



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO

In persona dei magistrati

Dr. MARIO NATALINO IAPAOLO - Presidente
Dr. VINCENZO DI GIACOMO - Consigliere Relatore
Dr. CLOTILDE PARISE - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa penale

Contro

1. **ULIANO Giuseppe**, nato a Campobasso il 20.2.1929 ivi residente Via delle Frasche n. 39;
2. **LA SERRA Giuseppe**, nato a Larino il 13.12.1953 ivi domiciliato in Via Console Minucio, 34
3. **MARINARO Mario**, nato a Baesweiler (Germania) l'11.01.1963, residente in San Giuliano di Puglia via Aldo Moro n. 5;
4. **MARTINO Giovanni**, nato a Colletorto il 12.02.1953 ivi residente in Via della Libertà, 13 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Michele Marone in Termoli Piazza Bega;
5. **ABIUSO Carmine Antonio**, nato a Gambatesa il 15.06.1959, ivi residente Viale V. Veneto n.16 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Gianfederico Cecanese in Campobasso Via Liguria n. 1;

Sentenza N. 50/2009

N.126/2008 R.G. APP.

n. /2009 REP.

SENTENZA

Depositata in Cancelleria

Oggi

19.05.2009

Il Cancelliere C2
(d.s.sa Lucia Pietroniro)

Fatto avviso ex art. 548 c.p.p.

Sentenza irrevocabile

Il.....

6. **BORRELLI Antonio Mario**, nato a San Giuliano di Puglia il 19.02.1962 elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori Avv. Fabio Del Vecchio e Avv. Giuseppe Ruta in Campobasso Corso V. Emanuele n. 23;

IMPUTATI


A) delitto p. e p. dagli artt. 113 - 449 - 434 c.p. perché, tenendo ciascuno le seguenti condotte colpose (quanto a Giuseppe La Serra, Mario Marinaro, Giovanni Martino - *nome così corretto all'udienza preliminare del 3 ottobre 2005* -, Antonio Mario Borrelli: con l'aggravante di cui al n. 3 dell'art. 112 c.p.), cooperavano, in occasione dei seguenti interventi effettuati con le seguenti azioni e le seguenti omissioni, nel porre le condizioni per il crollo della scuola Jovine di San Giuliano di Puglia:

SOPRAELEVAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO JOVINE DI SAN GIULIANO DI PUGLIA (lavori conclusi nel 2002) nella più completa inosservanza delle prescrizioni dettate dal D.M. LL.PP. del 20.11.1987, obbligatorie in quanto trattavasi di interventi di sopraelevazione di un preesistente edificio in muratura; nonché delle prescrizioni dettate dalla legge n. 1086 del 5.11.1971 e dal correlato D.M. 9.1.1996, obbligatorie anche in relazione al dato di fatto che vennero eseguiti interventi sul solaio di sottotetto esistente e vennero costruiti i nuovi impalcati del sottotetto e del tetto (con travi e solai in cemento armato); il tutto,

• senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio del Genio Civile imposta dall'art. 2 della Legge 2.2.1974 n. 64, in relazione alla legge 445/1908 sugli "abitati da consolidare" fra i quali era stato inserito il comune di S. Giuliano con DPR n. 1099 de 11.7.1956;

• senza che fosse stato redatto alcun progetto strutturale esecutivo (comprendente - come invece avrebbe dovuto - elaborati grafici, calcolazioni e relazione illustrativa dei materiali) della sopraelevazione e degli interventi necessari al suo inserimento nell'organismo edilizio esistente;

• senza che fosse stata presentata la denuncia al Genio Civile, e contestualmente effettuato il deposito della suddetta documentazione di progetto ai sensi dell'art. 4 della Legge 1086/71;



- senza che, in corso d'opera, si fosse proceduto alla verifica della qualità dei materiali impiegati ed alle prove sugli stessi;
- senza che fosse depositata, a struttura ultimata, la prescritta relazione all'ufficio del Genio civile con i dovuti certificati delle prove eseguite sui materiali impiegati e sull'esito delle eventuali prove di carico;
- senza l'effettuazione, ai sensi dell'art. 7 della Legge 1086/71 e dell'art. 6 del D.M. 30.05.1974, del collaudo statico delle opere e, conseguentemente, senza che l'atto di collaudo fosse, ai sensi del già citato art. 7 della Legge 1086/71, depositato presso l'ufficio del Genio Civile;
- senza che si fosse proceduto alla verifica e al consolidamento previsti ed imposti dal DMLLPP 20.11.1987 e dalla circolare LLPP 4.1.1989 n. 30787;
- senza che si fosse proceduto al collaudo statico imposto dal DM 20.11.1987 anche per le costruzioni in muratura;
- senza che si fosse proceduto, nella progettazione degli interventi da eseguirsi sull'edificio scolastico, a dotare le opere di capacità di resistenza antisismica, con le modalità previste dal D.M. 16.01.1996, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.M. 18.12.1975 (punto 5 delle norme tecniche): "...ogni edificio scolastico nel suo complesso ed in ogni suo spazio o locale deve essere tale da offrire a coloro che lo occupano condizioni di abitabilità (...) condizioni di abitabilità che comprendono condizioni di sicurezza statica delle costruzioni, difesa dagli agenti atmosferici esterni, dagli incendi, dai terremoti ecc.", tenuto anche conto anche del fatto che il Comune di San Giuliano di Puglia era stato per giunta inserito nell'elenco dei Comuni ad elevato rischio sismico (con intensità sismica corrispondente al livello 9 MCS) con l'Ordinanza n. 2788 del 12.6.1998, in relazione alla Legge 27.12.1997 n. 449 ed al suo regolamento attuativo, Decreto del Ministero dell'Interno 28.9.1998 n. 499;
- senza, infine e cinicamente, far precedere il rilascio della licenza d'uso o di agibilità della Scuola Jovine (peraltro sostituita da un fraudolento "certificato di agibilità e staticità", in data 11.9.2002, che consentì sinistramente l'ingresso a scuola di alunni, insegnanti, personale amministrativo e pubblico, fino al giorno del crollo della scuola, meno di due mesi dopo la sua "inaugurazione" e la sua "consegna" all'utenza) dall'obbligatorio collaudo statico, mai effettuato;

complessiva catena di inosservanze di leggi, di omissioni, di inadempimenti, di negligenze e di imperizie come appresso specificatamente riferibili a ciascuno degli indagati, tutti cooperanti nel

porre le condizioni per il crollo dell'edificio scolastico che, prima del terremoto e al primo modesto incremento delle azioni verticali determinato dalle prime scosse sussultorie del terremoto del 31.10.2002, si presentò predisposto al "collasso per schiacciamento"; in particolare, porzioni di muratura - con funzione "portante" sottostanti la trave di primo piano a confine tra la zona sopraelevata e quella non sopraelevata - erano "in condizioni prossime al collasso già per i soli carichi verticali" e quindi ben al di fuori dei limiti previsti anche per le zone non sismiche" (v. Consulenti del Pm); "diversi muri alla base dell'edificio, sotto carichi verticali massimi, presentavano coefficienti di sicurezza largamente inferiori a quanto previsto dalla norma, in condizioni prossime al collasso" (...) oltre la "tensione di splitting" (v. Periti del Giudice); il tutto, nel quadro di una struttura di per sé non sufficientemente sicura e per giunta reduce da un intervento severamente invasivo (conclusosi nel 1979) consistito nell'abbattimento del corpo scala e nella sua ricostruzione ex novo, compiuto nella più completa inosservanza delle prescrizioni dettate dalla Legge 1086 del 5.11.1971 e comportante il taglio parziale della trave in cemento armato che sosteneva il ballatoio dell'atrio interno e la conseguente sostanziale modifica del suo funzionamento strutturale e statico (circostanza, quest'ultima, che avrebbe dovuto imporre preventive verifiche e specifiche adeguate misure prima dei lavori di sopraelevazione della scuola dei quali alla presente imputazione):

. **Giuseppe La Serra, progettista e direttore dei lavori di sopraelevazione della scuola:**

mancata redazione degli elaborati di cui all'art. 4 punti a) e b) della legge 1086 del 5.11.1971; mancata elaborazione del progetto; mancata denuncia delle opere al Genio civile; mancata tenuta in cantiere dei documenti e del giornale dei lavori (art. 5 legge 1086 del 5.11.1971); mancato controllo della qualità dei materiali impiegati, mancate prove sui materiali (art. 3, comma 2, Legge 1086/71); mancato deposito della relazione a struttura ultimata, conseguentemente mancata esibizione delle prove sui materiali impiegati e delle prove di carico (art. 6, comma 2, Legge 1086/71); mancata preventiva autorizzazione del Genio civile (art. 2 Legge 2.2.1974 n. 74), tenuto all'oscuro dei lavori; mancato intervento di consolidamento, tecnicamente e legalmente dovuto ai sensi del D.M. 20.11.1987 (del quale, v. punto 1.3 e punto 1.1) e conseguentemente mancata produzione della relativa documentazione (elaborato tecnico di calcolo relativo alle nuove opere e alle strutture da sopraelevare, fondazioni, caratteristiche geologiche e geotecniche del terreno sul quale era fondato l'edificio da sopraelevare); così cinicamente tacendosi la grave situazione statica dell'edificio e l'impossibilità di procedere al suo ampliamento; disapplicazione delle norme relative alle costruzioni in zone in abitati da consolidare (art. 2 Legge 64/74) e sismiche (tenuto conto del fatto che, come disposto dall'Ordinanza n. 2788 del 12.6.1998, il Comune di San Giuliano di Puglia era inserito nell'elenco dei Comuni ad elevato rischio sismico con intensità sismica corrispondente al livello 9 MCS e tenuto per di più conto del disposto di cui al DM 18.12.1975: "ogni edificio scolastico nel suo complesso ed in ogni suo spazio o locale deve essere tale da offrire a coloro

che lo occupano condizioni di abitabilità (...) condizioni di abitabilità che comprendono condizioni di sicurezza statica delle costruzioni, difesa dagli agenti atmosferici esterni, dagli incendi, dai terremoti ecc."); mancata redazione degli elaborati imposti dalla legge 11.2.1994 n. 109 e connesso DPR 21.12.1999 n. 554; mancata tenuta e compilazione del libro giornale; mera simulazione di un "atto di licenza d'uso e di abitabilità" (presupponente un imprescindibile collaudo statico mai, invece, effettuato) a mezzo di un fraudolento "certificato di agibilità e staticità" (addirittura datato 11.9.2002, cioè meno di due mesi prima del crollo della scuola) finalizzato a superare il dato di fatto e giuridico del mancato collaudo statico (tanto, in violazione particolarissima del su richiamato disposto di cui al DM 18.12.1975); mancata osservanza del D.M. 09.01.1996 con riferimento al progetto strutturale con verifiche delle opere in c.a., ai controlli sui materiali, alle prove di carico; mancata osservanza del D.M. 20.11.1987 per quanto attiene l'obbligo di procedere alla verifica (attraverso la quale si sarebbero accertate le precarie condizioni statiche in cui versava l'edificio già prima della sopraelevazione ed in presenza anche dei soli carichi verticali) e al consolidamento delle strutture in muratura esistenti prima della sopraelevazione, al progetto strutturale con verifiche della sopraelevazione, ai controlli sui materiali, alle prove di carico sulle strutture; mancata redazione della prescritta relazione sulle fondazioni e sulle caratteristiche concretamente indagate geologico-geotecniche del terreno sul quale era fondato l'edificio da sopraelevare (come imposto dal DM.LL.PP. 20.11.1987); omessa rilevazione delle condizioni di grave precarietà statica delle strutture murarie preesistenti, sopraelevazione invece e addirittura dell'immobile, che dette condizioni avrebbe ulteriormente aggravato; sopraelevazione (in completa assenza di un progetto, di prove sui materiali e prove di carico) priva dei necessari requisiti di sicurezza prescritti dalla legge e tale da rendere altamente pericoloso l'edificio scolastico, per giunta favorendo l'apertura della scuola grazie alla redazione e al rilascio del fraudolento "certificato di agibilità e staticità", pur in mancanza dell'imprescindibile collaudo statico; omissioni ed azioni, tutte, risultate, se non finalizzate a nascondere, certo capaci di nascondere le condizioni di grave precarietà statica delle strutture murarie preesistenti, e di consentirne anzi la sopraelevazione che ne aggravò ulteriormente le condizioni di pericolo ed infine di consentire spregiudicatamente l'uso della scuola in condizioni di elevata precarietà e vulnerabilità statica prossime alle condizioni di collasso per i soli carichi verticali già prima della sopraelevazione (collasso effettivamente verificatosi pochi giorni dopo l'inaugurazione della scuola per schiacciamento alle prime scosse sussultorie del terremoto del 31.10.2002, determinanti un modesto incremento delle azioni verticali);

. **Giovanni Martino, Carmine Abiuso**, titolari delle imprese appaltatrici dei lavori (sopraelevazione dell'edificio scolastico):

il primo, appaltatore; il secondo, subappaltatore:

omessa denuncia delle opere, prima del loro inizio, al Genio Civile (art. 4 Legge 1086/71); esecuzione dei lavori senza un progetto esecutivo strutturale e loro prosecuzione su sporadiche

indicazioni verbali del progettista, a dispetto della pessima qualità della muratura rilevata nel corso dei lavori; sopraelevazione che aggravò ulteriormente le condizioni di pericolo nelle quali versava la scuola già in condizioni di elevata precarietà e vulnerabilità statica prossime alle condizioni di collasso per soli carichi verticali già prima della sopraelevazione (collasso effettivamente verificatosi pochi giorni dopo l'inaugurazione della scuola per schacciamento alle prime scosse sussultorie del terremoto del 31.10.2002, determinanti un modesto incremento delle azioni verticali);

. **Giuseppe Uliano**, titolare della impresa appaltatrice dei lavori di costruzione del primo lotto della scuola (la parte crollata):

violazioni delle regole tecniche ai sensi del R.D.L. 22.11.1937 n.2105, art. 5 (convertito in Legge in data 25.04.1938 con n. 710), avendo realizzato strutture murarie non rispondenti ai prescritti requisiti tecnici relativi alla costruzione di murature con pietrame irregolare, peraltro nettamente insufficienti e conseguentemente di elevata vulnerabilità (circostanza rilevante nella dinamica del collasso per schacciamento subito dalla scuola il 31.10.2002);

. **Antonio Mario Borrelli**, Sindaco di San Giuliano di Puglia fino al 2004:

mancata nomina del collaudatore statico dei lavori di sopraelevazione, mancata vigilanza sull'osservanza degli adempimenti previsti dalla legge 1086/71, autorizzazione all'utilizzazione da parte di scolari, docenti, personale e pubblico della costruzione prima del rilascio del certificato di collaudo (peraltro mai avvenuto) recante anche l'attestazione da parte dell'Ufficio del Genio Civile dell'avvenuto deposito e comunque prima del collaudo statico (peraltro mai avvenuto), in violazione dell'art. 8 Legge 5.11.1971 n. 1086, dell'art. 6 DM 30.5.1974 e dell'art. 200 DPR 21.12.1999 n. 554; omissioni che si sarebbero rivelate determinanti nella dinamica degli eventi posto che consentirono di aprire al pubblico una struttura di per sé al limite del collasso, effettivamente verificatosi pochi giorni dopo l'inaugurazione della scuola (collasso per schacciamento alle prime scosse sussultorie del terremoto del 31.10.2002, determinanti un modesto incremento delle azioni verticali);

. **Mario Marinaro**, nella qualità di Geometra, di Tecnico comunale e di Responsabile del procedimento per i lavori di sopraelevazione della scuola Jovine, ai sensi della Legge 11.2.1994 n. 109 e successivi regolamenti e modifiche ed ai fini di quanto disposto dal DPR 21.12.1999 n. 554, in particolare: art. 7, art. 8, art. 47:

mancata vigilanza sull'osservanza delle norme tecniche per i lavori effettuati in abitati da consolidare, come San Giuliano di Puglia, ai sensi dell'art. 2 della Legge 64/74; mancata vigilanza sull'applicazione delle norme relative alle costruzioni in zone sismiche (come San Giuliano dichiarato "ad elevato rischio sismico") atte a dotare le opere di capacità di resistenza antisismica,

in violazione per di più di quanto prescritto dal D.M. 18.12.1975 (punto 5 delle norme tecniche): "...ogni edificio scolastico nel suo complesso ed in ogni suo spazio o locale deve essere tale da offrire a coloro che lo occupano condizioni di abitabilità (...) condizioni di abitabilità che comprendono condizioni di sicurezza statica delle costruzioni, difesa dagli agenti atmosferici esterni, dagli incendi, dai terremoti ecc."; tenuto conto del fatto che il Comune di San Giuliano di Puglia era stato inserito nell'elenco dei Comuni ad elevato rischio sismico (con intensità sismica corrispondente al livello 9 MCS) con l'Ordinanza n. 2788 del 12.6.1998, in relazione alla Legge 27.12.1997 n. 449 ed al suo regolamento attuativo, Decreto del Ministero dell'Interno 28.9.1998 n. 499; mancata vigilanza sull'osservanza della Legge 5.11.1971 n. 1086 e del DM 9.1.1996 per quanto attiene la denuncia dei lavori al Genio Civile, i documenti di cantiere, la relazione a struttura ultimata, il collaudo statico, la licenza d'uso, il progetto strutturale con verifica delle opere in c.a., i controlli sui materiali, le prove di carico, adempimenti mai effettuati; mancata vigilanza sull'osservanza del DM 20.11.1987 quanto all'obbligo di procedere alla verifica e al consolidamento delle strutture in muratura esistenti prima della sopraelevazione della scuola, al progetto strutturale con verifiche della sopraelevazione, ai controlli sui materiali, alle prove di carico sulle strutture; mancata vigilanza sulla illecita utilizzazione dell'opera, rimaneggiata e ampliata (sopraelevazione) prima del e senza il collaudo statico; mancata vigilanza ai sensi della Legge 11.2.1994 n. 109 e del DPR 21.12.1999 n. 554; accettazione di un simulato "atto di licenza d'uso o di abitabilità" (presupponente un imprescindibile collaudo statico, mai invece effettuato) nell'anomala formula di un "certificato di agibilità e staticità", a firma dello stesso progettista e direttore dei lavori delle opere, finalizzata a superare il dato di fatto e giuridico del mancato collaudo statico; omissioni che si sarebbero rivelate determinanti nella dinamica degli eventi posto che consentirono strumentalmente di aprire al pubblico una struttura di per sé al limite del collasso, effettivamente verificatosi pochi giorni dopo l'inaugurazione della scuola (collasso per schiacciamento alle prime scosse sussultorie del terremoto del 31.10.2002, determinanti un modesto incremento delle azioni verticali);

. **Antonio Mario Borrelli**, Sindaco del Comune di San Giuliano:

omesso avviso pubblico ai sensi del D.M. 28.09.1998 n. 499, art. 4; comportamento che concorse a consentire il rimaneggiamento e la sopraelevazione della Scuola Jovine senza le doverose misure antisismiche;

. **Antonio Mario Borrelli**, nella qualità di componente la Giunta comunale di San Giuliano di Puglia:

approvazione con delibera del 9.6.2000 del progetto esecutivo di sopraelevazione della scuola a firma Giuseppe La Serra, privo di calcoli e di elaborati grafici strutturali (Legge 1086 del 5.11.1971 e successivi Decreti applicativi, D.M. 20.11.1987, Legge n. 109 dell'11.2.1994), privo degli

interventi di consolidamento previsti dal DM 20.11.1987, in violazione del DM 16.1.1996, del DM 18.12.1975, dell'Ordinanza 2788 del 12.6.1998 (tenuto conto del fatto che il Comune di San Giuliano di Puglia era stato inserito nell'elenco dei Comuni ad elevato rischio sismico); omissioni che si sarebbero rivelate determinanti nella dinamica degli eventi posto che consentirono di aprire al pubblico una struttura di per sé al limite del collasso, effettivamente verificatosi pochi giorni dopo l'inaugurazione della scuola (collasso per schiacciamento alle prime scosse sussultorie del terremoto del 31.10.2002, determinanti un modesto incremento delle azioni verticali);

Fatto/reato accertato come consumatosi in San Giuliano di Puglia il 31 ottobre 2002;

B) delitto p. e p. dagli articoli 113 – 589, cc. 1 e 3, c.p. perché, tenendo le condotte, commissive ed omissive, di cui al precedente capo A) e soprattutto consentendo, favorendo ed autorizzando illecitamente, in cooperazione tra loro e nonostante e grazie alle descritte loro condotte, la indebita frequentazione della scuola 'Jovine' di San Giuliano di Puglia da parte di alunni, insegnanti, personale amministrativo e pubblico, cagionavano per colpa, in occasione dell'evento sismico del 31 ottobre 2002 il crollo della scuola e la morte delle seguenti persone che non avrebbero peraltro dovuto essere presenti nella scuola:

1. ASTORE Antonio, nato a Larino il 12.05.1994, residente in San Giuliano di Puglia, Contrada Costa Vitello nr.1, alunno classe 3[^];
2. BORRELLI Antonella, nata a Larino il 26.07.1996, residente in San Giuliano di Puglia, Via Berlinguer nr.4, alunno classe 1[^];
3. BUONAGURIO Michela, nata a Larino il 28.06.1996, residente in San Giuliano di Puglia, Contrada Cappella nr.2, alunno classe 1[^];
4. CINIGLIO Carmela, nata a Colletorto il 17.03.1955, ivi residente, Via Marconi nr.198, insegnante che si trovava nella classe 3[^];
5. COLANTUONO Maria, nata a Campobasso il 16.09.1996, residente in San Giuliano di Puglia, Via G. Pepe nr.21, alunno classe 1[^];
6. DE LISIO Melisa, nata a Larino il 22.12.1993, residente in San Giuliano di Puglia in via G. Pepe n. 9, alunno classe 4[^];
7. DI CERA Sergio, nato a Larino il 03.03.1994, residente in San Giuliano di Puglia, Corso Vittorio Emanuele III nr.6, alunno classe 3[^];
8. DI RENZO Antonio, nato a Larino il 06.05.1994, residente in San Giuliano di Puglia, Contrada Postecchia nr.1, alunno classe 3[^];
9. DI RENZO Maria, nata a Larino il 11.03.1995, residente in San Giuliano di Puglia, Contrada Via delle Vigne n.3, alunno classe 2[^];
10. FRANCIARIO Lorenzo, nato a Larino il 26.10.1992, residente a San Giuliano di Puglia, Corso Vittorio Emanuele III nr.89, alunno classe 5[^];

11. IACURTO Luca, nato a Larino il 19.11.1996, residente in San Giuliano di Puglia, Via Giovanni XXIII nr.3, alunno classe 1^;
12. IACURTO Paolo Romano, nato a Larino il 09.01.1996, residente in San Giuliano di Puglia, Via Pepe nr.25, alunno classe 1^;
13. IANIRI Valentina, nata a Larino il 27.07.1996, residente in San Giuliano di Puglia, Corso Vittorio Emanuele III nr.246, alunno classe 1^;
14. LAFRATTA Domenico, nato a Larino il 06.09.1992, residente a San Giuliano di Puglia, Via Borgo Pozzo Alberto nr.27, alunno classe 5^;
15. MORELLI Morena, nata a Campobasso il 24.11.1996, residente in San Giuliano di Puglia, Via Leopardi nr.15, alunno classe 1^;
16. NARDELLI Gianni, nato a Larino il 28.06.1993, residente a San Giuliano di Puglia, Contrada Colle Monte nr.1, alunno classe 4^;
17. NARDELLI Giovanna, nata a Larino il 22.04.1992, residente a San Giuliano di Puglia, Corso Vittorio Emanuele III nr.53, alunno classe 5^;
18. OCCHIONERO Luigi, nato a Larino il 26.01.1995, residente a San Giuliano di Puglia, alunno classe 3^;
19. PETACCIATO Luigi, nato a Larino il 11.03.1995, residente a San Giuliano di Puglia, Via Moro nr.22, alunno classe 2^;
20. PICANZA Maria Celeste, nata a Larino il 26.10.1994, ivi residente al Largo Palazzo Marchesale n.9, alunno classe 3^;
21. PICANZA Raffaele, nato a Larino il 25.03.1996, residente in San Giuliano di Puglia, C/da Colle Monte nr.19, alunno classe 1^;
22. PICANZA Valentina, nata a Larino il 14.02.1996, residente in San Giuliano di Puglia, Largo Palazzo Marchesale nr.9, alunno classe 1^;
23. RIGGIO Gianmaria, nato a Campobasso il 16.04.1993, residente a San Giuliano di Puglia, Corso Vittorio Emanuele III nr.234, alunno classe 4^;
24. RIGGIO Luca, nato a Campobasso il 16.04.1993, residente a San Giuliano di Puglia, Corso Vittorio Emanuele III nr.234, alunno classe 4^; Giuliano di Puglia, Corso Vittorio Emanuele III nr.54, alunno classe 2^;
25. SERRECCHIA Costanza, nata a Larino il 13.11.1992, residente a San Giuliano di Puglia, via Giovanni XXIII nr.76, alunno classe 5^;
26. VASSALLI Martina, nato a Cesena il 11.07.1995, residente a San Giuliano di Puglia, Contrada Colle Monte, alunno classe 2^;
27. VISCONTI Umberto, nato a Larino il 13.03.1993, residente a San Giuliano di Puglia, C/da Colle Monte nr.25, alunno classe 5^, deceduto successivamente in data 02.12.2002 in Roma presso l'ospedale Bambin Gesù "

28. RITUCCI Giovanna, nata a Campobasso il 23.02.1995, residente a San Giuliano di Puglia, Corso Vittorio Emanuele III nr.54, alunno classe 2^a;

nonché lesioni personali alle seguenti persone:

1. ANDRONE Vito, nato a Larino il 09.10.1995, residente a San Giuliano di Puglia, Via delle Rose n.4; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 110 giorni con postumi penalmente rilevanti;
2. ASTORE Ferdinando, nato a Larino il 13.01.1992, residente a S.Giuliano di P. in via dei Ciclamini n.7; lesioni dalle quali derivava una malattia curata 69 giorni con postumi penalmente rilevanti;
3. ASTORE Gianluigi, nato a Larino il 5.12.1993, residente a S.Giuliano di P. in via delle Rose n.15; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 17 giorni;
4. ASTORE Giovanna, nata a Larino il 23.09.1993, residente a San Giuliano di Puglia, Via delle Querce n.4; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 11 giorni ;
5. ASTORE Marica, nata a Larino il 14.10.1995, residente a San Giuliano di Puglia, Via delle Querce n.4; lesione dalle quali derivava una malattia durata 10 giorni ;
6. BARBIERI Giuseppina, nata a S.Giuliano di P. il 12 11 1957, ivi residente in via delle Fresie n.16; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 30 giorni;
7. BARBIERI Pompeo, nato a Larino il 16.01.1994, residente a San Giuliano di Puglia in via Kennedy n.16 ricoverato all'epoca presso l'ospedale civile di Bari; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 282 giorni, pericolo di vita e postumi penalmente rilevanti;
8. CERCE' Vincenzo, nato a Termoli il 23.07.1994, residente a S.Giuliano di P. al C.so Vitt. Emanuele III n.67; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 10 giorni);
9. CIRINELLI Luigi, nato a Larino il 17.01.1993, residente a San Giuliano di Puglia, Via delle Rose n.11; lesioni dalle quali derivava una malattia della durata di 145 giorni con postumi penalmente rilevanti;
10. D'ASCENZO Veronica, nata a Larino il 13.09.1995, residente a San Giuliano di Puglia, Via A. Moro nr.12; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 130 giorni;
11. DI FIORE Simone, nato a Campobasso il 27.04.1994, residente a S.Giuliano di P. in via degli Olmi n.4; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 5 giorni;
12. DI RENZO Dino, nato a Campobasso il 24.05.1992, residente a San Giuliano di Puglia, Via dei Ciclamini n.10; lesioni dalle quali derivava una malattia durata di 20 giorni;
13. DI RENZO Giuliana, nata a Larino il 1.04.1992, residente a S.Giuliano di P. alla C.da Posticcia n.1; lesioni dalle quali derivava una malattia guarita in 15 giorni;
14. DI RENZO Lilia, nata a Larino il 05.10.1993, residente a San Giuliano di Puglia, Via delle Rose n.5; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 35 giorni;
15. FERRANTE Maria Pia, nata a Larino il 7.06.1992, residente a S.Giuliano di P. in via delle Viole; lesioni dalle quali derivava una malattia della durata di 71 giorni;

16. FERRUCCI Michele, nato a Larino il 9.01.1993, residente a S.Giuliano di P. in via dei Ciclamini n.8; lesioni dalle quali derivava una malattia della durata di 365 giorni;
17. GIANNONE Maria, nata a Colletorto il 25.04.1956, ivi residente, Via Fontana nr.2; ricoverata all'epoca presso l'ospedale civile di Pescara; lesioni dalle quali derivava una malattia della durata di 665 giorni, con pericolo di vita e postumi penalmente rilevanti;
18. IACURTO Paolo, nato a Larino il 15.04.1992, residente a S.Giuliano di P. in via G.Pepe n.25; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 30 giorni ;
19. IANIRI Michela, nata a Campobasso il 01.02.1994, residente a San Giuliano di Puglia, Via dei Ciclamini n.13; lesioni dalle quali derivava una malattia guarita in giorni 20;
20. IANIRI Mario, nato a Larino il 28.09.1995, residente a San Giuliano di Puglia, Contrada Aiannella nr.1; lesioni dalle quali derivava una malattia guarita in giorni 15;
21. LICURSI Angelo, nato a Termoli il 31.07.1994, residente a San Giuliano di Puglia, Via delle Querce n.2; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 621 giorni con postumi penalmente rilevanti;
22. MACCHIAROLO Irene, nata a S.Giovanni Rotondo (FG) il 12.06.1993, residente a S.Giuliano di P. in via Inghilterra n.1; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 45 giorni ;
23. MARINARO Luana, nata a Larino il 26.10.1994, residente a San Giuliano di Puglia, Via delle Rose n.16; lesioni dalle quali derivava una malattia della durata di 150 giorni;
24. MUCCIACCIO Rosalba Antonietta, nata a Colletorto il 22.01.1962, ivi residente, Via S. D'Acquisto nr.28, ricoverata all'epoca presso gli ospedali di Termoli, Campobasso e Bologna; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 250 giorni con postumi penalmente rilevanti e con pericolo di vita;
25. NALLI Giovanna, nata a Colletorto il 17.04.1964, ivi residente, Via Marconi nr.163, bidella; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 10 giorni;
26. NARDELLI Rachele, nata a Larino l'8.01.1995, residente a S.Giuliano di P. in via delle Mimose n.16; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 72 giorni ;
27. PATAVINO Antonio, nato a Bologna il 20.05.1992, residente a San Giuliano di Puglia, Contrada Colle Monte nr.13; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 79 giorni ;
28. PERSICHILLO Giovanni, nato a Larino il 27.12.1995, residente a San Giuliano di Puglia, Via Leopardi nr.25; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 64 giorni ;
29. PIZANZA Michele, nato a Larino il 30.06.1993, residente a S.Giuliano di P. in via delle Viole n.8; lesioni dalle quali derivava una malattia guarita il 10° giorno;
30. RUSSO Giovanni, nato a Larino 30.05.1993, residente a S.Giuliano di P., in via degli Olmi n.19; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 11 giorni;
31. SEBASTIANO Antonella, nata a Larino il 10.10.1992, residente a San Giuliano di Puglia, Via delle Rose n.20; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 15 giorni ;

32. SIMONE Clementina, nata a San Giuliano di Puglia il 2.07.1957, ivi residente, Via delle Gardenie nr.1, maestra; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 26 giorni ;
33. ZEPPESELLA Maria Lucia; nata a Caserta il 30.04.1978, residente a Colletorto, Via Insorti d'Ungheria nr.32, cuoca; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 20 giorni;
34. ANTIGNANI Pia Antonietta, nata a Larino il 22.10.1992, residente a San Giuliano di Puglia, Via A. Moro nr.22; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 10 giorni;
35. ASTORE Rossella, nata a Larino il 12.04.1991, residente a S.Giuliano di P. in via delle Querce n.4; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 40 giorni;
36. DI TULLIO Eleonora, nata a Rho (MI) il 9.03.1991, residente a S.Giuliano di P. in via G.Pepe n.25; lesioni dalle quali derivava una malattia guarita nel 10° giorno;
37. IAROCCI Raffaella, nata a Larino l'8.01.1999, residente a S.Giuliano di P. in via Colle Monte n.15; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 60 giorni;
38. MACCHIAROLO Gianni, nato a Larino il 9.04.1989, residente a S.Giuliano di P. alla C.da Vallone Roccia n.1; lesioni dalle quali derivava una malattia guarita nel 10° giorno;
39. NARDELLI Giulia nata a Larino il 25.05.1998, residente a S.Giuliano di P. in via G.Leopardi n.3; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 60 giorni;

Fatto/reato accertato come consumatosi in San Giuliano di Puglia il 31 ottobre e il 2 dicembre 2002.

Giuseppe La Serra e Mario Marinaro.

C) Delitto p. e p. dagli artt. 110-479 cp perché, nella loro qualità di progettista e direttore dei lavori di sopraelevazione della scuola Jovine di San Giuliano di Puglia (La Serra) e di tecnico del Comune di San Giuliano e responsabile del procedimento relativo alla sopraelevazione della stessa scuola (Marinaro), attestavano falsamente – attraverso il rilascio e l'accettazione di un sedicente "*certificato di agibilità e staticità*" (addirittura datato 11.9.2002, cioè meno di due mesi prima del crollo della scuola), arbitrariamente sostitutivo dell' "*atto di licenza d'uso e di abitabilità*" (presupponente un imprescindibile collaudo statico mai, invece, effettuato) - la sicurezza dell'immobile a sopraelevazione avvenuta; tanto, allo scopo di superare il dato di fatto e giuridico del mancato *collaudo statico* (in violazione particolarissima del DM 18.12.1975);

In San Giuliano di Puglia, l'11.9.2002.


A seguito degli appelli proposti dal P.M., dal P.G., dall'Avvocatura dello Stato, da varie parti civili avverso la sentenza del Tribunale di Larino in composizione monocratica in data 13/7/2007, con la quale IULIANO Giuseppe, LA SERRA Giuseppe, MARINARO Mario, MARTINO Giovanni, ABIUSO Carmine Antonio e BORRELLI Antonio Mario venivano assolti dai reati loro ascritti ai capi

a) e b) della rubrica perchè il fatto non sussiste. Venivano assolti LA SERRA Giuseppe e MARINARO Mario dal reato loro ascritto al capo c) della rubrica perchè il fatto non sussiste. Veniva disposto, inoltre, la restituzione agli aventi diritto dell'intero compendio in giudiziale sequestro.



La presente sentenza si compone dei seguenti Capitoli e paragrafi:

<u>Premessa</u>	pag. 10
I) <u>Il fatto</u>	pag. 20
II) <u>Il processo di I° grado</u>	pag. 31
III) <u>La sentenza impugnata</u>	pag. 33
IV) <u>L'appello del PG</u>	pag. 50
V) <u>L'appello del PM</u>	pag. 53
VI) <u>L'appello dell'Avvocatura dello Stato per conto dello Stato italiano (parte civile) e, per esso, della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica</u>	pag. 62
VII) <u>Gli appelli delle altre parti civili</u>	pag. 66
VIII) <u>Le difese degli imputati</u>	pag. 68
IX) <u>Il dibattimento di appello</u>	pag. 75
X) <u>La struttura dei motivi della presente sentenza</u>	pag. 76



XI) Questioni preliminari e di rito pag. 78

- 1) Sulla dedotta inammissibilità delle costituzioni di talune parti civili (pag. 78)
- 2) Sull'inammissibilità delle richieste di riammissione del Comune di San Giuliano di Puglia quale parte civile e di sua esclusione quale responsabile civile (pag. 88)
- 3) Sull'impugnazione dell'esclusione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica quale responsabile civile e della sua ammissione quale parte civile. Sull'ammissione di parte civile dello Stato italiano e, per esso, della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della Protezione civile (pag. 89)
- 4) Sulla dedotta inammissibilità dell'appello del PM (pag. 95)
- 5) Sul dedotto parziale passaggio in giudicato dell'assoluzione del Borrelli (pag. 98)
- 6) Sulla richiesta di trasmissione atti al PM in ordine a talune frasi pronunciate in sede di arringa dal difensore di p.c., avv. Foresta (pag. 103)
- 7) Su talune questioni ulteriori (pag. 104)
- 8) Sull'ammissione dell'ente esponenziale ONLUS-Cittadinanzattiva quale parte civile nel presente procedimento (pag. 105)

XII) Le condotte colpevoli: violazione del RDL n. 2105/1937, convertito

nella L. n. 710/1938 pag. 125

- a-b) Il pietrame e le malte utilizzati (pag. 128)
- c) La sporgenza di un muro (pag. 135)

d) I mancati legami tra i paramenti dei muri (pag. 135)

XIII) Le condotte colpevoli (continua): violazione della L. n. 1086/1971

(e DM 9/1/96) pag. 148

XIV) Le condotte colpevoli (continua): violazioni del DM

20/11/1987 pag. 165

a) Le mancate verifiche ed i mancati consolidamenti obbligatori (pag. 166)

b) Il mancato collaudo statico (pag. 188)

XV) Le condotte colpevoli (continua): violazione della L. n. 109/94 e del

DPR n. 554/99 pag. 197

a) La mancata redazione del progetto strutturale esecutivo e dei calcoli (pag. 197)

b) Il mancato collaudo statico (pag. 209)

XVI) Le condotte colpevoli (continua): violazione dell'art. 2 L. n.

64/74 pag. 213

XVII) Le condotte colpevoli (continua): violazione della disciplina

antisismica pag. 230

a) Violazione diretta della L. n. 64/74 e del DM 16/1/96 (esclusione) (pag. 230)

b) Violazione dell'art. 43 cp, in relazione all'OPCM n. 2788 del 12 giugno 1998 ed Elenco allegato (pag. 238)

c) Violazione dell'art. 4 DM 28/9/98, n. 499: irrilevanza (pag. 278)

d) Violazione del DM 18/12/1975 (pag. 281)

XVIII) Il nesso causale in ordine alle violazioni di carattere

procedimentale: sussistenza del nesso causale pag. 298

1) Premessa (pag. 298)

2) Il nesso di causalità in ordine alla violazione dell'art. 4, 1° co. L. n. 1086/71 (pag. 301)

3) Il nesso di causalità in ordine alla violazione del titolo II, punto 1.1 del DM 20/11/87 (pag. 303)

4) Il nesso di causalità in ordine alla violazione dell'art. 16 L. n. 109/94 e degli artt. 15, 35 e 39 DPR n. 554/99 (pag. 304)

5) Il nesso di causalità in ordine alla violazione dell'art. 2 L. n. 64/74 (pag. 305)

6) Il nesso di causalità in ordine alla violazione dell'art. 7, 1° co. L. n. 1086/71, del titolo I, Cap. IV DM 20/11/87 e degli artt. 187 ss., 192 ss. 200 DPR n. 554/99 (e 3 e 28 L. n. 109/94) (pag. 307)

XIX) Il nesso causale in ordine alle contestate violazioni di carattere

sostanziale: critica alla tesi dell'insussistenza del nesso causale pag. 311

1) Premessa (pag. 311)

a) La tipologia non-antisismica degli edifici di San Giuliano (pag. 312)

b) La prevalente tipologia con muratura in pietrame degli edifici circostanti la scuola (pag. 313)

- c) Il mancato crollo degli edifici circostanti la scuola ed i danni dagli stessi riportati (pag. 317)
 - d) I crolli totali di altri due edifici in San Giuliano (pag. 319)
 - e) Le due domande poste dal giudice ai periti e la loro ultroneità (pag. 322)
- 2) Le risposte dei periti alle due domande loro poste dal giudice (pag. 326)
 - 3) Il percorso erroneo delle due domande del giudice (pag. 329)
 - 4) Il giusto binario nell'indagine sulla *probabilità logica* (pag. 340)
 - 5) L'errore di fondo nelle risposte dei periti (pag. 347)
 - 6) Il carattere fuorviante delle due domande del giudice e delle relative risposte dei periti (pag. 351)
 - 7) Conclusione (pag. 361)

XX) Il nesso causale in ordine alle contestate violazioni di carattere sostanziale (continua): sussistenza del nesso causale pag. 364

- 1) Premessa (pag. 364)
- 2) La vulnerabilità della scuola (pag. 368)
 - a) Prologo (pag. 368)
 - b) L'inattendibilità (in senso sia assoluto che relativo) delle prove di carico peritali e relative verifiche e coefficienti (pag. 369)
 - c) Il grado di vulnerabilità della scuola elementare e media ultimata nel 1960 (pag. 400)
 - d) Il grado di vulnerabilità della scuola elementare e media prima della realizzazione della sopraelevazione del 2002 (pag. 404)

e) Il grado di vulnerabilità della scuola elementare e media dopo la
realizzazione della sopraelevazione del 2002 (pag. 409)

3) Lo scuotimento del suolo (pag. 419)

a) La media entità della scossa del 31/10/2002 (pag. 419)

b) L'effetto di sito nel paese di San Giuliano (pag. 424)

c) La pretesa amplificazione dell'amplificazione nel perimetro
strettamente sottostante la scuola di San Giuliano (pag. 435)

d) Conclusione (pag. 451)

4) La combinazione tra la vulnerabilità della scuola e lo scuotimento del
suolo (pag. 451)

5) L'altamente probabile dinamica del crollo (pag. 462)

6) Conclusioni (pag. 478)

a) Sintesi conclusiva (pag. 478)

b) Confutazione finale dei singoli capi dell'impugnata sentenza in
materia di nesso di causalità (pag. 484)

XXI) Il nesso di rischio: sussistenza pag. 490

1) I due profili del capo B della rubrica, anche in relazione alla questione del
nesso di rischio (pag. 490)

2) Il nesso di rischio (pag. 497)

XXII) Il falso ideologico pag. 504

XXIII) Le singole posizioni processuali degli imputati: profili comuni pag. 516

- 1) Puntualizzazione sul capo A della rubrica (pag. 516)
- 2) Ancora sul nesso di causalità, con riferimento alle reciproche posizioni degli imputati: in particolare, sua mancata interruzione in virtù del certificato dell'11/9/02 oppure in virtù delle condotte del dirigente scolastico e/o delle stesse famiglie delle vittime e/o del sindaco (pag. 517)
- 3) Il tipo ed il grado di colpa addebitabile agli'imputati (pag. 535)
 - a) La cooperazione colposa ex art. 113 cp (pag. 535)
 - b) Il tipo ed il grado di colpa addebitabile agli'imputati (pag. 538)
- 4) Il concorso formale ex art. 81 cp, il reato più grave e le circostanze (pag. 549)



XXIV) Le singole posizioni processuali degli imputati (continua): posizioni del La Serra e del Marinaro pag. 552

- 1) Premessa (pag. 552)
- 2) La posizione del La Serra (pag. 558)
- 3) La posizione del Marinaro (pag. 565)
- 4) La quantificazione delle pene, le pene accessorie, i risarcimenti e le spese (pag. 571)

XXV) Le singole posizioni processuali degli imputati (continua): posizioni del Martino e dell'Abiuso pag. 574

- 1) Premessa (pag. 574)

- 2) La posizione del Martino e dell'Abiuso (pag. 581)
- 3) La quantificazione delle pene, le pene accessorie, i risarcimenti e le spese
(pag. 589)

XXVI) Le singole posizioni processuali degli imputati (continua):

posizione del Borrelli pag. 592

1) Premessa: la ripartizione delle competenze tra gli organi elettivi e quelli tecnico-amministrativi (pag. 592)

2) La posizione del Borrelli (pag. 601)

a) Approvazione del progetto esecutivo nonostante le sue carenze di ordine strutturale (pag. 601)

b) Autorizzazione all'utilizzazione della costruzione da parte degli utenti prima del (mai avvenuto) collaudo statico (pag. 619)

c) Conclusione (pag. 653)

3) La quantificazione delle pene, le pene accessorie, i risarcimenti e le spese
(pag. 656)

XXVII) Le singole posizioni processuali degli imputati (continua):

posizione dell'Uliano pag. 662

XXVIII) La condanna al risarcimento dei danni ed alle spese in favore delle parti civili pag. 682

1) La posizione del Comune di San Giuliano di Puglia quale responsabile civile (pag. 682)

2) La responsabilità civile a carico degli imputati (pag. 702)

3) L'infondatezza delle pretese di merito sia dello Stato italiano, in persona della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della Protezione civile che del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica (pag. 708)

4) La mancata spettanza del risarcimento dei danni in favore di Tomaro Anna Antonietta (pag. 714)

5) La spettanza del risarcimento dei danni e delle spese processuali del doppio grado in favore della parte civile non appellante "Cittadinanzattiva-ONLUS" (pag. 714)

6) La spettanza del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, della provvisionale e delle spese processuali del doppio grado in favore delle restanti costituite parti civili appellanti e non appellanti (pag. 719)

XXIX) La trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Roma in ordine all'eventuale corresponsabilità di soggetti incardinati in organi dello Stato italiano pag. 729

1) Premessa (pag. 729)

2) Rapporti tra giurisdizione, potere legislativo e potere esecutivo, con particolare riferimento al caso di cui è processo (pag. 731)

3) Puntualizzazione sul nesso di causalità (pag. 764)

XXX) Conclusioni pag. 768

DISPOSITIVO pag. 779

PREMESSA

Si premette che, allorchè nel testo si trova l'aggiunta *n.d.e.* oppure *n.d.r.*, ciò sta a significare "*nota dell'estensore*" (ossia del redattore della sentenza), nel senso che la parola o frase che precede detta aggiunta è stata inserita dalla Corte, per il tramite del Consigliere estensore. Altre volte, nell'ambito di una frase riportata in corsivo (ma talora anche dopo una frase non in corsivo), la parola o frase aggiunta è contenuta non in corsivo in una parentesi quadra (senza l'aggiunta *n.d.e.* oppure *n.d.r.*).

Ancora, quando nel testo vengono riportate per esteso delle frasi virgolettate, le sottolineature o il neretto ivi contenute sono di regola opera della Corte.

Si premette, altresì, che allorchè nel corso della sentenza si farà generico riferimento a questa o quella tesi degli imputati o dei loro difensori (o della loro difesa) o CTP, senza meglio specificare di quale imputato o difensore o CTP si tratti, potrà trattarsi della tesi sostenuta da uno o più (o anche tutti) i difensori e/o i CTP degli imputati.

Stessa cosa è a dirsi per i difensori delle parti civili e per gli appellanti in genere.


E la stessa cosa è a dirsi anche per le dichiarazioni rese al GIP o in sede dibattimentale dai periti prof.ri Braga e Burghignoli, nel senso che quando si farà generico riferimento ad essi senza meglio specificare, potrà trattarsi delle dichiarazioni rese concordemente da entrambi oppure anche solo da uno di essi (e dall'altro non smentite). A proposito delle quali dichiarazioni, è opportuno premettere sin d'ora (ma la questione verrà esaminata volta per volta nei suoi singoli aspetti) che questa Corte ne condivide alcune si ed

altre no, com'è pure a dirsi per la perizia che ne è a monte e per i relativi accertamenti, saggi, operazioni, descrizioni e valutazioni.

Si premette anche che, allorchè si tratterà delle singole condotte colpevoli citandosi genericamente gl'imputati, il riferimento dovrà intendersi a quegli imputati cui la singola condotta colpevole va effettivamente addebitata, specifico addebito di cui si tratterà invece nei Capitoli dedicati alle posizioni processuali di ciascuno di essi. In particolare, per tutte le violazioni diverse da quelle del RDL n. 2105/1937 (convertito nella L. n. 710/1938), il generico riferimento agl'imputati non includerà la posizione dell'Uliano.

Si premette, infine, che la sigla "*trascr. ud.*" seguita dalla data dell'udienza è riferita alla trascrizione integrale delle dichiarazioni rese in detta udienza.

Nel corso della sentenza, allorchè si farà riferimento a questo o quello tra gli atti del processo, verranno di regola menzionati i Faldoni in cui gli stessi sono contenuti. Non così, invece, per le trascrizioni integrali delle deposizioni o comunque dichiarazioni raccolte nel corso del giudizio di I° grado, rispetto alle quali si farà invece riferimento alle date delle relative udienze, sulla cui base le medesime trascrizioni potranno poi essere rinvenute nel Faldone 13 oppure nel Faldone 16. A sua volta, la trascrizione integrale delle dichiarazioni dei periti rese al GIP di Larino si trova nel fascicolo d'ufficio di I° grado n. I, inserito nel Faldone n. 30, alle pagg. 181 e ss. di detto fascicolo processuale; quest'ultimo Faldone verrà di regola richiamato allorchè si farà riferimento alle dichiarazioni rese al GIP, con la precisazione che le pagine cui si farà riferimento sono in tal caso quelle della trascrizione e non invece quelle del fascicolo processuale.



Ad ogni modo, al fine di agevolare la ricerca di documenti e riscontri, appare opportuno ricapitolare sinteticamente qui di seguito, in unico contesto, il contenuto dei singoli Faldoni processuali. Faldoni che, allo stato, sono n. 34, di cui n. 31 relativi al processo di I° grado ed altri 3, contrassegnati dalle lett. A, B, C, relativi al presente grado (salva l'eventuale formazione di Faldoni ulteriori per atti di notifica e quant'altro).

In sintesi, il contenuto dei suddetti Faldoni è dunque il seguente.

Faldone n. 1: atti relativi alle spese di giustizia.

Faldoni nn. 2 e 3: costituzioni di parti civili (duplicati ed originali).

Faldone n. 4: richieste e decreti relativi al responsabile civile, ivi compreso l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giuliano di Puglia.

Faldone n. 5: nuove costituzioni di parte civile, depositate in varie date, ivi inclusa, tra le altre, quella dell'Avvocatura dello Stato per conto dello Stato italiano e, per esso, della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della Protezione civile e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica (M.I.U.R.), nonché quella di "Cittadinanzattiva-ONLUS".

Faldone n. 6: documentazione prodotta a sostegno delle prove all'udienza di I° grado del 17/3/06 tra l'altro dal PM e dalla difesa di parte civile. Taluni di questi documenti prodotti dal PM si trovano, comunque, anche nel Faldone 12, cartelline 10 (sottocartellina relativa al II° lotto) e 13 e nel Faldone 23 (all. n. 2, tomo III alla CT/PM); sempre tra i documenti prodotti dal PM, vi è la copia della G.U. in cui è stato pubblicato il testo integrale dell'OPCM n. 2788/1998 e dell'Elenco ad esso allegato.

Tra i documenti prodotti dalla difesa di p.c., invece, vi sono le pratiche relative a due sopraelevazioni rispettivamente di Pompeo Barbieri e Rachele e Nunziatina Porrizzo, oltre documentazione sanitaria.

Faldone n. 7: documentazione prodotta a sostegno delle prove sempre all'udienza di I° grado del 17/3/06 tra l'altro dalla difesa di parte civile e dai difensori dell'imputato Borrelli. La difesa di p.c. ha prodotto documentazione sanitaria, mentre gli altri hanno prodotto i documenti elencati nel primo foglio spillato al relativo fascicoletto, tra i quali pure le note di vari organi pubblici, sia politici che amministrativi, lo statuto del Comune di San Giuliano di Puglia, la sentenza del GUP di Larino n. 112/05 del 17/10/05 e l'ordinanza del GIP di Larino del 25/3/04.

Faldone n. 8: documentazione prodotta a sostegno delle prove sempre all'udienza di I° grado del 17/3/06 tra l'altro dall'Avvocatura dello Stato e da "Cittadinanzattiva-ONLUS". La prima ha prodotto documenti comprovanti tra l'altro la realizzazione della nuova scuola e le relative spese, nonché altri documenti connessi alla propria veste processuale. La seconda ha tra l'altro prodotto il proprio statuto, altra documentazione comprovante la propria attività e materiale giurisprudenziale, come elencato nel primo foglio del suo fascicolo.

Faldone n. 9: documentazione prodotta a sostegno delle prove sempre all'udienza di I° grado del 19/5/06 da difensori di parte civile, per lo più di carattere sanitario. Nel medesimo Faldone, si rinviene altresì ulteriore documentazione prodotta dal PM attinente soprattutto a profili sismici: vi è, tra l'altro, la relazione 30/1/07 del presidente dell'I.N.G.V., prof. Boschi, la "Suddivisione in zone di rilievo" a cura di Dolce/Masi/Zuccaro, la relazione della Protezione civile nazionale del febbraio 2003 a cura di

Gorini/Marcucci/Marsan/Milana, la bozza del documento esplicativo del Gruppo di lavoro costituito con decreto n. 4485/2002 e coordinato dal prof. Calvi.

Faldone n. 10: consulenze di parte del PM di carattere sanitario, a cura del prof. Strada e della dott.ssa Laviola.

Faldone n. 11: contiene il "*Censimento di vulnerabilità degli edifici pubblici, strategici e speciali nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia*" in 3 volumi, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri/Dipartimento Protezione civile/Ministero del lavoro/Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti-C.N.R. del 1999, con relazione di sintesi a cura di Cherubini e La Ponzina; detto censimento, come spiegato a fine pag. 15 del volume 1, è connesso all'apposito Progetto avviato nel 1996 ed ultimato nel 1997.

Sempre nel medesimo Faldone, si rinviene il "*Censimento relativo alle emergenze a carattere monumentale ed ambientale nei Comuni ricadenti in tutto e in parte all'interno di Parchi naturali nazionali e regionali*" in 2 volumi, sempre a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri/Dipartimento Protezione civile/Ministero del lavoro/Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti-C.N.R. del 2001; detto censimento, come spiegato alle pagg. 35-36 del primo volume, è connesso ad un Progetto in tre fasi, avviato nel 1998 ed ultimato nel 2000.

Faldone n. 12: atti depositati dal PM in varie udienze dibattimentali di I° grado. Vi è, tra l'altro, la missiva datata 11/10/02 ed indirizzata al Borrelli a firma del dirigente scolastico Colombo (ma la si ritrova pure, unitamente a quella del 28/8/02 a firma del dirigente scolastico Di Falco indirizzata anche al Borrelli, nell'all. 2, tomo III alla CT/PM, nel Faldone 23).

Vi sono, inoltre, copia di numerose schede, rapporti e relazioni d'intervento dei VV.FF..

Vi sono anche fotografie esterne della scuola prima del sisma e varie fotografie della stessa, come crollata dopo il sisma.

Vi è poi la pubblicazione "*Il rischio sismico*", a cura della Regione Molise, settore Protezione civile in collaborazione con l'Osservatorio vesuviano dell'I.N.G.V., con richiami in appendice di bibliografia e di pagine/siti *web/internet*.

Vi sono, infine, una serie di cartelline (dalla n. 1 alla n. 16), in taluna delle quali sono inserite anche delle sottocartelline, contenenti soprattutto documentazione di carattere amministrativo, a partire dall'epoca della progettazione originaria della scuola (fin dal luglio 1957) in poi. Nella cartellina 10 (sottocartelline relative al 1° e 2° lotto) sono inseriti i documenti più specificamente attinenti alla sopraelevazione della scuola elementare e media pensata nel 1999 e realizzata nel 2002; sempre nella stessa cartellina (sottocartellina relativa al 3° lotto), sono inseriti altri documenti attinenti invece ai lavori di consolidamento della scuola materna pensati nel 2001 ed ultimati nel 2002.

Nella cartellina n. 11 si rinviene copia delle schede relative al censimento di vulnerabilità della scuola ("*0,33*") alla data del 19/12/1996.

Nella cartellina 13 vi sono i tre certificati dell'ing. Di Pietro del 1994, 1996 e 1998, oltre il pressochè conforme certificato del La Serra dell'11/9/2002 (gli stessi, comunque, si rinvengono pure nel Faldone 23, in all. 2, tomo III alla CT/PM).

Nella (unica) cartellina 14-15, vi sono le due missive del Borrelli in data 29/5/02 e 9/4/02, la prima diretta agli ing.ri La Serra e Di Pietro ed

all'impresa Martino e la seconda diretta al dirigente scolastico Di Falco (quest'ultima avente ad oggetto la "agibilità aula informatica", ossia del locale ricavato dalla sopraelevazione del 2002).

Nella cartellina 16, vi è tra l'altro la nota in data 8/2/05 da parte del (nuovo) sindaco di San Giuliano di Puglia, con allegate fotografie e planimetria, in relazione agli altri due edifici che hanno subito il crollo totale e ad un altro ancora che ha subito solo un crollo parziale.

Faldone n. 13: prima parte delle trascrizioni integrali delle udienze dibattimentali di I° grado, da quella del 24/3/06 a quella del 9/6/06.

Faldone n. 14: ulteriore documentazione sanitaria prodotta dalle parti civili, ivi incluse relazioni del consultorio familiare, CTP medico-legali e quant'altro.

Vi è, altresì, ulteriore documentazione attinente alla realizzazione della nuova scuola di San Giuliano, successivamente al sisma.

A questo Faldone è allegata la ripresa aerofotogrammetrica del 7/11/02 del paese di San Giuliano di Puglia, ossia la grande fotografia/manifesto depositata in atti il 2/2/07. La Corte dà atto di avere materialmente inserito detta grande fotografia del paese all'interno del Faldone in questione, al quale risulta (così come riportato a penna a tergo della stessa foto) formalmente allegata.

Sempre nel Faldone in questione vi è, altresì, la CTP dell'ing. Castagnoli per conto dell'imputato Borrelli.

Faldone n. 15: Ulteriori CTP per conto di altri imputati e materiale allegato.

Faldone n. 16: seconda parte delle trascrizioni integrali delle udienze dibattimentali di I° grado, da quella del 23/6/06 a quella ex art. 507 cpp del 2/3/07.

Faldone n. 17: liste testi, conclusioni ed atti vari, relativi soprattutto all'area ed alla scuola in sequestro.

Faldone n. 18: copie verbali delle udienze di I° grado, contenuti in originale nei fascicoli d'ufficio I e II inseriti nei Faldoni nn. 30 e 31.

Faldone n. 19: memoria del PM.

Faldone n. 20: memorie difensive delle altre parti e copie altre sentenze.

Faldoni nn. 21 e 22: perizia ed allegati. Alla perizia, in particolare, sono allegati anche relazioni di altri tecnici qualificati, cui si sono rivolti i periti, prof.ri Braga e Burghignoli. Sono, inoltre, allegati fotografie, schede di rilievo, rilievi anche fotogrammetrici, piante, analisi, prove, modelli di calcolo, elaborati, ecc. . Detti allegati vengono enumerati nella copertina interna di ciascuno dei due citati Faldoni.

Sempre alla relazione peritale è altresì allegato, in separato contenitore color giallo, il plastico della scuola ricostruito dai periti (eccettuata la palestra), plastico che, per quanto concerne la scuola elementare e media, è stato riferito anche agli spazi interni, visibili scopperchiando i due tetti. Inoltre, nel plastico è riportata la porzione sopraelevata nel 2002 sia prima della sopraelevazione che (togliendo il suo tetto e ponendovi sopra il corpo aggiunto) dopo la sopraelevazione. In sostanza, detto plastico viene fotograficamente riprodotto pure nelle due immagini di cui a pag. 39 della relazione peritale: come si dirà anche nel prosieguo della sentenza, nella fotografia superiore si vede la scuola, la sua ala elementare e media e la porzione di quest'ultima prima della sopraelevazione del 2002; in quella inferiore si vede la scuola, la sua ala elementare e media e la porzione di quest'ultima dopo la sopraelevazione del 2002, ossia col corpo aggiunto con due finestre che sovrasta quello con altre due finestre, mentre in precedenza

(fotografia superiore) sul corpo sottostante era posto solo il tetto e quest'ultimo corpo era più basso della restante ala.

Faldoni nn. 23, 23bis e 24: CT del PM ed allegati. Alla CT/PM, in particolare, sono allegati anche relazioni di altri tecnici qualificati, cui si sono rivolti i tre consulenti del PM, prof.ri Augenti, Amedeo Vitone e Vitantonio Vitone.

Al Faldone n. 23 è, inoltre, allegato l'all. 2 in tre tomi, ov'è contenuta copiosa e completa documentazione riferita alla realizzazione della scuola, dall'originaria edificazione in poi.

Nel Faldone n. 23bis, si rinvengono ulteriori allegati, quali piante, prospetti, sezioni, rilievi, planimetrie, schede ed anche una modellazione tridimensionale digitale della scuola.

Nel Faldone n. 24, sono contenute ulteriori relazioni allegati, elaborati, materiale fotografico, note, ecc. .

Faldone n. 25: atti relativi ad indagini geologiche, geotecniche e geofisiche, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della Protezione civile del gennaio-marzo 2003. In particolare, vi è la relazione tecnica sulle indagini, un altro fascicolo sulle prospezioni sismiche in foro, un altro sulle prove penetrometriche statiche e misure, un grande profilo stratigrafico, con altro grande volume relativo alla documentazione fotografica, due sezioni ed una planimetria.

Faldoni nn. 26, 27 e 28: atti di appello e relativa documentazione.

Faldone n. 29: cd audio e cd trascrizioni relativi sempre al processo di I° grado.

Faldoni nn. 30 e 31: vi si trovano rispettivamente i fascicoli d'ufficio I e II relativi al processo di I° grado, con inseriti i relativi verbali di udienza e

quant'altro. A detti verbali risultano talora allegati degli atti prodotti dalle parti e non inseriti negli altri succitati Faldoni, atti che verranno richiamati volta per volta nel corso della presente sentenza. I verbali di udienza, invece, come si è già detto si ritrovano inseriti in copia pure nel Faldone n. 18. Risulta prodotta, inoltre, ulteriore documentazione sanitaria.

Nel Faldone n. 30, si trova tra l'altro inserita l'ordinanza 10/3/06, allegata al verbale di udienza in pari data, contenuto nel fascicolo d'ufficio I del processo di I° grado. Sempre nel Faldone n. 30 e sempre nel fascicolo d'ufficio I del processo di I° grado (alle pagg. 181 e ss.), si trova la trascrizione integrale delle dichiarazioni dei periti rese al GIP di Larino.

Nel Faldone n. 31, si trova, oltre al fascicolo d'ufficio II del processo di I° grado (in calce al quale vi è copia della sentenza impugnata), anche il fascicolo d'ufficio (color giallo) relativo al ricorso per Cassazione proposto dal PM dopo la lettura del dispositivo da parte del Tribunale.

Faldoni A, B, C: atti relativi al processo di appello (a parte gli appelli e documentazione allegata inseriti, come si è detto, nei Faldoni nn. 26, 27 e 28), con particolare riferimento alla fase dibattimentale ed ai relativi verbali di udienza ed atti integrativi, trascrizioni, memorie difensive (anche di replica), allegati, deleghe, istanze, conclusioni e quant'altro. Nel Faldone A si trovano poi, tra l'altro, in allegato ai relativi verbali di udienza, due ordinanze di questa Corte (del 19/11/08 e del 14/1/09) pronunciate a seguito di talune questioni preliminari, sulle quali si tornerà in seguito. Si trovano, altresì, le notifiche regolarmente effettuate dalla Cancelleria nei confronti di tutti quegli imputati e loro difensori (oltre che del responsabile civile) che non avevano già ritirato l'atto di appello del PM, notifiche avvenute in esecuzione dell'ordinanza pronunciata da questa Corte il 19/11/08.

D IL FATTO

Alla fine del 2002, numerosi Comuni dell'Italia centro-meridionale furono colpiti da una serie di scosse sismiche con epicentro nel basso Molise (tra i Comuni di Santa Croce di Magliano, San Giuliano di Puglia e Larino) ed ipocentro ad oltre venti chilometri di profondità rispetto alla superficie terrestre. Scosse iniziate la notte tra il 30 ed il 31 ottobre 2002 con una *magnitudo* Richter fino a circa 3,5 (per l'esattezza, l'elenco dell'INGV allegato alla relazione del presidente dell'INGV prof. Boschi datata 30/1/07 e contenuta nel Faldone 9 riporta 4 scosse notturne: quella delle ore 1,25 di *magnitudo* 3.2; quella delle ore 1,30 di *magnitudo* 2.6; quella delle ore 3,27 di *magnitudo* 3.5; e quella delle ore 7,15 di *magnitudo* 2.9); culminate nella scossa principale, la quale si verificò la mattina del 31 ottobre 2002, con una *magnitudo* Richter di 5.4 ed un'intensità calcolata tra il settimo ed il nono grado della scala Mercalli modificata (MCS, ossia Mercalli/Cancani/Siberg: sulla *magnitudo* di detta scossa e sulla sua intensità, v. rispettivamente il suddetto elenco dell'INGV e la relazione cit. alla 3^a facciata); e proseguite con uno sciame sismico composto di centinaia di scosse, tra cui quella del 1^o/11/02, ore 16,08, di *magnitudo* 5.3 (come riportata sempre nel suddetto elenco dell'INGV), ossia quasi equivalente a quella della scossa principale del giorno prima.

La scossa di cui è processo ebbe luogo il 31/10/2002, alle ore 11,32, come risulta dalla sentenza impugnata e da vari altri atti processuali, tra cui pure il succitato elenco allegato alla relazione del presidente dell'INGV prof. Boschi datata 30/1/07 e contenuta nel Faldone 9; ma, nel Documento dell'INGV depositato all'udienza dibattimentale del 19/5/06 e pure inserito

nel Faldone 9, risulta che detta scossa del 31/10/02 avvenne alle ore 10,32: presumibilmente, uno dei due orologi non era stato adeguato alla variazione dall'orario legale a quello solare, avvenuta proprio in quel mese, sicché deve ritenersi che l'orario esatto sia proprio quello delle 11,32.

A seguito (dicesi *a seguito*, e non "*in occasione*" come vorrebbe il PM appellante, né "*a causa esclusiva*" come vorrebbero i difensori degl'imputati: il sisma ha rappresentato in realtà una concausa, come si avrà modo di illustrare ampiamente nel corso della presente sentenza) di detta scossa del 31/10/02, della *magnitudo* Richter M/L calcolata come si diceva in 5.4 (e, come da calcoli dell'Università di Harvard, della *magnitudo* momento M/W 5.7 e della *magnitudo* di onde superficiali M/S 5.6), crollò un'intera ala dell'istituto scolastico "*Jovine*" del Comune di San Giuliano di Puglia (piccolo paese dell'entroterra molisano di circa 1.000 abitanti), a causa del quale crollo persero la vita ben 28 persone, ossia 27 bambini ed una insegnante, mentre altre 39 persone (tra bambini, insegnanti ed altri operatori scolastici) riportarono lesioni di varia entità.

La notizia fece immediatamente il giro del mondo.

In tutto, le vittime del sisma del 2002 furono complessivamente 30, ossia i 27 bambini più la maestra che si trovavano nella scuola di San Giuliano, nonchè altre due persone che si trovavano altrove, delle quali ultime si dirà nel Cap. XIX (par. n. 1, lett. d).

Come emerge anche dagli accertamenti peritali espletati nel corso del procedimento penale conseguito ai suddetti tragici eventi (cfr. pagg. 16 e ss. della perizia d'ufficio e le figure ivi riportate, oltre che pagg. 37-38; e v. poi pure la trascrizione integrale dell'esame dibattimentale del perito d'ufficio



prof. Burghignoli dell'udienza dibattimentale del 9/6/06, pagg. 4 e ss.), la scuola "Jovine", ubicata tra Corso Vittorio Emanuele III e Via Giovanni XXIII, era composta nel suo complesso di due edifici (ovvero tre edifici, se i due corpi di fabbrica parzialmente collegati tra loro di cui si dirà subito vengano considerati non come un unico edificio, ma come due edifici): il primo, che si sviluppava su due livelli, comprendeva due corpi di fabbrica parzialmente collegati tra loro, i quali accoglievano l'uno la scuola materna e l'altro la scuola elementare e media; il secondo (ovvero terzo, nella diversa ottica di cui si diceva sopra) edificio, staccato dall'altro, era invece adibito a palestra (v. pure la figura 1-1 a pag. 16 della perizia).

A crollare fu il corpo dell'edificio che accoglieva la scuola elementare e media, mentre sia l'altro corpo parzialmente collegato del medesimo edificio (che accoglieva la scuola materna), sia il casotto in muratura dell'impianto termico pure aderente all'ala della scuola crollata (cfr. *infra*) e sia l'altra costruzione adibita a palestra, seppur gravemente danneggiati, ressero alle scosse telluriche. Dei 27 bambini deceduti nel crollo, 15 si trovavano nelle due aule sottostanti la sopraelevazione del 2002, mentre gli altri 12 si trovavano nella restante porzione della scuola elementare e media (arg. da dep. Simone, in trascr. ud. 24/3/06, pag. 21).

La scuola nel suo complesso venne realizzata in tempi successivi. L'edificazione originaria (a cura dell'impresa appaltatrice di Giuseppe Uliano), ossia il I lotto dei lavori costituente appunto il corpo della scuola poi crollato (edificio a due piani per scuole elementari e medie, con cinque aule al piano terra e tre al primo piano, più altri ambienti e servizi vari: delle suddette 5 aule al piano terra, come si evince dalla figura 1-3 riportata a pag. 18 della perizia, solo 3 erano sopraelevate, mentre le altre 2 non lo erano),


era stata progettata nel 1957 e poi finanziata, ultimata il 15/7/1960 e collaudata il 3/7/1965. Essa venne realizzata con fondazioni e pareti verticali in muratura di malta cementizia e pietrame calcareo "di dimensioni molto variabili e forma irregolare" dello spessore di circa 0.6 m al piano terra e di circa 0.5 m al piano superiore ed orizzontamenti laterocementizi (cfr. perizia, pag. 37). La scuola media sembrerebbe essere stata poi spostata, come dichiarato da un teste in I° grado; ma sarebbe stata comunque spostata nell'ambito dello stesso plesso, perché dagli atti riguardanti la sopraelevazione adottati fino al 2002 (ivi incluso il certificato dell'ing. La Serra dell'11/9/02), essa risultava ancora presente.

Il II lotto dei lavori (edificio a due piani per scuola materna, con refettorio, cucina e servizi al piano terra e tre aule al primo piano, più altro edificio adibito a palestra ed oltre sistemazione esterna, ecc.: vedi figura 1-4 a pag. 19 della perizia), parimenti aggiudicato all'impresa appaltatrice di Giuseppe Uliano, venne progettato nel 1959, ultimato il 25/8/1967 e collaudato l'8/4/70; a seguito di progetto in variante del 1966, per questo II lotto le murature di pietrame previste per le pareti verticali furono sostituite con muratura in mattoni dello spessore di 0.4 m quanto alla scuola materna (ossia al corpo parzialmente collegato alla scuola elementare poi crollata), prevedendosi anche qui numerose architravi in cemento armato sopra le finestre (perizia, pag. 38), mentre la palestra venne realizzata con strutture in cemento armato e tamponature in laterizio.

Successivamente e fino al 1998, vi furono una serie di lavori, ad opera di altri progettisti, ditte, direttori dei lavori e collaudatori, volti a completamento della palestra, manutenzione straordinaria, eliminazione delle barriere architettoniche, ampliamento e consolidamento, adeguamento



e ristrutturazione. Nell'ambito di questi lavori, tra il 1972 ed il 1979 venne tra l'altro spostato (per problemi di umidità/infiltrazioni) l'ingresso della scuola e di conseguenza la scala di accesso al primo piano della porzione già sopraelevata poi crollata (crollo che interessò anche la porzione sopraelevata nel 2002), spostamento realizzato dall'impresa del geom. Manfredo Cosentino, con D.L. da parte di tale ing. Francesco Paolo Oriente e collaudo del 2/10/79 da parte dell'ing. Luciano Ferrauto, atto di collaudo richiamato pure a pagg. 53-54 della 1^ consulenza del PM ed a questa allegato (anche il primo ed il terzo inizialmente indagati, come risulta dal prodotto provvedimento del GIP di Larino del 25/3/04 di rigetto della richiesta di applicazione di misura cautelare: evidentemente, la loro posizione fu poi archiviata, visto che essi non risultano prosciolti dalla prodotta sentenza del GUP -produzioni contenute nel Faldone 7-). Al suddetto spostamento della scala si procedette tramite il taglio della trave in cemento armato di sostegno del solaio/pianerottolo del primo piano e l'appoggio (senza ancoraggio) della restante parte della trave su un pilastro in mattoni privo di fondazioni (perizia: pag. 20; trascr. verb. ud. 9/6/08, pagg. 5, 89 e ss. e spec. 90, 91 e 102). Tale pilastro, come riferito dai periti nel dibattimento di I° grado (cfr. trascr. ud. 9/6/06, pag. 187; sulle modalità di realizzazione della scala, cfr. invece ibid., pagg. 89 ss.), fu l'unica cosa che restò in piedi dell'ala della scuola crollata, mentre alla base del pilastro, lateralmente, si rinvenne la trave crollata assieme al soprastante ballatoio; in realtà, restò in piedi anche il casotto adiacente in muratura in cui era ubicata la caldaia, come riferito in Tribunale dal teste Francario che lo realizzò (cfr. trascr. ud. 21/4/06, pagg. 119, 120-121, 125).



Tra il 1999 ed il 2002, venne quindi realizzata la sopraelevazione che tanta rilevanza assume nel presente procedimento, sopraelevazione appaltata a Giovanni Martino e da questi subappaltata a Carmine Abiuso su progetto dell'ing. La Serra conseguito ad una relazione del geom. Marinaro, progetto trasmesso al sindaco Borrelli, che lo portò in Giunta, la quale lo approvò.

Quanto a quest'ultima, in particolare:

- il 13/5/99 il responsabile Ufficio tecnico comunale geom. Marinaro evidenziava in una relazione l'esigenza di realizzare nuovi spazi interni al fine di rendere indipendenti le tre scuole (tanto emerge dalla motivazione della delibera n. 56/99 di cui si dirà subito e la relazione del Marinaro è inserita alle pagg. 1091-1092 dell'all. 2, tomo III alla CT/PM);
- il 4/6/1999, con delibera n. 56, la Giunta comunale presieduta dal Borrelli incaricò l'ing. La Serra (un ingegnere minerario) di redigere un progetto generale sulla base delle indicazioni della citata relazione del Marinaro ed in collaborazione con quest'ultimo;
- il 5/8/99, il La Serra trasmise al sindaco Borrelli il "*progetto generale di adeguamento funzionale*" con acclusa relazione, la quale riferisce il progetto esecutivo solo al I° lotto, relativo all'adeguamento dell'impianto termico per un importo di £. 80.000.000;
- il sindaco Borrelli portò evidentemente questo progetto generale in Giunta, dato che questa lo approvò in pari data ossia il giorno stesso (5/8/99, delibera n. 73) in cui l'ing. La Serra glielo aveva trasmesso;

- con determinazione del direttore generale/responsabile del servizio/segretario comunale n. 195 del 31/12/99, il Marinaro venne nominato responsabile del procedimento e tale funzione continuò a svolgere anche con specifico riferimento ai lavori del II° lotto ossia della sopraelevazione di cui è processo, come risulta dalla delibera giuntale n. 42 del 9/5/2000 oltre che dalle sue stesse note del 26/6/2001;

- con delibera n. 42 del 9/5/2000, la Giunta comunale, richiamato il progetto generale redatto dall'ing. La Serra (ossia quello già approvato con la citata delibera n. 73/99), gli affidò l'incarico di progettazione e direzione lavori del II° lotto esecutivo avente l'importo omnicomprensivo di £. 200.000.000;

- con delibera n. 48 del 9/6/2000, la Giunta comunale, richiamato sempre il progetto generale redatto dall'ing. La Serra (ossia quello già approvato con la citata delibera n. 73/99) e richiamata altresì la propria precedente citata delibera n. 42/2000, approvò il progetto esecutivo di adeguamento funzionale del plesso scolastico per il II° lotto.

Qui, però, ci si deve intendere, perché dagli atti, dall'impugnata sentenza e dalle stesse ammissioni della difesa, risulta che il progetto strutturale esecutivo della sopraelevazione non venne redatto. Nello stesso capo d'imputazione si contesta da un lato l'approvazione con la delibera del 9/6/2000 del progetto esecutivo e, dall'altro lato, la mancanza del progetto strutturale esecutivo; i periti, sentiti dal GIP, dichiararono al riguardo di non avere riscontrato significative difformità tra il costruito ed il progettato, però precisarono che per "progettato" deve intendersi la "documentazione progettuale" (parte architettonica, computo metrico, stima, capitolato


speciale, ecc.), perché il vero e proprio progetto strutturale, ossia *“la parte più strettamente legata al dimensionamento strutturale”*, non è stato trovato (cfr. trascr. ud. 15/12/04, pagg. 113-114); insomma, *“i progetti erano progetti definiti in termini architettonici, ma mancavano quei dati che ci interessavano invece in termini strutturali”* (ibid., pag. 55). Ed anche allorché vennero sentiti in sede dibattimentale, i periti confermarono l'inesistenza del progetto strutturale esecutivo (cfr. trascr. ud. 9/6/06, pagg. 49-52).

Cionondimeno, come si diceva, il 9/6/2000 la Giunta approvò il *“progetto esecutivo”* del La Serra ed i lavori per la sopraelevazione furono conseguentemente consegnati (a seguito del pubblico incanto di cui alla delibera giuntale n. 70 del 31/10/2000 ed alle determine del segretario comunale n. 20 del 2/2/01 e n. 64 del 20/3/01) alla ditta di Giovanni Martino, che a sua volta li affidò in subappalto (a ciò appositamente autorizzato, a seguito di apposita richiesta, con determina del segretario comunale n. 144 del 5/7/01) alla ditta di Carmine Abiuso, venendo nominato quale direttore dei lavori il medesimo ing. La Serra;

- con delibera giuntale n. 56 del 18/5/2001, venne poi approvata una perizia di variante dei lavori sempre per il II° lotto redatta dal medesimo ing. La Serra (ed autorizzata con precedente delibera giuntale n. 53 del 4/5/2001). I lavori di questo II° lotto, ossia della sopraelevazione in discussione, furono consegnati il 30/5/01 e sarebbero stati ultimati il 26/4/02, come risulta dal certificato di regolare esecuzione redatto dal La Serra il 24/6/02;




- in data 9/4/02, il sindaco Borrelli, in una lettera avente ad oggetto l'agibilità dell'edificio scolastico, scrisse al dirigente della Scuola Jovine di avere riscontrato che i lavori effettuati dalla ditta Martino "*sono stati ultimati*", dichiarando che "*l'aula informatica realizzata nel plesso scolastico [che, come confermato dal teste Di Falco, già dirigente scolastico in Bonefro per il comprensorio nel quale rientrava pure la scuola di San Giuliano, era proprio l'aula cui erano destinati gli ambienti all'interno della sopraelevazione: cfr. trascr. ud. 21/4/06, pagg. 143-145] è stata completata da oltre un mese e la stessa è perfettamente funzionale e idonea allo scopo cui è destinata*";

- il 29/5/02, lo stesso sindaco Borrelli, con una missiva (nel cui testo si fa erroneo riferimento all'anno 2001) diretta tra gli altri all'ing. La Serra ed all'impresa Martino, avendo "*riscontrato che i lavori pubblici ... risultati ultimati, sono ancora in corso e non consegnati a questa Amministrazione*", li invitò in Municipio "*al fine di risolvere i problemi e stabilire i tempi brevi per l'ultimazione e la consegna definitiva degli stessi*";

- il 26/4/02, fu redatto dal DL La Serra, dal responsabile del procedimento Marinaro e dall'impresa esecutrice Martino il certificato di ultimazione dei lavori;

- il 24/6/02, fu redatto dal D.L. La Serra il certificato di regolare esecuzione dei lavori (allegato pure alla 1^ consulenza del PM);

- il 19/7/02 fu redatto un verbale (con la sottoscrizione però della sola impresa Martino e non anche del D.L. e del responsabile del procedimento) di presa in consegna provvisoria dei lavori (da parte del Comune), in considerazione della "*necessità espressa dall'Ente di poter disporre delle opere eseguite prima della loro collaudazione definitiva o dell'emissione del certificato di regolare esecuzione*". Quest'ultima affermazione (relativa alla mancata emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori) di cui al citato verbale risulta peraltro stranamente smentita dalla circostanza che agli atti è stato acquisito un certificato di regolare esecuzione che, come si è detto, risulterebbe invece essere stato già precedentemente redatto dall'ing. La Serra;



- il 28/8/02, il dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo statale di Bonefro (in cui rientrava pure la scuola di San Giuliano), prof. Di Falco, richiese tra l'altro al sindaco Borrelli il certificato di staticità e di collaudo "*dell'aula multimediale della Scuola Media di S. Giuliano di Puglia*", mai redatto né consegnato;

- l'11/9/02, l'ing. La Serra, scrisse tra l'altro che, per incarico ricevuto dall'Amministrazione di San Giuliano di Puglia, aveva effettuato in pari data apposito sopralluogo nei locali del plesso scolastico comprendente le scuole materna, elementare e media, in relazione ai lavori di adeguamento funzionale precedentemente appaltati ed ultimati e per i quali era stato redatto il certificato di regolare esecuzione, aggiungendo di avere "*riscontrato l'assenza di lesioni, dissesti o comportamenti statici irregolari*" e, in osservanza delle disposizioni di cui al DPR n. 1638/1956

ed al DM 26/8/1992, certificò "l'agibilità e staticità" dei locali, l'efficienza degli impianti, il rispetto delle norme di sicurezza in genere e la loro idoneità "per la specifica destinazione d'uso";


- con nota dell'11/10/02, inviata dal dirigente scolastico Colombo (nel frattempo subentrato al Di Falco) a vari soggetti tra cui anche al sindaco Borrelli, che il dirigente scolastico ha dichiarato di avere anche contattato di persona andandolo persino a chiamare sotto casa (cfr. verb. ud. 24/3/06, pagg. 90-91, 93 e 107), il Colombo richiese invano una serie di certificati relativi alla sicurezza, tra cui i certificati di agibilità/abitabilità, di idoneità statica e di collaudo (ibid., pag. 89).

- in data 31/10/02, ossia meno di un mese dopo la nota suddetta e meno di due mesi dopo il citato certificato del La Serra, sia la sopraelevazione in questione che la restante parte della scuola elementare e media purtroppo crollarono a seguito del sisma. Come ripetesì, a seguito del sisma e non in occasione del sisma secondo la tesi del PM appellante, né a causa esclusiva del sisma secondo la tesi degli'imputati: il processo verte proprio su questo, e, nel corso della presente sentenza, si avrà modo di illustrare ampiamente come il sisma abbia rappresentato in realtà una concausa del crollo.

Tutti i documenti e provvedimenti sin qui citati sono riportati in vari Faldoni del processo e specie nei Faldoni 6, 7 e 12 (con relative cartelline e sottocartelline); sono riportati anche nell'allegato 2 (tomo III) alla consulenza dei CT/PM. Una cronistoria, sia pure più sintetica, dei vari atti

amministrativi succedutisi nel tempo è contenuta anche alle pagg. 16 e ss. della perizia.

L'intero istituto scolastico era ubicato (cfr., tra l'altro, la relazione Boschi del 30/1/07, pag. 9^; la relazione della Protezione civile nazionale del febbraio 2003, a cura di Gorini/Marcucci/Marsan/Milana, pag. 4; la perizia d'ufficio, pagg. 68-69, 69 e ss., 85; le dichiarazioni dei periti, in trascr. ud. 9/6/06, pagg. 9 e ss., 73-74, 121-122; la dep. Galli, in trascr. ud. 1°/12/06, pagg. 25 e 28-29; ecc.) in una parte del paese costruita in tempi relativamente recenti, parte insistente su sottosuolo argilloso idoneo a determinare "*fenomeni di amplificazione sismica locale*" anche abbastanza significativi, a differenza della parte antica del paese (ov'è tra l'altro ubicata la chiesa) la quale insiste invece su sottosuolo in buona parte roccioso e quindi meno idoneo ad amplificare l'intensità dell'azione sismica.



II) IL PROCESSO DI I° GRADO

Dai descritti tragici eventi è scaturito il procedimento penale volto, sostanzialmente, ad accertare la causa (o le cause) del crollo dell'edificio.

Detto crollo, difatti, ha a sua volta costituito la causa esclusiva dei decessi e delle lesioni in contestazione, sicché è evidente che nella specie l'evento-crollo si presenta inestricabilmente connesso agli altri eventi letali e lesivi che ne sono conseguiti. Si tratta, dunque, di accertare se il crollo in questione sia o meno da attribuirsi ad un fattore umano e, in caso affermativo, se le morti e le lesioni in contestazione debbano essere o meno addebitate agli odierni imputati.

Di questi ultimi, Giuseppe Uliano è colui il quale eseguì, in qualità di appaltatore, l'edificazione originaria dell'edificio poi crollato, di cui si è già detto al Capitolo I. Invece, Giuseppe La Serra, Mario Marinaro, Giovanni Martino, Carmine Antonio Abiuso ed Antonio Borrelli sono stati a vario titolo chiamati in causa in relazione al successivo intervento di sopraelevazione (di cui si è parimenti detto al Capitolo I), rispettivamente nelle qualità di progettista e direttore dei lavori (La Serra), di geometra e tecnico comunale responsabile del procedimento (Marinaro), di titolari dell'impresa appaltatrice e subappaltatrice dei lavori (Martino ed Abiuso) e di sindaco del Comune di San Giuliano di Puglia fino al 2004 (Borrelli).

Le singole e specifiche commissioni e/o omissioni contestate ai suddetti imputati a titolo di cooperazione colposa, in ordine ai fatti di cui è processo, sono quelle riportate nei capi d'imputazione di cui alla rubrica della presente sentenza e verranno specificamente esaminate nel prosieguo.

Nel corso delle indagini preliminari, il GIP di Larino dispose incidente probatorio per l'espletamento dell'apposita perizia a firma dei prof. Braga e Burghignoli, poi dallo stesso anche sentiti in udienza.

All'esito, il GUP di Larino, con sentenza del 17/10/2005, prosciolsse taluni altri coindagati e, con decreto in pari data, dispose il giudizio dibattimentale per gli odierni imputati.

Sia prima che dopo l'udienza preliminare, si ebbero numerosissime costituzioni di parti civili, tanto da parte dei parenti delle vittime e dei feriti che da parte dei soggetti lesi ma rimasti in vita, oltre che da parte di soggetti pubblici ed enti esponenziali (lo Stato italiano e, per esso, la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della Protezione civile ed il Ministero

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica; la ONLUS "Cittadinanzattiva").

Con ordinanza 10/3/06 (allegata al verbale di udienza in pari data, contenuto nel fascicolo d'ufficio I del processo di I° grado - Faldone n. 30), il Tribunale dichiarò l'inammissibilità della costituzione di p.c. del Comune e rigettò la sua istanza di esclusione quale responsabile civile; per converso, escluse quale responsabile civile il Ministero dell'istruzione per motivi di rito (sua mancata evocazione nel processo all'epoca dell'incidente probatorio) e lo ammise come parte civile unitamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della Protezione civile (nella quale veste lo Stato italiano ha chiesto il risarcimento dei danni nei confronti del Comune di San Giuliano e degli imputati in solido per la somma di circa € 14 milioni, di cui circa € 13 milioni a titolo di rimborso delle spese sostenute per la costruzione della nuova scuola di recente ultimata).

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale di I° grado, venivano tra l'altro escussi numerosi testi e consulenti delle parti e sentiti approfonditamente i periti già nominati dal GIP in sede d'incidente probatorio (prof. ing. Braga e prof. ing. Burghignoli), dei quali veniva altresì poi disposto ex art. 507 cpp ulteriore esame integrativo.

III) LA SENTENZA IMPUGNATA

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, con sentenza n. 75/07 del 13/7/2007 (in FALDONE 31) (depositata il successivo 11/10), il Tribunale di Larino in composizione monocratica ha assolto tutti gl'imputati ex art. 530, 2° co. cpp dai reati di cui ai capi a) (artt. 113, 449, 434 cp: disastro/crollo colposo di costruzione)

e b) (artt. 113 e 589, co. 1 e 3 cp: omicidio colposo e lesioni colpose plurimi) della rubrica perché il fatto non sussiste; ha, altresì, assolto il La Serra ed il Marinaro ex art. 530, 1° co. cpp perché il fatto non sussiste dal reato di cui al capo c) (artt. 110 e 479 cp: falsità ideologica in concorso) perché il fatto non sussiste. In sostanza, il Tribunale, mentre per quest'ultimo delitto ha ritenuto provata l'insussistenza del fatto, per i primi due ha ritenuto invece carente/insufficiente/contraddittoria la prova della sussistenza del fatto (nel senso, come da motivazione, dell'addebitabilità agli imputati dei fatti-reato loro contestati).

Per giungere a ciò, quanto ai primi due capi d'imputazione il Tribunale ha separatamente esaminato la sussistenza dei requisiti integrativi dell'elemento materiale del reato (evento, condotta, nesso di causalità), riservandosi (cfr. pag. 29 dell'impugnata sentenza) di valutare l'elemento soggettivo solo in caso di eventuale verifica positiva del predetto elemento materiale. Verifica che però ha avuto esito negativo, avendo il Tribunale dubitato (come si vedrà appresso) sulla sussistenza del nesso di causalità.

Ripercorrendo i passaggi motivazionali dell'impugnata sentenza, il suo schema ricostruttivo dei citati requisiti integrativi del reato può sintetizzarsi come appresso.

1) Sull'incomparabile gravissimo evento disastroso, letale e lesivo purtroppo conseguito al terremoto del 2002 vi è certezza, per cui l'impugnata sentenza non vi si attarda ulteriormente.

2) Quanto al requisito della condotta dei vari imputati, l'impugnata decisione lo esamina separatamente con riferimento all'edificio poi crollato,

distinguendo l'edificazione originaria risalente agli anni '60 dalla successiva sopraelevazione conclusasi nel 2002.

2A) Circa l'edificazione originaria, risalente agli anni '60 ed eseguita dalla ditta appaltatrice di Giuseppe Uliano, il Tribunale, sulla scorta degli espletati accertamenti peritali, ha accertato una serie di violazioni da parte di quest'ultimo, come di seguito riepilogate.

a) In primo luogo, egli violò il divieto, di cui all'art. 5 RDL n. 2105/1937 (convertito nella L. n. 710/1938), di utilizzare ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati, ma il Tribunale rileva come, esaminando visivamente le risultanze fotografiche, la percentuale di pietrame non squadrato appaia limitata.

b) In secondo luogo, l'appaltatore violò le *leges artis* nel determinare una sporgenza di uno dei muri esterni rispetto alla fondazione di circa 10 cm., ma il Tribunale rileva come i periti abbiano escluso che tanto possa essere posto in relazione causale col crollo.

c) In terzo luogo, l'appaltatore violò le prescrizioni normative (RDL cit.) relative all'utilizzo di buoni materiali come adottati nei rispettivi territori, facendo ricorso invece a malte di qualità medio-bassa, con ridotto contenuto di legante e con tracce di argilla, ma il Tribunale rileva come i periti abbiano riferito che questo era all'epoca un fenomeno diffuso nella zona appenninica.

d) In quarto luogo, l'appaltatore, sempre in violazione dell'art. 5 RDL cit., non realizzò tra i paramenti dei muri i legami consistenti nell'interrompere la muratura con corsi orizzontali di mattoni a due filari ovvero con fasce continue di conglomerato in cemento di un certo spessore.



2B) Circa la successiva sopraelevazione conclusasi nel 2002, il Tribunale, sempre sulla scorta degli espletati accertamenti peritali, ha verificato la sussistenza o meno di una serie di ulteriori trasgressioni contestate agli altri imputati, come di seguito riepilogate.

a) In primo luogo, secondo il Tribunale l'assunto dell'accusa relativo alla violazione delle prescrizioni di cui alla L. n. 1086/1971 non risulterebbe condivisibile per il semplice fatto che (come evidenziato pure dai periti) dette prescrizioni sarebbero obbligatorie solo con riferimento ai fabbricati in cemento armato, ossia a quei fabbricati che presentano una pluralità di strutture in cemento armato tra loro collegate e che concorrano ad assicurare la stabilità degli elementi portanti dell'edificio. Invece, l'edificio in discussione venne realizzato (cfr. dep. prof. Braga all'ud. 9/9/07, pagg. 26-27) *"chiaramente secondo una tipologia di edificio in muratura con la presenza di alcuni elementi di calcestruzzo con qualche armatura"* (*"alcuni cordoli ... degli elementi di collegamento, ma sempre tipicamente utilizzati ed utilizzabili in un edificio in muratura ... gli orizzontamenti in generale erano tutti realizzati così"*). Il Tribunale ha dunque espressamente ritenuto di aderire, sul punto, ad un orientamento giurisprudenziale (a suo giudizio espresso da Cass., III, 23/11/98 e Cass., III, 19/11/96); orientamento peraltro contrastato da altro pur richiamato indirizzo più rigoroso, secondo cui nella normativa in oggetto (L. n. 1086/1971) rientra pure la realizzazione di una singola struttura in cemento armato (quale ad esempio una architrave o una scala) dato che ciò che rileva non è il complesso di strutture ma l'elemento funzionale (cfr. es. Cass., III, 29/11/2000 e Cass. III, 3/11/95).

Ad ogni modo, il Tribunale ha ritenuto (sempre sulla scorta degli accertamenti peritali) *"inessenziali"*, ai fini della funzione statica e cioè

della resistenza della struttura, le singole strutture in calcestruzzo nella specie realizzate nell'ambito dell'edificio poi crollato.

b) In secondo luogo, il Tribunale opina che anche l'assunto dell'accusa relativo all'inosservanza delle prescrizioni di cui alla L. n. 64/1974 e decreti attuativi non risulterebbe condivisibile, per il semplice fatto che dette prescrizioni non sarebbero state obbligatorie nel Comune di San Giuliano all'epoca della sopraelevazione.

A tal fine, il Tribunale ricorre ad un'interpretazione letterale della normativa antisismica, evidenziando come l'art. 3 L. n. 64/74 cit. abbia demandato ad appositi decreti del Ministero dei lavori Pubblici, emanati di concerto col Ministero dell'interno, sentiti il Consiglio Superiore dei lavori Pubblici e le Regioni interessate, l'aggiornamento (sulla base di comprovate motivazioni tecniche) degli elenchi delle zone dichiarate sismiche, nelle quali tutte le costruzioni debbono essere obbligatoriamente realizzate nel rispetto della normativa antisismica. E' poi intervenuto il D.Lgs. 31/3/98, n. 112 (artt. 93 e 94) che ha devoluto alle Regioni le competenze già riservate allo Stato, tra cui anche quelle relative all'individuazione/aggiornamento delle zone sismiche, lasciando però sempre allo Stato la funzione di fissare i criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per l'individuazione delle norme tecniche applicabili alle costruzioni in dette zone. Solo con l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri del 20/3/2003, adottata qualche mese dopo i tragici eventi sismici, all'art. 1 sono stati approvati i *"criteri di individuazione delle zone sismiche – individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone, contenuti nell'allegato 1"* e questo allegato (al punto 3) ha individuato le zone sismiche sulla base della proposta di riclassificazione sismica del territorio



nazionale elaborata (nel 1998) dal Gruppo di lavoro costituito sulla base della risoluzione della Commissione nazionale di previsione e prevenzione grandi rischi nella seduta del 23/4/1997; nell'allegato A all'allegato I alla citata ordinanza 20/3/03, è stato così inserito il Comune di San Giuliano di Puglia, che in precedenza non era classificato.

Questa mancata o comunque tardiva classificazione sismica ha reso dunque inapplicabile, a giudizio del Tribunale, la disciplina antisismica di cui alla L. n. 64/74 al Comune di San Giuliano e dunque alla sopraelevazione in discussione all'epoca del sismo (2002).

28)

Vero è che, soggiunge il Tribunale, a seguito del terremoto del Friuli del 1997 (*rectius*: di Umbria e Marche -quello del Friuli vi fu nel 1976-), l'autorevole commissione scientifica appositamente costituita su iniziativa del prof. Barberi aveva elaborato un elenco (poi approvato dalla Commissione per la previsione e prevenzione dei grandi rischi nella seduta del 20/4/98) dei Comuni del territorio nazionale "*ad elevato rischio sismico*", tra i quali era stato inserito pure quello di San Giuliano di Puglia come esposto a rischio sismico medio-elevato con intensità massima prevedibile pari al nono grado della scala Mercalli. Elenco questo recepito nell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 2788 del 12 giugno 1998. Senonché, secondo il Tribunale quest'ultima ordinanza aveva individuato i Comuni ad alto rischio sismico al solo fine dell'applicazione "*dell'art. 12, comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in aggiunta a quelle previste dall'art. 1 della medesima legge*"; il quale art. 12, comma 3 prevede solo il riconoscimento di contributi ed agevolazioni fiscali finalizzati all'adozione dei criteri antisismici previsti dalla L. n. 64/74. Un incentivo, dunque, ma non un obbligo, dal che l'inapplicabilità secondo il

Tribunale, anche sotto questo profilo, della normativa antisismica di cui alla L. n. 64/74 (e decreti attuativi) al Comune di San Giuliano ed alla sopraelevazione in discussione all'epoca del terremoto del 2002.

Infine, sempre secondo il Tribunale, il rispetto delle prescrizioni antisismiche non sarebbe stato imposto neppure dal DM 18/12/1975, secondo cui *"ogni edificio scolastico nel suo complesso ed ogni suo spazio o locale deve essere tale da offrire a coloro che lo occupano condizioni di abitabilità ... che comprendono condizioni di sicurezza statica delle costruzioni, difesa dagli agenti atmosferici esterni, dagli incendi, dai terremoti ..."*. Al fine di escludere il rispetto delle prescrizioni antisismiche, il Tribunale abbandona qui il canone dell'interpretazione letterale, espressamente adottato invece quanto alla disciplina precedentemente passata in rassegna, e ragiona nel senso che (cfr. pagg. 45-46 dell'impugnata sentenza) sarebbe *"evidente"* come detta disposizione, *"lungi dal prescrivere la necessità di costruire gli edifici scolastici con criteri antisismici anche in zone non classificate come sismiche"* avrebbe fatto riferimento *"a condizioni di sicurezza nelle scuole, relativamente ai terremoti, nell'ambito delle normative vigenti nei singoli comuni (in quello di San Giuliano non era prescritto il rispetto della normativa antisismica, e ciò per tutti gli edifici, anche quelli scolastici...)"*.

e) In terzo luogo, il Tribunale ha ritenuto, invece, provate le plurime violazioni delle prescrizioni di cui al DM 20/11/87 riguardante le costruzioni in muratura, tra le quali violazioni rientrano:

c1) la mancata verifica delle condizioni della struttura preesistente al piano terra ed il mancato previo intervento di consolidamento dei suoi muri perimetrali prima di procedere alla sopraelevazione. Verifica che peraltro,




secondo il Tribunale (ed a differenza di quanto ritenuto dal perito prof. Braga: cfr. trascr. ud. 9/6/06, pagg. 169 e 189), avrebbe dovuto riguardare, stando ad un'interpretazione di nuovo letterale del citato DM del 1987, solo i muri sottostanti la sopraelevazione e non anche quelli dell'altra ala (pure crollata);

c2) il mancato collaudo statico della struttura, obbligatorio sempre ai sensi dell'art. 4 del citato DM 20/11/87 (non invece, secondo il Tribunale, della L. n. 1086/1971 per i motivi già illustrati sub a). Vero è che, per i lavori appaltati non eccedenti i 200.000,00 ECU (pari a circa 200.000,00 euro), il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 28 L. n. 109/94 e che, nel caso di specie, i lavori appaltati non superavano i 100.000,00 euro ed il certificato di regolare esecuzione venne redatto dall'ing. La Serra in data 24/6/02. Ma, sempre secondo il Tribunale, tanto vale per il collaudo tecnico-amministrativo, laddove il certificato di regolare esecuzione non è idoneo a sostituire il collaudo statico propriamente detto, che nella specie come ripetesì è mancato.

d) In quarto luogo, il Tribunale ha ritenuto infine provata la violazione della L. n. 109/1994, sotto l'aspetto dell'omessa redazione degli elaborati tecnici (progetto preliminare, definitivo ed esecutivo) ivi prescritti.

3) L'impugnata sentenza, pur avendo ritenuto come si è visto la sussistenza oltre che dell'evento anche della condotta colposa sotto diversi profili (negata invece per altri aspetti), ha tuttavia reputato insufficiente, contraddittoria ed incerta la prova dell'esistenza del nesso di causalità tra detta condotta e l'evento.

Com'è noto, il nesso di causalità (o nesso eziologico) deve necessariamente sussistere al fine dell'integrazione del reato e si sostanzia nel necessario collegamento tra la condotta colpevole e l'evento secondo la teoria assolutamente dominante dell'*equivalenza causale* o *conditio sine qua non* (cosiddetta teoria condizionalistica). In parole povere, una condotta colposa o dolosa (commissiva o omissiva -o meglio, omissiva impropria-) è idonea ad integrare il reato soltanto se, eliminando mentalmente quella condotta (commissiva o omissiva), l'evento non si sarebbe verificato o comunque si sarebbe verificato in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva (cosiddetto *giudizio controfattuale*): nel qual caso resta accertata la sussistenza del nesso causale tra quella condotta e l'evento. Per stabilire se, senza quella condotta antiggiuridica, l'evento non si sarebbe verificato o comunque si sarebbe verificato in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva (ovvero, specularmente, se senza quella condotta antiggiuridica quell'evento si sarebbe verificato ugualmente - nel qual caso il nesso causale è carente, così come lo è anche qualora questa circostanza risulti dubbia, trovando in tal caso applicazione l'art. 530, 2° co. cpp-), bisognerebbe di norma operare un giudizio prognostico basato su di una seria ed apprezzabile probabilità che senza quella condotta l'evento non si sarebbe verificato (v. es. Cass., IV, 7/3/89; Cass., IV, 7/1/83) ovvero, secondo altro indirizzo giurisprudenziale, sulla *certezza* (con una percentuale vicina a cento) che senza quella condotta l'evento non si sarebbe verificato (v. es. Cass., 28/9/2000; Cass., IV, 29/9/2000). A dirimere questo contrasto, sono poi intervenute le sezioni unite penali della Corte di Cassazione, sancendo che il giudizio controfattuale dev'essere compiuto alla stregua di una generalizzata regola di esperienza (tratta da attendibili



risultati di generalizzazione del senso comune) oppure di una legge universale o, come quasi sempre accade, statistica di carattere scientifico frutto della migliore scienza ed esperienza del momento storico (cosiddetta legge di copertura, che *copre* l'enunciato scaturente dal giudizio controfattuale col sapere scientifico del tempo) da raffrontarsi con le emergenze fattuali della specifica vicenda concreta, così da potersi affermare, con un alto grado di credibilità razionale (ossia con un elevato grado di probabilità logica e quindi con certezza processuale), che condotte del tipo di quella posta in essere conducano ad eventi del tipo di quello verificatosi in concreto, dunque che quella condotta antiggiuridica è stata condizione necessaria o una delle condizioni necessarie dell'evento (salva l'ipotesi dell'interferenza nel caso concreto di eventuali decorsi causali alternativi che lo abbiano autonomamente prodotto), che perciò sussiste il nesso causale tra quella condotta e l'evento e che quindi sussiste anche il reato (Cass., ss. uu., 10/7/2002, n. 30328, cosiddetta sentenza *Franzese*).


Ed il Tribunale, diffusamente motivando sull'argomento, ha aderito appunto a quest'ultimo indirizzo. Su tale premessa di principio, l'impugnata sentenza si è chiesta se il terremoto del 31 ottobre 2002 abbia costituito l'unica causa del crollo, ovvero se con esso abbiano concorso le condotte umane (commissive e/o omissive) degli'imputati, giungendo alla conclusione dell'insufficienza, contraddittorietà ed incertezza della prova di un simile concorso causale. Conclusione, quest'ultima, tratta sulla base delle seguenti argomentazioni.

a) Nella relazione peritale d'ufficio leggesi tra l'altro che il crollo è avvenuto poiché le strutture non erano progettate e costruite per resistere ad azioni sismiche, laddove le sollecitazioni indotte dal terremoto del 31/10/02

hanno ecceduto largamente la resistenza strutturale del corpo di fabbrica costruito in muratura di pietrame; le murature del piano terra dell'edificio, di conseguenza, non hanno sopportato le sollecitazioni complessive dei carichi verticali e delle azioni orizzontali indotte dal sisma. I periti hanno poi aggiunto che la sopraelevazione non avrebbe avuto alcuna influenza nell'incremento dei carichi verticali sulle strutture preesistenti, avendo essa aggravato il carico verticale solo su uno dei preesistenti maschi murari sottostanti la sopraelevazione (quello riportato al n. 12-1 della Tabella a pag. 100 della perizia) ed avendo lasciato invece nei limiti di sicurezza o addirittura migliorato il rapporto tra carichi di esercizio e carichi ammissibili degli altri maschi murari interessati dalla sopraelevazione (pur rimanendo questi ultimi, ossia i maschi riportati nella Tabella anzidetta ai nn. 11-1, 11-2 e 11-3, al di sotto dei limiti di sicurezza) e quindi le condizioni di stabilità della struttura, dal che dovrebbe dedursi che, se anche la sopraelevazione non fosse stata realizzata, in presenza di una sollecitazione sismica di quella entità la scuola sarebbe crollata lo stesso.

b) A crollare non era stata solo la porzione su cui venne eseguita la sopraelevazione nel 2002 dell'edificio, ma anche la restante porzione sempre ultimata nel 1960 e non oggetto di detta sopraelevazione, sopraelevazione interessante non più della quinta parte dell'ala interamente crollata.

c) Sempre secondo il Tribunale, non potrebbe porsi fondatamente a confronto l'ala interamente crollata della scuola (scuola elementare e media) con la porzione non crollata costruita in aderenza alla prima (scuola materna) e con la palestra, perché trattasi di opere realizzate con materiali differenti (in muratura di pietrame e malta cementizia l'ala crollata, in



laterizi la scuola materna ed in cemento armato la palestra), le quali perciò non potrebbero essere poste a confronto con l'ala crollata sotto il profilo della resistenza strutturale.

d) Nell'abitato di San Giuliano vi furono anche crolli totali di altri due edifici, posti nella medesima direttrice della scuola Jovine e, secondo il Tribunale, anche visivamente assimilabili al crollo dell'ala di quest'ultima, oltre che diversi crolli parziali.

Vero è che, nella zona circostante la scuola, gli altri edifici seppur gravemente danneggiati non sono crollati, ma, sempre secondo il Tribunale, agli atti mancherebbe la prova delle loro caratteristiche costruttive (se, cioè, si trattasse di edifici in muratura di pietrame e malta cementizia come l'ala crollata della scuola, oppure in laterizi o in cemento armato) e quindi non sarebbe possibile porre fondatamente a confronto, per quanto si diceva innanzi (sub c), neppure la loro situazione con quella dell'ala interamente crollata della scuola.

e) Il perito prof. Braga ha riferito in udienza che, se anche l'edificio scolastico fosse stato realizzato nel rispetto delle disposizioni antisismiche (L. n. 64/74), esso, in occasione della scossa tellurica in discussione, "si sarebbe comportato meglio" ma che sarebbe "impossibile ... dare certezze" sul fatto che non sarebbe crollato.

Questa risposta, a giudizio del Tribunale (pag. 66), costituirebbe un "valido punto di partenza - da corroborare con altri elementi" nella direzione del riscontro dell'"alto grado di credibilità razionale" su cui s'impenna il nesso di causalità. L'impugnata sentenza torna su questo punto anche a pag. 83, ove afferma esplicitamente e con maggiore determinazione (venendo meno il riferimento al "punto di partenza - da corroborare con altri

elementi”) che “solo una delle prescrizioni tecniche elencate nel capo A) dell'imputazione, qualora osservata, avrebbe scongiurato, 'con un elevato grado di probabilità logica', il crollo: quella relativa all'edificazione in base a criteri antisismici. Se la scuola fosse stata realizzata con tali criteri probabilmente avrebbe retto alle sollecitazioni determinate dalle onde orizzontali liberate dal sisma. I periti lo hanno detto chiaramente”.

Resta però il fatto che, come soggiunge il medesimo Tribunale (e come si è già spiegato sub n. 2Bb), la disciplina antisismica non sarebbe stata operante per il Comune di San Giuliano all'epoca dei fatti e quindi la violazione delle prescrizioni antisismiche non costituirebbe nella specie (sotto il profilo della condotta) un fatto penalmente rilevante.

f) Sempre lo stesso perito prof. Braga, su specifica domanda, ha risposto in udienza che un edificio realizzato a regola d'arte ma senza il rispetto dei criteri antisismici, in presenza di un terremoto quale quello in discussione (nono grado della scala Mercalli) avrebbe presentato una “*probabilità di crollo ... molto elevata... dell'ordine del cinquanta per cento*”.

Vero è che, quanto alla realizzazione dell'edificio scolastico poi crollato, i periti avevano già precedentemente evidenziato, oltre al mancato rispetto della normativa antisismica, anche i suoi difetti strutturali implicanti una sua debolezza e particolare sensibilità alle azioni/carichi verticali, derivante dalla sua predisposizione alla separazione dei due paramenti dei muri, ossia al fenomeno dello *splitting*. Tuttavia, a giudizio del Tribunale questa mancata realizzazione a regola d'arte sarebbe nel caso di specie eziologicamente ricollegabile al crollo solo ove si dimostrasse che quest'ultimo è avvenuto per effetto delle onde verticali del sisma e non delle onde orizzontali.

Gli stessi periti, difatti, hanno precisato che in un terremoto le prime onde che partono, nei primi secondi, sono le onde verticali (*onde P*) e cioè quelle che producono spostamenti del terreno in senso verticale e che sono le meno dannose per i sovrastanti edifici; dopo i primi secondi, invece, partono le onde orizzontali (*onde S*) e cioè quelle che producono spostamenti del terreno in senso orizzontale e che sono le più dannose per i sovrastanti edifici. Sicché, prosegue il prof. Braga (cfr. trascr. ud. dibatt. 2/3/07), al fine di affermare l'effettiva sussistenza di un nesso di causalità tra il crollo ed i difetti strutturali della costruzione implicanti una sua debolezza e particolare sensibilità alle azioni verticali, è necessario dimostrare che, nel caso di cui è processo, sono state le onde verticali (e non quelle orizzontali) a produrre il crollo dell'ala della scuola, ossia che il crollo di questa è avvenuto nei primi secondi del terremoto delle ore 11,32 del 31 ottobre 2002 (ipotesi fatta propria dal capo d'imputazione, attraverso la contestazione del "*collasso per schiacciamento alle prime scosse sussultorie del terremoto del 31.10.2002, determinanti un modesto incremento delle azioni verticali*") e non nei secondi successivi.

E questa dimostrazione, secondo l'impugnata sentenza, nella specie è del tutto carente in via diretta, laddove gli elementi da cui la stessa potrebbe eventualmente trarsi in via indiretta si presentano "*controversi*". Così sarebbe a dirsi per le deposizioni testimoniali delle maestre Clementina Grazia Simone e Maria Giannone, la prima delle quali avrebbe percepito il crollo come immediato rispetto alla prima scossa sussultoria, mentre la seconda, sempre a parere del Tribunale, avrebbe descritto alcune proprie azioni "*che senz'altro hanno occupato lo spazio di qualche secondo*".


Un altro elemento indicato dal prof. Braga (trascr. ud. dibatt. 2/3/07) come significativo (sebbene meno del precedente, data l'aleatorietà/variabilità del moto sismico), ai fini di stabilire un nesso tra il crollo e le azioni verticali oppure orizzontali, è costituito dalla posizione delle macerie. E, nella specie, il perito afferma che le macerie si trovavano in posizione *"molto prossima alla verticale della posizione che le diverse strutture occupavano ad edificio intatto"*, il che depone appunto nel senso che il crollo sia dipeso dalle onde verticali (*onde P*) perché altrimenti le macerie si sarebbero dovute trovare spostate *"nell'ordine del metro"*. Questo elemento, già di per sé meramente indiziario secondo il Tribunale, viene peraltro ritenuto contraddittorio dato che in altra udienza (del 9/6/06) il medesimo prof. Braga aveva invece parlato di una rototraslazione della scuola, nella dinamica del crollo, di *"sessanta-settanta centimetri"* e quindi approssimata al metro.

Per converso, il Tribunale osserva che, ove effettivamente l'edificio fosse stato così vulnerabile rispetto ai carichi verticali, esso sarebbe dovuto crollare già per le nevicate che si sono succedute tra il 1960 ed il 2002 o comunque già alle prime scosse registrate nella notte tra il 30 ed il 31 ottobre 2002, della *magnitudo* fino a circa 3,5 gradi della scala Richter.

In definitiva, stando all'impugnata decisione, l'ipotesi accusatoria del *"collasso per schiacciamento"* non è suffragata da elementi probatori atti a confermarla, secondo il canone dell' *"alta credibilità razionale"*, laddove non potrebbe, in linea di principio, escludersi che nella specie il sisma abbia potuto avere un'efficienza causale esclusiva nella produzione dell'evento-crollo.

g) La possibilità che nella specie il sisma abbia avuto un'efficienza causale esclusiva nella produzione dell'evento-crollo viene tratta dal Tribunale dalle





osservazioni del prof. Boschi (presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), il quale aveva rilevato un'anomalia consistente nel fatto che, mentre nella zona più vicina all'epicentro si era registrato un sisma del settimo grado della scala Mercalli, in una zona ristretta del Comune di San Giuliano il sisma aveva raggiunto l'intensità macrosismica del nono grado della scala Mercalli (effetti distruttivi). Il che poteva essere dipeso, sempre a dire del prof. Boschi, o dalla maggiore vulnerabilità dell'edificio, o dalla maggiore violenza di scuotimento del terreno, oppure dalla combinazione di questi due fattori. Però, il fatto che in San Giuliano siano state maggiormente danneggiate tipologie edilizie relativamente recenti rispetto a quelle situate nella parte più antica (unitamente alla maggiore ampiezza della *banda delle frequenze* registrata nel successivo sciame sismico nella zona maggiormente danneggiata), farebbe propendere secondo il prof. Boschi per l'ipotesi del maggiore scuotimento provocato da condizioni locali del terreno. Si sarebbe avuto, cioè, un cosiddetto "*effetto di sito*", nel senso che la diversa natura geologica dei terreni all'interno dello stesso abitato di San Giuliano avrebbe amplificato il sisma per una parte del paese, colpendola con maggiore violenza. Quest'ultima parte, esterna al centro storico (seduto invece su suolo prevalentemente roccioso) e caratterizzata dalla presenza di terreni argillosi, è appunto quella (costruita in epoca relativamente recente) in cui si è verificato il crollo della scuola ed in cui si sono verificati pure gli unici altri due crolli totali di costruzioni di civile abitazione.

h) Tanto ritenuto con riferimento al capo A, il Tribunale, infine, nega la sussistenza del nesso causale anche sotto un ulteriore e differente profilo, contestato nel capo B (per la verità, solo in una parte del capo B),

consistente nell'averе illecitamente consentito, favorito ed autorizzato la indebita frequentazione della scuola da parte di alunni, insegnanti, personale amministrativo e pubblico, "che non avrebbero peraltro dovuto essere presenti nella scuola".

In sostanza, nell'ottica accusatoria, qualora non fosse stato illecitamente consentito/favorito/autorizzato l'ingresso degli utenti nell'edificio scolastico, a seguito del crollo non vi sarebbero stati i purtroppo verificatisi decessi e lesioni.


Il Tribunale, tuttavia, non condivide questa impostazione, asserendo sostanzialmente che, sotto tale profilo, pur presentandosi nel caso in esame la condotta (ossia l'averе consentito/favorito/autorizzato illecitamente la frequentazione della scuola) come *condicio sine qua non* dell'evento, mancherebbe un nesso (il cosiddetto "nesso di rischio") tra la colpa ed il risultato. Nella specie, insomma, l'evento avrebbe rappresentato la materializzazione meramente naturalistica dell'anzidetta condotta, ma non della colpa insita in quest'ultima.

////////////////////////////////////

Passando al terzo capo d'imputazione, l'impugnata sentenza nega che il La Serra (quale progettista e direttore dei lavori di sopraelevazione della scuola poi crollata meno di due mesi dopo), nel redigere il documento in atti datato 11/9/2002 dichiarando (non di avere compiuto esperimenti tecnici, ma) di avere riscontrato l'assenza di lesioni, dissesti o comportamenti statici irregolari, possa avere compiuto un falso ideologico. Tanto meno lo ha compiuto il Marinaro che, quale responsabile del procedimento relativo alla sopraelevazione, si è limitato ad accettare tale certificato.

Il fatto che poi, come ipotizzato nel capo d'imputazione, questa attestazione (genuina nel suo contenuto e redatta semplicemente "in osservanza a quanto disposto da D.P.R. n. 01.12.1956, n. 1638 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del D.M. 26.8.1992") sia stata utilizzata quale mezzo per conseguire un risultato illecito (sostituire la licenza d'uso e di abitabilità, presupponente il mai avvenuto, seppure imprescindibile collaudo statico) a giudizio del Tribunale esula del tutto dall'art. 479 cp.

IV) L'APPELLO DEL PG

 La sentenza del Tribunale di Larino è stata fatta oggetto di molteplici gravami, tra cui quello del Procuratore Generale presso questa Corte di Appello, che l'ha censurata seguendo l'ordine in essa contenuto.

Circa l'edificazione originaria, il PG prende atto che il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità dell'Uliano nelle violazioni contestategli e che si è riservato (senza poi peraltro più sciogliere la riserva) di esaminare l'incidenza di dette violazioni nel rapporto di causalità con il crollo.

Circa la successiva sopraelevazione, il PG contesta l'inapplicabilità della disciplina di cui alla L. n. 1086/1971 come ritenuta dal primo giudice e dagli stessi periti d'ufficio (contrastati sul punto da quelli del PM), dovendosi invece aderire al più recente indirizzo giurisprudenziale espresso tra l'altro da Cass., III, 29/11/2000, posto che nella specie le realizzate strutture in cemento armato svolgevano una funzione statica.

Il PG contesta, altresì, la ritenuta inapplicabilità della disciplina di cui alla L. n. 64/1974, aggiungendo che, ovc anche la stessa non fosse stata applicabile, sarebbe venuto meno il profilo della colpa specifica, ma non quello della

allorchè si verificò il sisma, crollò perché sarebbe bastata una qualsiasi minima sollecitazione in senso verticale a produrne la rovina. Questo crollo in senso verticale è dimostrato dalla posizione delle macerie come descritta dal prof. Braga (uno scienziato e non un giurista, per cui impropriamente egli avrebbe parlato al riguardo solo di un "indizio") e dai dati temporali riferiti dalle maestre Simone e Giannone, testi dirette le cui deposizioni il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto contrastanti. In definitiva il terremoto, anche a non volerlo ritenere la mera occasione, fu però quanto meno una concausa del crollo, concorrente con le illecite condotte contestate agl'imputati.

Del tutto censurabile sarebbe anche la ritenuta carenza del cosiddetto *nesso di rischio*, posto che le norme violate dagli'imputati e, in particolare, quelle che vietano la consegna della scuola in mancanza del certificato di collaudo statico (consegna invece sollecitata e quasi imposta dal sindaco Borrelli, in violazione degli artt. 7 L. n. 1086/71 e 200 DPR n. 554/99) sono norme aventi la funzione di evitare danni.

Infine, viene censurata anche l'assoluzione del La Serra e del Marinaro dal falso contestato. In particolare, il Marinaro, a differenza di quanto opinato dall'impugnata decisione, sarebbe stato complice consapevole della falsità del certificato dell'11/9/02 sottoscritto dal La Serra e da lui accettato. Certificato in cui il La Serra attestò la staticità dell'edificio senza che fosse stato in realtà compiuto alcun vero collaudo statico delle strutture nelle forme di legge, così sostanzialmente strumentalizzando a questo (falso) effetto un certificato che avrebbe dovuto essere redatto a fini diversi, maliziosamente simulando l'avvenuto compimento di un collaudo statico.

colpa generica integrata dalla negligenza, imprudenza o imperizia nell'aver edificato o permesso di edificare con criteri non-antisismici in un Comune già inserito in un elenco di Comuni ad elevato rischio sismico. Senza contare il profilo della colpa specifica connesso alla violazione del DM 18/12/1975.

Ad ogni modo, anche al di là della questione sismica, il PG soggiunge che la scuola crollò non per il sisma in sé, ma perché già "*al limite del collasso*", come dimostrerebbe il fatto che essa *implose* già al primo impatto delle prime onde verticali (ossia le meno dannose), anziché delle onde orizzontali, che sono le più devastanti. Questa situazione al limite del collasso sarebbe dipesa dalla violazione delle numerose prescrizioni di cui al DM 20/11/1987, tra cui quella di verificare e se necessario consolidare le opere sottostanti, prima di procedere ad una sopraelevazione; violazione riconosciuta del resto anche dal Tribunale, che però secondo il PG non ne ha tratto le dovute conseguenze, avendo asserito il primo giudice (in ciò smentito dallo stesso perito d'ufficio prof. Braga) che la verifica non avrebbe dovuto riguardare anche la parte non sopraelevata, che comunque crollò anch'essa.


Il PG contrasta poi la tesi del Tribunale secondo cui la causa del crollo può essere stato il solo terremoto, unitamente al cosiddetto effetto di sito che ne avrebbe amplificato le onde. In proposito, il PG sostiene che l'impugnata sentenza, pur avendo esattamente esposto i principi giurisprudenziali in tema di nesso di causalità, ne ha poi però fatto malgoverno. Il crollo si sarebbe verificato invece, come accertato pure dai periti di ufficio, a causa delle gravi e rilevanti omissioni di cui si resero responsabili gl'imputati nell'edificare sia l'edificio preesistente che la sopraelevazione; la quale,

Il PG appellante ha dunque chiesto la condanna di tutti gl'imputati alle pene di giustizia con ogni conseguenza di legge, chiedendo anche la declaratoria della falsità del certificato di cui al capò C della rubrica.

V) L'APPELLO DEL PM

Ulteriore gravame è stato interposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino.

L'appellante, premesso di non avere mai ipotizzato un "*collasso per schiacciamento*" della scuola prima del terremoto, ma di avere solo parlato *pre-disposizione* della stessa a detto collasso già prima del terremoto, sostiene che la causa del crollo fu la specifica fragilità strutturale della scuola (per la sua sensibilità alle azioni verticali, a causa della separazione tra i due paramenti del muro -cosiddetto *splitting*-) su cui andò ad innestarsi un fenomeno particolarmente invasivo (la sopraelevazione), senza i previ necessari interventi di consolidamento dei muri del piano terra che, come confermato in udienza pure dai periti d'ufficio, si sarebbero dovuti compiere anche qualora l'immobile fosse stato ubicato in zona non sismica. La riprova di questa tesi starebbe nell'avvenuto collasso "*in verticale*" della scuola, secondo quanto desumibile dalla posizione delle macerie. Questa, aggiunge il PM, non ha valore meramente indiziario (come attecnicamente asserito dai periti d'ufficio e poi anche dal Tribunale), ma propriamente probatorio e trova conferma e riscontro sia negli accertamenti dei periti d'ufficio e dei consulenti del PM; sia nelle deposizioni testimoniali rese dalle maestre Simone e Giannone, per nulla tra loro contrastanti come invece asserito dal Tribunale; sia nelle altre dichiarazioni rese dai molteplici



testi escussi in sede dibattimentale (Nardelli, Spina, Cardone, Barbieri, Persichillo, Picanza, Tomaro, Vasile, Forte, Macchiarolo, Petacciato, Di Stefano Francario, Porrazzo), ma del tutto ignorate dall'impugnata sentenza; sia nelle molteplici Relazioni d'intervento dei Vigili del Fuoco, parimenti del tutto ignorate dall'impugnata sentenza; e sia dalle fotografie in atti scattate a caldo subito dopo il crollo e prima che le macerie venissero in tutto o in parte spostate, anche queste del tutto ignorate dall'impugnata sentenza.

Anche il perito d'ufficio prof. Braga, del resto, ha avvalorato la tesi in questione e non vi sarebbe contraddizione (diversamente da quanto opinato dal primo giudice) tra il suo riferimento alla posizione delle macerie molto prossima alla verticale già occupata dall'edificio intatto (in quanto spostate solo nell'ordine dei centimetri o dei dieci centimetri) e la sua separata dichiarazione relativa alla rototraslazione della scuola di 60-70 cm. nella dinamica del crollo.

Stante il primo impatto da parte delle onde P (ossia delle meno intense ma più veloci onde sismiche verticali), si verificò un incremento dei carichi verticali sulla già debole struttura, con sfiancamento delle murature sottostanti: dal che il conseguente crollo, o comunque la sua maggiore esposizione al successivo sopraggiungere dei ben più vigorosi treni di onde S (ossia delle onde sismiche orizzontali) con conseguente crollo (v. sul punto le pagg. 32-33 dell'appello).

Quanto agli altri edifici di San Giuliano, un testimone ha parlato del crollo totale di una sola casa vecchia di tre o quattro secoli (cfr. dep. Picanza – ud. dibatt. 7/4/06), mentre i consulenti del PM hanno precisato che vi furono solo altri due crolli totali, ma che uno di questi riguardò un edificio già

pericolante e perciò sgomberato ancor prima del terremoto. E' invece provato che (sempre a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale) gli altri edifici intorno alla scuola crollata, tutti rimasti in piedi, avevano caratteristiche costruttive analoghe a quest'ultima, come confermato dai CT/PM malamente sul punto non riconvocati dal giudicante ex art. 507 cpp. Né risulta esatto il richiamo alla scala Mercalli, perché questa guarda solo agli effetti (onde può parlarsi di nono grado se si guarda al solo crollo della scuola, ma il grado scende se si guarda all'area omogenea circostante) ma non ne spiega le cause, le quali invece secondo il PM vanno individuate appunto nella vulnerabilità della struttura, secondo quanto innanzi esposto.

La causa esclusiva del crollo della scuola risiederebbe dunque nel solo fattore umano, crollo di cui il terremoto avrebbe costituito solo l'occasione. Ma, anche a voler ritenere che nel crollo abbia propriamente concorso pure il fatto naturale e cioè il terremoto, il Tribunale avrebbe dovuto comunque fare applicazione dell'art. 41 cp, secondo quanto statuito pure dalla Suprema Corte in un caso simile, a seguito del terremoto in Irpinia del 1980 (Cass., 16/11/89, n. 17492).

Il PM appellante prosegue sottolineando come l' "effetto di sito", che il Tribunale ha in ultimo ipotizzato come possibile causa esclusiva del crollo, in realtà è stato tenuto ben presente in prime cure sia da esso PM, sia dai propri consulenti, sia dai periti d'ufficio e sia da tutta una serie di testimoni, tavole tecniche e relazioni particolarmente qualificati ma in tutto o in parte ignorati dall'impugnata sentenza (prof. Boschi, Gorini, Marsan, Bertolaso, Relazione della Protezione civile del febbraio 2003, Tavole dal n. 53 al n. 58 e 70-71 dell'allegato 06 alla Relazione dei CT/PM), da cui è concordemente emerso da un lato che, effettivamente, il paese di San Giuliano siede su due

distinte fasce: l'una, con i sovrastanti insediamenti più recenti ed anche con la scuola (l'intera scuola), formata di terreno argilloso e quindi meno resistente alle onde sismiche; e l'altra, con la sovrastante parte più antica del paese, formata di terreno roccioso e quindi più resistente alle onde sismiche. Ma, dall'altro lato, è altresì concordemente emerso che questa amplificazione del sisma interessò non già la sola scuola, ma l'intera fascia argillosa (ossia l'intera *area omogenea*) estesa qualche chilometro quadrato in cui rientrava anche la scuola ma che, ciononostante, l'unico crollo totale tra le molte costruzioni ivi presenti fu quello della scuola, anzi di una sua sola porzione mentre le altre due porzioni (di cui una anche alla stessa parzialmente aderente) rimasero in piedi, sebbene gravemente danneggiate al pari degli edifici circostanti. Ed è ulteriormente emerso che, comunque, detta amplificazione del terremoto (che, sotto la chiesa ubicata nella parte antica del paese, fu pressochè nulla) fu pari a 2/2,5 in corrispondenza della scuola, ma fu pari a 3 o addirittura a 4 in altre zone della medesima fascia, dove, ciononostante, non vi fu alcun crollo totale di costruzioni. Ne discende che, sempre secondo il PM, l'effetto di sito non ha potuto avere nella specie l'efficienza causale ipotizzata dal Tribunale, perché altrimenti si sarebbero dovuti verificare ben altri crolli totali, che non vi sono stati; resterebbe così confermato che la causa efficiente del crollo totale della parte di scuola in discussione è stato determinato solo dalla sua debolezza strutturale, al limite del collasso.

L'appellante continua enumerando le molteplici norme violate nella fattispecie; violazioni pur specificamente e dettagliatamente contestate nei capi d'imputazione, ma solo per una parte condivise dal Tribunale, per altra parte negate e per altra parte ancora del tutto ignorate. A giudizio

dell'accusa, sarebbero stati dunque violati una serie di provvedimenti normativi a tutela della pubblica incolumità, tra i quali la L. n. 445/1908, il DPR n. 1099/1956, la L. n. 64/1974, il DM LL.PP. 20/11/1987 e la relativa Circ. LL.PP. n. 30787/1989, la L. n. 1086/1971, il DM 30/5/1974, il DM 9/1/1996, il DM 16/1/96, il DM 18/12/1975, la L. n. 449/1997 e relativi OPCM n. 2788/1998 e DM/interno n. 499/1998, la L. n. 109/1994 e connesso DPR n. 554/1999.

In particolare, anche in altra parte del gravame il PM torna sul discorso dell'applicabilità (negata dal primo giudice) a San Giuliano ed all'intervento in questione della L. n. 64/1974. Innanzi tutto, i criteri tecnico-costruttivi, d'indagine e di prevenzione fissati nell'art. 1 di detta legge si applicano, per espresso disposto normativo, a *"tutti i Comuni della Repubblica"*. In secondo luogo, per il Comune di San Giuliano e per l'intervento in questione sarebbe stata necessaria la previa autorizzazione della Regione o del Genio civile di cui all'art. 2 della medesima legge, nella specie applicabile in via diretta dato che questo articolo è espressamente riferito a tutti quei territori comunali (ancorchè non classificati sismici) che beneficiano di provvidenze economiche ai fini del consolidamento di abitati di cui alla L. n. 445/1908, nel cui relativo elenco era stato successivamente inserito pure il Comune di San Giuliano in forza del DPR n. 1099/1956. In terzo luogo, al Comune di San Giuliano ed all'intervento in questione si applicherebbero pure le disposizioni della L. n. 64/74 relative all'adozione delle misure antisismiche, pur aggiungendo il PM che la mancata adozione di dette cautele antisismiche è solo un profilo di colpa che va ad aggiungersi a tutti gli altri contestati profili di colpevole violazione di leggi e regolamenti a tutela della pubblica incolumità indipendenti dalla materia



antisismica. Restando a quest'ultima materia, vero è che il Comune di San Giuliano è stato formalmente classificato a rischio sismico ai sensi dell'art. 3 della L. n. 64/74 solo con l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri del 20/3/2003 e dunque a terremoto già avvenuto; però è parimenti vero che nel 1997 esso venne inserito, quale Comune a rischio sismico medio-elevato (fino al nono grado della scala Mercalli, ossia proprio al grado massimo poi raggiunto dal sisma del 2002), in un apposito elenco recepito nell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 2788 del 12 giugno 1998 (sia pure dettata al fine di riconoscere contributi ed agevolazioni fiscali in favore degli interventi di riparazione e ricostruzione di edifici o opere pubbliche), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25/6/98 ed anche appositamente pubblicizzata attraverso numerosi articoli, studi, convegni, indagini e pubblicazioni, che furono inviate anche ai Comuni interessati, ivi compreso quello di San Giuliano (cfr. depp. Barberi, Boschi, Calvi, Bertolaso, La Ponzina, Cherubini). A tal punto, soggiunge il PM, l'alternativa non poteva essere (come invece erroneamente asserito dal Tribunale) quella tra la realizzazione dell'intervento nel rispetto della normativa antisismica di cui alla L. n. 64/74 avvalendosi degli incentivi statali, oppure la realizzazione dell'intervento senza il rispetto della normativa antisismica di cui alla L. n. 64/74 senza potersi avvalere in tal caso degli incentivi statali; ma era quella tra la realizzazione dell'intervento nel rispetto della normativa antisismica di cui alla L. n. 64/74 avvalendosi degli incentivi statali, oppure la non-realizzazione di alcun intervento. D'altra parte, il PM sottolinea come, a termini dell'art. 43 cp, la colpa ricorre non soltanto in caso di *"inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline"*, ma anche in caso di *"negligenza o imprudenza o imperizia"*:

sicché, pure nell'ipotesi di non applicazione diretta della normativa antisismica di cui alla L. n. 64/74 al Comune di San Giuliano ed all'intervento in questione, colui il quale intendeva realizzare un intervento in San Giuliano, sapendo o comunque dovendo sapere (tanto più alla luce della cennata pubblicazione e pubblicizzazione che aveva avuto l'ordinanza n. 2788/98 e tanto più sapendolo o dovendolo sapere soggetti particolarmente qualificati come gli odierni imputati, che sono tecnici, imprenditori, funzionari del settore, amministratori) che questo era stato inserito nell'elenco dei Comuni ad elevato rischio sismico, avrebbe dovuto comunque applicare quei criteri antisismici, in rispondenza ai predetti canoni della prudenza, della diligenza e della perizia professionale. Ma, nota l'appellante, su questo fondamentale profilo della colpa (sia specifica che generica) il Tribunale ha taciuto.

Il PM censura fermamente anche la disapplicazione da parte del primo giudice del DM 18/12/1975, il quale impone di garantire tra l'altro la sicurezza statica ed antisismica degli edifici scolastici. Detto DM, secondo l'appellante, si riferisce a tutti i Comuni indipendentemente dalla loro avvenuta classificazione sismica o meno, perché non avrebbe avuto alcun senso imporre con un DM il rispetto della normativa antisismica (relativamente alle scuole) per i soli Comuni classificati sismici; nei quali ultimi, il rispetto delle prescrizioni antisismiche è già imposto (peraltro relativamente a tutte le costruzioni e non soltanto alle scuole) dalla L. n. 64/74.

Ancora, il PM appellante censura l'impugnata decisione nella parte in cui nega l'esistenza del nesso di causalità anche sotto il differente profilo di avere gl'imputati illecitamente favorito, consentito ed autorizzato la




20


frequentazione della scuola da parte di alunni, insegnanti, personale amministrativo e pubblico, il cui accesso avrebbe dovuto al contrario essere impedito in mancanza del suo collaudo statico (capo B della rubrica -o meglio, parte di questo-). Il cosiddetto *nesso di rischio* sussiste invece perfettamente, a giudizio del PM, poiché precipuo scopo delle norme colpevolmente violate dagli imputati (ivi incluse, tra tutte, proprio quelle di cui agli artt. 7 L. n. 1086/71 e comunque di cui al Cap. 4 DM 20/11/87 ed all'art. 200 DPR n. 554/99, sul divieto di utilizzo ancorchè provvisorio o anticipato dell'opera prima dell'esecuzione del collaudo statico) è proprio quello di prevenire e scongiurare i crolli dei manufatti e le conseguenti prevedibili morti e lesioni. Ed agli atti vi è documentazione (certificato di ultimazione dei lavori del 26/4/02, nota sindacale del 29/5/02 e presa in consegna provvisoria dei lavori del 19/7/02 -rispettivamente a firma di La Serra, Marinaro e Martino, del sindaco Borrelli, del Martino-) dalla quale si evince come la consegna provvisoria dell'opera fu sollecitata ed avvenne prima del collaudo statico e senza che peraltro questo venisse poi mai più eseguito; salva, in luogo di quest'ultimo e del relativo imprescindibile certificato oltre che della conseguente necessaria licenza d'uso o abitabilità, la redazione/accettazione (rispettivamente da parte del La Serra e del Marinaro) del sedicente "*certificato di agibilità e staticità*" dell'11/9/02, sulla cui base avvenne l'inaugurazione ufficiale della scuola da parte del sindaco Borrelli e l'ingresso in essa da parte degli utenti, poi crollata loro addosso meno di due mesi dopo (il 31/10/02).

L'appellante passa poi in rassegna una serie di deposizioni dibattimentali, le quali confermano che le strutture scolastiche destinate a scuole materne ed elementari già all'epoca dei fatti erano di proprietà dei Comuni (su cui grava

l'obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria), per cui né il Ministero dell'istruzione e né l'ex Provveditorato agli studi avevano alcuna competenza su dette strutture (dep. Meleo); che, per gl'interventi urbanistici ed edilizi da eseguirsi nei Comuni ammessi a consolidamento tra cui anche quello di San Giuliano (L. n. 45/1908 e DPR n. 1099/1956), ove anche non classificati tra quelli sismici, era necessario comunque ottenere necessariamente apposita previa autorizzazione regionale (o del Genio civile) ai sensi dell'art. 2 L. n. 64/74 e ciò prescindendo dal discorso di natura sismica (dep. Reale), come del resto avveniva sistematicamente anche per altri Comuni ammessi a consolidamento quale ad esempio quello di Castelmauro (che peraltro era stato ammesso a consolidamento solo parziale e non totale come nel caso di San Giuliano: dep. Fracassi), preventiva autorizzazione mai richiesta né ottenuta per l'intervento di sopraelevazione della scuola di San Giuliano (dep. Reale); che per quest'ultimo intervento non erano stati richiesti neanche il pur necessario (sebbene non a fini strutturali) parere della Soprintendenza dei beni architettonici (dep. Primavalle) e la pur necessaria autorizzazione paesaggistica della Regione (dep. Manfredi Selvaggi).

Pure circa il falso contestato, il PM dissente dalla sentenza assolutoria, sottolineando come l'attestato/certificato dell'11/9/02, redatto dal La Serra ed accettato dal Marinaro, mentre per un verso era rispondente al DPR n. 1688/1956 ed al DM 26/8/1992 per aspetti estranei al problema della statica dell'edificio, per altro verso aveva un contenuto surrettizio e truffaldino, in quanto volto a farsi spacciare per una licenza d'uso e di abitabilità (sul falso presupposto dell'esecuzione di un collaudo statico mai avvenuto) e così a permettere l'apertura della scuola, che poi sfociò nell'immane tragedia di





cui è processo. E lo stesso sindaco Borrelli, conclude il PM, era a conoscenza della mancanza dei certificati di agibilità/abitabilità e del certificato di idoneità statica (e quant'altro), come dimostra la deposizione dibattimentale dell'ex preside della scuola *Jovine* (Giuseppe Colombo, che poi, sempre a dire del PM, i sindaci riuscirono a fare andar via dopo qualche anno dalla catastrofe "*perché dava fastidio*") e la sua missiva dell'11/10/02, ossia venti giorni prima del crollo della scuola, con la quale quest'ultimo evidenziava al Borrelli e ad altri sindaci di non avere rinvenuto questo certificato né altri e ne chiedeva copia, senza che il Borrelli (che a tal fine il Colombo andò persino a chiamare a casa, dopo averlo inutilmente cercato per due volte in Municipio) gli fornisse copia né di questo certificato, né del sedicente attestato/certificato dell'11/9/02, né di alcunchè.

Il PM ha concluso chiedendo la condanna di tutti gl'imputati, previo riesame (ove la Corte lo ritenga) dei periti d'ufficio e dei propri consulenti ex art. 603 cpp.


VI) L'APPELLO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PER
CONTO DELLO STATO ITALIANO (PARTE CIVILE) E, PER
ESSO, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E
DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA SCIENTIFICA

Ha interposto gravame anche l'Avvocatura dello Stato, per conto dello Stato italiano quale parte civile e, per esso, della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della Protezione civile e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica. Gravame proposto sia nei confronti

di tutti e sei gl'imputati che nei confronti del responsabile civile Comune di San Giuliano di Puglia, rispetto al quale ultimo lo Stato italiano ha parimenti insistito a pag. 56 per la condanna solidale al risarcimento dei danni in proprio favore. Danni commisurati alla complessiva somma di € 13.975.438,69, di cui € 13.112.367,46 per la realizzazione della nuova scuola ed € 863.071,23 "*(residuant* dopo la decurtazione dalla spesa generale affrontata di € 863.729,22 finanziati a carico della sottoscrizione '*un aiuto subito - TG5 Corriere della Sera*')" per la realizzazione della scuola temporanea; ai quali danni patrimoniali dovrebbero aggiungersi quelli non patrimoniali, da liquidarsi anche in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica per la lesione della sua immagine, specie dopo l'addebito inizialmente ipotizzato a carico di quest'ultimo di corresponsabilità nei fatti/reato contestati e per la correlativa sfiducia diffusasi nella collettività locale e nazionale verso le istituzioni in generale e verso l'Esecutivo ed il Ministero dell'istruzione in particolare.

Preliminarmente, l'Avvocatura ha chiesto la correzione dell'errore materiale ex art. 130 cpp della sentenza impugnata, nella parte in cui non fa menzione delle conclusioni rassegnate con apposito atto scritto e rassegnate pure oralmente (come da relativa riproduzione fonografica) alla prima udienza di discussione del 4/5/07, dopo la requisitoria del PM.

Nel merito, l'Avvocatura osserva anzitutto che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 L. n. 64/74, della L. n. 445/1908 e del DPR n. 1099/1956, il Comune di San Giuliano, essendo stato già inserito nell'elenco dei "*centri abitati da consolidare*" a partire appunto dal 1956, non abbisognava della classificazione sismica ai fini della "*riferibilità*



secondaria” anche ad esso della disciplina antisismica di cui appunto alla L. n. 64/74.

In ogni caso, secondo l'Avvocatura la normativa antisismica di cui alla L. n. 64/74 sarebbe stata comunque applicabile nel Comune di San Giuliano, stante il suo inserimento tra i Comuni ad elevato rischio sismico ad opera dell'O.P.C.M. n. 2788/98, sebbene la stessa sia stata adottata al fine della concessione di contributi e benefici fiscali. Questo inserimento avrebbe dunque comportato *“un connotato giuridico permanente di quel territorio, per ogni possibile implicazione di quella qualificazione”*. Inoltre, in quanto area sismica, alla stessa si applicava la LR n. 15/86, come modificata ed integrata dalla LR n. 20/96, attuativa in sede locale della L. n. 64/74.

Infine ed anche a prescindere dalla questione dell'applicabilità o meno della più rigorosa normativa antisismica, l'Avvocatura aggiunge che sia la preesistente costruzione che la sopraelevazione sono state realizzate in violazione delle *leges artis* (sul che, in altra parte dell'appello, viene pure richiamato l'indirizzo di Cass., 16/11/89, n. 17492). In proposito, parte appellante enumera specificamente le molteplici violazioni contestate in relazione a ciascuno di questi due interventi, varie delle quali condivise dallo stesso Tribunale, altre erroneamente sottovalutate/ridimensionate ed altre ancora erroneamente escluse o ignorate.

Circa il nesso di causalità, l'appellante afferma che il primo giudice non ha fatto buon governo delle regole ermeneutiche pur esattamente enunciate in linea di principio. L'errore starebbe essenzialmente nell'aver condotto il giudizio controfattuale relativo alla preesistente struttura prendendo a parametro di riferimento una capacità di resistenza a quel terremoto di quella costruzione in percentuale prossima al 100% (e quindi ragionando in

termini di certezza e non di alta probabilità logica), così da giungere alla conclusione secondo cui, anche se detta costruzione in muratura fosse stata realizzata a perfetta regola d'arte, l'evento-crollo si sarebbe comunque verificato o potuto verificare, con tutte le conseguenze del caso. Di contro, il giudizio controfattuale avrebbe dovuto essere condotto valutando il nesso di causalità sussistente tra le contestate o comunque ritenute specifiche condotte (omissive) illecite da un lato e, dall'altro lato, il crollo di una struttura in muratura la quale, già di per sé, presenta (ancorché ben realizzata) un'ineliminabile probabilità di crollo del 50%, come confermato dai periti d'ufficio. Ne sarebbe discesa la conclusione che l'insieme delle omissioni in questione ha creato le condizioni di un sicuro indebolimento della struttura, che è poi collassata. E tanto varrebbe, a maggior ragione, per la sopraelevazione, realizzata in spregio delle procedure e tecniche costruttive e senza tenere conto della già critica capacità di resistenza della struttura sottostante rispetto ai carichi verticali. Non a caso, il crollo sarebbe poi avvenuto in senso verticale, come accertato pure dai periti, ed interessò la sola ala della scuola in questione ed altri due fabbricati (evidentemente a loro volta già di per sé instabili), mentre tutto il resto del paese rimase in piedi, seppur gravemente lesionato.


Lo Stato appellante censura altresì anche la parte della sentenza in cui questa nega l'esistenza del nesso di causalità rispetto all'aver consentito la fruizione dell'opera non collaudata. Se il collaudo fosse stato doverosamente effettuato, invece, non avrebbe che potuto avere esito negativo e quindi nessuno sarebbe stato ammesso a frequentare l'edificio e l'evento-morti/lesioni non si sarebbe mai verificato. E questo solo



argomento sarebbe già stato sufficiente a condurre alla condanna degl'imputati.

L'Avvocatura ha concluso per la condanna di tutti gl'imputati in ordine ai reati loro ascritti, previa correzione del segnalato errore materiale, con conseguente condanna solidale al risarcimento dei danni patrimoniali e non, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese legali.

VII) GLI APPELLI DELLE ALTRE PARTI CIVILI



Svariati appelli sono stati altresì proposti anche da numerose altre parti civili, come richiamati nell'intestazione della presente sentenza e come di seguito sintetizzati, sulla premessa che le argomentazioni di cui ai gravami a firma degli avv.ti Bozzelli, Foresta, Ferreri, De Notariis e Tascione possono essere unificate tra loro, che possono essere parimenti unificate tra loro le argomentazioni di cui ai gravami a firma degli avv.ti Di Cesare e Gnocchini e che possono essere infine unificate tra loro le argomentazioni di cui ai gravami a firma degli avv.ti Fusco/Vacca e Mancuso, autonome restando quelle di cui al gravame dell'avv. Dinoia.

Preliminarmente, molte p.c. hanno eccepito, unitamente alla stessa pubblica accusa, la nullità della sentenza del Tribunale in quanto non pronunciata nella sede processuale ove si era celebrato il dibattimento. Eccezione, questa, però già rigettata dalla Corte di Cassazione a seguito di apposito ricorso del PM e che dunque non va presa in esame in questa sede.

Subordinatamente e sempre in via preliminare, molte p.c. hanno impugnato il provvedimento predibattimentale del Tribunale in data 10/3/06 con cui il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica è stato

escluso dal processo quale responsabile civile, chiedendo a questa Corte di escluderlo quale parte civile ed ammettere invece la loro costituzione di p.c. anche nei suoi confronti.

Nel merito, tutte le p.c. hanno coralmemente censurato la sentenza assolutoria, sottolineando in particolare che lo stesso Tribunale aveva ritenuto che varie tra le contestate condotte fossero state poste in essere in violazione di legge (pur erroneamente avendo invece il Tribunale negato la violazione di altre norme, avendone malamente interpretate altre ed avendone ignorate altre ancora, tralasciando altresì tutti i profili connessi alla colpa generica) e che dalle risultanze processuali e specie dalle perizie, dalle consulenze di parte e dalle assunte deposizioni testimoniali emerge con evidenza la "*gracilità strutturale*" dell'edificio in questione a causa dei carichi verticali, la quale ne ha determinato il crollo per schiacciamento (*splitting*) in occasione (e non a causa esclusiva) del terremoto. Crollo rispetto al quale le condotte degli imputati si pongono dunque con certezza, sempre secondo le appellanti, quale causa esclusiva o comunque quale primaria concausa, tanto più rispetto ad un paese (come quello di San Giuliano) inserito tra i territori ad elevato rischio sismico. Parimenti è a dirsi quanto all'aver consentito la frequentazione della scuola da parte dell'utenza in assenza dei requisiti normativi dettati in materia di sicurezza e del collaudo statico, con una certificazione di staticità o comunque di uso ed abitabilità dolosamente/falsamente predisposta.

Le p.c. hanno dunque concluso per la declaratoria della responsabilità concorrente di tutti i prevenuti in ordine ai reati loro ascritti in rubrica e per la conseguente condanna degli stessi, in solido tra loro e con i responsabili civili, al risarcimento dei danni in proprio favore previa concessione di una



provvisoriale provvisoriamente esecutiva. Talune parti civili hanno richiesto, altresì, la previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con espletamento di ulteriore perizia tecnica, volta ad accertare le condizioni statiche e costruttive delle costruzioni crollate in San Giuliano e delle altre costruzioni circostanti la scuola. Qualche altra ha chiesto di subordinare (in caso di accoglimento dell'invocata declaratoria di penale responsabilità degli'imputati) l'eventuale sospensione condizionale della pena all'effettivo risarcimento dei danni patiti o quanto meno al pagamento della provvisoriale, oltre le spese.

VIII) LE DIFESE DEGLI IMPUTATI

Tanto nelle memorie difensive e nelle CTP depositate nel precedente grado del giudizio, quanto nelle arringhe difensive e nelle memorie del presente grado di appello, gl'imputati si sono difesi sostenendo, tra l'altro, quanto appresso.

Innanzitutto, sarebbero insussistenti le violazioni (pur ritenute invece dal Tribunale) del RDL n. 2105/1937, convertito nella L. n. 710/1938, che comunque, a giudizio della difesa, avrebbe natura meramente descrittiva e non prescrittiva.

Quanto alla contestata violazione della L. n. 1086/71, i difensori degli'imputati negano, anche sulla scorta delle proprie CTP, della perizia e di quanto ritenuto pure dal Tribunale, l'applicabilità della relativa disciplina (sulla denuncia dei lavori al Genio civile prima del loro inizio e sul deposito del progetto comprendente i calcoli e della relazione illustrativa dei materiali; sul collaudo statico), posto che nella specie non si sarebbe in

presenza di una pluralità di strutture in cemento armato tra loro collegate ma solo di singoli elementi, che peraltro non svolgevano una funzione statica. Aggiungono che, in ogni caso, la denuncia al Genio civile ha carattere solo formale e non implica controlli sostanziali.

Quanto alla contestata violazione della disciplina antisismica di cui alla L. n. 64/74 e decreti attuativi, i difensori degli imputati negano che questa potesse applicarsi al Comune di S. Giuliano, stante la sua mancata classificazione sismica, aggiungendo che detta mancata classificazione sismica ed inapplicabilità della relativa disciplina emerge pure da varie deposizioni assunte nel corso del dibattimento di I° grado, oltre che dalle loro produzioni documentali tra cui, in particolare, la nota n. 1729/03 del Presidente della Regione Molise e la nota n. 1854/04 della responsabile del servizio costruzioni in zona sismica della Regione Molise. Dallo stesso elenco col quale San Giuliano venne inserito tra i Comuni ad elevato rischio sismico, inoltre, si evince come detto Comune viene qualificato "n. c." (e cioè non classificato ai fini sismici).

Vero è, invece, che il Comune di San Giuliano, in virtù dell'OPCM n. 2788/98 (in relazione alla L. n. 449/97 e regolamento attuativo ed al DM/interno n. 499/98), era stato inserito tra i Comuni ad elevato rischio sismico. Tuttavia, secondo i difensori degli imputati ed i loro CTP, a parte la diversa finalità (benefici fiscali) di questo inserimento, il rischio sismico andrebbe distinto dalla classificazione sismica, perchè l'inserimento tra i Comuni ad elevato rischio sismico risponderebbe a criteri diversi (larghezza delle strade, altezza degli edifici, numero di abitanti e quindi perdite attese, ecc.) rispetto alla classificazione sismica (che ha ad oggetto altri criteri, tra cui lo scuotimento del suolo). D'altra parte, l'ultimo sisma rilevante si

sarebbe verificato in San Giuliano vari secoli or sono. Ed ancora, in mancanza di classificazione sismica, un ingegnere non saprebbe a quale categoria fare riferimento ai fini della progettazione antisismica.

Del pari, secondo i difensori degli'imputati ed i loro CTP, non sarebbe stato applicabile il DM 18/12/75, riferibile alla costruzione in maniera antisismica solo delle scuole situate in zona sismica. Tanto sarebbe dimostrato dall'uso nel DM della disgiunzione "o" allorchè questo prescrive che la scuola deve assolvere alle funzioni di stabilità "*normali o eccezionali*" (ci si riferisce evidentemente al punto 5.4.1, lett. i di detto DM), il che dimostrerebbe che, in condizioni normali, la scuola andrebbe costruita normalmente e quindi senza il rispetto dei criteri antisismici, mentre, in condizioni eccezionali (zone alluvionali, zone sismiche, ecc.), la scuola andrebbe costruita tenendo conto appunto di simili condizioni.

Infine, al di fuori della disciplina antisismica, circa la contestata violazione dell'art. 2 L. n. 64/74 (che richiede la preventiva autorizzazione della Regione o del Genio civile, nella specie carente, per le opere da eseguirsi nei "*centri abitati da consolidare*"), sempre secondo la difesa degli'imputati ed i loro CTP, questo non sarebbe stato applicabile perché la legge n. 445 del 1908 (cui esso rinvia) non si applicherebbe per i fabbricati, perché la sopraelevazione non sarebbe una nuova costruzione, perché la medesima legge riguardava l'*abitato* ossia le zone di grossi volumi e per altri motivi ancora.

Quanto alla contestata violazione del DM 20/11/87 (riguardante le costruzioni in muratura e relative progettazione, verifiche, consolidamenti e collaudo statico), come condivisa pure dal Tribunale, la difesa ed il CTP di qualche imputato hanno sostenuto invece che, seppur necessarie, queste

verifiche furono di fatto compiute (sia pure in maniera anomala), dato che, allorchè si procedette a tagliare la muratura per eseguire la sopraelevazione, se ne verificò la buona qualità e lo spessore e dunque anche la non-necessità di opere di consolidamento. D'altra parte, le buone condizioni della struttura preesistente troverebbero conferma pure nell'assenza di lesioni nei muri e nell'uso del martello pneumatico per realizzare la sopraelevazione, come riferito e confermato da numerosi testi. Ne consegue che neppure il consolidamento sarebbe stato necessario e, del resto, lo stesso non sarebbe imposto dalla legge, essendo rimesso alla discrezionalità del progettista e degli altri organi a ciò deputati.

Qualche altro imputato ha sostenuto che non era propria competenza compiere o disporre verifiche e consolidamenti.

Anche con riferimento al mancato collaudo, qualche imputato ha sostenuto che non era propria competenza compierlo o disporlo.

Ad ogni modo, a giudizio della difesa il collaudo non sarebbe stato necessario per i lavori non eccedenti i 200.000 ECU (laddove i lavori in questione non superavano i 100.000 euro), potendo essere sostituito, sia dal punto di vista tecnico-amministrativo e sia (a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale) dal punto di vista strutturale, dal certificato di regolare esecuzione dei lavori ex art. 28 l. n. 109/94, che il La Serra aveva redatto il 24/6/02. Ad ogni modo, aggiunge la difesa, ove anche si dovesse ritenere necessario il collaudo statico pure per i lavori non eccedenti i 200.000 ECU, l'opera realizzata avrebbe in ogni caso potuto ottenerlo, dato che, prima del sisma, essa aveva comunque retto per vari mesi ed aveva retto anche ai *presheocks* (o *foresheocks*) notturni ossia alle 5 scosse di *magnitudo* Richter fino a circa 3,5.



Passando al nesso di causalità, i difensori degli'imputati osservano tra l'altro, anche sulla scorta delle loro consulenze e della stessa perizia oltre che della sentenza di I° grado, che la sopraelevazione del 2002 in realtà aveva migliorato la condizione statica della struttura sottostante e che, come affermato dai periti, non essendo stata la struttura originaria progettata in maniera antisismica, essa sarebbe crollata ugualmente anche in assenza della sopraelevazione a seguito di un sisma di quella portata.


Aggiungono che lo *splitting* non è conosciuto dalla letteratura scientifica e che, comunque, le prove di carico effettuate erano state difettose e carenti ed erano dunque inattendibili, perché praticate su spezzoni di muri già gravemente indeboliti dalle numerose scosse sismiche e dal crollo, perché mancavano i certificati di controllo dei macchinari che le avevano eseguite, perché la piastra posta tra il muretto ed i due martinetti non era stata centrata e quindi non esercitava un carico uniforme, ecc. .

Aggiungono, ancora, che l'effetto di sito era stato, sotto la scuola, ancor più forte che nella restante fascia argillosa del paese, come dimostrerebbero i valori registrati dalle stazioni sismiche ed accelerometriche in occasione degli *aftershocks*. Sul punto, essi contestano le modellazioni monodimensionale e bidimensionale operate dai periti, eccependo che sarebbe stata necessaria una simulazione tridimensionale, la quale avrebbe portato ad individuare la presenza di un "oggetto" o malformazione nel terreno strettamente sottostante il perimetro della scuola (così come assume pure qualche loro CTP), che avrebbe abnormemente amplificato le onde sismiche solo rispetto ad essa. Inoltre, il fatto che il corpo adiacente non fosse totalmente crollato si spiegherebbe con i diversi materiali adoperati per


costruirlo e col fatto che due immobili adiacenti possono avere *frequenze* diverse, così determinandosi un differente effetto di *risonanza*.

Quanto all'altro profilo del nesso di causalità (quello connesso al c.d. *nesso di rischio*), i difensori di taluni imputati hanno ribadito che non era loro competenza redigere o disporre il collaudo statico, né autorizzare o meno l'accesso alla scuola da parte degli utenti; hanno anzi aggiunto che l'intero nesso di causalità sarebbe stato interrotto nei loro confronti anche dalle condotte di chi, come il dirigente scolastico Colombo, non ha inibito l'ingresso alla scuola il 31/10/02. In ogni caso, la difesa ha insistito nel sostenere che, come già esposto, il collaudo poteva essere nella fattispecie validamente sostituito dal sussistente certificato di regolare esecuzione dei lavori e che, se pure il collaudo fosse stato disposto, la scuola sarebbe risultata collaudabile e quindi ne sarebbe risultato autorizzabile l'accesso: sicché, dato che il nesso di rischio sussisterebbe solo se, in mancanza del certificato di collaudo, l'edificio fosse crollato per la propria deficienza strutturale che il mancato collaudo avrebbe dovuto verificare (e solo in tal caso vi sarebbe stato un antecedente causale diretto tra crollo e mancato collaudo) e che invece l'edificio è crollato per la forza del sisma (causa sopravvenuta imprevedibile), la mera violazione (ove sussistente) della norma sul collaudo non sarebbe idonea a far ritenere nel caso di specie la sussistenza del nesso di rischio. Per cui, chi avesse violato detta norma cautelare sul certificato di collaudo, ammesso e non concesso che questo fosse necessario, dovrebbe rispondere solo di questa violazione.

Infine, quanto al falso in contestazione, la difesa del La Serra e del Marinaro sostiene che il documento dell'11/9/02 non era affatto un collaudo statico né un certificato di agibilità; aggiunge che il Marinaro, poi, non era neppure



competente a redigerlo, così come non lo ha redatto. Il certificato non è falso, perché rispondente al DPR n. 1638/56 ed al DM 26/8/92 (e Circ. n. 91 del 14/9/61 collegata all'art. 3 del DM), espressamente ivi richiamati: e questi provvedimenti normativi, alla verifica della cui osservanza è stato finalizzato l'esame visivo *in loco* del La Serra, non hanno nulla a che vedere col certificato di collaudo statico né col certificato di agibilità. L'unico elemento estraneo ai citati due provvedimenti normativi è la dichiarazione del La Serra, contenuta in detto documento, di non avere riscontrato lesioni o comportamenti statici irregolari: ma questa non è un'affermazione falsa, essendo riscontrata dalle numerose testimonianze in atti.



La difesa del Borrelli ha eccepito invece che, fermo restando che non era stato lui a disporre l'apertura al pubblico della scuola e che non sarebbe stata sua competenza disporla e ferma restando l'equipollenza del certificato di regolare esecuzione (già precedentemente rilasciato dall'ing. La Serra) al certificato di collaudo, proprio la ipotizzata fraudolenza del certificato del La Serra sarebbe in contraddizione con la propria contestata responsabilità quanto all'apertura della scuola al pubblico.

Queste ed altre tesi ed argomentazioni ancora, come pur pregevolmente sostenute dai difensori e dai C'IP degli imputati con riferimento sia alle problematiche generali che a quelle relative alla posizione processuale di ciascun singolo prevenuto, verranno approfonditamente e specificamente prese in esame e confutate (a parte quanto si dirà per la posizione dell'Uliano e per il delitto di falso di cui al capo C) nella motivazione della presente sentenza.

IX) IL DIBATTIMENTO DI APPELLO

Il processo di appello, per motivi logistici, è stato tenuto nell'Aula magna della Scuola allievi Carabinieri presso la Caserma "E. Frate", messa a disposizione dal Comando regionale dei Carabinieri di Campobasso.

All'apertura del dibattimento (udienza del 19/11/08), taluni difensori degli imputati hanno sollevato un'eccezione d'inammissibilità dell'appello del PM per suo vizio di notifica da parte della Cancelleria penale del Tribunale di Larino. Di conseguenza, questa Corte, con ordinanza resa in udienza, pur non ritenendo fondata detta questione d'inammissibilità ma stante comunque l'obbligo di notifica, ha provveduto a disporla nei confronti di tutti quegli imputati e loro difensori che non avessero già ritirato l'atto medesimo, notifica poi ritualmente eseguita dalla Cancelleria penale di questa Corte anche nei confronti del responsabile civile Comune di San Giuliano di Puglia.

Alla successiva udienza del 14/1/09, ritenuta l'inammissibilità per tardività di un'ulteriore questione preliminare (sulla quale si tornerà comunque nel Cap. XI), è stata svolta la relazione del processo da parte del sottoscritto Consigliere estensore e, alle udienze ancora successive, hanno preso la parola il PG (nella persona del dott. Di Ruzza, dopo un preambolo da parte del dott. Mazzetti) per la requisitoria e quindi, nell'ordine, per le loro arringhe, i difensori delle parti civili, del responsabile civile e degli imputati. Sono seguite quindi le repliche.

Tutte le parti hanno concluso come da verbali in atti; da segnalare che il responsabile civile Comune di San Giuliano di Puglia, a mezzo del suo difensore, avv. Marinelli, ha chiesto anch'esso la riforma dell'impugnata sentenza, associandosi alle motivazioni delle parti appellanti.



Varie parti hanno prodotto anche memorie scritte.

All'ultima udienza, fissata per la replica dell'ultimo difensore di un imputato (replica cui questi ha peraltro rinunciato) e per la decisione in Camera di Consiglio, è stata chiesta, su opposizione dei difensori degli'imputati, l'autorizzazione al deposito di una memoria ex art. 121 cpp da parte degli avv.ti di p.c. Bozzelli e Foresta, richiesta non accolta dalla Corte: si sarebbe trattato, difatti, sostanzialmente di una replica (scritta) alle già avvenute repliche dei difensori degli'imputati, palesemente inammissibile ai sensi degli artt. 602 e 523, 5° co. cpp.

Il Collegio si è quindi ritirato in Camera di Consiglio, al cui esito ha avuto luogo la lettura del dispositivo, basato sulle argomentazioni che si andranno qui di seguito ad esporre.

X) LA STRUTTURA DEI MOTIVI DELLA PRESENTE SENTENZA

Nell'esporre i motivi della sentenza, per maggiore chiarezza e praticità si seguirà grosso modo l'ordine dei motivi contenuti nell'impugnata decisione, come già sintetizzato al Cap. III della presente sentenza. Per esigenze di praticità nella stesura della presente decisione, però, rispetto all'ordine seguito nell'impugnata sentenza e già qui sintetizzato al Cap. III, qualche violazione verrà posposta a qualche altra (ad esempio, le violazioni della disciplina antisismica saranno trattate per ultime, rispetto alle altre contestate violazioni; nel Cap. XII, la violazione relativa alla sporgenza di uno dei muri esterni rispetto alla fondazione verrà posposta a quella relativa al mancato utilizzo di buoni materiali).

Dopo la parte dedicata alle questioni preliminari e di rito sollevate o comunque rilevabili d'ufficio (Cap. XI), verrà dunque preso in esame, a partire dal Cap. XII, il requisito delle condotte colpevoli contestate ai capi A e B della rubrica. Questo esame dell'elemento materiale delle condotte (colpevoli in quanto violatrici di specifiche norme ovvero dei più generali precetti di diligenza, prudenza e perizia di cui all'art. 43 cp), però, non implica ancora un concreto giudizio in termini di colpevolezza degli imputati in quanto, a tal fine, dovrà prima procedersi, così come si procederà, alla verifica della sussistenza del nesso causale tra le suddette condotte materiali e gli eventi di cui sempre ai capi A e B (Cap. XVIII, XIX, XX e, quanto al c.d. *nesso di rischio* collegato a parte del capo B, cfr. Cap. XXI. Sul profilo connesso alla subordinata deduzione degli imputati relativa all'asserita interruzione del nesso eziologico, cfr. poi Cap. XXIII, n. 2. Sulla non-esclusione del nesso eziologico rispetto agli odierni imputati anche nell'ipotesi di un'eventuale corresponsabilità di soggetti incardinati in organi dello Stato italiano, cfr. invece Cap. XXIX, n. 3).

Infine, si tratterà del capo C della rubrica (Cap. XXII).

Verificata la sussistenza del nesso eziologico in ordine ai reati di cui ai capi A e B, verranno quindi indagati i profili comuni alle posizioni processuali dei singoli imputati, a cominciare da quello specificamente connesso all'elemento soggettivo della colpa, sotto gli aspetti della cooperazione colposa e del tipo e grado di colpa concretamente addebitabile agli imputati (Cap. XXIII, n. 3, lett. a, b); discorso, quest'ultimo, dal quale verrà espressamente escluso l'Uliano, dato che per lui la verifica sulla sussistenza del nesso eziologico sortisce esito negativo (sul che, cfr. pure Cap. XXVII). Dopodichè, esaminato il concorso formale sempre con riferimento ai reati di



cui ai capi A e B della rubrica (Cap. XXIII, n. 4), si scenderà finalmente all'analisi delle posizioni processuali dei singoli imputati passandole in rassegna una per una e dunque al definitivo giudizio in concreto sulla loro colpevolezza (Cap. XXIV, XXV, XXVI).

Seguirà la trattazione delle questioni ulteriori e, in particolare, di quelle relative alla posizione del responsabile civile Comune di San Giuliano ed alle pretese risarcitorie delle parti civili (Cap. XXVIII), oltre che alla richiesta di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Roma ai fini dell'accertamento di eventuali corresponsabilità dello Stato Italiano (o meglio, dei soggetti incardinati nei suoi organi) nei delitti di cui è processo, per il denunciato ritardo nella classificazione sismica del Comune di San Giuliano di Puglia (XXIX), per poi chiudere con le conclusioni (Cap. XXX) ed il dispositivo.

XI) QUESTIONI PRELIMINARI E DI RITO

1) Sulla dedotta inammissibilità delle costituzioni di talune parti civili

Come già accennato nel Cap. IX, alla prima udienza dibattimentale di appello del 19/11/08 taluni difensori degl'imputati avevano sollevato un'eccezione preliminare d'inammissibilità del gravame del PM per suo vizio di notifica da parte della Cancelleria penale del Tribunale di Larino e questa Corte, con ordinanza resa in udienza, pur non ritenendo fondata detta questione d'inammissibilità ma stante comunque l'obbligo di notifica dell'appello, obbligo che non può essere supplito (secondo l'indirizzo condivisibilmente espresso da Cass., ss.uu., 20/3/2003, n. 12878 e da Cass. pen., 16/7/2004, n. 31408) dalla mera comunicazione dell'avviso di deposito

dell'impugnazione, ha provveduto a disporla nei confronti di tutti quegli imputati e loro difensori che non avessero già ritirato l'atto medesimo, notifica poi ritualmente eseguita dalla Cancelleria penale di questa Corte anche nei confronti del responsabile civile Comune di San Giuliano di Puglia (i relativi atti si trovano nel Faldone A, cartella n. 2, sottocartella gialla).

All'udienza del 14/1/09, il difensore del Borrelli, avv. Del Vecchio, ha sollevato un'ulteriore eccezione preliminare d'inammissibilità delle costituzioni di talune parti civili, *"come da memoria che intende depositare"* (cfr. il relativo verbale di udienza). Altri difensori degli imputati si sono associati all'eccezione, mentre le altre parti si sono opposte alla sua proposizione perché tardiva.

La Corte, con ordinanza in pari data letta in udienza, considerato che tutte le questioni preliminari, incluse quelle relative alla costituzione di parte civile, andavano sollevate e dedotte subito dopo la costituzione delle parti e che gli interposti gravami (incluso quello del PM, dato che, come appena esposto, la sua omessa notifica non ne comportava l'inammissibilità, ma solo l'obbligo di provvedervi, così come la Cancelleria di questa Corte vi aveva poi appunto provveduto, in ottemperanza alla citata precedente ordinanza del 19/11/08) avevano già regolarmente costituito in questa sede il rapporto giuridico processuale sin dall'udienza del 19/11/08, sicché tutte le eccezioni preliminari andavano sollevate in detta udienza del 19/11/08, nella quale il presidente aveva anche rivolto all'uopo alle parti espresso invito, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 491 cpp, inammissibile perché tardiva la questione preliminare di cui trattasi e preclusa ogni altra questione



preliminare, ordinando procedersi oltre, con la relazione di rito da parte del sottoscritto Consigliere relatore (ed estensore).

Cionondimeno, in data 15/1/09, l'avv. Del Vecchio ha ugualmente depositato in Cancelleria ex art. 121 cpp la sua memoria, la cui produzione non era stata ammessa all'udienza del giorno precedente in conseguenza della cennata dichiarazione d'inammissibilità della relativa eccezione preliminare.

Ora, la produzione della suddetta memoria si presenta del pari inammissibile, perché, a mezzo della stessa, il legale ripropone, sostanzialmente, l'eccezione d'inammissibilità della costituzione di talune parti civili già precedentemente dichiarata inammissibile. Sicché questa Corte non ha provveduto sulla stessa a termini dell'art. 121, 2° co. cpp, proprio perché si è trattato di una (sostanziale) richiesta irrituale, in quanto tesa a riproporre una questione già dichiarata inammissibile.


Peraltro, in questa sede potrebbe porsi il problema se l'eventuale inammissibilità della costituzione di una parte processuale debba essere rilevata d'ufficio, così come, ad esempio, va rilevata d'ufficio l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591 cpp. Vero è che l'impugnazione è cosa ben diversa dalla costituzione in giudizio; tuttavia, anche in materia di costituzione si registrano sentenze della SC che ne affermano la rilevabilità d'ufficio. Così è a dirsi, ad esempio, per Cass., 24/9/96, n. 9113, con riferimento alla rilevabilità d'ufficio dell'inammissibilità della costituzione di parte civile per tardività e quindi intervenuta decadenza; e per Cass., 16/1/1975, n. 5473, con riferimento alla

rilevabilità d'ufficio dell'inammissibilità della costituzione di parte civile perché esercitata da soggetto munito di procura generale anziché speciale.

Comunque, se anche si ritenesse la rilevabilità d'ufficio dell'eventuale inammissibilità della costituzione di parte civile, va evidenziato che le parti civili, ivi incluse quelle rispettivamente difese dagli avv.ti Cerulli, Giannone, Petito e Ventrella, si sono ammissibilmente costituite in questo grado.

D'altra parte, l'eventuale inammissibilità della costituzione delle parti civili, sia che le stesse si siano limitate a costituirsi in questo grado senza interporre appello e sia che si siano costituite interponendo appello, non si rifletterebbe direttamente sulle ammissibili costituzioni delle altre parti civili appellanti, né sugli appelli ammissibilmente proposti dalle altre parti processuali e, in particolare, dal PG e dal PM.

Semmai, vi potrebbe essere un riflesso indiretto, ove la Corte basasse la presente sentenza su ipotetiche deduzioni di merito e/o produzioni di qualche parte civile inammissibilmente costituita ritenute decisive, di talché la medesima sentenza si presenterebbe sotto questo aspetto annullabile. Ma, a parte l'ammissibilità delle costituzioni di tutte le p.c. (v. *infra*), resta il fatto che nessuna di queste ha svolto isolatamente deduzioni *ex se* decisive, perché gli elementi acquisiti nel processo a carico degli imputati sono tali e tanti (come si vedrà nel corso di tutta la successiva trattazione) che, anche se venissero meno le deduzioni (e/o conclusioni, produzioni o quant'altro) di questo e/o del precedente grado di una o più parti civili, cionondimeno permarrrebbero le conformi deduzioni delle altre parti o comunque di questa stessa Corte (alla luce di tutte le restanti emergenze processuali) e permarrrebbero altresì i restanti copiosi e gravi elementi a carico, che non



sposterebbero minimamente tutte le altre acquisizioni e connesse motivazioni della presente sentenza e quindi non modificherebbero in alcun modo l'esito del giudizio.

Tanto chiarito, pacifica è la ritualità della costituzione in giudizio delle parti civili appellanti e l'ammissibilità degli appelli di p.c. degli avv.ti Bozzelli, Foresta, Ferreri, De Notariis, Tascione, Di Cesare, Dinoia, Fusco e Vacca, Gnocchini, Mancuso (quest'ultimo per Adriana Ferrucci e Vincenzo Francario, che si erano inizialmente costituiti a mezzo dell'avv. Fusco). Difatti, come risulta dai relativi atti contenuti nei Faldoni nn. 2, 3 e 5, a questi difensori i loro assistiti avevano espressamente esteso la procura speciale anche "*all'impugnazione*", ovvero l'avevano estesa "*a tutti i gradi del giudizio*" (cfr. la motivazione di Cass., ss.uu., 27/10/2004, n. 44712, nel senso che quest'ultima locuzione deve intendersi comprensiva anche del potere d'impugnazione).

Con specifico riferimento, poi, alle costituzioni delle parti civili non appellanti difese dagli avv.ti Cerulli, Giannone, Petito e Ventrella (ma il discorso è estensibile anche a taluni altri difensori di parti civili non appellanti presenti in questo processo, mentre per altri ancora l'ammissibilità della costituzione in questo grado è del tutto pacifica e fuori discussione), valgano le seguenti considerazioni.

Se essi avessero proposto appello, effettivamente si sarebbe trattato di un gravame inammissibile.

Difatti, negli atti di costituzione in giudizio di prime curc, come rinvenibili nei Faldoni nn. 2 e 3 (originali e duplicati), le rispettive procure speciali


vennero rilasciate all'avv. Cerulli nel "procedimento penale n. ... al fine di ottenere il risarcimento dei danni tutti, materiali e morali, per tali comportamenti illeciti e per tutti gli altri fatti reato che verranno ravvisati e contestati. Vi autorizziamo a porre in essere ogni atto a tutela dei nostri interessi. Approviamo fin d'ora il Vostro operato". A loro volta, le procure speciali agli avv.ti Giannone, Petito e Ventrella, come invece rinvenibili nel Faldone n. 5, vennero rilasciate "nel processo penale n. ...", conferendosi all'uopo "ogni facoltà di legge" (ovvero "ogni facoltà ex lege").

Orbene, sul punto, Cass., ss. uu. 27/10/2004, n. 44712, nel sanare un precedente contrasto giurisprudenziale e nell'esaminare un caso simile a questo, ha condivisibilmente statuito (cfr. la relativa motivazione) che "l'impiego delle movenze terminologiche 'nel procedimento penale n. ...', 'con ogni più ampia facoltà di legge', 'approvando sin da ora il vostro operato', ... non è ricollegabile in alcun modo ... al conferimento della procura alle liti, che risulta invece rilasciata puramente e semplicemente, senza alcuna ulteriore manifestazione di volontà ... Sicché l'impossibilità di interpretare l'atto nel senso di comprendere anche il potere del difensore di proporre appello è innegabile".

Senonché, nel presente grado i succitati quattro difensori non hanno affatto proposto (né, per quanto appena esposto, avrebbero potuto proporre) appello avverso la sentenza del Tribunale, essendosi limitati a costituirsi in giudizio (cfr. pure il verbale della prima udienza e successivi) in rappresentanza delle parti da loro difese.

Sotto questo aspetto, la menzionata Cass., ss.uu., n. 44712/2004, sempre sanando il precedente contrasto giurisprudenziale, ha sottolineato che la procura speciale ex art. 100 cpp (necessaria ai fini della proposizione del






gravame) è atto radicalmente diverso dalla procura speciale ex artt. 76 e 122 cpp (sebbene le due procure possano essere conferite insieme alla stessa persona e con uno stesso atto): mentre quest'ultima conferisce al procuratore la rappresentanza processuale sotto il profilo della *legittimatio ad processum* ossia "la capacità di essere soggetto del rapporto processuale, al fine di promuovere l'istanza risarcitoria in nome e per conto del danneggiato", la prima mira a conferirgli il "mandato defensionale della parte rappresentata, onde far valere in giudizio la pretesa di detta parte" (cfr. sempre la motivazione della sentenza cit.). E, rispetto alla procura speciale ex art. 76 (e 122) cpp, vale il principio di cui al 2° co. di detta norma, secondo cui "la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo" (cosiddetto principio d'immanenza, da riferirsi però alla partecipazione della parte civile al giudizio e non all'atto d'impugnazione: cfr. sempre Cass., n. 44712/04 cit.), mentre, rispetto alla procura speciale ex art. 100 cpp, opera la presunzione di cui all'art. 100, 3° co. cpp, secondo cui "la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa", così da potersi trarre il seguente principio di diritto: "è legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale (mandato alle liti), che non faccia espresso riferimento al potere del difensore di proporre appello, sempre che la procura rilasciata possa essere interpretata nel senso che il mandato defensivo comprenda anche un siffatto potere" (cfr. sempre la motivazione di Cass., n. 44712/04 cit.).


Ora, sebbene ai legali di p.c. non appellanti siano state rilasciate con unico atto delle procure speciali contemplanti sia il potere rappresentativo che il mandato defensionale, quest'ultimo non era stato esteso neppure

implicitamente (v. *supra*) anche alla facoltà di proporre appello e perciò esse non avrebbero potuto proporlo, così come non l'hanno proposto.

Ferma restando, dunque, la legittima partecipazione al processo anche nel presente grado degli avv.ti Cerulli, Giannone, Petito e Ventrella, al pari di quella degli altri difensori di parti civili costituite non appellanti, sulla base della procura speciale loro rilasciata ai fini della rappresentanza processuale ex artt. 76 e 122 cpp onde promuovere l'istanza risarcitoria in nome e per conto dei danneggiati, ciò che occorre qui chiedersi è se in questo grado sia ammissibile anche la loro svolta attività defensionale connessa alla suddetta istanza (deduzioni, arringhe, repliche, memorie e conclusioni, per chi le ha formulate/presentate).

Circa il primo aspetto, connesso alla procura speciale ex artt. 76 e 122 cpp ed al già menzionato principio d'immanenza, Cass., 22/9/1997, n. 11657 statuisce condivisibilmente che *"la costituzione di parte civile, avvenuta tempestivamente, senza una rituale opposizione 'in limine', e mantenuta nel giudizio di primo grado, rende stabile il rapporto civilistico intervenuto tra le parti e preclude la proposizione delle questioni relative alla 'legitimitatio ad processum' non dedotte nei termini. La costituzione di parte civile, una volta ammessa in primo grado, non può essere più contestata nei giudizi successivi, sia per quel che concerne la titolarità del diritto o la rappresentanza dell'avente diritto, sia per quanto attiene alle finalità stesse della costituzione; ne consegue la non impugnabilità, neppure con la sentenza -per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione- dei provvedimenti di esclusione della parte civile e di quelli, anche impliciti, di ammissione"*.





Circa il secondo aspetto, connesso alla procura speciale ex art. 100 cpp, la medesima Cass., n. 11657/97 cit. statuisce altrettanto condivisibilmente che *“la procura speciale per la costituzione di parte civile, a norma dell'art. 100 cod.proc.pen. si presume conferita per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa. Tale norma deve tuttavia essere interpretata con riferimento all'immanenza della costituzione della parte civile, che produce effetti in ogni stato e grado del processo, in forza dell'art. 76 stesso codice; principio, quest'ultimo, che non consente, fino a che l'azione civile rimane validamente inserita nel processo penale e se l'iniziale procura speciale non venga revocata, alcuna limitazione difensiva alla parte costituita che può, attraverso il difensore, efficacemente interloquire, resistere all'impugnazione dell'imputato e validamente presentare conclusioni e la nota 'spese', senza che sia necessario altro mandato”*.

Il sovraesposto indirizzo è stato da ultimo ribadito e confermato anche da Cass., 20/12/2007, n. 3601, la quale sostiene esattamente che *“la costituzione di parte civile, una volta intervenuta in primo grado in virtù di procura speciale ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen., produce effetti in ogni stato e grado del processo, nel senso che il difensore della parte civile può resistere all'impugnazione dell'imputato, presentare conclusioni e notula spese senza necessità di altro mandato, che è richiesto soltanto per svolgere attività non difensive, come proporre domande o impugnare la sentenza”*, aggiungendo essere *“comunque pacifico che per il semplice esercizio di attività difensionali non è necessario un nuovo mandato”* (cfr. spec. la motivazione di questa sentenza).


Analogo principio lo si ritrova pure in Cass., 19/3/2003, n. 21284.

I difensori delle costituite p.c. non appellanti, dunque, nel presente processo non potevano proporre, così come non hanno proposto appello né domande ulteriori rispetto all'originaria istanza risarcitoria in nome e per conto dei danneggiati; potevano però ammissibilmente svolgere, così come hanno svolto attività difensionali (efficacemente interloquire, insistere nelle istanze risarcitorie, presentare conclusioni e note spese, ecc.). In particolare, nell'ambito di dette attività difensionali, esse potevano anche insistere, così come hanno insistito sui profili di responsabilità a carico degl'imputati, strumentali all'accoglimento delle loro istanze risarcitorie fatte valere sin *ab origine*.


D'altronde, quanto sopra non è stato ammissibilmente e tempestivamente contestato da nessuno degl'imputati. E la rilevabilità d'ufficio degli eventuali vizi di costituzione della parte civile cui si faceva inizialmente riferimento, ove anche la si ammetta, non può spingersi fino al diniego del potere d'interloquire della medesima parte civile ammissibilmente costituitasi, ove talc potere d'interloquire non sia stato ammissibilmente e tempestivamente contestato da nessuna delle altre parti processuali.

Sul punto, si è dunque formata pure un'ulteriore preclusione processuale (sempre ex art. 491 cpp), fermo restando il fatto che, peraltro, se anche la suddetta eccezione fosse stata ammissibilmente/tempestivamente proposta, la stessa, per tutto quanto innanzi illustrato, sarebbe risultata infondata.

In chiusura, va comunque ribadito che l'attività defensionale isolatamente svolta da ciascuna delle parti civili (appellanti e non appellanti), che verrà



anche presa in esame nell'ambito della presente sentenza, non risulta comunque nella specie decisiva, perché, lo si torna a ripetere, gli elementi acquisiti nel processo a carico degl'imputati sono tali e tanti (come si vedrà nel corso di tutta la successiva trattazione) che, anche se venissero meno le deduzioni (e/o conclusioni, produzioni o quant'altro) di questo e/o del precedente grado di una o più parti civili, tanto non sposterebbe minimamente tutte le altre acquisizioni e connesse motivazioni della presente sentenza e quindi non modificerebbe in alcun modo l'esito del presente giudizio.



2) Sull'inammissibilità delle richieste di riammissione del Comune di San Giuliano di Puglia quale parte civile e di sua esclusione quale responsabile civile

Come già accennato nel Cap. II, nel corso del dibattimento di I° grado, con ordinanza del 10/3/06, il Tribunale dichiarò tra l'altro l'inammissibilità della costituzione di parte civile del Comune di San Giuliano di Puglia e rigettò la sua istanza di esclusione quale responsabile civile.

In sede di arringa dibattimentale di appello, il difensore del Comune, avv. Marinelli, ha evidenziato che il Comune avrebbe dovuto rivestire nel presente processo la qualità di parte civile e non di responsabile civile.


La suddetta eccezione si presenta inammissibile in quanto il Comune, a termini dell'art. 586, 1° co. cpp, avrebbe dovuto su questo punto specificamente impugnare la sentenza in connessione con la predetta ordinanza. Inammissibilità che ricorre, altresì, anche sotto il profilo di cui all'art. 491 cpp.

Ad ogni modo, se anche fosse stata ammissibile, si sarebbe trattato di eccezione infondata, posto che Cass., 22/9/1997, n. 11657 (già richiamata nel precedente paragrafo) ha condivisibilmente affermato il principio della "non impugnabilità, neppure con la sentenza -per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione- dei provvedimenti di esclusione della parte civile e di quelli, anche impliciti, di ammissione".

Quanto alla qualità di responsabile civile del Comune, la stessa è stata esattamente ed ammissibilmente attribuita e la pretesa delle parti civili nei suoi confronti risulta fondata anche nel merito, alla luce di quanto si spiegherà molto più diffusamente nel Cap. XXVIII (n. 1), cui si rinvia anche con riferimento alla specifica questione di rito in tema di ammissibilità di detta veste di responsabile civile del Comune e, quindi, anche di ammissibilità delle costituzioni di parte civile nei suoi confronti.

3) Sull'impugnazione dell'esclusione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica quale responsabile civile e della sua ammissione quale parte civile. Sull'ammissione di parte civile dello Stato italiano e, per esso, della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della Protezione civile

Come già accennato sempre nel Cap. II, nel corso del dibattimento di I° grado, con la citata ordinanza del 10/3/06, il Tribunale escluse tra l'altro quale responsabile civile il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica-M.I.U.R. per motivi di rito (sua mancata evocazione nel processo all'epoca dell'incidente probatorio) e lo ammise come parte civile unitamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della



Protezione civile (nella quale veste lo Stato italiano ha chiesto il risarcimento dei danni nei confronti del Comune di San Giuliano e degli imputati in solido per la somma di circa € 14 milioni, di cui circa € 13 milioni a titolo di rimborso delle spese sostenute per la costruzione della nuova scuola di recente ultimata).

Molte parti civili, secondo quanto già riferito nel Cap. VII, hanno impugnato il suddetto provvedimento predibattimentale del Tribunale (unitamente alla sentenza), chiedendo a questa Corte di escludere il M.I.U.R. quale parte civile ed ammettere invece la loro costituzione di parte civile anche nei suoi confronti (quale responsabile civile); richiesta sulla quale talune parti civili hanno insistito anche in sede di arringa.

Da parte sua, l'Avvocatura dello Stato, in persona dell'avv. Albano, sia nell'arringa che nell'apposita memoria depositata il 2/2/09, ha circostanziatamente contestato la richiesta delle parti civili.

L'impugnazione delle parti civili non può sul punto essere accolta.

Pervero, a parte quanto statuito da Cass., n. 11657/97 (già citata nel precedente paragrafo), il MIUR, come esattamente rilevato sia dall'impugnata ordinanza che dall'Avvocatura dello Stato, assunse la veste di responsabile civile solo dopo l'espletamento dell'incidente probatorio, sicché è indubbio che gli elementi di prova raccolti prima della sua citazione avrebbero potuto arrecare pregiudizio alla sua difesa (in veste di responsabile civile), in relazione a quanto previsto dagli artt. 651 e 654 cpp, avuto presente il disposto dell'art. 86, 2° co. cpp.

In concreto, difatti, come emergerà pure nel corso della presente sentenza, molti degli elementi emergenti dalla perizia espletata a seguito dell'incidente probatorio militano in senso sfavorevole per gl'imputati e,

quindi, anche per chi è chiamato nel processo a rispondere delle avverse pretese civilistiche a titolo di responsabile civile. Sicché, un'attribuzione postuma di detta veste al MIUR ne lederebbe gravemente il suo diritto di difesa. Oltre tutto, esso ha poi continuato a difendersi in entrambi i gradi del presente giudizio nella veste di parte civile e non di responsabile civile; difesa, questa, che altrimenti avrebbe potuto essere ispirata a scelte diverse ed anche contrapposte, perché le scelte di carattere processuale di chi si costituisce parte civile e di chi è chiamato a rispondere quale responsabile civile sono di regola, per l'appunto, confliggenti.

Né può condividersi quanto sostenuto in arringa dal difensore di p.c., avv. Foresta, secondo il quale la questione sarebbe stata superata dal fatto che il MIUR si è costituito in giudizio utilizzando proprio quell'incidente probatorio (e chiedendo la condanna degli'imputati anche in base ad esso), sicché non vi sarebbe stata lesione del suo diritto di difesa. In senso contrario, deve infatti replicarsi che il MIUR si è costituito in giudizio utilizzando detto incidente probatorio proprio nella veste e nell'ottica difensiva della parte civile; ottica difensiva (e correlate scelte processuali) che, come ripetesi, avrebbe potuto essere del tutto diversa qualora ad esso fosse stata ritualmente e tempestivamente attribuita invece la veste di responsabile civile. Sicché, anche per questo verso, la tesi sostenuta dalle appellanti parti civili private lederebbe gravemente il diritto di difesa del Ministero.

Questo solo motivo si presenta insuperabile ed assorbe tutti gli altri motivi d'inanmissibilità/infondatezza dell'avversa richiesta evidenziati dall'Avvocatura dello Stato.



Diverso è il discorso relativo, invece, all'infondatezza della pretesa risarcitoria fatta valere dal MIUR, di cui si tratterà nel Cap. XXVIII (sub n. 3).

Deve solo precisarsi che, a termini dell'art. 88, 1° e 2° co. cpp, così come l'ammissione della parte civile non pregiudica la successiva decisione sul diritto alle restituzioni ed al risarcimento del danno, per converso l'esclusione del responsabile civile non pregiudica l'esercizio in sede civile dell'azione per le restituzioni ed il risarcimento del danno (sebbene, nella specie, sarebbe tutta da dimostrare l'ipotesi di un'eventuale responsabilità solidale di tipo risarcitorio da parte del MIUR, visto che, come si dirà nei Cap. XXIII, n. 2 e XXVI, n. 2, lett. b, in questo processo non emergono profili di responsabilità a carico dei dirigenti scolastici; e che, come si dirà nel Cap. XXVIII, n. 1, la scuola era di proprietà del Comune).

Nessuna delle parti appellanti ha, invece, specificamente impugnato l'ammissione di parte civile dello Stato italiano e, per esso, della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della Protezione civile, salva qualche contestazione postuma e perciò stesso inammissibile, in ordine all'asserita inammissibilità della sua assunzione della qualità di parte civile perché lo stesso dovrebbe rispondere quale responsabile civile ossia in una veste incompatibile con quella della parte civile (cfr. es. la parte finale della memoria depositata in data 15/1/09 dall'avv. Del Vecchio, della cui inammissibilità sotto altro profilo si è peraltro già parlato nel primo paragrafo).


Né a rendere ammissibile la contestazione dell'ammissione di parte civile dello Stato italiano (e, per esso, della Presidenza del Consiglio dei ministri-


Dipartimento della Protezione civile) può valere la generica richiesta contenuta in qualche atto di appello di p.c. (cfr. es. quello dell'avv. Di Cesare) di condanna risarcitoria solidale degli "individuandi responsabili civili". Richiesta inammissibile in quanto appunto generica, laddove la pretesa civilistica dev'essere necessariamente fatta valere nei confronti di soggetti bene individuati; senza contare la sua inammissibilità per tardività, in quanto l'individuazione dei responsabili civili avrebbe dovuto essere operata sin dal precedente grado del giudizio, così come, una volta individuati, sin dal precedente grado si sarebbe dovuta richiedere la loro condanna al risarcimento dei danni.

E senza contare, ancora, che altri difensori di p.c. negano invece che vi sia incompatibilità tra la veste di parte civile e quella di responsabile civile, aggiungendo che lo Stato italiano (e, per esso, la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della Protezione civile) potrebbe assumere contemporaneamente la veste di parte civile e responsabile civile e che anzi anche il MIUR potrebbe assumere contemporaneamente entrambe dette vesti (tesi, anche questa, cui l'Avvocatura dello Stato si è peraltro opposta fermamente anche a pag. 6 della memoria depositata il 2/2/09).

Ad ogni modo, se anche l'ammissione di parte civile dello Stato italiano (e, per esso, della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della Protezione civile) fosse stata ammissibilmente contestata sotto gli spiegati profili, resterebbe l'inammissibilità ex art. 586, 1° co. cpp di detta contestazione, per non essere stata su questo punto impugnata (unitamente alla sentenza) la citata ordinanza ammissiva del Tribunale del 10/3/06.

Inammissibilità che ricorre, altresì, anche sotto il profilo di cui all'art. 491 cpp.





Amnesso e non concesso che tutti i sovraesposti profili d'inammissibilità non fossero stati sussistenti o, comunque, ove dovesse ritenersi che la questione dell'ammissibilità (o meno) della costituzione di parte civile dello Stato italiano (e, per esso, della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della Protezione civile) sia nella specie rilevabile d'ufficio sotto il profilo qui in discussione, si tratterebbe comunque di questione infondata, in quanto l'esclusione dello Stato italiano (e, per esso, della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della Protezione civile) quale parte civile e l'ammissione di una o più parti civili nei suoi confronti in veste di responsabile civile comporterebbe una grave lesione del suo diritto di difesa, non diversamente da quanto già illustrato per il MIUR.

D'altronde, la costituzione di parte civile (nella specie, appunto, dello Stato italiano) non è inammissibile per il solo fatto che questa parte potrebbe o dovrebbe, in ipotesi, rispondere invece quale responsabile civile. Difatti, in base al già richiamato art. 88 cpp, da un lato l'ammissione della parte civile non pregiudica la successiva decisione sul diritto alle restituzioni ed al risarcimento del danno, mentre, dall'altro lato, l'esclusione del responsabile civile non pregiudica l'esercizio in sede civile dell'azione per le restituzioni ed il risarcimento del danno; sicché, allo stesso modo, l'esercizio in sede civile dell'azione per le restituzioni ed il risarcimento del danno non è pregiudicato dal mero fatto che il danneggiante (se tale è da ritenersi effettivamente, nel caso di specie, lo Stato italiano) sia stato ammesso parte civile nel procedimento penale.

Quanto sopra rende ultroneo affrontare in questa sede il problema relativo alla possibilità o meno per uno stesso soggetto (nella specie, lo Stato italiano -ma il discorso vale anche per il MIUR-) di assumere la qualità di parte

civile e responsabile civile nel medesimo processo, in ordine ad uno stesso fatto e ad una stessa imputazione, dato che, come ripetesi, nel presente procedimento penale la qualità di responsabile civile non può comunque essere ammissibilmente attribuita, per i molteplici motivi di rito innanzi illustrati, allo Stato italiano (né al MIUR).

Nel merito della pretesa fatta valere dallo Stato italiano e, per esso, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della Protezione civile, nel Cap. XXVIII (n. 3) si dirà come anche questa, al pari di quella del MIUR, si presenti peraltro infondata.

4) Sulla dedotta inammissibilità dell'appello del PM

Come già esposto sia nel Cap. IX che nel primo paragrafo del presente Capitolo, all'apertura del dibattimento (udienza del 19/11/08), taluni difensori degli imputati hanno sollevato un'eccezione d'inammissibilità dell'appello del PM per suo vizio di notifica da parte della Cancelleria penale del Tribunale di Larino e questa Corte, con ordinanza resa in udienza, pur non ritenendo fondata detta questione d'inammissibilità ma stante comunque l'obbligo di notifica (Cass., ss.uu., 20/3/2003, n. 12878; Cass., 16/2004, n. 31408), ha provveduto a disporla nei confronti di tutti quegli imputati e loro difensori che non avessero già ritirato l'atto medesimo, notifica poi ritualmente eseguita dalla Cancelleria penale di questa Corte anche nei confronti del responsabile civile Comune di San Giuliano di Puglia.

Nella memoria depositata il 13/2/09, i difensori del Borrelli, avv.ti Ruta e Del Vecchio, hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello del PM sotto un ulteriore e distinto profilo e, cioè, perché quest'ultimo avrebbe consumato il



proprio potere d'impugnazione allorchè ha proposto ricorso per Cassazione, peraltro dichiarato inammissibile, avverso il dispositivo della sentenza impugnata (perché deliberato dal giudice monocratico in luogo diverso da quello della sede ufficiale del processo: i relativi atti si trovano nell'apposito fascicolo inserito nel Faldone n. 31). In sede di arringa, anche altri difensori degli'imputati si sono associati alla predetta eccezione, mentre il PG ne ha chiesto il rigetto.

L'eccezione non può essere accolta.

Intanto, c'è da premettere che, come ha ricordato pure il PG in sede di replica, ove anche l'appello del PM fosse inammissibile, resterebbero comunque fermi gli altri appelli, a cominciare proprio da quello del medesimo PG, sui quali l'eventuale inammissibilità dell'appello del PM non sortirebbe alcun effetto diretto.

Semmai, vi potrebbe essere un riflesso indiretto, ove la Corte basasse la presente sentenza su deduzioni contenute nell'appello del PM in ipotesi ritenute decisive, di talchè la medesima sentenza si presenterebbe sotto tale aspetto annullabile. Ma, da questo punto di vista, vi è da sottolineare che il PM appellante non ha svolto isolatamente deduzioni *ex se* decisive, perché gli elementi acquisiti nel processo a carico degli'imputati sono tali e tanti (come si vedrà nel corso di tutta la successiva trattazione) che, anche se venissero meno le deduzioni svolte dal PM nel suo atto di appello, cionondimeno permarrebbero le conformi deduzioni delle altre parti o comunque di questa stessa Corte (alla luce di tutte le emergenze processuali) e permarrebbero altresì i copiosi e gravi elementi a carico (ivi inclusi quelli scaturenti dalle produzioni e consulenze di parte del PM ammissibilmente raccolte nel precedente grado), che non sposterebbero minimamente tutte le

altre acquisizioni e connesse motivazioni della presente sentenza e quindi non modificherebbero in alcun modo l'esito del giudizio.


Ma poi, come si diceva, si è in presenza di un'eccezione infondata in quanto il ricorso in Cassazione per un preteso vizio formale occorso in fase di deliberazione della sentenza non si riflette sul potere d'impugnare poi quest'ultima con i mezzi ordinari.

Certo, la deliberazione del dispositivo include anche la deliberazione della sentenza, che con esso forma un *unicum* inscindibile. Però l'ordinaria impugnazione di quest'ultima presuppone necessariamente il deposito della relativa motivazione, laddove il PM è ricorso ad un mezzo straordinario per impugnare non la sentenza in sé (e neppure, a ben vedere, il dispositivo in sé), bensì una modalità formale della sua deliberazione (perché avvenuta in luogo diverso da quello in cui si è svolto il processo).

Dunque, con quel ricorso in Cassazione il PM non ha affatto impugnato né la sentenza e né il dispositivo nel suo contenuto intrinseco, ma ha chiesto l'annullamento di quest'ultimo solo perché a suo giudizio "*abnorme*" (cfr. l'ultima pagina del ricorso) in quanto scaturito da quel *modus decidendi* a suo giudizio anomalo (cfr. le pagg. 1 e ss. del ricorso)..

Ne discende che l'ordinario potere d'impugnativa da parte del PM della sentenza, nel contenuto intrinseco del suo dispositivo e della sua motivazione, non si è affatto consumato.

E tanto, del resto, trova conferma anche nella mancata conversione in appello di quel ricorso per Cassazione, cui altrimenti si sarebbe dovuto fare luogo ai sensi dell'art. 580 cpp.



5) Sul dedotto parziale passaggio in giudicato dell'assoluzione del Borrelli

Nella memoria depositata il 13/2/09, i difensori del Borrelli, avv.ti Ruta e Del Vecchio, hanno altresì preliminarmente eccepito l'asserito passaggio in giudicato dell'impugnata sentenza con riferimento alla seconda condotta contestata al Borrelli, come riportata nel capo A d'imputazione, concernente l'approvazione, con delibera del 9/6/2000, del progetto esecutivo "*privo di calcoli e di elaborati grafici strutturali, privo degli interventi di consolidamento*". Sostengono i citati legali che, in ossequio al principio del *tantum devolutum quantum appellatum*, sarebbe stato onere del PM o del PG indicare i capi ed i punti della decisione impugnata, impugnare specificamente la sentenza in relazione all'asserita condotta penalmente rilevante; la cui mancata riproposizione sarebbe indicativa del fatto che l'accusa, *melius re perpensa*, avrebbe ritenuto tale condotta penalmente irrilevante.

L'eccezione è infondata.

Intanto, c'è da premettere che non è vero che il PM, dott. Magrone, nel suo corposo atto di gravame, non abbia nuovamente censurato la condotta anzidetta. Così, ad esempio, a pag. 66 di detto atto il PM ricorda di avere strutturato "*l'impianto ... dell'imputazione di cui ai capi A e B, se si può dire, su due livelli: quello che ciascuna condotta di ciascun imputato accomuna e quello che individua il ruolo specifico di ciascun imputato (v. il capo di imputazione)*". Il PM, dunque, nell'atto di appello ha fatto espresso rinvio recettizio a tutte le sue contestazioni, come contenute nei capi d'imputazione, nei confronti di ciascun imputato, compreso il Borrelli. Ma poi, con specifico riferimento a quest'ultimo ed alla condotta di cui parlano i

suoi difensori, a pag. 71 dell'atto di appello il PM torna a censurare il fatto che *"prima o durante la sopraelevazione non si verificò nulla dello stato delle murature e non si procedette conseguentemente ad alcun loro consolidamento; di nessun tipo e di nessuna portata. Di quelle murature non si seppe mai nulla se non dopo il crollo della scuola ed a seguito delle perizie giudiziarie sui reperti"*; e, ancora, a pag. 70, il PM appellante torna a censurare il fatto che *"non c'era alcun progetto esecutivo su cui pronunciarsi, non c'era un calcolo anche solo approssimativo"*. E questa "pronuncia" in assenza del consolidamento e del progetto esecutivo coi calcoli è costituita proprio dalla delibera del 9/6/2000 la cui approvazione è stata appunto contestata al Borrelli. Non a caso, alla medesima pag. 70 il PM prosegue facendo riferimento proprio al Borrelli, nei seguenti termini: *"al cospetto di tanta evidenza, si noti la disarmata protesta di innocenza del sindaco di San Giuliano dinanzi al Tribunale: 'Mi è sembrato di ... ameno ci è sembrato di fare le cose nel rispetto di quella che era la ... legge e le regole"*. E, di nuovo, questo "fare le cose" nell'asserito rispetto della legge e delle regole include, per l'appunto, l'approvazione proprio della delibera del 9/6/2000.

Comunque, pure prescindendo da quanto appena esposto, la verità è che il PM (così come gli altri appellanti) non doveva censurare nuovamente la condotta del Borrelli o di altri, ma, con l'appello, doveva censurare (così come ha censurato, al pari del PG e degli altri appellanti) la sentenza impugnata.

E la sentenza impugnata non ha assolto il Borrelli né gli altri imputati dai reati loro ascritti con riferimento alle loro specifiche condotte, ma ha



ritenuto l'insussistenza del fatto perché ha dubitato sulla sussistenza del nesso di causalità.

Anzi, l'impugnata sentenza ha anche condiviso il capo d'imputazione in relazione alla necessità delle previe opere di consolidamento (sia pure circoscrivendole ai soli muri sottostanti la sopraelevazione del 2002) e dei progetti invece carenti, ritenendo sul punto rispettivamente violati il DM 20/11/87 (cfr. pagg. 46 e ss. sentenza cit.) e la L. n. 109/94 (cfr. pag. 51 sentenza cit., ove erroneamente la si indica come n. 109/74); ossia ritenendo sussistenti (tra le altre) proprio le violazioni correlate alla delibera del 9/6/2000 che poi il Borrelli, quale presidente della Giunta (e con la presenza sua e di un solo assessore, dal che pure il ruolo determinante assunto dal sindaco in tale occasione, come si spiegherà nel Cap. XXVI, n. 2, lett. a), ha approvato.


Solo che poi il Tribunale, sulla base di queste ed altre violazioni in contestazione (e la cui sussistenza esso stesso, come si è visto, ha per una parte condiviso), violazioni insite nelle condotte degl'imputati considerate nel loro complesso (salva la distinzione tra la condotta dell'Uliano e quelle degli altri cinque imputati nel loro complesso: cfr. rispettivamente pagg. 30 e ss. e pagg. 33 e ss. dell'impugnata sentenza), non è poi sceso ad esaminare specificamente le singole condotte colpevoli addebitabili a ciascun imputato (e, quindi, neppure la delibera del 9/6/2000), perché ha ritenuto pregiudiziale, rispetto a quest'ultimo esame, la questione della sussistenza o meno del nesso di causalità. Il Tribunale lo ha spiegato a chiare lettere a pag. 29 dell'impugnata decisione, laddove ha scritto che occorreva "*verificare la sussistenza, in primo luogo, dell'elemento materiale del reato: evento, condotta e nesso di causalità. Solo in un momento successivo, in caso di*

esito positivo di tale verifica, potrà essere considerata l'opportunità di valutare la sussistenza dell'elemento soggettivo".

Verifica che però ha avuto esito negativo, avendo il Tribunale dubitato (come si è già illustrato nel Cap. III) sulla sussistenza del nesso di causalità, sicché esso non è più sceso ad esaminare specificamente le singole condotte colpevoli addebitabili a questo o a quell'imputato. Non ha cioè poi preso in esame le loro singole posizioni processuali, proprio perché la predetta verifica sull'elemento materiale ha avuto esito negativo, e solo sulla base di quest'ultima verifica il Tribunale ha quindi assolto tutti gl'imputati.

Così stando le cose, non si vede proprio quale capo della sentenza si sarebbe dovuto impugnare, in ordine alla seconda condotta contestata al Borrelli, come riportata nel capo A d'imputazione, concernente l'approvazione, con delibera del 9/6/2000, del progetto esecutivo "*privo di calcoli e di elaborati grafici strutturali, privo degli interventi di consolidamento*". Il Tribunale non ha proprio parlato di questa delibera, perché non ha proprio preso in esame la singola posizione processuale del Borrelli né quelle degli altri imputati (a parte l'Uliano; ed a parte il capo C della rubrica che qui non interessa), avendo dubitato in via generale, per lui così come per tutti gli altri imputati, sulla sussistenza del nesso di causalità tra le condotte esaminate nel loro complesso (come integrate da quelle tra le violazioni delle discipline normative condivise dallo stesso Tribunale) e l'evento.

Al riguardo, come si diceva, il Tribunale ha ritenuto anche sussistenti le violazioni correlate alla suddetta delibera e cioè l'omessa progettazione e l'omesso consolidamento (quest'ultimo, peraltro, secondo il Tribunale avrebbe dovuto riguardare i soli muri sottostanti la sopraelevazione del 2002 e non anche la restante parte della preesistente struttura della scuola



elementare e media: e su questo punto specifico è stato puntualmente interposto gravame, al qual fine si rinvia a quanto si dirà nel Cap. XIV, lett. a), ma, non essendo sceso ad esaminare le singole posizioni processuali di ciascun imputato in relazione alle specifiche condotte a ciascuno contestate, non ha proceduto ad addebitare a questo o a quello le predette violazioni pur ritenute sussistenti e quindi non ha proprio preso in considerazione quella delibera.

Se la verifica sulla sussistenza del nesso causale avesse invece avuto esito positivo, l'impugnata sentenza, quanto al Borrelli, sarebbe evidentemente scesa ad addebitargli le violazioni in questione in correlazione con l'approvazione della delibera del 9/6/2000, come da capo d'imputazione; e, se non gliene avesse addebitate, allora si che si sarebbe potuto/dovuto interporre appello su questo ipotetico capo della sentenza.

Capo della sentenza nella specie invece inesistente, perché la verifica del nesso causale ha avuto esito negativo, sicché non si vede proprio, con riferimento alla specifica posizione del Borrelli di cui si sta trattando, quale altro capo o cosa (di diverso da quanto è stato effettivamente impugnato) si sarebbe potuto o dovuto impugnare.

Ciò che gli appellanti potevano impugnare, così come hanno impugnato con riferimento ai capi A e B della rubrica, sono le statuizioni connesse al complessivo requisito della condotta, nella misura in cui il Tribunale ha ritenuto insussistenti o solo parzialmente sussistenti determinate violazioni di norme ovvero le ha del tutto tralasciate (ritenendone peraltro sussistenti altre, come si è detto, con statuizioni in tal caso favorevoli agli appellanti). E potevano altresì impugnare, così come hanno impugnato sempre con riferimento ai capi A e B della rubrica, tutto il discorso relativo al dubbio

sulla sussistenza del nesso di causalità ed il discorso relativo alla ritenuta insussistenza del nesso di rischio.


Per il resto, le contestazioni correlate alle posizioni dei singoli imputati, al cui specifico esame l'impugnata sentenza non è scesa per il motivo da essa stessa enunciato e sopra richiamato (sicché, lo si ripete ancora una volta, sul punto non vi era alcun suo capo da poter censurare ed impugnare), sono rimaste incardinate nei capi d'imputazione così refluendo in questa sede, senza alcun bisogno di una loro pedissequa, tralaticia ed ultronea riproposizione (che pure, peraltro, vi è stata, come si è visto rispetto al Borrelli -ma vi è stata anche rispetto agli altri-) da parte degli appellanti, essendo le medesime contestazioni contenute appunto nei capi d'imputazione (come riportati pure nell'epigrafe della presente sentenza) di cui gl'imputati sono chiamati a rispondere in questo processo, ivi inclusa questa sede di appello.

Nulla è dunque passato, né poteva passare in giudicato.

6) Sulla richiesta di trasmissione atti al PM in ordine a talune frasi pronunciate in sede di arringa dal difensore di p.c., avv. Forcsta

All'udienza del 4/2/09, all'esito dell'arringa del difensore di p.c., avv. Foresta, il difensore del Borrelli, avv. Del Vecchio, ha chiesto a questa Corte di valutare l'opportunità/eventualità di trasmettere la relativa registrazione audiofonica alla Procura della Repubblica in sede per l'eventuale configurabilità di reati perseguibili anche d'ufficio.

La richiesta non può essere accolta.



In proposito, deve osservarsi che le locuzioni presenti nel discorso pronunciato dall'avv. Foresta concernono l'oggetto della causa, sicché ricorre *ictu oculi* la causa di non punibilità prevista dall'art. 598, 1° co. cp. Né delle stesse può ordinarsi la cancellazione ai sensi dell'art. 598, 2° co. cp, dato che la registrazione audiofonica non è stata trascritta e quest'ultimo comma (a differenza del primo) è riferito solo alle "*scritture*" e non anche ai "*discorsi*".

Ove dovesse ravvisarsi un contenuto effettivamente offensivo nel discorso pronunciato dall'avv. Foresta (dovendosi escludere *ictu oculi* l'ipotesi della calunnia, per la quale risulterebbe inoperante il disposto dell'art. 598 cp cit.), resta comunque ferma la possibilità di esperire ogni eventuale azione, in separata sede, da parte dei diretti interessati.

7) Su talune questioni ulteriori

Nel suo atto di appello, il PM ha chiesto che la Corte, ove lo ritenga necessario, riesamini i periti d'ufficio, in contraddittorio però con i CTP dell'accusa ex art. 603 cpp.

Talune parti civili hanno a loro volta richiesto, nei propri atti di appello, la previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con espletamento di ulteriore perizia tecnica, volta ad accertare le condizioni statiche e costruttive delle altre costruzioni crollate in San Giuliano, ivi incluse quelle circostanti la scuola *Jovine*. Altre parti civili, ma anche lo stesso PG, per converso, hanno evidenziato che queste prove risultano già incartate in atti.

Le parti, peraltro, non hanno più insistito nelle suddette richieste in sede di arringa.

La Corte non ritiene di dover accogliere le richieste di cui sopra.

In particolare, quanto a quella (peraltro condizionata) del PM, agli atti vi è già copioso materiale probatorio, che rende superfluo procedere alla chiesta riudizione e permette di valutare autonomamente tutte le prove già acquisite, ivi inclusi gli scritti e le dichiarazioni peritali, tanto nella parte in cui questa Corte li condivide quanto nella parte in cui non li condivide (sul punto, cfr. spec. i Capitoli XIX e XX).


Stessa cosa è a dirsi per la richiesta di talune parti civili, dato che agli atti vi sono già prove molteplici e molto solide, con riferimento alle condizioni statiche e costruttive sia delle altre costruzioni crollate in San Giuliano e sia di quelle circostanti la scuola (sul punto, cfr. spec. il Capitolo XIX, par. n. 1, lett. a, b, c, d).

8) Sull'ammissione dell'ente esponenziale ONLUS-Cittadinanzattiva quale parte civile nel presente procedimento


L'associazione "*Cittadinanzattiva-ONLUS*" (già "*Movimento Federativo Democratico-ONLUS*") si è costituita in I° grado parte civile ed ha reiterato la sua costituzione (quale parte civile non appellante) anche in questa sede a mezzo del suo difensore, avv. Piccirillo.

Nel precedente grado, la sua costituzione di parte civile, cui sia la difesa degli'imputati che il PM si erano opposti, venne invece ammessa con la già citata ordinanza dibattimentale del 10/3/06, sulla base degli scopi dell'ente (ossia dell'oggetto dell'attività associativa), tra cui quello dell'incolumità pubblica, come da art. 1 del suo statuto.

In questa sede, nessuno si è più opposto alla sua costituzione in giudizio quale parte civile, per cui la questione dell'eventuale inammissibilità di



detta costituzione dovrebbe ritenersi ormai preclusa ai sensi dell'art. 491 c.p.p.



Cionondimeno, analogamente a quanto illustrato nel primo (e terzo) paragrafo del presente Capitolo in ordine alla costituzione di altre parti civili, potrebbe porsi il problema se l'eventuale inammissibilità della costituzione di una parte processuale debba essere rilevata d'ufficio, così come, ad esempio, va rilevata d'ufficio l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591 c.p.p. Vero è che l'impugnazione è cosa ben diversa dalla costituzione in giudizio; tuttavia, anche in materia di costituzione si registrano sentenze della SC che ne affermano la rilevanza d'ufficio, come richiamate appunto nel citato primo paragrafo del presente Capitolo. A maggior ragione, la rilevanza d'ufficio dell'inammissibilità della costituzione in giudizio dell'ente in discussione potrebbe essere sostenuta qualora dovesse escludersene, in radice, la possibilità di essere titolare sul piano sostanziale di una posizione giuridica attiva *iure proprio* e/o di carattere esponenziale e, quindi, anche di una posizione giustiziabile sul piano processuale.

Comunque, ove anche si ritenga la rilevanza d'ufficio dell'eventuale inammissibilità della costituzione di parte civile, va evidenziato che l'associazione "*Cittadinanzattiva-ONLUS*" si è ammissibilmente costituita nel presente processo essendo munita della relativa legittimazione ad agire.

L'ammissione della sua costituzione presuppone l'esame delle questioni connesse ai cosiddetti interessi diffusi ed interessi collettivi, insomma agli interessi superindividuali.

In materia d'interessi superindividuali, pervero, la giurisprudenza assolutamente dominante è restia ad ammettere che, al di fuori dei casi di azioni popolari espressamente previsti dalla legge (es. artt. 15 RD n. 108/1904 e success. modif. ed integr.; art. 9/bis DPR 570/60 e success. modif. ed integr.; art. 17 D.Lgs. n. 223/1967 e success. modif. ed integr.; ecc.), singoli soggetti fisici possano costituire idonee strutture esponenziali d'interessi collettivi e farsene portatori nel processo. I motivi di questa ostilità verso le "iniziative solitarie" dei singoli individui in materia sono vari, ma possono essere più in generale rapportati al fatto che, in tema di posizioni giuridiche superindividuali (quali gl'interessi collettivi), solo una struttura superindividuale (associazione -a parte gli enti pubblici territoriali-) è ritenuta idonea a "personalizzare" l'interesse e così a farsene esponente e portatrice. A tale struttura, del resto, il singolo soggetto potrà associarsi e così trovare ambiente, regole e strumenti per promuovere (sempre per il tramite di essa) la tutela dell'interesse leso. Sicché sarà questa la peculiare struttura collettiva (il "soggetto collettivo") esponenziale dell'interesse collettivo, quale interesse convertito e personalizzato in cui si unificano e si "affasciano" i singoli interessi (altrimenti diffusi) dei suoi associati, ossia della "collettività ristretta" che costituisce il sostrato dell'ente stesso.

Nel caso di specie, portatore della pretesa risarcitoria fatta valere nel presente giudizio è, per l'appunto, un ente di tipo associativo.

Non ogni ente, però, costituisce sol perché tale una "idonea" struttura soggettiva esponenziale: se si asserisse una cosa del genere, e cioè che la mera esistenza dell'ente ed il fine dallo stesso perseguito siano sufficienti di


per se soli ad attribuirgli una posizione (d'interesse) "differenziata" e "qualificata" rispetto a quelle della generalità dei consociati, tutti gli interessi diffusi sarebbero automaticamente "convertibili" in interessi collettivi e quindi tutelabili solo che due persone si associassero per perseguirli. E tanto viene escluso non solo dalla pressochè unanime giurisprudenza, ma anche dallo stesso legislatore (come si vedrà).


Gl'interessi collettivi sono, invece, quegli interessi propri di una collettività (categoria o gruppo) limitata e particolare (ristretta) rispetto alla generalità dei consociati, imputabili ad una idonea struttura soggettiva di tipo associativo (ente), che validamente possa farsene "esponente" in campo sostanziale e portatrice nel processo.

Ci si deve chiedere, allora, quali siano i criteri da cui desumere la "idoneità" della struttura soggettiva ad unificare e personalizzare gl'interessi della collettività ristretta, che di essa struttura costituisce il sostrato, sicché questi possano ritenersi convertiti qualitativamente nell'interesse collettivo, ossia in un interesse differenziato e qualificato in capo alla struttura medesima; oppure, se si vuole, ci si deve chiedere quale sia la posizione differenziata, qualificata e sovrapposta in cui la struttura soggettiva deve porsi per essere idonea ad unificare e personalizzare l'interesse diffuso e così vederlo rafforzato e convertito in interesse collettivo.

Pervero, il difensore di *Cittadinanzattiva*, avv. Piccirillo, sin dall'atto di costituzione di parte civile di I° grado depositato il 3/3/06 aveva invocato (e prodotto) una sentenza della Cassazione penale, secondo cui la distinzione tra interessi collettivi ed interessi diffusi non avrebbe più ragione di esistere,

così come dovrebbe ritenersi superato anche il pluridecennale dibattito sulla legittimazione attiva degli enti esponenziali perché, anche in base alla più recente evoluzione giurisprudenziale, *“non è più il diritto soggettivo (tanto meno quello assoluto) che, se leso, è oggetto di tutela giurisdizionale: tutte le lesioni di posizioni giuridiche protette sono astrattamente idonee a provocare un danno a chi ne è titolare e a giustificare quindi l'esistenza di un diritto di azione per la sua riparazione”*, sicché anche *“il gruppo esponenziale -ovviamente se caratterizzato da effettività, radicamento, diffusione e non costituito per il singolo processo- è titolare di una posizione giuridica direttamente tutelabile davanti all'autorità giudiziaria proprio in quanto rappresentativo degli interessi dei suoi associati e quindi delegato a rappresentare le posizioni giuridiche soggettive danneggiate dal reato”* (così, in motivazione, Cass., 5/12/2003, n. 4981). Questo orientamento, rimasto tuttavia alquanto isolato, risente chiaramente dell'influsso di quelle tesi dottrinarie che hanno preso le mosse dalla critica dalla concezione individualistica del diritto soggettivo di matrice giusnaturalistica e dalla rivalutazione del diritto obiettivo, come operata già a partire dalle idee dei filosofi della Restaurazione, dal criticismo kantiano, dall'idealismo tedesco (soprattutto dalla concezione hegeliana dello Stato assoluto) e dalle filosofie positivistiche (scuole di pensiero, queste appena richiamate, sia pure sotto tanti altri aspetti invece diverse ed anzi talune di esse contrapposte alle altre), per giungere a condividere la concezione kelseniana del normativismo puro, secondo cui la norma giuridica non è più l'obiettivizzazione del diritto soggettivo, essendo invece i diritti soggettivi la soggettivizzazione del diritto obiettivo; o per giungere, addirittura, alla più recente (ma molto minoritaria) negazione dottrinarie della tradizionale






nozione di "soggetto di diritto" e quindi di diritto soggettivo, cui si dovrebbero sostituire differenti concetti e nozioni, quali quelli di *qualificazioni giuridiche, figure giuridiche, posizioni giuridiche* (e quest'ultimo termine adopera, appunto, Cass., n. 4981/2003 cit.), ecc. . A riprova di tale superamento della tradizionale categoria del diritto soggettivo (o, quanto meno, del diritto soggettivo assoluto), Cass., n. 4981/03 cit. adduce una serie di esempi, quali la tutela aquiliana del credito, la risarcibilità della lesione degl'interessi legittimi, delle legittime aspettative, della perdita di *chance*, la categoria del danno esistenziale, la revisione critica della tipicità dell'illecito e l'attribuzione all'art. 2043 cc della natura di clausola generale sulla responsabilità civile, ecc., con la conseguenza che la nozione di fatto illecito andrebbe sganciata dalla lesione del diritto soggettivo, perché il *danno ingiusto* potrebbe intravedersi anche indipendentemente dalla titolarità di un diritto soggettivo ed individuarsi nella lesione anche solo di un mero *interesse protetto*.

Ora, in risposta alla succitata concezione, c'è da osservare che il discorso svolto al fine di dimostrare la "crisi" in cui verserebbe il diritto soggettivo può facilmente essere capovolto, perché i testè menzionati esempi (escluso quello della risarcibilità della lesione degli interessi legittimi, di cui si parlerà subito a parte) potrebbero, per converso, dimostrare invece la capacità espansiva della categoria del diritto soggettivo, fino ad abbracciare pure quelle nuove forme di tutela che riflettono i *nuovi bisogni*, i nuovi valori ed i nuovi interessi emergenti nell'attuale momento storico, ivi inclusa la tutela di quegli interessi che possono definirsi come *superindividuali*. Il diritto soggettivo, cioè, può assumere contenuti diversi,

può essere ampliato o compresso, a seconda delle esigenze emergenti nelle diverse epoche storiche e nelle differenti aree geografiche; e ciò dimostra come questo istituto, ancorchè in passato imperniato su concezioni *ideologiche* di carattere individualistico, è idoneo ad essere piegato ed a rispondere anche a concezioni ed esigenze diverse, ivi incluse anche quelle di carattere solidaristico e quelle di carattere *superindividuale* (in quest'ultimo caso, sotto forma di diritti soggettivi di portata collettiva: v. *infra*).

Discorso a parte potrebbe farsi, invece, quanto alla risarcibilità del danno derivante dalla lesione d'interessi legittimi ex art. 7, 3° co. della legge n. 205/2000 (che ne ha devoluto la tutela risarcitoria innanzi al giudice amministrativo, con riferimento a tutte le situazioni giuridiche giustiziabili innanzi a detto giudice), conseguita alle ben note sentenze delle ss.uu. civili della Cassazione nn. 500/1999 e 501/1999, perché questo è un argomento forte in favore della tesi propugnata da Cass. pen., n. 4981/03 (anche se questa non lo approfondisce specificamente, come invece si farà qui di seguito). Difatti, una volta che la tutela risarcitoria innanzi al giudice amministrativo è stata estesa a tutte le situazioni giuridiche giustiziabili innanzi a detto giudice (e con l'aggiunta che anche l'atto amministrativo illegittimo e dannoso divenuto inoppugnabile può dare luogo alla tutela risarcitoria innanzi al GA, come da più recente unanime giurisprudenza delle sezioni unite civili della Cassazione: cfr. es. Cass. ord. 13/6/2006, n. 13659; Cass., ord. 13/6/2006, n. 13660; Cass., ord. 15/6/2006, n. 13911; Cass., ord. 12/1/2007, n. 416; Cass., ord. 19/4/2007, n. 9322; Cass., ord. 16/11/2007, n. 23741; Cass., 23/12/2008, n. 30254; Cass., ord. 26/1/2009, n.




1853 -dalle quali dissente peraltro il Consiglio di Stato: cfr. es. Cons. Stato, ad. plen., 22/10/2007, n. 12; Cons. Stato, ad. plen., 30/8/2005, n. 8; Cons. Stato, ad. plen., 26/3/2003, n. 4; Cons. Stato, VI, 18/6/2002, n. 3338-), secondo quanto si è osservato da più parti (e v. pure la motivazione di Cass. civ., ss.uu., n. 13659/06 cit.) non si è avuta una semplice estensione della tutela propria dei diritti soggettivi agli interessi legittimi (ossia la c.d. risarcibilità della lesione degli interessi legittimi, come si era cominciato a dire e come tutt'oggi suole ripetersi), ma in realtà, nella sostanza, è venuta meno la stessa distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi sul piano della tutela risarcitoria (per equivalente e/o reintegratoria), nel senso che *"in rapporto alla tutela risarcitoria, è venuta meno sul piano del diritto sostanziale la differenza tra le situazioni che nell'ordinamento trovano protezione. L'evoluzione dell'ordinamento ha cioè condotto ad omologare gli interessi legittimi ai diritti quanto al bagaglio delle tutele"* (cfr. Cass. civ., ss.uu., n. 13659/06 cit.). Il che, dovrebbe aggiungersi, porta a questo punto a mettere in discussione la stessa ragion d'essere del persistente riparto di giurisdizione tra GA e GO come delineato dall'art. 103 Cost. . E difatti, venuta meno la distinzione in termini di tutela tra diritti soggettivi ed interessi legittimi, è venuto meno il nucleo essenziale, la finalità ed il fondamento stesso su cui queste due categorie di posizioni giuridiche soggettive riponevano la loro ragion d'essere. Con la conseguenza che le questioni relative al riparto di giurisdizione, già di per sé in precedenza complicate dalla spesso non agevole distinzione concettuale e pratica tra le due anzidette categorie, si sono fatte oggi ancor più complesse, intricate e spesso aggrovigliate da nodi inestricabili, come dimostrano i persistenti e crescenti contrasti tra la giurisprudenza amministrativa e quella ordinaria


(senza escludere, sullo sfondo, la stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale) e sovente anche all'interno di ciascuna di esse, pure nelle loro più autorevoli espressioni (ss.uu. e ad. plen.).

Resta il fatto che quello di cui sopra è un discorso *de iure condendo*, perché la pluralità di giurisdizioni, che la si condivida o meno, è una scelta trasfusa dai costituenti in varie norme costituzionali (artt. 103, 113, ecc.) e basata, appunto, sulla persistente distinzione tra i diritti soggettivi e gl'interessi legittimi. Perciò, anche sotto questo aspetto, il discorso di Cass. pen., n. 4981/03 potrebbe condividersi in una prospettiva futura, ma non *de iure condito*.

Infine, un altro argomento forte che potrebbe addursi a sostegno della tesi propugnata da Cass. pen. n. 4981/03 (anche se questa non lo richiama) è quello ricavabile dal disposto dell'art. 8/bis DL n. 282/86, convertito nella L. n. 462/86, che ha introdotto l'art. 109/bis nel DPR n. 162/65 (secondo cui "*le associazioni dei produttori, le associazioni dei consumatori e le altre associazioni interessate possono costituirsi parte civile, indipendentemente dalle prove di danno immediato e diretto, nei procedimenti penali per le infrazioni al presente decreto e sue successive modificazioni ed integrazioni*"), la quale, in termini di tutela, parrebbe non permettere più di distinguere l'interesse diffuso da quello collettivo e, sul piano sostanziale, pare minare la stessa nozione di diritto soggettivo e di danno risarcibile (quale danno immediato e diretto). Tuttavia, in senso contrario, può replicarsi che questa è una norma del tutto eccezionale, che deroga ai principi generali per lo più al solo fine di fornire un supporto all'organo della pubblica accusa.



Per tutti i sovraesposti motivi, questa Corte di Appello non condivide l'orientamento (peraltro isolato) di Cass. pen., n. 4981/03, invocato dalla difesa di *Cittadinanzattiva*.



Si torna, così, al punto di partenza: al fine di distinguere gl'interessi diffusi dagli interessi collettivi (questi ultimi imputabili ad una idonea struttura soggettiva di tipo associativo, che validamente possa farsene "esponente" in campo sostanziale e portatrice nel processo), ci si deve chiedere, come ripetesi, quali siano i criteri da cui desumere la "idoneità" della struttura soggettiva ad unificare e personalizzare gl'interessi della collettività ristretta, che di essa struttura costituisce il sostrato, sicché questi possano ritenersi convertiti qualitativamente nell'interesse collettivo ossia in un interesse differenziato e qualificato in capo alla struttura medesima; oppure, se si vuole, ci si deve chiedere quale sia la posizione differenziata, qualificata e sovrapposta in cui la struttura soggettiva deve porsi per essere idonea ad unificare e personalizzare l'interesse diffuso e così vederlo rafforzato e convertito in interesse collettivo.

In proposito, appare superata la tesi, fatta propria specialmente dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui detta conversione qualitativa operi in virtù del solo scopo dell'ente esponenziale in correlazione con specifiche disposizioni di legge in materia che prevedono forme di partecipazione e/o di controllo sue o di suoi rappresentanti nei procedimenti amministrativi aventi ad oggetto l'interesse preso in considerazione (es. artt. 28 e 29 L. n. 972/82; art. 9 L. n. 300/70; ecc.). Difatti, l'art. 9 L. n. 241/90, nel garantire la partecipazione al procedimento amministrativo di tutti gli

dal riconoscimento o meno della loro personalità giuridica: cfr. Cass., ss. nu., 8/5/78, n. 2207 -un caso di riconoscimento legislativo è, ad es., quello di "Italia Nostra" ad opera dell'art. 1 L. n. 11/80-), la legittimazione ad agire o ad intervenire in giudizio a tutela dell'interesse medesimo. In tal senso, possono richiamarsi ad esempio gli artt. 13 e 18, 5° co. L. n. 349/86, come integrata dalla L. n. 59/87, dalla L. n. 388/2000 e dalla L. n. 93/2001 (ma v. ora il D.Lgs. n. 152/2006); l'art. 91 cpp; l'art. 3 (e l'art. 5) L. n. 281/98, come modificata ed integrata dal D.Lgs. n. 224/2001 e dalla L. n. 39/2002 (art. 11); l'art. 13 D.Lgs. n. 185/99, di attuazione della direttiva CEE n. 97/7/CE; l'art. 6 L. n. 86/2000; l'art. 18, 2° co. D.Lgs. n. 190/2005, di attuazione della direttiva CEE n. 2002/65/CE; gli artt. 136 e ss. e 139 e ss. D.Lgs. n. 206/2005 (cui fa rinvio pure l'art. 1469/bis cc, nel suo testo attualmente vigente); ecc. .


Quest'ultimo indirizzo risulta oggi il più accreditato.

Così, ad esempio, da ultimo Cass. pen., 21/5/2008, n. 35393 ha ammesso la legittimazione a costituirsi parte civile nel procedimento penale delle associazioni ambientaliste riconosciute ex art. 13 L. n. 349/1986 (nella specie, il *W.W.F. Italia*) ed anche (così superando l'orientamento restrittivo espresso da Cass. pen. 3/12/2002, n. 43238) il diritto al risarcimento del danno in loro favore (in tal senso, cfr. pure la motivazione di Cass. pen., 30/9/2008, n. 41828). In motivazione, Cass., n. 35393/2008 cit. ha precisato che il *W.W.F. Italia*, oltre ad essere riconosciuto ai sensi dell'art. 13 L. n. 349 cit., "ha come finalità statutaria 'la conservazione della natura e dei processi ecologici e la tutela dell'ambiente tramite: a) la conservazione della diversità genetica, delle specie e degli ecosistemi; b) la promozione di

enti portatori degli "interessi diffusi" ad esso volta a volta correlati, ha ormai scardinato il suddetto orientamento, non potendo più la partecipazione al procedimento fungere da idoneo criterio di differenziazione dell'interesse collettivo dall'interesse diffuso (e dunque di attribuzione all'ente esponenziale della relativa legittimazione ad agire in giudizio).

Stando ad un secondo orientamento giurisprudenziale e dottrinario, l'interesse collettivo altro non è che un interesse diffuso qualitativamente convertito (appunto in interesse collettivo), in virtù della sua localizzazione territoriale, conversione qualitativa che lo fa emergere dallo stato indifferenziato ed adespotato tipico del mero interesse diffuso (riferibile a tutta la generalità dei consociati), differenziandolo ed incardinandolo nell'ente esponenziale che ne funge da struttura portante e così facendolo divenire giudizialmente tutelabile. A tal fine, l'interesse deve radicarsi in un ambiente col quale l'ente presenti stabili, precisi e consistenti collegamenti, così da potersi quest'ultimo considerare "esponenziale" dell'interesse dei soggetti ad esso associati e stanziati in quella determinata zona di territorio. A questo indirizzo continua a fare riferimento, ad esempio, Cass. pen., 7/4/2006, n. 33887 (in motivazione), che ha ammesso la costituzione di parte civile del circolo udinese di *Legambiente* in un procedimento penale per reati ambientali.


Un terzo indirizzo sostiene, invece, che la conversione qualitativa dell'interesse diffuso in interesse collettivo opera solo allorchè specifiche disposizioni di legge attribuiscono espressamente a determinati enti o associazioni, ricompresi (e qui risiede l'elemento di "differenziazione") in appositi elenchi oppure legislativamente riconosciuti (indipendentemente



un uso sostenibile delle risorse naturali sin da ora e nel lungo termine, per il beneficio di tutta la vita sulla terra' ecc. Ne deriva che la violazione dei divieti imposti dalla legge a tutela del patrimonio naturale, come quelli previsti dalla L. n. 394 del 1991, art. 11, comma 3, comporta per se stessa un danno risarcibile per l'associazione ambientalista". E questo diritto al risarcimento del danno, sempre secondo Cass., n. 35393/2008, va riconosciuto alle associazioni ambientaliste di cui all'art. 13 "sia come titolari di un diritto della personalità connesso al perseguimento delle loro finalità statutarie, sia come enti esponenziali del diritto assoluto all'ambiente".

Precisazione molto importante, quest'ultima, dal punto di vista dogmatico, perché pone in evidenza il duplice profilo del diritto di dette associazioni: diritto soggettivo *iure proprio* quale diritto (assoluto) della personalità; e diritto soggettivo assoluto all'ambiente, di cui esse sono portatrici esponenziali. Sotto questo secondo profilo, la tutela dell'ambiente costituisce dunque non soltanto un *interesse* collettivo (il che lo riporta nell'alveo degli interessi legittimi, coi relativi problemi di giurisdizione ai fini del risarcimento dei danni, tenuto conto anche del disposto dell'art. 7, 3° co. della legge n. 205/200 e della giurisprudenza delle sezioni unite civili della Cassazione in materia di riparto di giurisdizione più sopra richiamate), ma un vero e proprio *diritto* soggettivo in capo all'ente, sebbene detto diritto abbia una portata collettiva. Un diritto, insomma, che, secondo quanto si accennava in precedenza (anche con riferimento al discorso sulla capacità espansiva della categoria del diritto soggettivo), potrebbe essere oggi definito, una volta che l'ente si sia appropriato del relativo interesse che ne è sotteso (facendosene esponente sul piano sostanziale e portatore nel processo), come un diritto soggettivo di portata collettiva.





A sua volta, Cass. pen, 28/3/2007, n. 20681 esclude espressamente in motivazione che l'individuazione di cui all'art. 13 L. n. 349 cit. consenta agli enti esponenziali il solo ingresso nel processo ai fini di cui al successivo art. 18, 5° co. L. n. 349 cit., aggiungendo che l'intervento nei giudizi per danno ambientale (o la possibilità di autonomo ricorso in sede giurisdizionale amministrativa) previsto da quest'ultima disposizione non esclude la possibilità per le associazioni ambientaliste di chiedere il risarcimento dei danni, poiché detto art. 18, nella parte in cui individua lo Stato, il Comune e la Regione (in virtù del loro rapporto di immedesimazione con il territorio) come massimi enti esponenziali della collettività, accentrando negli stessi la titolarità del ristoro del danno pubblico all'ambiente, cionondimeno *"non priva altri soggetti della legittimazione diretta a rivolgersi al giudice penale per la tutela di altri diritti patrimoniali o personali compresi nel degrado ambientale: l'art. 18 citato integra e non esclude i principi generali in materia del risarcimento del danno e di costituzione di parte civile"* ai sensi degli artt. 74 e ss. cpp. Da questo stesso presupposto partono (sia pure implicitamente), del resto, anche le succitate Cass., n. 35393/2008 e Cass. pen. 3/12/2008, n. 41828.

Ci si potrebbe chiedere se, sempre all'interno dell'indirizzo giurisprudenziale di cui si sta trattando (oggi, come ripetesì, il più accreditato), l'iscrizione nel suddetto elenco ex art. 13 L. n. 349 sia una condizione sufficiente ai fini della legittimazione ad agire ovvero se, oltre detta iscrizione, occorranò anche requisiti ulteriori. Per la verità, Cass., n. 20681/2007 cit. enumera, ai fini della legittima costituzione di parte civile dell'ente *iure proprio*, i requisiti dello scopo statutario dell'ente, del suo

radicamento nel territorio interessato dalla lesione (non essendo peraltro all'uopo necessario che anche i singoli associati vi risiedano), del numero significativo dei consociati e del contributo fornito nella materia in oggetto; però c'è anche da dire che, dalla motivazione della menzionata sentenza, parrebbe che questa, sulla base dei testè citati requisiti, tenda ad ammettere la costituzione di parte civile nel processo penale dell'associazione ecologista anche a prescindere dalla sua iscrizione nell'elenco ex art. 13 L. n. 349/86. Cass., n. 35393/2008 cit., invece, mentre da un lato valorizza il "riconoscimento" dell'associazione ambientalista ex art. 13 cit. ai fini (non solo dell'intervento nei giudizi per danno ambientale, ma anche) della costituzione di parte civile nel processo penale, dall'altro lato sembra accontentarsi solo di questo requisito unitamente a quello della "finalità statutaria" (ossia dello scopo dell'ente). A giudizio di questa Corte di Appello, il "riconoscimento" dell'associazione ambientalista ex art. 13 cit. (già di per sé peraltro basato sul vaglio, sia pure in sede solo amministrativa, dello scopo della stessa, oltre che del suo ordinamento interno democratico statutariamente previsto, nonché della continuità della sua azione e della sua rilevanza esterna) costituisce una condizione sufficiente, unitamente allo scopo della medesima associazione (vagliato, ai fini di cui si dirà subito, anche in sede giurisdizionale), ai fini non solo dell'intervento nei giudizi per danno ambientale e del ricorso in sede giurisdizionale amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi (ex art. 18, 5° co. L. n. 18 L. n. 349), ma anche della costituzione di parte civile nel processo penale; tutti gli altri profili (effettività del perseguimento di detto scopo da parte dell'associazione, sua stabilità, partecipazione alla stessa di un numero significativo di associati, suo radicamento nel territorio), da vagliarsi per



quanto qui interessa sempre in sede giurisdizionale nel singolo caso concreto, attengono invece all'effettiva sussistenza del diritto al risarcimento del danno come integrato dalla lesione del diritto soggettivo assoluto *iure proprio* della personalità dell'associazione e del diritto soggettivo assoluto all'ambiente di cui essa è portatrice esponenziale. Si tratta, insomma, di profili connessi al merito e cioè alla fondatezza della domanda.


Attualmente, peraltro, la sovraesposta problematica in materia ambientale deve fare i conti col sopravvenuto D.Lgs. n. 152/2006 che, all'art. 318, ha abrogato l'art. 18 (ad eccezione del 5° co.) L. n. 349/86 e che, nella parte VI (cfr. spec. artt. 309-310 e 311 e ss. e, in particolare, art. 313, 7° co.), pare attribuire solo allo Stato il diritto al risarcimento per il danno ambientale e limitare il diritto al risarcimento da parte di altri soggetti, eventualmente danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, al solo danno alla loro salute o ai beni di loro proprietà. Trattasi comunque di disciplina irretroattiva, come chiarito in motivazione da Cass. pen., n. 41828/2008 cit., e che, in ogni caso, attiene alla materia ambientale e non a quella della sicurezza oggetto del presente processo.

E, scendendo appunto alla materia della sicurezza, la L. n. 281/98 (come modificata ed integrata dal D.Lgs. n. 224/2001 e dall'art. 11 L. n. 39/2002), all'art. 1, 2° co. riconosce ai consumatori ed agli utenti "*come fondamentali i diritti: A. alla tutela della salute; B. alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi*"; all'art. 5 prevede l'istituzione di un apposito elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale e, all'art. 3, attribuisce alle associazioni dei consumatori e degli

utenti inserite nel citato elenco di cui all'art. 5 la legittimazione ad agire a tutela degli interessi collettivi in via inibitoria (1° co., lett. A), ripristinatoria (1° co., lett. B) o correttiva/eliminatoria (1° co., lett. C), senza preclusione per le eventuali azioni individuali da parte dei singoli consumatori danneggiati dalle medesime violazioni (7° co.).

Ora, anche qui, così come per la L. n. 349/86, non è espressamente prevista la possibilità per le associazioni in oggetto di costituirsi parte civile nel procedimento penale. Tuttavia, gli illustrati principi affermati dalla citata Cassazione penale con riferimento alla L. n. 349/86 in materia di ambiente (cfr. Cass., n. 41828/2008, Cass., n. 35393/2008 e Cass., n. 20681/2007 cit.) sono simmetricamente applicabili anche alla L. n. 281/98 (in materia di sicurezza), nel senso che, per le associazioni iscritte negli elenchi di cui all'art. 5 L. n. 281 cit., la costituzione di parte civile nel procedimento penale (che è cosa diversa sia dall'intervento di cui all'art. 91 cpp e sia dalla tutela inibitoria, ripristinatoria e correttiva/eliminatoria di cui all'art. 3 L. n. 281 cit.) risulta ammissibile secondo le regole ordinarie, sulla base del disposto degli artt. 74 e ss. cpp.

Passando ad esaminare la posizione di "*Cittadinanzattiva ONLUS*", nel presente processo risulta incontestatamente che questa rappresenta la prosecuzione del "*Movimento Federativo Democratico-ONLUS*", costituito a Roma con atto notarile del 3/4/1981, il quale, con ulteriore atto notarile registrato in Roma il 1°/8/2000, ha poi cambiato la sua denominazione appunto in quella di "*Cittadinanzattiva ONLUS*".




Il "Movimento Federativo Democratico", con DM/industria e artigianato 15/3/2000 (pubblicato sulla G.U. n. 75 del 30/3/2000), era stato iscritto appunto ai sensi dell'art. 5 L. n. 281/98 cit. nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, laddove "Cittadinanzattiva", alla data del 31/10/2004, risultava iscritta sempre nel citato elenco, come da DM/attività produttive 9/11/2004 (pubblicato sulla G.U. n. 289 del 10/12/2004).

Per quanto concerne lo scopo di detto ente, tra le sue finalità statutarie vi è quella della "tutela ... della salute e della sicurezza individuale e collettiva" (cfr. art. 1, 1° co. del suo prodotto statuto), ossia una finalità perfettamente rispondente a quella, già citata, di cui all'art. 1, 2° co. L. n. 281/98. E la tutela della salute, sotto il profilo (che qui interessa) della sicurezza, si esplica innanzi tutto attraverso la tutela del diritto alla vita ed all'incolumità psicofisica della persona umana (artt. 2 e 32 Cost.).

Per quanto concerne gli altri profili (effettività del perseguimento del suddetto scopo da parte dell'associazione, sua stabilità, partecipazione alla stessa di un numero significativo di associati, suo radicamento nel territorio), gli stessi, come si diceva sopra attengono a giudizio di questa Corte alla fondatezza e cioè al merito della domanda. Ad ogni modo, ove anche dovesse ritenersi che anch'essi attengano invece alla legittimazione, trattasi di requisiti tutti nella specie sussistenti.

In particolare, l'ente in questione ha dimostrato, sempre attraverso la produzione (avvenuta sin dal I° grado) del suo statuto, di essere un'associazione di carattere nazionale, ma articolata anche a livello



regionale (cfr. artt. 1, 3° co. e 10 e ss. dello statuto), all'uopo dotata di segretari regionali cui compete tra l'altro (in concorso o in alternativa col segretario generale, sentita la competente rete di cui all'art. 5) il potere di agire in giudizio ai sensi degli artt. 13 e 1, 3° co. dello statuto. Di fatto, il segretario regionale per il Molise è il commissario straordinario, avv.

Mescia, nato a Campobasso ed ivi residente (come da atto di costituzione di parte civile), in persona del quale l'associazione "Cittadinanzattiva-ONLUS" si è per l'appunto costituita parte civile nel presente processo penale (il suo atto di costituzione di parte civile di I° grado è contenuto nel Faldone n. 5).

Il medesimo ente ha dimostrato documentalmente sin dal precedente grado del giudizio (cfr. i relativi documenti, come inseriti nel Faldone 8), inoltre:

- di avere redatto proprio per la Regione Molise il progetto "Impararesicuri" (che ha anche prodotto) a firma del menzionato Mescia, finalizzato tra l'altro a "favorire la diffusione ed il radicamento della cultura della sicurezza", a "creare un percorso di sensibilizzazione capillare di cittadini, genitori e personale della scuola", a "contribuire all'accelerazione della messa in sicurezza degli edifici scolastici molisani", ecc.;
- di avere redatto il prodotto rapporto "Scuola sicura" per l'anno scolastico 2001-2002, monitorando numerose scuole di vari ordini e gradi (ivi comprese quelle elementari e medie) del nord, centro e sud Italia;
- di avere organizzato la manifestazione itinerante "Obiettivo barriere", che ha anche ottenuto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica;

- di avere stampato apposite locandine in occasione della II^a giornata della sicurezza nelle scuole, dal titolo "*Cosa fare per uscire dalla scuola in caso di pericolo*" (ivi comprese le ipotesi di terremoti o incendi);

- di avere predisposto il "*III^o rapporto nazionale sulla sicurezza degli edifici scolastici*", dal titolo "*La scuola di sicurezza*".

Da tutti i molteplici e significativi elementi, risulta come, in capo all'associazione "*Cittadinanzattiva*", siano presenti, oltre che l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 L. n. 281/98 (che, unitamente al suo scopo specifico, stando a Cass., n. 35393/2008 cit. dovrebbe già essere di per sé sufficiente), anche una serie di specifici elementi ulteriori (cui fa riferimento Cass., n. 20681/2007 cit.), quali: il suo scopo, specificamente correlato alle finalità statutarie di tutela della salute e della sicurezza individuale e collettiva, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, 2° co. L. n. 281/98 già menzionato; la effettività del perseguimento di detto scopo, come da iniziative, pubblicazioni, progetti e riconoscimenti ufficiali dianzi menzionati; la sua stabilità, essendo stata essa costituita, sia pure con diversa denominazione (poi variata il 1°/8/2000 e quindi in tempo non sospetto), sin dal 3/4/81 e dunque non essendo stata certamente costituita solo in vista del presente processo; la notoria partecipazione al M.F.D. oggi "*Cittadinanzattiva*" di un numero significativo di associati; la sua localizzazione territoriale, ossia il suo radicamento (attraverso la propria articolazione regionale) nel territorio interessato dalla lesione, nel quale territorio essa, come si è visto, ha intrapreso anche apposite iniziative a tutela specifica della sicurezza nelle scuole e redatto progetti a firma del suo segretario regionale, a sua volta nato e residente *in loco*.

In definitiva, l'associazione "*Cittadinanzattiva-ONLUS*", nella sua articolazione regionale molisana, come legalmente rappresentata dal suo segretario regionale, è sicuramente legittimata, quale ente esponenziale, ad agire nel presente giudizio per ottenere il chiesto risarcimento del danno.

Danno che, come si spiegherà nel successivo Cap. XXVIII (trattandosi di profilo attinente alla fondatezza della pretesa risarcitoria nel merito), le è stato cagionato dalla violazione dei divieti imposti dalla legge a tutela della pubblica incolumità e della stabilità delle costruzioni (ossia, in ultima analisi, a tutela della sicurezza e quindi della salute, dell'incolumità e della stessa vita dei consociati stanziati nel territorio in cui è radicato l'ente esponenziale) e che le va dunque riconosciuto e liquidato sotto il già descritto duplice profilo, e, cioè, sia come titolare di un diritto della personalità connesso al perseguimento delle sue finalità statutarie e sia come ente esponenziale dei diritti assoluti alla salute ed alla sicurezza (cfr. - simmetricamente, sia pure con riferimento ad altro diritto assoluto - quello all'ambiente-, Cass., n. 35393/2008 cit.).



XII) LE CONDOTTE COLPEVOLI: VIOLAZIONE DEL
RDL N. 2105/1937, CONVERTITO NELLA L. N. 710/1938

Come si diceva nel Cap. X, a partire dal presente Capitolo verrà preso in esame l'elemento materiale delle condotte contestate agl'imputati ai capi A e B della rubrica, condotte colpevoli in quanto violatrici di specifiche norme ovvero dei più generali precetti di diligenza, prudenza e perizia di cui all'art. 43 cp.

Tanto, però, non implica ancora un concreto giudizio in termini di colpevolezza degli imputati in quanto, a tal fine, dovrà prima procedersi, così come si procederà (nei Cap. XVIII, XIX, XX, XXI e XXIII, n. 2 -e v. pure Cap. XXIX, n. 3-), alla verifica della sussistenza del nesso causale tra le suddette condotte materiali e gli eventi di cui sempre ai capi A e B.

Verificata la sussistenza del nesso eziologico, verrà quindi esaminato, tra i profili comuni alle posizioni processuali degli imputati, quello specificamente connesso all'elemento soggettivo della colpa, sotto gli aspetti della cooperazione colposa e del tipo e grado di colpa loro concretamente addebitabile (Cap. XXIII, n. 3, lett. a, b); discorso, quest'ultimo, dal quale verrà espressamente escluso l'Uliano, dato che per lui la verifica sulla sussistenza del nesso eziologico sortisce esito negativo (sul che, cfr. pure Cap. XXVII). Dopodichè, si scenderà finalmente all'esame delle posizioni processuali dei singoli imputati passandole in rassegna una per una e dunque al definitivo giudizio in concreto sulla loro colpevolezza (Cap. XXIV, XXV, XXVI).

////////////////////////////////////

Nel presente Capitolo, va dunque presa in esame per prima la condotta materiale ascritta all'Uliano, con riferimento all'edificazione originaria della scuola elementare e media (poi crollata) progettata nel 1957, ultimata il 15/7/1960 e collaudata il 3/7/1965 (per la dettagliata descrizione di detta scuola, per una porzione sopraelevata già *sin ab origine*, si rinvia a quanto già illustrato al Cap. I). Condotta, questa, che di riflesso interessa però anche gli altri imputati, sotto il profilo delle mancate verifiche e dei mancati consolidamenti da parte loro dell'anzidetta struttura originaria, prima di procedere a realizzare su una sua porzione la sopraelevazione del 2002.

All'epoca della realizzazione della struttura originaria, vi erano poche norme di carattere tecnico da rispettare e cioè quelle trasfuse nel RDL n. 2105/1937, convertito nella L. n. 710/1938; non andavano rispettate, invece, le disposizioni antisismiche pur vigenti a quel tempo, dato che San Giuliano non veniva ritenuta una località sismica.

Le norme di cui al citato RDL n. 2105/1937, convertito nella L. n. 710/1938, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa degl'imputati, non avevano valore meramente descrittivo, bensì prescrittivo, come dimostra pure l'art. 5, 1° co. L. cit., secondo cui "*è resa obbligatoria in qualsiasi opera edilizia l'osservanza delle buone regole dell'arte del costruire, in relazione anche ai materiali ed ai sistemi costruttivi adottati nei rispettivi territori*"; e queste buone regole dell'arte, ossia le *leges artis*, vengono anche in parte elencate (dalla lett. a alla lett. g e poi nei commi successivi) dalla disposizione testè citata.

Orbene, sia i periti che il Tribunale hanno individuato quattro violazioni commesse nell'ambito dell'edificazione originaria, consistenti, come già spiegato nel Cap. III: a) nell'utilizzo di ciottoli di forma rotonda non convenientemente spaccati; b) nel mancato utilizzo di buoni materiali come adottati nei rispettivi territori (essendosi fatto invece ricorso a malte di qualità medio-bassa, con ridotto contenuto di legante e con tracce di argilla); c) nella sporgenza di uno dei muri esterni rispetto alla fondazione di circa 10 cm.; d) nella mancata realizzazione di legami tra i paramenti dei muri.

Riguardo alle suddette quattro violazioni, si è già visto come il Tribunale abbia rilevato, rilievi che la Corte condivide sul punto, come: a) la percentuale di pietrame non squadrato, dall'esame visivo delle fotografie in atti, appaia limitata; b) l'utilizzo di malte di qualità medio-bassa, con ridotto



contenuto di legante e con tracce di argilla fosse all'epoca, come affermato pure dai periti, un fenomeno diffuso nella zona appenninica; c) la sporgenza di uno dei muri esterni rispetto alla fondazione di circa 10 cm. non potesse, come condivisibilmente affermato anche dai periti, essere posta in relazione causale col crollo; d) e la stessa cosa è a dirsi (benché il Tribunale non lo abbia detto, ma lo abbiano detto invece i periti, come si vedrà appresso) in ordine alla mancanza di legami tra i paramenti dei muri.

Pervero, le conclusioni cui sono giunti in materia i periti e quelle cui è giunto il Tribunale vengono contestate su opposti versanti, come si è visto pure nei Capitoli precedenti, sia dagli imputati che dall'accusa e dalle PC, nel senso che secondo gli imputati le violazioni in questione non sarebbero state affatto sussistenti, mentre secondo l'accusa e le PC esse avrebbero avuto un peso ben maggiore di quello loro attribuito dal primo giudice.

Occorre, dunque, approfondire l'esame alla luce delle risultanze processuali.

a-b) Il pietrame e le malte utilizzati

I "ciottoli" da usare per le murature in pietrame, cui fa riferimento il divieto di cui all'art. 5 RDL cit. (ossia il divieto di uso di ciottoli in forma rotonda, se non convenientemente spaccati) sono sia le pietre più grandi con le quali sono stati realizzati i due paramenti esterni dei muri, sia quelle più piccole che si sono rinvenute frammiste alla malta all'interno dei due paramenti dei muri. I periti hanno fatto riferimento talora all'una e talora all'altra di questa tipologia di pietre, talaltra ad entrambe indistintamente.

In sede dibattimentale, i periti hanno dichiarato che il pietrame adoperato, approssimativamente tondeggiante, non era stato convenientemente spaccato/squadrato come per norma (trascr. ud. 9/6/06, pagg. 76 e 171 -al

terzo rigo di quest'ultima trascrizione, vi è peraltro un evidente errore materiale, essendo riportata una "o" anziché un "non"-). Invece, innanzi al GIP i periti avevano parlato, con maggiore precisione, di "ciottoli non squadri, in certi casi spaccati, in certi no" (cfr. trascr. ud. 15/12/04, pagg. 122-123 - in Vol. I del fascicolo d'ufficio di I° grado, nel Faldone n. 30-), di "muratura di pietrame rozzamente squadrate" (ibid., pag. 44) e di "pietrame grossolanamente squadrate e ben organizzato, definizione che descrive abbastanza fedelmente la situazione che ci siamo trovati davanti" (ibid., pag. 74). Avevano anche aggiunto che la zona appenninica è "caratterizzata per il fatto stesso che l'edificio è realizzato da muratura di pietrame rozzamente squadrate" (ibid., pag. 94) e che nella specie dette pietre, sebbene solo grossolanamente squadrate, erano comunque "di buona resistenza" (trascr. ud. 9/6/06, pag. 178). Ed anche dalle fotografie in atti, sia quelle riprodotte nella relazione peritale (cfr. spec. quelle a, c della figura 4-5 a pag. 47) che quelle riprodotte nell'allegato 03, tomo 4 alla consulenza dei CT/PM (cfr. es. le fotografie nn. 129-001, 129-003, 129-009, 129-017, 130-011, 130-012, 130-013, 130-028, 130-029 e 130-041, 130-045, 130-046, 131-008, 131-011, 131-012, 131-014, 131-022, 132-002), emerge una precisa conferma di quanto dichiarato al GIP dai periti, ossia che si trattava di muratura di pietrame rozzamente squadrate e ben organizzato, con la presenza di ciottoli in certi casi spaccati e in certi no. La quantità di pietrame non spaccato era dunque limitata. Si trattava, comunque, di pietrame di cava e non di fiume (cfr. dep. Vincenzo Palladino, già geometra/piccolo imprenditore che lavorò per l'Uliano, in trascr. ud. 3/11/06, pag. 95).

Quanto alla verifica della qualità delle malte adoperate, soccorrono innanzi tutto le prove in laboratorio di carattere chimico/qualitativo (ossia le prove "diffrattometriche") delegate dai periti al prof. Rossetti e riportate nell'Allegato 6.1 alla perizia (oltre che riassunte dai periti alle pagg. 40 e ss.). Prove che si presentano molto valide, anche perché basate su incontrovertibili dati scientifici di carattere oggettivo; né la mancanza di un'ulteriore esame chimico/quantitativo di tipo termogravimetrico (lamentata dal CT della difesa prof. Menditto: cfr. trascr. ud. 5/1/07, pagg. 91-92) vale ad inficiare o sminuire la valenza delle anzidette prove diffrattometriche e ciò sia perché nel Foglio n. 7/7 a sua volta allegato al citato All. 6.1 è comunque contenuta una tabella per ciascun campione la quale permette di valutarne (sia pure approssimativamente) le componenti dal punto di vista quantitativo e sia soprattutto perché, come riferisce il prof. Rossetti a pag. 3 dell'All. cit., in tutti i campioni sono stati comunque rinvenuti minerali delle argille, *"che nei conglomerati di buona qualità dovrebbero essere praticamente assenti"*. Il che porta ovviamente ad affermare la qualità povera delle malte in questione, la quale del resto trova riscontro anche nelle ulteriori emergenze processuali di cui si dirà subito.

Dunque, restando alle prove diffrattometriche, queste prove sono state eseguite su campioni delle malte che componevano le murature delle pareti, al fine di verificarne le caratteristiche. Ebbene, come si apprende dalla citata relazione All. n. 6.1 (pagg. 2 e ss.), su dette malte sono stati riscontrati composti che *"si trovano comunemente negli aggregati usati nelle costruzioni"* (ivi, pag. 3). Il contenuto di legante non è elevato ed un legante silicatico non è evidenziabile con sicurezza (ivi, pag. 3) o comunque (come


hanno invece affermato i periti innanzi al GIP, trascr. ud. 15/12/04, pag. 50)

è presente in quantità molto contenuta; in alcuni spettri è stata riconosciuta anche la presenza di gesso biidrato, senza però rilevarsi reazioni con formazione di ettringite (nociva per i conglomerati cementizi). In generale, si è concluso nel senso di *“una certa uniformità dei materiali di costruzione utilizzati”* e tuttavia di una qualità povera dei conglomerati, posto che, come si diceva, *“in tutti i campioni sono presenti minerali delle argille, che nei conglomerati di buona qualità dovrebbero essere praticamente assenti (come richiesto dalle normative), poiché influiscono negativamente sulla resistenza a compressione”* (cfr. sempre relazione prof. Rossetti, pag. 3).

Sulla quale base i periti, a loro volta, hanno argomentato nel senso della *“caratterizzazione di malte sostanzialmente uniformi, di qualità medio bassa, con ridotto contenuto di legante”* (cfr. perizia: pag. 43). In sede dibattimentale, poi, essi hanno confermato l'anzidetta qualità medio-bassa delle malte (trascr. ud. 9/6/06, pag. 66) anche a causa della presenza di argille (ibid., pagg. 180-181), evidenziando che *“la muratura era sicuramente povera, con poco legante”* (ibid., pag. 183).

Tuttavia, al tempo stesso i periti hanno evidenziato per converso come l'uso di malte di qualità medio-bassa rientrasse in *“una tipologia costruttiva, in termini di qualità, tipicamente appenninica, tipicamente povera, però non ... più povera di altre soluzioni analoghe. Quindi è sicuramente una costruzione di cattiva qualità, ma non una cattiva qualità che si discosti dalla cattiva qualità media di certe zone”* (trascr. ud. 9/6/06, pag. 66), insomma di una costruzione *“sostanzialmente allineata al modo nel quale si costruiva, vuoi all'epoca della costruzione vuoi alla zona in esame”* (trascr.





ud. GIP 15/12/04, pag. 95); che, anche dal punto di vista quantitativo, il ridotto legante nella muratura rispondeva a quello che *“mediamente si faceva in quei tempi, in quelle zone”* (trascr. ud. 9/6/06, pag. 183) e che comunque esso nel caso di specie *“ancora funzionava come legante, cioè non c'erano effetti di bruciatura del legante, non era polverulento, non si asportava a vista”* (ibid., pag. 80). Per quanto riguarda la presenza delle argille nei campioni murari, poi, sebbene queste non avrebbero dovuto esservi né ora né allora (cfr. trascr. ud. 9/6/06, pagg. 180-181), in perizia (pag. 43) anche tale discorso viene riportato alla qualità medio bassa delle malte (d'altra parte, come si ripete, anche il prof. Rossetti, a pag. 3 dell'All. 6.1 alla perizia, ha scritto che le argille dovrebbero essere praticamente assenti solo *“nei conglomerati di buona qualità”*), qualità medio bassa che come si è visto i periti ritengono tipica di quei tempi nelle zone appenniniche.

Peraltro, l'anzidetto discorso sulle *“modalità costruttive delle pareti ... tipiche delle zone appenniniche del Paese”* viene condivisibilmente riferito dai periti non soltanto alla qualità e quantità delle malte, ma, come si evince inequivocabilmente pure dalla pag. 47 della perizia, sia alle pietre non squadrate ma grossolanamente sbazzate, sia al legante (malte) di scarsa qualità e quantità e sia anche alle *“pareti costituite da due paramenti che si fronteggiano, spesso prive di pietre di collegamento tra i paramenti (diatomi), dunque soggette, al crescere dei carichi, alla separazione dei paramenti”* e cioè al fenomeno dello *“splitting”*.


Tali affermazioni peritali trovano del resto riscontro anche in altro materiale probatorio, come ad esempio la deposizione del teste Santino Forte (che eseguì materialmente i lavori della sopraelevazione del 2002 in qualità di manovale, unitamente ad altri tre operai: Di Iorio, Mancino e Moffa -a parte qualcun altro ancora, di cui si dirà nel Cap. XXV-), il quale all'epoca della sopraelevazione visionò sia le pietre che la calce presenti nella muratura preesistente, trovandole *"non ... proprio fatte ben squadrate, con facce più o meno squadrate e con della calce, come si costruiva all'epoca"*. Il teste ha aggiunto in particolare che la *"malta di quei tempi ... non è come la calce che c'è oggi"*; che a quei tempi le malte *"più o meno sono [erano] tutte uguali"* (trascr. ud. 21/4/06, pag. 30); che le malte *"di dieci anni fa sono più consistenti; quella di 50, è normale una malta di tanti anni fa"* (ibid., pag. 33); che per togliere il tetto fecero uso del martello pneumatico (cfr. pure dep. Di Iorio, trascr. ud. 3/11/06, pagg. 15, 32), ma che le tracce sul muro esistente furono invece fatte a mano anche *"per non tentare di allentare queste pietre"* che componevano la preesistente muratura (trascr. ud. 21/4/06, pag. 36); e che negli altri lavori da lui eseguiti negli edifici degli anni '50-'60 aveva trovato *"murature uguali a quelle, oppure ancora più scadenti ... ancora più fragili di quella esistente"* (ibid., pag. 47).

Anche l'altro manovale, Mancino, ha confermato che *"la calce era di tanti anni fa, non era come il cemento che facciamo noi adesso"* (trascr. ud. 3/11/06, pag. 74), ma ha aggiunto, sempre con riferimento a detta calce, che *"in confronto ad altri casi che abbiamo fatto, questa era buona"* (ibid. pag. 75).



A sua volta, il teste Francario (titolare di una ditta idraulica che ha effettuato nel tempo vari lavori nella scuola) ha confermato che le murature erano in calcestruzzo e pietrame, *"calcestruzzo che si utilizzava una volta, praticamente immischiato con pietrisco, malta molto povera"* (trascr. ud. 21/4/06, pag. 119).

Il teste arch. Macchiarolo (che aveva reso delle prestazioni relative alla scuola nel 1992-1993) ha anch'egli confermato che le murature erano di pietrame *"e sotto la fondazione c'era immischiato del conglomerato cementizio, come si usava all'epoca"* (trascr. ud. 21/4/06, pag. 164).



Aggiungono i periti che da questa media fuoriusciva solo una certa disuniformità della malta da zona a zona tra i muri della scuola, come desumibile dal fatto che la malta in qualche punto era pulverulenta (trascr. ud. 9/6/06, pag. 135). Tuttavia, questa non era appunto una situazione generalizzata perché il legante, sebbene ridotto e di cattiva qualità, era *"ancora funzionante come legante ... non era pulverulento, non si asportava a vista. Perlomeno in maniera generalizzata. In qualche punto c'era questo degrado, ma non era generalizzato"* (ibid., pag. 80). I periti hanno peraltro giustificato questa limitata situazione di degrado (ossia questa disuniformità) *"con le probabili venute d'acqua"* (ibid., pag. 135): ed infatti, va ricordato che, come risulta anche a pag. 20 della perizia, tra il 1972 ed il 1979 si verificarono nella scuola delle infiltrazioni d'acqua provenienti da monte che provocarono pure delle lesioni nelle strutture murarie portanti, tanto da richiederne il riattamento e la demolizione e

ricostruzione dell'ingresso in posizione arretrata e la demolizione e ricostruzione della scala d'ingresso in altra posizione:

c) La sporgenza di un muro

I periti hanno riscontrato pure, come si diceva, un disassamento della parete in elevazione prospiciente Corso Vittorio Emanuele rispetto alla fondazione, con aggetto di circa 10 cm. verso l'esterno (cfr. perizia: pag. 37 e figura 3-7; trascr. ud. 9/6/06, pagg. 25, 35 e ss.). Hanno però condivisibilmente soggiunto che detto disassamento della parete in elevazione, pur non rispondendo alle regole dell'arte, avrebbe potuto comportare una rottura della fondazione, ma che nel caso di specie questo non si era verificato (ibid., pagg. 37-38, 88, 107).

E tanto ha trovato preciso riscontro nella deposizione del teste Nardelli, ossia dell'ingegnere che negli anni '70 provvide al drenaggio dell'edificio e quindi scavò sull'esterno della scuola fino al piano di fondazioni, il quale ha confermato di avere notato il disassamento (la "risega"), ma ha aggiunto che, ciononostante, *"tutta la muratura, messa a vista con lo scavo, non presentava lesioni di alcun [genere]"* (trascr. ud. 7/4/06, pagg. 96-98).


d) I mancati legami tra i paramenti dei muri

Infine, i periti hanno evidenziato come non vi fosse tra i paramenti dei muri un legame consistente in corsi orizzontali di mattoni a due filari ovvero in fasce continue di conglomerato in cemento di un certo spessore (il che li predisponeva al fenomeno dello *splitting*), come pure prescritto dalla

normativa vigente all'epoca dell'originaria realizzazione della scuola (trascr. ud. 9/6/06, pagg. 76 e 79).

Deve qui precisarsi, a chiarimento di quanto sopra, che i corsi orizzontali di mattoni a due filari (oppure le fasce continue di conglomerato in cemento) consistono nel porre sul muro, mano a mano che esso viene elevato, previa formazione di un piano in malta uniforme per l'allettamento dei mattoni per tutta la larghezza (cioè tanto sui due paramenti in pietra quanto sulla malta e pietrame che vi sta in mezzo) e per tutta la lunghezza in orizzontale del muro medesimo, prima un filare di mattoni (disposti nello stesso senso oppure sfalsati in senso ortogonale) oppure una fascia continua di conglomerato in cemento, sempre per tutta la larghezza e per tutta la lunghezza del muro; poi nel continuare ad alzare i paramenti e la malta e pietrame che vi sta in mezzo (che andranno a ricoprire il sottostante filare di mattoni o fascia cementizia); poi nel ripetere l'operazione suddetta e cioè nel porre il secondo filare di mattoni o la seconda fascia in cemento per tutta la larghezza e per tutta la lunghezza del muro (previa formazione di un nuovo piano in malta uniforme per l'allettamento dei mattoni); e poi nel continuare ad alzare i paramenti e la malta e pietrame che vi sta in mezzo (che andranno a ricoprire il sottostante filare o fascia cementizia) fino alla sommità del muro.

Il difensore dell'Uliano, avv. Rizzi, sia nella sua arringa che nella memoria depositata in questa sede il 6/2/09 (pagg. 1-2), ha eccepito (eccezione cui si sono poi richiamati pure altri difensori) che, ai sensi del RDL n. 2105/1937, convertito nella L. n. 710/1938, l'interruzione della muratura a mezzo corsi



orizzontali di mattoni a due filari oppure fasce continue di conglomerato in cemento di un certo spessore era prescritta solo in assenza di piani di posa regolari, ma che dalla perizia non si rileverebbe l'esistenza di ciottoli a forma arrotondata e di piani di posa non regolari.


Di contro, in primo luogo, come già qui illustrato nella precedente lett. a-b, i ciottoli non spaccati (ciò dovendo intendersi per "arrotondati", non trattandosi certo di biglie, come chiarito pure dai periti: trascr. ud. 9/6/06, pagg. 170-171) erano presenti, sia pure in quantità limitata. In secondo luogo, allorchè l'art. 5, 2° co., lett. c (terza parte) del RDL n. 2105/1937 (convertito nella L. n. 710/1938) parla di "piani di posa regolari", riferisce tale concetto non al suolo né al piano di fondazione, ma al piano di posa costituito dal "pietrame" ossia dalla "muratura di pietrame", cioè al piano del muro in pietra su cui dovrà essere posato il filare di mattoni oppure la fascia continua di conglomerato cementizio: e dalle fotografie in atti risulta come, negli spezzoni dei muri residuati dopo il crollo, talune pietre presentano piani di posa regolari (così ad esempio quella a metà muro a sinistra e quella in alto a destra della foto a di cui alla figura 4-5 a pag. 47 della perizia), mentre altre no (come ad esempio quella a sinistra della foto c di cui alla figura 4-5 a pag. 47 della perizia, riprodotta pure nelle foto nn. 130-029 e 130-041 dell'allegato 03, tomo 4 alla CT/PM: fotografie, queste ultime, nelle quali il fenomeno dello *splitting* su entrambi i lati del muro portato a rottura si rileva in maniera evidente). Sicché è chiaro che, quanto alle pietre che non presentano piani di posa regolari, i corsi orizzontali di mattoni in due filari oppure le fasce continue di conglomerato in cemento



avrebbero senz'altro rafforzato la muratura elidendone o comunque riducendone il rischio di *splitting*.

Ha aggiunto l'avv. Rizzi (memoria cit., pag. 8) che, in una struttura chiusa da cordoli e solai, lo *splitting* non potrebbe verificarsi affatto.

In contrario, va invece osservato che cordoli e solai non sono sufficienti ad impedire lo *splitting* perché, se così fosse, allora non avrebbe senso prescrivere l'interruzione della muratura a mezzo corsi orizzontali di mattoni a due filari oppure fasce continue di conglomerato in cemento di un certo spessore. In assenza di questi ultimi accorgimenti, lo *splitting* dei muri sottostanti il cordolo ed il solaio (e ciò dicasi anche indipendentemente dalla realizzazione di una sopraelevazione su tale struttura, sopraelevazione che potrebbe anche mancare) determinerà la rottura di questi ultimi, tanto più se non realizzati a regola d'arte, oppure lo *splitting* si manifesterà sotto forma di cosiddetto "*spanciamento*" delle pareti (loro rigonfiamento e rottura nella parte centrale), ben noto alla tecnica ingegneristica. Ciò dicasi a prescindere dal fatto che invece, nel caso di cui è processo, se la sopraelevazione del 2002 non fosse stata realizzata, contrariamente a quanto opinano sia i periti che l'impugnata sentenza la struttura sottostante non sarebbe crollata a seguito del sisma del 31/10 (di questo si tratterà nei Cap. XIX, XX, n. 2, lett. b e XXVII). Con riferimento alla sopraelevazione realizzata nel 2002, poi, nel successivo Cap. XIII, si vedrà come risulti a chiare lettere anche la circostanza che il suo solaio tra il primo ed il secondo piano (abnormemente poggiato su quello sottostante, anziché demolire previamente quest'ultimo) era stato collegato male al cordolo sottostante, anche perché i cordoli della sopraelevazione non erano stati cuciti a quelli della struttura preesistente e



quindi le armature erano state risvoltate verso l'alto invece che verso il basso, come per norma (cfr. pure le dichiarazioni dei periti, in trascr. ud. GIP 15/12/04, pag. 101; oltre che le dichiarazioni dei CT/PM, in trascr. ud. 23/6/06, pagg. 61, 99, 146-147 e 151-152); e quindi, anche sotto questo aspetto, non vi è stato alcun rinforzo strutturale, anzi tutt'altro.

A sua volta, il difensore del La Serra e Marinaro, avv. Messere, sia nella sua arringa che nella memoria depositata in questa sede il 20/2/09 (pag. 39), ha negato che nei monconi murari ancora *in loco* potessero distinguersi i paramenti esterni e quindi potesse verificarsi lo *splitting*, a parte il fatto che questo sarebbe "*un fenomeno che non trova alcun riscontro nella letteratura di settore*".

Di contro, quanto a quest'ultima osservazione, lo *splitting* è un termine inglese cui hanno fatto ricorso i periti che, tradotto, sta per "*sdoppiamento*", "*strappo*", "*frazionamento*" e che, nella letteratura di settore ma anche nella pratica ingegneristico-strutturale ed architettonica è comunemente e notoriamente conosciuto come *schacciamento delle murature per eccesso di compressione*; ed è conosciuto fin da tempo remoto, come dimostra il fatto che, proprio al fine di porre riparo a questo fenomeno, il citato art. 5, 2° co., lett. c (terza parte) del RDL n. 2105/1937 (convertito nella L. n. 710/1938) impone appunto la prescrizione d'interruzione della muratura a mezzo corsi orizzontali di mattoni a due filari oppure fasce continue di conglomerato in cemento di un certo spessore. Quanto ai monconi murari ancora *in loco*, si è già detto come dalla fotografia n. 130-029 dell'allegato 03, tomo 4 alla CT/PM, che poi corrisponde alla foto c di cui alla figura 4-5 a pag. 47 della perizia, si rileva in maniera evidente il fenomeno dello



splitting: si rileva chiaramente, in particolare, come sia il paramento di destra (in basso) che, con evidenza ancora maggiore, quello di sinistra del muro portato a rottura stiano staccandosi dal corpo centrale di malta e pietrame.

Tanto chiarito, vero è, per converso, che i periti hanno inequivocabilmente e condivisibilmente riferito il discorso sulle *"modalità costruttive delle pareti ... tipiche delle zone appenniniche del Paese"*, non solo alle pietre non squadrate ma grossolanamente sbazzate ed al legante in scarsa quantità, ma, anche, come si è già precedentemente esposto (nel paragrafo a-b), alle *"pareti costituite da due paramenti che si fronteggiano, spesso prive di pietre di collegamento tra i paramenti (diatomi), dunque soggette, al crescere dei carichi, alla separazione dei paramenti"* (cfr., testualmente, la perizia a pag. 47) e cioè al fenomeno dello *"splitting"*.

////////////////////

Tirando le somme da tutto quanto sin qui esposto, emerge come le violazioni in esame siano state effettivamente poste in essere dall'Uliano, sebbene le stesse costituissero una pratica comune a quell'epoca nelle zone appenniniche ed anche nella specifica zona di San Giuliano.

Circa l'incidenza di dette violazioni sul grado di vulnerabilità della scuola ultimata nel 1960, c'è da aggiungere che quest'ultima, in quanto non realizzata a perfetta regola d'arte ed anzi, per i segnalati aspetti, in difformità dalle previsioni della normativa all'epoca vigente, si presentava sì come una struttura vulnerabile (e comunque non-antisismica, non essendo all'epoca San Giuliano ritenuto un paese a rischio sismico), ma, dal punto di

vista sostanziale, di una vulnerabilità non elevata (anzi bassa, come si dirà subito) e comunque non anormale in quanto non dissimile da quella propria delle altre costruzioni realizzate nella zona appenninica e quindi anche a San Giuliano in quel periodo.

Non a caso, la stessa ha poi retto per oltre quaranta anni alle forti nevicate ed ai sismi intermedi (come, ad esempio, il terremoto notoriamente verificatosi il 7/5/84 a San Donato Val di Comino, ma avvertitosi con una qual certa forza anche nel territorio del Molise), ha pure retto all'anomalo spostamento (in origine non certo previsto né prevedibile) nel 1979 da parte di terzi soggetti della scala interna tramite sua demolizione e ricostruzione con taglio di una trave portante e suo appoggio senza ancoraggio su un pilastro privo di fondamenta ed ha retto persino, per oltre cinque mesi, al gravosissimo carico aggiuntivo della sopraelevazione con l'abnorme doppio solaio intermedio in cemento armato ultimata nel 2002 (del pari non certo in origine prevista né prevedibile) oltre che, con tutta la sopraelevazione del 2002 ed i suoi due solai tra il primo ed il secondo piano, alle prime scosse sismiche della notte tra il 30 ed il 31 ottobre 2002 (con una *magnitudo* fino a circa 3,5 Richter). E vi ha resistito senza che, sia prima che dopo dette scosse, sui muri si manifestassero eventuali segni di crepe o lesioni, circostanza questa coralmemente esclusa da tutti i numerosi testi escussi sul punto (cfr. es. depp. Colombo: trascr. ud. 24/3/06, pag. 129; Barbieri: *ibid.*, pagg. 188 e 191; Picanza: trascr. ud. 7/4/06, pag. 70; Bertoldo: *ibid.*, pag. 101; Spina: *ibid.*, pag. 110; Colasurdo: *ibid.*, pag. 123; Cordone: *ibid.*, pag. 135; Francario: trascr. verb. 21/4/06, pag. 128; Di Stefano: *ibid.*, pag. 133; Di Iorio: trascr. ud. 3/11/06, pag. 32). Sulle pareti vi era solo una grande

umidità, ma questa dipendeva in gran parte da infiltrazioni di acqua e dall'impianto di riscaldamento che perdeva acqua anche per via della vetustà dei tubi e radiatori, non adeguati a tempo debito da chi di dovere (cfr. es. dep. Di Stefano, in trascr. verb. 21/4/06, pagg. 133-134; dep. Francario, ivi, pag. 118).


Anzi, come riferito dai testi La Ponzina e Cherubini, lo stesso Dipartimento della Protezione civile, a seguito di un'indagine a tappeto a mezzo apposite schede, nell'ambito di un Progetto (di cui essi erano responsabili) per la rilevazione della vulnerabilità sismica in alcune Regioni dell'Italia meridionale del 1996-1997 (prima che venisse realizzata la sopraelevazione), ma relativo anche alla *"vulnerabilità generale di questi edifici per controllarne la sicurezza o la propensione al rischio che potevano avere"*, Progetto i cui risultati furono poi molto divulgati ed inviati anche a tutti i Comuni interessati (cfr. dep. Cherubini, trascr. ud. 7/7/06, pagg. 71, 72, 74, 75, 77), lo stesso Dipartimento della Protezione civile come si diceva l'aveva valutata di vulnerabilità *"medio bassa"*, il che significava *"in una scala da uno a cento una vulnerabilità fino al trentatré per cento circa"* (cfr. dep. La Ponzina: trascr. ud. 7/7/06, pagg. 58 e ss. e spec. 59, 60, 61 e 65; dep. Cherubini: ibid., pagg. 67 e ss. e spec. 69). Grado di vulnerabilità, questo, calcolato scientificamente attraverso un algoritmo (cfr. dep. Cherubini: ibid., pag. 79).

E, in effetti, nel Faldone n. 11 si rinviene il suddetto Progetto (in 3 volumi), ossia il *"Censimento di vulnerabilità degli edifici pubblici, strategici e speciali nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia"* a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri/

Dipartimento Protezione civile/Ministero del lavoro/Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti-C.N.R. del 1999, con relazione di sintesi appunto a cura di Cherubini e La Ponzina, nella quale si conferma che il Progetto è stato ultimato nel novembre 1997 (cfr. vol. 1, fine pag. 15), si illustra la metodologia con cui si è proceduto a calcolare scientificamente (con algoritmi) l'indice di vulnerabilità degli edifici, compresi quelli in muratura (v. spec. ibid., pagg. 118 e ss.) e si attribuisce alla scuola di San Giuliano un indice di vulnerabilità "MB" e cioè medio basso (vol. 3, pag. 568). Nella cartellina 11 del Faldone 12, poi, si trovano le due schede (del 19/12/96) relative al Progetto, ossia al suddetto "Censimento" cui hanno fatto riferimento i testi La Ponzina e Cherubini, specificamente correlate alla scuola di San Giuliano e, in particolare, quella relativa alla scuola elementare e media con riportati i relativi indici e valori, ossia la "Scheda di 1° livello per il rilevamento dell'esposizione e della vulnerabilità degli edifici", la quale, alla terza facciata, primo riquadro in alto a destra, alla voce "Richiami (muratura) Parametro 3. Resistenza convenzionale", viene appunto riportato l'indice di vulnerabilità di "0,33", ossia di quel 33% (circa) cui hanno fatto riferimento i menzionati La Ponzina e Cherubini.

Questa era dunque l'incidenza delle violazioni in discussione (quelle del 1960) sul grado di vulnerabilità della scuola, dovendosi però qui fare le seguenti quattro precisazioni.

In primo luogo, la suddetta valutazione fu fatta a distanza di quasi quaranta anni dalla realizzazione della scuola elementare e media, per cui è evidente che, se la valutazione fosse stata fatta dieci o venti o trenta anni prima, il suddetto grado di vulnerabilità sarebbe stato minore. Sul punto, ad esempio,



il già citato teste Francario, allorchè ha spiegato che la struttura originaria era stata realizzata in muratura "di pietrame e calcestruzzo di vecchio stampo", ha precisato che "vecchio stampo significa che, praticamente, il cemento ha un termine di degenerazione, cioè dopo passato un tot di anni, svanisce" (trascr. ud. 21/4/06, pag. 122).

In secondo luogo, il medesimo grado di vulnerabilità della scuola fu calcolato come ripetesì in via generale, ma tenendo conto anche di un profilo sismico, sotto l'aspetto della risposta della struttura ad un eventuale sisma (cfr. dep. La Ponzina: trascr. ud. cit., pagg. 59, 61, 64; dep. Cherubini: ibid., pagg. 67 e 68). Però, all'epoca di realizzazione della scuola, negli anni '60 (ma anche all'epoca dei rilievi in esame), San Giuliano non era stato ancora inserito tra i Comuni a rischio sismico, sicché, depurato dal problema sismico, il suddetto grado di vulnerabilità si riduce ulteriormente.


Insomma, alla luce delle due precedenti precisazioni, rapportando la valutazione in oggetto ad epoca antecedente e depurandola dal profilo sismico, il rilevato grado di vulnerabilità della scuola si sarebbe ridotto, così come questa Corte ritiene essersi ridotto, quanto meno, dal grado medio basso al grado basso.

In terzo luogo, per converso, sebbene il suddetto grado di vulnerabilità (medio basso) sia stato calcolato tenendo conto anche di un profilo sismico (v. *supra*), ciò avvenne nel 1996/1997, ossia quando San Giuliano non era stato ancora inserito tra i Comuni a rischio sismico ed anzi "ad elevato rischio sismico", con intensità massima prevedibile pari al nono grado della scala Mercalli (ossia al grado correlato al rischio di crollo totale degli

edifici), come invece poi avvenne in base all'OPCM n. 2788 del 12 giugno 1998. I responsabili del citato Progetto hanno al riguardo espressamente confermato che, quanto al menzionato profilo sismico, il suddetto grado di vulnerabilità della scuola fu calcolato prescindendo dalle norme antisismiche e dalla classificazione sismica (o meno) del Comune e, soprattutto, fu calcolato prima che San Giuliano fosse ritenuto e qualificato (nel 1998) come un Comune ad elevato rischio sismico (cfr. dep. Cherubini, trascr. ud. cit., pagg. 69 e ss. e spec. pagg. 71-72; e v. pure dep. La Ponzina, ibid., pag. 66). Sicché, ove nella valutazione in discussione (del 1996) fosse stato possibile tenere presente anche questo dato (del 1998), certamente il complessivo grado di vulnerabilità della scuola sarebbe aumentato, così come questa Corte ritiene essere aumentato, quanto meno da medio basso a medio (tale essendo dunque il grado di vulnerabilità anche degli altri edifici non-antisismici di San Giuliano, i quali -tranne due-, a seguito del sisma del 2002, hanno subito gravi danni ma non il crollo totale, come si spiegherà nei Capitoli dedicati al nesso causale).

In quarto luogo, all'epoca della valutazione in oggetto (1996/1997) non era stata ancora pensata né tanto meno eseguita la successiva sopraelevazione del 2002; successiva sopraelevazione progettata ed eseguita, peraltro, con tutte le violazioni delle norme comuni che, anche a prescindere dalla mancata adozione di cautele antisismiche, la contraddistinsero. Dunque, non si tenne conto né poteva tenersi conto, nell'ambito della valutazione medesima, dell'aggravio d'incidenza della sopraelevazione (e tanto meno di quella specifica malprogettata e malrealizzata sopraelevazione) sul grado di vulnerabilità della scuola. Una scuola rispetto alla quale, proprio perché





realizzata tanti anni prima con malte povere, il cui legante dopo un certo numero di anni "svanisce" (cfr. la già citata dep. Francario, trascr. ud. 21/4/06, pag. 122), sebbene nel caso di specie quella malta povera funzionasse ancora come legante nella struttura sottostante come hanno riferito i periti (i quali però hanno anche aggiunto che detto legante stava cominciando a presentare dei segni di degrado: trascr. ud. 9/6/06, pagg. 80 e 135), è evidente si stesse ormai avvicinando il tempo di un consolidamento della struttura e non già dell'aggiunta su di essa di una sopraelevazione, peraltro (come si esporrà dettagliatamente nei Capitoli successivi) non preceduta da alcuna verifica né consolidamento, né tanto meno da un adeguamento antisismico pur se ricadente in zona ad elevato rischio sismico, realizzata con l'anomalo appoggio di un nuovo solaio in cemento armato sul precedente, col difettoso collegamento del cordolo soprastante con quello sottostante, senza un progetto strutturale esecutivo e senza i calcoli, senza il collaudo statico, senza le prescritte previe denunce ed autorizzazioni, ecc.: ma di tutto ciò, come ripetesi, si tratterà approfonditamente nei Capitoli successivi.

Per cui, alla luce delle ultime due precisazioni, rapportando la valutazione in questione all'epoca nella quale la sopraelevazione di cui è processo fu pensata e poi realizzata (1999/2002) e tenendo quindi conto sia dell'inserimento nel 1998 del Comune di San Giuliano tra quelli ad elevato rischio sismico (fino al 9° grado della scala Mercalli) e sia della medesima sopraelevazione, tanto più per come fu progettata e realizzata, quel complessivo livello di vulnerabilità della scuola sarebbe asceso, così come questa Corte ritiene essere asceso, ad un grado molto elevato.

Grado di vulnerabilità tanto elevato alla luce della circostanza che, nel progettare e realizzare la sopraelevazione, non soltanto non venne posta in essere alcuna cautela di tipo antisismico, ma vennero appunto violate pure tutta la serie di norme comuni che si andranno passando in rassegna.

Violazioni delle norme comuni, queste ultime, che, sia per la loro molteplicità e sia per la gravità (specie sotto il profilo tecnico) di ciascuna singola violazione oltre che delle violazioni delle norme comuni nel loro complesso, nella fattispecie hanno reso già di per sé (anche, cioè, a prescindere dalla problematica di carattere sismico) altamente vulnerabile quell'ala dell'edificio scolastico (al pari delle altre due costruzioni che hanno subito il crollo totale, delle quali si parlerà sempre nei Capitoli dedicati al nesso causale). Tanto più vulnerabile, poi, ove nell'analisi s'inserisca anche il dato del mancato rispetto dei criteri sostanziali fissati nella disciplina antisismica.

E quest'ultima conclusione non risulta smentita dal fatto che la scuola, dopo la sopraelevazione, resse per qualche mese e che essa resse anche le sollecitazioni sismiche notturne (peraltro non elevate, con *magnitudo* Richter fino a circa 3,5), perché, come si spiegherà meglio nel Cap. XIV (sub lett. b), il fatto che una struttura regga per qualche tempo un'opera soprastante non significa per ciò stesso che la continuerà necessariamente a reggere ancora per altro tempo ed il fatto che una struttura regga qualche scossa non significa per ciò stesso che ne reggerà anche altre, perché, se quella struttura presenta un'elevata vulnerabilità (così come la presentava la



scuola dopo la sopraelevazione del 2002), un'altra scossa magari anche di minore forza (la famosa goccia che fa traboccare il vaso) o di uguale forza o di forza maggiore potrà farla crollare, come avvenuto appunto nel caso di cui è processo.

XIII) LE CONDOTTE COLPEVOLI (continua):

VIOLAZIONE DELLA L. N. 1086/1971 (E DM 9/1/96)

La legge n. 1086/71 impone tra l'altro, per le opere in conglomerato cementizio armato normale o precompresso o in struttura metallica, la predisposizione di un progetto esecutivo (art. 2, 1° co.), la denuncia dei lavori al Genio civile (oggi Assessorato regionale all'urbanistica) prima del loro inizio (art. 4, 1° co.) con il deposito del progetto comprendente i calcoli e di una relazione illustrativa sui materiali (art. 4, 3° co., lett. a, b), la tenuta dei documenti di cantiere (art. 5), la relazione a struttura ultimata (art. 6) ed il collaudo statico (art. 7), sotto comminatoria di sanzioni penali per "chiunque" consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del collaudo statico (art. art. 17; e v. pure art. 75 DPR n. 380/2001).

Il DM/LL.PP. 9/1/96 (che ha innovato il DM/LL.PP. 30/5/74) detta, a sua volta, una serie di norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche.

E' poi intervenuto il T.U. di cui al DPR n. 380/01 (artt. 64 e ss.), che comunque, all'art. 137, 2° co., lett. a, ha espressamente lasciato in vigore la L. n. 1086/71.

Nessuna di queste norme è stata rispettata nell'esecuzione della sopraelevazione.

Il Tribunale, anche sulla scorta di quanto opinato dai periti, ha escluso l'applicabilità alla fattispecie della suddetta disciplina.

I periti (cfr. trascr. ud. 9/6/07, pagg. 26), come già si accennava al Cap. III, avevano difatti affermato di non avere fatto riferimento alla L. n. 1086/71 *“perché la tipologia costruttiva era chiaramente una tipologia di edificio in muratura con la presenza di alcuni elementi di calcestruzzo con qualche armatura era comunque una presenza legata alle tipiche modalità costruttive di un edificio in muratura”*. Tra questi elementi in calcestruzzo armato, i periti avevano elencato (ibid., pagg. 26 e 27) *“i cordoli di piano ... ai quali si collegavano gli elementi di copertura”*, *“i solai in calcestruzzo armato e laterizi”* (ossia *“laterocementizi, come vengono definiti”*), *“il sottotetto anche. Gli orizzontamenti in generale erano tutti realizzati così”* ed *“il tetto anche”*. Quindi: cordoli solai, inclusi quelli del sottotetto e del tetto, e tutti gli altri orizzontamenti. Aggiungevano i periti di avere valutato questi elementi nel modello di calcolo come diaframmi, attribuendo loro un comportamento rigido nel loro piano e quindi inessenziali (ibid., pagg. 27 e 28).

Il Tribunale, nel richiamare questa valutazione peritale, l'aveva condivisa asserendo che, in materia, si fronteggerebbero due indirizzi giurisprudenziali divergenti della SC, l'uno (Cass., 23/11/98 e Cass, 19/11/96) che, ai fini dell'applicabilità della L. n. 1086/71, richiedeva necessariamente che l'opera presentasse un complesso di strutture in cemento armato che assolvono ad una funzione statica (cfr. art. 1, 1° co. L. n. 1086 cit.); e l'altro



(Cass., 29/11/2000 e Cass., 3/11/95) che, invece, ritiene sufficiente anche una sola struttura quale una architrave o una scala.

Ebbene, come si diceva, sulla scorta di quanto dichiarato dai periti ed anche di quanto chiarito dalla circolare del Servizio tecnico centrale del 14/2/1974 (la n. 11951, secondo cui *"si considerano, ai sensi della Legge 1086, opere conglomerato cementizio armato normale quelle costituite da elementi resistenti interconnessi, compresi quelli di fondazione, che mutuamente concorrono ad assicurare la stabilità globale dell'organismo portante della costruzione, e che quindi costituiscono un 'complesso di strutture', ossia un insieme di membrature comunque collegate tra loro ed esplicitanti una determinata funzione statica"*), il Tribunale aveva aderito al primo dei succitati indirizzi, ritenendo dunque l'inapplicabilità della L. n. 1086 (e connesso DM 9/1/96) in quanto nella sopraelevazione in discussione non era presente una pluralità di strutture in cemento armato tra loro collegate che concorressero ad assicurare la stabilità degli elementi portanti dell'edificio. Questa tesi viene condivisa anche dai difensori e CTP degl'imputati, che insistono sull'inapplicabilità della disciplina in oggetto agli edifici in muratura qual era la scuola poi crollata e la natura non-portante delle opere in calcestruzzo armato ivi presenti.

Trattasi, tuttavia, di tesi che non risulta in alcun modo condivisibile. Intanto, difatti, nel riportare un inciso della citata circolare n. 11951/74 (per quanto possa valere la mera circolare di un organo tecnico), il Tribunale omette di richiamare l'inciso immediatamente successivo, secondo il quale *"sono quindi escluse dall'applicazione dell'art. 4 della Legge, oltre alle membrature singole, anche gli elementi costruttivi in cemento armato che assolvono una funzione di limitata importanza nel contesto statico*



dell'opera"; e, per quanto si dirà appresso, i molteplici e consistenti elementi in cemento armato (cordoli, solai, inclusi quelli del sottotetto e del tetto, e tutti gli altri orizzontamenti, ivi incluse le architravi sulle finestre di cui poi si dirà: elementi, questi, nella specie aventi tutti natura portante in senso orizzontale) presenti nella sopraelevazione incidevano eccome nel contesto statico dell'opera.

Ma poi, soprattutto, non è esatto che in materia si fronteggerebbero i due citati orientamenti giurisprudenziali, essendo vero, invece, che l'impugnata decisione ha aderito ad un orientamento del tutto isolato e già ormai ampiamente superato sia al tempo in cui venne compiuta la sopraelevazione e sia, a maggior ragione, all'epoca di stesura dell'impugnata decisione.

Difatti, solo la sentenza della SC, 9/10/98, n. 12164 (indicata dal primo giudice con gli estremi della data del suo deposito, ossia del 23 novembre 1998, senza numero e con l'imputato erroneamente individuato in Consolo anziché Cunsolo) è conforme alla tesi esposta dal Tribunale.


Quanto all'altra sentenza della Cassazione pure invocata dal Tribunale a sostegno della propria tesi, ossia quella 2/10/96, n. 9840 (da esso indicata con gli estremi della data del deposito, ossia del 19 novembre 1996), la stessa è stata equivocata dal primo giudice come esattamente rilevato pure dai difensori di p.c. avv.ti Dinoia e Federico a pag. 61 della memoria depositata il 23/2/09, posto che il principio ivi stabilito è quello secondo cui la L. n. 1086 si applica "*alle opere comunque caratterizzate dalla presenza di strutture in cemento armato che assolvano una funzione statica nel complesso edificato*" (fattispecie in tema di muro di sostegno -non in c.a.- edificato su un cordolo di fondazione in cemento armato).



Inoltre, come si diceva, l'isolato indirizzo di Cass., n. 12164/98 cit., al quale ha aderito il Tribunale, è superato e contrastato dalla giurisprudenza assolutamente dominante sia, come si diceva, al tempo in cui venne compiuta la sopraelevazione e sia, a maggior ragione, all'epoca di stesura dell'impugnata decisione.

In particolare, prima di Cass., n. 12164/98 cit. ed in senso difforme da quest'ultima, già Cass., 3/10/95, n. 10847 (depositata il 3/11/95, dalla quale il Tribunale ha espressamente dissentito) aveva affermato che l'espressione "complesso di strutture", di cui all'art. 1 L. n. 1086, "non va intesa nel senso che una struttura unitaria non possa rientrare nella suddetta nozione, ma come una formula che si riferisca a quella [struttura unitaria] composta da più parti" (fattispecie in tema di una architrave e di una scala). A sua volta, Cass., 16/1/95, Ord. n. 122, aveva ritenuto che la L. n. 1086, essendo posta a tutela della pubblica incolumità, fosse riferibile "a tutte le opere in conglomerato cementizio", senza addirittura neppure presupporre la funzione statica o meno. Cass., 10/6/96, n. 7083, aveva ritenuto che gli artt. 1 e 4 L. n. 1086 si riferissero "a tutte le opere in cemento armato e c.a. precompresso senza alcuna distinzione circa le dimensioni e le caratteristiche". E Cass., 18/3/97, n. 3950 aveva affermato che il "sorreggere pesi o sopportare spinte è solo una, e non essenziale, delle possibili funzioni statiche della struttura" in cemento armato.

E' poi intervenuta, più di recente e sempre in senso conforme, Cass., 29/11/2000, n. 5220 (ossia l'altra sentenza dalla quale il Tribunale ha espressamente dissentito), secondo cui la L. n. 1086 si applica a "tutte le strutture in conglomerato cementizio (normale o precompresso) e in metallo




che assolvono ad una funzione statica del manufatto, senza che assuma rilievo l'entità dell'elemento materiale, atteso che non è necessario che questo sia costituito da un complesso di strutture, essendo rilevante l'elemento funzionale" (fattispecie vertente in tema di singolo solaio in cemento armato). In questa sentenza, la SC precisa in motivazione che l'art. 1 della L. n. 1086, nei suoi tre commi, contiene tre definizioni che spingono a superare il tenore letterale del primo comma, dovendosi aderire alla corretta interpretazione teleologica sulla cui base deve concludersi che "ogni qual volta si costruiscono o si montano strutture in cemento armato o in metallo, siano esse semplici o complesse, singole o plurali, purché assolvano a una funzione statica del manufatto, deve essere rispettata la disciplina stabilita dalla legge 1086/1971 relativa alle opere in cemento armato". La ratio legis, precisa la SC, "è quella di assicurare la stabilità del fabbricato in tutti i casi in cui siano comunque adoperate strutture in cemento armato o in metallo in funzione statica"; e, quanto a detta funzione, la Cassazione richiama l'art. 1 L. n. 1086, il quale "ha prescritto in via generale che la realizzazione di dette opere deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità".

Questo indirizzo è stato poi ulteriormente confermato da Cass., 11/1/2002, n. 6814 (fattispecie che, come si apprende dalla motivazione della sentenza, verte in tema di singolo cordolo in cemento armato) e da Cass., 22/11/2002, n. 2101.

Da ultimo, è poi intervenuta Cass., 5/7/2006, n. 33489 la quale, come si evince dalla lettura della relativa motivazione (ancor più che dalla massima),





ha confermato e ribadito l'indirizzo fin qui esposto, osservando come "la giurisprudenza prevalente di questa Corte ridimensiona normalmente l'elemento della complessità e della composizione del dato strutturale dell'opera ... per valorizzarne maggiormente quello funzionale, di assicurazione della stabilità del fabbricato o di parti di esso (Cass. 7 febbraio 2001 n. 5220 [trattasi, in realtà, della medesima già citata sentenza di Cass., 29/11/2000, n. 5220, indicata però con la data del suo deposito n.d.r.]). Ne consegue, a giudizio del Collegio, che restano estranei all'ambito della definizione di cui al citato art. 1, gli elementi strutturali che non svolgono una tale funzione o ne svolgono una poco rilevante nel contesto statico dell'opera" (fattispecie in tema di semplice torrino di copertura della scala, di semplice parapetto lungo il perimetro esterno dell'edificio e di piccolo pilastro a sostegno della canna fumaria dell'edificio, tutti e tre ritenuti "di limitatissima importanza nel contesto statico dell'opera").


Dal panorama giurisprudenziale sin qui passato in rassegna emerge come, nella giurisprudenza totalmente dominante della Cassazione (tanto anteriore che successiva all'isolata Cass., n. 12164/98, cui ha invece aderito il Tribunale di Larino), e dominante sia prima della sopraelevazione, sia all'epoca della sua progettazione e realizzazione, sia all'epoca dell'impugnata sentenza e sia ancora oggi, giurisprudenza cui questa Corte aderisce in pieno, ai fini dell'applicabilità della L. n. 1086/71 non assume alcuna rilevanza il dato materiale relativo alla complessità/pluralità delle strutture in cemento armato tra loro collegate, poiché detta legge risulta

applicabile anche ad una singola struttura in cemento armato a sé stante nel contesto di un edificio di differente tipologia.

Semmai, sempre all'interno della III sezione penale, la giurisprudenza della Cassazione si è divisa solo sul problema se questa singola struttura debba anche assolvere ad una funzione statica (come condivisibilmente ritiene la prevalente giurisprudenza all'interno del citato indirizzo dominante, escludendo l'applicabilità della L. n. 1086 solo per quegli elementi in c.a. non aventi una funzione statica ovvero aventi una funzione poco rilevante nel contesto statico dell'opera o di parti di essa), oppure non debba neppure necessariamente assolvervi (come invece ritenuto da Cass., ord. n. 122/95 cit.).

E, ancora, sempre ragionando all'interno dell'indirizzo dominante, ci si deve interrogare sul preciso significato da attribuire al concetto di "*funzione statica*".

Talora, difatti, anche in dottrina, è parso che tale concetto fosse riferibile alla capacità dell'opera (ancorchè singola opera) in cemento armato a sorreggere pesi o sopportare spinte. Ma questa interpretazione restrittiva è parsa troppo angusta ed è stata espressamente respinta da talune sentenze, le quali, come si è già visto, hanno specificato che il sorreggere pesi o sopportare spinte "*è solo una, e non essenziale, delle possibili funzioni statiche della struttura*" in cemento armato (Cass., n. 3950/97 cit.). La giurisprudenza più affermata, pertanto, ha incentrato maggiormente la sua attenzione sulla *ratio legis*, che è quella "*di assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e di evitare qualsiasi pericolo per la pubblica*



incolumità” (cfr. la motivazione di Cass., n. 5220/2000 cit.). Dal che, la valorizzazione dell’elemento funzionale è stata espressamente correlata alla necessità di *“assicurazione della stabilità del fabbricato o di parti di esso”*, così da includere rettamente nella disciplina della L. n. 1086 tutte le opere in cemento armato (singole o complesse) che assicurino la stabilità del fabbricato o di sue parti e da escludervi invece quelle *“che non svolgono una tale funzione o ne svolgono una poco rilevante nel contesto statico dell’opera”* (cfr. es. Cass., n. 33489/2006 cit.).

E, tra le prime, come si è visto, la giurisprudenza della SC riporta anche il singolo cordolo, oppure il singolo solaio, oppure la singola architrave in cemento armato, nell’ambito di un edificio di differente tipologia.

Ora, nel caso di cui è processo, le opere in cemento armato erano peraltro, come accertato dagli stessi periti e come già detto, non un solo cordolo o un solo solaio, ma molteplici cordoli e solai (per l’esattezza, quanto ai solai: nuovo solaio aggiunto a quello preesistente tra il primo ed il secondo piano, solaio del sottotetto e solaio inclinato del tetto), oltre che (v. *infra*) le architravi.


In particolare, per quanto concerne il solaio ed il cordolo del solaio tra il primo ed il secondo piano, il teste Forte, ossia uno dei quattro manovali che eseguì la sopraelevazione, all’udienza del 21/4/06 ha riferito che, per eseguire l’opera, *“hanno fatto togliere la vecchia falda del tetto, del vecchio tetto esistente, dopo hanno fatto fare un cordolo sopra ai muri portanti, dopo questo cordolo sono stati messi i mattoni e arrivato al piano, fatto il solaio, dopo rifatto le quinte sopra”* (ud. cit., pag. 20); *“a me hanno fatto*



togliere tutto fino ... sul solaio esistente. Il solaio che dopo è rimasto esistente. Dalla falda del tetto, mi hanno fatto togliere tutto fino al solaio esistente” (ibid., pag. 22), dopodichè “hanno fatto fare un cordolo, sulla vecchia struttura portante, nei tre lati ... c’era questa armatura, è una trave fatta intorno, per poi dopo mettere la muratura sopra. Per farci ripartire con la muratura. Hanno fatto lasciare dei monconi sul solaio esistente” (ibid., loco ult. cit.); “abbiamo realizzato questa trave sopra i muri per poggiare il solaio ... nella solita prassi dell’armatura” (ivi, pag. 24), “questa trave di collegamento che era per tutto il perimetro ... del solaio” (ivi, pag. 25). Il cordolo era armato “con dei ferri” ed il solaio venne realizzato “con dei travetti precompressi” (ivi, pag. 27).

A loro volta, i periti hanno confermato che sul preesistente solaio ne venne poggiato uno nuovo: “invece di demolire il solaio e costruirne uno nuovo, è stato poggiato un solaio nuovo sul solaio esistente ... sicuramente nella zona immediatamente sovrastante le aule dove si trovavano i bambini, dove c’è stata la sopraelevazione, lì sicuramente c’era questa situazione, perché abbiamo trovato il solaio che aveva proprio queste caratteristiche, questi due solai uno sull’altro” (trascr. verb. ud. 9/6/06, pagg. 92), peraltro con difettoso collegamento dei cordoli (ivi, pagg. 101, 133).

Risulta dunque evidente la funzione statica (intesa in senso stretto, come capacità a sorreggere pesi o sopportare spinte, ossia come funzione portante in senso orizzontale: v. *supra*) sia del suddetto nuovo cordolo in c.a. che del nuovo solaio in c.a. (peraltro abnormemente poggiato su quello preesistente), dai quali dovevano appunto partire le mura della sopraelevazione.



Ma, come riferito sempre dal teste Forte (trascr. ud. 21/4/06, pagg. 23-24), sulle finestre vennero poi poggiate anche delle architravi "con travetti precompressi" ancorati alle estremità del muro. Sicché anche queste architravi sulle finestre svolgevano una funzione statica/portante rispetto ai muri sovrastanti.

E tanto già basta a far ritenere la sicura applicabilità, nella fattispecie, della L. n. 1086 e correlato DM del 1996.

A quanto sopra aggiungasi, poi, che sia il nuovo solaio che il sottotetto ed il tetto in cemento armato, per il loro peso, andavano ovviamente ad incidere sulla staticità del sottostante corpo preesistente. Nel caso di specie, difatti, non si trattava di una costruzione eseguita *ex novo* sul suolo o nel sottosuolo, bensì di una sopraelevazione, ossia di un'opera edilizia eseguita sopra un'altra preesistente. Sicché, nell'ambito dell'elemento funzionale e quindi della funzione statica (stavolta intesa in senso ampio, come correlata alla necessità di "*assicurare la perfetta stabilità e sicurezza del fabbricato o di parti di esso e di evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità*": v. *supra*), va altresì valutata anche la spinta che i pesanti e rilevanti corpi in cemento armato esercitavano sulla struttura sottostante.


E, sotto quest'ultimo profilo:

a) non è certo privo di rilevanza il dato che, nel caso concreto di cui è processo, questi pesanti e rilevanti corpi in cemento armato (cordoli, architravi, solai del primo piano, del sottotetto e solaio inclinato del tetto) andarono a gravare su un preesistente solaio nato per sorreggere il solo carico del tetto (tetto poi demolito per fare luogo alla sopraelevazione) e su

una preesistente struttura muraria che, come si è già spiegato al Capitolo XII, era già di per sé vulnerabile;

b) non è certo privo di rilevanza il dato che, nel caso concreto di cui è processo, anziché procedersi al rinforzo della struttura muraria sottostante e (come originariamente previsto) alla demolizione e ricostruzione del solaio tra il primo ed il secondo piano, sul vecchio solaio venne invece "appoggiata" sopra la pesante e rilevante struttura di un nuovo solaio in cemento armato, evidentemente, come esattamente rilevato pure dall'avv. Cianci nella sua approfondita arringa, al fine di risparmiare il tempo e le spese che avrebbe comportato la demolizione del vecchio solaio e la ricostruzione del nuovo. Ma tanto si è risolto un'ulteriore violazione delle regole dell'arte, come precisato pure dai periti (cfr. trascr. ud. 9/6/06, pag. 93), perché in tal modo la sopraelevazione del 2002 comportò il carico di due solai tra il primo ed il secondo piano (oltre quelli del sottotetto e del tetto) che andarono a gravare ulteriormente sulla già di per sé vulnerabile preesistente struttura muraria di quella porzione di edificio. Inoltre, questo avvenne diversamente dalla restante porzione già sopraelevata sin dagli anni '60, che invece aveva ovviamente un solo solaio tra i due piani, e quindi comportò uno sbilanciamento del peso statico della struttura complessiva (e, nel Cap. XX, par. n. 5, si dirà come, secondo l'ipotesi più altamente probabile, il crollo è partito appunto dalla porzione più appesantita, ossia da quella sopraelevata nel 2002);

c) e non è certo privo di rilevanza il dato che, nel caso concreto di cui è processo, in mancanza della dovuta demolizione e ricostruzione del solaio, non solo non si procedette a rinforzare il vecchio solaio su cui venne



appoggiato il nuovo (essendo il vecchio solaio nato per sorreggere il solo carico del tetto e non anche quello di una sopraelevazione) né tanto meno i muri sottostanti, ma, come riferito dai periti, *"in questo modo ... il collegamento con il cordolo perimetrale è stato decisamente peggiore, perché le armature di questo nuovo solaio si sono appoggiate sopra"* (trascr. ud. 9/6/06, pag. 92), senza il rispetto delle regole dell'arte (ibid., pag. 93), *"non c'è [stata] cucitura fra i due cordoli"* (trascr. ud. GIP 15/12/04, pag. 123). Il nuovo solaio in cemento armato, *"per il fatto che era appoggiato si [collegava] male al cordolo sottostante e quindi le armature erano state risvoltate verso l'alto invece che verso il basso, come abitualmente si fa"* (ibid., pag. 101: punto, questo, sottolineato pure dai CT/PM alle pagg. 61, 99, 146-147 e 151-152 della trascr. ud. 23/6/06, e non appositamente contestato neppure dal CT di parte dell'Abiuso, prof. Cestelli Guidi, nella relazione datata 27/11/06); ed il cordolo in cemento armato *"era stato realizzato al di sopra del cordolo sottostante ... In genere il cordolo sta sotto il solaio ed in questo caso il cordolo stava sopra il solaio"* (trascr. ud. 9/6/06, pag. 101).

In definitiva, sia sotto questo aspetto della funzione statica intesa in senso ampio, che sotto quello della funzione statica intesa in senso stretto (di cui si è detto in precedenza), la L. n. 1086/71 ed il collegato DM del 1996 erano specificamente ed indiscutibilmente applicabili nel caso di specie, ma non sono stati applicati.

Alla luce delle sovraesposte argomentazioni, risulta perciò apertamente smentita la tesi sostenuta dai difensori del Martino, avv.ti De Caro ed Elia (cfr. la loro pur approfondita e circostanziata memoria, depositata il 23/2/09, pag. 11), così come dai difensori del Borrelli, avv.ti Ruta e Del Vecchio (cfr. la loro non meno approfondita e circostanziata memoria depositata il 13/2/09, pagg. 67-69), oltre che da vari altri difensori e CTP degl'imputati, secondo cui gli edifici in muratura si sottrarrebbero alle previsioni della L. n. 1086.


Vero è, al contrario, che, quando negli edifici in muratura, o comunque di tipologia diversa da quella del cemento armato, sono presenti uno o più elementi in cemento armato che svolgono una funzione non-poco rilevante nel contesto statico dell'edificio medesimo o di parti di esso, la L. n. 1086 trova e deve trovare sempre immancabile applicazione, a tutela della pubblica incolumità, secondo l'assolutamente dominante e condivisibile indirizzo della SC.

Allo stesso modo, non assume rilievo stabilire la maggiore o minore quantità di ferro presente ai fini dell'armatura del cemento (a pag. 9 della citata memoria, gli avv.ti De Caro ed Elia evidenziano la frase dei periti secondo cui "*vi erano alcuni elementi in calcestruzzo con qualche armatura*"), perché la scarsa armatura potrebbe riguardare semmai valutazioni sulla qualità del cemento armato ma giammai sottrarre l'elemento in c.a. dalla disciplina della L. n. 1086. Anzi, la scarsa armatura del cemento costituisce una violazione ulteriore della disciplina di cui si sta trattando.

Ed ancora, non può condividersi la tesi di qualche altro difensore (avv. Messere, sia nella pur approfondita e dettagliata arringa che alle pagg. 14 e



ss. della memoria depositata il 20/2/09), il quale pone l'accento sulla distinzione tra i solai laterocementizi rispetto a quelli in cemento armato. In proposito, deve osservarsi che il cemento armato altro non è che un materiale composito di cemento e ferro, al fine di sopportare rispettivamente i carichi di compressione e flessione; il laterocemento, a sua volta, è un cemento armato (sempre con ferro) realizzato con laterizi (mattoni o travetti), che non si sottrae di certo alla disciplina della L. n. 1086, poiché pur sempre di cemento armato si tratta. In cemento armato (e non in laterocemento) erano stati comunque realizzati i cordoli e le architravi.



Infine, in primo grado qualche imputato aveva subordinatamente eccepito (cfr. es. le dichiarazioni del CTP prof. Menditto, a pag. 77 della trascr. ud. 5/1/07) l'irrilevanza della violazione della disciplina in esame, perché, come confermato pure in sede testimoniale, la denuncia al Genio civile di cui alla L. n. 1086 ha carattere solo formale e non implica controlli o verifiche sostanziali. E tanto, in verità, trova riscontro anche nella lettura della già citata circolare n. 11951/74 del Servizio tecnico centrale.

Tuttavia, il problema non è questo, ma è quello che, ai sensi dell'art. 4, 1° co. della L. n. 1086, le opere avrebbero dovuto essere denunciate dal costruttore al Genio civile "*prima del loro inizio*" ed a detta denuncia avrebbero dovuto essere allegati (3° co., anche in relazione all'art. 2, 1° co.) la relazione illustrativa ed il progetto, in particolare il progetto strutturale esecutivo contenente i calcoli delle opere in cemento armato, appositamente redatto dal progettista abilitato. In mancanza di quella denuncia, dunque, i lavori non avrebbero potuto neppure essere iniziati e quindi la sopraelevazione non avrebbe potuto essere proprio realizzata; né, una volta

illecitamente di fatto realizzata detta costruzione, i lavori avrebbero potuto essere collaudati ai sensi del successivo art. 7 L. n. 1086, così come del resto non sono stati mai collaudati, con la conseguenza che essa comunque non avrebbe potuto essere utilizzata, stante la non rilasciabilità della licenza d'uso (mai del resto rilasciata) ex art. 8 L. n. 1086 cit. ed il divieto, penalmente sanzionato, di cui al successivo art. 17 (e v. pure art. 75 DPR n. 380/2001).

Ma, come si diceva, la denuncia d'inizio lavori non fu fatta (così come l'opera conseguita alla sopraelevazione del 2002 non fu mai collaudata), né avrebbe potuto esserlo, dato che la progettazione era carente ed il progetto strutturale esecutivo coi relativi calcoli (anche ai sensi del DM del '96) mancava del tutto, sicché il Genio civile non avrebbe nemmeno potuto riceverla.

D'altra parte, se pure vi fosse stato il progetto strutturale esecutivo, se anche la progettazione fosse stata completa e se anche fosse stata presentata quella denuncia, l'opera non sarebbe stata comunque collaudabile ex art. 7, a causa dei suoi gravissimi difetti strutturali (in violazione dei criteri sostanziali di cui alla L. n. 1086/71 ed al DM 9/1/96, oltre alle violazioni delle altre norme di cui si è detto e di cui si dirà negli altri Capitoli), ai quali si è fatto pocanzi riferimento. L'ipotetico collaudatore non avrebbe di certo potuto né dovuto ignorare, difatti, il carico di ben due solai in cemento armato appoggiati l'uno sull'altro tra il primo ed il secondo piano (senza che, peraltro, fosse stato eseguito alcun tipo di calcolo) a differenza della restante parte della struttura (che aveva un solo solaio tra i due piani) e quindi lo sbilanciamento del peso statico della struttura complessiva (e, come ripetesi, nel Cap. XX,



par. n. 5, si dirà come, secondo l'ipotesi più altamente probabile, il crollo è partito appunto dalla porzione più appesantita, ossia da quella sopraelevata nel 2002), il difettoso aggancio del solaio soprastante al cordolo in cemento armato, la già preesistente vulnerabilità (che, come si è detto al Cap. XII, era di grado medio e comunque, anche a volerla ritenere medio bassa, era non inferiore al 33% circa in una scala da 0 a 100) della struttura e quindi anche del preesistente solaio e delle non previamente consolidate mura sottostanti (in malta e pietrame) la nuova sopraelevazione, la mancata previa esecuzione ciononostante delle prove di carico (che, a tal punto, egli avrebbe ritenuto necessario eseguire ai sensi del punto 3.2 DM 9/1/96 e che avrebbero ovviamente avuto, per tutti i suddetti motivi, esito negativo) e quant'altro.

Resta il fatto, comunque, che la denuncia è mancata e che quindi i lavori non avrebbero potuto essere iniziati e la sopraelevazione non avrebbe potuto essere realizzata.

Qualora gl'imputati avessero dunque doverosamente rispettato le previsioni della L. n. 1086, essi non avrebbero proprio potuto né dovuto iniziare i lavori e tanto meno realizzare la sopraelevazione, sicché l'evento *hic et nunc* verificatosi nel caso di specie non si sarebbe affatto verificato. Com'è evidente e come si tornerà a dire nel Cap. XVIII (sub n. 2), la presente violazione risulta particolarmente grave (ma le altre che si andranno ad esporre non sono da meno), riflettendosi immediatamente e direttamente sul nesso causale, specificamente sussistente rispetto alla stessa.

XIV) LE CONDOTTE COLPEVOLI (continua):

VIOLAZIONE DEL DM 20/11/1987 (E DELLA CIRC. N. 30787/89)

Il DM/LL.PP. 20/11/87 (che ha integrato e perfezionato il precedente DM 9/1/87) contiene le *"Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento"*; con la successiva circolare LL.PP. n. 30787/1989, sono state emanate le istruzioni per la sua applicazione. L'applicabilità di detto DM al caso di specie è pacifica tra le parti, dato che la scuola poi crollata consisteva, appunto, in un edificio in muratura e pietrame.

Va però subito chiarito che l'applicazione di questa disciplina non esclude l'applicabilità anche di quella esaminata al Capitolo precedente, come invece vorrebbe la difesa ed anche qualche CTP (cfr. es. la CTP dell'ing. Castagnoli per conto del Borrelli, pagg. 2 e ss. e spec. 4 -in Faldone 14-), perché le due discipline prevedono adempimenti differenti (a parte il collaudo, previsto da entrambe e che, ai fini della L. n. 1086/71, dovrà essere esteso anche ai calcoli e quant'altro concernente l'elemento o gli elementi in cemento armato aventi funzione statica, dovrà essere depositato pure al Genio civile -oggi Assessorato regionale all'urbanistica-, ecc.) e con differenti finalità, sia pure comunque protese a quella, più generale, della salvaguardia della stabilità degli edifici e loro parti e dell'incolumità pubblica.

Restando al DM del 1987, il Tribunale, anche sulla scorta dei conformi accertamenti peritali, ha ritenuto sussistenti due violazioni di detto DM, consistenti, come già illustrato al Cap. III: a) nella mancata verifica delle condizioni della struttura preesistente al piano terra e nel mancato previo



intervento di consolidamento dei suoi muri perimetrali prima di procedere alla sopraelevazione; b) nel mancato collaudo statico della struttura.

Gl'imputati, invece, contestano la sussistenza delle predette violazioni.

E' perciò il caso di passarle autonomamente in rassegna.

a) **Le mancate verifiche ed i mancati consolidamenti obbligatori**

Il titolo II del DM del 1987 detta "Norme tecniche per il consolidamento degli edifici in muratura" e, al punto 1.1, 2° co., lett. a, stabilisce che "è fatto obbligo di procedere al consolidamento a chiunque intenda ... sopraelevare o ampliare l'edificio".

Detto DM dunque, come esattamente sottolineato nell'arringa di replica dal difensore di p.c., avv. Calabrese, si applica anche agli ampliamenti, fermo restando il fatto che, come si spiegherà nel Cap. XVII (lett. d), nel caso di specie, a differenza di quanto asserito dalla difesa degl'imputati, si è in presenza di una vera e propria sopraelevazione e non già di un mero ampliamento.

All'ultimo comma, il medesimo articolo aggiunge che "nel caso in cui, in relazione allo stato di fatto dell'edificio e sulla base degli accertamenti e delle verifiche eseguite, risulti che non occorrono provvedimenti di consolidamento, deve essere ugualmente presentata la documentazione tecnica di cui al punto 1.3. riferita al fabbricato esistente". E, al punto 1.3, questa documentazione tecnica viene così elencata: "a) rilievo atto all'individuazione dello schema strutturale nella situazione esistente; b) valutazione delle condizioni di sicurezza attuale dell'edificio e delle caratteristiche di resistenza degli elementi strutturali interessati dagli interventi, avuto riguardo alla eventuale degradazione dei materiali e ad



eventuali dissesti in atto; c) scelta progettuale dei provvedimenti di intervento operata sulla base degli elementi determinati come sopra; d) verifica di sicurezza del nuovo organismo strutturale".

Quanto ai suddetti rilievi, valutazioni, scelte progettuali e verifiche, non può condividersi l'assunto del Tribunale, secondo cui esse avrebbero dovuto riguardare solo i muri sottostanti la sopraelevazione e non anche quelli dell'altra porzione (pure poi crollata).

A tale assunto il primo giudice perviene sulla base di un'interpretazione asseritamente letterale del citato DM del 1987, senza spiegare il perché vi abbia fatto ricorso, laddove, nell'interpretare ad esempio il DM 18/12/1975 in materia antisismica, il medesimo giudice ha invece, non meno immotivatamente, abbandonato detto criterio d'interpretazione letterale. Ora, è vero che il compito d'interpretare la norma spetta al giudice, però è altrettanto vero che, quando la norma si presta a più interpretazioni ed egli aderisce ad una anziché ad un'altra e tanto più quando, nell'ambito della medesima sentenza, per una legge il giudice segue un canone interpretativo e per un'altra legge ne segue uno opposto, egli deve dare conto del perché abbia aderito ad un canone anziché all'altro; in caso contrario, la sua immotivata scelta riduce l'ermeneutica ad un'attività ai limiti (se non oltre i limiti) dell'arbitrio. A parte ciò, non sembra che un'interpretazione letterale conduca al risultato voluto dal Tribunale e comunque, in una materia così delicata qual è quella della stabilità e sicurezza degli edifici e dell'incolumità pubblica, questa Corte reputa che l'interpretazione prescelta (dal giudice, ma ovviamente anche dai tecnici che operano a vario titolo nel settore) debba essere quella che di volta in volta si presenti come la più rispondente a quel canone che, meglio di ogni altro, serve a salvaguardare le



esigenze anzidette. E tale è il criterio seguito da questa Corte nell'interpretare sia la disciplina in oggetto che tutte le altre che si vanno esaminando.

Non a caso, i periti, a differenza di quanto poi opinato dal Tribunale, avevano spiegato che il consolidamento (e quindi anche le prelieve verifiche) *"avrebbe dovuto riguardare l'intera struttura"* (trascr. ud. 9/6/06, pag. 169), anche perché, una volta iniziata l'indagine nella zona strettamente sottostante che avrebbe dovuto accogliere la nuova sopraelevazione ed una volta riscontrate le relative carenze, *"un tecnico accorto avrebbe proseguito il proprio esame anche alla zona non interessata dalla sopraelevazione, constatando che la zona nella quale trovava i risultati negativi aveva un piano, ma intorno c'era un edificio che ne aveva due di piani, quindi la preoccupazione avrebbe dovuto essere addirittura maggiore. Cioè dire: se qui c'è un piano, andiamo a vedere dove ce ne sono due"* (ibid., pag. 189; e v. pure pag. 169).

D'altronde, non deve dimenticarsi che, come emerge inequivocabilmente ed incontestatamente dalle Figure 0-7, 1-1, 1-2, 1-3 e 1-4 riportate rispettivamente alle pagg. 14, 16, 17 18 e 19 della perizia, dallo stesso plastico approntato dai periti ed allegato agli atti in apposito contenitore giallo (all. 4 alla perizia), dalle raccolte deposizioni testimoniali e da tutto il restante materiale in atti, l'intera scuola elementare e media (ossia tanto la parte già sopraelevata dagli anni '60, quanto quella che avrebbe dovuto essere sopraelevata e poi lo fu tra il 1999 ed il 2002) costituiva un tutt'uno, una struttura unitaria senza soluzione di continuità. Sicché eventuali sollecitazioni provenienti dalla porzione già sopraelevata avrebbero

inevitabilmente interessato anche quella da sopraelevare, e viceversa; e, se poi una delle due porzioni fosse crollata, sarebbe inevitabilmente crollata anche l'altra perché, secondo una azzeccata espressione dei CT/PM (trascr. ud. 23/6/06, pag. 42), sarebbe stato "come privare il tavolino di una delle gambe".

Ma poi, ammesso e non concesso che l'interpretazione letterale della norma in questione fosse quella propugnata dal primo giudice ed ammesso e non concesso che nella specie non si dovesse fare a questo punto ricorso ad un'interpretazione logica o teleologica al fine di salvaguardia della stabilità dell'edificio e della pubblica incolumità, il Tribunale dimentica (e lo dimentica pure a proposito dell'applicazione dei criteri sostanziali previsti nella disciplina antisismica, come si dirà allorchè si passerà ad approfondirla) che, escluso questo profilo di colpa specifica relativamente alla restante porzione già sopraelevata sin dagli anni '60, sarebbe comunque residuata la colpa generica, dato che avrebbe senz'altro peccato di negligenza, imprudenza ed imperizia il tecnico che, tanto più dopo avere riscontrato la vulnerabilità della struttura su cui sopraelevare, non fosse passato alle verifiche della porzione già sopraelevata, a maggior ragione a tal punto necessarie (cfr. pure, al riguardo, le già riportate dichiarazioni dei periti in relazione al "tecnico accorto"). E, nel caso di cui è processo, queste ultime verifiche avrebbero condotto o comunque avrebbero dovuto condurre ad accertare non solo l'analogia se non maggiore vulnerabilità della porzione già sopraelevata sin dagli anni '60, ma anche, ad esempio (visto che, a termini del titolo II, punto 1.2, lett. b del DM dell'87, l'impianto edilizio originario si sarebbe dovuto valutare pure con riferimento "alle



principali modificazioni intervenute nel tempo”), il mancato ancoraggio al pilastro della trave tagliata e semplicemente poggiata sopra (senza alcun ancoraggio) a seguito dello spostamento della scala da parte di terzi soggetti tra il 1972 ed il 1979.

////////////////////////////////////

Tanto premesso, resta comunque il fatto che le verifiche ed i relativi consolidamenti di cui al DM del 1987 non furono affatto compiuti, né sulla porzione su cui sarebbe poi andata così come andò ad insistere la sopraelevazione del 2002, né su quella già sopraelevata sin dagli anni '60.

Di ciò danno conto sia i periti che il Tribunale, che ritiene appunto violato sotto questo aspetto il DM dell'87.


Ma, del resto, tanto viene ammesso pure dagli imputati, nel senso che essi confermano di non avere eseguito le verifiche ed i saggi conformemente a quanto prescritto dal DM cit. e di non avere comunque eseguito alcuna opera di consolidamento. Così, ad esempio, il CTP del La Serra, prof. Menditto, afferma che il saggio sui muri della struttura sottostante avvenne in maniera “*abnorme*” (trascr. ud. 2/2/07, pag. 69) e che il consolidamento mancò (ibid., pag. 97).

Ora, come osservato molto pregevolmente in sede di replica dal PG dott. Di Ruzza all'udienza dibattimentale del 23/2/09 (ma lo ha esattamente osservato anche il difensore di p.c. avv. Mancuso, nella memoria di replica depositata in pari data), ai fini del rispetto del DM dell'87 le verifiche sarebbero dovute invece risultare da atti formali, che sono mancati, con relativa violazione del citato DM e dunque con colpa specifica a carico degli imputati.

E ciò era stato sottolineato anche dai periti, allorchè avevano affermato che il compimento di dette verifiche *"non era un'occasione, era un obbligo, era una forza caudina che costringeva ad effettuar[le]"* (trascr. ud. 9/6/06, pag. 159).


Vero è che, ove in sede di verifiche non se ne ravvisi la necessità, si può non procedere al consolidamento. Ma, in quest'ultimo caso, resta comunque fermo l'obbligo di presentare ugualmente la già citata documentazione relativa alle verifiche, verifiche che vanno in ogni caso, obbligatoriamente, sempre e comunque compiute. Si è già detto in precedenza, infatti, come il punto 1.1, 2° co., lett. a DM cit. stabilisce l'obbligatorietà del consolidamento e come (punto 1.1, ult. co.; e cfr. pure, conformemente, il punto 5 della citata circ. LL.PP. n. 30787/89), qualora sulla base dello stato di fatto dell'edificio e delle verifiche eseguite risulti che non occorrono provvedimenti di consolidamento, è fatto obbligo di presentare comunque la documentazione tecnica di cui al punto 1.3 relativa appunto alle verifiche (rilievi, valutazioni riferite tra l'altro alle *"caratteristiche di resistenza degli elementi strutturali interessati dagli interventi ... verifica di sicurezza del nuovo organismo strutturale"*, ecc.). Il che significa che le verifiche che precedono il consolidamento (o il mancato consolidamento) debbono essere obbligatoriamente effettuate in maniera formale, e cioè attraverso appositi calcoli, saggi e prove di resistenza sugli elementi strutturali, perché altrimenti è impossibile redigere la relativa documentazione tecnica.

E questi calcoli, prove e saggi non vennero compiuti, per cui la documentazione tecnica non fu redatta né potette ovviamente essere mai presentata, in violazione appunto del DM dell'87, perché solo l'esecuzione



di questi calcoli, prove e saggi e la presentazione della relativa documentazione tecnica avrebbe esonerato (se favorevoli) dall'obbligatorietà del consolidamento di cui al menzionato punto 1.1, 2° co., lett. a del Decreto.

Il quale ultimo, dunque, è stato violato tre volte: sia per la mancata esecuzione delle verifiche obbligatorie anzidette, sia per il mancato invio della documentazione che avrebbe fatto venire meno (se favorevole) l'obbligo di consolidamento e sia appunto per il mancato assolvimento di detto obbligo di consolidamento.

 Ciò posto, vi è da aggiungere, comunque, che, anche nella sostanza, se quelle verifiche fossero state compiute in conformità a quanto previsto dal DM dell'87 (e dalla connessa circ. n. 30787/89), il loro esito sarebbe stato senz'altro negativo, nel senso che ne sarebbe scaturito l'obbligo di procedere al consolidamento, se non addirittura la non realizzabilità della sopraelevazione.

Sotto questo aspetto, gl'imputati negano invece che la struttura preesistente fosse vulnerabile e dunque da consolidare. Sul punto, sempre il CTP del La Serra, prof. Menditto, asserisce che, allorchè venne tagliato il muro per togliere il tetto preesistente e realizzare la sopraelevazione, il progettista/DL *"riscontrò la buona qualità della muratura, per cui andò avanti nella costruzione"* (cfr. trascr. ud. 5/1/07, pag. 69). A sua volta, il difensore del La Serra e del Marinaro, avv. Messere, aggiunge (cfr. la sua memoria depositata il 20/2/09, pagg. 23-24, 25, 35) che il La Serra in una relazione aveva riferito dell'ottimo stato delle preesistenti strutture portanti in muratura; che

tanto sarebbe stato confermato dagli stessi CT/PM; che i certificati di agibilità precedentemente rilasciati dall'ing. Di Pietro (il 29/10/98, il 25/9/96 ed il 28/11/94) avevano confermato l'assenza di dissesti o comportamenti statici irregolari; che molteplici testimoni, oltre le anzidette certificazioni del Di Pietro, avevano altresì confermato l'assenza di lesioni o crepe nei muri della scuola.


Ora, ammesso e non concesso che le sovraesposte posizioni difensive fossero fondate, tanto non farebbe comunque venire meno la già segnalata violazione del DM dell'87 (e correlata colpa specifica), perché quest'ultimo non si accontenta dell'accertamento visivo di segni presenti o meno sulle pareti, né di certificati di agibilità rilasciati da terzi, né di generiche affermazioni del progettista nelle relazioni da lui stesso redatte, né di altro, ma impone appositi e specifici saggi e prove di carattere tecnico/scientifico ed oggettivo, che vanno comunque compiuti secondo le relative prescrizioni.

Fermo restando quanto sopra, vi è da aggiungere che le sovraesposte posizioni difensive non si presentano, in ogni caso, neppure fondate nel merito, perché qualora, in osservanza di quanto imposto dal DM dell'87, fossero stati compiuti i saggi e le prove di carattere tecnico/scientifico ed oggettivo ivi prescritti, il loro esito, come si diceva, sarebbe stato senz'altro negativo.

Così, se ad esempio fossero stati praticati appositi saggi sui sottostanti maschi murari, ossia appositi fori/carotaggi ad altezze sfalsate oppure (in maniera meno invasiva) apposite asportazioni del rivestimento (intonaco) in larghezza adeguata (es. circa un metro) e per tutta l'altezza di ciascun



maschio, si sarebbe riscontrata l'assenza dei corsi orizzontali di mattoni a due filari oppure delle fasce continue di conglomerato in cemento e quindi l'esposizione di quei muri portanti al fenomeno dello *splitting* e cioè dello schiacciamento delle murature per eccesso di compressione. E questa era una verifica particolarmente necessaria, visto che, come si è già spiegato nel Cap. XII e come un tecnico del mestiere doveva ben sapere, la realizzazione di mura senza il predetto accorgimento rientrava anch'essa (unitamente all'uso di malte povere ed alla solo grossolana sbozzatura delle pietre) nelle modalità costruttive tipiche a quel tempo (anni '60) nelle zone appenniniche del Paese ed anche in quella zona e quindi poteva e doveva ragionevolmente presumersi che lo stesso fosse accaduto per la scuola.




Da questo punto di vista, il taglio della sommità della muratura (per togliere il tetto) cui fa riferimento il citato CTP prof. Menditto non poteva in alcun modo sostituire i saggi anzidetti. In proposito, risulta opportuno qui ribadire che, come già precisato nel Cap. XII (lett. d), i corsi orizzontali di mattoni a due filari (oppure le fasce continue di conglomerato in cemento) consistono nel porre sul muro, mano a mano che esso viene elevato, previa formazione di un piano in malta uniforme per l'allettamento dei mattoni per tutta la larghezza (cioè tanto sui due paramenti in pietra quanto sulla malta e pietrame che vi sta in mezzo) e per tutta la lunghezza in orizzontale del muro medesimo, prima un filare di mattoni (disposti nello stesso senso oppure sfalsati in senso ortogonale) oppure una fascia continua di conglomerato in cemento, sempre per tutta la larghezza e per tutta la lunghezza del muro; poi nel continuare ad alzare i paramenti e la malta e pietrame che vi sta in mezzo (che andranno a ricoprire il sottostante filare di


mattoni o fascia cementizia); poi nel ripetere l'operazione suddetta e cioè nel porre il secondo filare di mattoni o la seconda fascia in cemento per tutta la larghezza e per tutta la lunghezza del muro (previa formazione di un nuovo piano in malta uniforme per l'allettamento dei mattoni); e poi nel continuare ad alzare i paramenti e la malta e pietrame che vi sta in mezzo (che andranno a ricoprire il sottostante filare o fascia cementizia) fino alla sommità del muro.

Il taglio della sommità del muro (per togliere il tetto), dunque, non permette, così come non permise al La Serra, di vedere cosa ci fosse *dentro* in profondità e cioè se, all'interno dei due paramenti e sotto la malta e pietrame resi visibili dal taglio, corressero o meno (dentro quei paramenti e quella malta e pietrame, ad una certa profondità) anche dei filari di mattoni o delle fasce continue di conglomerato in cemento, oppure se sia i filari che le fasce fossero del tutto assenti (così come nella fattispecie erano appunto del tutto assenti, secondo quanto inequivocabilmente accertato pure dai periti e dai CT/PM e non contestato neppure dagli imputati e loro CTP). Ecco perché, a tal fine, l'unico saggio efficace sarebbe stato, come si diceva, quello di praticare degli appositi fori/carotaggi ad altezze sfalsate oppure (in maniera meno invasiva) delle apposite asportazioni dell'intonaco in larghezza adeguata e per tutta l'altezza di ciascun maschio.

D'altra parte, anche per quanto riguarda la qualità della muratura, non risulta neppure fondata l'affermazione del CTP prof. Menditto secondo cui l'ing. La Serra, allorchè si procedette al taglio della sommità del muro, ne avrebbe riscontrata la buona qualità. Di contro, la qualità della muratura era invece scadente, perché, come già ampiamente esposto nel Cap. XII (alla cui



specifica lettura si rinvia, anche con riferimento a quanto accertato pure dai periti e dalle apposite prove dagli stessi fatte eseguire -specie quelle diffrattometriche-, oltre che a quanto riferito dai testi che lavorarono sulla struttura), negli anni '60 si faceva mediamente e notoriamente uso di malte povere e tali erano pure quelle che erano state utilizzate per costruire la scuola. Povertà delle malte (aggravata dal fatto che nel frattempo erano passati circa quaranta anni), che, in quanto notoria, doveva appunto essere già ben conosciuta da chi progettò, da chi permise e da chi realizzò la sopraelevazione.



Per cui, solo se, in osservanza del DM dell'87, si fosse proceduto ad eseguire, in simili condizioni, le idonee prove di carico invece omesse oltre che i saggi sui muri di cui si è parlato in precedenza (ma anche se si fossero soltanto eseguiti questi ultimi), si sarebbero potute senz'altro verificare e valutare tra l'altro (ai fini della doverosa verifica di sicurezza del nuovo organismo che si andava a realizzare) le *"condizioni di sicurezza attuale dell'edificio"*, le *"caratteristiche di resistenza degli elementi strutturali interessati"* dall'intervento di sopraelevazione, la *"eventuale degradazione dei materiali"* e quindi anche la *"sicurezza del nuovo organismo strutturale"* (come richiesto appunto dal citato DM al titolo II, art. 1.3), tenendosi presente la qualità povera delle malte originariamente usate ed il loro stato di degrado a distanza di circa quaranta anni, oltre che la mancanza di legami tra i paramenti tra i muri e quant'altro.

E queste verifiche obbligatorie avrebbero inevitabilmente condotto alla conclusione della necessità di eseguire le conseguenti opere di consolidamento (a loro volta a tal punto obbligatorie), come sottolineato

pure dai periti all'udienza dibattimentale del 9/6/06 (cfr. trascr. ud., pagg. 77-78): *"se si fosse fatta la valutazione dello stato tensionale sotto carichi verticali, sarebbe scattato l'obbligo del consolidamento come richiesto dalla norma"*.

Anche il teste Francario, del resto, il quale è il tecnico che negli anni '80 aveva realizzato l'impianto termico ed il casotto in muratura anch'esso non antisismico aderente all'ala della scuola poi crollata e, ciononostante, rimasto in piedi (trascr. ud. 21/4/06, pagg. 119, 120-121, 125), ha confermato che, a giudizio di molte persone ed anche suo, le strutture sottostanti erano *"troppo deboli per un intervento del genere, in effetti, sia le murature che i solai non ci sembravano essere particolar[mente] resistenti"* (ivi, pagg. 131-132).

Con riferimento alle non eseguite opere di consolidamento, il CTP del La Serra prof. Menditto aggiunge (trascr. ud. 5/1/07, pagg. 97-98) che, tuttavia, anche in caso di consolidamento per carichi verticali (secondo taluni criteri da lui stesso suggeriti a pag. 97, criteri di consolidamento che comunque debbono essere finalizzati, come richiesto dal titolo II, art. 2.3, *"ad aumentare la resistenza delle strutture ... aumentare la resistenza di alcuni o di tutti gli elementi costituenti il sistema strutturale esistente, sia nell'inserimento di nuovi elementi o sistemi strutturali collaboranti con quelli esistenti"*), a fronte del sisma del 31/10/02 esso non avrebbe protetto comunque la scuola dal crollo.

In risposta, i difensori di p.c., avv.ti Dinoia e Federico, a pag. 26 della memoria di replica depositata il 23/2/09, osservano che lo stesso DM dell'87



in discussione, al titolo II, Cap. I, punto 1.1, definisce l'intervento di consolidamento come *"l'esecuzione di un complesso di opere che risultino necessarie per rendere l'edificio atto a resistere alle azioni verticali ed orizzontali"*. Quest'ultima deduzione non appare però fondata, perché le azioni orizzontali cui fa riferimento il DM dell'87 (che non ha ad oggetto la materia antisismica) non sono quelle di carattere sismico, ma, come chiarito pure dalla già citata circ. LL.PP. n. 30787/89 al punto 2, quelle derivanti da altri fattori ed in particolare dal vento.

Invece, a confutazione di quanto infondatamente asserito dal CTP Menditto, sorge spontanea ed ineludibile la seguente osservazione critica. Visto che, all'epoca in cui venne pensata e poi realizzata la sopraelevazione, tra il 1999 ed il 2002, il sisma era un fenomeno ampiamente prevedibile, essendo stato San Giuliano, come ripetesì, inserito tra i Comuni ad elevato rischio sismico già nel 1998, per giunta con previsione d'intensità pari al 9° grado della scala Mercalli (crollo totale), anche ammesso (ma non concesso, alla luce di quanto si esporrà nei Capitoli dedicati alla problematica relativa al nesso causale e specialmente nel Cap. XIX) che, come dice il citato CTP del La Serra, il consolidamento per carichi verticali non avrebbe protetto la scuola elementare dal crollo, allora delle due l'una: o si sarebbe dovuto previamente effettuare un idoneo consolidamento anche per carichi orizzontali di tipo antisismico, oppure ci si sarebbe dovuti semplicemente astenere dal realizzare la sopraelevazione, al fine di non mettere a repentaglio l'incolumità e la vita stessa di chi doveva frequentare la scuola (e poi vi è morto sotto).

Passando alle deduzioni dell'avv. Messere precedentemente enunciate, questi, come ripetesì, sostiene (cfr. la sua memoria depositata il 20/2/09, pagg. 23-24, 25, 35) che: a1) il La Serra in una relazione aveva riferito dell'ottimo stato delle preesistenti strutture portanti in muratura; a2) tanto sarebbe stato confermato dagli stessi CT/PM; a3) i certificati di agibilità precedentemente rilasciati dall'ing. Di Pietro (il 29/10/98, il 25/9/96 ed il 28/11/94) avevano confermato l'assenza di comportamenti statici irregolari; a4) quanto all'assenza di lesioni o crepe nei muri della scuola, questo dato era stato confermato sia dalle anzidette certificazioni del Di Pietro che da molteplici testimoni.

In risposta alle anzidette deduzioni difensive, deve evidenziarsi quanto appresso.

a1) Risulta assolutamente irrilevante quanto il progettista La Serra ha apoditticamente, unilateralmente e laconicamente scritto o declamato nella sua relazione acclusa al progetto generale del 5/8/99 (contenuta alle pagg. 1100 e ss. dell'all. n. 2, tomo III, alla CT/PM) in ordine allo stato della muratura della struttura preesistente, sulla quale sono mancate del tutto le verifiche ossia i doverosi calcoli, saggi e prove da parte sua. Calcoli, saggi e prove che, se compiuti, lo avrebbero portato a conclusioni esattamente opposte, come si è appena visto.

a2) A pag. 94 della parte I della CT/PM si legge solo che, prima del crollo dell'edificio, non risultavano essersi verificati dissesti statici (salvo poi ad aggiungersi invece che, in altre parti dell'edificio non crollato, dei dissesti vi erano stati e che sul punto la relazione dell'arch. Macchiarolo si presentava in contrasto con quella dell'ing. Di Pietro). Questo è vero e se ne è già



parlato pure nel Cap. XII, ove si è pervenuti alla conclusione che, all'epoca in cui la costruzione originaria venne realizzata (anni '60), ove si prescindendo dal profilo sismico (dato che allora San Giuliano non veniva ritenuto un Comune a rischio sismico), la stessa presentava un basso grado di vulnerabilità.

Tuttavia, sempre nel Cap. XII (e su questo discorso si tornerà pure nel Cap. XX, n. 2) si è precisato che il suddetto originario basso grado di vulnerabilità, a distanza di circa quaranta anni, ascese a medio basso e, dopo la sopraelevazione del 2002, ascese (specialmente a causa del mancato consolidamento della struttura sottostante) ad un livello elevato, tanto più elevato ove si tenga conto dell'inserimento di San Giuliano nel 1998 tra i Comuni ad alto rischio sismico. Ma, pure volendosi fermare alla vulnerabilità medio bassa come valutata nell'ambito del Progetto del Dipartimento della Protezione civile nel 1996/1997 (ossia prima della sopraelevazione in questione e prima dell'inserimento di San Giuliano tra i Comuni ad elevato rischio sismico: cfr. sempre Cap. XII e Cap. XX, n. 2), si trattava pur sempre di una vulnerabilità che, come precisato dalla teste La Ponzina (responsabile, unitamente al Cherubini, del citato Progetto del Dipartimento della Protezione civile, i cui risultati furono poi molto divulgati ed inviati anche a tutti i Comuni interessati: cfr. dep. Cherubini, trascr. ud. 7/7/06, pagg. 71, 72, 74, 75, 77), era stimabile *"in una scala da uno a cento una vulnerabilità fino al trentatré per cento circa"* (cfr. dep. La Ponzina, in trascr. ud. 7/7/06, pag. 65), grado di vulnerabilità questo calcolato scientificamente attraverso un algoritmo (cfr. dep. Cherubini: ibid., pag. 79).

Per cui, la necessità delle preve verifiche/consolidamenti imposti dal DM del-1987 ed invece omessi risulta indiscutibile.

Tornando alla mancanza di precedenti dissesti statici, i CT/PM a pag. 94 della loro citata relazione si sono limitati ad operare un riferimento di carattere storico (il non essersi, cioè, in precedenza verificati dissesti statici nella scuola poi crollata, e ciò è pacifico), in nessun modo dunque rapportabile all'attualità. Il puro e semplice dato storico dell'assenza di precedenti dissesti statici non permetteva perciò, in alcun modo e nella maniera più assoluta, di far ritenere o presumere che quella struttura fosse in grado di sorreggere dal punto di vista statico un corpo aggiunto, ossia la sopraelevazione del 2002.

Al qual fine, ancora una volta, sarebbe stato invece necessario eseguire, appunto, le verifiche obbligatoriamente imposte dal DM dell'87 di cui si sta trattando e che sono state invece omesse. Sicché, se anche gli odierni imputati non avessero conosciuto i risultati cui era pervenuto il suddetto Progetto del Dipartimento della Protezione civile (ma, sul punto, v. quanto si dirà sub a4), cionondimeno essi erano obbligati ad eseguire le anzidette verifiche (ed i consolidamenti che sarebbero conseguentemente risultati nella specie indispensabili: v. *supra*).

a3) A differenza dei CT/PM, l'ing. Di Pietro nei suoi certificati (inseriti nel Faldone 12, cartellina 13) non ha operato un riferimento di carattere storico, ma ha rapportato invece all'attualità (ossia alle epoche dei suoi sopralluoghi del 1994, 1996 e 1998) il discorso sull'assenza di "*dissesti o comportamenti statici irregolari*" della scuola. Ma questi suoi accertamenti e relativi certificati sono stati assolutamente e palesemente (*ictu oculi*, per un tecnico



del mestiere) inidonei, in quanto non basati sugli appositi esperimenti tecnici (prove di carico, ecc.) necessariamente richiesti in sede di collaudo, sicché detti certificati non erano idonei né a collaudare, così come non hanno collaudato la preesistente struttura (della quale, quindi, non avrebbero neppure potuto legittimamente certificare l'agibilità, posto che il certificato di agibilità presuppone necessariamente quello di collaudo, come pure da art. 8 L. n. 1086/1971 ed artt. 67, 8° co. e 25, 3° co., lett. a DPR n. 380/01) e neppure a certificarne (non si sa bene, peraltro, in base a quale normativa) la staticità.


E quanto sopra gli odierni imputati, tanto più alla luce delle loro specifiche qualità professionali (ingegnere/direttore dei lavori, geometra/tecnico comunale/responsabile del procedimento, costruttori -a parte il sindaco Borrelli, della cui posizione si tratterà, anche rispetto ai certificati in esame, nel Cap. XXVI-), lo sapevano bene o comunque avrebbero dovuto saperlo bene.

a4) L'assenza sui muri di segni esteriori di crepe o lesioni, come confermata sia dai tre citati certificati a firma dell'ing. Di Pietro (cfr. Faldone 12, cartellina 13) che dalle numerose deposizioni testimoniali cui si è già fatto riferimento pure nel Cap. XII, costituisce un ulteriore dato irrilevante, perché non vale né poteva valere, in alcun modo e nella maniera più assoluta, a verificare la staticità intrinseca della struttura sottostante e la sua capacità di sorreggere l'aggravio della sopraelevazione del 2002, oltre tutto realizzata con l'anomalo doppio solaio in cemento armato tra il primo ed il secondo piano che ne è andato ad aggravare e sbilanciare ulteriormente il peso rispetto alla restante struttura (cfr. Cap. XIII).

Anzi, da un punto di vista più strettamente tecnico deve osservarsi come i periti hanno spiegato (cfr. pag. 47 della perizia e-v. pure le quattro fotografie ivi riportate alla figura 4-5) che il fenomeno dello *splitting*, ossia la separazione dei paramenti con conseguente fessurazione del muro, si manifesta, così come si è manifestata pure nell'ambito delle loro prove di carico, "molto prima che il distacco dalla parete degli intonaci e dei rivestimenti rivelasse l'inizio dello schiacciamento della muratura" (e v. pure trascr. ud. GIP 15/12/04, pag. 69: "*i due paramenti murari tendono a separarsi al crescere del carico ... a seguire si distaccano gli intonaci e si lesionano gli intonaci*"). Sicché la mancanza di lesioni o crepe o fessurazioni negl'intonaci non è affatto indicativa della resistenza del muro, potendosi anche trattare di muro al cui interno è addirittura già in atto un fenomeno di *splitting* (a causa del peso che l'opera soprastante esercita sulla struttura sottostante non consolidata), che, col passare di altro tempo e/o a seguito di sollecitazioni ulteriori (di carattere sismico o di altro genere -es. carichi aggiuntivi, come mobilio o sovraffollamento o quant'altro), produrrà il cedimento del medesimo muro ed il crollo della struttura.

L'assenza sui muri di segni esteriori di crepe o lesioni nulla toglieva, dunque, alla pur sussistente vulnerabilità media o comunque, anche se medio bassa, non inferiore al trentatrè per cento circa della struttura, come valutata nell'ambito del Progetto del Dipartimento della Protezione civile nel 1996/1997 (ossia prima della sopraelevazione in questione e prima dell'inserimento di San Giuliano tra i Comuni ad elevato rischio sismico), cui si faceva già riferimento sub a2. Certo, gli odierni imputati potevano non conoscere queste conclusioni cui era pervenuto il Dipartimento della





Protezione civile nel 1996/1997. Però occorre sempre tenere bene a mente che (come già ampiamente esposto sempre nel Cap. XII, cui si rinvia ad evitare ripetizioni) la struttura originaria della scuola era stata realizzata, negli anni '60, in violazione delle *leges artis*, sebbene si fosse in presenza di una pratica comune a quell'epoca nelle zone appenniniche ed anche nella specifica zona di San Giuliano; che, successivamente, quella scuola aveva subito vari rimaneggiamenti (compreso l'anomalo spostamento della scala tramite il taglio di una trave portante ed il suo appoggio senza ancoraggio su un pilastro) e che comunque la stessa presentava alla fine degli anni '90 un coefficiente di vetustà di circa quaranta anni; che, infine, sempre alla fine degli anni '90 si era aggiunta l'ulteriore problematica di carattere sismico in virtù del notorio inserimento di San Giuliano tra i Comuni ad elevato rischio sismico.

Il progettista/DL, dunque, ma anche gli altri imputati, nel progettare e poi eseguire la sopraelevazione del 2002, ben sapevano o comunque dovevano sapere su quale tipo di preesistente struttura si stava andando ad operare. Ne conoscevano o comunque avrebbero dovuto conoscerne la vulnerabilità anche perché, come già spiegato, era una vulnerabilità propria di tutte le strutture costruite negli anni '60 nella zona appenninica, ivi inclusa quella specifica zona.

Per cui, anche sotto questo aspetto, essi, tecnici del mestiere, non si sarebbero sicuramente potuti né dovuti accontentare di riscontrare l'assenza sui muri di segni esteriori di crepe o lesioni, ma erano tenuti a compiere, prima di sopraelevare, tutte le verifiche loro imposte dal DM del 1987 al fine di verificare l'effettiva consistenza ed il grado di resistenza di detti

muri. Verifiche che, se doverosamente compiute, per quanto già esposto non avrebbero che potuto portare alla conclusione della necessità di eseguire previamente le altrettanto obbligatorie opere di consolidamento della struttura sottostante, a loro volta parimenti invece omesse.

////////////////////////////////////

Mancato consolidamento obbligatorio e mancate verifiche della sottostante struttura (della scuola elementare e media), su cui doveva realizzarsi la sopraelevazione progettata tra il 1999 ed il 2001 (ivi incluso il progetto di variante approvato con delibera n. 56 del 18/5/2001: cfr. Cap. I) e poi eseguita del 2002, **tanto più grave** ove si consideri che invece, con delibera n. 32 del 27/3/2001 (inserita, unitamente ad altri documenti, nella sottocartellina relativa al III° lotto, a sua volta contenuta nella cartellina n. 10 del Faldone 12), la Giunta comunale presieduta dallo stesso Borrelli affidò invece all'ing. La Serra l'incarico di progettazione e direzione lavori al fine, come si apprende dalla Relazione 2/4/2001 del La Serra (sempre inserita nella citata sottocartellina), di "consolidare la parete portante, il tetto ed i solai della scuola materna" (e quindi dell'ala che poi non crollò a seguito del sisma del 2002, parzialmente aderente alla scuola elementare e media invece crollata), ossia la sua "struttura portante nei suoi elementi principali". Intervento di consolidamento poi conseguentemente appaltato (con relativa determina n. 132 del 22/6/01 e successivo verbale di aggiudicazione) ed eseguito dalla ditta Martino, in cui l'ing. La Serra prevede, tra l'altro, il "ricorso alle malte composite rinforzate con fibre sintetiche rinforzanti al fine di evitare l'introduzione di rete elettrosaldata e conseguenzialmente uno spessore considerevole di malta quale copriferro ... Nel nodo denominato 'A' si è integrata la malta con ferri disposti ad U e




ferri longitudinali, per l'intera altezza dell'edificio, al fine di realizzare un pilastro di circa 1,50 x 0,60 m. ... L'intervento proposto prevede l'inserimento di piattabande in ferro HEA 200 e si articola nelle seguenti fasi: a) esecuzione della traccia e messa in opera della prima trave HEA 200 forzata a mezzo di cunei in ferro su cuscinetto in ferro precedentemente messo a dimora; b) ripetizione della operazione precedente sul fronte opposto; c) alloggiamento di tiranti in ferro all'interno dei fori praticati nelle travi e stretta dei dadi; d) asportazione del materiale murario compreso fra le due travi e riempimento con getto di malta composita; e) consolidamento della fascia superiore con malta composita EXOCEM PVA TX; f) demolizione della muratura in corrispondenza dei vani da aprire; g) consolidamento del pilastro centrale che ne deriva e della fondazione con malta EXOCEM PVA TX".


Vada aggiunto che di quanto sopra era a conoscenza anche il Marinaro, dato che, con la citata delibera n. 32/01, era stato nominato responsabile del procedimento (anche) per questo intervento del III° lotto e che i certificati di ultimazione dei lavori sia del II° lotto che del III° lotto, che portano la firma del Marinaro, del La Serra e del Martino, sono stati redatti in pari data (26/4/02: rispettivamente inseriti come doc. nn. 363 e 364, alle pagg. 1281 e 1282 dell'all. 2, tomo III alla CT/PM). Di quanto sopra, inoltre, doveva essere evidentemente a conoscenza anche l'Abiuso, il quale, in quello stesso torno di tempo, lavorò, in qualità di subappaltatore del Martino, alla sopraelevazione della scuola elementare e media (II° lotto dei lavori) parzialmente aderente a quella materna oggetto dei lavori del III° lotto, lavori che furono ultimati, come ripetesì, in pari data (26/4/2002) di quelli del II° lotto.

Ebbene, se le succitate opere di consolidamento (dell'importo di £. 50.000.000: somma peraltro destinata, come si apprende dalla prima pagina della citata Relazione del La Serra, alla scuola elementare e media -per cui, per inciso, vi sarebbe anche da chiedersi se avrebbe potuto essere invece destinata alla scuola materna: ma trattasi di profilo non costituente oggetto di contestazione-) erano necessarie nella scuola materna con muratura in mattoni ultimata nel 1967, a maggior ragione evidentemente dovevano esserlo, così come lo erano, per la scuola elementare e media con semplice muratura di malta e pietrame ultimata nel 1960, una cui porzione sarebbe stata anch'essa sopraelevata (peraltro, con l'abnorme doppio solaio tra il primo ed il secondo nuovo piano) tra il 1999 ed il 2002.

Qualora poi non vi fossero state le risorse per consolidare entrambe le scuole (scuola materna e scuola elementare/media), anche ammesso (e peraltro non concesso, alla luce di quanto testè esposto) che la scelta di quale consolidare potesse rientrare nella discrezionalità amministrativa o nella discrezionalità tecnica e che detta scelta fosse caduta così come cadde sulla scuola materna, si sarebbe allora dovuto quanto meno evitare di realizzare la sopraelevazione del 2002, nell'impossibilità del previo doveroso (specificamente imposto per le sopraelevazioni dal DM dell'87) consolidamento anche della scuola elementare e media.

Ma di ciò gl'imputati non tennero alcun conto e nella struttura sottostante la scuola elementare e media non previdero e non eseguirono, benché invece obbligati a farlo e benché lo avessero contemporaneamente fatto per la più recente e più resistente scuola materna (parzialmente aderente alla scuola elementare e media poi invece crollata), né previe verifiche e né previe opere di consolidamento.





In chiusura, sia detto per inciso che il sovraesposto riferimento al III° lotto dei lavori, relativo al consolidamento della scuola materna, non trova riscontro nel capo d'imputazione: ma ciò è ovvio, in quanto l'oggetto della contestazione non è costituito dai lavori del III° lotto (scuola materna) ma da quelli del II° lotto (scuola elementare e media), ivi inclusi appunto le mancate e pur obbligatorie previe verifiche e previo consolidamento di quest'ultima scuola. Per il resto, i succitati atti relativi al III° lotto si trovano acquisiti al processo e sono stati dunque qui legittimamente utilizzati al fine di compiere un'analisi comparativa delle condotte omissive (mancate verifiche e mancato consolidamento) nella specie contestate con riferimento ai lavori del II° lotto, dalla quale analisi comparativa emerge la tanto maggiore gravità di dette condotte omissive. Condotte, queste ultime, che sono e restano comunque molto gravi, anche ove si prescindia del tutto dalla sovraesposta analisi comparativa correlata ai lavori del III° lotto.

b) Il mancato collaudo statico


Il titolo I, Cap. IV del DM dell'87 prescrive che, terminata l'opera, si proceda al suo collaudo statico ed è ovvio che, in caso di sopraelevazione, a differenza di quanto asserito in sede di arringa dal difensore del La Serra e del Marinaro, avv. Messere, il collaudo statico va riferito non soltanto alla struttura sopraelevata ma, a maggior ragione, pure a quella sottostante.

Il fatto che quest'ultima sia stata precedentemente già *ex se* collaudata, difatti, non toglie che, una volta eseguita una sopraelevazione, il collaudo debba ovviamente avere ad oggetto sia la struttura sopraelevata e sia soprattutto quella sottostante, per verificare se quest'ultima è in grado di


sorreggerla. Per inciso, deve pure aggiungersi che detto collaudo della scuola elementare e media-risaliva a circa quaranta anni prima (essendo stata la stessa ultimata il 15/7/1960 e collaudata il 3/7/1965: cfr. Cap. I. Il relativo certificato risulta inserito nell'all. n. 2, tomo I alla CT/PM, doc. n. 65, pagg. 376 e ss.; un ulteriore collaudo ha poi riguardato la scuola materna in data 8/4/1970, ivi, doc. n. 106, pagg. 496 e ss.), dato che, come già spiegato nel paragrafo precedente, i certificati dell'ing. Di Pietro del 1994, 1996 e 1998 non costituivano nella maniera più assoluta dei certificati di collaudo, come lo stesso avv. Messere finisce del resto per ammettere espressamente con riferimento al pressochè identico certificato dell'ing. La Serra dell'11/9/2002 (cfr. Cap. XXII). Sicché, dopo l'esecuzione della sopraelevazione del 2002, a maggior ragione sarebbe stato necessario verificare *ex novo* se i così vetusti muri della struttura sottostante erano o meno in grado di sorreggerla.

Orbene, nel caso di specie il suddetto collaudo statico non è mai stato effettuato dopo l'ultimazione della sopraelevazione, né sulla sopraelevazione stessa e né sulla struttura sottostante: ciò è fuori discussione, il collaudatore non è stato mai nominato (cfr. pure es. dep. Mar.llo Ruggiero, in trascr. ud. 5/5/06, inizio pag. 26. Ma tanto viene ammesso anche dagli'imputati).

Il Tribunale, come già esposto al Cap. III, ha giustamente ritenuto violata anche questa norma, ritenendo altresì inapplicabile nella fattispecie l'art. 28 L. n. 109/94, ove si prevede che, per i lavori appaltati non eccedenti i 200.000,00 ECU (pari a circa 200.000,00 euro), il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione dei lavori, quest'ultimo nella



specie redatto dall'ing. La Serra il 24/6/02 (cfr. Cap. I). Afferma il primo giudice che tale articolo è riferito al collaudo tecnico-amministrativo e non anche al collaudo statico.



In materia, vari imputati tendono a declinare la propria responsabilità in ordine alla propria competenza a disporre o comunque ad eseguire il collaudo statico. Il difensore del geom. Marinaro, avv. Santoro, nella sua approfondita arringa ha comunque dissentito dalla tesi del Tribunale, insistendo sulla circostanza che nessuna norma distinguerebbe a questi fini il collaudo statico da quello tecnico-amministrativo, sicché l'art. 28 cit. dovrebbe ritenersi riferito al collaudo generale, che li comprenderebbe entrambi. Analoga tesi viene sostenuta anche da altri difensori degl'imputati, tra i quali, per il Borrelli, gli avv. ti Ruta e Del Vecchio, sia in sede di arringa che nella loro circostanziata memoria depositata il 13/2/09 (pagg. 62 e ss.) e così pure il CTP del Borrelli, ing. Castagnoli (a pagg. 5-7 della relazione, oltre che in trascr. ud. 2/2/07, pag. 8). D'altra parte, aggiunge l'avv. Santoro, l'art. 188, 6° co. DPR n. 554/99 (Regolamento di esecuzione della L. n. 109 cit.) prevede che il tecnico il quale provvede al collaudo tecnico-amministrativo provveda anche a quello statico: in realtà, quest'ultimo non sarebbe una particolare specie di collaudo, ma una parte del collaudo generale.

Senonché, deve in contrario osservarsi che la stessa Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nella deliberazione n. 82/07 del 27/3/07, ha chiarito che la regola di cui al suddetto art. 188, 6° co. DPR cit., sebbene rimasta in vigore anche dopo la riforma introdotta dal nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/06), "non è, ovviamente,

applicabile nei casi in cui in luogo del collaudo tecnico amministrativo si proceda col certificato di regolare esecuzione di competenza del D.L.:
difatti, per la citata incompatibilità di cui all'art. 67 del DPR 380/2001, il collaudo statico non può essere affidato al professionista incaricato della D.L.". Dal che, la medesima Autorità trae il corollario che "il collaudo statico debba essere di norma affidato al medesimo soggetto incaricato del collaudo tecnico amministrativo o ad un componente della commissione, salvo il caso in cui in luogo del collaudo tecnico amministrativo si proceda col certificato di regolare esecuzione".

In quest'ultimo caso, il certificato di regolare esecuzione sostituisce dunque il collaudo tecnico amministrativo, ma non il collaudo statico. E, a termini dell'art. 28, 3° co. L. n. 109/94 (vigente *ratione temporis* all'epoca dei fatti di cui è processo), l'anzidetta sostituzione ricorre necessariamente per i lavori non eccedenti i 200.000 ECU, mentre è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante per i lavori d'importo superiore ma non eccedente il milione di ECU.

Se si seguisse la tesi della difesa degli imputati, si giungerebbe alla conclusione (pervero alquanto pericolosa, oltre che sbagliata) che il certificato di regolare esecuzione redatto dal DL potrebbe sostituire quello di collaudo statico, a discrezione della stazione appaltante, addirittura per lavori d'importo fino a circa 1.000.000,00 di euro. Ma ciò, come si diceva, è apertamente smentito (e lo è sia rispetto ai lavori fino ad 1.000.000 di ECU che per quelli fino a 200.000 ECU) dall'Autorità di Vigilanza e dalla stessa legge da essa richiamata. L'art. 67, 2° co. DPR n. 380/01 sancisce infatti espressamente che "il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da



un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera".

Dunque, se l'art. 28, 3° co. L. n. 109/94 fosse stato riferibile anche al collaudo statico, esso sarebbe stato implicitamente abrogato e comunque superato dal divieto di cui alla disposizione (prevalente in quanto posteriore, ed anch'essa vigente all'epoca dei fatti di cui è processo) di cui al citato art. 67, 2° co. DPR cit. (che prevede una specifica incompatibilità da parte -tra gli altri- del DL a compiere il collaudo statico), sicché il certificato di regolare esecuzione emesso dal DL non avrebbe comunque potuto sostituire il certificato di collaudo statico.

La verità, però, è che l'art. 28, 3° co. L. cit. non è stato affatto abrogato dall'art. 67, 2° co. DPR cit. perché esso art. 28 non ha (e non ha mai avuto) ad oggetto il collaudo statico, ma solo quello tecnico-amministrativo.

Per cui, come esattamente sottolineato anche dall'Autorità di Vigilanza, sebbene la regola di cui all'art. 188, 6° co. DPR n. 554/99 (anche questo vigente al tempo dei fatti di cui è processo) relativa all'unicità della figura del collaudo (e del collaudatore) valeva all'epoca (come vale ancora oggi) in via generale, detta regola non era invece applicabile all'epoca dei fatti (e non lo è neppure oggi) allorquando, in luogo del collaudo tecnico amministrativo, si debba procedere (ai sensi della prima parte dell'art. 28, 3° co. L. n. 109/94, ossia per importi fino a 200.000 ECU) o si possa procedere e si proceda (ai sensi della seconda parte dell'art. 28, 3° co. L. n. 109/94, ossia per importi fino ad 1.000.000 di ECU) col certificato di regolare esecuzione: in questi casi, stante l'incompatibilità di cui all'art. 67, 2° co. DPR n. 380/01, la regola sull'unicità del collaudo viene derogata ed il

collaudo si scinde, per cui il certificato di regolare esecuzione prende il posto del collaudo tecnico-amministrativo, mentre al collaudo statico deve provvedere un tecnico esterno, ossia un tecnico che, come prescrivono inderogabilmente sia l'art. 67, 2° co. DPR n. 380 cit. che l'art. 188, 4° co., lett. d DPR n. 554 cit., non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione o esecuzione dell'opera.


E questo è quanto, del resto, avviene comunemente anche nella prassi, come specificato dal perito prof. Burghignoli: *"sinceramente io ritengo che in casi come questo l'obbligo del collaudo ci sia sempre ... per quello che conosco e so io, per la prassi corrente, per quello che abitualmente fanno tutti gli enti, è richiesto il collaudo, deve essere sottoscritto da persona chiaramente distinta, da persona terza rispetto al progettista e direttore dei lavori, come in questo caso"* (trascr. ud. 9/6/06, pagg. 161-162).

Ebbene, nel caso di cui è processo, mentre il certificato di regolare esecuzione del DL La Serra ha preso appunto il posto del collaudo tecnico amministrativo, il collaudo statico è stato del tutto omesso e non è mai intervenuto.

La difesa sostiene subordinatamente che comunque, se il collaudo fosse stato effettuato, avrebbe avuto esito positivo, come dimostrerebbe sia la circostanza che la struttura sottostante aveva sorretto per diversi mesi (circa cinque mesi) la sopraelevazione senza dissesti o segni di lesioni o crepe nei muri e sia la circostanza che essa ha retto anche i *preshocks* notturni di



magnitudo fino a circa 3.5 Richter; sicché sarebbe come se la struttura, per così dire, si fosse collaudata da sé.



In senso contrario, va però osservato innanzi tutto che il collaudo statico non è un'operazione tecnica facoltativa, ma è un adempimento obbligatorio previsto ed imposto inderogabilmente dalla legge (sulla sua obbligatorietà, cfr. appunto il titolo I, Cap. IV del DM dell'87 -e v. pure il punto 4 della circ. LL.PP. n. 30787/89-), senza il quale non può essere rilasciato il certificato di uso/agibilità (cfr. pure art. 8 L. n. 1086/1971 ed artt. 67, 8° co. e 25, 3° co., lett. a DPR n. 380/01, sotto comminatoria di sanzioni penali ex artt. 17 L. cit. e 75 DPR cit. per "*chiunque*" consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del collaudo statico) e quindi non può essere permesso a nessuno di utilizzare l'opera. Valgano, al riguardo, le considerazioni precedentemente svolte sub lett. a in ordine alle preve verifiche e consolidamenti: si tratta di adempimenti tecnici che debbono risultare da atti formali (nel caso del collaudo, il certificato di collaudo, sulla base degli accertamenti e delle prove eseguiti ad opera ultimata), che sono mancati, con relativa violazione del citato DM e dunque con colpa specifica a carico degli'imputati.


Ma poi, anche dal punto di vista sostanziale, c'è da aggiungere che il fatto che una struttura regga per qualche tempo un'opera soprastante, sia pure senza presentare segni esteriori di dissesti, lesioni o quant'altro, non significa per ciò stesso che la continuerà necessariamente a reggere ancora per altro tempo. Il peso statico dell'opera soprastante potrà infatti indebolire progressivamente la struttura sottostante non idoneamente consolidata, che, dopo un certo tempo, s'indebolirà a tal punto da non reggerla più e crollerà.

Neanche a dirlo, proprio nel torno di tempo intercorrente tra il deposito degli appelli e la lettura del dispositivo del presente processo, le cronache nazionali hanno dato notizia di crolli improvvisi di altre strutture o parti di esse (compreso proprio il solaio di una scuola ristrutturato qualche tempo prima, sotto il quale è deceduto purtroppo pure qualche alunno), in questi casi avvenuti senza neppure sollecitazioni sismiche di alcun genere.

E, anche per quanto riguarda le sollecitazioni sismiche, il fatto che una struttura regga qualche scossa, sia pure senza segni esteriori di dissesti, lesioni o quant'altro, non significa per ciò stesso che ne reggerà anche altre, perché, qualora detta struttura non sia stata adeguata sismicamente (e tanto più qualora, anche a prescindere dall'adeguamento antisismico, la stessa presenti un'elevata vulnerabilità per violazione di norme comuni, così come la presentava la scuola dopo la sopraelevazione del 2002, non essendo stata nella specie neppure consolidata la struttura sottostante ed anzi essendovi stato altresì abnormemente poggiato sopra un ulteriore solaio in cemento armato in aggiunta a quello già esistente, ecc.), un'altra scossa magari anche di minore forza (la famosa goccia che fa traboccare il vaso) o di uguale forza o di forza maggiore potrà farla crollare, come avvenuto appunto nel caso di cui è processo.

Da un punto di vista più strettamente tecnico, sempre a confutazione delle cennate argomentazioni difensive deve osservarsi che, come si è già ricordato nel paragrafo precedente ma è qui il caso di ribadire, i periti hanno spiegato (cfr. pag. 47 della perizia e v. pure le quattro fotografie ivi riportate alla figura 4-5) che il fenomeno dello *splitting*, ossia la separazione dei paramenti con conseguente fessurazione del muro si manifesta, così come si





è manifestata pure nell'ambito delle loro prove di carico, "molto prima che il distacco dalla parete degli intonaci e dei rivestimenti rivelasse l'inizio dello schiacciamento della muratura" (e v. pure trascr. ud. GIP 15/12/04, pag. 69: "i due paramenti murari tendono a separarsi al crescere del carico ... a seguire si distaccano gli intonaci e si lesionano gli intonaci"). Sicché la mancanza di lesioni o crepe o fessurazioni negl'intonaci non è affatto indicativa della resistenza del muro, potendosi anche trattare di muro al cui interno è addirittura già in atto un fenomeno di *splitting* (a causa del peso che l'opera soprastante esercita sulla struttura sottostante non consolidata), che, col passare di altro tempo e/o a seguito di sollecitazioni ulteriori (di carattere sismico o di altro genere -es. carichi aggiuntivi, come mobilio o sovraffollamento o quant'altro), produrrà il cedimento del medesimo muro ed il crollo della struttura.

La verità, in definitiva, è che, anche sotto l'aspetto sostanziale, l'opera non era collaudabile; e non lo era per tutti i molteplici e gravi motivi che si sono già ampiamente esposti nella precedente lett. a di questo paragrafo e nel Cap. XIII, alla cui lettura si rinvia specificamente al fine di evitare inutili ripetizioni.

Una frase, per tutte, riassume e sintetizza la non-collaudabilità dell'opera in questione né sotto l'aspetto formale, né sotto quello sostanziale. Quella pronunciata dai periti all'udienza del 9/6/06 (trascr. ud., pag. 160): "il collaudatore, quando si fosse presentato, avrebbe dovuto accorgersi che la legge del 1987 non era stata rispettata. Di conseguenza [avrebbe dovuto] immediatamente rifiutarsi il collaudo, chiedendo i controlli". D'altra parte, come esattamente ricordato nella sua arringa dal difensore di p.c., avv.

Tascione, già in sede d'incidente probatorio i periti avevano risposto ad apposita domanda che, dopo la sopraelevazione del 2002, quella struttura essi non l'avrebbero collaudata (cfr. trascr. ud. 15/12/04, pag. 127 - in Faldone 30, fascic. d'ufficio I).

XV) LE CONDOTTE COLPEVOLI (continua):

VIOLAZIONE DELLA L. N. 109/94 E DEL DPR N. 554/99


a) La mancata redazione del progetto strutturale esecutivo e dei calcoli

La L. n. 109/94 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) è stata abrogata dall'art. 256 D.Lgs. n. 163/06 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, fatto salvo l'art. 8 L. n. 1460/42, come modificato dalla suddetta legge n. 109). All'epoca dei fatti, però, era vigente proprio la L. n. 109/94, il cui art. 3 rinvia all'emanazione di un Regolamento, poi emanato e costituito dal DPR n. 554/99, integrante, assieme alla L. n. 109, l'ordinamento generale dei lavori pubblici.

Il Tribunale ha ritenuto violata l'anzidetta L. n. 109/94 (per un mero refuso indicandola come 109/74), sotto il contestato profilo dell'omessa redazione degli elaborati tecnici, ossia del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo.

Da parte sua, invece, il difensore del progettista/DL ing. La Serra e del tecnico comunale responsabile del procedimento geom. Marinaro, avv. Messere, sia nell'arringa che nella memoria depositata il 20/2/09 (pagg. 30 e





ss.), ha sostenuto che i tre livelli di progettazione previsti dall'art. 15, 2° co. DPR n. 554/99 (progetto preliminare, definitivo ed esecutivo) non sarebbero stati da rispettare. In particolare, il progetto preliminare sarebbe stato superfluo, in quanto l'intervento da realizzare sarebbe stato individuato dalla stazione appaltante nell'ambito dell'opera originaria; ed il progetto esecutivo non sarebbe stato necessario, avendo la sopraelevazione in discussione una modesta connotazione, per cui *"tutte le indicazioni necessarie e proprie della fase progettuale esecutiva erano, invero, già inserite nel progetto definitivo"*. Sicché la mancata articolazione della progettazione su tre livelli integrerebbe, al più, una mera inosservanza formale, del tutto irrilevante ai fini della buona esecuzione dell'opera e soprattutto sotto il profilo del nesso causale rispetto all'evento di cui è processo. L'avv. Messere ricorda, inoltre, come gli stessi periti abbiano affermato che il costruito rispondeva perfettamente al progettato.

Le succitate argomentazioni difensive non possono però essere condivise.

In proposito, vale la pena qui di approfondire il discorso già svolto nel Cap. I, con riferimento alla fase iniziale della sopraelevazione in discussione.

L'idea di nuovi spazi fu suggerita alla Giunta comunale (guidata dal Borrelli) in una relazione del maggio 1999 redatta dal tecnico comunale geom. Marinaro, come risulta pure dal corpo della delibera n. 56 del 4/6/1999 (inserita nel Faldone 12, cartellina n. 10, sottocartellina relativa al 1° lotto dei lavori. La relazione del Marinaro è inserita invece alle pagg. 1091-1092 dell'all. 2, tomo III alla CT/PM).

Dal che, con quest'ultima delibera la Giunta decise di affidare l'incarico di *"predisporre un progetto generale che riconverge nell'attuale edificio scolastico della scuola elementare e media anche la scuola materna; che*

deve prevedere la realizzazione di nuovi spazi interni, la divisione dell'edificio in modo da rendere le tre scuole indipendenti sia per quanto riguarda gli accessi che gli impianti tecnologici... [e che deve] prevedere il 1° lotto esecutivo solamente per l'impianto termico... [dovendosi eseguire] la progettazione generale ed esecutiva in collaborazione del tecnico comunale [geom. Marinaro] che darà le direttive in merito alla funzionalità dell'intero plesso scolastico". Incarico da affidare "ad un professionista esterno avente le competenze di progettazione relative all'impiantistica" e che la Giunta affidò all'ing. La Serra (che peraltro è un ingegnere minerario), sulla base delle indicazioni della citata relazione del Marinaro; il finanziamento concesso dalla Regione era di £. 80.000.000, peraltro sufficienti, a giudizio del Marinaro e della Giunta, solo "per sistemare parzialmente l'impianto di riscaldamento nella scuola elementare".

Il 5/8/99, il La Serra trasmise al sindaco Borrelli il "progetto generale di adeguamento funzionale del plesso scolastico" con acclusa relazione (contenuta in copia sempre nella sottocartellina relativa al 1° lotto dei lavori, a sua volta inserita nella cartellina n. 10 del Faldone 12), che riferisce il progetto esecutivo al solo adeguamento dell'impianto di riscaldamento.

Il sindaco Borrelli portò evidentemente questo progetto generale in Giunta, dato che questa lo approvò in pari data ossia il giorno stesso (5/8/99, delibera n. 73) in cui l'ing. La Serra glielo aveva trasmesso.

Ora, quanto al suddetto progetto generale del La Serra, deve rilevarsi come la copia della sua relazione contenuta nel Faldone 12 (sottocartellina relativa al 1° lotto, inserita nella cartellina n. 10) manca di qualche pagina ed appare peraltro in parte diversa (nel suo contenuto) dalla medesima relazione in pari data e con analoga intestazione ed oggetto contenuta nell'allegato 2 (tomo



III, doc. 301, pagg. 1100 e ss.) alla consulenza dei CT/PM, prof.ri Augenti, Amedeo Vitone e Vitantonio Vitone. Ad ogni modo, poiché quest'ultima copia è completa, si terrà conto solo della stessa.

Ebbene, a pag. 3 di detta relazione del La Serra risulta come essa sia riferita anche alla "*sopraelevazione delle due aule poste al piano terra*". Per cui, deve ritenersi che il "*progetto generale di adeguamento funzionale del plesso scolastico*" integrasse un progetto preliminare anche per quanto riguarda la sopraelevazione poi ultimata nel 2002.

Con delibera n. 42 del 9/5/2000 (contenuta in copia, al pari degli altri provvedimenti che si citeranno di seguito, nella sottocartellina stavolta relativa al II° lotto dei lavori, a sua volta inserita nella cartellina n. 10 del Faldone 12), la Giunta comunale, richiamato il progetto generale redatto dall'ing. La Serra (ossia quello già approvato con la citata delibera n. 73/99), gli affidò l'incarico di progettazione e direzione lavori del II° lotto esecutivo avente l'importo onnicomprensivo di £. 200.000.000.

Con delibera n. 48 del 9/6/2000, la Giunta comunale, richiamato sempre il progetto generale redatto dall'ing. La Serra (ossia quello già approvato con la citata delibera n. 73/99) e richiamata altresì la propria precedente citata delibera n. 42/2000, approvò il *progetto esecutivo* di adeguamento funzionale del plesso scolastico per il II° lotto.

Questo cosiddetto "*progetto esecutivo*" non è compreso nel Faldone 12 del processo; però lo si ritrova inserito, come Doc. 313, nell'all. 2 (III tomo, pagg. 1154 e ss.) alla consulenza dei CT/PM. In particolare, vi si ritrova la lettera del 24/5/2000 dell'ing. La Serra di sua trasmissione al sindaco Borrelli, nella quale vengono anche enumerati gli elaborati progettuali: "1) *Relazione*; 2) *Piante*; 3) *Prospetti*; 4) *sezioni-particolari*; 5) *particolari*; 6)

particolari impianto elettrico; 7) Impianto elettrico-planimetria; 8) computo metrico; 9) Elenco prezzi; 10) capitolato speciale d'appalto; 11) Piano della sicurezza; 12) Programma dei lavori" (tomo cit., pag. 1154; poi, a pag. 1155, c'è un'altra analoga missiva sempre a firma del La Serra con lo stesso oggetto ed in pari data, che enumera i medesimi elaborati, tranne però quello sub n. 12). Sempre nel citato tomo III allegato alla CT/PM, si rinvencono pure la relazione completa (pagg. 1156 e ss.), nonché i frontespizi degli altri suddetti elaborati (pag. 1162 e ss.).

Balza subito agli occhi, con evidenza, come tra questi elaborati del La Serra manchi del tutto il progetto strutturale, comprensivo dei calcoli strutturali, ossia la parte più importante e comunque assolutamente imprescindibile di un progetto esecutivo.

Al riguardo, la L. n. 109/94, dopo avere articolato all'art. 16 la progettazione nei tre livelli di successivi approfondimenti tecnici (preliminare, definitiva ed esecutiva), al 5° co. del medesimo articolo afferma che il progetto esecutivo "è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico-estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari". A sua volta, il Regolamento di cui al DPR n. 554/99, dopo avere ribadito all'art. 15, 2° co. che il progetto deve redigersi secondo "tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo" e dopo avere sottolineato che "i tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità", all'art. 35 aggiunge che "il progetto esecutivo




costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare", soggiungendo altresì che "il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti: ... c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture ... d) calcoli esecutivi della struttura e degli impianti". Il successivo art. 39, poi, detta gli specifici criteri da seguire per redigere i calcoli delle strutture e degli impianti, prevedendo anche che gli stessi debbano essere accompagnati da "una relazione illustrativa dei criteri e delle modalità di calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilità"; in particolare, quanto agli elaborati grafici di insieme del progetto esecutivo delle strutture, la medesima norma prescrive che questi debbono contenere una serie di elementi (variabili, a seconda che si tratti di strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso, di strutture metalliche o lignee, o di strutture murarie), ribadendo che il progetto strutturale esecutivo delle strutture deve comprendere "la relazione di calcolo contenente: "l'indicazione delle norme di riferimento; la specifica della qualità e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalità di esecuzione qualora necessarie; l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate; le verifiche statiche". I criteri e le operazioni da seguire per la redazione degli elaborati strutturali, per i relativi calcoli e per le successive verifiche sono contenuti, quanto agli edifici in muratura, nel DM 20/11/87 e, quanto alle strutture in cemento armato, normale o precompresso, o alle strutture metalliche (oltre che ai singoli elementi di tali tipologie aventi funzione statica ed inseriti, secondo quanto si diceva nel Capitolo XIII, in un'opera di differente tipologia), nel DM 9/1/96 correlato alla L. n. 1086/71.

Orbene, come riferito dai CT/PM, prof.ri Augenti e Vitone, nella loro consulenza (parte prima, pag. 133), nel caso di specie *"nonostante le ricerche esperite dai sottoscritti e dalla Polizia Giudiziaria, non sono stati ritrovati i calcoli relativi alla sopraelevazione dell'edificio scolastico, né i disegni strutturali esecutivi"*. Aggiungono i medesimi CT/PM (pag. 139), riferendosi a tutti e tre i momenti della progettazione previsti dalla succitata normativa ed al numero di elaborati che debbono essere allegati, che *"non risulta che nessuno di tali elaborati riferiti alle strutture sia stato mai redatto dall'ing. La Serra"*. In sede dibattimentale, poi, i CT/PM hanno ribadito e precisato che *"il progetto esecutivo del quale noi parliamo non è un progetto esecutivo architettonico, è un progetto esecutivo strutturale"*, soggiungendo che il progetto di qualunque edificio dev'essere costituito da una parte architettonica (in cui si prevede dove mettere porte, bagni, pavimenti, ecc.), da una parte impiantistica e da una parte strutturale. Quest'ultima parte (strutturale) *"dice che dimensioni devono avere le murature, che altezze le travi, di che materiale devono essere fatte. Progetti strutturali non ne abbiamo trovati"* (cfr. trascr. ud. 23/6/06, pag. 182). Aggiungono ancora i CT/PM che il progetto strutturale esecutivo *"dev'essere redatto ai sensi [del DM dell'] 87 per quello che riguarda le strutture portanti verticali che sono in muratura ed ai sensi della [Legge n.] 1086 per quello che riguarda le strutture in cemento armato, cioè i solai, gli impalcati, travi, coperture e tetti"* (ibid., pag. 183), sottolineando (ibid., pag. 183) che *"uno dei documenti più importanti del progetto che si sarebbe dovuto fare, avrebbe dovuto essere proprio la relazione di calcolo e di*



verifica delle strutture esistenti e di quella della sopraelevazione, che neanche nei titoli [della progettazione del La Serra] è presente".

Tanto è stato altresì confermato anche dal teste M. Ilo Ruggiero, il quale, alla domanda se fossero stati rinvenuti "elaborati grafici strutturali", ha risposto che "non sono stati trovati" (trascr. ud. 5/5/06, pag. 25), così come non risultano documenti attestanti verifiche della "capacità di resistenza degli elementi strutturali", né consolidamenti (ibid., pag. 27). E neppure il teste Guglielmi (ossia l'ingegnere responsabile per la sicurezza del Comune di San Giuliano) ha mai avuto né visto in cantiere il progetto esecutivo (cfr. trascr. ud. 7/4/06, pag. 80).



Ad ulteriore conferma e riscontro di quanto sopra, anche i periti prof.ri Braga e Burghignoli, sentiti dal GIP, dichiararono, con riferimento alla sopraelevazione, di non avere rilevato significative difformità tra il costruito ed il progettato, però precisarono che per "progettato" deve intendersi la "documentazione progettuale" (parte architettonica, computo metrico, stima, capitolato speciale, ecc.), perché il vero e proprio progetto strutturale, ossia "la parte più strettamente legata al dimensionamento strutturale, alle strutture era carente" (cfr. trascr. ud. 15/12/04, pagg. 113-114); ed alla domanda del PM se il progetto (strutturale esecutivo) vi fosse stato o no, essi risposero: "lo abbiamo detto chiaramente, no" (ivi, inizio pag. 115). Insomma, "i progetti erano progetti definiti in termini architettonici, ma mancavano quei dati che ci interessavano invece in termini strutturali" (ibid., pag. 55). Ed anche allorché vennero sentiti in sede dibattimentale, i periti confermarono l'inesistenza del "progetto esecutivo delle strutture" (cfr. trascr. ud. 9/6/06, pagg. 49 e ss. e spec. 52).


Tirando le somme da quanto sin qui esposto, dunque, per l'intervento di sopraelevazione in questione il progetto preliminare fu presentato dall'ing. La Serra, conformemente all'incarico ricevuto dalla Giunta con delibera n. 56/99. Si tratta in sostanza, come si diceva in precedenza, del "*progetto generale di adeguamento funzionale del plesso scolastico*" presentato appunto dall'ing. La Serra il 5/8/99 ed approvato in pari data dalla Giunta con la citata delibera n. 73.

Venne invece saltata la fase del progetto definitivo, perché il La Serra, a seguito dell'incarico di cui alla delibera giuntale n. 42/2000, presentò direttamente il "*progetto esecutivo*" della sopraelevazione, che la Giunta approvò con la citata delibera n. 48/2000.

L'avv. Messere sostiene che quest'ultimo sarebbe stato, in realtà, un progetto definitivo che conteneva in sé anche quello esecutivo e che la mancata dissociazione tra queste fasi progettuali avrebbe integrato solo una inosservanza di carattere formale, irrilevante ai fini del presente processo.

Tuttavia, il problema non è affatto questo.

L'inosservanza dell'art. 15, 2° co. DPR n. 554/99 può difatti integrare anche un'inosservanza meramente formale. Ma, nella fattispecie, il progetto (di carattere architettonico ed impiantistico) presentato dal La Serra a seguito dell'incarico di cui alla delibera n. 42/2000 ed approvato dalla Giunta con la citata delibera n. 48/2000, al di là della sua natura esecutiva o definitiva oppure (come sostiene la difesa) definitiva ed esecutiva insieme, non era comunque, come risulta inequivocabilmente da quanto si è dianzi esposto, un progetto strutturale esecutivo ed era dunque carente anche dei calcoli, secondo quanto inderogabilmente prescritto dalla legge. Progetto strutturale esecutivo e calcoli che avrebbero dovuto essere riferiti sia alla




sopraelevazione da realizzare e sia (a maggior ragione) alla struttura preesistente, per tale dovendosi intendere tanto quella strettamente sottostante la realizzanda sopraelevazione quanto la restante porzione della scuola elementare e media, che costituiva un corpo unitario e cioè un tutt'uno con la porzione strettamente sottostante detta realizzanda sopraelevazione.

E la totale mancanza del progetto strutturale esecutivo e dei relativi calcoli strutturali, concernenti da un lato le opere in muratura e dall'altro lato quelle in cemento armato presenti nella struttura (sia cioè nella realizzanda sopraelevazione e sia nella struttura preesistente), ha costituito una violazione gravissima di carattere sostanziale (oltre che formale) della L. n. 109/94 e correlato DPR n. 554/99 (oltre che della L. n. 1086/1971 e del DM 20/11/87), perché non ha permesso di verificare il grado di resistenza delle strutture e, in particolare, della struttura sottostante.

Se il progetto strutturale esecutivo fosse stato doverosamente predisposto e se questi calcoli fossero stati doverosamente compiuti, ne sarebbe risultata immediatamente evidente la necessità di procedere al consolidamento della struttura preesistente, prima di procedere alla sopraelevazione. Valgano, al riguardo, tutte le considerazioni già svolte nel Capitolo precedente, oltre che nei Cap. XII e XIII.

Per cui, risulta inconferente il richiamo della difesa alla frase dei periti, secondo cui essi avevano riscontrato l'inesistenza di significative difformità tra il costruito (ossia la sopraelevazione) ed il progettato. Difatti, i periti hanno spiegato a chiare lettere (cfr. trascr. ud. GIP 15/12/04, pagg. 113-114) che per "progettato" si doveva intendere il solo progetto architettonico, dato che *"la parte più strettamente legata al dimensionamento strutturale,*



alle strutture era carente", perché (ibid., pagg. 114-115) il progetto esecutivo strutturale non c'era; sicché è ovvio che essi al riguardo non avrebbero potuto fare alcun raffronto tra il costruito ed il progettato dal punto di vista strutturale. E però quel che interessa, ai fini del presente processo, non è assolutamente la conformità o meno tra il costruito ed il progettato sotto il profilo architettonico, bensì proprio la carenza del progetto strutturale e dei relativi calcoli, perché proprio detta carenza non ha permesso di far fronte a quei difetti strutturali, dovuti al peso della sopraelevazione (ivi incluso il suo anomalo doppio solaio in cemento armato tra il primo ed il secondo piano) ed all'incapacità della struttura sottostante di sopportarlo. Fattori questi che, poi, anche a seguito dell'azione sismica, hanno condotto al crollo della scuola elementare e media.

Nonostante questa gravissima carenza, questa palese lacuna presente nel progetto dell'ing. La Serra, nell'ambito del procedimento di cui era responsabile il tecnico comunale geom. Marinero, la Giunta presieduta dal Borrelli con la citata delibera n. 48 del 9/6/2000 approvò detto "progetto esecutivo" ed i lavori per la sopraelevazione furono conseguentemente consegnati (a seguito del pubblico incanto di cui alla delibera giuntale n. 70 del 31/10/2000 ed alle determine del segretario comunale n. 20 del 2/2/01 e n. 64 del 20/3/01) alla ditta di Giovanni Martino, che a sua volta li affidò in subappalto alla ditta di Carmine Abiuso (a ciò appositamente autorizzato con determina del segretario comunale n. 144 del 5/7/01 a seguito della richiesta in pari data di esso Martino), venendo nominato quale direttore dei lavori il medesimo ing. La Serra.



Un'ulteriore grave o ancor più grave (se possibile) violazione della L. n. 109/94 e correlato DPR n. 554/99 è connessa alla perizia di variante disposta dalla Giunta presieduta dal Borrelli con delibera n. 53 del 4/5/01 (cfr. all. 2 alla CT/PM, tomo III, doc. 334, pag. 1227 e ss.), poi presentata dall'ing. La Serra ed approvata dalla Giunta presieduta sempre dal Borrelli con delibera giuntale n. 56 del 18/5/2001 (ivi, doc. 336, pagg. 1239 e ss.). Ebbene, in questo caso, a parte la relazione (invero molto dettagliata quanto al prezzario: ivi, doc. 335, pagg. 1230 e ss.), la progettazione si è risolta in un semplice foglio con tre disegni (con qualche misera indicazione e misura) e l'intestazione "*Comune di S. Giuliano di P. - Adeguamento funzionale del plesso scolastico - II° lotto - Perizia di variante*" (cfr. sempre all. 2 alla CT/PM, tomo III, doc. 379, pag. 1309). Qui non mancano solo il progetto strutturale esecutivo ed i calcoli, qui manca tutto: il difensore di p.c., avv. Vacca, nella sua arringa, l'ha paragonato al disegno di un bambino, aggiungendo che suo figlio avrebbe saputo fare di meglio. Ed era proprio questo il "*piccolo progettino*", ossia il "*piccolo schema*" che il teste Forte (uno dei quattro manovali che eseguirono la sopraelevazione) ha confermato essergli stato fornito preventivamente dall'impresa per eseguire la sopraelevazione: a seguito della sua produzione da parte del PM all'udienza del 21/4/06, fotocopiato su due fogli (poi allegati al verbale: cfr. il Vol. II del fascicolo d'ufficio di I° grado, nel Faldone n. 31; si tratta degli stessi tre schizzi contenuti nel foglio di cui al citato all. 2 alla CT/PM, loco cit., doc. 379, pag. 1309), il teste lo ha riconosciuto proprio come il "*piccolo progettino*", ossia il "*piccolo schema*" che gli venne fornito (cfr. trascr. ud. 21/4/06, pagg. 57-58). Alla fine, questo è stato il "*progetto di variante*" su cui si è lavorato per realizzare la sopraelevazione.




b) Il mancato collaudo statico

Il DPR n. 554/99, agli artt. 187 e ss., 192 ss. e 200 DPR n. 554/99 (alla cui disciplina avevano fatto rinvio gli artt. 3 e 28 L. n. 109/94), in materia di lavori pubblici (quali quelli in oggetto) prescrive che, una volta ultimata l'opera, si proceda al collaudo statico.

Il Tribunale, come esattamente lamentato dal PM dott. Magrone ed anche dal difensore di p.c., avv. Ventrella e da altri appellanti, ha omesso di prendere in esame la mancanza del collaudo statico sotto quest'ultimo pur contestato profilo, ossia sotto il profilo della violazione (anche) del DPR n. 554/99.

A ben vedere, anzi, nel caso di specie oltre il collaudo finale sarebbe stato necessario anche quello in corso d'opera, quest'ultimo prescritto come "obbligatorio" dall'art. 187, 3° co., lett. a DPR cit. in relazione all'art. 27, 2° co., lett. b della L. n. 109/94, che a sua volta rinvia al precedente art. 17, 4° co., il quale ultimo consente l'affidabilità dell'incarico di progettazione ai soggetti di cui al 1° co., lett. d ossia a liberi professionisti singoli o associati, in caso di carenza in organico di personale tecnico nella stazione appaltante (o altro): e questo è appunto quanto avvenuto nella fattispecie (al di là, poi, del problema dell'effettiva sussistenza o meno delle condizioni di legge per poter procedere a tale affidamento ad un professionista esterno: trattasi di profilo non costituente oggetto di contestazione), con l'affidamento dell'incarico ad un singolo libero professionista esterno e cioè all'ing. La Serra.





Comunque, anche al di là di quest'ultimo aspetto concernente il mancato collaudo in corso d'opera, come si diceva il collaudo statico avrebbe dovuto essere necessariamente eseguito una volta ultimata l'opera, ai sensi degli artt. 187 e ss. e 192 e ss., mentre non lo è stato. E, non essendolo stato, non si sarebbe neppure potuto procedere a prendere in consegna, occupare ed utilizzare la scuola (facendovi accedere gli alunni, i docenti, il restante personale ed il pubblico in genere), stante il divieto di cui all'art. 200, 1° co. in contestazione, secondo cui *"qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo provvisorio e tale eventualità sia stata prevista in contratto, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizioni che: a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico"*, oltre a dover essere stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il certificato di abitabilità o il certificato di agibilità di impianti od opere a rete (ed oltre altri adempimenti, tra cui anche le prove di cui al capitolato speciale di appalto, ccc.). Certificato, quest'ultimo, che a sua volta, non essendo stato eseguito il collaudo statico, non poteva essere richiesto né ottenuto così come non venne richiesto né ottenuto (cfr. pure art. 8 L. n. 1086/1971 ed artt. 67, 8° co. e 25, 3° co., lett. a DPR n. 380/01, sotto comminatoria di sanzioni penali ex artt. 17 L. cit. e 75 DPR cit. per *"chiunque"* consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del collaudo statico).

Ebbene, agli atti (cfr. all. n. 2 alla CT/PM, tomo III, doc. n. 374, pag. 1305) vi è un *"verbale di presa in consegna provvisoria dei lavori"* (ossia di presa

in consegna anticipata di cui all'art. 200, 1° co. DPR n. 554 cit.) del 19/7/02 che avrebbe dovuto portare le firme del direttore dei lavori (La Serra), dell'appaltatore (Martino) e del responsabile del procedimento (Marinaro) ivi citati, ma che in realtà risulta sottoscritto dal solo appaltatore Martino. In detto *verbale* si legge tra l'altro che il DL La Serra avrebbe convocato sul posto il Martino ed il Marinaro e che, "*vista la necessità espressa dall'Ente di poter disporre delle opere eseguite prima della loro collaudazione definitiva o dell'emissione del certificato di regolare esecuzione*", i tre, previo sopralluogo in pari data, avrebbero "*proceduto ... alla verifica provvisoria delle opere eseguite ed alla relativa presa in consegna provvisoria dei manufatti indicati*". Ora, a parte il fatto che l'anzidetta affermazione (relativa alla mancata emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori) di cui al citato *verbale* del 19/7/02 risulta peraltro stranamente smentita dalla circostanza che agli atti è stato acquisito un certificato di regolare esecuzione (cfr. all. n. 2 alla CT/PM, tomo III, doc. n. 372, pagg. 1299 e ss.) che risulterebbe invece essere stato già precedentemente (il 24/6/02) redatto dall'ing. La Serra, resta comunque da dire che il suddetto *verbale* del 19/7/02 costituisce in realtà un atto addirittura giuridicamente inesistente, in quanto non sottoscritto anche dal DL e dal responsabile del procedimento. Può darsi che lo avesse predisposto lo stesso Martino che lo sottoscrisse (ancorchè la sua predisposizione risulti riferita al La Serra) e che stesse aspettando di sottoporlo alla firma degli altri due, ma non è dato saperne di più; l'unica cosa certa è che questi altri due soggetti non lo sottoscrissero e che, quindi, quel *verbale*, ossia quella presa in consegna provvisoria dei lavori da parte del Comune, non si è mai perfezionato e dunque il Comune non ha mai preso legittimamente in



consegna l'opera, sicché giammai avrebbe potuto (anche sotto questo aspetto) farvi accedere gli alunni, i docenti, il personale ausiliario ed il pubblico in genere.

Ma, seppure quel verbale fosse stato regolarmente sottoscritto anche dal DI. La Serra e dal responsabile del procedimento Marinaro, resta il fatto che si sarebbe trattato di un atto palesemente illegittimo sotto il profilo amministrativo (illegittimità che viene qui rilevata in via solo incidentale, ai fini della valutazione delle condotte penalmente rilevanti di cui è processo) e che il Comune non avrebbe potuto validamente procedere a nessuna presa in consegna anticipata dei lavori, stante l'espresso divieto di cui al citato art. 200 DPR n. 554/99, perché nessun collaudo statico, né in corso d'opera, né provvisorio, né definitivo era stato mai effettuato (così come non erano state eseguite le prove di cui al capitolato speciale, non si era potuto neppure richiedere il certificato di abitabilità/agibilità, e quant'altro).

Per quanto concerne, invece, l'inapplicabilità al collaudo statico strutturale dell'art. 28 L. n. 109/94 (in relazione a lavori appaltati non eccedenti i 200.000,00 ECU) ed alla non collaudabilità della scuola neppure dal punto di vista sostanziale, al fine di evitare ripetizioni si rinvia alle cose già ampiamente esposte al Cap. XIV (lett. b).

Quel che qui preme sottolineare è il fatto che, con la mancata esecuzione del collaudo statico strutturale, sono state contemporaneamente violate ben tre diverse disposizioni, che invece lo imponevano sotto tre distinti profili: 1) il titolo I, Cap. IV del DM 20/11/1987, che lo impone con riferimento alle

opere in muratura quale quella in oggetto (cfr. Cap. XIV, lett. b di questa sentenza); 2) l'art. 7 L. n. 1086/1971 (ed il correlato DM 9/1/96), che lo impone con riferimento alle opere o comunque ai singoli elementi strutturali aventi funzione statica in cemento armato normale o precompresso o in struttura metallica; e si è già visto come gli elementi strutturali con detta tipologia, aventi funzione statica, fossero molteplici nella scuola in oggetto (cfr. Cap. XIII); 3) gli artt. 187 e ss. e 192 e ss. e 200 DPR n. 554/99, che lo impongono in materia di lavori pubblici, quali quelli in oggetto (di cui si è trattato appunto nel presente Capitolo e nel presente paragrafo).

XVI) LE CONDOTTE COLPEVOLI (continua):

VIOLAZIONE DELL'ART. 2 L. N. 64/74

Non tutta la L. n. 64/74 ha ad oggetto la disciplina antisismica.

L'art. 1, ad esempio, riguarda le modalità da osservare per la realizzazione di costruzioni sia pubbliche che private *"in tutti i Comuni della Repubblica"*.

A sua volta, l'art. 2 si riferisce a *"tutti i territori comunali o loro parti"* e dunque prescinde dalla loro classificazione sismica o comunque dalla loro natura sismica o meno. Detto articolo, in particolare, sancisce che *"in tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la Regione per opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria e di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione"*



dell'ufficio tecnico della Regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti”.

La succitata L. n. 445/1908, al titolo IV (artt. 62 e ss.), detta norme in materia di *“consolidamento di frane minaccianti abitati e trasferimenti di abitati in nuova sede”*.

A parte vicende intermedie, il Comune di San Giuliano di Puglia è stato inserito tra i Comuni *“da consolidare a cura e spese dello Stato”* ai sensi del DPR n. 1099/1956.

A seguito dell'entrata in vigore del citato art. 2 L. n. 64/74, dunque, in detto Comune non si sarebbe potuta eseguire nessuna opera e nessun lavoro (salvo quelli di manutenzione ordinaria e di rifinitura), senza la preventiva autorizzazione dell'ufficio tecnico della Regione o dell'ufficio del Genio civile (oggi Assessorato regionale all'urbanistica) secondo le rispettive competenze.

Nel suo approfondito atto di appello, il PM dott. Magrone, ma anche altri appellanti, hanno esattamente censurato l'impugnata sentenza per avere ommesso completamente di prendere in esame anche quest'ulteriore violazione.

La difesa degl'imputati sostiene che, comunque, la suddetta normativa non si sarebbe dovuta rispettare.

In particolare, il CTP dell'ing. La Serra, prof. Menditto, all'udienza dibattimentale di I° grado del 5/1/07, aveva asserito che l'art. 2 L. n. 64/74 non sarebbe stato applicabile alla sopraelevazione in discussione: 1) sia perché la L. n. 445/1908 riguarda l'*abitato*, ossia le zone di grossi volumi;

2) sia perché la sopraelevazione non sarebbe una nuova costruzione; 3) e sia perché, ai sensi dell'art. 4 L. n. 445/1908, quest'ultima non si applica ai singoli fabbricati (trascr. ud. cit., pagg. 78-79).

Di contro, deve replicarsi quanto appresso.

1) E' vero che la L. n. 445/1908 riguarda il consolidamento di interi abitati minacciati da frane oppure lo spostamento degli stessi in nuova sede (cfr. espressamente il titolo IV ed anche il contenuto degli artt. 62 e ss. L. cit.). Ma il punto non è questo, perché l'art. 2 L. n. 64/74 non riguarda affatto questo consolidamento dalle frane in sé, ma è intervenuto a stabilire che, in tutti i Comuni rispetto ai quali è applicabile per l'appunto la disciplina di cui alla L. n. 445/1908 (e rispetto a San Giuliano lo è, in forza del citato DPR n. 1099/1956), non può essere eseguita "nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria e di rifinitura", senza la prescritta autorizzazione. Il divieto di cui all'art. 2 è dunque assolutamente inequivocabile ed è chiaramente riferito tanto all'intero abitato o parte di esso (es. opere di urbanizzazione primaria o secondaria, che interessino l'intero abitato o parte di esso), quanto a ciascun singolo edificio che ne fa parte: nel primo caso, è lo stesso Comune che deve chiedere l'autorizzazione di cui all'art. 2 L. n. 64 alla Regione (autorizzazione che, sotto questo aspetto, va richiesta anche per i piani urbanistici generali o attuativi), mentre nel secondo caso dev'essere il proprietario dell'edificio a richiederla; proprietario dell'edificio che, nel caso di cui è processo, era proprio lo stesso Comune di San Giuliano di Puglia (cfr. sul punto quanto si dirà nel Cap. XXVIII, n. 1).



2) Come recita incontrovertibilmente l'art. 2 L. n. 64 cit., il divieto ivi contenuto non riguarda solo le nuove costruzioni, ma anche tutte le opere da eseguirsi sulle costruzioni già esistenti (ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria e di rifinitura), come ad esempio le opere di manutenzione straordinaria, le ristrutturazioni e, a maggior ragione, gli ampliamenti e le sopraelevazioni.

3) E' vero che, ai sensi dell'art. 64, 3° co. L. n. 445/1908, *"nelle opere di consolidamento non potranno essere compresi i lavori intesi alla riparazione di fabbricati o strade"* e ciò in quanto la L. n. 445 ha ad oggetto e (al precedente art. 62) stanziato fondi solo per il consolidamento di frane minaccianti interi abitati oppure lo spostamento di questi ultimi in altra sede. Ma, come si è già detto e si torna a ripetere, il punto non è questo, perché l'art. 2 L. n. 64/74 non riguarda affatto questo consolidamento in sé, bensì il divieto di realizzare senza la prescritta autorizzazione qualsivoglia opera o lavoro (diversi dalle opere di manutenzione ordinaria e di rifinitura) nei Comuni rispetto ai quali è applicabile appunto la disciplina di cui alla L. n. 445/1908 (e rispetto a San Giuliano lo è, in forza del citato DPR n. 1099/1956). Del resto, proprio l'espressa previsione concernente la possibilità di realizzare senza autorizzazione opere di manutenzione ordinaria e di rifinitura sui fabbricati ed il correlativo divieto di realizzarne altre (quali ad esempio manutenzione straordinaria, ristrutturazioni, sopraelevazioni, ecc.) dimostra che l'art. 2 L. 64 è riferito, per l'appunto, anche ai singoli fabbricati ed ai rispettivi proprietari.

Da parte sua, il difensore del geom. Marinaro, avv. Santoro, nella sua arringa ha sostenuto che la L. n. 445/1908 era una legge di finanziamento concernente gli abitati, laddove la sopraelevazione in discussione non beneficiava di detto finanziamento. Inoltre, a suo dire, non si dovrebbe dare un'interpretazione letterale dell'art. 2 L. n. 64/74, come se anche il semplice asfaltare una strada richiedesse la relativa autorizzazione.

In senso contrario, deve tornare a ribadirsi che la L. n. 445 e l'art. 2 della L. n. 64 hanno oggetto e finalità differenti: la prima è una legge protesa al consolidamento di frane minaccianti abitati oppure lo spostamento di questi in altra sede, consolidamento finanziato con fondi pubblici e posto in essere dallo Stato o dalle Regioni; la seconda, invece, è una legge protesa ad evitare che, nei territori comunali interessati da tali interventi, possa essere eseguita qualsivoglia intervento di carattere urbanistico e/o edilizio (salvo quelli di manutenzione ordinaria e rifinitura) senza la previa autorizzazione ivi prescritta. Non bisogna fare confusione tra le due leggi, perché è chiaro che i fabbricati ricadenti nei Comuni soggetti a consolidamento non beneficiano in alcun modo dei finanziamenti di cui alla L. n. 445/1908 né possono essere consolidati ai sensi di detta disciplina (dalla quale sono espressamente esclusi, unitamente alle strade, dall'art. 64, 3° co. L. n. 445); così come, per converso, è altrettanto chiaro che l'autorizzazione di cui alla L. n. 64/74 non riguarda le opere di consolidamento delle frane minaccianti gli abitati o lo spostamento di questi (si arriverebbe, altrimenti, all'assurdo che, a termini dell'art. 2, 1° co. L. n. 64, la Regione dovrebbe autorizzare se stessa), ma riguarda invece le opere/lavori di altro genere che i Comuni stessi (es. PRG, piani di fabbricazione, piani particolareggiati, opere di



urbanizzazione primaria o secondaria, che interessino l'intero abitato o parte di esso) oppure i proprietari dei singoli edifici intendano compiere nell'ambito di territori comunali rientranti appunto tra quelli soggetti a consolidamento e, cioè, ai quali è applicabile la disciplina di cui alla L. n. 445/1908.

Quanto all'interpretazione dell'art. 2 L. n. 64, a parte il fatto che questo processo non verte di certo sul mero asfalto di una strada, vi è da aggiungere che l'interpretazione letterale, non condivisa dall'avv. Santoro, è invece nella specie quella meglio rispondente alle esigenze di salvaguardia della pubblica incolumità, secondo il canone ermeneutico cui questa Corte, in materia, aderisce, come già spiegato in precedenza (Cap. XIV, lett. a). Interpretazione letterale che del resto è qui perfettamente rispondente, proprio per lo spiegato motivo, anche a quella logica e teleologica.

Infine, il difensore sia dell'ing. La Serra che del geom. Marinaro, avv. Messere, nella propria arringa ha tra l'altro sostenuto: a) che la L. n. 445/1908 riguarda i territori interessati da frane, i cui abitati debbano perciò spostarsi in una nuova sede (come accaduto ad esempio per Castellino sul Biferno vecchia rispetto alla Castellino sul Biferno nuova); b) che l'art. 64, 3° co. L. n. 445 (all'epoca vigente *ratione temporis*) fa riferimento al fatto che nei lavori di consolidamento non potranno essere inclusi quelli relativi alla riparazione di fabbricati; c) che, come risulta dalla trascrizione dell'udienza di I° grado del 24/3/06, i funzionari della Regione avevano affermato che il parere che taluni Comuni chiedevano esulava completamente dagli aspetti strutturali; d) che, dunque, per i sovraesposti

motivi, l'art. 2 L. n. 64/74 sarebbe stato nella specie inoperante; e) in subordine, il legale ha aggiunto che la mancata richiesta di autorizzazione al Genio civile ex art. 2 cit. non avrebbe avuto alcuna rilevanza ai fini del nesso eziologico, dato che il Genio civile svolgeva una funzione di mero archivio; f) e che, quanto al mancato previo esame delle caratteristiche geotecniche e geologiche del terreno, questo sarebbe stato escluso dalla modestia della sopraelevazione e dalle già acquisite conoscenze del suolo in zona.

A confutazione di quanto sopra, valgono le seguenti considerazioni.

a) Deve anche qui ribadirsi che la L. n. 445/1908 non riguarda solo l'ipotesi dello spostamento di abitati in nuova sede, ma anche quella del "*consolidamento di frane minaccianti fabbricati*" (cfr. l'espressa intestazione del titolo IV di detta legge). E quest'ultima era per l'appunto la situazione di San Giuliano.

b) Quanto al disposto dell'art. 64, 3° co. L. n. 445, vale quanto già diffusamente esposto innanzi (cui si fa rinvio, ad evitare inutili ripetizioni) con riferimento all'effettiva e chiara portata di detta norma ed al differente oggetto e finalità, rispetto a detta norma, dell'art. 2 L. n. 64/74.


c) Circa i due funzionari della Regione escussi all'udienza dibattimentale del 24/3/06, il primo, dott. Manfredi-Selvaggi, ha interloquito (pagg. 150 e ss.) solo sull'autorizzazione di sua competenza ai fini paesaggistici, neppure questa richiesta, ma che esula del tutto sia dalla problematica di cui qui si sta discutendo che da presente procedimento.

Il secondo teste, invece, l'ing. Reale, che è proprio il responsabile del Settore consolidamento fabbricati della Regione Molise, ha confermato che



l'autorizzazione regionale non aveva ad oggetto la struttura dell'edificio (ivi, pag. 175).


d) Il citato teste Reale, però, ha poi aggiunto che l'autorizzazione regionale in questione "si interessava della condizione del suolo ad accertare [vi è un evidente errore di trascrizione, dovendo intendersi: "accettare" n.d.e.] quella struttura" (ivi, pag. 175). Inoltre, il medesimo teste Reale ha aggiunto anche altre cose: ha confermato che San Giuliano era inserito nell'elenco dei Comuni da consolidare, "inserito perché Comune ammesso a consolidamento, è inserito mi sembra intorno agli anni '50, con un decreto dello Stato" (ivi, pagg. 165 e 165-166: il riferimento è, evidentemente, al già citato DPR n. 1099/1956); che, per i Comuni soggetti al dissesto idrogeologico tra i quali rientrava appunto anche San Giuliano, "oltre a sovrintendere al discorso degli interventi ... si svolgeva anche un altro tipo di attività, che derivava dalla legge n. 64 [il riferimento è, evidentemente, all'art. 2 L. n. 64/74 in rassegna, sul che v. pure pagg. 174-175 della medesima trascr. ud. 24/3/06], che era quello dei pareri per i fabbricati, per le opere fatte su fabbricati" (ivi, pagg. 164-165), rispetto ai quali "si rilasciava un nullaosta preventivo" (ivi, pag. 165); che, ai fini di questo nullaosta/autorizzazione preventiva era sufficiente che i Comuni fossero inseriti nell'all. D alla L. n. 445/1908 (come lo era appunto San Giuliano), a prescindere sia dalla loro classificazione sismica o meno (ivi, pag. 176) che dalla presenza in concreto di frane che minacciassero l'abitato (ivi, pag. 177), poiché tutti "i Comuni inseriti nei famosi elenchi, cioè il quadro D della legge [n. 445/1908], andavano soggetti a questa autorizzazione preventiva" (ivi, pag. 177); che, infine, per quanto riguarda l'intervento di sopraelevazione qui in discussione, "io non mi ricordo di




avere firmato qualcosa del genere” (ivi, pagg. 166 e 168; e comunque, la mancanza di questa autorizzazione emerge pacificamente dagli atti del processo e, come si è visto, viene ammessa anche dagli stessi imputati).

La necessità di richiedere la suddetta autorizzazione ex art. 2 L. n. 64/74 con riferimento al Comune di San Giuliano viene, del resto, confermata anche da altri vari testimoni, tra cui il Macchiarolo (architetto, che nel 1992/93 prestò anche la sua opera professionale con riferimento alla scuola di cui è processo: cfr. trascr. ud. 21/4/06, pag. 163), il quale ha appunto ribadito che *“se si facevano dei lavori particolari, tipo sopraelevazione eccetera, allora bisognava richiedere l'autorizzazione alla Regione Molise, al Genio civile, perché era soggetto alla legge numero 64 del 1974”* (ibid. pagg. 165 e 171); ha pure aggiunto che, in questi casi, si sarebbe dovuta fare (evidentemente, in sede di progettazione e poi di esecuzione) *“una verifica sulle fondazioni ... un consolidamento di una parte della fondazione”* (ibid., pag. 165).

A sua volta, il teste Mar.llo Ruggiero ha confermato di non avere trovato alcuna documentazione attestante eventuali richieste di autorizzazione alla Regione o al Genio civile, né documentazione attestante verifiche o consolidamenti (trascr. ud. 5/5/06, pag. 27, già precedentemente cit. al Cap. XV, lett. a, con riferimento alla mancanza di verifiche/consolidamenti strutturali: qui, invece, il discorso va rapportato alla mancanza di verifiche/consolidamenti sulle fondazioni, dato che il Mar.llo Ruggiero, per l'appunto, non ha trovato documentazione attestante verifiche/consolidamenti di alcun genere). E detta mancanza di documentazione relativa ad eventuali indagini o sondaggi del terreno è stata confermata anche dal teste geom. Teodorico (trascr. ud. 7/4/06, pag. 7).



Ancora, la teste Fracassi (architetto, responsabile dell'ufficio tecnico del Comune viciniore di Castelmauro, pure inserito tra i Comuni di cui all'all. D della L. n. 445/1908 al pari di San Giuliano) ha confermato che a Castelmauro, "prima di portare gli interventi, quindi le richieste di concessione edilizia, in commissione [edilizia], si richiedeva il parere ai sensi dell'articolo 2 [L. n. 64/74]" (trascr. ud. 24/3/06, pag. 211) e lo si richiedeva "direttamente all'ufficio [della Regione Molise] di cui l'ingegnere Reale era responsabile [v. supra], loro si esprimono sulla base della documentazione che viene inoltrata" (ibid., pag. 218). Ha aggiunto che sia per Castelmauro che per San Giuliano "la procedura amministrativa è la stessa" (ibid., pag. 219).



D'altra parte, nella sua arringa il difensore di p.c., avv. Cerulli, ha opportunamente ricordato di avere prodotto in I° grado una serie di atti, a riprova del fatto che a San Giuliano veniva richiesta la previa autorizzazione in discussione. In particolare, nel Faldone n. 6 si rinviene la copia di una concessione edilizia rilasciata il 26/3/02 dal responsabile del servizio Ritucci alle richiedenti Rachele Porrizzo e Nunziatina Porrizzo, con allegata appunto un'autorizzazione ex art. 2 L. n. 64/74 richiesta da costoro (sulla base di apposita relazione geologica) proprio ai fini di una "sopraelevazione ampliamento di un fabbricato", rilasciata dalla Regione Molise in persona del già citato responsabile del settore ing. Reale il 7/1/02 (e quindi prima del rilascio della concessione edilizia del 26/3/02), poi trasmessa al Comune di San Giuliano e da questo ricevuta l'11/1/02.

Ancora, sempre l'avv. di p.c. Cerulli produsse in I° grado l'istanza del 27/8/92 rivolta al sindaco di San Giuliano da Pompeo Barbieri (inserita sempre nel Faldone 6), nella quale quest'ultimo lamenta tra l'altro il fatto


che l'Ufficio Beni ambientali dell'Assessorato all'Urbanistica (che ha assorbito le funzioni dell'ex Genio civile), sulla propria *"richiesta di ampliamento e sopraelevazione del fabbricato di sua proprietà"*, aveva *"espresso parere negativo ... dal momento che l'intervento ricade in un'area con pericolosità geologica di valore eccezionale".* E nella stessa perizia geologica del dott. geol. Salvatore del maggio 1995, allegata dal Barbieri (che richiese nuovamente la concessione edilizia) alla propria pratica, si legge tra l'altro (spec. pagg. 5 e ss.) che l'area del suo intervento è costituita *"da terreno argilloso ... di argilla marnosa"* (proprio il tipo di argille insistenti pure sotto la scuola), sebbene il citato geologo la ritenga correlata ad un rischio *"di valore medio"*; non senza aggiungere e sottolineare, però, il medesimo tecnico che il progetto (poi andato a buon fine) ha previsto al riguardo *"la realizzazione di una sotto-fondazione, la costruzione di drenaggi superficiali ed opere di canalizzazione per allontanare le acque drenate e quelle meteoriche"*. Il problema venne poi evidentemente risolto, a seguito della nuova richiesta del 1995, tant'è che il sindaco Borrelli (ossia proprio l'odierno imputato) gli rilasciò la concessione edilizia n. 2/96 del 20/3/96 in ordine a quell'intervento.

D'altronde, nella consulenza geologica a firma del prof. Guerricchio dell'11/10/04 allegata alla CT/PM (all. n. 5), si è riscontrata la presenza di *"argille marnose e marne argillose"* anche nel sito della scuola (cfr. es. pagg. 11 e ss., 22), pur non essendovi sotto la scuola deformazioni gravitative profonde attive o riattivate né movimenti franosi in atto, che però erano (e sono) presenti *"nel versante orientale dell'abitato"* (ibid., pagg. 23, 25, 27). Dato, quest'ultimo, confermato anche dal teste Galli (funzionario del Servizio sismico nazionale della Protezione civile), nel



senso che a San Giuliano, ma al di fuori della scuola, è in atto un fenomeno gravitativo, una "*paleofrana, che interessa tutto quanto il versante*" (trascr. ud. 1°/12/06, pagg. 29-30).

Da tutto quanto sin qui esposto, si ricavano con certezza i seguenti corollari: San Giuliano di Puglia era stato inserito nell'elenco di cui alla lett. D L. n. 445/1908; detto Comune insiste per una parte su suolo argilloso; nel medesimo Comune era ed è presente (sebbene non sotto la scuola) una frana in atto; il suo sottosuolo è caratterizzato da una pericolosità geologica di valore eccezionale o comunque medio/medio-alto; per l'esecuzione di opere edilizie e, in particolare, di sopraelevazioni in San Giuliano (così come in altri Comuni limitrofi), era (ed è) necessario richiedere previamente l'autorizzazione regionale di cui all'art. 2 L. n. 64/74, sulla base di apposite verifiche ed apposita perizia geologica avente ad oggetto la specifica area d'intervento, autorizzazione che per altri interventi (come ad es. quello delle Porrazzo) diversi da quello della scuola era stata per l'appunto specificamente richiesta ed ottenuta; non sempre peraltro questa autorizzazione viene rilasciata (non lo fu, ad es., al Barbieri) e, per ottenerla, è comunque di regola necessario procedere ad opere di consolidamento delle sotto-fondazioni, drenaggi superficiali, canalizzazioni e quant'altro (come poi fece per l'appunto il medesimo Barbieri); per la sopraelevazione della scuola queste verifiche e consolidamenti/drenaggi/canalizzazioni non furono eseguite, né fu redatta alcuna perizia geologica, né si richiese doverosamente l'autorizzazione ex art. 2 L. n. 64/74, né ovviamente questa venne rilasciata. La tesi della difesa, secondo cui a San Giuliano e/o all'intervento in questione non si applicherebbe l'art. 2 L. n. 64 cit., risulta pertanto destituita di qualsivoglia fondamento.



Casomai, al di là delle argomentazioni difensive, ci si potrebbe interrogare sul significato da attribuire al seguente inciso, contenuto nell'art. 2 cit.: "*nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la Regione per opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908 , n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni*". Andrebbe, cioè, stabilito se, ai fini dell'operatività divieto di eseguire opere edilizie senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 2, è sufficiente che il Comune sia stato inserito nell'all. D alla L. n. 445 cit., oppure è altresì necessario che, anche in concreto, lo Stato o la Regione abbiano posto in essere o stiano ponendo in essere un intervento di consolidamento dell'abitato ai sensi della medesima L. n. 445. Ma si tratta di problema che, nel caso di specie, si presenta ultroneo, dal momento che, come si è visto, in San Giuliano vi era una frana in atto e che la concreta esecuzione degli altri interventi edilizi veniva subordinata sia dal Comune medesimo che dalla stessa Regione all'autorizzazione da parte di quest'ultima ex art. 2 cit. (autorizzazione che, talvolta, veniva anche negata): circostanze, queste, che portano a ritenere che in detto Comune quegli interventi pubblici di consolidamento dell'abitato effettivamente vi fossero o comunque vi fossero stati.


D'altra parte, come efficacemente evidenziato pure dal PG, dott. Di Ruzza, nella sua approfondita requisitoria, è stato proprio il tecnico comunale/responsabile del procedimento geom. Marinaro a confermare a chiarissime lettere l'applicabilità dell'art. 2 L. n. 64/74 al Comune di San Giuliano. In particolare, la Regione Molise (Assessorato LL.PP. e Protezione civile) aveva avviato nel 2000 una ricognizione delle strutture scolastiche e, con missiva 25/2/2000 (inserita in copia a pag. 1149 dell'all. 2, tomo III alla CT/PM) aveva invitato il sindaco Borrelli a dare la massima



collaborazione; la Regione aveva fornito così apposite schede per la "rilevazione delle strutture edilizie scolastiche" ed il Borrelli aveva incaricato evidentemente il Marinaro di compilarle. Orbene, nella scheda relativa alla scuola di cui è processo, ossia all' "Istituto comprensivo Francesco Jovine" (doc. 311, pag. 1138-1142, inserita in copia nell'all. 2 anzidetto), alla seconda facciata (loco cit., pag. 1139), il Marinaro aveva barrato la casella e parzialmente aggiunto anche a penna la testuale dizione: "Edificio situato in zona di consolidamento art. 2 (L. n. 64/1974)". A sua volta poi, il sindaco Borrelli, con missiva di accompagnamento del 3/4/2000 (loco cit., pag. 1148), aveva inviato la suddetta scheda all'Assessorato regionale.


Gl'imputati sapevano bene, dunque, che l'edificio era sito in zona cui si applicava l'art. 2 L. n. 64 cit., avevano anche applicato questa norma rispetto ad altri interventi edilizi come ad esempio le sopraelevazioni delle Porrazzo e del Barbieri e, quanto alla sopraelevazione di cui è processo, lo avevano anche espressamente messo per iscritto, ma, ciononostante, nell'eseguire la sopraelevazione in discussione omisero completamente di chiedere previamente l'autorizzazione ivi prescritta.

e) Neppure può condividersi la deduzione subordinata della difesa, secondo cui, in sostanza, la richiesta di autorizzazione aveva finalità di mero archivio. Si è già visto, infatti, come in taluni casi la Regione aveva negato l'autorizzazione all'esecuzione d'interventi nel Comune di San Giuliano, proprio a causa dell'elevata pericolosità geologica dello specifico sito in cui si sarebbe voluto eseguire il singolo intervento; e si è visto pure come il problema veniva superato solo in presenza della progettazione di specifiche opere di consolidamento delle sotto-fondazioni, di drenaggio, di



canalizzazione e quant'altro. Ed il diniego dell'autorizzazione aveva per l'appunto riguardato siti d'intervento con terreno argilloso, di argilla marnosa, proprio come quello sottostante la scuola, per cui deve ritenersi che, in assenza delle prelieve verifiche di carattere geologico e della conseguente progettazione delle suddette opere di consolidamento/drenaggio/canalizzazione e quant'altro, detta autorizzazione se anche fosse stata richiesta sarebbe stata negata.

f) Infine, la sopraelevazione non era certo una mera opera di manutenzione ordinaria o rifinitura (escluse dal divieto di realizzazione senza l'autorizzazione di cui all'art. 2 L. n. 64 cit.) e, come si è già detto, anche per altre sopraelevazioni l'autorizzazione in questione veniva richiesta a San Giuliano (e talvolta anche negata). E le già acquisite conoscenze del suolo nella zona in cui era ubicata (anche) la scuola, come da citate perizie allegata ad altre pratiche, militavano proprio nel senso opposto a quanto vorrebbe la difesa, militavano cioè nel senso che si trattava di una zona argillosa, in quanto tale soggetta a rischio. Inoltre, poiché sarebbe stato necessario conoscere la conformazione di quello specifico sito geologico (nella fattispecie, quello sottostante la scuola, per intendersi) in cui si voleva eseguire l'opera, se lo si fosse conosciuto attraverso il doveroso espletamento di un'apposita perizia geologica, il suo risultato sarebbe stato quello di cui alla citata successiva consulenza del prof. Guerricchio (che ha avuto ad oggetto proprio il suolo sottostante la scuola e che, pur avendo escluso sotto la scuola la presenza di deformazioni gravitative profonde attive o riattivate e di movimenti franosi in atto, ha però riscontrato la presenza di "argille marnose e marne argillose" anche nel sito della scuola: v. *supra*) e quindi l'autorizzazione, in mancanza delle mai eseguite prelieve




opere di consolidamento delle sottofondazioni, di drenaggio, di canalizzazione e quant'altro, sarebbe stata come ripetersi prevedibilmente negata, così come lo fu in un primo momento per l'intervento di sopraelevazione del Barbieri (che insisteva su suolo argilloso consimile a quello sottostante la scuola).

////////////////////////////////////


In mancanza dell'autorizzazione di cui all'art. 2 L. n. 64/74 ed alla luce del divieto contenuto in detto articolo, dunque, i lavori non avrebbero potuto neppure essere iniziati e quindi la sopraelevazione non avrebbe potuto essere proprio realizzata; e l'autorizzazione non fu chiesta, né avrebbe potuto esserlo, dato che era carente la perizia geologica né vi erano state dunque le verifiche e tanto meno erano state progettate le citate opere di consolidamento delle sotto-fondazioni, drenaggio, canalizzazioni e quant'altro, sicché la Regione non avrebbe nemmeno potuto ricevere detta eventuale richiesta.

D'altra parte, se la perizia geologica fosse stata effettuata, ne sarebbe risultata la necessità di porre in essere quelle opere di consolidamento delle sotto-fondazioni, drenaggio, canalizzazioni e quant'altro, senza le quali l'autorizzazione non sarebbe stata prevedibilmente rilasciata (come già esposto), opere mai poste in essere.

Vero è che, come accertato dai periti (cfr. trascr. ud. 9/6/06, pagg. 37-38, 88, 107; dato confermato pure dal teste Nardelli, in trascr. ud. 7/4/06, pagg. 96-98), il crollo non è dipeso da problemi di fondazioni (né di sotto-fondazioni, mancati drenaggi o canalizzazioni) della scuola, però è parimenti vero che, come acutamente osservato nella sua circostanziata arringa dal difensore di p.c., avv. Franco Cianci, la perizia geologica avrebbe altresì accertato, come



si è visto, la natura argillosa del suolo su cui ricadeva (anche) la scuola e quindi la necessità di adottare criteri e precauzioni molto più rigorosi nell'eseguire la sopraelevazione, o magari di non eseguirla affatto. Anzi, stante l'idoneità del suolo argilloso ad amplificare le onde sismiche, tanto non avrebbe potuto essere certo ignorato in un Comune, quale quello di San Giuliano, che, nel 1998, era stato inserito tra quelli ad elevato rischio sismico: il che avrebbe a tal punto vieppiù imposto non soltanto le mai eseguite opere di consolidamento in discussione rispetto al suolo ed al sottosuolo, ma anche le mai eseguite opere di consolidamento della struttura preesistente di cui si è parlato nei Capitoli precedenti ed anche le necessarie opere di adeguamento antisismico di cui si parlerà nel Capitolo successivo.



Resta il fatto, comunque, che la richiesta di autorizzazione è mancata e che quindi i lavori non avrebbero potuto essere iniziati e la sopraelevazione non avrebbe potuto essere realizzata.

Qualora gl'imputati avessero dunque doverosamente rispettato le previsioni dell'art. 2 L. n. 64/74, essi non avrebbero potuto né dovuto iniziare i lavori e tanto meno realizzare la sopraelevazione, sicché l'evento *hic et nunc* verificatosi nel caso di specie non si sarebbe verificato. Com'è evidente, anche la presente violazione si riflette immediatamente e direttamente sul nesso causale, specificamente sussistente rispetto alla stessa.

XVII) LE CONDOTTE COLPEVOLI (continua):

VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA ANTISISMICA

a) Violazione diretta della L. n. 64/74 e del DM 16/1/96 (esclusione)

Come si diceva già nel precedente Capitolo, non tutta la L. n. 64/74 ha ad oggetto la disciplina antisismica.

Così, l'art. 1 riguarda le modalità da osservare per la realizzazione di costruzioni sia pubbliche che private *"in tutti i Comuni della Repubblica"*, in osservanza delle norme da emanarsi con appositi decreti del Ministero LL.PP., aventi ad oggetto, tra l'altro, i *"criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura* [come la scuola in questione] *e per il loro consolidamento"*, i *"carichi e sovraccarichi"* ed i *"criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni"*, le *"indagini sui terreni e sulle rocce"*, ecc. . Decreti, che sono stati poi emanati e tra questi rientra, ad esempio, anche il DM LL.PP. del 20/11/87 di cui si è già trattato nel Cap. XIV.

Anche l'art. 2 della L. n. 64/74 non ha ad oggetto la disciplina antisismica.

Dello stesso si è già trattato nel precedente Cap. XVI.


Gli artt. 3 e ss. L. n. 64/74, invece, hanno ad oggetto la disciplina antisismica ed hanno avuto a loro volta attuazione attraverso una serie di successivi DM, tra cui anche il DM 16/1/96 (è poi intervenuto pure il T.U. di cui al DPR n. 380/01, che, agli artt. 83 e ss., detta specifiche prescrizioni per le costruzioni in zone sismiche e che comunque, all'art. 137, 2° co., lett. b, ha espressamente lasciato in vigore la L. n. 64/74).

In particolare, l'art. 3, 1° co. L. n. 64 prevede che, nelle zone dichiarate sismiche ai sensi del 2° co., lett. a, la realizzazione di tutte le costruzioni è disciplinata sia dalle norme di cui al citato art. 1 della stessa legge e sia dalle

specifiche norme di carattere antisismico da emanarsi con appositi DM, soggetti ad aggiornamento col progredire delle conoscenze sui fenomeni sismici. Ed il 2° co., lett. a del medesimo art. 3 prevede che, con appositi decreti del ministro LL.PP., emanati di concerto col ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore LL.PP. e le Regioni interessate, sulla base di comprovate motivazioni tecniche si provvede *"all'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche agli effetti della presente legge e delle disposizioni precedentemente emanate"*. E', quest'ultima, la cosiddetta *"classificazione sismica"* dei Comuni.

Gli articoli successivi (artt. 4-8) dettano regole in materia di contenuto delle norme tecniche, definiscono i diversi tipi di tipologia degli edifici, ai fini dell'applicazione della disciplina antisismica di cui agli emanandi DM ex art. 3. L'art. 9 prescrive che l'edificio debba essere *"progettato e costruito in modo che sia in grado di resistere alle azioni verticali o orizzontali, ai momenti torcenti e ribaltanti"* che la stessa norma va poi ad indicare, sempre poi con rinvio agli emanandi DM ex art. 3. Gli artt. 10 e 11 dettano regole in tema di verifica delle strutture e delle fondazioni, sempre a fini antisismici.

L'art. 13 detta regole procedurali, stabilendo l'obbligo, per i Comuni classificati sismici e per quelli soggetti ad opere di consolidamento ex art. 2, di richiedere il parere del Genio civile sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della loro adozione (o, per le lottizzazioni convenzionate, prima della loro approvazione) ai fini della verifica della compatibilità delle previsioni di piano con le condizioni geomorfologiche del territorio. A sua volta, l'art. 17 detta ulteriori regole procedurali, stabilendo l'obbligo, per *"chiunque intenda procedere a costruzioni,*



riparazioni e sopraelevazioni" (rispetto alle quali ultime, v. pure il precedente art. 14: "*e' consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti: a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purché nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui alla presente legge*"), di darne preavviso con certe modalità al sindaco ed alla Regione (oltre che al Genio civile), comunicando le generalità del progettista, del DL e dell'appaltatore, allegando il progetto sottoscritto dai tecnici e con allegata relazione, il fascicolo sui calcoli delle strutture portanti, sia di fondazione che in elevazione, i disegni e quant'altro. Ai sensi del successivo art. 18, i lavori non possono essere iniziati senza l'autorizzazione della Regione (o del Genio civile). L'art. 28, poi, subordina il rilascio della licenza d'uso o di abitabilità da parte del Comune all'esibizione di apposito certificato della Regione (o del Genio civile) "*che attesti la perfetta rispondenza delle opere eseguite alle presenti norme*".

Altri articoli dettano disposizioni di carattere penale (artt. 20 e ss.), prevedono la sospensione e la demolizione di opere non conformi alle prescrizioni della L. n. 64 (artt. 22, 23, ult. co., 24, 25), demandano la vigilanza per l'osservanza delle norme sismiche (e di quelle di cui all'art. 2), ivi incluso il possesso della menzionata autorizzazione regionale, ad una miriade di soggetti, tra i quali gli ufficiali di P.G., gli ingegneri e geometri del Ministero LL.PP., gli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie forestali, gli ufficiali e sottufficiali dei VV.FF., ecc. (art. 29).

L'art. 30, poi, al 1° co. esclude che coloro i quali abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione debbano osservare le norme procedurali della L. n. 64,

21

purché la costruzione sia ultimata entro due anni dalla data del provvedimento stesso; tuttavia, costoro non sono esonerati dal dovere di osservanza delle norme sostanziali della L. n. 64 perché (3° co. art. cit.) *“qualora ... la costruzione non fosse conforme alle norme tecniche di cui al precedente articolo 3 dovrà arrestarsi la costruzione stessa entro i limiti previsti dalle stesse norme”* (e, ove detti limiti fossero già stati superati, la costruzione potrà proseguirsi ai sensi del successivo 4° co. solo fino al completamento del piano in corso di costruzione).

In attuazione della L. n. 64/74, venne emanato il DM 24/1/86 (a sua volta preceduto da altri provvedimenti, tra cui il DM 19/6/84, il DM 3/6/81, il DM n. 39 del 3/3/75), poi aggiornato e sostituito dal DM 16/1/96, che detta una serie di dettagliati criteri antisismici di carattere sostanziale, concernenti tra l'altro i criteri di progettazione (lett. B, tra cui anche quelli relativi all'analisi statica, all'analisi dinamica, ai coefficienti di risposta all'azione sismica, alle verifiche ed alle verifiche di resistenza, alle fondazioni, ecc.), gli edifici (lett. C, tra cui anche i criteri concernenti i sistemi costruttivi, le altezze e le distanze tra edifici, gli edifici in muratura, l'analisi statica e dinamica, gli interventi sugli edifici esistenti ivi inclusi quelli in muratura e le sopraelevazioni, con relativi criteri di progettazione, di collaudo, di adeguamento, ecc.) e le opere di sostegno dei terreni (lett. D). In particolare, quanto alle sopraelevazioni, il punto C.9.1.1, DM cit. fa obbligo di procedere all'adeguamento sismico a *“chiunque intenda: a) sopraelevare o ampliare l'edificio”*. Criteri sostanziali, questi sin qui richiamati in sintesi, espressamente dettati (punto A.1) per *“le costruzioni ... da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi del secondo comma dell'art. 3 della legge*



2 febbraio 1974, n. 64, ferma restando l'applicazione delle norme di cui all'art. 1 della legge stessa".

Al riguardo, in esecuzione del già citato art. 3 L. n. 64/74, tra il 1981 ed il 1984 si procedette a classificare sismici con appositi DM del Ministero LL.PP. vari Comuni d'Italia (complessivamente, n. 2.965 Comuni italiani su un totale di 8.102), ma non San Giuliano di Puglia.

E' poi intervenuto il D.Lgs. 31/3/98, n. 112 che, all'art. 94, 2° co., lett. a), ha devoluto alle Regioni le competenze già riservate allo Stato tra cui anche quelle relative alla *"individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone"*, mantenendo però allo Stato le funzioni relative *"ai criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e alle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone"* (art. 93, 1° co., lett. g).

Quest'ultima funzione di *"formulazione degli indirizzi e dei criteri generali di cui ... all'articolo 93, comma 1, lettera g del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"* venne quindi attribuita dall'art. 81, 1° co., lett. a D.Lgs. 30/7/1999, n. 300 alla neo-istituita Agenzia per la Protezione civile (cui erano state trasferite, ai sensi del precedente art. 79, tutte *"le funzioni ed i compiti tecnico-operativi e scientifici in materia di protezione civile svolti dalla direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del ministero dell'interno, dal dipartimento della protezione civile, istituito presso la Presidenza del consiglio dei ministri, e dal servizio sismico nazionale"*).



Il DPR n. 380 del 6/6/2001, all'art. 83, 2° co. ha invece trasferito il compito (già attribuito come si è visto all'Agenzia per la Protezione civile dall'art. 81, 1° co., lett. a D.Lgs. 30/7/1999, n. 300) di definire *"i criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche"* ad apposito *"decreto del ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata"* (parimenti è a dirsi per l'emanazione e gli aggiornamenti delle norme tecniche, ai sensi del 1° co. dell'art. 83 cit.), fermo restando, ai sensi del successivo 3° co. del medesimo art. 83 il compito delle Regioni, sentite le Province e i Comuni interessati, di provvedere *"alla individuazione delle zone dichiarate sismiche agli effetti del presente capo, alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone e dei valori attribuiti ai gradi di sismicità, nel rispetto dei criteri generali di cui al comma 2"* dell'art. 83 cit. .

Senonché, la L. 9/11/2001, n. 401, di conversione del DL n. 343/01, nel sopprimere l'Agenzia della Protezione civile (abrogando i citati artt. 79 e ss. D.Lgs. n. 300/99 cit.), peraltro mai entrata in funzione, all'art. 5-bis, 7° co., ha stabilito che *"tutti i riferimenti all'Agenzia di protezione civile, già prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, contenuti nella legislazione vigente, si intendono rivolti al Dipartimento della protezione civile"*; e, tra detti riferimenti all'Agenzia di protezione civile di cui al citato D.Lgs. n. 300/99 cit., come si è visto vi era anche



quello (ex art. 81, 1° co., lett. a D.Lgs. ult. cit.) della *"formulazione degli indirizzi e dei criteri generali di cui ... all'articolo 93, comma 1, lettera g del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"*. Sicché, essendo la L. 9/11/2001, n. 401 successiva al citato DPR 6/6/2001, n. 380, dovrebbe ritenersi che la funzione in questione sia refluita dal Ministero per le infrastrutture ed i trasporti al Dipartimento della protezione civile.

Comunque sia, resta il fatto che, per poter intervenire nella classificazione sismica dei Comuni, le Regioni dovevano attendere, ai sensi della sovraesposta normativa, la formulazione dei succitati *"indirizzi e criteri generali"* da parte della neo-istituita Agenzia per la Protezione civile (peraltro mai concretamente entrata in funzione) ovvero l'emanazione da parte del ministro delle infrastrutture del citato decreto che li dettasse o comunque la loro formulazione da parte del Dipartimento della protezione civile. Nella quale attesa dovrebbe ritenersi che restasse ferma la competenza del ministro dei lavori pubblici ai fini della classificazione sismica di cui si è detto, salvo a non volersi invece opinare che i succitati provvedimenti normativi in tema di *"formulazione degli indirizzi e dei criteri generali"* non lo avessero spogliato di detta competenza (essendosi così venuto a creare un *"vuoto"*).

Tuttavia, fino all'emanazione dell'OPCM n. 3274 del 20/3/2003 di cui si dirà subito, quegli *"indirizzi e criteri generali"* non vennero formulati dall'Agenzia, né venne emanato apposito DM finalizzato a dettarli da parte del Ministero delle infrastrutture, né essi vennero formulati dal Dipartimento della protezione civile, né venne emanato dal Ministero dei lavori pubblici

alcun DM finalizzato alla classificazione sismica di altri Comuni e, in particolare, di quello di San Giuliano di Puglia.

Solo con l'emanazione dell'OPCM n. 3274 del 20/3/2003, adottata qualche mese dopo i tragici eventi di San Giuliano dal Presidente del Consiglio dei ministri facendo ricorso ai poteri straordinari di cui all'art. 5 L. n. 225/1992, sono stati approvati i suddetti "*criteri di individuazione delle zone sismiche - individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone, contenuti nell'allegato 1*". Quest'ultimo allegato 1 (al punto 3) ha individuato le zone sismiche sulla base della "*Proposta di riclassificazione sismica del territorio nazionale*" elaborata nel 1998 dal Gruppo di lavoro costituito a seguito della risoluzione della Commissione nazionale di previsione e prevenzione dei grandi rischi nella seduta del 23/4/1997; nell'allegato A all'allegato 1 alla citata Ordinanza n. 3274 del 20/3/03, è stato così inserito/classificato pure il Comune di San Giuliano di Puglia (secondo un valore di accelerazione di picco orizzontale del suolo *ag* pari al valore/zona 2 su 4), che in precedenza non era classificato. Per meglio dire, come si evince dal citato allegato A all'allegato 1 all'OPCM n. 3274/03, il Comune di San Giuliano di Puglia, risultante "*N.C.*" e cioè non classificato ai fini sismici, era stato poi inserito nella categoria sismica II nell'ambito della Proposta di classificazione del citato Gruppo di lavoro (GdL) del 1998, ma è stato poi formalmente classificato sismico in zona 2 (corrispondente alla precedente citata zona II) solo con l'OPCM n. 3274/03.

All'epoca del sisma (31/10/02), dunque, San Giuliano non risultava classificato ai fini della L. n. 64/74, sicché a detto Comune ed a chiunque intendesse porre in essere nel suo territorio un intervento edilizio non

risultavano direttamente applicabili né quest'ultima legge e né il citato DM 16/11/96.

Diretta applicabilità che non poteva discendere neppure, come vorrebbe invece il PM appellante (cfr. pag. 131 del suo appello), dal disposto dell'art. 7, punto 2 DM 28/9/98, n. 499.

Di contro, detto art. 7, punto 2, nella parte finale (che il PM non cita), fa esplicito riferimento al fatto che *"il contributo è commisurato alle spese sostenute per gli interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche, alle finiture ad essi connesse e alle relative prestazioni professionali"*.

Dunque, l'art. 7 cit. è pur sempre una norma connessa agli incentivi per i lavori di riparazione e ricostruzione di cui all'art. 12 L. n. 449/97 (art. 12 del resto poi espressamente richiamato nel punto 3 dell'art. 7 DM cit.) e collegato OPCM n. 2788/98, norma connessa cioè ad una disciplina avente finalità di mera agevolazione fiscale e comunque non concernente le nuove costruzioni né le sopraelevazioni quale quella in oggetto, ma solo i preesistenti edifici da riparare/adequare o ricostruire (come si esporrà nel paragrafo successivo).


b) Violazione dell'art. 43 cp, in relazione all'OPCM n. 2788 del 12 giugno 1998 ed Elenco allegato

A seguito del terremoto del 1997, che colpì principalmente l'Umbria e le Marche, lo Stato intervenne concedendo delle agevolazioni fiscali a titolo di contributo *"per la riparazione o ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutti o danneggiati .. situati nelle zone colpite dal sisma"* (art. 12, 1° co. L. n. 449/1997), oppure (ma con agevolazione contributiva in minor misura) *"ubicati nelle altre zone ad elevato rischio sismico, diverse*

da quelle di cui al comma 1, individuate con ordinanza del ministro per il coordinamento della protezione civile" (art. 12, 3° co. L. cit.). Con riferimento a queste ultime zone ad elevato rischio sismico, la legge prescrive che "gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica di cui al comma 3 devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici e comprendere interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente", salvo particolari previsioni per i centri storici (art. 12, 4° co.).

In proposito, l'autorevole commissione scientifica appositamente costituita su iniziativa del sottosegretario di Stato prof. Barberi (al quale il ministro dell'interno aveva delegato le funzioni di protezione civile di cui alla L. n. 225/92: il provvedimento a firma del Barberi d'istituzione della citata Commissione si trova nel Vol. II del fascicolo d'ufficio di 1° grado, in Faldone n. 31, prodotto ed allegato al verb. ud. 7/7/06) promosse sin dal 1996 l'elaborazione di un Elenco, approvato dalla Commissione per la previsione e prevenzione dei grandi rischi nella seduta del 20/4/98, in cui vennero riportati i Comuni del territorio nazionale "ad elevato rischio sismico".

I Comuni, selezionati ed inseriti nel suddetto Elenco (secondo i criteri riportati sia nel preambolo dell'OPCM n. 2788/98 di cui si dirà subito e sia nella Premessa del citato Elenco del Gruppo di lavoro, allegato al medesimo OPCM), erano i seguenti: a) i Comuni già ufficialmente classificati sismici, come risultanti dai molteplici decreti succedutisi tra il 1909 ed il 1984; b) i Comuni nei quali il livello di rischio sismico si presenta superiore alla media nazionale, in termini di percentuale di popolazione coinvolta in crolli (*pc*) e di percentuale di patrimonio danneggiato (*pd*); c) i Comuni che hanno



risentito in passato di un evento con intensità maggiore o uguale al grado IX della scala MCS; d) i Comuni non rientranti nelle precedenti categorie, ma nei quali erano in corso programmi di ricostruzione post-sisma disposti con provvedimenti normativi.

Con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri (a cura del ministro dell'interno quale delegato per il coordinamento della protezione civile) n. 2788 del 12/6/1998, pubblicata sulla G.U. n. 146 del 25/6/98, si provvede quindi a dare seguito al citato art. 12, 3° co. L. n. 449/97, recependo il suddetto Elenco. In particolare, l'articolo unico della predetta OPCM n. 2788/1998 stabilisce che *"sono individuati i comuni ad elevato rischio sismico, di cui all'allegato elenco che fa parte integrante della presente ordinanza, nei quali si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 1 della medesima legge. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana"*.

Tra i suddetti Comuni, inseriti in quell'Elenco allegato e quindi individuati anche quali Comuni ad elevato rischio sismico dall'OPCM cit., rientrava pure il Comune di San Giuliano di Puglia, esposto ad un rischio sismico superiore alla media nazionale, con intensità massima prevedibile pari al nono grado della scala Mercalli (neanche a dirlo, proprio il grado d'intensità sismica poi raggiunto dal terremoto del 31/10/02, col crollo della scuola).

Ora, come già esposto nel Cap. III, l'impugnata sentenza ha rilevato che l'Ordinanza in questione aveva individuato i Comuni ad alto rischio sismico al solo fine dell'applicazione *"dell'art. 12, comma 3 della legge 27*

26

dicembre 1997, n. 449, in aggiunta a quelle previste dall'art. 1 della medesima legge"; il quale art. 12, comma 3 prevede solo il riconoscimento di contributi ed agevolazioni fiscali finalizzati all'adozione dei criteri antisismici previsti dalla L. n. 64/74. Un incentivo, dunque, ma non un obbligo, dal che l'inapplicabilità secondo il Tribunale, anche sotto questo profilo, della normativa antisismica di cui alla L. n. 64/74 (e decreti attuativi) al Comune di San Giuliano ed alla sopraelevazione in discussione all'epoca del terremoto del 2002.

Senonché, il sovraesposto ragionamento del Tribunale è inficiato da un equivoco di fondo, che, con riferimento alla materia qui in discussione, ha permeato in certa misura l'intero processo e che va perciò qui chiarito.

L'impugnata sentenza, difatti, asserisce testualmente (a pag. 41) che l'art. 12, 3° co. L. n. 449/97 *"prevede il riconoscimento di contributi ed agevolazioni fiscali a coloro che costruiscano secondo criteri antisismici nei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti da eventi sismici e nelle altre zone ad elevato rischio sismico. Un incentivo, quindi, ad edificare secondo requisiti di maggior sicurezza rispetto a quelli previsti dalla legge n. 64 del 1974. Certamente non un obbligo"*. Essa prosegue (a pagg. 44-45) riprendendo uno spunto critico contenuto in una memoria del PM, secondo il quale, seguendo l'assunto fatto proprio dalla difesa degli'imputati, si giungerebbe alla conclusione che *"il proprietario di immobili o chi avesse inteso sistemare un suo vecchio immobile o costruirne uno nuovo (in Umbria, nelle Marche o nei comuni inseriti tra quelli ad elevato rischio sismico) si trovò al cospetto di un'alternativa netta e semplice: se avesse scelto di adeguare il tutto dalle regole antisismiche, sarebbe stato aiutato dallo Stato; se no, se la sarebbe vista lui, per conto suo, senza alcuna*

cautela antisismica"; ed il Tribunale risponde (pag. 45) che "si, fino al marzo 2001, il soggetto, privato o pubblico, che intendesse effettuare interventi edificatori nel comune di San Giuliano (o in un altro dei comuni di cui all'elenco dell'ordinanza n. 2788 del 1998, purchè non classificato come sismico), poteva o seguire criteri antisismici, e beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui alla legge n. 449 del 1997, oppure rispettare solo le ordinarie prescrizioni in materia, rinunciando ad ogni beneficio".

Ecco, l'equivoco è quello di ritenere che le agevolazioni fiscali di cui alla L. n. 449/97 potessero essere destinate anche a chi volesse costruire (in tutto o in parte) un nuovo immobile in quelle zone.

Se così fosse stato, effettivamente ci si sarebbe potuti chiedere perché lo Stato si fosse limitato a prevedere una mera agevolazione fiscale, al fine di stimolare chi costruiva *ex novo* in dette zone al rispetto della disciplina antisismica, anziché sancire espressamente un obbligo al riguardo. Difatti, il mero incentivo è una cosa, mentre l'obbligo e la sanzione è ben altra cosa. E, se una determinata modalità costruttiva è meramente incentivata, ciò *a contrario* avrebbe anche potuto voler dire, in ipotesi, che non fosse vietato seguire un'altra modalità costruttiva (non-antisismica); e questo è appunto quanto ritenuto dal Tribunale e dalla difesa degli'imputati.

Peraltro, sarebbe stato ben strano, se non paradossale ed anzi addirittura aberrante, che lo Stato, mentre da un lato aveva individuato i Comuni ad alto rischio sismico (sia quelli colpiti dal sisma del 1997 che quelli inseriti nell'Elenco allegato all'OPCM n. 2788/1998), dall'altro lato potesse essersi limitato, nonostante questo comprovato alto rischio di essere travolti da un terremoto, semplicemente ad incentivare la realizzazione di nuove costruzioni in maniera antisismica. Oltre tutto, un simile incentivo sarebbe

stato concesso a detrimento delle nuove costruzioni da realizzarsi nelle altre zone non esposte a tale rischio, in quanto avrebbe tra l'altro sortito l'effetto di convogliare capitali privati (attratti appunto dai pubblici contributi sotto forma di agevolazioni fiscali, ai fini della realizzazione di nuovi interventi edificatori) in zone meno sicure a discapito di quelle più sicure. Inoltre, e soprattutto, sarebbe comunque rimasto il problema di come conciliare la suddetta pretesa facoltà di costruire in maniera non-antisismica (rinunciando ai pubblici contributi previsti dalla legge) col disposto dell'art. 43 cp, ossia con i precetti di diligenza, prudenza e perizia contemplati ed imposti da detta norma.

Dal che, si sarebbe comunque dovuti pervenire alla conclusione che l'alternativa non era quella tra il costruire secondo criteri antisismici così beneficiando delle agevolazioni fiscali oppure il costruire solo nel rispetto delle ordinarie prescrizioni in materia rinunciando ad ogni beneficio (come ritenuto dal Tribunale), ma era quella tra il costruire secondo criteri antisismici così beneficiando delle agevolazioni fiscali oppure il non costruire affatto. Ma su questi aspetti e, in particolare, su quest'ultimo, che è poi quello della colpa generica, l'impugnata sentenza tace completamente, come coralmemente eccepito da tutte le parti appellanti (sul punto si tornerà oltre).

La verità, per uscire dall'equivoco cui si faceva cenno, è che la disciplina di cui alla L. n. 449/97 e correlato DM n. 2788/1998 non riguarda in alcun modo le nuove costruzioni (adoferandosi qui quest'ultima locuzione in senso ampio, comprensiva anche della sopraelevazioni quale quella di cui è processo).

Basta leggerla, per rendersene immediatamente conto.




L'art. 12, 1° co. ha ad oggetto, difatti, i soli interventi per *“la riparazione o la ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutti o danneggiati”* dal sisma del 1997; così come il 3° co. del medesimo articolo ha ad oggetto la sola *“riparazione o ricostruzione di edifici, anche rurali, o di opere pubbliche ubicati nelle zone ad elevato rischio sismico”*, come poi individuate con l'OPCM n. 2788/98. Riparazione di edifici danneggiati dal sisma oppure ricostruzione di edifici distrutti dal sisma (ai sensi del 1° co. cit.), o che il proprietario intenda riparare/adequare ai fini antisismici oppure demolire e poi ricostruire (ai sensi del 3° co. cit.), dunque, ma non costruzione *ex novo* e cioè non interventi edificatori del tutto nuovi. Chi realizzava una nuova costruzione non aveva diritto alcuno (salvo che non si trattasse, come ripetesì, di ricostruzione di edificio distrutto), nella maniera più assoluta, di beneficiare dei contributi previsti invece dalla legge solo per la riparazione/adequamento e la ricostruzione.

E la *ratio* di detta disciplina è evidente ed è stata ben spiegata, in sede di deposizione testimoniale di prime cure, proprio dal prof. Barberi, ossia dal sottosegretario di Stato il quale costituì il già citato Gruppo di lavoro che elaborò l'Elenco dei Comuni ad elevato rischio sismico, Elenco che fu poi approvato dalla Commissione per la previsione e prevenzione dei grandi rischi nella seduta del 20/4/98 e poi recepito ed inserito nell'Ord. n. 2788/98. E talune delle dichiarazioni del Barberi sono state riportate, ma evidentemente non bene intese fino in fondo, pure nell'impugnata sentenza (cfr. spec. pagg. 42-43), ove si è trascritta una parte della sua deposizione facente appunto esplicito riferimento ai soli *“interventi sugli edifici esistenti, chiamiamoli vecchi”*. In particolare, il Barberi ha spiegato che *“in Italia, oltre il 60, in alcuni casi 80 per cento degli edifici è stato costruito*

prima della classificazione sismica, quindi, dal punto di vista strettamente tecnico, deve essere considerato sismicamente insicuro ... L'unica maniera per difendersi da questa situazione, per cercare di ridurre il rischio è quello di fare degli interventi sugli edifici esistenti, chiamiamoli vecchi, nel senso di costruiti prima dell'adozione della classificazione sismica, rafforzarne le strutture, in modo da renderli in grado di resistere meglio ai futuri terremoti. Consapevole di questo problema, io avevo promosso, il Parlamento adottò in una legge finanziaria [la L. n. 449/97], dei benefici, degli incentivi finanziari a chiunque, strutture pubbliche, edifici privati, decidesse di fare interventi di consolidamento antisismico. Quindi gli enti pubblici, fra cui anche i comuni, proprietari di immobili ed i privati, avrebbero potuto ristrutturare ottenendo benefici ... [Perciò] abbiamo ritenuto opportuno procedere ad un aggiornamento degli elenchi dei Comuni a rischio sismico, indipendentemente da quelli della classificazione di alcuni anni prima. Quindi abbiamo inserito un lungo elenco dei Comuni italiani ad elevato rischio sismico, alcuni di questi erano già classificati, altri non lo erano, come San Giuliano di Puglia" (cfr. trascr. ud. 29/9/06, pagg. 4-6).

In senso conforme, aveva del resto già deposto anche il teste prof. Faccioli (Coordinatore della Commissione costituita su impulso del prof. Barberi), secondo il quale "la finalità principale, voluta dalla Protezione Civile, [era] di carattere fiscale" (trascr. ud. 7/7/06, pag. 47).

Risulta allora chiaro lo scopo della disciplina in esame, che era quello di invogliare i proprietari di edifici pubblici e privati già esistenti (ivi inclusi quelli distrutti dal sisma) ma non-antisismici ad adeguarli dal punto di vista sismico, riparandoli (o ricostruendoli). Certo, non li si sarebbe potuti



obbligare a sostenere detti costi, perché essi dovevano procedervi a proprie spese; ed allora si decise che lo Stato si sarebbe parzialmente accollato questi costi, attraverso la concessione di contributi sotto forma d'incentivi di tipo fiscale, qualora i suddetti proprietari avessero deciso di riparare/adequare o ricostruire i propri immobili in maniera antisismica.

Tutto questo discorso, com'è evidente e come del resto è scritto a chiare lettere nella disciplina in esame, non riguardava dunque la costruzione di edifici (o parti di essi) *ex novo* e quindi non riguarda la sopraelevazione oggetto del presente procedimento.

////////////////////////////////////

E' vero, dunque, che la L. n. 449/97 così come l'OPCM n. 2778/98 hanno finalità di agevolazione fiscale e non riguardano le costruzioni quale quella in oggetto, ma solo i preesistenti edifici da riparare/adequare o ricostruire.

Però è anche vero che, con l'individuazione di quei Comuni "*ad elevato rischio sismico*" ai sensi dell'articolo unico dell'OPCM n. 2788/98 e con la pubblicazione sia di quest'ultimo che dell'Elenco ad esso allegato nella G.U. n. 146/98, divenne noto a tutti quel che magari, fino ad allora, era conosciuto solo da pochi esperti (ossia dai componenti del Gruppo di lavoro e da qualche altro esperto della materia, come confermato pure dal presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, prof. Boschi in trascr. ud. 19/5/06, pag. 50: "*sappiamo che quella zona era sismica, poteva generare terremoti, perché c'era una faglia attiva ... Lo sapevamo anche prima del 1998 ... la faglia era nota prima del terremoto*"): divenne noto a tutti che i territori di una serie di Comuni, tra i quali anche quello di San Giuliano di Puglia, erano zone sismiche ed anzi ad alto rischio sismico.

Non è che la suddetta individuazione da parte dell'articolo unico dell'OPCM cit. e/o l'inserimento nel citato Elenco e/o la pubblicazione dello stesso nella G.U. sono valsi a classificare detti Comuni dal punto di vista sismico ai sensi dell'art. 3 L. n. 64/74. Però, quella individuazione nell'OPCM, quell'inserimento nell'Elenco e quella pubblicazione nella G.U. hanno fornito una sicura fonte di conoscenza e, per di più, di conoscenza legale, della circostanza che i territori di quei Comuni erano ad elevato rischio sismico.

Se anche, in ipotesi, detto OPCM non fosse stato emanato, ma la sismicità di San Giuliano fosse stata nota già prima anche al di fuori della cerchia dei sismologi, chi edificava in questa zona avrebbe avuto comunque il dovere (sotto il profilo della diligenza, prudenza e perizia di cui all'art. 43 cp) di adottare misure antisismiche nell'edificare. E tanto lo si ricava chiaramente, oltre che dai principi generali, anche dalle parole del citato prof. Boschi allorchè questi, dopo avere premesso che *"per rischio sismico noi intendiamo sostanzialmente il prodotto ... due fattori che vengono moltiplicati, in qualche maniera, da una parte la probabilità che un terremoto si verifichi in una certa particolare zona. Dall'altra parte l'entità degli effetti"* (trascr. ud. 19/5/06, pag. 37), a specifica domanda ha risposto che, anche prima del 31/10/2002 ossia prima del sisma in questione, San Giuliano *"era senza altro zona sismica, in quanto colpito da terremoto nel passato ... era zona sismica"* (ivi, pag. 38). Difatti, *"molto banalmente, dove si è verificato un forte terremoto, passato anche un lungo tempo, anche secoli, anche 7-8 secoli, perché i processi sono molto lenti, senza altro si verificherà un altro terremoto. Questo è sostanzialmente"* (ivi, pag. 6); e, a San Giuliano, al teste *"sembra di ricordare che ... anzi sono sicuro di*

questo, ma vorrei fare delle verifiche, che l'ultimo forte terremoto in questa zona, era di 7-800 anni fa" (ivi, pagg. 40-41: ma su questo specifico punto si tornerà oltre). Il medesimo prof. Boschi ha altresì aggiunto, quanto alla distinzione tra zona sismica e zona ad elevato rischio sismico, che "per zona sismica si intende una zona dove si verificano i terremoti, a elevato rischio sismico vuol dire che si possono verificare terremoti forti, oppure terremoti che possono creare danni anche senza essere forti" (ivi, pag. 39) e che "nel 1998, la zona sismica di cui stiamo parlando era ad elevato rischio sismico" (ivi, pag. 39).

Orbene, se, come si diceva, prima del 1998 quanto sopra era conosciuto solo da pochi esperti della materia sismologica, dopo l'inserimento di San Giuliano nell'Elenco allegato all'OPCM n. 2788/98 la natura di zona sismica ed anzi ad elevato rischio sismico del territorio di detto Comune divenne invece nota a tutti.


Informazione, questa, che, chiunque procedesse in quei Comuni ad un qualunque tipo di lavoro o opera, non avrebbe potuto né dovuto certo ignorare. Tanto più non l'ignoravano o comunque non avrebbero potuto né dovuto ignorarla soggetti particolarmente qualificati come gl'ingegneri, i geometri, i tecnici comunali, i costruttori e gli amministratori, qualifiche tutte, queste, rispettivamente rivestite dagli odierni imputati.

Colui il quale non avesse tenuto conto del dato anzidetto nel progettare e/o approvare e/o eseguire una nuova costruzione ivi includendosi anche la sopraelevazione (ma, a questo punto, anche una ricostruzione, in tal caso senza lo stanziamento del pubblico contributo previsto dalla legge) nel territorio di uno di questi Comuni, cosicchè questa fosse stata realizzata in maniera non-antisismica, avrebbe dunque inevitabilmente peccato

d'inescusabile negligenza, imprudenza ed imperizia. Quindi, se da questa sua condotta fossero poi eziologicamente scaturiti eventi penalmente rilevanti, ne avrebbe dovuto rispondere a titolo di colpa generica, ai sensi dell'art. 43 cp.

A nulla, al riguardo, avrebbe naturalmente rilevato la sua effettiva conoscenza o meno dell'OPCM e dell'allegato Elenco pubblicato sulla citata G.U. n. 146/98 (e, quindi, dell'elevato rischio sismico del Comune in cui si realizzava quell'intervento edilizio). Peraltro, come specificato nell'informativa del 27/1/03 (inserita nel Vol. II del fascicolo d'ufficio di I° grado, in Faldone n. 31, prodotta ed allegata al verb. ud. 7/7/06) dal capo Dipartimento della Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Bertolaso, la notizia che il Comune di San Giuliano risultava ad elevato rischio sismico fu di fatto ampiamente diffusa e pubblicizzata anche in altre forme, non solo attraverso appositi studi, pubblicazioni, opuscoli, floppy-disk e convegni specialistici, ma anche attraverso la pubblicazione, nel marzo 1998, sul sito Internet indicato in detta informativa, delle mappe di rischio e delle massime intensità predisposte dal già citato Gruppo di lavoro istituito dal Barberi; nonché attraverso la pubblicazione, nell'aprile 1999, sul sito *Internet* del Servizio sismico nazionale (SSN), della proposta di riclassificazione sismica (conseguente all'adozione dell'OPCM n. 2788/98).

Ad ogni modo, come si diceva, l'effettiva conoscenza o meno dell'elevato rischio sismico del Comune di San Giuliano, come risultante dall'OPCM e dall'allegato Elenco pubblicato sulla citata G.U. n. 146/98 (oltre che, *ad abundantiam*, dalle altre forme di pubblicizzazione di cui si è detto), avrebbe solo inciso sul grado di colpa dell'agente: colpa cosciente



(dovendosi escludere nella specie il dolo eventuale, mai contestato) se lo avesse effettivamente saputo; colpa incosciente se lo avesse ignorato, perché si sarebbe trattato comunque di un'ignoranza dipendente da colpa.


Si verte insomma in tema di colpa generica, sulla quale l'impugnata sentenza non ha speso peraltro una sola parola (essendosi limitata ad escludere la colpa specifica, in relazione al citato OPCM n. 2788/98 ed alla L. n. 449/97 oltre che alla L. n. 64/74) e, proprio per tale motivo, questo capo della sentenza è tra i più fortemente censurati e contestati da parte degli appellanti.

Per cui, è vero da un lato che, come già illustrato nel precedente paragrafo, all'epoca del sisma (31/10/02) San Giuliano non risultava classificato ai fini della L. n. 64/74 (essendolo stato solo con l'OPCM n. 3274/03) e dunque allo stesso ed a chiunque edificasse nel suo territorio non risultavano direttamente applicabili né la L. n. 64/74 e né il DM 16/11/96. In particolare, non risultavano in alcun modo applicabili le norme di natura procedimentale della L. n. 64/74 come ad esempio gli artt. 13, 17, 18, 28 (richiesta di parere da parte del Comune prima dell'adozione degli strumenti urbanistici; richiesta di autorizzazione regionale da parte di chi intendeva edificare; previo certificato/attestazione regionale di conformità per poter richiedere la licenza d'uso o di abitabilità da parte del Comune). Al riguardo, nella missiva del 9/3/04 prodotta dai difensori del Borrelli, avv.ti Ruta e Del Vecchio (ed inserita nel Faldone n. 7), la responsabile del Servizio costruzioni in zona sismica della Regione Molise precisa giustamente che il suo ufficio non avrebbe potuto neppure accettare progetti o quant'altro depositato ai sensi della L. n. 64/74 e della normativa regionale per opere da realizzare in Comuni non classificati sismici.

Dall'altro lato, però, vanno considerate le norme cautelari di carattere sostanziale contenute nella L. n. 64/74 e connesso DM 16/1/96 (ed una dissociazione tra norme di carattere procedimentale e norme di carattere sostanziale è contenuta pure, sebbene ad altri fini, nell'art. 30 L. n. 64/74, già richiamato nel precedente paragrafo), nonostante la loro non applicabilità in via diretta ai Comuni ad elevato rischio sismico non classificati. Dette norme cautelari di carattere sostanziale contenute nella L. n. 64/74 e connesso DM 16/1/96 vengono a costituire, difatti, altrettanti parametri cui l'agente-modello, in rispondenza ai precetti di diligenza, prudenza ed esperienza imposti *a contrario* dall'art. 43 cp, avrebbe dovuto necessariamente fare riferimento qualora avesse inteso porre in essere un'attività edilizia nel territorio di un Comune ad elevato rischio sismico.

Il CTP del La Serra, prof. Menditto, in prime cure aveva obiettato in proposito che, in mancanza della classificazione sismica, il progettista non avrebbe saputo a quale categoria fare riferimento ai fini dei calcoli e quant'altro (cfr. trascr. ud. 5/1/07, pag. 62)

In risposta, c'è invece da sottolineare che San Giuliano era stato inserito nel 1998 tra i Comuni ad elevato rischio sismico per sisma d'intensità pari al 9° grado della scala MCS (corrispondente al crollo totale, ossia proprio l'evento poi purtroppo verificatosi nel 2002), sicché era ad un simile tipo di evento che chi progettava, approvava o eseguiva l'opera doveva fare riferimento al fine di individuare i criteri sostanziali dettati dalla disciplina antisismica (L. n. 64/74 e DM 16/1/96: e, per quel che qui interessa, dettati con specifico riferimento alle sopraelevazioni -cfr. il precedente paragrafo-), cui parametrare la propria condotta. In alternativa, il parametro avrebbe



potuto/dovuto essere almeno la norma sostanziale di cui all'art. 7 DM 28/9/98, n. 499 (anche questa non direttamente applicabile alle nuove costruzioni ed alle sopraelevazioni nei Comuni non classificati, come già esposto nel precedente paragrafo, in quanto finalizzata alle mere agevolazioni contributive di cui alla L. n. 449/97 e connesso OPCM n. 2788/98), ossia il coefficiente "S=6" e quindi il coefficiente minimo (correlato alle zone sismiche di 3^a categoria, che, all'epoca, era la categoria più bassa) espressamente dettato per le riparazioni o ricostruzioni nelle zone ad elevato rischio sismico "*non classificate*". Trattasi, del resto, del medesimo coefficiente minimo dettato dalla L. n. 64/74 e connesso DM 16/1/96, al quale, quanto meno, gl'imputati avrebbero potuto/dovuto parametrare la propria condotta: la disciplina antisismica prevede, infatti, tre coefficienti di sismicità, ossia, partendo dal più alto e fino al più basso, quello S=12 per le zone di 1^a categoria, quello S=9 per le zone di 2^a categoria ed appunto quello S=6 per le zone di 3^a categoria (l'OPCM n. 3274 del 20/3/03 ha poi inserito anche una 4^a categoria, ma quest'ultimo dato non interessa ai fini di cui è processo).


Ma nessuno degli anzidetti parametri (neppure quello minimo) è stato utilizzato, com'è pacifico e come ammettono gli stessi imputati, nel progettare, approvare ed eseguire la sopraelevazione in questione.

Se fosse stato adottato almeno il parametro minimo e se, fossero state osservate le norme comuni applicabili sia alle zone sismiche che a quelle non sismiche (ossia le altre norme richiamate nei precedenti Capitoli della presente sentenza), la scuola sarebbe sicuramente rimasta in piedi. Anzi, va qui sottolineato (ma il discorso verrà ripreso nei Capitoli dedicati al nesso causale) che questa sarebbe rimasta in piedi anche se non fosse stato

adottato neppure alcun parametro antisismico, ma fossero state rispettate almeno le norme comuni richiamate nei precedenti Capitoli della presente sentenza, perché tutti gli altri edifici di San Giuliano rimasero in piedi (a parte altri due già gravemente malmessi, di cui si parlerà sempre a proposito del nesso causale), in piedi rimanendo pure quelli costruiti prima del 1998 e quindi non antisismici ivi inclusi quelli circostanti la scuola e pure quelli delle Porrazzo e del Barbieri (dei quali si è già parlato nel Cap. XVI, sub lett. d) sui quali, sempre prima del 1998 e quindi senza l'applicazione di parametri antisismici, era stata realizzata una sopraelevazione.

Ma, tornando alla colpa generica e superata l'obiezione del CTP prof. Mendiño, sul punto alcuni imputati si difendono sostenendo (cfr. es. la memoria depositata il 23/2/09, a firma degli avv.ti De Caro ed Elia, pagg. 3 e ss., 18 e ss., oltre che l'arringa dell'avv. Ruggiero) che il legislatore, avendo con l'OPCM n. 2788/98 inserito San Giuliano tra i Comuni ad elevato rischio sismico ai soli fini di agevolazione economica di cui alla L. n. 449/97 e non avendo invece proceduto per sua libera scelta a classificarlo ai fini di cui alla L. n. 64/74, evidentemente ha ritenuto "*adeguata la normativa cautelare esistente*" (ivi, pag. 24), col che l'agente-modello non sarebbe stato tenuto a sindacare i motivi di questa scelta e dunque ad applicare i criteri antisismici nell'edificare, tanto più che, tra il 1998 e l'epoca della sopraelevazione, non vi è stata un'evoluzione scientifica successiva a quella che il legislatore aveva avuto presente nel 1998.


Senonché, in risposta alle sovraesposte pur suggestive argomentazioni difensive, intanto va premesso che, come spiegato proprio dal prof. Barberi,



all'indomani dell'emanazione dell'OPCM n. 2788/98 la proposta di classificazione fu elaborata (e lo fu in senso sostanzialmente conforme all'Elenco allegato all'OPCM n. 2788) e *"trasmessa al Ministero dei lavori pubblici, che aveva la competenza all'adozione [della classificazione], lì, purtroppo, si impantanò nei meandri burocratici del Ministero, non è andata avanti"* (cfr. trascr. ud. 29/9/06, pag. 9).


Certo, questo l'agente-modello evocato dalla difesa non poteva saperlo. Tuttavia, a differenza di quanto asserito da quest'ultima, all'epoca non esisteva alcuna *"normativa cautelare"* di carattere antisismico specificamente riferita ai Comuni ad elevato rischio sismico non classificati ai sensi della L. n. 64/74 (salvo che detti Comuni non fossero stati già inseriti nell'elenco -con successive inclusioni ed esclusioni- cui faceva riferimento la previgente disciplina di cui alla L. n. 1684/1962, e San Giuliano non lo era stato). Sicché giammai il legislatore avrebbe potuto ritenere *"adeguata"* una normativa cautelare che non c'era; e, per converso, giammai dunque l'agente-modello avrebbe potuto né dovuto attribuire un significato irrilevante, nullo o neutro (al fine della doverosa osservanza di cautele antisismiche nell'edificare, in rispondenza ai comuni canoni di diligenza, prudenza ed esperienza) al fatto che lo Stato avesse espressamente qualificato (sebbene non formalmente classificato) una serie di Comuni come ad elevato rischio sismico.

La mancata classificazione formale sarebbe potuta dipendere dai fattori più diversi, ma il sapere che si stava andando a progettare, approvare ed eseguire un'opera in un Comune ad elevato rischio sismico, come reso noto a tutti dalla pubblicazione dell'OPCM n. 2788 ed allegato Elenco sulla G.U., imponeva a chiunque l'uso di cautele adeguate.




D'altra parte, la stessa SC non esclude la colpa generica (per imprudenza e negligenza) neppure laddove vengano rigorosamente osservati leggi, regolamenti, ordini e discipline, perché, pur sussistendo l'obbligo di rispettare le dette prescrizioni (specificamente volte a prevenire situazioni di pericolo o di danno), l'agente-modello deve comunque agire in modo da evitare che dalla propria attività derivi un prevedibile nocumento a terzi (Cass., 16/10/84, n. 318; in senso conforme, quanto al discorso della concreta prevedibilità -ed evitabilità- dell'evento, cfr. poi pure Cass., 27/2/87, n. 7130; Cass., 6/7/2007, n. 37606; Cass., 22/5/2008, n. 25648). Di ciò i citati difensori si mostrano consapevoli nella loro memoria; ma allora, se il sovraesposto principio vale pur in presenza di leggi, regolamenti, ordini e discipline (nel senso che non è sufficiente la loro osservanza per escludere la colpa generica), a maggior ragione l'agente-modello, allorchè questi manchino del tutto (nel senso che, nel caso di specie, in mancanza di una formale classificazione non vi erano norme cautelati antisismiche di diretta applicabilità), è tenuto ad agire in modo da evitare che dalla propria attività possa derivare un prevedibile ed evitabile nocumento a terzi.

Prevedibilità/evitabilità nel caso di specie correlate proprio al fatto che, come si torna a ripetere, a seguito della pubblicazione sulla G.U. dell'OPCM n. 2788/98 ed Elenco allegato, era divenuto noto a tutti (e tanto più agli *addetti ai lavori*) l'elevato rischio sismico di San Giuliano di Puglia e quindi il prevedibile (sia pure sotto l'aspetto del *dies certus an, sed incertus quando*, come si spiegherà oltre) verificarsi di un sisma in quella zona; tutti lo sapevano o, comunque, avrebbero potuto e dovuto saperlo. Per cui, non è che l'agente-modello potesse star lì a sottilizzare, a cavillare e ad aspettare una formale classificazione sismica, al fine della comunque




doverosa adozione da parte sua delle misure antisismiche atte ad evitare che la propria attività edificatoria potesse produrre nocimento a persone e cose. Molto efficacemente, sul punto, il difensore di p.c., avv. Cianci, ha osservato che la difesa degli'imputati intenderebbe attribuire al provvedimento di classificazione un valore quasi *costitutivo* della natura sismica del territorio. Natura sismica che di fatto, invece, quest'ultimo purtroppo aveva, ha e conserva indipendentemente dalla circostanza di essere stato formalmente classificato o meno. E la mancata classificazione di San Giuliano non ne faceva venire meno, appunto, il rischio sismico ed anzi l'elevato rischio sismico, elevato rischio sismico reso a tutti noto dalla pubblicazione sulla G.U. dell'OPCM cit. e dell'Elenco ad essa allegato.

 Tornando dunque all'agente-modello, la mancata classificazione sismica non era assolutamente un motivo valido né sufficiente per neutralizzare (sotto il profilo del dovere di diligenza, prudenza e perizia imposto ad ogni consociato e, tanto più, a chi opera in determinati settori) una circostanza così grave, rilevante e significativa quale l'inserimento del Comune tra quelli ad elevato rischio sismico. Se lo Stato era intervenuto (con la L. n. 449/97 e l'OPCM n. 2788/98) ad incentivare la riparazione o ricostruzione del patrimonio edilizio già esistente nei Comuni ad elevato rischio sismico (indipendentemente dalla loro già avvenuta classificazione o meno), giammai quell'agente-modello avrebbe potuto ragionevolmente opinare che lo Stato potesse tollerare che invece le nuove edificazioni (sebbene realizzate in Comuni non ancora formalmente classificati sismici ai sensi della L. n. 64/74) potessero essere invece realizzate senza il rispetto di alcun parametro antisismico. Si sarebbe giunti, altrimenti, all'assurdo (dopo l'entrata in vigore della L. n. 449 o comunque dell'OPCM n. 2788 e sia pure

entro il termine di cui al 3° co. L. cit.) di poter costruire *ex novo* in maniera non-antisismica e poi richiedere ed ottenere dallo Stato il contributo per l'adeguamento sismico di cui all'art. 12, 3° co. L. n. 449 e collegata OPCM n. 2788. Ma, soprattutto, si sarebbe giunti all'assurdo che lo Stato, che aveva inserito una serie di Comuni tra quelli ad elevato rischio sismico per incentivarne l'adeguamento antisismico del patrimonio edilizio già esistente (v. *supra*), tollerasse poi tranquillamente che in detti Comuni si continuasse a realizzare in maniera non-antisismica il nuovo patrimonio edilizio, in violazione di qualsivoglia precetto di diligenza, prudenza e perizia da parte di chi progettava, approvava ed eseguiva l'opera, opera integrante a tal punto un gravissimo pericolo per la pubblica incolumità. Una simile conclusione condurrebbe a conseguenze inammissibili ed anzi aberranti: condurrebbe ad una inammissibile deroga rispetto al disposto dell'art. 43 cp; e condurrebbe ad ammettere che lo Stato possa scientemente autorizzare condotte antiggiuridiche, in quanto potenzialmente lesive di beni giuridicamente protetti, quali, primi tra tutti, quelli dell'incolumità personale e della vita stessa.

Tutto il discorso sin qui svolto, alla fin fine, si può riassumere in un semplice ed anzi persino elementare e scontato postulato: chi progetta/approva/esegue un intervento edilizio in una zona notoriamente sismica, tanto più se ad elevato rischio sismico (ancorchè non formalmente classificata), deve osservare le cautele antisismiche, al fine di evitare che poi l'edificio (con chi vi sta dentro) venga travolto dal terremoto.

Presumibilmente al fine di non andare incontro a simili obiezioni, i difensori di altri imputati hanno perciò spostato in parte il tiro.



Così, l'avv. Messere, sia nell'arringa che nella memoria depositata il 20/2/09 (pagg. 3 e ss.), deduce che il "rischio sismico" (ed il relativo inserimento dei Comuni nel famoso Elenco allegato all'OPCM n. 2788/98) rappresenterebbe un dato "profondamente diverso" dalla "classificazione sismica ufficiale": come ribadito anche dal voto n. 395 reso nella seduta del Consiglio Superiore dei LL.PP. del 21/10/99, il rischio sismico è basato su indici relativi alla vulnerabilità degli edifici di un determinato Comune (ossia alla loro capacità o meno di assorbire azioni sismiche) ed alla percentuale di popolazione coinvolta in crolli in caso di un eventuale evento sismico, mentre alla base della classificazione sismica vi sono le valutazioni di scuotibilità o pericolosità, le quali ultime "costituiscono solo uno degli elementi di individuazione dei comuni ad elevato rischio sismico" (cfr. pag. 8 memoria cit.). Sicché solo la classificazione sismica indicherebbe, a giudizio del difensore (ivi, pag. 5), "la possibilità che in un determinato arco temporale, in una determinata zona, possa verificarsi un terremoto", in quanto detta classificazione è basata su prove penetrometriche, stratigrafie di sondaggi o studi e quant'altro, le cui risultanze portano a definire la c.d. microzonazione sismica. Aggiunge l'avv. Messere (ivi, pag. 9) che, se già nel 2002 fosse stato obbligatorio costruire a San Giuliano nel rispetto delle norme antisismiche, non avrebbe avuto senso classificarlo formalmente nel 2003. Anche l'avv. Santoro, nell'arringa del 19/2/09, ha sostenuto questa tesi, aggiungendo che a San Giuliano vi era stato un sisma rilevante solo molti secoli prima (in tal senso, cfr. pure la memoria dell'avv. Messere depositata il 20/2/09, pag. 90) e che nessuno è stato perseguito, tra il 1998 ed il 2002, per violazioni della legge sismica nei comuni dichiarati ad elevato rischio sismico.



In risposta alle cennate argomentazioni difensive, il campo va intanto preliminarmente sgombrato da due di queste.

In primo luogo, la formale classificazione sismica di San Giuliano ad opera dell'OPCM n. 3274 del 20/3/03 ha reso direttamente applicabili rispetto ad esso ed a chi intende edificarvi tutte le norme della vigente disciplina antisismica e quindi sia le norme antisismiche di carattere sostanziale che fino alla suddetta data, come già precedentemente spiegato, costituivano invece dei parametri di riferimento per chi intendesse progettare, approvare e realizzare un intervento edificatorio, e sia le norme antisismiche di carattere procedimentale (es. artt. 13, 17, 18, 28: richiesta di parere da parte del Comune prima dell'adozione degli strumenti urbanistici; richiesta ed ottenimento dell'autorizzazione regionale da parte di chi intende edificare; previo certificato/attestazione regionale di conformità per poter richiedere la licenza d'uso o di abitabilità da parte del Comune), le quali ultime, fino alla medesima data, come pure già precedentemente spiegato, non risultavano invece in alcun modo applicabili, né in via diretta e neppure a livello di parametri di riferimento.

In secondo luogo, la mancata apertura di procedimenti penali fino all'entrata in vigore dell'OPCM n. 3274/03, per violazioni della legge sismica nei Comuni dichiarati ad elevato rischio sismico ma non classificati ai fini della L. n. 64/74, è dipesa dalla già spiegata inapplicabilità diretta di tale disciplina (ivi inclusi gli artt. artt. 20 e ss. L. n. 64/74) nei Comuni anzidetti. Ciò non esclude, peraltro, il fatto che, come già illustrato, le norme di carattere sostanziale contenute nella disciplina antisismica dovessero essere prese a parametro da chi progettava/approvava/eseguiva un intervento edilizio in un Comune ad elevato rischio sismico non classificato ai fini



della L. n. 64/74. In mancanza della qual cosa, ove da una simile condotta fossero derivati eventi penalmente rilevanti in danno di persone o cose, se ne sarebbe stati chiamati a rispondere sotto quest'ultimo profilo (es. per danneggiamento, lesioni, ecc.), come appunto avvenuto nel presente procedimento. Il quale ultimo, peraltro, ha ad oggetto anche altri profili, concernenti le violazioni diverse da quella qui in discussione, già esaminate nei Capitoli precedenti.

Passando alla dedotta distinzione tra "*rischio sismico*" e "*classificazione sismica*", è chiaro che si tratta di istituti concettualmente distinti, poiché l'inserimento tra i Comuni ad elevato rischio sismico non equivale alla formale classificazione sismica degli stessi (ai fini della diretta applicabilità della L. n. 64/74 e connesso DM 16/1/96).

96


Ciò su cui la difesa insiste, però, è in sostanza il fatto che il concetto di "*rischio sismico*" non includerebbe, a differenza della "*classificazione sismica*", una valutazione relativa alla probabilità del verificarsi di un evento sismico. Al riguardo, come si è visto l'avv. Messere richiama il contenuto di un voto del Consiglio Superiore LL.PP, secondo cui alla base della classificazione sismica vi sono le valutazioni di scuotibilità o pericolosità, le quali ultime "*costituiscono solo uno degli elementi di individuazione dei comuni ad elevato rischio sismico*" (cfr. pag. 8 memoria difensiva cit.).

Ebbene, c'è da dire che, se anche così stessero le cose, tanto già basterebbe ad incardinare la prevedibilità dell'evento integrante (unitamente alla sua evitabilità) la colpa, quale elemento costitutivo della tipicità della fattispecie in campo penale. Difatti, come insegna pure autorevole dottrina recepita

dall'unanime giurisprudenza (cfr. es. Cass., 22/5/2008, n. 25648; Cass., 10/7/2007, n. 29232; Cass., 6/12/90, n. 4793; ecc.), il rischio altro non è che il pericolo ed il pericolo altro non è che la probabilità (e non mera possibilità) di un evento antiggiuridico; e questa probabilità si traduce, in materia di colpa generica, nella prevedibilità (e prevenibilità od evitabilità) dell'evento. Dunque, se la valutazione in termini di pericolosità che è alla base della classificazione sismica costituisce parimenti un elemento (ancorchè uno tra gli elementi) ai fini dell'individuazione dei Comuni ad alto rischio sismico, tanto già basta ad incardinare la probabilità e quindi la prevedibilità del verificarsi di un sisma (sia pure sotto l'aspetto del *dies certus an, sed incertus quando*, come si spiegherà oltre) in detti Comuni, dal che il conseguente obbligo (sul piano della diligenza, prudenza e perizia) di adottare ogni opportuna e necessaria misura cautelare di carattere antisismico al fine di prevenire (ossia evitare) ogni nocimento a persone o cose.

In proposito, il già richiamato prof. Boschi (presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), appositamente richiestone, ha confermato che, dal punto di vista sismologico, *"per rischio sismico noi intendiamo sostanzialmente il prodotto ... due fattori che vengono moltiplicati, in qualche maniera, da una parte la probabilità che un terremoto si verifichi in una certa particolare zona. Dall'altra parte l'entità degli effetti"* (trascr. ud. 19/5/06, pag. 37).

Anzi, in materia la SC, del tutto condivisibilmente, si spinge anche oltre, perché, come evidenziato anche dagli appellanti, nella sentenza n. 17492 del 16/11/89, avente ad oggetto la fattispecie del crollo di un edificio a seguito del terremoto dell'Irpinia, edificio peraltro ubicato in un Comune non



classificato sismico e neppure (a differenza di San Giuliano) individuato come a rischio sismico né ad elevato rischio sismico, ha affermato il principio secondo cui in tal caso, pur non vigendo l'obbligo di osservanza delle norme antisismiche, il progettista, il costruttore ed il direttore dei lavori non vanno esenti da penale responsabilità, ove l'edificio sia stato progettato e/o realizzato *"senza l'osservanza delle norme della buona tecnica di edilizia civile e delle regole comunemente adottate in materia, si da porre in essere una costruzione caratterizzata da anormale fragilità, qualora sopravvenga un movimento tellurico che ne cagioni la rovina senza che possa accamparsi l'imprevedibilità del terremoto, il quale, pur nella eccezionalità, rientra tra gli accadimenti dei quali deve tenersi conto nell'esplicazione delle considerate attività professionali"*. Avendo presente tale principio, si è già detto nel Cap. XII (discorso poi ripreso pure nel Cap. XIV, lett. a) che la struttura originaria della scuola di San Giuliano ultimata nel 1960 presentava a quel tempo un basso grado di vulnerabilità e che le violazioni poste in essere dall'Uliano costituivano all'epoca una pratica comune nelle zone appenniniche ed anche nella specifica zona di San Giuliano (sicché non ricorreva quel requisito dell'*"anormale fragilità"* di cui parla la citata sentenza di Cass., n. 17492/89), ma che, dopo i rimaneggiamenti successivi e specie dopo la sopraelevazione del 2002, il grado di vulnerabilità della scuola elementare e media divenne molto elevato; nello specifico, anche a prescindere dal mancato rispetto dei criteri sostanziali di carattere antisismico, le modalità in cui venne realizzata la sopraelevazione e le relative violazioni della disciplina comune di cui si è trattato nei precedenti Capitoli (mancate verifiche, mancati consolidamenti, mancato progetto strutturale esecutivo, mancati calcoli, anomalo doppio


soffitto in cemento armato poggiato sulla porzione preesistente con sbilanciamento del peso statico della struttura complessiva a carico di detta porzione, ecc.) trasformarono la scuola elementare e media in una "costruzione caratterizzata da anormale fragilità" (secondo le parole di Cass., n. 17492/89 cit.). Ed allora, in consimili circostanze, anche a prescindere, come si ripete, dalla mancata classificazione sismica di San Giuliano e dalla sua stessa individuazione quale Comune ad elevato rischio sismico (dunque anche a prescindere dall'applicabilità dei criteri sostanziali antisismici in detto Comune, sulla base del criterio della prevedibilità del sisma), non si sarebbe potuto addurre a discolta l'imprevedibilità del terremoto, perché questo, *"pur nella [sua] eccezionalità, rientra tra gli accadimenti dei quali deve tenersi conto nell'esplicazione delle considerate attività professionali"* (Cass., n. 17492 cit.).

Né a vanificare il sovraesposto principio potrebbe mai rilevare la circostanza che quella sentenza della SC, come eccepito dalla difesa degli'imputati e come si rileva dalla sua motivazione, ha ad oggetto una costruzione in cemento armato mentre il presente processo verte su una costruzione in muratura. Di contro, a parte il fatto che la scuola poi crollata di San Giuliano presentava anche molteplici elementi in cemento armato con funzione statica (come già spiegato nel Cap. XIII), resta il fatto che quel che conta è il principio stabilito dalla SC, il quale risulta applicabile a tutte le costruzioni, indipendentemente dalla tipologia dei materiali con cui le stesse sono state realizzate.

Ciò detto e tornando alla scuola di cui è processo, se è dunque vero che la colpa degli'imputati (La Serra, Marinaro, Borrelli, Martino ed Abiuso) sarebbe stata sussistente anche qualora San Giuliano non fosse stato né



classificato sismico (come nel 2002 ancora non lo era stato) e né inserito tra i Comuni ad elevato rischio sismico (come invece nel 1998 lo era stato), a maggior ragione detta colpa è stata integrata a seguito della notoria qualificazione di San Giuliano come Comune ad elevato rischio sismico, perché, in simili circostanze, il pericolo del verificarsi di un sisma diveniva non più una circostanza eccezionale (di cui comunque, secondo quanto stabilito dalla SC, si sarebbe dovuto tenere conto al fine di non realizzare costruzioni caratterizzate da anormale fragilità), ma una circostanza probabile, essendo come già detto il concetto di pericolosità sismica connesso a quello della probabilità (e quindi della prevedibilità, sia pure sotto l'aspetto del *dies certus an, sed incertus quando*) del verificarsi di un sisma.

 Dal che, a maggior ragione, l'obbligo degli agenti sia di rispettare le comuni norme cautelari a prescindere dal profilo antisismico, rispetto che, come già precedentemente esposto (e come si tornerà a dire ancor più specificamente nei Capitoli dedicati al nesso causale), avrebbe già di per sé prevenuto e cioè evitato il crollo della scuola (ed il mancato rispetto di queste norme ha integrato la colpa specifica, essendo già insita nelle comuni norme cautelari non-antisismiche violate la valutazione sulla prevedibilità dell'evento colposo: Cass., 15/10/97, n. 10333; Cass., 27/8/2003, n. 35536). E sia (sul piano della diligenza, prudenza e perizia e cioè della colpa generica) di adottare ogni opportuna e necessaria misura cautelare di carattere antisismico, sempre al fine di prevenire (ossia evitare) qualsivoglia nocumento a persone o cose.

Tanto chiarito, non vi sarebbe bisogno di aggiungere altro.

////////////////////////////////////

Tuttavia, a soli fini di completezza e sempre con riferimento alle esposte argomentazioni difensive degli avv.ti Messere e Santoro, si può scendere ad approfondire ulteriormente il discorso relativo alla valutazione in termini di pericolosità, che, come si è detto, è alla base sia della classificazione sismica e sia (ancorchè unitamente ad altri elementi) dell'individuazione dei Comuni ad alto rischio sismico. Al riguardo, occorre partire proprio da quest'ultimo concetto, ossia dal concetto di "*rischio sismico*".

Il "rischio sismico" viene comunemente e notoriamente ritenuto (cfr. pure il sito ufficiale *Internet* della Protezione civile: www.protezionecivile.it; e v. poi la pubblicazione "*Il rischio sismico*", a cura della Regione Molise, settore Protezione civile in collaborazione con l'Osservatorio vesuviano dell'I.N.G.V., pagg. 7 e ss., inserito nel Faldone 12) come "*determinato da una combinazione della pericolosità, della vulnerabilità e dell'esposizione ed è la misura dei danni che, in base al tipo di sismicità, di resistenza delle costruzioni e di antropizzazione (natura, qualità e quantità dei beni esposti), ci si può attendere in un dato intervallo di tempo*".

A sua volta, la pericolosità, ossia "*la sismicità (frequenza e forza con cui si manifestano i terremoti) è una caratteristica fisica del territorio, al pari del clima, dei rilievi montuosi e dei corsi d'acqua. Conoscendo la frequenza e l'energia (magnitudo) associate ai terremoti che caratterizzano un territorio ed attribuendo un valore di probabilità al verificarsi di un evento sismico di una certa magnitudo, in un certo intervallo di tempo, possiamo definire la sua pericolosità sismica. Un territorio avrà una pericolosità sismica tanto più elevata quanto più probabile sarà, a parità di intervallo di tempo considerato, il verificarsi di un terremoto di una certa magnitudo*" (cfr. sempre sito e pubblicazione cit.).

Le conseguenze di un terremoto, tuttavia, non sono sempre gravi, perché variano a seconda delle caratteristiche di resistenza delle costruzioni alle azioni di una scossa sismica, ossia della loro predisposizione ad essere danneggiate da una scossa sismica (vulnerabilità delle costruzioni), e della maggiore o minore presenza di beni a rischio e quindi della conseguente possibilità di subire danni in termini economici, di vite umane, di beni culturali, ecc. (esposizione di vite umane, di beni economici, di beni culturali, ecc.: cfr. sempre sito e pubblicazione cit.).

La maggiore o minore vulnerabilità ed esposizione incidono, dunque, sulla valutazione di maggiore o minore grado di rischio sismico. Però il primo presupposto indefettibile, ai fini della qualificazione in termini di rischio sismico del territorio, è, per l'appunto, quello della sua concreta (e non astratta) pericolosità, ossia della sua sismicità, della sua pericolosità sismica (quella che, come si è visto, proprio l'avv. Messere richiama nella sua memoria come *"uno degli elementi di individuazione dei comuni ad elevato rischio sismico"*).

Ne discende che, a differenza di quanto asserisce la difesa, il concetto di *"rischio sismico"* (ed il relativo inserimento dei Comuni nel famoso Elenco allegato all'OPCM n. 2788/98) non rappresenta affatto un dato *"profondamente diverso"* dalla classificazione sismica, perché entrambi hanno invece ad oggetto la pericolosità di un determinato territorio e quindi, come si è visto, la *"probabilità [del] verificarsi di un evento sismico di una certa magnitudo"* (cfr. sito *Internet* e pubblicazione cit., a proposito del concetto di pericolosità). Probabilità su cui s'incardina, quanto al mancato rispetto dei criteri sostanziali antisismici riguardo agl'interventi edilizi


realizzati nei Comuni ad elevato rischio sismico, il requisito della colpa (generica) di cui si è testè parlato.

Vero è solo che la qualificazione in termini di grado di rischio sismico prende altresi in esame anche i parametri della vulnerabilità e dell'esposizione, ma questi ultimi si aggiungono a quello della pericolosità e non certo lo escludono o possono prescindere in alcun modo. Come si è già detto, infatti, la pericolosità costituisce il necessario ed indefettibile presupposto della qualificazione in termini di rischio sismico (al pari che della classificazione sismica).

Quanto sopra, del resto, trova puntuale conferma pure nella lettura dell'OPCM n. 2788/98 e dell'Elenco ad essa allegato.

A pag. 67 di detto Elenco, il Comune di San Giuliano di Puglia viene indicato come composto (nel 1991) da n. 1.251 residenti e 634 abitazioni, non formalmente classificato ai fini sismici (ossia con grado di sismicità "NC"), con "indice di rischio" pari a 0,1182 ed "intensità massima osservata" di sisma pari al grado 9 della scala MCS. Qui di seguito si prenderanno specificamente e separatamente in esame questi ultimi due fattori (indice di rischio ed intensità massima osservata).

a) Per quanto riguarda l' "indice di rischio" di San Giuliano (pari a 0,1182), si tratta di un rischio elevato in quanto superiore alla media nazionale, il quale ultimo, come riportato nella Premessa dell'elenco allegato all'OPCM cit. (pag. 6), è pari invece a 0,0455. Questo indice di rischio non risponde, a differenza di quanto asserito dalla difesa degli imputati, ad un mero calcolo del numero degli abitanti, del numero di edifici, ecc. di un determinato Comune indipendentemente dal pericolo del concreto verificarsi di un



evento sismico cui quest'ultimo sia esposto o meno, ma, come già precedentemente illustrato, tiene invece conto dei dati anzidetti con riferimento a quei soli Comuni effettivamente esposti al pericolo effettivo e quindi alla probabilità di un simile concreto accadimento. Al riguardo, ai fini del calcolo degli indici *pc* e *pd* per i "Comuni nei quali il livello di rischio sismico è superiore alla media nazionale" (riportati sub lett. b nell'OPCM n. 2788/98, pag. 3, oltre che sotto la voce "Carta del rischio sismico" a pag. 6 della Premessa dell'Elenco allegato all'OPCM), si tiene conto appunto dell'effettiva e concreta sismicità del territorio preso in considerazione, chiarendosi, nella Premessa dell'Elenco allegato all'OPCM cit. (pag. 6), che l'indice *pc* "raggiunge i valori più elevati dove la sismicità può esprimersi attraverso eventi molto forti e rari (Calabria in testa)" e che l'indice *pd* invece "raggiunge il massimo in zone caratterizzate da sismi frequenti anche se non catastrofici (Appennino centrale [dove ricade appunto anche San Giuliano])": si è così proceduto a calcolare un indice sintetico, incrociando i suddetti due indici ed assegnando il peso maggiore (doppio) a quello per la perdita di vite umane. Sismi e sismicità (sul quale ultimo concetto, corrispondente a quello di pericolosità sismica, comune sia ai Comuni classificati che a quelli ad elevato rischio sismico non classificati, si rimanda a quanto già esposto sopra) concreti ed effettivi, dunque, e non mere previsioni astratte come vorrebbe la difesa degli imputati.

Riprova ne sia la mappa dell'Italia graficamente allegata alla Premessa dell'Elenco allegato all'OPCM del 1998, ove sono riportate in grigio le zone in cui ricadono i Comuni (ad elevato rischio sismico e/o classificati sismici) inseriti nell'Elenco ed in bianco le zone (ivi inclusa l'intera Sardegna) in cui non vi ricadono: la zona grigia è appunto quella in cui è presente la

(8)

sismicità, intesa come concreto ed effettivo pericolo (e quindi probabilità) di sisma, mentre la zona bianca è quella in cui detto pericolo è assente (o comunque estremamente ridotto), con la conseguenza che i Comuni ubicati in quest'ultima zona giustamente non sono stati riportati nell'Elenco (e ciò indipendentemente dal numero dei loro abitanti e dal numero degli edifici, che possono essere pochi o molti, senza che ciò rilevi in alcun modo), mentre vi sono stati riportati solo i Comuni, tra cui pure quello di San Giuliano di Puglia, ubicati nella zona grigia (in cui, come si ripete, è presente un concreto ed effettivo pericolo sismico e quindi probabilità di sisma) ed il relativo maggiore o minore "*indice di rischio*" è stato ottenuto incrociando i due valori di *pc* e *pd* secondo quanto già precedentemente illustrato. E, per San Giuliano di Puglia, questo indice di rischio è risultato, appunto, superiore alla media nazionale.

b) Ulteriore e definitiva riprova, infine, ne sia il fatto che, in tutti i Comuni inseriti nell'Elenco allegato all'OPCM del 1998, si è storicamente osservato in precedenza un sisma di una certa intensità della scala Mercalli modificata MCS (cfr. l'ultima colonna a destra del medesimo Elenco intestata "Intensità massima osservata MCS") e quindi risulta evidente che l'inserimento è avvenuto in relazione a sismi concretamente ed effettivamente verificatisi e non in base a meri dati (quali numero di abitanti e/o di case) che prescindessero da detta sismicità, ossia dal pericolo che un sisma di analoga intensità potesse verificarsi di nuovo. Non a caso, tutti questi Comuni sono stati poi anche formalmente classificati sismici con la successiva OPCM n. 3274/03, come emerge dal confronto tra i relativi elenchi allegati all'OPCM n. 2788/98 ed all'OPCM n. 3274/03 e come confermato pure dal prof. Barberi (trascr. ud. 29/9/06, pag. 9).

E, restando proprio all'ultima colonna a destra dell'Elenco allegato all'OPCM n. 2788/98, l'anzidetta *"intensità massima osservata MCS"* per San Giuliano è risultata pari al grado 9° della scala Mercalli modificata. Questo significa che, come spiegato sempre nella Premessa del citato Elenco (alla voce *"Carta delle intensità massime osservate"*: pag. 7), già in passato in San Giuliano si era verificato un sisma con tale grado di intensità, che *"corrisponde in genere a danni rilevanti per il patrimonio e sensibili perdite di vite umane"*. Anzi, sempre nella Premessa si spiega che, per questo motivo, *"si è quindi ritenuto che il manifestarsi di un simile evento, anche solo per una volta, fosse sufficiente per far ritenere ad elevato rischio il comune"*; per cui *"sono stati individuati i comuni che, pur non soddisfacendo a nessuno dei due criteri precedenti (indice di rischio elevato e classificazione sismica) hanno risentito almeno una volta nell'arco di tempo coperto dai cataloghi sismici disponibili, di una intensità superiore o uguale al IX grado MCS ... Solo 22 comuni sono stati introdotti con questo criterio, segno questo che i primi due sono già esaustivi"*.


E San Giuliano non rientra tra questi ultimi 22 Comuni, perchè esso è stato introdotto nell'Elenco sia in base al criterio del rischio sismico elevato (*"rischio sismico superiore alla media nazionale"*, di cui alla lett. b dell'OPCM n. 2788/98 ed alla voce *"Carta del rischio sismico"*, a pag. 6 della Premessa dell'Elenco ad essa allegato, come precedentemente esposto) e sia in base al criterio dell'essersi verificato in passato in San Giuliano almeno un sisma d'intensità superiore o pari al IX grado della scala MCS (ossia l'aver *"risentito in passato di un evento con intensità maggiore o uguale al IX grado della scala MCS"*, di cui alla lett. c dell'OPCM n.

26

2788/98 ed alla voce "Carta delle intensità sismiche massime osservate", a pag. 7 dell'Elenco ad essa allegato).

Ai fini dell'inserimento nell'Elenco in discussione (inserimento che riguarda tanto i Comuni già classificati quanto quelli non classificati), sarebbe dunque bastato che San Giuliano avesse risentito in passato anche una sola volta di un sisma d'intensità superiore o pari al 9° grado della scala MCS. Ma San Giuliano vi è stato inserito, oltre che per quest'ultimo motivo, anche per il suo indice di rischio sismico (determinato in base ai citati fattori *pc* e *pd*), indice di rischio sismico nella specie superiore alla media nazionale e quindi elevato.

E, così come il rischio altro non è che il pericolo, il rischio sismico altro non è che il pericolo sismico, la sismicità, la pericolosità sismica. Pericolosità che, come già spiegato in precedenza, costituisce il comune presupposto indefettibile tanto ai fini della classificazione sismica quanto a quelli della valutazione in termini (per l'appunto) di rischio sismico. Pericolosità su cui, come pure già spiegato in precedenza, s'impenna il concetto di probabilità e quindi quelli di prevedibilità/prevenibilità e dunque quello di colpa (generica). Con la precisazione che, per quanto sin qui esposto e per quanto si dirà ancora, prevedibilità del sisma non significa, per lo meno allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, possibilità di prevedere quando il sisma si verificherà, bensi solo se e dove il sisma si verificherà e, dunque, dove sia necessario, nel costruire, adoperare criteri antisismici. Per fare ricorso al già precedentemente citato brocardo latino, si può dire che, in una determinata zona geografica (ossia nelle zone sismiche, sul cui concetto cfr. quanto già precedentemente esposto nel presente paragrafo), l'evento sismico costituisce un "*dies certus an, sed incertus quando*" (e, per San



Giuliano, come si è visto ne era stato previsto anche il *quomodo*, ossia un'intensità fino al 9° grado della scala MCS).

Quanto fin qui esposto in ordine al collegamento tra rischio sismico e pericolosità (e dunque prevedibilità/prevenibilità), come ricavabile dall'inequivocabile dettato normativo, trova infine molteplici, precisi e concordi riscontri anche negli stessi atti processuali.


Così, il teste Calvi (presidente della sezione rischio sismico della Commissione grandi rischi) ha riferito che, prima dell'OPCM n. 2788/98, venne estesa "*una sorta di mappa di pericolosità del territorio nazionale*" (trascr. ud. 19/5/06, pag. 137), mappa redatta su "*una serie numerosa ed intersecata di dati. Vengono sviluppate teorie che si basano sui punti in cui sono note faglie, in cui potrebbero svilupparsi terremoti e così via. Vengono sviluppati dati storici, nel senso che vanno ... i sismologi storici, con pazienza, ad andare a leggerli le cronache, ad andare a scoprire che in un certo documento del 300, del 700 c'è scritto che c'è stato qualche cosa*" (ivi, pag. 154).

Ed il teste Persichillo, premesso di essersi occupato dal 1973 della storia di San Giuliano, ha dichiarato di avere "*trovato in tanti testi antichi, che a San Giuliano di Puglia, prima di questo, ci sono stati tanti altri terremoti*" (trascr. ud. 7/4/06, pag. 57).

A sua volta, il teste Malagnini (dirigente INGV-Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ha anche redatto con altri nel 2004 un'ulteriore "*Mappa di pericolosità sismica*" e le "*Relazioni di attenuazione di moto al suolo*", entrambe in vol. II fascic. ufficio Tribunale, allegato all'ud. 3/11/06-Faldone 31) ha confermato che "*la pericolosità, quindi la probabilità che lo*

scuotimento del terreno sia forte o non lo sia, è legata alla presenza di terremoti nell'area, alle caratteristiche di questi terremoti, quindi quale è la grandezza che ci si può aspettare per una certa area" (trascr. ud. 3/11/06, pag. 47) ed ha precisato che questa probabilità di replicazione di un terremoto *"si riferisce ad una probabilità di ritorno di [entro] quattrocentosettantacinque anni"* (ivi, pag. 49), aggiungendo che *"nel territorio interessato ci sono stati una serie di eventi, nel 1627 c'è stato un terremoto"*, sebbene spostato ad est della regione, nella fascia garganica (ivi, pag. 49).

Dal canto suo, il prof. Boschi (presidente del succitato INGV) ha riferito che la comunità scientifico-sismologica, dopo il terremoto del Friuli del 1976, cominciò a raccogliere una serie di dati che poi furono utilizzati per le prime classificazioni sismiche del 1981 e del 1983. Gli studi continuarono fino ad avere *"un quadro della sismicità italiana, addirittura di tutto il mediterraneo, abbastanza precisa"* (trascr. ud. 19/5/06, pag. 3), dopodiché il prof. Barberi, che aveva coordinato molte di queste ricerche, fu nominato sottosegretario di Stato ed istituì il Gruppo di lavoro che compilò l'Elenco (poi allegato all'OPCM del 1998) sulla cui base si sarebbe dovuto procedere alla riclassificazione sismica (cui poi però si procedette solo nel 2003). Gli studi cui il teste prof. Boschi fa riferimento *"affonda[no] fino a 2500 anni fa"* (ivi, pag. 6) ed il criterio d'inserimento di un Comune tra quelli ad elevato rischio sismico avvenne sulla base del criterio secondo cui, come già precedentemente esposto, *"molto banalmente, dove si è verificato un forte terremoto, passato anche un lungo tempo, anche secoli, anche 7-8 secoli, perché i processi sono molto lenti, senza altro si verificherà un altro terremoto. Questo è sostanzialmente"* (ivi, pag. 6); c, a San Giuliano, al



teste "sembra di ricordare che ... anzi sono sicuro di questo, ma vorrei fare delle verifiche, che l'ultimo forte terremoto in questa zona, era di 7-800 anni fa" (ivi, pagg. 40-41). Sul punto, vale anche la pena di ricordare che, a parte la già citata deposizione del teste Malagnini (il quale, comunque, fa probabilmente riferimento ad un altro forte terremoto in una fascia limitrofa, perché lo data al 1627; e rispetto al quale teste, come si vede, il prof. Boschi estende l'arco di tempo relativo alla replicabilità del sisma), lo stesso difensore del Marinaro, avv. Santoro, nella sua arringa ha parlato di un forte sisma verificatosi in San Giuliano circa 700 anni prima, così come ne ha parlato pure il difensore del La Serra e del Marinaro, avv. Messere, che lo rapporta a 700-800 anni prima (cfr. pag. 90 della sua memoria depositata il 20/2/09). Richiesto specificamente su cosa s'intenda per "rischio sismico", il prof. Boschi ha poi risposto che "per rischio sismico noi intendiamo sostanzialmente il prodotto ... due fattori che vengono moltiplicati, in qualche maniera, da una parte la probabilità che un terremoto si verifichi in una certa particolare zona. Dall'altra parte l'entità degli effetti" (ivi, pag. 37). Ha aggiunto, sempre a seguito di espressa domanda, che "per zona sismica si intende una zona dove si verificano i terremoti, a elevato rischio sismico vuol dire che si possono verificare terremoti forti oppure terremoti che possono creare danni anche senza essere forti ... Nel 1998, la zona sismica di cui stiamo parlando era ad elevato rischio sismico" (ivi, pag. 39); concetto questo già precedentemente espresso, nel senso che, già prima del 2002, il Comune di San Giuliano "era senza altro zona sismica, in quanto colpito da terremoto nel passato" (ivi, pag. 38) e poi successivamente ripreso, nel senso che "noi prima del terremoto, nel 1998, abbiamo le prove per dimostrarlo, sappiamo che quella zona era sismica,



poteva generare terremoti, perché c'era una faglia attiva, che parte dagli Appennini ... Lo sapevamo anche prima del 1998 ... La faglia era nota prima del terremoto ... le faglie sono cose stabili, che sono sempre lì, come le montagne, come i continenti, sono stabili, sono attive, come i vulcani, sono attive, si attivano pezzetto per pezzetto, ma come tutto l'arco per esempio appenninico, lo possiamo vedere come un'unica faglia che parte dalla Liguria arriva fino alla Calabria. Si rompe un pezzetto qua, un pezzetto là, ogni volta che si rompe è un terremoto. Se ne rompe molta è un terremoto grande, se se ne rompe poco è un terremoto piccolo" (ivi, pagg. 50-51).

Infine, il teste Barberi (ossia, lo si ripete, il sottosegretario di Stato con la delega alla Protezione civile, il quale promosse ed istituì il Gruppo di lavoro che poi elaborò l'Elenco allegato all'OPCM n. 2788/98 relativo ai Comuni ad elevato rischio sismico), cui ha fatto riferimento come si è visto anche il prof. Boschi, dopo avere ricordato che nel famoso Elenco dei Comuni ad elevato rischio sismico erano compresi sia i Comuni classificati che quelli non classificati, ha aggiunto che *"quello era l'elenco che, pur non rivestendo dal punto di vista della classificazione potere di legge, rappresentava in quel momento, in effetti, l'elenco dei territori italiani in cui le informazioni scientifiche facevano capire che il livello di rischio era abbastanza alto"* (cfr. trascr. ud. 29/9/06, pagg. 6-7). Ed alla domanda del PM se il percorso di accertamento tecnico per la riclassificazione fosse diverso da quello per l'inserimento dei Comuni in detto Elenco, ha risposto che *"no, gli accertamenti non era[no] fondamentalmente diversi. L'informazione scientifica era la stessa, era diversa la competenza della struttura governativa, che aveva il potere di adottare i provvedimenti"* (ivi,




pag. 8), tant'è che poi venne elaborata la proposta di riclassificazione, il cui "elenco dei comuni era sostanzialmente quello dell'ordinanza" (ivi, pag. 9: il riferimento è all'Elenco allegato all'OPCM n. 2788/98). Ed anche allorquando si procedette alla formale riclassificazione nel 2003 (ossia con l'OPCM n. 3274/03), le motivazioni tecniche, a parte qualche dettaglio come ad esempio l'introduzione di una quarta zona, furono "sostanzialmente le stesse ... L'informazione era fondamentalemente quella" (ivi, pag. 10). In particolare, con riferimento al dato, contenuto nell'ultima colonna a destra del medesimo Elenco allegato all'OPCM del 1998, della "Intensità massima osservata" (che, per San Giuliano, risultava pari al 9° grado della scala MCS, ossia proprio quello poi raggiunto dal sisma del 2002), anche il Barberi ha confermato a sua volta che esso si riferisce ad "un dato storico, quindi diciamo proiezione futura, perché è ovvio che, se nel passato si è registrata una certa intensità, questa intensità può riprodursi ancora nel futuro" (ivi, pag. 17). Questo è quanto precisato e confermato anche dal prof. Barberi, al di là della sua opinione circa l'obbligo di rispettare o meno la normativa antisismica nei Comuni non classificati sismici (ivi, pag. 18), disciplina in effetti non direttamente applicabile come già esposto nel primo paragrafo del presente Capitolo; ma si è già ampiamente illustrato come i criteri sostanziali di detta disciplina vadano, invece, osservati nei Comuni ad elevato rischio sismico.

Pure tutti i testi altamente qualificati fin qui citati hanno dunque concordemente collegato il concetto di rischio sismico a quello di pericolosità sismica e quest'ultimo concetto a quello della probabilità del verificarsi (replicarsi) di un terremoto.

Il che risulta del tutto conforme al comune e scientificamente noto collegamento tra rischio sismico e pericolosità, quest'ultima intesa come "probabilità al verificarsi di un evento sismico di una certa magnitudo" (come da citato sito ufficiale *Internet* della Protezione civile e da citata pubblicazione della Regione Molise-Protezione civile). Presupposto fondante, questo della pericolosità, tanto della classificazione sismica quanto dell'inserimento dei Comuni (classificati o non) nel famoso Elenco allegato all'OPCM del 1998.

E, infine, le sovraesposte acquisizioni processuali di carattere scientifico e testimoniale risultano perfettamente conformi ai già illustrati dati normativi (OPCM n. 2788/98 ed Elenco ad essa allegato), che come si è visto correlano parimenti il rischio sismico alla pericolosità sismica, ossia alla sismicità (il cui indice, ossia l'indice di sismicità è più o meno elevato, a seconda dei diversi livelli di *pc* e *pd* tra loro mediati), al concreto ed effettivo verificarsi di terremoti in determinate zone. Rischio sismico/pericolosità sismica tanto maggiore qualora si sia verificato, anche se solo una volta nella storia, un terremoto d'intensità superiore o pari al 9° grado della scala MCS.

Pericolosità su cui s'impenna dunque il concetto di probabilità e quindi quelli di prevedibilità/prevenibilità e perciò quello di colpa (generica), secondo la già menzionata autorevole dottrina ed unanime giurisprudenza. In conclusione, rischio sismico, pericolo sismico (sismicità), probabilità di sisma, prevedibilità del sisma (in una determinata zona, sia pure sotto l'aspetto del *dies certus an, sed incertus quando*), prevenibilità dei suoi effetti disastrosi (attraverso l'adozione di idonee misure antisismiche), sono, al pari di quanto la suddetta autorevole dottrina ed unanime giurisprudenza



(cfr. es. le *supra* cit. Cass., n. 25648/08; Cass., n. 29232/07; Cass., 4793/90; ecc.) ritengono con riferimento ai concetti di rischio, pericolo, probabilità, prevedibilità (e prevenibilità), colpa (generica), le molteplici facce di una stessa medaglia.

Colpa generica indiscutibilmente ricorrente, pertanto, nel caso di cui è processo, a differenza di quanto infondatamente asserito nelle tesi difensive fin qui confutate.

Una volta chiarito che le zone sismiche e, tanto più, quelle ad elevato rischio sismico non si sottraggono alla valutazione in termini di pericolosità (valutazione, questa, presupposta anche dalla classificazione sismica), in chiusura è dunque il caso di ribadire che tutto il discorso sin qui svolto, alla fin fine, si può riassumere in un semplice ed anzi persino elementare e scontato postulato: chi progetta/approva/segue un intervento edilizio in una zona notoriamente sismica, tanto più se ad elevato rischio sismico (ancorchè non formalmente classificata), deve osservare le cautele antisismiche, al fine di evitare che poi l'edificio venga travolto dal terremoto e che chi vi sta dentro muoia sotto le macerie (come vi sono morti purtroppo tutti quei poveri bambini, con la loro maestra).

c) Violazione dell'art. 4 DM 28/9/98, n. 499: irrilevanza

Al sindaco Borrelli viene contestata anche la violazione dell'art. 4 DM 28/9/98, n. 499, per avere omesso l'avviso pubblico ivi previsto, il quale comportamento avrebbe concorso a consentire il rimaneggiamento e la sopraelevazione della scuola *Jovine* senza le doverose misure antisismiche.

L'art. 4 di detto DM (DM cui si è già fatto riferimento, sotto altri aspetti, nei precedenti due paragrafi del presente Capitolo) prescrive appunto al 1° co. che *"i Comuni ricadenti nei territori ad elevato rischio sismico ... sono tenuti a: a) emettere avviso pubblico per le richieste di contributo da parte dei soggetti che provvedono alla riparazione o ricostruzione di edifici, anche rurali, o di opere pubbliche"*.

I difensori del sindaco Borrelli, avv.ti Ruta e Del Vecchio, sia nelle arringhe che nella memoria depositata il 13/2/09 (pagg. 73 e ss.), hanno eccepito che egli non era tenuto ad emettere detto avviso, sia perché di competenza non sua ma degli organi tecnici e sia perché San Giuliano *"al momento del sisma non era classificato a rischio sismico"*.

Quest'ultima obiezione non può essere condivisa, in quanto opera un'indebita commistione tra i concetti di classificazione sismica ed inserimento nell'Elenco dei Comuni ad elevato rischio sismico, concetti separatamente esaminati nei due precedenti paragrafi, ove peraltro si è già illustrato come, alla base di entrambi, vi sia il comune elemento della pericolosità (sismica) ossia della concreta probabilità del verificarsi di un sisma. La verità è che, come appunto ampiamente illustrato nei due paragrafi precedenti (cui si rinvia), San Giuliano, al momento del sisma, non era classificato sismico, però risultava inserito (sin dal 1998) tra i Comuni ad elevato rischio sismico; tra i quali ultimi rientravano tanto quelli già classificati sismici, quanto altri Comuni che (come San Giuliano) non lo erano stati.

Ed il DM n. 499/98 ha ad oggetto non i soli Comuni già classificati sismici, ma tutti i Comuni ad elevato rischio sismico, ossia *"i Comuni ricadenti nei territori ad elevato rischio sismico, individuati con ordinanza del ministro*



dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2788/1998", come recita appunto l'art. 4 cit.; norma, questa, espressamente correlata dunque non alla L. n. 64/74, bensì all'OPCM n. 2788/98.

Invece, la menzionata norma non chiarisce se l'obbligo di emettere l'avviso pubblico facesse capo al sindaco e/o al segretario comunale (più che agli organi tecnici).

Ad ogni modo, se anche tale obbligo incombeva al sindaco, resta il fatto che lo scopo dell'avviso in questione (e dunque la stessa *ratio* della norma) era quello di mettere al corrente "*i soggetti che provvedono alla riparazione o ricostruzione di edifici*" della possibilità di usufruire dei contributi previsti dall'art. 12, 3° co. della L. n. 449/97 (cfr. la prima parte dell'art. 4, 1° co. DM cit., che richiama appunto detta legge).


Per quanto nel presente Capitolo (al pari che nei precedenti) si stiano esaminando le condotte colpevoli dei prevenuti, difetterebbe comunque il nesso eziologico tra questa specifica condotta omissiva del sindaco e tutte le altre violazioni contestate agli imputati, perché quell'avviso pubblico non era diretto a costoro. I quali ultimi, tanto più alla luce delle loro specifiche competenze di ingegnere, di geometra/tecnico comunale e di costruttori (ma anche di sindaco, qual era il Borrelli), indipendentemente dalla pubblicazione o meno dell'avviso in esame erano o comunque dovevano essere al corrente del fatto che, in forza del citato OPCM n. 2788/98, regolarmente pubblicato sulla G.U. n. 146 del 25/6/98 (ma ampiamente pubblicizzato pure in altre forme: cfr. il precedente paragrafo), il territorio di San Giuliano di Puglia era ad elevato rischio sismico.

d) Violazione del DM 18/12/1975

Il DM 18/12/1975 (come parzialmente modificato dal DM 13/9/77) ha ad oggetto le "norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica".

L'art. 12, 5° co. L. n. 23 dell'11/1/96 ha stabilito l'inapplicabilità del DM 18/12/75 a decorrere dall'entrata in vigore di detta legge, salvo quanto previsto dall'art. 5, 3° co. della legge stessa. E quest'ultima norma ha conservato l'assumibilità degli "indici di riferimento" contenuti appunto nel suddetto DM, fino all'approvazione delle norme tecniche regionali di cui all'art. 5, 2° co. L. cit. volte a definire (nell'ambito delle norme tecniche-quadro emanate dal Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 5, 1° co., su proposta dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica istituito ai sensi del successivo art. 6 ad opera del successivo DM 18/4/96) indici diversificati riferiti alla specificità dei centri storici e delle aree metropolitane.

La Regione Molise, perlomeno fino agli eventi sismici del 2002, non ha approvato queste norme tecniche specificamente riferite alle scuole (tali non essendo le disposizioni contenute nella L.R./Molise n. 20 del 6/6/96, sebbene in questa vi siano taluni riferimenti -es. art. 2, 2° co.- anche alle scuole). Tanto, peraltro, è dipeso dal fatto che, fino a detta epoca, il citato Ministero non aveva emanato (come lamentato pure dal *Codacons* nell'apposito atto di diffida del 10/12/2002) le norme tecniche-quadro contenenti gl'indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia e didattica di cui all'art. 5, 1° co. L. n. 23/96. Di conseguenza, in mancanza di



assunzione di altri indici (anche) ai fini antisismici, è rimasto il riferimento a quelli contenuti nel DM 18/12/75 (art. 5, 3° co. L. n. 23 cit.), di cui si dirà.

Orbene, il punto 5.0 del menzionato DM del 1975 dispone, tra l'altro, che:

"5.0.1. Ogni edificio scolastico nel suo complesso ed in ogni suo spazio o locale deve essere tale da offrire a coloro che lo occupano condizioni di abitabilità soddisfacenti per tutto il periodo di durata e di uso, malgrado agenti esterni normali; queste condizioni di abitabilità debbono garantire, inoltre, l'espletamento di alcune funzioni in caso di agenti esterni anormali.

5.0.2. Le condizioni di abitabilità, alle quali corrispondono determinati requisiti e livelli, possono essere raggruppate come segue: ...

iv) condizioni di sicurezza (statica delle costruzioni, difesa dagli agenti atmosferici esterni, dagli incendi, dai terremoti, ecc.)".

A sua volta, il successivo punto 5.4 del medesimo DM ribadisce che "5.4.1.

"Le condizioni di sicurezza riguardano principalmente:

i) la stabilità degli edifici in condizioni normali o eccezionali (terremoti, alluvioni, ecc.)" e, con specifico riferimento all'anzidetta stabilità degli edifici, al punto 5.4.2 detta una serie di prescrizioni e di indici di riferimento.

L'impugnata sentenza, richiamando altra sentenza del GUP di Larino, ha ritenuto l'inapplicabilità di questa disciplina con riferimento alla scuola di cui è processo perché il Comune di San Giuliano non era classificato sismico, laddove le citate norme del DM in questione farebbero riferimento, sempre a giudizio del Tribunale, a condizioni di sicurezza nelle scuole relativamente ai terremoti solo "nell'ambito delle normative vigenti nei singoli Comuni" (ma, probabilmente, il Tribunale intende dire: solo con riferimento alle normative vigenti per i singoli Comuni).

Com'è evidente, qui il Tribunale abbandona immotivatamente il canone dell'interpretazione letterale, visto che il punto 5 del DM cit. fa invece espresso riferimento ad "ogni edificio scolastico", adottando il diverso canone ermeneutico di una pretesa interpretazione logica o teleologica. Rispetto ad altre discipline passate in rassegna nei precedenti Capitoli e, in particolare, rispetto al DM 20/11/87, però, come si è visto il Tribunale aveva invece adottato, non meno immotivatamente, proprio il canone dell'interpretazione asseritamente letterale. E si è già detto (cfr. Cap. XIV, lett. a) come, se è vero che il compito d'interpretare la norma spetta al giudice, è però altrettanto vero che, quando la norma si presta a più interpretazioni ed egli aderisce ad una anziché ad un'altra e tanto più quando, nell'ambito della medesima sentenza, per una legge il giudice segue un canone interpretativo e per un'altra legge ne segue uno opposto, egli deve dare conto del perché abbia aderito ad un canone anziché all'altro; in caso contrario, la sua immotivata scelta riduce l'ermeneutica ad un'attività ai limiti (se non oltre i limiti) dell'arbitrio. Si è anche aggiunto come, in una materia così delicata qual è quella della stabilità e sicurezza degli edifici e dell'incolumità pubblica, questa Corte reputa che l'interpretazione prescelta (dal giudice, ma ovviamente anche dai tecnici che operano a vario titolo nel settore) debba essere quella che di volta in volta si presenti come la più rispondente a quel canone che, meglio di ogni altro, serva a salvaguardare le esigenze anzidette.

Ciò detto, l'interpretazione letterale del DM cit. risulta peraltro nella fattispecie conforme anche all'interpretazione logica e teleologica.

Bene, in materia, gli appellanti hanno censurato (anche) il capo in esame dell'impugnata sentenza, obiettando che non avrebbe avuto alcun senso

imporre con un DM il rispetto della normativa antisismica per le scuole ubicate nei soli Comuni classificati sismici, visto che in questi ultimi il rispetto delle prescrizioni antisismiche era stato già imposto dalla L. n. 64/74 con riferimento a tutte le costruzioni. La *ratio* della disciplina di cui al DM 18/12/75, inoltre, risulta ispirata al fine di garantire che le scuole vengano progettate e costruite in maniera da salvaguardare in ogni caso l'incolumità di chi vi sta dentro. E tanto deve ritenersi pure rispetto alle scuole realizzate in zone non-sismiche, perché il terremoto è un fenomeno aleatorio che, pur essendo sicuramente prevedibile che possa tornare così come torna a colpire nel tempo le medesime zone in cui si è verificato in passato, non può escludersi però con assoluta certezza che possa colpire *ex novo* anche zone ove non si è mai verificato (discorso quest'ultimo svolto, sebbene sotto altro aspetto e non con specifico riferimento alle scuole, pure da Cass., n. 17492/89, già cit. nel secondo paragrafo del presente Capitolo). Questa particolare attenzione, rispetto alle scuole (per quanto interessa ai fini del presente processo, ossia prescindendosi dagli edifici pubblici aventi altre funzioni), da parte del legislatore appare rispondente non solo e non tanto al fatto che, come affermato dal difensore di p.c., avv. Tascione, nelle scuole dell'obbligo gli studenti non possono rifiutarsi di andare (trattasi, difatti, di disciplina dettata per le "scuole di ogni ordine e grado" -v. es. il punto 1.0.1 del DM 18/12/75; e v. pure l'art. 3, 1° co., lett. a, b L. n. 23/96-), quanto soprattutto alla circostanza che specialmente nelle scuole si genera, per così dire, la riproduzione del corpo sociale (quella riproduzione che, nel piccolo paesino di San Giuliano, per un'intera generazione è purtroppo venuta a mancare), il che impone l'esigenza, massimamente avvertita dalla società civile così come lo è (o comunque dovrebbe esserlo) anche da parte

delle istituzioni, che ciò avvenga in condizioni di massima ed incondizionata sicurezza.

A parte ciò, non bisogna mai dimenticare, comunque, che San Giuliano non era una zona non-sismica, ma era un Comune che, sebbene non formalmente classificato sismico, risultava comunque ad elevato rischio sismico all'epoca in cui la scuola venne progettata/approvata/costruita. Dal che, risulta evidente l'applicabilità del DM 18/12/75 alla scuola che si andava a realizzare in San Giuliano, anche perché detto DM (pur intervenuto dopo l'entrata in vigore della legge sulla classificazione sismica n. 64/1974), nell'imporre per le scuole la difesa dai terremoti, non fa alcun riferimento alla classificazione sismica (o meno) dei Comuni in cui le stesse vengono realizzate. Ed allora, se anche volesse opinarsi che il DM 18/12/75 non sia riferibile alle zone non-sismiche, non può assolutamente revocarsi in dubbio che lo stesso è riferibile, così com'è riferito, quanto meno a tutte le zone sismiche, indipendentemente dal fatto che sia intervenuta o meno una loro formale classificazione. A riprova di ciò (ove mai ve ne fosse bisogno), sta anche il fatto che, ad esempio, l'art. 5, 1° co. L. n. 23/96, nel prevedere l'adozione da parte del Ministero della pubblica istruzione (su proposta dell'Osservatorio) degli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia e didattica delle scuole, prescinde dalla normativa di cui alla L. n. 64/74 e DM attuativi (sebbene, come si dirà, i relativi criteri sostanziali debbano, cionondimeno, essere assunti quali indici e parametri rispetto alle scuole dei Comuni non classificati, fino a quando il Ministero della pubblica istruzione non abbia dettato i propri), così come vi prescinde l'Osservatorio di cui all'art. 6, così come vi prescinde l'anagrafe per l'edilizia scolastica di cui all'art. 7.



La difesa degli imputati (cfr. es. quanto dichiarato dal CTP del La Serra, prof. Menditto, in trascr. verb. ud. 5/1/07, pagg. 79-80; e cfr. pure memoria avv. Messere depositata il 20/2/09, pagg. 21-22; memoria avv. ti De Caro ed Elia depositata il 23/2/09, pag. 6), dal canto suo, eccepisce invece che: a) il punto 5.4.1 del DM cit. ricorre alla disgiunzione "o" allorchè prescrive che la scuola deve assolvere alle funzioni di stabilità "*normali o eccezionali*" e ciò dimostrerebbe che, in condizioni normali, la scuola andrebbe costruita normalmente e quindi senza il rispetto dei criteri antisismici, mentre, in condizioni eccezionali (zone alluvionali, zone sismiche, ecc.), la scuola andrebbe costruita tenendo conto appunto di simili condizioni; b) il punto 5.4.2 DM cit. impone il rispetto di "*tutte le norme generali e locali vigenti*", laddove in San Giuliano non vigeva la disciplina antisismica, stante la sua mancata classificazione sismica; c) se il DM cit. imponesse la realizzazione in maniera antisismica dell'edificio scolastico, non si saprebbe a quale grado d'intensità sismica esso dovrebbe riuscire a resistere; d) il concetto di "*difesa dai terremoti*" di cui al DM cit. andrebbe inteso non nel senso della realizzazione in maniera antisismica dell'edificio scolastico, ma solo a determinate sue caratteristiche di ampiezza e adeguatezza (es. porte antipanico); e) se così non fosse, quasi tutte le scuole d'Italia dovrebbero ritenersi non a norma; f) la sopraelevazione in questione sarebbe stata in realtà solo un mero ampliamento (tesi, questa'ultima, sostenuta, sia pure senza un diretto riferimento al DM 18/12/75, in sede di arringa da qualche difensore, come l'avv. Ruggiero).

Nessuna delle sovraesposte deduzioni, però, può condividersi, per i motivi di seguito esposti.

21

a) Nelle zone sismiche (classificate o meno che siano), il terremoto è un fenomeno prevedibile e dunque non eccezionale (come già ampiamente spiegato nel secondo paragrafo del presente Capitolo), così rientrando nel concetto di "condizioni normali" di cui al punto 5.4.1 (lett. i) del DM del 1975; per converso, il terremoto è un fenomeno imprevedibile e dunque eccezionale nelle zone non-sismiche, così rientrando nel concetto di "condizioni eccezionali" di cui sempre al punto 5.4.1 (lett. i) del DM del 1975. Il disposto della norma in esame, dunque, ben lungi dal contraddire la tesi della riferibilità del DM in discussione anche alle zone non-sismiche, ne offre invece conferma.

D'altra parte, anche se così non fosse e se il concetto di "condizioni eccezionali" andasse riferito (come vorrebbe la difesa) alle sole zone sismiche, deve ribadirsi che, quanto al territorio di San Giuliano, questo era appunto una zona sismica (pur in mancanza di classificazione formale) ed anzi "ad elevato rischio sismico" (cfr. tutto quanto già esposto nel secondo paragrafo del presente Capitolo). Per cui, anche sotto questo aspetto, la disciplina in esame trova piena applicazione.

b-c) Il rinvio, di cui al punto 5.4.2 DM cit., al rigoroso rispetto di "tutte le norme generali e locali vigenti" costituisce appunto l'indice di riferimento di carattere sia comune (tali essendole pure quelli relativi al grado di rigidità dei solai, ai sovraccarichi accidentali da adottare sui solai e coperture, ai calcoli per azioni derivanti da vento e neve, alla resistenza delle pareti agli urti accidentali di corpi molli, ecc., di cui al medesimo punto) che antisismico correlato al criterio della "stabilità" degli edifici scolastici; criterio, questo della stabilità, espressamente menzionato tanto in detto punto 5.4.2 quanto al precedente 5.4.1, lett. i.



In particolare, per ciò che concerne l'aspetto antisismico, all'epoca di emanazione del DM in questione erano vigenti le norme generali dettate dalla L. n. 64/74 ed i correlati criteri sostanziali antisismici di cui al DM n. 39 del 3/3/75: tali disposizioni trovavano perciò applicazione diretta rispetto ai Comuni classificati sismici. Tuttavia, le prime classificazioni ai sensi dell'art. 3 L. n. 64 cit. furono successive al DM 18/12/75; quindi, all'epoca di entrata in vigore di quest'ultimo DM, i Comuni sismici erano evidentemente quelli di 1^a e 2^a categoria come individuati nell'Elenco allegato alla previgente L. n. 1684/1962. Di conseguenza, le norme procedurali di cui alla citata L. n. 64/74 non potevano applicarsi a questi ultimi Comuni, dovendosi applicare agli stessi le sole norme e criteri antisismici di carattere sostanziale fissati nella L. n. 64/74 e correlato DM n. 39 del 3/3/75. A questo scopo, l'ulteriore DM n. 40 del 3/3/75, sia nel preambolo che all'art. 1, disponeva che, in attesa dei provvedimenti di classificazione sismica ai sensi dell'art. 3 L. n. 64/74, alle località sismiche già classificate in virtù delle preesistenti disposizioni in materia si applicavano le norme tecniche di cui al citato DM n. 39/75, attribuendo alla 1^a e 2^a categoria rispettivamente i gradi di sismicità $S=12$ e $S=9$. Anche con riferimento alle scuole ubicate in detti Comuni, dunque, erano questi i gradi di sismicità cui fare riferimento.

Ma, come si diceva, per quanto concerne le scuole il DM 18/12/75 estende la tutela antisismica di carattere sostanziale ad "*ogni edificio scolastico*" (punto 5.0.1 DM cit.), indipendentemente dalla formale classificazione sismica o meno del Comune in cui esse sono ubicate. Il relativo "*indice di riferimento*" (rimasto in vigore in virtù del comb. disp. degli artt. 12, 5° co. e 5, 3° co. L. n. 23/96) è dunque quello correlato al rigoroso rispetto di

"*tutte le norme generali vigenti*" (punto 5.4.2 DM cit.) e, per l'appunto, la L. n. 64/74 ed il DM n. 39 del 3/3/75 (quest'ultimo poi superato da una serie di DM successivi, fino al DM 16/1/96, vigente all'epoca della sopraelevazione di cui è processo) erano vigenti all'epoca di entrata in vigore del DM 18/12/75. I loro criteri sostanziali antisismici, dunque, se da un lato erano stati espressamente estesi (dal citato art. 1 DM n. 40/75) a tutti i Comuni già classificati sismici sotto la previgente disciplina (con coefficienti di sismicità $S=12$ ed $S=9$ rispetto alle sole due categorie ivi precedentemente contemplate), dall'altro lato venivano estesi (appunto in base al comb. disp. dei punti 5.0.1 e 5.4.2 DM 18/12/75) a tutte le scuole indipendentemente dalla classificazione sismica o meno dei Comuni nei quali esse erano ubicate.


E, poiché la nuova disciplina antisismica ha poi aumentato le categorie sismiche dalle precedenti 2 a 3, è chiaro che il coefficiente di sismicità da adottare, per gli edifici scolastici da realizzare nei Comuni non classificati sismici, non poteva essere che quello di $S=6$, ossia il coefficiente minimo previsto dalla L. n. 64/74 e connessi DM. Quest'ultima disciplina prevede, infatti, come già precisato nel secondo paragrafo, tre coefficienti di sismicità, ossia, partendo dal più alto e fino al più basso, quello $S=12$ per le zone di 1^a categoria, quello $S=9$ per le zone di 2^a categoria e quello $S=6$ per le zone di 3^a categoria (l'OPCM n. 3274 del 20/3/03 ha poi inserito anche una 4^a categoria, ma quest'ultimo dato non interessa ai fini di cui è processo).

In base al rinvio a "*tutte le norme generali e locali vigenti*" di cui al punto 5.4.2 DM 18/12/75, dunque, ai fini della sopraelevazione della scuola in discussione si sarebbero dovuti adottare i criteri sostanziali della disciplina



vigente *ratione temporis* e, dunque, quelli dettati dalla L. n. 64/74 e connesso DM 16/1/96, con coefficiente di sismicità quanto meno di $S=6$.

In chiusura sul punto, comunque, ancora una volta va qui ribadito che San Giuliano, a seguito della pubblicazione dell'OPCM n. 2788/98 e dell'Elenco ad esso allegato, era stato inserito tra i Comuni ad elevato rischio sismico e, quindi, non poteva assolutamente considerarsi come un Comune non-sismico. E si è già detto come, ammesso e non concesso che la disciplina dettata dal DM 18/12/75 non fosse applicabile agl'istituti scolastici ubicati in Comuni non-sismici, sicuramente essa è applicabile agli edifici scolastici realizzati in tutti i Comuni ubicati in zone sismiche (indipendentemente dalla loro formale classificazione o meno): e San Giuliano lo era.



Il relativo coefficiente di sismicità avrebbe dovuto essere, ai fini di cui al DM 18/12/75, quanto meno quello minimo di $S=6$ di cui si è già detto sopra. Coefficiente, questo, del resto espressamente dettato (sia pure ai soli fini contributivi per le riparazioni e le ricostruzioni di cui all'OPCM n. 2788/98 ed alla L. n. 499/97) dalla norma sostanziale di cui all'art. 7 DM 28/9/98, n. 499 per le zone ad elevato rischio sismico "*non classificate*". Il che, peraltro, non escludeva che potesse essere assunto anche un più alto coefficiente di sismicità (l'art. 5, 3° co. L. n. 23/96, difatti, dice solo che "possono essere assunti quali indici di riferimento quelli contenuti nel DM 18 dicembre 1975"), parametrato all'esposizione di San Giuliano a sismi del 9° grado (crollo totale, come quello della scuola poi purtroppo verificatosi nel 2002) della scala MCS. Di ciò si è già detto nel secondo paragrafo, cui si rinvia ad evitare ripetizioni.

d) Per tutto quanto sin qui esposto, risulta evidente come il riferimento alla *"difesa dai terremoti"* di cui al DM 18/12/75 non è assolutamente limitato alle sole caratteristiche di ampiezza e adeguatezza (es. porte antipanico) dell'edificio scolastico, ma involge proprio la sua realizzazione in maniera antisismica. Prova ne sia il fatto che il punto 5.4.1, lett. i DM cit. correla detta difesa (di cui al precedente punto 5.0.2, lett. iv) alle condizioni di sicurezza degli edifici scolastici e, nell'ambito di queste, proprio alla *"stabilità degli edifici"* medesimi.

e) Il DM 18/12/75, come stabilito dal suo punto 5.7, ha efficacia prescrittiva solo rispetto agli edifici scolastici da realizzarsi successivamente alla sua entrata in vigore. Rispetto a quelli realizzati prima della sua entrata in vigore, ovvero ai progetti a tale data in corso di esecuzione o di approvazione, detto DM ha efficacia solo indicativa; il che non toglie che detti edifici scolastici possano essere adeguati in presenza dei necessari finanziamenti, come prevede pure l'art. 2, 1° co., lett. b L. n. 23/96.

Non è possibile stabilire, statisticamente, quanti edifici scolastici progettati e realizzati dopo l'entrata in vigore del DM 18/12/75 abbiano rispettato le relative prescrizioni e quanti non le abbiano rispettate; così come non è possibile stabilire quanti edifici scolastici realizzati prima della sua entrata in vigore, ovvero quanti progetti a tale data in corso di esecuzione o di approvazione si siano adeguati alle relative indicazioni, o siano stati comunque successivamente adeguati ai sensi del citato art. 2 L. n. 23/96.

Il dato, in ogni caso, risulta privo di rilevanza ai fini di cui è processo, perché ciò che qui conta è che per la sopraelevazione della scuola del 2002 le norme del DM in esame avevano carattere prescrittivo e che, nella sua

progettazione/approvazione/esecuzione, sono state violate le prescrizioni anzidette.

f) Il difensore dell'Abiuso, avv. Ruggiero, nel corso della sua dettagliata arringa, ha asserito, sebbene senza specifico riferimento al DM in discussione, che la sopraelevazione di cui è processo non sarebbe stata tale, non essendo stato aggiunto un corpo in più, ma essendosi trattato solo dell'ampliamento di un sottotetto trasformato in spazio abitabile (si sarebbe trattato cioè solo della mera modifica di una stanza) e non essendo stato comunque aggiunto un solaio in più. Gli ha fatto eco sempre in sede di arringa anche qualche altro difensore, contrastato dalle controparti (cfr. es. la memoria di replica depositata il 23/2/09 dal difensore di p.c., avv. Bozzelli, fine pag. 10; l'arringa in sede di repliche del difensore di p.c., avv. Calabrese; cc.)

In risposta, deve innanzi tutto premettersi che la sopraelevazione in questione non si è assolutamente risolta nella mera modifica di una stanza o in una mera modifica (né strutturale, né tanto meno funzionale) di destinazione d'uso quale la trasformazione di un sottotetto in spazio abitabile. Al riguardo, nel Cap. XIII si è già chiarito che, per realizzare detta sopraelevazione, venne demolito il tetto preesistente e venne aggiunto un nuovo corpo, peraltro senza la previa demolizione e successiva ricostruzione del solaio preesistente, ma con l'anomalo appoggio di un nuovo solaio in cemento armato su quello preesistente e con difettoso collegamento dei cordoli. La perizia, le planimetrie in essa contenute, il plastico in atti, le numerose deposizioni raccolte (tra cui anche quelle dei manovali che eseguirono i lavori), la CT/PM, varie tra le stesse CTP degli'imputati, molti


tra i loro stessi difensori e tutto il restante materiale probatorio sono sul punto completamente concordi e pacifici.

Così, ad esempio, a pagg. 17 e 18 della perizia sono riportate rispettivamente le figure 1-2 e 1-3, dalle quali si evince chiaramente come, mentre il primo livello (parte sinistra delle due figure) della scuola elementare e media originaria ultimata nel 1960 (I° lotto dei lavori) era composto di n. 5 aule, oltre altri spazi (sala per le attività collettive ed accessori), il secondo livello sopraelevato già dagli anni '60 (parte destra delle due figure) era composto di sole n. 3 aule, oltre altri spazi. E l'ulteriore sopraelevazione (quella del 2002) fu realizzata proprio al di sopra delle n. 2 aule mancanti al secondo livello.

A pag. 39 della stessa perizia sono poi riprodotte due fotografie del plastico, una sopra e l'altra sotto (figura 3-8), dal cui raffronto si ricava chiaramente ed incontrovertibilmente la consistenza della sopraelevazione in discussione. Nella fotografia superiore, si vede la scuola, la sua ala elementare e media e la porzione di quest'ultima prima della sopraelevazione del 2002; in quella inferiore, si vede la scuola, la sua ala elementare e media e la porzione di quest'ultima dopo la sopraelevazione del 2002 e quindi si vede quel corpo aggiunto con due finestre che sovrasta quello con altre due finestre, mentre in precedenza (fotografia superiore) sul corpo sottostante era posto solo il tetto e quest'ultimo corpo era più basso della restante ala.

Tanto coincide perfettamente col plastico in atti, appositamente predisposto dai periti. Plastico di cui fa parte il corpo sopraelevato, che può essere posto al di sopra di quello preesistente (previa eliminazione del tetto), oppure può esservi rimosso.

D'altra parte, i periti, all'udienza dibattimentale del 9/6/06, hanno sottolineato come, per eseguire la sopraelevazione del 2002, "invece di demolire il solaio e costruirne uno nuovo, è stato poggiato un solaio nuovo sul solaio esistente ... sicuramente nella zona immediatamente sovrastante le aule dove si trovavano i bambini, dove c'è stata la sopraelevazione, li sicuramente c'era questa situazione, perché abbiamo trovato il solaio che aveva proprio queste caratteristiche, questi due solai uno sull'altro" (trascr. ud. 9/6/06, pag. 92), così violandosi le regole dell'arte (ivi, pag. 93) e peraltro con difettoso collegamento dei cordoli perimetrali (ud. cit., pagg. 101 e 133).

 A sua volta, il teste Forte (uno dei manovali che eseguirono i lavori di sopraelevazione del 2002, unitamente a Di Iorio, Moffa e Mancino), all'udienza del 21/4/06, ha confermato che, per eseguire l'opera, "hanno fatto togliere la vecchia falda del tetto, del vecchio tetto esistente, dopo hanno fatto fare un cordolo sopra ai muri portanti, dopo questo cordolo sono stati messi i mattoni e arrivato al piano, fatto il solaio, dopo rifatto le quinte sopra" (ud. cit., pag. 20), "a me hanno fatto togliere tutto fino ... sul solaio esistente. Il solaio che dopo è rimasto esistente. Dalla falda del tetto, mi hanno fatto togliere tutto fino al solaio esistente" (ibid., pag. 22), dopodiché "hanno fatto fare un cordolo, sulla vecchia struttura portante, nei tre lati ... c'era questa armatura, è una trave fatta intorno, per poi dopo mettere la muratura sopra. Per farci ripartire con la muratura" (ibid., loco ult. cit.). "Abbiamo realizzato questa trave sopra i muri per poggiare il solaio ... nella solita prassi dell'armatura" (ivi, pag. 24), "questa trave di collegamento che era per tutto il perimetro ... del solaio" (ivi, pag. 25).

Ed anche gli altri tre manovali hanno confermato che *"sulla parte che si doveva fare la sopraelevazione-[siamo] intervenuti nel togliere il tetto ... abbiamo tolto il tetto sulla parte della sopraelevazione"* (dep. Di Iorio: trascr. ud. 3/11/06, pag. 23), che per realizzare la sopraelevazione fu messa una *"trave di collegamento sul primo piano, il piano esistente"*, che fu poggiata *"sul muro perimetrale di sotto"* (dep. Mancino: trascr. ud. cit., pag. 72) e che sul corpo sopraelevato fu poi di nuovo *"fatto il tetto"* (dep. Moffa: trascr. ud. cit., pag. 86).

Dal suo canto, lo stesso CTP del La Serra, prof. Menditto, ha confermato che, per quanto concerne la struttura sottostante la realizzanda sopraelevazione, *"alcuni di questi muri furono tagliati"*, dopodichè si *"andò avanti nella costruzione"* (trascr. ud. 5/1/07, pag. 69).

E tanto altro ancora potrebbe aggiungersi, ma, per non dilungarsi, valga per tutte la circostanza che è stato proprio l'imputato progettista/DL ing. La Serra a scrivere di suo pugno, nella relazione relativa al *"progetto generale di adeguamento funzionale del plesso scolastico"* in discussione, datata 5/8/99 (e riportata nell'allegato 2 alla CT/PM, tomo III, doc. 301, pagg. 1100 e ss.), che l'intera superficie di piano era stata suddivisa tra la scuola materna e la scuola media e che, quanto a quest'ultima (ossia alla scuola elementare e media poi crollata), *"si è previsto la sopraelevazione delle due aule poste al piano terra"* (ivi, pag. 1102). Sopraelevazione che risulta graficamente riportata nella *"perizia di variante"*, ossia nel *"piccolo progettino"* del La Serra di cui si è già discusso nel Cap. XV, lett. a: ebbene, in questo *"progettino"* (cfr. sempre all. 2 alla CT/PM, tomo III, doc. 379, pag. 1309) sono riportate in pianta, a sinistra, le due aule da realizzare nell'ambito della sopraelevazione e, a destra, in verticale, appunto il corpo



sopraelevato su quello sottostante/preesistente più il nuovo sottotetto ed il nuovo tetto soprastanti il predetto corpo sopraelevato.

E' per tutti questi motivi (e molti altri ancora potrebbero aggiungersene) che, nell'ambito del presente processo ed anche della presente sentenza, non si è mai posto in discussione, né può porsi in discussione (a differenza di quanto hanno cercato di fare i citati difensori degli'imputati nelle loro arringhe), che nella fattispecie non si verte assolutamente in tema di mero ampliamento di un sottotetto trasformato in spazio abitabile (mera modifica di una stanza), ma si verte invece proprio in tema di sopraelevazione, di aggiunta di nuovi volumi sulla verticale di una porzione del corpo preesistente.

Per cui, tornando al DM 18/12/75, le sue norme hanno al riguardo carattere prescrittivo e non meramente indicativo, a differenza di quanto invece previsto dal suo punto 5.7 per gli ampliamenti.


D'altra parte, in presenza di un aumento strutturale dei volumi (quale quello dell'intervento in discussione), giammai per le zone classificate sismiche (oppure ad elevato rischio sismico, quale quella di San Giuliano) si sarebbe potuto contemplare un carattere meramente indicativo e non invece prescrittivo degli'indici di riferimento di cui al citato DM correlati ai criteri sostanziali della disciplina antisismica.

////////////////////////////////////

In chiusura, è il caso di segnalare che la mancata applicazione del DM 18/12/75 nella progettazione/approvazione/esecuzione della sopraelevazione della scuola in discussione integra una colpa specifica a carico dei prevenuti. Comunque, se anche il DM 18/12/75 non fosse stato applicabile alla progettazione/approvazione/esecuzione della scuola di San Giuliano,

sarebbero stati, cionondimeno, applicabili i conformi criteri sostanziali antisismici dettati dalla L. n. 64/74 e dal DM 16/1/96, ai quali gl'imputati avrebbero comunque dovuto parametrare la propria condotta nel realizzare un edificio in una zona ad elevato rischio sismico, al fine di non incorrere nella colpa generica integrata dalla violazione dei doveri di diligenza, prudenza e perizia ex art. 43 cp, come già ampiamente illustrato nel secondo paragrafo del presente Capitolo, ove si è fatto pure riferimento ai relativi coefficienti di sismicità che si sarebbero potuti/dovuti adottare (conformi del resto a quelli da adottarsi ai sensi del DM 18/12/75 cit., secondo quanto testè esposto).

E, infine, è anche il caso di ricordare che, nel caso di specie, pure a prescindere dall'applicazione delle anzidette cautele antisismiche, se solo fossero state rispettate le norme comuni la scuola non sarebbe crollata, come già si è esposto in precedenza e come si tornerà a dire nei successivi Capitoli. Ed invece, le molteplici e gravi violazioni di dette norme comuni (già descritte nei precedenti Capitoli) nella realizzazione della sopraelevazione del 2002 hanno reso la scuola elementare e media altamente vulnerabile (cfr. spec., sul punto, Cap. XII e Cap. XIV, lett. a; e v. pure quanto si esporrà nel Cap. XX, par. n. 2) e quindi caratterizzata da anormale fragilità. In simili condizioni, ove anche non vi fosse stato l'obbligo di rispettare i criteri sostanziali antisismici (che peraltro a San Giuliano vi era, per tutti gli spiegati motivi), la SC (n. 17492/89, già richiamata nel secondo paragrafo di questo Capitolo) ritiene condivisibilmente non solo sussistente la condotta colpevole, ma anche *"ravvisabile il rapporto di (con)causalità"* tra la suddetta rimproverabile condotta umana e l'evento-crollo dell'edificio a seguito di un movimento tellurico; e ciò senza che possa accamparsi




l'imprevedibilità di quest'ultimo, il quale, sebbene nelle zone non-sismiche costituisca un evento eccezionale, rientra comunque tra gli accadimenti dei quali deve tenersi conto nell'ambito dell'attività edilizia.

////////////////////////////////////

Con ciò, ultimato l'esame delle molteplici e gravi condotte colpevoli dei prevenuti, come fin qui ritenute in massima parte ricorrenti (e tali ritenute invece solo in parte dall'impugnata decisione), il discorso si sposta così sulla questione nodale, relativa al nesso di causalità, la cui sussistenza è stata messa in dubbio dal Tribunale.

A tale questione vengono dedicati i prossimi quattro Capitoli della presente sentenza (e v. poi pure, sempre in tema di nesso causale, il Cap. XXIII, n. 2 ed il Cap. XXIX, n. 3).



XVIII) IL NESSO CAUSALE IN ORDINE ALLE CONTESTATE

VIOLAZIONI DI CARATTERE PROCEDIMENTALE:

SUSSISTENZA DEL NESSO CAUSALE

1) Premessa

Nei precedenti Capitoli XIII, XVI, XV e XVI si è trattato rispettivamente delle violazioni della L. n. 1086/71, del DM 20/11/87, della L. n. 109/94 e connesso DPR n. 554/99, e dell'art. 2 L. n. 64/74.

Le violazioni delle suddette discipline hanno riguardato sia norme di carattere sostanziale che norme di carattere procedimentale.

Sotto quest'ultimo aspetto (violazioni di norme procedurali: come riportate specialmente in vari punti delle prime due facciate del capo d'imputazione sub lett. A, cui si correla pure il capo B), le menzionate

discipline, tra loro distinte e con distinte finalità (sia pure nell'ambito di quella, più generale, della stabilità degli edifici e della salvaguardia della pubblica incolumità), hanno un dato in comune consistente nel fatto che, ove anche una sola delle anzidette violazioni non fosse stata commessa, i lavori per la realizzazione della sopraelevazione non sarebbero mai potuti iniziare o comunque proseguire e, dunque, i tragici eventi di cui è processo (crollo, morti e lesioni) non si sarebbero mai verificati; ovvero, per quanto riguarda il mancato collaudo statico, nella sua carenza non si sarebbe mai potuto/dovuto consentire l'accesso del pubblico alla scuola e, dunque, sebbene si sarebbe verificato il disastro colposo non si sarebbero mai verificate le morti e le lesioni in contestazione.

Al fine dell'accertamento della penale responsabilità in ordine ai contestati reati di disastro colposo ed omicidi e lesioni colposi plurimi, sarebbe dunque sufficiente verificare la sussistenza del nesso causale anche rispetto ad una soltanto delle norme procedurali violate.

Norme che verranno perciò passate separatamente in rassegna, una per una, nei paragrafi successivi del presente Capitolo (salvo poi a vedere se la violazione medesima sia ascrivibile a tutti gl'imputati ovvero solo ad alcuni di essi: ma di ciò si parlerà allorchè si esamineranno le loro singole posizioni processuali), pure a costo di dover in parte ripetere in questa sede, sempre al fine della verifica sulla sussistenza del nesso causale, concetti già precedentemente illustrati.

Deve solo ribadirsi e precisarsi che le violazioni di carattere procedimentale prese in esame nei successivi paragrafi dal n. 2 al n. 5 del presente Capitolo afferiscono alla fase iniziale della realizzazione della sopraelevazione, sicché, se esse non si fossero verificate, tanto il crollo quanto le morti e



lesioni in contestazione non vi sarebbero mai state; invece, le violazioni di carattere procedimentale prese in esame nel successivo paragrafo 6 (mancato collaudo statico) afferisce alla fase finale della realizzazione della sopraelevazione, sicché, se essa non si fosse verificata, il crollo avrebbe potuto esservi ugualmente (salvo che, a seguito dell'esito negativo dell'ipotetico collaudo, non si fosse provveduto prontamente a porre riparo ai gravi difetti), ma non ne sarebbero conseguite le morti e lesioni in contestazione.

Invece, nei Capitoli XIX e XX la verifica della sussistenza del nesso di causalità sarà compiuta soprattutto con riferimento alle violazioni delle norme di carattere sostanziale contenute nelle succitate discipline. Tra queste ultime norme, rientrano, oltre le norme di carattere sostanziale contenute nella disciplina comune (di cui ai citati L. n. 1086/71, DM 20/11/87, L. n. 109/94 e connesso DPR n. 554/99, art. 2 L. n. 64/74, ecc.), anche quelle contenute nella disciplina antisismica, poiché, come si è già spiegato nel Cap. XVII, all'intervento in discussione erano applicabili solo i criteri sostanziali ivi prescritti e non anche le norme di carattere procedimentale (lett. a, b). E tanto è a dirsi anche per la violazione del DM 18/12/75, posto che, come pure già spiegato sempre nel Cap. XVII (lett. d), l'art. 5, 3° co. L. n. 23/96 ha conservato l'assumibilità degli "*indici di riferimento*" contenuti nel suddetto DM e, al punto 5.4.2 di quest'ultimo DM, vengono dettati per l'appunto una serie di prescrizioni e di indici di riferimento. Indice di riferimento che, ai fini che qui interessano (ossia ai fini della difesa dai terremoti di cui al punto 5.0.2, lett. iv, correlata dal punto 5.4.1, lett. i alle condizioni di sicurezza degli edifici scolastici e, nell'ambito di queste, proprio alla "*stabilità degli edifici*" medesimi), è

quello di "tutte le norme generali e locali vigenti"; norme vigenti *ratione temporis* (ossia, all'epoca della sopraelevazione, la L. n. 64/74 ed il DM 16/1/96), queste, che sono state assunte dunque, in forza del rinvio di cui al citato punto 5.4.2 (cui a sua volta rinvia il menzionato art. 5, 3° co. L. n. 23/96), solo come "indici di riferimento" e, pertanto, solo nella loro portata sostanziale e non anche sotto l'aspetto procedimentale.

Comunque, tutte le violazioni delle norme di carattere procedimentale di cui al presente Capitolo non si sono risolte in mere inosservanze formali, ma hanno spiegato i loro gravissimi effetti anche sul piano sostanziale, come ampiamente già illustrato nei Capitoli precedenti e come resterà confermato pure in questo Capitolo e nei Capitoli successivi. Il che tra l'altro incardina, anche rispetto alle violazioni procedimentali che verranno prese in esame una per una nei paragrafi successivi, quel c.d. *nesso di rischio*, di cui si parlerà nel Cap. XXI.

Ulteriori profili connessi al nesso eziologico verranno poi presi in esame nel Cap. XXIII, n. 2 e nel Cap. XXIX, n. 3

2) Il nesso di causalità in ordine alla violazione dell'art. 4, 1° co. L. n.

1086/71

Nel Capitolo XIII si è già esposto come, ai sensi dell'art. 4, 1° co. della L. n. 1086/71, le opere avrebbero dovuto essere denunciate dal costruttore al Genio civile "prima del loro inizio" ed a detta denuncia avrebbero dovuto essere allegati (3° co., anche in relazione all'art. 2, 1° co. L. cit.) la relazione illustrativa ed il progetto, in particolare il progetto strutturale esecutivo



contenente i calcoli delle opere in cemento armato, appositamente redatto dal progettista abilitato.

In mancanza di quella denuncia, dunque, i lavori non avrebbero potuto neppure essere iniziati e quindi la sopraelevazione non avrebbe potuto essere proprio realizzata.

E la denuncia non fu fatta, né avrebbe potuto esserlo, dato che la progettazione era carente ed il progetto strutturale esecutivo coi relativi calcoli (anche ai sensi del DM del 9/1/96) mancava del tutto, sicché il Genio civile non avrebbe nemmeno potuto riceverla.

D'altra parte, sempre nel Cap. XIII (cui sul punto si rinvia) si è anche spiegato come, se pure vi fosse stato il progetto strutturale esecutivo, se anche la progettazione fosse stata completa e se anche fosse stata presentata quella denuncia, l'opera non sarebbe stata comunque collaudabile ex art. 7, a causa dei suoi gravissimi difetti strutturali.

Resta il fatto, comunque, che la denuncia è mancata e che quindi i lavori non avrebbero potuto essere iniziati e la sopraelevazione non avrebbe potuto essere realizzata.

Qualora gl'imputati avessero dunque doverosamente rispettato le citate previsioni della L. n. 1086, essi non avrebbero potuto né dovuto iniziare i lavori e tanto meno realizzare la sopraelevazione, sicché l'evento *hic et nunc* verificatosi nel caso di specie non si sarebbe affatto verificato.

Com'è evidente, la presente violazione si riflette immediatamente e direttamente sul nesso causale, specificamente sussistente rispetto alla stessa.



3) Il nesso di causalità in ordine alla violazione del titolo II, punto 1.1 del-DM-20/11/87

Nel Capitolo XIV si è già esposto come, ai sensi del titolo II, punto 1.1 (2° co.) del DM 20/11/87, chiunque intende realizzare una sopraelevazione ha l'obbligo di procedere al previo consolidamento della struttura sottostante. Qualora, sulla base degli accertamenti e verifiche eseguite, risulti che non occorrono provvedimenti di consolidamento, dev'essere ugualmente presentata (ai sensi del 3° co. punto 1.1 DM cit.) la documentazione tecnica di cui al punto 1.3 (concernente appunto le verifiche, a tal punto a loro volta obbligatorie) riferita al fabbricato esistente.

In mancanza del consolidamento obbligatorio e, comunque, in mancanza della presentazione della suddetta documentazione, non si sarebbe potuto procedere alla sopraelevazione.

E, nel caso di specie, non si fece luogo né al suddetto consolidamento e né alla presentazione della citata documentazione, sicché, per l'appunto, non si sarebbe potuto procedere alla sopraelevazione.

D'altra parte, sempre nel Cap. XIV (cui sul punto si rinvia) si è anche spiegato come, se si fosse proceduto a compiere le anzidette verifiche obbligatorie, queste avrebbero accertato la vulnerabilità della struttura preesistente e quindi non si sarebbe potuta redigere la documentazione di cui al punto 1.3, ma si sarebbe dovuto necessariamente procedere al previo consolidamento (salvo che, addirittura, non si fosse pervenuti alla conclusione della non realizzabilità della sopraelevazione).

Resta il fatto, comunque, che il consolidamento obbligatorio non fu mai effettuato, così come non furono effettuate le verifiche obbligatorie né




redatta/presentata la documentazione obbligatoria di cui all'art. 3.1, per cui la sopraelevazione non avrebbe potuto essere realizzata e neppure iniziata.

Qualora gl'imputati avessero dunque doverosamente rispettato le citate previsioni del DM dell'87, essi non avrebbero potuto né dovuto iniziare i lavori e tanto meno realizzare la sopraelevazione, sicché l'evento *hic et nunc* verificatosi nel caso di specie non si sarebbe affatto verificato.

Com'è evidente, anche la presente violazione si riflette immediatamente e direttamente sul nesso causale, specificamente sussistente rispetto alla stessa.

4) Il nesso di causalità in ordine alla violazione dell'art. 16 L. n. 109/94 e degli artt. 15, 35 e 39 DPR n. 554/99



Nel Capitolo XV si è già esposto come, ai sensi dell'art. 16 L. n. 109/94 e degli artt. 15, 35 e 39 DPR n. 554/99, prima di procedere alla sopraelevazione sarebbe stata necessaria la predisposizione, presentazione ed approvazione del progetto strutturale esecutivo, comprensivo dei calcoli strutturali. E si è altresì esposto come, nella fattispecie, questo progetto non è mai stato predisposto/presentato/approvato, sicché non si sarebbe in alcun modo potuto procedere ai lavori di sopraelevazione.

D'altra parte, sempre nel Cap. XV (oltre che nei Cap. XIV, XIII e XII, cui sul punto si rinvia) si è anche spiegato come, se il progetto strutturale esecutivo fosse stato doverosamente predisposto e se questi calcoli fossero stati doverosamente compiuti, ne sarebbe risultata immediatamente evidente la necessità di procedere al consolidamento della struttura preesistente, prima di procedere alla sopraelevazione.

Resta il fatto, comunque, che il progetto strutturale esecutivo ed i relativi calcoli strutturali non furono mai predisposti/presentati/approvati, per cui la sopraelevazione non avrebbe potuto essere realizzata e neppure iniziata.

Qualora gl'imputati avessero dunque doverosamente rispettato le citate previsioni della L. n. 109/94 e connesso DPR n. 554/99, essi non avrebbero potuto né dovuto iniziare i lavori e tanto meno realizzare la sopraelevazione, sicché l'evento *hic et nunc* verificatosi nel caso di specie non si sarebbe affatto verificato.


Com'è evidente, anche la presente violazione si riflette immediatamente e direttamente sul nesso causale, specificamente sussistente rispetto alla stessa.

5) Il nesso di causalità in ordine alla violazione dell'art. 2 L. n. 64/74

Nel Capitolo XVI si è già esposto come, ai sensi dell'art. 2 L. n. 64/74, in San Giuliano di Puglia non si sarebbe potuta eseguire nessuna opera e nessun lavoro (salvo quelli di manutenzione ordinaria e di rifinitura), senza la preventiva autorizzazione dell'ufficio tecnico della Regione o dell'ufficio del Genio civile (oggi Assessorato regionale all'urbanistica) secondo le rispettive competenze.

In mancanza di quella preventiva autorizzazione, dunque, i lavori non avrebbero potuto neppure essere iniziati e quindi la sopraelevazione non avrebbe potuto essere proprio realizzata.


E l'autorizzazione non fu chiesta né rilasciata, né avrebbe potuto esserlo, dato che era carente la perizia geologica, non vi erano state le verifiche e tanto meno erano state progettate le necessarie opere di consolidamento



delle sotto-fondazioni, di drenaggio, di canalizzazioni e quant'altro, sicché la Regione non avrebbe nemmeno potuto ricevere detta eventuale richiesta.

D'altra parte, sempre nel Cap. XVI si è anche spiegato come, se la perizia geologica fosse stata redatta, sarebbe risultato che a San Giuliano era ed è presente (sebbene non sotto la scuola) una frana in atto e che il suo sottosuolo è caratterizzato da una pericolosità geologica di valore eccezionale o comunque medio/medio-alto, con la conseguente necessità di porre in essere quelle opere di consolidamento/drenaggio/canalizzazioni e quant'altro, senza le quali l'autorizzazione non sarebbe stata prevedibilmente rilasciata, opere mai poste in essere. Inoltre, se è vero che il crollo non è dipeso da problemi di fondazioni (né di sotto-fondazioni, mancati drenaggi o canalizzazioni) della scuola, è però parimenti vero che la perizia geologica avrebbe altresì accertato la natura argillosa del sito della scuola e quindi la necessità di adottare criteri e precauzioni molto più rigorosi nell'eseguire la sopraelevazione, o magari di non eseguirla affatto. Anzi, stante l'idoneità del suolo argilloso (presente nel sito della scuola) ad amplificare le onde sismiche, tanto non avrebbe potuto essere certo ignorato in un Comune, quale quello di San Giuliano, che, nel 1998, era stato inserito tra quelli ad elevato rischio sismico: il che avrebbe a tal punto viepiù imposto non soltanto le mai eseguite opere di consolidamento in discussione rispetto al suolo ed al sottosuolo, ma anche le mai eseguite opere di consolidamento della struttura preesistente ed anche le altrettanto mai eseguite opere di adeguamento antisismico.

Resta il fatto, comunque, che la richiesta di autorizzazione è mancata e che perciò quest'ultima non è stata mai rilasciata, sicché i lavori non avrebbero



potuto essere iniziati e la sopraelevazione non avrebbe potuto essere realizzata.


Qualora gl'imputati avessero dunque doverosamente rispettato le previsioni dell'art. 2 L. n. 64/74, essi non avrebbero potuto né dovuto iniziare i lavori e tanto meno realizzare la sopraelevazione, sicché l'evento *hic et nunc* verificatosi nel caso di specie non si sarebbe verificato.

Com'è evidente, anche la presente violazione si riflette immediatamente e direttamente sul nesso causale, specificamente sussistente rispetto alla stessa.

6) Il nesso di causalità in ordine alla violazione dell'art. 7, 1° co. L. n. 1086/71, del titolo I, Cap. IV DM 20/11/87 e degli artt. 187 ss., 192 ss. 200 DPR n. 554/99 (e 3 e 28 L. n. 109/94)

Nei Capitoli XIII, XIV (lett. b) e XV (lett. b) si è già esposto come, ai sensi dell'art. 7, 1° co. L. n. 1086/71, del titolo I, Cap. IV DM 20/11/87 e degli artt. 187 ss., 192 ss. 200 DPR n. 554/99 (e 3 e 28 L. n. 109/94), una volta ultimata l'opera (ma, pervero, anche in corso d'opera, ai sensi di quest'ultima disciplina), si sarebbe dovuto procedere al suo collaudo statico. Lo stesso non è mai stato eseguito dopo l'ultimazione della sopraelevazione (e neppure in corso d'opera), né sulla sopraelevazione stessa e né (com'è non meno necessario, a seguito di una sopraelevazione) sulla struttura sottostante. E nel Cap. XIV (lett. b), si è spiegato come il certificato di collaudo statico non possa ritenersi sostituibile ex art. 28 L. n. 109/94 col certificato di regolare esecuzione dei lavori.


Sempre nel Cap. XIV (lett. b), si è altresì sottolineato che il collaudo statico non è un'operazione tecnica facoltativa, ma è un adempimento obbligatorio



previsto ed imposto inderogabilmente dalla legge (sulla sua obbligatorietà, cfr. tutte le norme succitate - e v. pure il punto 4 della circ. LL.PP. n. 30787/89-), senza il quale non può essere rilasciato il certificato di uso/agibilità (cfr. pure art. 8 L. n. 1086/1971 ed artt. 67, 8° co. e 25, 3° co., lett. a DPR n. 380/01, sotto comminatoria di sanzioni penali ex artt. 17 L. cit. e 75 DPR cit. per "*chiunque*" consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del collaudo statico) e quindi non può essere permesso a nessuno di utilizzare l'opera.

Nel Cap. XV (lett. b) si è altresì spiegato come, in mancanza del certificato di collaudo statico, il Comune non avrebbe neppure potuto procedere alla presa in consegna provvisoria/anticipata dei lavori, come da certificato del 19/7/02 (della cui inesistenza giuridica in quanto sottoscritto dal solo appaltatore Martino e non anche dal direttore dei lavori La Serra e dal responsabile del procedimento Marinaro, oltre che della cui illegittimità perché redatto appunto in mancanza del certificato di collaudo statico, si è parlato nel medesimo Capitolo) e quindi ad occupare ed utilizzare la scuola (facendovi accedere gli alunni, i docenti, il restante personale ed il pubblico in genere), stante il divieto di cui all'art. 200, 1° co. in contestazione.


Il collaudo statico, insomma, è un adempimento tecnico che deve risultare da atti formali (nella specie, il certificato di collaudo, sulla base degli accertamenti e delle prove eseguiti ad opera ultimata), adempimento che è mancato così come è mancato il conseguente certificato, con relativa violazione delle citate normative e dunque con colpa specifica a carico degli'imputati. Normative che, come pure evidenziato nel Cap. XV (lett. b), sono state violate sotto ben tre distinti profili: 1) il titolo I, Cap. IV del DM 20/11/1987, che lo impone con riferimento alle opere in muratura quale



quella in oggetto; 2) l'art. 7 L. n. 1086/1971 (ed il correlato DM 9/1/96), che lo impone con riferimento alle opere o comunque ai singoli elementi strutturali aventi funzione statica in cemento armato normale o precompresso o in struttura metallica; e si è già visto come gli elementi strutturali con detta tipologia, aventi funzione statica, fossero molteplici nella scuola in oggetto (cfr. Cap. XIII); 3) gli artt. 187 e ss. e 192 e ss. e 200 DPR n. 554/99, che lo impongono in materia di lavori pubblici, quali quelli in oggetto.

D'altra parte, sia nel Cap. XIII che nei Cap. XIV (lett. b) e XV (lett. b) si è anche spiegato come, seppure il collaudo statico fosse stato eseguito, l'opera non sarebbe risultata comunque collaudabile a causa dei suoi gravissimi difetti strutturali (in violazione dei criteri sostanziali cautelari di cui alle citate discipline: sul quale punto, cfr. tutto quanto già esposto nei Cap. da XII a XVII) e quindi il collaudo avrebbe avuto esito sicuramente negativo ed il relativo certificato non sarebbe stato rilasciato (cfr. pure, sul punto, le dichiarazioni dei periti in trascr. ud. 9/6/06, pag. 160). L'ipotetico collaudatore non avrebbe di certo potuto né dovuto ignorare, difatti (a parte il mancato adeguamento della struttura come sopraelevata nel 2002 ai criteri sostanziali della disciplina antisismica), la già preesistente vulnerabilità della struttura sottostante, che, come si è detto al Cap. XII, nel 1998 era divenuta di grado medio e comunque, anche a volerla ritenere medio bassa (come tale qualificata nel Progetto del Dipartimento della Protezione civile del 1996/1997), era non inferiore al 33% circa in una scala da 0 a 100; la mancata esecuzione, cionondimeno, delle verifiche e dei consolidamenti obbligatori ai sensi del DM 20/11/87 (cfr. Cap. XIV, lett. a); la mancanza del progetto strutturale esecutivo e dei calcoli ai sensi sia della L. n. 1086/71





(cfr. Cap. XIII) che della L. n. 109/94 e collegato DPR n. 554/99 (cfr. Cap. XV, lett. a); la mancata previa esecuzione delle prove di carico ai sensi della L. n. 1086/1971 e collegato punto 3.2 DM 9/1/96 (le quali, a loro volta, avrebbero ovviamente avuto, per tutti i suddetti motivi, esito negativo: cfr. Cap. XIII); ed anzi, nonostante la sovraesposta preesistente vulnerabilità della struttura sottostante ed il suo mancato consolidamento obbligatorio, addirittura il sovraccarico di ben due solai in cemento armato appoggiati l'uno sull'altro tra il primo ed il secondo piano (e sempre senza che, neppure rispetto a questo sovraccarico del doppio solaio, fosse stato eseguito alcun tipo di calcolo: cfr. sempre Cap. XIII), a differenza della restante parte della struttura che aveva un solo solaio tra i due piani, sicché si è avuto anche uno sbilanciamento del peso statico della complessiva struttura (e, nel successivo Cap. XX, par. n. 5 si dirà come, secondo l'ipotesi più altamente probabile, il crollo è partito appunto dalla porzione più appesantita, ossia quella sopraelevata nel 2002); il difettoso aggancio del solaio soprastante al cordolo in cemento armato (cfr. Cap. XIII), e tutto il resto.

Resta il fatto, comunque, che il collaudo statico è mancato, così com'è mancato il relativo certificato, e che quindi non si sarebbe potuto né dovuto consentire l'accesso del pubblico alla scuola in discussione.

Qualora gl'imputati (quelli tra essi tenuti a questo adempimento) avessero dunque doverosamente rispettato le previsioni delle citate discipline, essi non avrebbero potuto né dovuto autorizzare, favorire o comunque consentire l'indebita frequentazione della scuola da parte di alunni, insegnanti, personale amministrativo e pubblico, sicché l'evento *hic et nunc* delle morti e delle lesioni verificatosi nel caso di specie non si sarebbe affatto verificato.

Com'è evidente, anche la presente violazione si riflette immediatamente e direttamente sul nesso causale, specificamente sussistente rispetto alla stessa.

XIX) IL NESSO CAUSALE IN ORDINE ALLE CONTESTATE VIOLAZIONI DI CARATTERE SOSTANZIALE: CRITICA ALLA TESI DELL'INSUSSISTENZA DEL NESSO CAUSALE

1) Premessa


Prima di scendere alla critica relativa alla tesi dell'insussistenza del nesso causale o, comunque, del dubbio (come ritenuto dal Tribunale) in ordine alla sua sussistenza, appare opportuno passare in rassegna una serie di argomenti aventi ad oggetto degli importanti elementi di fatto che caratterizzano la vicenda di cui è processo, come emergenti dagli atti processuali.

L'esame di tali argomenti, difatti, risulterà utile appunto ai fini della successiva critica dell'anzidetta tesi del Tribunale (e della difesa) ed anche ai fini di quanto si andrà poi ad esporre nel successivo Capitolo XX.

Gli elementi di fatto che verranno dunque qui di seguito partitamente analizzati, con riferimento all'epoca del sisma del 31/10/02, sono i seguenti:

a) la tipologia non-antisismica degli edifici di San Giuliano; b) la prevalente tipologia con muratura in pietrame degli edifici circostanti la scuola; c) il mancato crollo degli edifici circostanti la scuola ed i danni dagli stessi riportati; d) i crolli totali di altri due edifici in San Giuliano.

Ultimato l'esame dei suddetti elementi, si passerà quindi alla critica relativa alla tesi dell'insussistenza del nesso causale o del dubbio in ordine alla sua




sussistenza, che verrà svolta in tutto il presente Capitolo, a cominciare dall'ultroneità delle due domande poste dal giudice ai periti all'udienza dibattimentale di primo grado del 9/6/06, con ulteriore prosieguo all'udienza del 2/3/07.

a) La tipologia non-antisismica degli edifici di San Giuliano

Dagli atti processuali emerge che San Giuliano, all'epoca del sisma del 31/10/02, non era stato fatto ancora oggetto di classificazione ai fini della legge antisismica (L. n. 64/74 e connessi DM, classificazione poi formalmente avvenuta con OPCM n. 3274 del 2003) e che solo nel 1998 venne inserito tra i Comuni ad elevato rischio sismico (con OPCM n. 2788 del 12/6/1998 ed Elenco allegato, pubblicata sulla G.U. n. 146 del 25/6/1998).

Per cui, gli edifici di San Giuliano o, almeno, la massima parte di questi edifici vecchi e nuovi, non erano stati evidentemente costruiti nel rispetto dei criteri antisismici, in quanto realizzati prima del 1998.

Quanto alla circostanza che gran parte degli edifici vecchi e nuovi di San Giuliano fossero stati realizzati in epoca antecedente al 1998, tanto si ricava anche dalla "*Suddivisione in zone di rilievo*" a cura di Dolce/Masi/Zuccaro, allegata alla Relazione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia depositata il 19/5/06 (ed inserita nel Faldone 9): dalla planimetria di detta "*Suddivisione*" emerge chiaramente infatti come la stragrande maggioranza degli edifici di San Giuliano ricadesse nelle Zone ivi riportate sub nn. 2, 3 e 4, ossia, rispettivamente, nella "*zona di espansione (dalla fine degli anni 30)*", che è la zona più ampia ed edificata; nella zona degli edifici "*costruiti*




dagli anni 60 ad oggi"; e nella zona del "nucleo storico di epoca medievale". Dal raffronto tra questa planimetria e la ripresa aerofotogrammetrica del 7/11/02 (ossia la grande fotografia/manifesto depositata in atti il 2/2/07 -all. al Faldone n. 14 ed inserita al suo interno), si evince altresì chiaramente come la scuola poi crollata (che è quella che questa Corte dà atto di avere cerchiato in rosso, unitamente alla parte della scuola non crollata, nella citata planimetria inserita nel Faldone n. 9) rientrava proprio nella zona 2, ossia nella zona di espansione più ampia ed edificata, edificazioni realizzate a partire "dalla fine degli anni 30" (dunque prima del 1998 e quindi non-antisismiche).

Ad analogo risultato conduce il raffronto tra la citata planimetria contenuta nella "Suddivisione in zone di rilievo" e la Tav. A1 dell'allegato 04 alla relazione dei CT/PM (in Faldone n. 23/bis).

In conclusione, come si torna a ripetere, gli edifici vecchi e nuovi di San Giuliano o almeno la massima parte di essi non erano stati costruiti nel rispetto dei criteri antisismici, così come non lo fu neppure la scuola.

b) La prevalente tipologia con muratura in pietrame degli edifici circostanti la scuola

Innanzitutto va chiarito che, a differenza di quanto asserito nella sua arringa dal difensore del La Serra, avv. Messere, non è affatto vero che la scuola di cui è processo si trovasse in un luogo isolato e fosse quindi isolata dalle altre costruzioni. A palese smentita di un simile assunto, oltre tutto il materiale probatorio di cui si dirà oltre, basta confrontare la "Suddivisione in zone di rilievo" a cura di Dolce/Masi/Zuccaro e la ripresa aerofotogrammetrica del



tipica di certe zone" (trascr. ud. 9/6/06, pag. 66); discorso, questo della media costruttiva tipica di certe zone, altresì riferito dai periti (come già esposto nel Cap. XII, lett. a-b, cui sul punto si rinvia per evitare ripetizioni) anche alle altre violazioni delle *leges artis*, quali l'utilizzo di "*ciottoli non squadrate, in certi casi spaccati, in certi no*" ("*muratura di pietrame rozzamente squadrate*") e la mancata realizzazione di legami tra i paramenti dei muri (circa il disassamento di un muro, invece, si è già parimenti spiegata la sua irrilevanza nel caso di specie sotto l'aspetto causale: cfr. Cap. XII, lett. c).

Accertamenti e valutazioni peritali, questi, che sono stati confermati anche dai numerosi testi escussi, tra cui ad esempio i manovali Forte e Mancino, i quali hanno riferito che, in altri lavori eseguiti negli edifici degli anni '50-'60, erano state trovate "*murature uguali a quelle*" della scuola poi crollata o addirittura talvolta "*ancora più scadenti ... ancora più fragili di quella esistente*", con malte meno buone (cfr. sempre Cap. XII., lett. a-b).

Dunque, anche le altre costruzioni con muratura in pietrame realizzate a partire dalla fine degli anni '30 intorno alla scuola (v. *supra*) erano caratterizzate da analoghi (se non, talvolta, maggiori) difetti, ma, evidentemente, esse presentavano difetti strutturali meno gravi di quelli derivati alla scuola dopo la sopraelevazione del 2002. Del resto, sono gli stessi periti ad aggiungere che la scuola (prima della sopraelevazione del 2002) era "*una costruzione di cattiva qualità, ma non una cattiva qualità che si discosti dalla cattiva qualità media tipica di certe zone*" (ivi, loco cit.).


Inutile aggiungere che, dopo la sopraelevazione del 2002, per la scuola in discussione le cose sono radicalmente cambiate, perché da quella cattiva qualità media tipica di certe zone si è passati ad un suo grado di vulnerabilità molto elevato: di ciò si è già detto ampiamente nei precedenti Capitoli e si tornerà a dire anche nel prosieguo.

In conclusione, gli edifici intorno alla scuola erano stati realizzati anch'essi (o, comunque, molti di essi), al pari della struttura originaria della scuola, con muratura in malta e pietrame e non a regola d'arte (ma evidentemente con difetti strutturali meno gravi di quelli derivati alla scuola dopo la sopraelevazione del 2002).

c) Il mancato crollo degli edifici circostanti la scuola ed i danni dagli stessi riportati

Per quanto esposto alle precedenti lett. a, b, come ripetesì, gli edifici circostanti la scuola, al pari della struttura originaria (del 1960) di quest'ultima, erano stati realizzati anch'essi (o, comunque, tanti di essi): in maniera non-antisismica, con muratura in pietrame e non a regola d'arte.

Cionondimeno, mentre la scuola ha subito il crollo totale, gli edifici ad essa circostanti, sebbene gravemente danneggiati, sono invece rimasti in piedi. E lo sono rimasti anche a seguito dell'ulteriore scossa del giorno successivo, di *magnitudo* pressochè analoga a quella della scossa delle 11,32 del 31/10/02 di cui è processo. Evidentemente, i loro difetti strutturali erano dunque meno gravi di quelli derivati alla scuola dopo la sopraelevazione del 2002.



In proposito, i CT/PM, all'udienza dibattimentale del 23/6/06, hanno dichiarato che, nei dintorni della scuola in questione (cfr. la relativa domanda del PM, alla fine della precedente pag. 6), gli edifici in muratura di tipologia consimile a quella della scuola crollata *"portavano per esempio pareti fortemente lesionate ... in qualche caso per esempio una parete era crollata o due pareti erano crollate, però l'edificio continuava a rimanere in piedi"* (cfr. trascr. ud. cit., pagg. 7-8).

A conferma e riscontro di quanto sopra, il teste prof. Prestininzi (componente della Commissione ministeriale istituita per esaminare la situazione e relazionarla ad un mese dal sisma) ha specificato che *"vicino alla scuola di San Giuliano c'erano molti danni, però nessun crollo come quello della scuola. Ovviamente, danni molto più accentuati, che dimostravano come lì ci fosse una certa amplificazione del terremoto, ma nessun crollo, che potesse essere paragonato a quello della scuola"* (trascr. ud. 1°/12/06, pag. 4); ed ha aggiunto che *"un collasso di una struttura in generale dipende sia dall'azione esterna, quindi dallo scuotimento, che dalla capacità della struttura di resistere, cioè dalla sua vulnerabilità. In questo caso, la vulnerabilità di questo sistema [della scuola poi crollata] era particolarmente bassa [rectius, alta] probabilmente, se confrontata ai fabbricati circostanti, perché hanno avuto la stessa azione sismica, quindi lo stesso scuotimento, sono stati fortemente danneggiati, ma non hanno subito il collasso"* (ivi, pag. 9).

Tanto, del resto, emerge inequivocabilmente, a colpo d'occhio, pure dalla già richiamata la ripresa aerofotogrammetrica del 7/11/02 (ossia dalla grande fotografia/manifesto depositata in atti il 2/2/07 -all. al Faldone n. 14 ed inserita al suo interno), da cui si evince come tutte le case di San Giuliano,

l'intero paese, comprese le numerose costruzioni strettamente circostanti la scuola crollata, sono rimaste in piedi (in piedi essendo rimasta pure l'altra parte adiacente alla scuola), mentre l'unico crollo totale è stato appunto il crollo di quell'ala della scuola (a parte gli altri due edifici gravemente malmessi di cui si dirà nel paragrafo successivo). E si trattava, come ripetesi, di edifici in massima parte non antisismici.

d) I crolli totali di altri due edifici in San Giuliano

Nel paese di San Giuliano, a seguito del sisma del 31/10/02, si verificarono solo tre crolli totali: quello dell'ala della scuola in discussione e quelli di altri due edifici, rispetto ai quali ultimi due crolli totali agli atti vi è qualche confusione, che qui va chiarita.


I CT/PM, nella parte seconda della loro relazione (a pagg. 67-68), affermano che, di questi due edifici, uno era ubicato al C.so Vittorio Emanuele III, n. 103 e che, a seguito del suo crollo (totale), decedette tale Luisa Cosentino; l'altro, invece, era ubicato in via Cardarelli, n. 1-3-5-7-9-11 ed era stato *"già sgomberato prima del sisma perché considerato pericolante"*. Aggiungono che un terzo edificio, ubicato in via Giovanni XXIII, n. 26, subì solo un crollo parziale del solaio di copertura, sotto il quale decedette tale Annamaria Peluso.

Le vittime del sisma del 2002 furono dunque complessivamente 30, ossia i 27 bambini più la maestra che si trovavano nella scuola di San Giuliano e le altre due succitate.

Dal canto suo, il CTP del La Serra, prof. Menditto, ha dichiarato che (cfr. trascr. ud. 5/1/07, pagg. 66-67), oltre la scuola, gli altri due edifici che

subirono il crollo totale furono *“l’edificio di cui alla particella 18, che era realizzato in muratura di cattiva qualità e l’edificio alla particella 152, realizzato in muratura senza catene”*. Aggiunge, però, che crollò pure l’edificio di cui alla part.lla 158, che *“era in muratura mista, quindi era un edificio fatto con una certa struttura muraria discreta”*.

Agli atti, tuttavia, vi è la nota 8/2/05 del (nuovo) sindaco di San Giuliano, Luigi Barbieri, con allegate planimetria e fotografie (cfr. la cartellina 16 inserita nel Faldone 12), documentazione questa acquisita dal M.llo Ruggiero che ne ha confermato il contenuto (trascr. ud. 5/5/06, pag. 33). Il sindaco precisa che, a seguito del terremoto del 31/10/02, i crolli totali (a parte ovviamente quello dell’ala della scuola di cui è processo) furono soltanto due e riguardarono (come appunto accertato anche dai CT/PM): il primo, l’edificio di C.so Vittorio Emanuele III, n. 103 (casa Cosentino), in catasto al fol. 7, part.lla n. 152, a seguito del quale crollo decedette la già citata Luisa Cosentino (si tratta, dunque, dell’edificio già individuato pure sia dai CT/PM, che dal CTP Menditto sub part.lla n. 152 e che quest’ultimo precisa essere stato realizzato in muratura senza catene -il meccanismo dell’incatenamento, com’è noto, si usa per i vecchi palazzi, le cui mura non sono dotate di cordoli, o comunque per i palazzi le cui mura sono lesionate-); il secondo, sito alla via Cardarelli, n. 1-3-5-7-9-11 (palazzo Lombardi), in catasto al fol. 7, part.lle nn. 17, 18 e 19 (si tratta, dunque, dell’edificio già individuato pure sia dai CT/PM, che precisano essere stato sgombrato prima del sisma perché pericolante, che dal CTP Menditto sub part.lla n. 18 e che quest’ultimo precisa essere stato realizzato in muratura di cattiva qualità). Aggiunge il sindaco che un terzo edificio, quello ubicato



alla via Giovanni XXIII, n. 26, in catasto al fol. 8, part.lla n. 345, subì un crollo parziale (solaio di copertura), a seguito del quale decedette la già citata Anna Peluso (si tratta, dunque, dell'edificio che ha subito il crollo parziale già individuato pure dai CT/PM). Nella planimetria allegata alla nota del sindaco, i suddetti due crolli totali sono riportati ai nn. 1 e 2, mentre il crollo parziale è riportato al n. 3. Le fotografie allegate mostrano a loro volta i due crolli totali (rispettivamente, all. n. 5, sotto il numero 950, quello della casa Cosentino; e all. n. 6, sotto il numero 951, quello del palazzo Lombardi) ed il crollo solo parziale (all. n. 7, sotto il numero 952).

La documentazione offerta dal (nuovo) sindaco Barbieri nel 2005 offre dunque pieno riscontro a quanto accertato e riferito dai CT/PM nella loro menzionata relazione, mentre non vi è traccia del preteso crollo della part.lla n. 158 di cui parla il CTP Menditto; forse lo stesso intendeva riferirsi alla part.lla n. 345, ma, come si è detto, qui si è in presenza di un crollo solo parziale (del solaio), laddove i crolli totali sono stati soltanto due, oltre l'ala della scuola di cui è processo.

A sua volta, il teste geom. Persichillo ha confermato che, a seguito del sisma in questione, vi furono solo tre crolli totali e, cioè, *"la scuola, la parte di scuola, l'edificio Lombardi, l'edificio Cosentino, che era sul corso"* (trascr. ud. 7/4/06, pag. 59) ed ha aggiunto che *"la casa Lombardi è un edificio costruito all'incirca nel 1300, storicamente documentato attraverso atti notori. La casa Cosentino più o meno sarà 60-70 anni fa"* (ivi, pag. 61).

Restando agli altri due edifici totalmente crollati, dunque, il primo era quello di C.so Vittorio Emanuele III, n. 103 (casa Cosentino, vecchia di 60-70 anni), in catasto al fol. 7, part.lla n. 152, ossia l'edificio che lo stesso



CTP dell'imputato La Serra riferisce essere stato "realizzato in muratura senza catene". Ed il secondo era quello di via Cardarelli, n. 1-3-5-7-9-11 (palazzo Lombardi, risalente al 1300), in catasto al fol. 7, part.lla nn. 17, 18 e 19, ossia l'edificio che i CT/PM riferiscono essere stato "già sgomberato prima del sisma perché considerato pericolante" e che lo stesso CTP dell'imputato La Serra riferisce essere stato "realizzato in muratura di cattiva qualità".

In conclusione, tutti e due gli altri edifici totalmente crollati erano gravemente vulnerabili a causa dei loro rilevanti difetti strutturali, così come gravemente vulnerabile era anche l'ala della scuola totalmente crollata a causa dei suoi rilevanti difetti strutturali derivati dalla sopraelevazione del 2002, come già ampiamente illustrato nei precedenti Capitoli e come si tornerà a dire anche nel prosieguo.

e) Le due domande poste dal giudice ai periti e la loro ultroneità

L'esame dei periti d'ufficio prof.ri Braga e Burghignoli (e, con esso, l'istruttoria dibattimentale di primo grado) avrebbe potuto tranquillamente chiudersi all'udienza del 9/6/06, allorchè l'ultimo dei difensori aveva ultimato le sue domande (trascr. ud. cit., pag. 201). Ed invece il giudice, nel suo pur apprezzabile sforzo di comprensione e di approfondimento, si è portato su un terreno scivoloso, molto scivoloso, con quello che ne è conseguito.

Egli, infatti, è intervenuto formulando ai periti d'ufficio due domande sostanzialmente incentrate sul nesso di causalità (pagg. 205 e ss.) e poi ancora riconvocandoli sul medesimo argomento all'udienza del 2/3/07 ex


art. 507 cpp, ottenendone delle risposte destinate a capovolgere le sorti del processo. In queste due domande e nelle relative risposte risiede, difatti, lo snodo fondamentale del giudizio di prime cure (almeno per quanto riguarda il presente profilo sul nesso di causalità -salvo, cioè, quanto si dirà in ordine al c.d. *nesso di rischio-*) e della sentenza che ne è conseguita, uno snodo che però ha preso una china sbagliata e fuorviante.

Vale perciò la pena soffermarsi attentamente sull'argomento.

La prima domanda (trascr. ud. 9/6/06, pag. 206): "*è possibile astrattamente ... fare un giudizio prognostico ... sul se una scossa di quell'entità avrebbe comportato il crollo di un immobile costruito secondo le *leges artis**"? (il riferimento del giudice qui è alle *leges artis* comprese quelle relative alle costruzioni di carattere antisismico).

La seconda domanda (ivi, pag. 209): "*adesso eliminiamo il rispetto delle norme sismiche, in ipotesi parliamo di costruzione di un edificio nel rispetto delle *leges artis* di una costruzione in zona non sismica ... Allora, in presenza di un edificio costruito a regola d'arte ... ma non antisismico, si può, da un punto di vista prognostico, appunto dire che sarebbe crollato con una scossa del nono grado [della scala Mercalli n.d.r.], oppure non sarebbe crollato, è possibile darla questa risposta?*".

Così facendo, il giudice ha in realtà formulato ai periti due domande assolutamente ultronee, che non andavano poste ai periti in quanto tali, perché la risposta alle stesse non andava ricercata sul piano astratto, ma era e doveva essere di carattere empirico, storico e, in ultima analisi, giuridico (ed il PM aveva cercato vanamente di sollevare tale obiezione: ivi, pag. 210) ed era già agli atti, si trovava già chiaramente incartata negli atti processuali.



Dagli atti processuali risultava già, difatti, che, all'epoca del sisma del 31/10/02, la massima parte degli edifici vecchi e nuovi di San Giuliano non era stata costruita nel rispetto dei criteri antisismici (v. *supra*, sub lett. a), che molti di questi edifici, ivi inclusi in particolare quelli circostanti la scuola aventi consimile tipologia (muratura in pietrame), non erano stati realizzati neppure a regola d'arte (v. *supra*, sub lett. b) e che, ciononostante, a seguito del sisma del 2002 e, in particolare, della tragica scossa delle ore 11,32 del 31/10/02 (ma anche a seguito di quella del giorno successivo, di *magnitudo* pressochè analoga a quella del giorno precedente) nessuno di essi aveva subito un crollo totale (v. *supra*, sub lett. c), ad eccezione appunto dell'ala della scuola e degli altri due edifici malmessi che già presentavano gravi problemi strutturali (v. *supra*, lett. d).


Tutti gli altri edifici del paese, dunque, ossia tanto quelli costruiti a regola d'arte quanto quelli costruiti non a regola d'arte (ma evidentemente senza difetti così gravi quali quelli dei tre edifici totalmente crollati -ivi inclusa la scuola-), tanto quelli sovrastanti la fascia rocciosa quanto quelli (come la scuola) sovrastanti la fascia argillosa del paese e tanto quelli realizzati con una tipologia edilizia diversa (muratura in mattoni, o in cemento armato) da quella della scuola quanto quelli realizzati secondo una tipologia consimile (muratura in pietrame e malta cementizia) a quella della scuola ivi inclusi tutti quelli alla stessa circostanti, non sono crollati, sono rimasti in piedi (sia pure essendo stati danneggiati più o meno gravemente o avendo subito crolli solo parziali). E si trattava, come ripetesì, di edifici in massima parte non antisismici.

Ed allora, la risposta a quelle due domande del giudice era nei fatti, stava già scritta e scolpita a chiarissime lettere negli atti del processo, sulla base dei quali atti sarebbe bastato ricorrere ad un semplicissimo se non elementare ragionamento:

- 1) se la scuola fosse stata costruita secondo criteri antisismici, essa avrebbe retto perfettamente una scossa di quella entità, perché tale scossa (e pur anche la scossa del giorno successivo, di *magnitudo* pressocchè analoga) l'avevano retta anche tutti gli altri edifici non costruiti secondo criteri antisismici: figurarsi se non l'avrebbe retta una struttura antisismica!
- 2) se la scuola fosse stata costruita secondo le *leges artis* ma senza il rispetto dei criteri antisismici, parimenti essa avrebbe retto una scossa di quella entità (o comunque non avrebbe subito il crollo totale, con la conseguente intensità lesiva *hic et nunc* verificatasi), perché tale scossa (e pur anche la scossa del giorno successivo, di *magnitudo* pressocchè analoga) l'avevano retta anche tutti gli altri edifici parimenti non costruiti secondo criteri antisismici e l'avevano retta sia quelli costruiti nel rispetto delle *leges artis* e sia anche quelli non-costruiti nel pieno rispetto delle *leges artis* (v. *supra*, sub lett. b): figurarsi se non l'avrebbe retta una struttura costruita nel rispetto delle *leges artis*!

Tutto qui.

La scuola è crollata perché, al pari delle altre due strutture parimenti crollate *in toto*, presentava gravi difetti strutturali, determinati, nel caso della scuola, dalla sopraelevazione del 2002 (sopraelevazione della scuola e non mero ampliamento del sottotetto, come già spiegato al Cap. XVII, par. d, lett. f), per come quest'ultima era stata realizzata; gravi difetti strutturali



ampiamente comprovati dalla stessa perizia e da tutte le altre numerose e consistenti emergenze processuali già ampiamente illustrate nei precedenti Capitoli.

Il nesso di causalità risultava dunque del tutto evidente in quanto, eliminando mentalmente quei gravi difetti strutturali (e, ovviamente, le condotte commissive ed omissive che li avevano generati), l'evento non si sarebbe verificato (o comunque, a tutto voler concedere, non si sarebbe verificato per come invece *hic et nunc* verificatosi) e cioè la scuola non sarebbe crollata, così come non è crollato nessuno degli altri edifici (a parte quegli altri due già gravemente ammalorati), così come non è crollato il resto del paese (né, sia qui detto per inciso, si è avuta notizia di crolli totali in nessuno degli altri paesi colpiti da quello stesso sisma).

La risposta era nei fatti, era già in concreto nel processo ed era facile facile. Sarebbe bastato applicare la logica al materiale probatorio già presente in atti.

Il discorso si sarebbe potuto chiudere qui.

////////////////////

Ed invece, il primo giudice è andato alla ricerca dell'ausilio della scienza, in questioni cui non competeva alla scienza (o, per lo meno, ad un'astrazione di tipo scientifico) dare una risposta.


2) Le risposte dei periti alle due domande loro poste dal giudice

Per di più, oltre che ultronee (per tutto quanto già esposto), quelle due domande (sebbene scaturenti, come ripetesi, dal sia pur apprezzabile sforzo di comprensione e di approfondimento da parte del primo giudice) hanno

anche seguito un percorso erroneo e sono state altresì poste in maniera fuorviante (in quanto basate su un presupposto erroneo). Per meglio comprendere i quali errori appare però a questo punto opportuno esaminare previamente le risposte dei periti (uno di essi, ma in presenza dell'altro) a quelle due domande.

La risposta dei periti alla prima domanda (trascr. ud. 9/6/06, pag. 208):
"sicuramente un edificio meglio costruito, pensato per essere antisismico, si sarebbe comportato meglio. Non sarebbe crollato questo ... è impossibile dirlo ... non avrei e non potrei dare certezze".

La risposta dei periti alla seconda domanda, relativa a come si sarebbe comportato un edificio costruito senza il rispetto dei criteri antisismici, ma a regola d'arte (ibid., pagg. 209-210): *"lo si può dire sempre in termini di probabilità, si può dire, per altro, che la probabilità di crollo sarebbe stata molto elevata ... Glielo dico sulla base dell'affermazione che abbiamo appena fatto, si è trattato di un nono scala Mercalli. Il nono scala Mercalli alle costruzioni in muratura attribuisce una probabilità di collasso totale nell'ordine del cinquanta per cento, se non sono antisismiche".*



Avute queste risposte, il Tribunale ha poi dunque sostanzialmente motivato l'impugnata sentenza nel senso che, non essendo a suo dire all'epoca applicabile a San Giuliano la disciplina antisismica (ma, pure se lo fosse stata, neppure in questo caso *"potendosi escludere il crollo"*: pag. 66 dell'impugnata sentenza -ma v. poi peraltro pag. 83-), *"i periti ipotizzano un nesso tra la debolezza strutturale dell'edificio ... ed il crollo, ma in ogni caso, non possono -per mancanza di dati certi- pervenire ad una conclusione tranquillizzante sul nesso di causalità"* (pag. 67), sicché

"l'ipotesi ricostruttiva formulata dall'accusa ... non è suffragata da elementi probatori atti a confermarla secondo il canone dell'alta credibilità razionale" (pag. 76). Per cui, "non potendo escludersi l'efficienza causale [esclusiva n.d.r.] del sisma, in tutta la sua potenzialità distruttiva ... sul crollo della scuola Iovine" (pag. 76), gl'imputati sono stati tutti assolti ai sensi dell'art. 530, 2° co. cpp.

Ebbene, questo ragionamento risulta inficiato dagli errori di partenza insiti in quelle due domande poste all'udienza del 9/6/07 e poi riprese all'udienza del 2/3/07, le quali, come si diceva, oltre che ultronee hanno anche seguito un percorso erroneo e sono state altresì poste in maniera fuorviante (in quanto basate su un presupposto erroneo). E questi vizi presenti nelle domande hanno finito per inficiare pure le risposte dei periti.

Risposte, peraltro, del tutto inattendibili anche sotto il profilo della loro contraddittorietà con quanto precedentemente dichiarato dai medesimi periti, come evidenziato pure dal difensore di parte civile, avv. Foresta, nell'arringa del 4/2/09. In particolare, alla stessa udienza del 9/6/06, il perito Burghignoli aveva invece dichiarato che, se fossero stati realizzati i corsi orizzontali dei mattoni a doppia fila (e, quindi, se non fossero state violate le *leges artis* nella realizzazione della scuola negli anni '60 -o comunque se si fosse proceduto a porvi rimedio prima di realizzare la sopraelevazione del 2002-), "il fenomeno dello *splitting* non ci sarebbe stato" (ud. cit., pag. 184). A sua volta, il perito Braga, all'udienza innanzi al GIP del 15/12/04, alla domanda se l'eccessività del carico verticale della sopraelevazione sulla struttura preesistente avesse comunque inciso sul crollo della scuola, aveva risposto che "si, lo abbiamo già detto" (ud. cit., pag. 140 -in Vol. I del

20

fascicolo d'ufficio di I° grado, nel Faldone n. 30-). Queste ultime risposte si presentano quindi in netto contrasto con le altre due di cui si è detto in precedenza, e, dunque, si annullano a vicenda.


3) Il percorso erroneo delle due domande del giudice

A parte l'inattendibilità per contraddittorietà da ultimo segnalata nelle risposte dei periti e cominciando dal percorso erroneo delle due domande, cui si faceva cenno all'inizio del paragrafo precedente, il giudice è partito da un normale procedimento logico di carattere deduttivo, fondato sulla previa individuazione in via generale ed astratta della legge di copertura e cioè di una legge di carattere scientifico-probabilistico (che lo scienziato costruisce però empiricamente, sulla base delle induzioni proprie del metodo sperimentale, come applicato a partire da Bacone e Galileo, passando poi per Hume, per il positivismo di Comte e John S. Mill ed il neopositivismo di Russell e del circolo di Vienna -ma anche con i relativi limiti, come evidenziati soprattutto dalla moderna epistemologia, specie da Popper in avanti: v. *infra-*), per poi adattarla al caso concreto sottoposto al suo esame ai fini del giudizio controfattuale. Una volta individuata la legge generale (per come induttivamente costruita dallo scienziato e cioè nella specie dai periti), al fine di verificare se questa potesse trovare conferma o meno nel caso di specie il Tribunale avrebbe poi dovuto, nell'ambito della conseguente sua deduttiva discesa (o, in termini hegeliani, di questo *progredire* dialettico, oppure, per chi ha *capovolto* Hegel, di questa *risalita*) dall'astratto al concreto (qui intendendosi per *astratto* la legge generale, che



è concreta anch'essa, ma che fa astrazione dal caso particolare e cioè, nella specie, dal crollo della scuola di San Giuliano), dal generale al particolare, inserire induttivamente nella sua analisi il primo elemento di concretezza, consistente nel terremoto di San Giuliano, e successivamente l'ulteriore elemento di massima concretezza, ossia il crollo della scuola (l'evento *hic et nunc* -unitamente alle morti e lesioni-) e le circostanze direttamente correlate a detto crollo.

Ma le cose sono andate diversamente.




Come si diceva, allo scopo d'individuare la legge di copertura, il giudice ha dunque chiesto ai periti un giudizio di carattere astratto (cfr. trascr. ud. 9/6/06, pag. 206: "*è possibile astrattamente ... fare un giudizio prognostico, necessariamente ipotetico, che però se è sussumibile sotto una legge scientifica, non è più ipotetico...*") e, ottenute dai periti delle risposte appunto in termini statistico/probabilistici (ivi, pagg. 209-210: "*la probabilità di crollo sarebbe stata molto elevata ... nell'ordine del cinquanta per cento*), da tale verifica in termini di "*probabilità statistica*" il medesimo giudice sarebbe dovuto poi passare al giudizio in termini di "*probabilità logica*" (che, come insegna la SC, è un giudizio di ordine più qualitativo che quantitativo), avrebbe dovuto incrociare quella probabilità statistica con la "*probabilità logica*" e cioè incrociare il procedimento di carattere deduttivo col necessario incedere induttivo del ragionamento probatorio, così come si diceva pocanzi e come specificamente richiesto dalle sezioni unite penali della Cassazione nella celebre sentenza *Franzese* n. 30328 del 10/7/2002, che verrà poi pure ampiamente richiamata

nell'impugnata decisione ma i cui principi non sono stati all'evidenza sul punto rettamente intesi o comunque applicati.

Una condotta colposa o dolosa (commissiva o omissiva -o meglio, omissiva impropria-), difatti, è idonea ad integrare il reato soltanto se, eliminando mentalmente (cosiddetto *giudizio controfattuale*) quella condotta commissiva o omissiva, l'evento non si sarebbe verificato o comunque si sarebbe verificato in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva: nel qual caso resta accertata la sussistenza del nesso causale tra quella condotta e l'evento. Per stabilire se, senza quella condotta antiggiuridica, l'evento non si sarebbe verificato o comunque si sarebbe verificato in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva (ovvero, specularmente, se senza quella condotta antiggiuridica quell'evento si sarebbe verificato ugualmente -nel qual caso il nesso causale è carente, così come lo è anche qualora questa circostanza risulti dubbia, trovando in tal caso applicazione l'art. 530, 2° co. cpp-), nella richiamata sentenza *Franzese* le ss.uu. della SC hanno dunque sancito il principio secondo cui il giudizio controfattuale dev'essere compiuto alla stregua di una generalizzata regola di esperienza (tratta da attendibili risultati di generalizzazione del senso comune) oppure di una legge universale o, come quasi sempre accade, statistica di carattere scientifico frutto della migliore scienza ed esperienza del momento storico (cosiddetta legge di copertura, che *copre* l'enunciato scaturente dal giudizio controfattuale col sapere scientifico del tempo) da raffrontarsi con le emergenze fattuali della specifica vicenda concreta, così da potersi affermare, con un alto grado di credibilità razionale (ossia con un elevato grado di probabilità logica e

quindi con certezza processuale), che condotte del tipo di quella posta in essere conducano ad eventi del tipo di quello verificatosi in concreto, dunque che quella condotta antigiuridica è stata condizione necessaria o una delle condizioni necessarie dell'evento (salva l'ipotesi dell'interferenza nel caso concreto di eventuali decorsi causali alternativi che lo abbiano autonomamente prodotto), che perciò sussiste il nesso causale tra quella condotta e l'evento e che quindi sussiste anche il reato.



Conscia delle specificità che distinguono qualitativamente le scienze sociali come il diritto dalle scienze naturali, nonché degli stessi limiti di queste ultime (come evidenziati prima dal neokantismo, in contrapposizione alle pseudocertezze assolute del positivismo scientifico ottocentesco; e poi dalla moderna epistemologia, in contrapposizione alle rinnovate pseudocertezze del neopositivismo), la Suprema Corte ha difatti spiegato, nella motivazione della citata sentenza, che non è *“consentito dedurre automaticamente -e proporzionalmente- dal coefficiente di probabilità statistica espresso dalla legge [scientifico-naturalistica n.d.r.] la conferma dell'ipotesi sull'esistenza del rapporto di causalità ... Mentre la 'probabilità statistica' attiene alla verifica empirica circa la misura della frequenza relativa nella successione degli eventi (strumento utile e talora decisivo ai fini dell'indagine causale), la 'probabilità logica', seguendo l'incedere induttivo del ragionamento probatorio per stabilire il grado di conferma dell'ipotesi formulata in ordine allo specifico fatto da provare, contiene la verifica aggiuntiva, sulla base dell'intera evidenza disponibile, dell'attendibilità dell'impiego della legge statistica per il singolo evento e della persuasiva e razionale credibilità dell'accertamento giudiziale”*. E su questo condivisibile solco si

è posta pure tutta la successiva giurisprudenza della SC, come ad esempio, tra le tante, Cass., IV, 13/2/2008, n. 15558, la quale ribadisce tra l'altro in motivazione che, nella ricostruzione del nesso causale, *"il giudice potrà (anzi, dovrà) partire dalle leggi scientifiche di copertura e in primo luogo da quelle statistiche, che, quando esistano, costituiscono il punto di partenza dell'indagine giudiziaria. Però, dovrà poi verificare se tali leggi siano adattabili al caso esaminato, prendendo in esame tutte le caratteristiche specifiche che potrebbero minarne -in un senso o nell'altro- il valore di credibilità ... In una tale prospettiva, il dato statistico ... ben potrà essere considerato dal giudice, nel caso concreto, ai fini della sua decisione, se riconosciuto come esistente e rilevante, unitamente a tutte le altre emergenze fattuali della specifica vicenda sub iudice"* (e salva sempre la verifica relativa all'inesistenza di eventuali fattori alternativi).

Invece, nel caso di specie questa verifica da parte del giudice in ordine all'adattabilità (o meno) al caso esaminato della legge statistica esposta dai periti, questa verifica relativa alle altre emergenze fattuali della specifica vicenda (dalle quali desumere l'adattabilità o meno della legge statistica generale al particolare caso esaminato), è mancata o per meglio dire è stata male indirizzata e quindi non ha colto nel segno.

Richiamati i periti ex art. 507 cpp all'udienza del 2/3/07, difatti, ad un certo punto del loro esame il giudice tenta di indagare sulla *"probabilità logica"* come richiesto dalla SC, avviando un procedimento di carattere induttivo (cfr. trascr. ud. cit., pagg. 8 e ss.) incentrato sul tentativo di stabilire il preciso momento in cui la scuola di San Giuliano è stata investita dal treno di onde sismiche verticali (onde P) rispetto al successivo momento in cui è


arrivato il treno delle più violente onde orizzontali (onde S). Solo la prova che la scuola era crollata al primo impatto delle onde P, difatti, secondo il giudice ed i periti (trascr. ud. cit., cfr. spec. pagg. 8 e 9) avrebbe potuto stabilire un nesso di causalità tra la gracilità della struttura e l'evento-crollo, nel senso che si sarebbe raggiunta la prova che i paramenti dei muri si erano separati (*splitting*) al primo impatto delle onde P; in mancanza di detta prova o nel dubbio, avrebbe trovato invece applicazione la legge di copertura esposta dai periti con riferimento alla "*probabilità di crollo molto elevata*", a seguito del successivo impatto delle onde S, anche di un edificio costruito a regola d'arte (il problema antisismico invece non si porrebbe più, secondo l'impugnata sentenza, una volta esclusa l'applicabilità della relativa disciplina), con conseguente esclusione del nesso di causalità.

In tal modo, però, l'analisi di tipo induttivo è stata spostata su un terreno sdruciolevole e minato, a non voler dire che si è impantanata nelle sabbie mobili.

a) Sdruciolevole, perché tra il sopraggiungere delle onde P e quello delle onde S passa di regola solo qualche secondo; ed appare un'operazione se non impossibile quanto meno molto controvertibile quella volta a tentare di ricostruire l'attimo esatto in cui è avvenuto il crollo e ad escludere al tempo stesso, "*al di là di ogni ragionevole dubbio*" (secondo il principio di carattere generale sancito dall'art. 533, 1° co. cpp e giustamente valorizzato dalla Cassazione), che detto crollo non possa essersi verificato qualche istante prima o qualche istante dopo. Sicché, un simile tentativo contiene già in se stesso tutte le premesse per la propria autodemolizione.

Non a caso, per compiere questo *improbabile* tentativo, l'impugnata sentenza, anche a causa della carenza di oggettive rilevazioni sismometriche ed accelerometriche *in loco* alla data del 31/10/02, ha dovuto formulare sul punto una supposizione dichiaratamente ipotetica (cfr. pag. 73 dell'impugnata sentenza: "*qualora si volesse ritenere ... e si ipotizzasse ...*"), sganciata da qualunque dato obiettivo o almeno inferenziale, e quindi una supposizione in realtà apodittica ed arbitraria, quella secondo cui "*le onde S avrebbero raggiunto l'edificio a distanza di quattro secondi dalle onde P*", posto che la velocità di queste ultime varia normalmente tra 4 ed 8 km. al secondo e quindi, a parere del giudice, si potrebbe ipotizzare che esse viaggiassero a 5 km. al secondo. Ma qui l'obiezione sorge spontanea ed immediata: e se invece nel caso di specie viaggiavano a 4 km. al secondo, ovvero a 6 o 7 o 8 km. al secondo? Quel tempo, è ovvio, sarebbe cambiato (con tutte le differenti conseguenze che a tal punto se ne sarebbero dovute trarre ai fini del processo); e sarebbe cambiato ancor più se, nello specifico sisma di San Giuliano, esse viaggiavano invece, sia pure anormalmente, a 2-3 km. al secondo oppure a 9-10 km. al secondo.

Non a caso, sempre rispetto al suddetto *improbabile* tentativo di ricostruire l'attimo esatto in cui è avvenuto il crollo, l'impugnata sentenza si è poi arenata su quelle che sono apparse come delle contraddizioni (ma sul punto si tornerà nel Capitolo successivo) sia nella percezione degli avvenimenti da parte di taluni testi (ed in particolare delle maestre Simone e Giannone: cfr. sempre l'impugnata sentenza, alle pagg. 71-72) e sia nella descrizione dello



stato di fatto dei luoghi a seguito del crollo (ed in particolare della posizione delle macerie) da parte degli stessi periti d'ufficio (ibid., pag. 74).

Di conseguenza, il tentativo com'era prevedibile fallisce, il dubbio prevale, il giudice esclude il nesso causale e gl'imputati vengono mandati tutti assolti.

Peraltro, qui deve anche soggiungersi che, se da un lato è vero che nel sisma di San Giuliano la prova che la scuola era crollata al primo impatto delle onde P avrebbe potuto incardinare il nesso di causalità tra la gracilità della struttura e l'evento-crollo; dall'altro lato è parimenti vero che il dubbio su detta prova (come dubbio vi è stato), e persino la *prova provata* (si passi il termine) che invece la scuola fosse crollata solo all'impatto delle onde S, non avrebbe automaticamente convalidato *ex se* la legge statistica astratta enunciata dai periti (elevata probabilità di crollo, al 50%, anche di una struttura costruita a regola d'arte) e quindi la tesi della mancanza del nesso causale, ma avrebbe dovuto spingere il giudice a spostare il tiro della sua analisi induttiva, a passare alla ricerca di altre emergenze fattuali della specifica vicenda, dalle quali desumere l'adattabilità o meno della medesima legge generale al particolare caso esaminato (e di dette emergenze fattuali, come si è già detto e come si preciserà anche oltre, ve n'erano in abbondanza agli atti del processo) e così ad imboccare finalmente il giusto binario nell'indagine sulla *probabilità logica*.

In altri termini, il fatto che la struttura fosse gracile e, ciononostante, non fosse crollata al sopraggiungere delle onde P, non escludeva *ex se* la circostanza secondo cui la stessa non aveva poi retto al sopraggiungere delle onde S proprio a causa di detta sua gracilità (ulteriormente aggravatasi a

causa delle onde P), a differenza di tutti gli altri edifici di San Giuliano (~~tanto quelli realizzati a regola d'arte, quanto quelli non realizzati a regola~~ d'arte, a parte quei due di cui si è detto), che invece avevano retto sia le onde P che le onde S. Non escludeva cioè di per sé che il crollo della scuola, ~~sotto la spinta complessiva del sisma (ossia tanto della sua componente~~ verticale quanto di quella orizzontale, secondo la dinamica di crollo pur ipotizzata dall'impugnata sentenza a pag. 76, oltre che dagli stessi CT della difesa, prof.ri Righi e Madiari a pag. 20 della relazione depositata nel novembre 2002), fosse avvenuto proprio a causa della grave debolezza della sua struttura, fungendo dunque detto sisma come semplice concausa sopravvenuta ex art. 41, 1° co. cp.

In conclusione, questo dato temporale (dubbio che la scuola fosse crollata al sopraggiungere delle onde P, o addirittura *prova provata* che esso fosse crollato al sopraggiungere delle onde S), diversamente da quanto opinato dai periti, assumeva nel processo un carattere neutro; ed invece, sullo stesso il giudice ha fondato la sua sentenza assolutoria.

b) Oltre che sdruciolevole, quel terreno su cui il giudice ha portato la sua analisi di tipo induttivo è poi anche, come si diceva, un terreno minato.

Il procedimento induttivo posto in essere ha avuto difatti ad oggetto non delle circostanze direttamente correlate al crollo della scuola, bensì delle circostanze correlate ad un dato temporale (ossia all'attimo in cui è avvenuto il crollo), dal quale dato temporale si sarebbero dovute poi indurre ulteriormente le cause del crollo medesimo (e cioè si sarebbe dovuto stabilire se esso fosse dipeso dal sisma a prescindere dalle condotte umane, oppure dalle condotte umane unitamente al sisma).



In altri termini, da determinate circostanze (tra cui specialmente la posizione delle macerie, circostanza questa peraltro "meno forte" e non univoca rispetto alla circostanza del dato temporale in sè, come gli stessi periti affermano a pagg. 10 e 11 della trascr. ud. 2/3/07) si sarebbe dovuta inferire la prova di un fatto (l'attimo preciso in cui la scuola è crollata), il quale avrebbe funto a sua volta da circostanza da cui inferire la prova di un fatto ulteriore (la causa del crollo: sisma e/o condotta umana). Se anche quindi la prima inferenza avesse avuto esito positivo e, cioè, anche ammesso che si fosse raggiunta per questa via la prova del dato temporale, questo dato avrebbe poi dovuto fungere a sua volta da inferenza per la prova del fatto ulteriore.

Senonché, non è così che funziona l'incedere induttivo del ragionamento probatorio, perché così facendo si sfocia nell'inferenza dell'inferenza e la presunzione perde i requisiti della gravità, precisione e concordanza (che la rendono rilevante sia nel sistema civilistico ai sensi dell'art. 2729, 1° co. cc che, per quanto qui interessa, in quello penalistico ai sensi dell'art. 192, 2° co. cpp) e dunque anche l'attendibilità che, pur nell'ambito del generale principio del libero convincimento del giudice, deve necessariamente caratterizzarla, divenendo una mera ed inammissibile *praesumptio de praesumpto*.

////////////////////////////////////

La verità è che il giudizio in termini di elevata "probabilità logica" non avrebbe dovuto essere compiuto con riferimento a delle circostanze per così dire *di secondo grado* e peraltro come si è visto sommamente labili, sfuggenti, controvertibili, fuorvianti e minate, volte a stabilire l'attimo del


crollo. Su questa via, perverso, si sono perse anche altre parti processuali ed hanno continuato ad incamminarsi pure gli odierni imputati (cfr. es. le varie arringhe dibattimentali e v. pure memoria avv. Messere depositata il 20/2/09, spec. pagg. 68 e ss., 75 e ss., 93 e ss.; memoria avv. ti De Caro ed Elia depositata il 23/2/09, spec. pagg. 25 e ss.).

Ma la Corte (e ciò sia detto sia per il presente Capitolo che per il prossimo) non intende seguire l'impugnata sentenza e le parti su questo piano.


A ben vedere, l'errore di fondo dell'impugnata sentenza è stato invero quello di cercare di ricostruire, ai fini del giudizio sulla sussistenza o meno della penale responsabilità degli imputati, le cause del crollo dalla dinamica del crollo anziché, al contrario, andare direttamente ad individuare le cause del crollo e poi da queste dedurre la probabile dinamica del crollo. Ai fini del giudizio sulla penale responsabilità, ciò che interessa sono infatti le cause del crollo, mentre la sua probabile dinamica può offrire una riprova (in sé peraltro neppure indefettibile, ove di dette cause vi sia già, così come nella specie vi è, la prova certa) dell'esatta individuazione di quelle cause.

Ricorrere alla dinamica del crollo per ricostruirne le cause (e cioè fare ricorso a detta dinamica come un'inferenza, anziché come una riprova ossia come un riscontro) avrebbe avuto difatti un senso ed un'utilità, ai fini del giudizio sulla probabilità logica, solo qualora la prova di quelle cause fosse mancata o fosse stata claudicante, mentre la dimostrazione della dinamica del crollo avesse presentato un sufficiente grado di solidità.

Ma, nella fattispecie, le cose stanno diversamente, perché, mentre la ricostruzione diretta della dinamica del crollo (senza prima averne indagato le cause) si presenta molto incerta e controvertibile, nel processo vi è invece



ricco e solido materiale probatorio che permette di dimostrare con certezza in via diretta le effettive cause del crollo, come si dirà nel successivo paragrafo e come si esporrà in maniera più dettagliata ed approfondita nel Capitolo successivo. Nel quale Capitolo si illustrerà, altresì, come da dette cause certe si possa, nella fattispecie, dedurre anche la più altamente probabile dinamica del crollo, una probabile dinamica che tra l'altro finisce per sciogliere le contraddizioni in cui, su questo punto specifico, sembrano (ma solo in apparenza) essere caduti taluni testi ed i periti ed alle quali si faceva cenno nella precedente lett. a.



4) Il giusto binario nell'indagine sulla *probabilità logica*

Tornando al giudizio in termini di elevata "*probabilità logica*", il Tribunale come si diceva avrebbe dovuto dunque puntare direttamente al nucleo essenziale della questione, ossia incentrare immediatamente il procedimento induttivo sulle circostanze direttamente correlate al crollo della scuola.

E queste circostanze, questo sovrabbondante e solido materiale probatorio, erano lì, a portata di mano, erano già agli atti del processo:

- vi erano ad esempio la "*Suddivisione in zone di rilievo*" a cura di Dolce/Masi/Zuccaro, allegata alla Relazione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia depositata il 19/5/06 (ed inserita nel Faldone 9), nonché la ripresa aerofotogrammetrica del 7/11/02 (ossia la grande fotografia/manifesto depositata in atti il 2/2/07 -all. al Faldone n. 14 ed inserita al suo interno), e la Tav. A1 dell'allegato 04 alla relazione dei CT/PM (in Faldone n.

23/bis), dal cui raffronto con la suddetta "Suddivisione in zone di rilievo" si evince chiaramente come tutto l'edificato di San Giuliano fosse in massima parte non-antisismico, al pari della scuola (v. *supra*, par. n. 1, lett. a);

- vi erano le dichiarazioni sia dei CT/PM (trascr. ud. 23/6/06, pag. 7) che del dott. Galli (trascr. ud. 1°/12/06, pag. 28), sulla presenza in San Giuliano ed anche nei dintorni della scuola di molti edifici con caratteristiche costruttive consimili (muratura in pietrame non a regola d'arte, ma evidentemente con difetti strutturali meno gravi di quelli derivati alla scuola dopo la sopraelevazione del 2002) a quelle dell'ala della scuola poi crollata (come oggi del resto confermato dallo stesso difensore dell'imputato Abiuso: v. *supra*, par. 1, lett. b). E vi erano le dichiarazioni dei periti (trascr. ud. 9/6/06, pag. 66), dalle quali poteva dedursi che anche le altre suddette costruzioni con muratura in pietrame realizzate a partire dalla fine degli anni '30 intorno alla scuola erano caratterizzate da analoghi difetti costruttivi rispetto a quelli presenti nella struttura originaria di quest'ultima (cfr. sempre *supra*, par. 1, lett. b);

- vi erano le dichiarazioni dei CT/PM (trascr. ud. 23/6/06, pagg. 7-8) e del prof. Prestininzi (trascr. ud. 1°/12/06, pagg. 4 e 9), oltre la già citata ripresa aerofotogrammetrica del 7/11/02, a riprova del fatto che, a seguito del sisma,

nessun'altra costruzione circostante la scuola era crollata (v. supra, par. n. 1, lett. c);

- vi erano la relazione dei CT/PM (parte seconda, pagg. 67-68), le dichiarazioni dello stesso CTP del La Serra, prof. Menditto (cfr. trascr. ud. 5/1/07, pagg. 66-67) e la nota 8/2/05 del (nuovo) sindaco di San Giuliano con allegate planimetria e fotografie, a riprova che, a seguito del sisma del 31/10/02, in San Giuliano oltre la scuola erano totalmente crollati solo altri due edifici, già gravemente ammalorati (v. supra, par. n. 1, lett. d);



- vi era la perizia in atti, con tutto il materiale allegato (fotografie, piante, plastico, prove diffrattometriche, ecc. - altre prove, quali quelle di carico, non risultano invece attendibili, come si spiegherà nel Capitolo successivo-) e vi erano le dichiarazioni dei periti relative alla (sia pur bassa) vulnerabilità originaria della scuola, a causa dei materiali utilizzati, del mancato legame tra i paramenti dei muri, ecc.;

- vi erano le deposizioni di numerosi testimoni, tra i quali ad esempio La Ponzina e Cherubini (cfr. trascr. ud. 7/7/06, pagg. 58 e ss. e spec. 59, 60, 61 e 65; ibid., pagg. 67 e ss. e spec. 69), a riprova del fatto che, nel 1996-1997 (prima che venisse realizzata la sopraelevazione e prima che San Giuliano fosse inserito tra i Comuni ad elevato rischio sismico), la scuola poi crollata presentava notoriamente una vulnerabilità "medio bassa", ma comunque non inferiore ad un grado

scientificamente calcolato nel "trentatrè per cento circa"

(cfr. Cap. XII);

- vi erano (cfr. sempre Cap. XII), a riscontro delle anzidette dichiarazioni dei testi La Ponzina e Cherubini, il Progetto in 3 volumi ossia il "*Censimento di vulnerabilità degli edifici pubblici, strategici e speciali nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia*" a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri/ Dipartimento Protezione civile/Ministero del lavoro/Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti-C.N.R. inserito nel Faldone n. 11; oltre che le relative schede del 19/12/96 specificamente riferite alla scuola di San Giuliano, inserite nel Faldone n. 12 (cartellina 11), ove viene appunto riportato il suo indice di vulnerabilità di "0,33", ossia di quel 33% (circa), grado ovviamente di molto aumentato dopo la realizzazione della sopraelevazione del 2002, per come la stessa venne realizzata;

- e di nuovo, quanto a quest'ultimo punto, vi erano la perizia e le dichiarazioni dei periti (trascr. ud. 9/6/06), le relazioni dei CT/PM, le dichiarazioni del teste M.llo Ruggiero (trascr. ud. 5/5/06, pagg. 2 e ss.), ecc., in ordine alle numerose e gravi violazioni nella realizzazione appunto della sopraelevazione del 2002 (di cui si è già trattato ampiamente nei Capitoli precedenti), quali l'omissione delle verifiche e dei consolidamenti obbligatori sulla struttura sottostante, la mancanza del progetto strutturale esecutivo e dei calcoli, la



mancanza delle prove di carico, la mancata demolizione del solaio preesistente e l'anomalo appoggio del nuovo solaio in cemento armato su quello preesistente, con aggravio del peso statico sulla struttura sottostante (che, all'opposto, si sarebbe dovuta invece consolidare), il difettoso aggancio del solaio soprastante al cordolo in cemento armato, la mancanza del collaudo statico ancorchè imposto da diverse distinte discipline, ecc.;

- vi erano le dichiarazioni dei testi Reale (trascr. ud. 24/3/06, pagg. 164 e ss., 175, 176, 177), Macchiarolo (trascr. ud. 21/4/06, pagg. 163, 165), Ruggiero (trascr. ud. 5/5/06, pag. 27), Fracassi (trascr. ud. 24/3/06, pagg. 211, 218, 219), ecc. in ordine alla necessità di richiedere la previa autorizzazione per eseguire degl'interventi nei Comuni soggetti al dissesto idrogeologico, tra i quali rientrava appunto anche San Giuliano; autorizzazione mai chiesta per la scuola in discussione, mentre invece questa era stata regolarmente richiesta per altre sopraelevazioni realizzate sempre in San Giuliano. E, a conferma, vi erano pure i prodotti documenti relativi agl'interventi delle Porrizzo e del Barbieri (cfr. Cap. XVI), oltre che lo stesso espresso richiamo dell'art. 2 L. n. 64/74 contenuto nella scheda relativa alla scuola di cui è processo;

- vi erano, più in generale, tutte le altre decine e decine di elementi probatori, di dati normativi (RDL n. 2105/1937,

convertito nella L. n. 710/1938; L. n. 1086/71 e connesso DM 9/1/96; DM 20/11/87; L. n. 109/94 e connesso DPR n. 554/99; art. 2 L. n. 64/74; art. 43 cp, in relazione all'OPCM n. 2788 del 12 giugno 1998; DM 18/12/75, ecc.), di arresti giurisprudenziali (come ad es. le già cit. Cass., n. 17492/89; e poi Cass., 33489/06, Cass., 2101/02, Cass., n. 6814/02, Cass., 5220/2000, Cass., 7083/96, Cass., 10847/95, ecc.), a conferma delle molteplici e gravi violazioni (talune delle quali ritenute peraltro sussistenti dallo stesso Tribunale) già passate in rassegna nei precedenti Cap. XII, XIII, XIV, XV, XVI e XVII, cui si rinvia ad evitare ripetizioni;

- vi erano le dichiarazioni rese da numerosi testi/tecnici del settore, come Gorini, Marsan, Calvi, Boschi (cfr. trascr. ud. 19/5/06, rispettivamente pagg. 65 e ss., 105 e ss., 135 e ss., 2 e ss.), la relazione di quest'ultimo e quella del Servizio sismico/Servizio sistemi di monitoraggio della Protezione civile del febbraio 2003 a cura di Gorini/Marcucci/Marsan/Milana (contenute entrambe nel Faldone n. 9), ecc., a riprova del fatto che, sebbene la scuola fosse ubicata in una zona argillosa con relativo *effetto di sito* ossia amplificazione sismica, questa zona interessava una vasta area, dovendosi escludere, "*nel modo più assoluto*", la concentrazione di un effetto di amplificazione locale solo al di sotto della scuola poi crollata;



- vi erano le deposizioni dei testi Persichillo, Spina, Petacciato, Di Stefano, Barbieri, le relazioni dei Vigili del fuoco e tutto l'altro materiale probatorio di cui si parlerà nel Cap. XX, par. n. 5, ai fini della ricostruzione dell'ipotesi più altamente probabile del crollo della scuola.

E tanto altro ancora e ancora potrebbe aggiungersi alla sovraesposta elencazione, tanti altri elementi vi erano ancora agli atti. Elementi che, al pari di tutti quelli sopra elencati, per buona parte sono stati già illustrati ed approfonditi nei precedenti Capitoli e per altra parte verranno illustrati ed approfonditi in seguito, ivi compreso il Capitolo successivo (specie sotto i tre profili della vulnerabilità della scuola, dello scuotimento del suolo e della combinazione tra questi due fattori), Capitoli alla cui lettura si rinvia specificamente.

////////////////////

Se il giudice avesse inferito dai sovraesposti molteplici e fondamentali elementi probatori, incrociandoli con la legge di copertura ricavata dalle domande formulate ai periti e dalle risposte di costoro, ne avrebbe dunque immediatamente tratto la smentita di quella legge nel caso concreto del terremoto di San Giuliano. Sarebbe, cioè, pervenuto alla sicura conclusione che, se la sopraelevazione del 2002 fosse stata realizzata secondo le regole dell'arte (anche a prescindere dalla sua realizzazione in maniera antisismica), quell'ala della scuola certamente non sarebbe crollata a seguito del sisma; e, a maggior ragione, non sarebbe crollata se fosse stata realizzata


in maniera antisismica (ovviamente previo adeguamento antisismico anche della struttura sottostante).

Avrebbe pertanto contrapposto a quella legge di *probabilità statistica* enunciategli dai periti in risposta alle sue domande, la *probabilità logica* in termini di alto grado di credibilità razionale e quindi di certezza processuale (e, nella specie, non soltanto processuale) che, se la sopraelevazione della scuola del 2002 fosse stata realizzata (ossia progettata/approvata/costruita) secondo le regole dell'arte (ed a maggior ragione se fosse stata antisismica), la scuola non sarebbe crollata a seguito di quel sisma.

5) L'errore di fondo nelle risposte dei periti

A parte l'inattendibilità per contraddittorietà delle due risposte dei periti già segnalata in chiusura del precedente paragrafo 2, a ben vedere anche i periti hanno a loro volta commesso un errore di fondo nell'enunciare, in risposta alle due domande loro poste dal giudice, la stessa legge scientifica sulla probabilità statistica.

Difatti, si deve tenere presente che sia l'arresto giurisprudenziale di cui alla citata sentenza *Franzese* che le tante altre sentenze della Cassazione che si sono incanalate nel suo solco hanno ad oggetto singoli casi concreti di responsabilità per lo più in campo medico, rispetto ai quali la preliminare ricerca della legge di copertura dev'essere per forza compiuta (sempre secondo il metodo scientifico di carattere sperimentale, basato sulla replicabilità del rapporto causa-effetto al fine d'inferirne empiricamente appunto una legge generale ed astratta, quanto meno in termini di serialità/frequenzialità e cioè in termini statistico-probabilistici) sulla base



dei precedenti casi concreti similari. Questi precedenti costituiscono il materiale di studio per lo scienziato, il quale, sulla loro base, perviene induttivamente a formulare una legge scientifico-naturalistica di carattere universale o quanto meno (come più spesso accade) statistico, dalla quale parte poi il giurista col procedimento deduttivo destinato ad incrociarsi (come si diceva) con l'incedere induttivo del ragionamento probatorio finalizzato (nella materia *de qua*) alla valutazione relativa alla probabilità logica, nell'ambito del giudizio controfattuale.

Ma, nel caso del terremoto di San Giuliano, i periti non avevano la necessità di andare alla ricerca di alcun precedente al fine di formulare la legge scientifica e cioè di rispondere alle due domande del giudice relative alla probabilità statistica (del crollo di una costruzione realizzata in maniera antisismica, e del crollo di una costruzione realizzata a regola d'arte ma non antisismica), perché tutti questi supposti casi *precedenti* in realtà erano tutti lì presenti, a portata di mano, davanti ai loro occhi, si erano già contemporaneamente replicati centinaia di volte nello stesso contesto in occasione di quella medesima scossa sismica delle ore 11,32 del 31/10/02: erano le centinaia di case del pur piccolo paese di San Giuliano (pressochè tutte non-antisismiche, molte delle quali a regola d'arte e molte addirittura neppure a regola d'arte, come si è già illustrato) le quali avevano tutte resistito al crollo, tranne quelle sole due che non vi avevano resistito e che non a caso erano comprovatamente affette da gravi difetti strutturali e tranne appunto quell'ala della scuola, a sua volta afflitta da gravi difetti strutturali a seguito (ed a causa) della sopraelevazione del 2002, per come questa venne realizzata. Anzi, tutte quelle centinaia di case ressero anche l'ulteriore

scossa sismica del giorno dopo, ossia quella delle ore 16,08 del 1°/11/02, di ~~magnitudo pressochè equivalente (5.3: cfr. Cap. I) a quella di 5.4 delle ore~~ 11,32 del 31/10/02 di cui è processo.

Era da tale base empirica molto solida e molto concreta (tanto più perché riferita a quel sisma), dunque, che i periti avrebbero dovuto inferire, era dalle repliche di questi innumerevoli singoli casi concreti che essi avrebbero dovuto induttivamente costruire la legge scientifica di tipo statistico-probabilistico. Come già si ricordava nel precedente terzo paragrafo, difatti, anche la legge scientifico-probabilistica (individuata la quale, può poi avviarsi un procedimento di tipo deduttivo) va costruita empiricamente dallo scienziato sulla base delle induzioni proprie del metodo sperimentale.

Ma tant'è!

I periti, concentrati nella risposta al quesito loro a suo tempo assegnato dal GIP in sede d'incidente probatorio e specificamente incentrato sulla struttura della scuola (cfr. pure la loro disaggregazione di detto quesito, come riferita alle pagg. 23-25 trascr. ud. 9/6/06 cit. ed a pag. 8 della perizia), questi altri innumerevoli singoli casi concreti li hanno completamente ignorati, hanno cioè completamente obliterato il *contesto*, perché, pur avendo dichiarato che *"quando ci si occupa di un problema di questo genere, il contesto non può non essere preso in considerazione"* (cfr. trascr. ud. 9/6/06, pag. 69), essi hanno poi invece ammesso di non essersi occupati in realtà di aree diverse da quella della scuola crollata (ibid., pag. 212, in risposta alla molto puntuale domanda dell'avv. Bozzelli) ed anzi di non essersi occupati neppure delle costruzioni circostanti la scuola crollata (ibid., pag. 229, in risposta alla specifica domanda loro posta a pagg. 226-227 dall'avv. Fusco);



essi ignoravano (ibid., pag. 68, in risposta alla domanda del PM) persino che a San Giuliano si erano verificati altri due crolli totali!

A questi fini, invece (e cioè ai fini della formulazione di una legge, tanto più se di tipo statistico-probabilistico), l'esame del *contesto*, di quello specifico *contesto*, sarebbe stato, così com'era, un fondamentale ed imprescindibile strumento d'indagine empirica.

Se non lo avessero ignorato e lo avessero invece correttamente utilizzato al fine della formulazione della legge generale, i periti sarebbero inevitabilmente pervenuti alla sicura conclusione che un edificio costruito secondo le regole dell'arte non sarebbe crollato a seguito di un sisma del tipo di quello avvenuto a San Giuliano e, a maggior ragione, non sarebbe crollato se fosse stato costruito in maniera antisismica.

Ma i periti ignoravano il contesto: ed allora, essi avrebbero dovuto correttamente rispondere al giudice che, nel caso di specie, la formulazione di una legge in termini statistico-probabilistici avrebbe richiesto l'esame del contesto, perché era proprio da questo specifico ed imprescindibile contesto che avrebbe potuto e dovuto essere tratta quella legge.

Ed il giudice, che, come ripetesi, aveva abbondantemente già agli atti tutti gli elementi per la valutazione del contesto, avrebbe anzi egli stesso potuto/dovuto ricostruire quella legge nei termini testè esposti, senza neppure bisogno alcuno dell'ausilio dei periti su questo punto.

La probabilità statistica (come scaturente dalla legge di copertura), nel caso di specie, coincideva dunque con la probabilità logica, e la corretta formulazione della prima avrebbe coinciso perfettamente col giudizio sulla

probabilità logica, oltre che con le stesse generalizzate regole di esperienza
(tratte da attendibili risultati di generalizzazione del senso comune).

**6) Il carattere fuorviante delle due domande del giudice e delle relative
risposte dei periti**

Tanto chiarito in ordine all'erroneo percorso delle due domande e delle conseguenti risposte, dette domande, come si diceva all'inizio del secondo paragrafo, sono state altresì poste (pur nell'apprezzabile sforzo di comprensione e di approfondimento da parte del primo giudice) in maniera fuorviante (in quanto basate su un presupposto erroneo) ed altrettanto erronee e fuorvianti sono state le risposte dei periti.

In proposito, deve premettersi che agli atti risulta appurato ed incontestato che il sisma di San Giuliano ha avuto una *magnitudo* pari a 5,4 della scala Richter (come dicono gli stessi i periti: cfr. trascr. verb. ud. 9/6/06, pag. 220 -il dato, comunque, risulta pacificamente anche dai rilievi dell'INGV in atti, dei quali si è già detto nel Cap. I e si tornerà a dire nel Capitolo successivo-) ed un'intensità pari al grado 9° della scala Mercalli in corrispondenza della scuola e del grado 7° in corrispondenza della chiesa (come dicono sempre gli stessi periti: cfr. trascr. verb. ud. 9/6/06, pagg. 104-105). Si deve altresì premettere che la scala Richter misura su base puramente strumentale e quindi oggettiva l'effettiva *energia (magnitudo)* del terremoto, mentre i gradi della scala Mercalli (o meglio, già da vari decenni, della scala Mercalli modificata MCS) sono rapportati agli effetti (*intensità*) del sisma ossia ai danni da questo prodotti come empiricamente rilevati (implicando quindi anche valutazioni in parte soggettive), sicché ad esempio un terremoto in un



deserto pari ad una *magnitudo* Richter molto alta potrebbe corrispondere ad un grado della scala Mercalli vicino allo zero, mentre, viceversa, un terremoto in un centro abitato di *magnitudo* Richter bassa o media potrebbe corrispondere ad un elevato grado della scala Mercalli ove abbia prodotto notevoli danni alle persone ed alle strutture (magari perché già malmesse) ed eventualmente anche delle vittime.

Detto questo, dalla lettura della trascrizione dei verbali delle udienze del 9/6/06 e del 2/3/07 risulta inequivocabilmente che il giudice ha posto ai periti le due domande con riferimento alla *intensità* del sisma e cioè alla scala Mercalli (cfr. pag. 206 trascr. ud. 9/6/06, ove nella prima domanda il giudice fa esplicito riferimento "*ad un nono grado rispetto ad un settimo*", e quindi proprio ai gradi della scala Mercalli che i periti avevano attribuito al sisma di San Giuliano; e v. poi ancora il riferimento nella seconda domanda del giudice alla "*scossa del nono grado*" a pag. 209).

Ed i periti, dal canto loro, hanno risposto in termini d'intensità e di scala Mercalli (cfr. trascr. ud. 9/6/06, rispettivamente pagg. 207-208 e 210), nel senso che, essendosi "*trattato di un nono scala Mercalli*" e poiché "*il nono scala Mercalli alle costruzioni in muratura attribuisce una probabilità di collasso totale nell'ordine del cinquanta per cento, se non sono antisismiche*" (ivi, pag. 210), per un edificio realizzato nel rispetto delle *leges artis* ma non antisismico "*la probabilità di crollo sarebbe stata molto elevata ... nell'ordine del cinquanta per cento*" (ivi, pagg. 209-210), mentre un edificio realizzato nel rispetto delle *leges artis* ed anche antisismico sempre secondo i periti "*si sarebbe comportato meglio*" ma sarebbe

"impossibile dirlo" con certezza che "non sarebbe crollato" (ivi, pag. 208).

Orbene, non è chi non veda il vizio logico di queste risposte malrese (a seguito delle domande malposte), perché qui c'è un circolo vizioso: siccome c'è stato il crollo dell'edificio, si è trattato di un sisma del 9° grado della scala Mercalli (effetto disastroso) – siccome si è trattato di un sisma del 9° grado della scala Mercalli (effetto disastroso), c'è stato il crollo dell'edificio. Dal quale circolo vizioso, si vorrebbe arguire che molto probabilmente il crollo ci sarebbe stato ugualmente anche se l'edificio fosse stato realizzato a regola d'arte; e che non si potrebbe escludere con certezza il suo crollo persino se fosse stato realizzato secondo criteri antisismici.

Di contro, è ovvio che il problema è tutt'altro, perchè intanto il terremoto lo si è classificato del nono grado della scala Mercalli in corrispondenza della scuola, in quanto c'è stato appunto il crollo di questa (e, purtroppo, tutte quelle vittime); se la scuola non fosse crollata (e se magari non fossero crollati neppure quegli altri due edifici del pari gravemente malmessi), il medesimo terremoto sarebbe stato classificato del 7° grado della scala Mercalli anche in corrispondenza della scuola, così come gli stessi periti lo hanno appunto classificato in corrispondenza della chiesa; o, in ogni caso (visto che nella zona dov'era ubicata anche la scuola si erano riscontrati danni maggiori a causa dell'effetto di sito, rispetto a quella ov'era ubicata la chiesa), non avrebbe raggiunto una classificazione pari al 9° grado.

Ed allora, ciò che premeva stabilire ai fini del processo era se la causa di quel crollo fosse stata la sola debolezza strutturale della scuola (che era già un dato certo, emergente dagli atti processuali), oppure il solo scuotimento



del suolo derivante dalla scossa sismica (che avrebbe magari potuto, in ipotesi, abbattere anche una struttura a regola d'arte, o addirittura in ipotesi persino una struttura antisismica), oppure entrambi questi fattori. Ma, per misurare lo scuotimento del suolo, la scala Mercalli è del tutto inutilizzabile, perché questa scala misura solo gli effetti che ne sono derivati, senza stabilirne né poterne stabilire le cause. In altri termini, la scala Mercalli ci dice che l'edificio è crollato e che perciò il terremoto è stato del 9° grado, ma non è assolutamente in grado di dire se tale crollo sia dipeso dai difetti strutturali del medesimo edificio, oppure dalla sola violenza dello scuotimento del suolo causato dalla scossa sismica, oppure da entrambi questi fattori.

Per avere una risposta a detto quesito, che è quello che specificamente interessa il presente processo, si deve dunque misurare lo scuotimento del suolo derivante dalla scossa sismica, partendo dall'energia ossia dalla sua *magnitudo* (e dunque fare ricorso alla misurazione oggettiva della scala Richter) e poi esaminando la distanza dall'epicentro e dall'ipocentro, le specifiche caratteristiche geologiche del sottosuolo colpito dal sisma, ecc., perché solo così si può stabilire se, a parità di scuotimento del suolo a seguito del quale la scuola è crollata, un altro edificio costruito in maniera antisismica sarebbe crollato o meno; ovvero, stando al secondo aspetto preso in esame dal giudice, se, sempre a parità di scuotimento del suolo a seguito del quale la scuola è crollata, un altro edificio non costruito in maniera antisismica ma comunque realizzato a regola d'arte sarebbe crollato o meno. Solo così si sarebbe potuto inferire il nesso di causalità, nel senso che, se a parità di scuotimento del suolo un edificio costruito in maniera antisismica o


comunque non-antisismica ma a regola d'arte non sarebbe crollato mentre la scuola mal realizzata è crollata, allora sussiste il nesso causale (dato che, eliminando mentalmente la colpevole condotta consistente nella difettosa realizzazione dell'opera, l'evento non si sarebbe verificato); se, invece, a parità di scuotimento del suolo un edificio costruito in maniera antisismica o comunque non-antisismica ma a regola d'arte sarebbe crollato (o vi è il dubbio che sarebbe potuto crollare) ugualmente al pari della scuola mal realizzata, allora non sussiste il nesso causale (dato che, eliminando mentalmente la colpevole condotta consistente nella difettosa realizzazione dell'opera, l'evento si sarebbe verificato ugualmente).

Ed era proprio questo che il giudice presumibilmente voleva chiedere ai periti, è proprio su questo che si è sviluppato il successivo dibattito processuale, nel quale vi è stato qualche difensore che ha rivolto attecnicamente ma comprensibilmente ai periti una domanda in termini di "azione sismica", salvo poi a ricadere nel concetto di *intensità* (trascr. ud. 9/6/06, pag. 212), qualche altro che ha accennato alla *magnitudo*, salvo poi a ricadere nel riferimento ai gradi della scala Mercalli (ivi, pag. 214 -ma poi v. pagg. 221 e 222, ove si torna di nuovo alla *magnitudo* e poi alla Richter ed alla Mercalli-) e qualche altro ancora che ha cercato inutilmente di chiarire l'equivoco in cui si stava incorrendo nel confondere la *magnitudo* con l'intensità (ivi, pagg. 215-216).

A fronte di un simile groviglio, i periti hanno mutato rotta, dicendo di fare riferimento non più alla scala Mercalli ma alla scala MSK europea (ivi, pagg. 217-218 e v. pure pagg. 224-225), dopodichè è seguito un ulteriore dibattito in cui si coglie con evidenza lo sforzo peraltro vano di vari



difensori di p.c. di porre la domanda in termini di energia (ossia di *magnitudo* Richter) o comunque di specifica reazione a quella medesima scossa sismica da parte degli edifici circostanti la scuola (ossia del *contesto*).
Richiamati ex art. 507 cpp all'udienza del 2/3/07, i periti hanno continuato a fare riferimento alla scala MSK europea (pagg. 5 e 7), sostenendo stavolta che un edificio costruito a regola d'arte avrebbe avuto probabilità di crollo minori rispetto ad uno non costruito a regola d'arte, in quanto, se la scuola fosse stata costruita più correttamente, avrebbe avuto "*statisticamente probabilità di crollo totale minori, danni complessivamente minori*", pur non potendosi tuttavia escludere l'ipotesi del crollo (ivi, pag. 6).

 In questo modo, però, i periti sono caduti in primo luogo in contraddizione, dato che essi, come si è visto, in un primo momento avevano fatto esplicito riferimento alla scala Mercalli (con probabilità di crollo di un edificio realizzato a regola d'arte statisticamente rapportabili alla misura del 50%) e poi invece alla scala MSK europea (con probabilità di crollo di un edificio realizzato a regola d'arte statisticamente rapportabili a misura inferiore al 50%).

In secondo luogo, e soprattutto, i periti hanno spostato il discorso su un piano completamente diverso, per comprendere la qual cosa è necessario soffermarsi brevemente sulla natura della scala MSK.

Com'è noto, essendo ciò riportato anche sul sito ufficiale *Internet* della Protezione Civile nazionale, la scala MSK, che deriva comunque dalla Mercalli, non prende in considerazione solo gli effetti del sisma, ma pure le tipologie edilizie degli immobili, distinguendoli in tre categorie, ossia le categorie A (struttura portante in pietrame), B (struttura portante in mattoni)


e C (struttura portante in cemento armato). Tuttavia, detta scala non ~~considera lo stato di conservazione degli edifici~~, al quale ultimo scopo è stata elaborata una scala ulteriore, che è la EMS (ivi, voce "*Approfondimenti – Scale macrosismiche*" del 14/9/2006 -una versione della scala EMS-98 in lingua inglese venne anche prodotta dall'avv. Ruggiero in Tribunale all'udienza dibattimentale del 23/6/06 e si trova allegata al relativo verbale-).

Da ciò discende che la valutazione in termini di scala MSK guarda alla concreta tipologia degli edifici, ma prescinde dal loro stato di conservazione e quindi anche dalla loro realizzazione secondo le *leges artis*. La scala EMS, invece, guarda non solo alla tipologia, ma pure allo stato di conservazione ivi inclusa la qualità della messa in opera (ossia il modo di realizzazione) degli edifici e quindi anche alla loro vulnerabilità, fornendo una risposta più esaustiva ai fini che qui interessano. Se, difatti, un edificio è stato mal realizzato o mal conservato, ciò inciderà sul grado d'intensità che viene assegnata al sisma in base alla scala EMS, diminuendolo; se, al contrario, un edificio è stato realizzato e conservato bene e, ciononostante, ha collassato, allora il grado d'intensità del sisma salirà di molto, tanto più in alto quanto più resistente è la tipologia edilizia di quell'edificio (cemento armato, mattoni o muratura).

Fatta questa premessa, risulta allora evidente l'errore in cui cadono i periti, perché essi danno una risposta riferendosi alla scala MSK ma ragionando in realtà in termini di scala EMS. Difatti, quando a pag. 6 essi dicono "se questo edificio fosse stato costruito più correttamente, fosse stato rinforzato quando si doveva fare, eccetera, si sarebbe probabilmente collocato in una



situazione intermedia tra la classe A e la classe B, quindi si sarebbe spostato verso la classe B, alla quale competono statisticamente probabilità di crollo totale minori", è chiaro che stanno guardando non più soltanto alla tipologia edilizia (anche perché nella scala MSK la classe A è relativa alle strutture portanti in pietrame e la classe B a quelle in mattoni, per cui una struttura in pietrame, ancorché meglio realizzata, sempre in pietrame rimane e non può quindi spostarsi da una classe verso l'altra), ma alla tipologia edilizia in combinazione con lo stato di conservazione/realizzazione dell'edificio. E questo è, per l'appunto, un ragionamento in termini di scala EMS e non più di scala MSK.



Tuttavia, una volta inserito nel ragionamento il dato concreto dello stato di conservazione/realizzazione dell'edificio ossia della sua vulnerabilità, come si diceva sopra il grado di intensità del sisma non si può più determinare a prescindere da detto dato, non si può più dire cioè che, siccome l'edificio è crollato, il grado era pari a 9. Difatti, se lo stato di conservazione/realizzazione dell'edificio era difettoso, quel grado d'intensità deve scendere in misura proporzionale.

Sicché, anche volendo porsi nell'ottica della domanda formulata dal giudice ai fini della verifica del nesso eziologico, l'ipotesi di crollo totale di un edificio realizzato a regola d'arte (anche se non-antisismico) non avrebbe potuto essere rapportata ad un sisma del 9° grado della scala Mercalli o MSK che sia (effetto distruttivo), bensì ad un sisma di intensità minore, perché intanto quel sisma era risultato del 9° grado rispetto alla scuola in quanto questa era ammalorata, mentre, se non lo fosse stata, allora il sisma sarebbe risultato sicuramente d'intensità minore.

Ed allora, qui emerge un errore ancor più grave commesso dai periti, perché essi, facendo riferimento come si è visto alla scala MSK ma sostanzialmente ragionando in termini di scala EMS, a pag. 5 hanno esordito invece partendo nuovamente dal discorso del "terremoto di livello di intensità 9". Col che, il discorso ritorna al punto di partenza e cioè al circolo vizioso di cui si parlava in precedenza a proposito della scala Mercalli.

In realtà, una volta inserito nell'analisi il dato concreto dello stato di conservazione/realizzazione dell'edificio ossia del suo grado di vulnerabilità, il livello d'intensità non poteva essere più un punto di partenza (livello 9, in quanto c'era stato il crollo totale), ma avrebbe dovuto essere un punto di arrivo, posto che, come ripetesi, quel livello sarebbe risultato tanto meno elevato quanto meno resistente era la tipologia edilizia e quanto più scadente era il suo stato di conservazione/realizzazione, e viceversa.

Né varrebbe obiettare che l'attribuzione del 9° grado è correlata a tutta quella zona del paese e non soltanto alla scuola, perché è chiaro che ciò che è accaduto alla scuola ha contribuito in maniera determinante (unitamente ai crolli totali di quegli altri due edifici, che però erano a loro volta già gravemente ammalorati come la scuola e per i quali valgono perciò le medesime considerazioni che si stanno svolgendo per la scuola) all'attribuzione del 9° grado a quella zona.

La verità è che non ci si sarebbe dovuti chiedere in astratto come si sarebbe comportato un edificio realizzato a regola d'arte (o anche secondo criteri antisismici) a fronte di un terremoto distruttivo (del 9° grado), ma la cui distruttività restava tutta da dimostrare ed anzi risultava smentita dalla



circostanza che tale non era stata nel resto del paese. Ci si sarebbe dovuti chiedere invece, in concreto, qual era il grado di vulnerabilità di quella scuola e qual era stata la violenza dello scuotimento del suolo di quella scossa, al fine di stabilire se, nella fattispecie, quel crollo si era verificato a causa di una maggiore vulnerabilità della scuola medesima, oppure di una maggiore violenza dello scuotimento del suolo, oppure di una combinazione tra questi due fattori.

Da qui, e solo partendo da qui, si sarebbe poi potuto e dovuto argomentare in ordine alla intrinseca sussistenza o meno del nesso causale, che sarebbe stato all'evidenza sussistente nella prima ipotesi (crollo causato solo dalla maggiore vulnerabilità della scuola), insussistente nella seconda ipotesi (crollo causato solo dalla maggiore violenza dello scuotimento del suolo, o comunque dubbio sul punto), mentre nella terza ipotesi (combinazione tra i due fattori) avrebbe richiesto un giudizio controfattuale in chiave di probabilità logica. Ma questo discorso verrà affrontato nel Capitolo successivo, allo stesso appositamente dedicato.

Tornando ai periti, sta di fatto che costoro, forse a causa delle domande mal poste o più probabilmente per avere essi del tutto ignorato il *contesto* (punto questo già trattato in precedenza), mentre in occasione di altre precedenti e differenti domande avevano anche corretto coloro che gliele formulavano e mentre nella stessa perizia avevano cercato in qualche punto di incrociare l'intensità con la *magnitudo* (v. ad es. il loro discorso collegato all'amplificazione locale del sisma di cui pag. 120), questa volta hanno evitato di ricondurre il dibattito sul retto binario della *magnitudo* o meglio


ancora dello scuotimento del suolo ed hanno continuato a muoversi sul campo dell'intensità e della scala Mercalli (o della MSK europea, ma coi già segnalati vizi), sicché, come si diceva in precedenza, alle due domande mal poste hanno corrisposto due risposte mal rese, ha corrisposto un circolo vizioso completamente inutilizzabile ai fini di cui è processo.

7) Conclusione


Ne consegue che il Tribunale non avrebbe dovuto far perno su queste risposte nell'ambito della sua decisione, trattandosi di risposte erronee e fuorvianti per tutti i già spiegati motivi.

Per converso, se il Tribunale avesse seguito un corretto percorso logico e metodologico conformemente a quanto precedentemente illustrato, nell'ambito del giudizio controfattuale il metodo sillogistico-deduttivo (per come elaborato a partire sin dalla logica aristotelica) si sarebbe perfettamente incrociato ed incastrato con l'incedere induttivo del ragionamento probatorio (metodo induttivo, questo, presente già nella filosofia socratica, come riferisce proprio Aristotele nel distinguere l'induzione dall'abduzione e dalla deduzione, ed in seguito affinati attraverso le successive scuole di pensiero), giungendo in sintesi alle seguenti pur semplici e piane, ma granitiche conclusioni, tutte fondate su un altissimo grado di credibilità razionale:

- a seguito del sisma di San Giuliano, sono crollati totalmente solo tre edifici che presentavano gravi problemi strutturali, tra cui la scuola elementare e media per come da ultimo sopraelevata nel 2002;



- nessun altro edificio è crollato totalmente, nonostante che gli edifici di San Giuliano fossero per la massima parte non-antisismici. E non sono crollati né gli edifici costruiti a regola d'arte, né quelli costruiti non-a regola d'arte (ma evidentemente senza difetti strutturali così gravi quali quelli dei tre edifici crollati), tanto che si trovassero nella fascia rocciosa quanto che si trovassero nella fascia argillosa del paese, ivi inclusi, tra questi ultimi, anche quelli intorno la scuola aventi una tipologia (muratura in pietrame) consimile a quest'ultima;



- se anche la sopraelevazione del 2002 fosse stata progettata e costruita a regola d'arte (previo consolidamento della struttura sottostante, ecc.), sicuramente neppure quell'ala della scuola avrebbe subito il crollo totale, riportando semmai solo lesioni più o meno gravi al pari di quelle riportate dagli edifici non-antisismici del paese costruiti a regola d'arte. Anzi (sia qui detto solo per inciso, per quel che possa contare), persino se la sopraelevazione del 2002 fosse stata progettata e costruita non-a regola d'arte ma con difetti strutturali meno gravi, quell'ala della scuola non avrebbe probabilmente subito il crollo totale, riportando solo lesioni più o meno gravi al pari di quelle riportate dagli altri edifici (ivi inclusi quelli ad essa circostanti di consimile tipologia di muratura in pietrame) costruiti non-a regola d'arte e non-antisismici ma con difetti strutturali meno gravi; e di questi ultimi, anche nella zona circostante la scuola, ve n'erano molti come si è detto;

- a maggior ragione, essa non sarebbe sicuramente crollata (e non avrebbe riportato danni o comunque avrebbe riportato danni ancora minori) se fosse stata costruita nell'osservanza dei criteri sostanziali antisismici.

~~A tal punto, l'unico elemento idoneo a contrastare le sovraesposte~~
conclusioni processualmente certe ed a fungere da valido decorso causale
alternativo sarebbe stata un'eventuale emergenza dalla quale fosse risultato
che il sisma aveva colpito con quella virulenza estrema la sola scuola di San
Giuliano e non anche tutta la restante parte del paese.

Una simile circostanza, pervero, appare già di per sé incredibile e non-
ipotizzabile, perché allora quella scossa, quella indomita forza della natura,
avrebbe dovuto essere una specie di *siluro* capace di colpire dall'ipocentro
sotterraneo la sola scuola di San Giuliano ed anzi addirittura solo una sua
ala, lasciando in piedi persino l'aderente casotto in muratura ov'era ubicato
l'impianto termico, lasciando in piedi anche il pilastro in mattoni privo di
fondazioni ubicato all'interno della scuola crollata sul quale era appoggiata
la trave di sostegno del solaio/pianerottolo del primo piano (caduto
lateralmente al pilastro) e lasciando altresì in piedi anche gli altri due corpi,
sebbene di differente tipologia ma a loro volta non antisismici, della palestra
e della scuola materna, quest'ultima a sua volta parzialmente aderente all'ala
crollata (cfr. Cap. I). Un *siluro* capace di colpire dall'ipocentro sotterraneo
quella sola ala della scuola di San Giuliano con una precisione chirurgica
che neppure le più moderne tecniche militari dei c.d. missili intelligenti
riescono a raggiugnare.

Ma c'è poi da aggiungere che la suddetta circostanza trova anche sicure
smentite negli atti del processo, come si dirà diffusamente nel successivo
Cap. XX (spec. par. 3, lett. c).

In definitiva, nella fattispecie il Tribunale sarebbe dovuto pervenire, così come questa Corte perviene sulla base di tutte le sovraesposte considerazioni, all'affermazione della sicura sussistenza del nesso di causalità giuridica (oltre che materiale) tra i gravi difetti strutturali della scuola come sopraelevata nel 2002 e dunque tra le condotte (commissive ed omissive improprie) che li hanno generati da un lato e, dall'altro lato, l'evento o meglio gli eventi (evento-crollo, eventi-morte, eventi-lesioni) che ne sono derivati, rispetto al quale nesso eziologico il sisma in sé, peraltro anche prevedibile (sia pure sotto l'aspetto del *dies certus an sed incertus quando*, come già spiegato nel Cap. XVII, lett. b e come si tornerà a dire anche oltre) essendo stato San Giuliano inserito tra i Comuni ad elevato rischio sismico sin dal 1998, ha costituito solo una concausa sopravvenuta (art. 41,1° co. cp), senza che vi sia stata alcuna interruzione o interferenza di eventuali fattori alternativi nella produzione degli eventi medesimi.

XX) IL NESSO CAUSALE IN ORDINE ALLE CONTESTATE

VIOLAZIONI DI CARATTERE SOSTANZIALE (continua):

SUSSISTENZA DEL NESSO CAUSALE

1) Premessa


Come dunque si diceva nel Capitolo precedente, l'errore di fondo dell'impugnata sentenza è stato quello di cercare di ricostruire, ai fini del giudizio sulla sussistenza o meno della penale responsabilità degli imputati, le cause del crollo dalla dinamica del crollo anziché, al contrario, andare direttamente ad individuare le cause del crollo e poi da queste dedurre la

probabile dinamica del crollo. Ai fini del giudizio sulla penale responsabilità, ciò che interessa sono invece le cause del crollo, mentre la sua probabile dinamica può offrire una riprova (in sé peraltro neppure indefettibile, ove di dette cause vi sia già, così come nella specie vi è, la prova certa) dell'esatta individuazione di quelle cause.

Ricorrere alla dinamica del crollo per ricostruirne le cause (e cioè fare ricorso a detta dinamica come un'inferenza, anziché come una riprova ossia come un riscontro) avrebbe avuto difatti un senso ed un'utilità, ai fini del giudizio sulla probabilità logica, solo qualora la prova di quelle cause fosse mancata o fosse stata claudicante, mentre la dimostrazione della dinamica del crollo avesse presentato un sufficiente grado di solidità. Ma, nella fattispecie, le cose stanno diversamente, perché, mentre la ricostruzione diretta della dinamica del crollo (senza prima averne indagato le cause) si presenta, come si è visto nel Capitolo precedente, molto incerta e controvertibile, nel processo vi è invece ricco e solido materiale probatorio che permette di dimostrare con certezza in via diretta le effettive cause del crollo, come si dirà subito. Dimostrate le quali cause, diviene altresì possibile dedurre l'altamente probabile dinamica del crollo, come si vedrà in chiusura del presente Capitolo (nel penultimo paragrafo).

Sarà questo, dunque, il percorso che verrà qui seguito nell'indagine sull'elevata *probabilità logica* al fine del giudizio controfattuale.

Nella sua Relazione del 30/1/07 (inserita nel Faldone n. 9), alla terza pagina, il prof. Boschi (presidente dell'I.N.G.V. – Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) evidenzia che, mentre nei Comuni dell'area epicentrale



l'intensità macrosismica è risultata pari al 7° grado della scala Mercalli modificata (MCS), in una parte del Comune di San Giuliano si è verificata la "*drammatica anomalia*" che essa ha raggiunto il 9° grado di detta scala. La causa di un simile anomalo incremento d'intensità, aggiunge esattamente il Boschi, può essere spiegata in termini: a) o di maggiore vulnerabilità dell'edificato; b) o di maggiore violenza dello scuotimento del suolo; c) o di una combinazione tra gli anzidetti due fattori. Un discorso sostanzialmente analogo era stato svolto dallo stesso prof. Boschi all'udienza dibattimentale del 19/5/06 (cfr. trascr. ud., pagg. 27 e ss.).

Ora, nella prima ipotesi la sussistenza del nesso causale risulterebbe evidente, con conseguente responsabilità penale degli'imputati (salvo a distinguere poi da chi di essi sia effettivamente dipesa questa maggiore vulnerabilità), perché qui il sisma si presenterebbe come una mera occasione del crollo (secondo quella che è la tesi principale del PM e di vari appellanti).

Nella seconda ipotesi, all'opposto, il sisma integrerebbe l'unico fattore del crollo quale "*causa eccezionale sopravvenuta*", idonea di per se sola ad interrompere il nesso causale ex art. 41, 2° co. cp. Anzi, a ben vedere nella specie il problema del nesso eziologico tra l'evento ed il fatto umano non si porrebbe neppure, perché non vi sarebbe vulnerabilità alcuna del manufatto e dunque andrebbe esclusa in radice qualsivoglia colpevole condotta a monte, idonea ad originare la serie causale.

Circa la terza ipotesi, infine, il nesso causale tra la vulnerabilità del manufatto (colpevole condotta) e l'evento-crollo sussiste qualora, in base al giudizio controfattuale, vi sia un'elevata probabilità logica che, eliminando

mentalmente la vulnerabilità del manufatto, a seguito dello scuotimento del terreno in quel punto, l'evento-crollo *hic et nunc* verificatosi non si sarebbe verificato o comunque si sarebbe verificato in epoca significativamente posteriore ovvero nella medesima epoca ma con minore intensità lesiva; per converso, sempre quanto alla terza ipotesi, il nesso causale tra la vulnerabilità del manufatto ed il sisma va escluso solo qualora, in base al giudizio controfattuale, vi sia la probabilità logica o quanto meno il dubbio (ai fini di cui all'art. 530, 2° co. cpp) sul fatto che lo scuotimento del terreno prodotto dal sisma sia stato tale che, anche eliminando mentalmente la vulnerabilità del manufatto, quell'evento-crollo *hic et nunc* verificatosi si sarebbe verificato ugualmente, presentandosi in tal caso il sisma come un cosiddetto fattore alternativo.

Il problema è dunque quello di stabilire quale fosse, al momento del sisma, il grado di vulnerabilità della scuola poi crollata e quale fosse l'energia (non l'intensità) ossia la violenza dello scuotimento del suolo prodotta dalla scossa che la colpì alle ore 11,32 del 31 ottobre 2002.

Per la verità, questo giudizio controfattuale in termini di alta probabilità logica è stato già compiuto al Capitolo precedente, dove si è concluso nel senso della sicura sussistenza del nesso di causalità, incrociando la legge di copertura (ricavata statisticamente dal numero e tipologia dei crolli totali verificatisi nel terremoto di San Giuliano) con il procedimento induttivo già ampiamente esposto e sul quale non è qui il caso di ritornare.

Si potrebbe obiettare che questa è stata una verifica per così dire "estrinseca" sia della vulnerabilità della scuola che dell'energia in quel punto del sisma in discussione.



Ma vi è specifico materiale probatorio che permette di procedere in questa sede anche ad una verifica "*intrinseca*" dei suddetti due fattori, verifica quest'ultima che sarà compiuta nei paragrafi successivi, prendendo separatamente in esame i tre anzidetti fattori della vulnerabilità della scuola, dello scuotimento del suolo e della combinazione tra la vulnerabilità della scuola e lo scuotimento del suolo.

2) La vulnerabilità della scuola

a) Prologo

Al fine di valutare quale fosse il grado di vulnerabilità, al momento del sisma, della scuola poi crollata, è necessario accertare preliminarmente quale fosse il suo grado di vulnerabilità originaria, allorchè essa venne realizzata (nel 1960) e quale fosse il suo grado di vulnerabilità negli anni subito precedenti la realizzazione della sopraelevazione (sopraelevazione della scuola e non mero ampliamento del sottotetto, come già spiegato al Cap. XVII, par. d, lett. f) del 2002. Compiuti questi accertamenti, si passerà quindi ad esaminare il grado di vulnerabilità della scuola dopo la realizzazione della sopraelevazione anzidetta.

Tali argomenti sono stati peraltro già ampiamente trattati nei precedenti Capitoli, per cui, ad evitare ripetizioni, qui di seguito si passerà solo a ricapitolare in sintesi le cose già illustrate ed i relativi elementi di prova, rinviandosi volta a volta per i maggiori approfondimenti appunto a quei Capitoli.

In apertura (sub lett. b), però, è il caso di sfoltire subito il campo da un elemento/argomento (non trattato in precedenza) che, in astratto, sarebbe

stato anch'esso direttamente correlabile all'accertamento del grado di vulnerabilità della scuola poi crollata ma che, in concreto, si presenta come si vedrà del tutto inutilizzabile: quello delle prove di carico effettuate dai periti d'ufficio e connesse verifiche e valori ricavatine.

b) L'inattendibilità (in senso sia assoluto che relativo) delle prove di carico peritali e relative verifiche e coefficienti

I periti, sulla base delle prove di carico da essi eseguite, avevano evidenziato nella tabella 7-2 a pag. 100 come la sopraelevazione del 2002 avesse a loro giudizio aggravato notevolmente la situazione del maschio murario 12-1, abbattendo il suo coefficiente di sicurezza da 1,74 a 0,95, maschio posto anch'esso proprio sotto la sopraelevazione del 2002 come si evince dalla figura 7-1 a pag. 99. L'impugnata sentenza a pag. 61 ha ripreso questo passaggio, asserendo tranquillamente che, dopo la sopraelevazione del 2002, *"soltanto"* uno dei maschi murari ad essa sottostanti aveva subito un aggravamento del carico verticale, passando *"da un coefficiente di sicurezza superiore a quello richiesto dalla norma ad uno inferiore"*. Ma i difensori di p.c., avv.ti Dinoia e Federico, sia nelle loro arringhe che nelle memorie (quella depositata il 23/2/09, pagg. 39 e ss.; e quella di replica depositata in pari data, pagg. 3 e ss.) hanno fortemente criticato quest'analisi riduttiva del Tribunale, ricordando giustamente come anche l'indebolimento di un solo maschio può determinare il crollo totale, che può partire proprio da quel maschio e tirarsi dietro tutta la struttura. Di più, essi hanno richiamato la deposizione della maestra Simone, testimone oculare del crollo e rimasta sotto le macerie, la quale, all'udienza del 24/11/06, ha precisato che si



trovava in un'aula ubicata sotto la sopraelevazione del 2002 (trascr. ud. cit., pag. 11) e, a domanda, ha risposto che *"la scuola è stata sobbalzata"* (ivi, pag. 3) e che sulla *"parete di sinistra ... partivano delle linee, si stava rompendo tutto ... già dal primo colpo ... poi è stata balzata in aria"* (ivi, pag. 4), aggiungendo che la parete *"finestrata era quella di destra"*, dall'altra parte dell'aula, *"c'era la cattedra verso la parete, poi i banchetti a ferro di cavallo, messi così intorno alla cattedra, la lavagna, poi le finestre sulla destra, una parete normale sulla sinistra"* (ivi, pag. 10). Ebbene, raffrontando queste dichiarazioni con la figura 7-1 a pag. 99 della perizia, si rileva immediatamente come la maestra Simone si trovasse seduta in cattedra con alle spalle la parete 5-1, sulla destra la parete finestrata (11-3) ed alla sinistra appunto il maschio 12-1, ossia proprio quello da cui, per quanto da essa riferito, è partito il crollo. Proprio il maschio sottostante la sopraelevazione del 2002 il cui coefficiente di sicurezza i periti avevano ritenuto abbattuto da 1,74 a 0,95 (v. sempre tabella 7-2 a pag. 100 della perizia), proprio il maschio il cui indebolimento era stato quasi obliterato e comunque riduttivamente valutato dal Tribunale.

Vero è, peraltro, che, sempre stando alla citata tabella 7-2 a pag. 100 della perizia e, quindi, alle prove di carico eseguite dai periti, altri maschi murari, ubicati sia sotto la porzione sopraelevata nel 2002 (es. i maschi 11-1, 11-2 e 11-3) e sia sotto la porzione sopraelevata sin dal 1960, presenterebbero dei coefficienti di sicurezza ancor più bassi del maschio 12-1. Per cui, quanto sopra esposto potrebbe riferirsi al primo maschio crollato nell'aula in cui si trovava la maestra Simone (di aule ve n'erano due al pian terreno, sotto la porzione sopraelevazione del 2002), ma non anche all'altra aula e non anche

alla restante porzione dello stesso corpo sopraelevata già dal 1960. Inoltre, ~~gli stessi periti hanno evidenziato (a pag. 101) che la verifica 1, di cui alla~~ suddetta tabella 7-2 a pag. 100 della loro relazione si presenta poco realistica, al qual fine dovrebbe tenersi conto invece di quanto emergente dalle altre tre verifiche, ossia delle verifiche 2, 3 e 4 riassunte rispettivamente nelle tabelle 7-4 a pag. 102, 7-5 a pag. 105 e 7-7 a pag. 107 (nelle quali il coefficiente del maschio 12-1, sia pure dimezzandosi dopo la sopraelevazione del 2002, rimane ben al di sopra dei limiti di sicurezza).

Ma il punto non è questo.

Il punto è, invece, quello che le prove di carico sulle pareti murarie e le relative verifiche effettuate dai periti con i coefficienti di sicurezza da essi ricavate, ivi comprese le verifiche nn. 2, 3 e 4, si presentano caratterizzate da notevoli margini d'incertezza ed inverosimiglianza, oltre che da lacune, errori e qualche contraddizione, che le hanno portate a conclusioni inattendibili e talora aberranti.

Tralasciando la prima verifica, irrealistica a giudizio degli stessi periti (cfr. pag. 101 cit.), le altre tre verifiche e relativi coefficienti di cui alle pagg. 101 e ss. della perizia, scaturenti dalle 5 prove di carico effettuate sui 5 spezzoni di pareti residuati dal crollo (di cui alle pagg. 44 e ss. della perizia ed all'all. 7 alla perizia), a parte i loro margini d'incertezza (emergenti ad esempio alle pagg. 26, 103, 104, 105, 106, ecc. della perizia, come evidenziati pure dalla CTP/imputato La Serra dei prof.ri Menditto e Coppola del gennaio 2007, 2^a parte, pagg. 59-60), risultano inficiate, per così dire, da tre *peccati originali*.



Il primo, consistente nel non avere tenuto conto i periti, nella determinazione dei coefficienti di resistenza sulla base delle anzidette prove di carico e relative verifiche, del trauma che quegli spezzoni di muro portati a rottura avevano già subito a causa del sisma e del crollo, oltre che della loro esposizione agli agenti atmosferici (pioggia, vento e neve/ghiaccio) per diverso tempo, dato che dette prove furono eseguite solo nella seconda metà del 2004 e quindi a distanza di oltre un anno e mezzo dal crollo.

Il secondo, consistente nell'aver essi evidentemente errato nella determinazione dei coefficienti di resistenza sulla base delle anzidette prove di carico e relative verifiche, non tenendo debitamente conto della circostanza che, prima della sopraelevazione del 2002, una parte dei maschi murari portati a rottura (quelli sottostanti la struttura poi sopraelevata nel 2000/2002) reggeva solo il solaio ed il tetto mentre l'altra stava sorreggendo già un piano sopraelevato (oltre tetto e solaio).

Ed il terzo, consistente nel non avere essi considerato, sempre nella determinazione dei coefficienti di resistenza sulla base delle anzidette prove di carico e relative verifiche, del fatto che, dopo la sopraelevazione del 2002, una parte dei maschi murari portati a rottura (quelli sottostanti la struttura poi sopraelevata nel 2002) venne a dover sorreggere il peso di un doppio solaio in cemento armato tra il primo ed il secondo piano mentre l'altra parte già sopraelevata (sin dagli anni '60) ne sorreggeva e continuava a sorreggere uno solo.

Il che ha reso dette 5 prove e le relative 4 verifiche ed i relativi valori (v. *infra*) che ne sono scaturiti inattendibili in senso sia assoluto che relativo.


a1) Dal punto di vista assoluto, è chiaro che, come si diceva, le prove relative ai carichi verticali sostenibili da una parete non possono essere effettuate col medesimo metro, a prescindere dal fatto che le pareti siano integre (come accade per le normali prove di carico finalizzate ad altri scopi), oppure abbiano subito già i gravissimi insulti derivanti da reiterate scosse sismiche con tutte le loro onde verticali ed orizzontali (ci si riferisce qui non solo ai *preshocks* della notte tra il 30 e 31/10/02 di *magnitudo* fino a circa 3,5 Richter, ma soprattutto alla scossa delle ore 11,32 del 31 ottobre 2002 di *magnitudo* 5,4 Richter ed agli *aftershocks*, ivi compresa la successiva forte scossa del 1°/11/02, ore 16,08, di *magnitudo* 5.3 di cui si è detto nel Cap. I), da un crollo dal quale sono residuati solo degli spezzoni alti meno di un metro, dagli agenti atmosferici (pioggia, vento e neve/ghiaccio su quei nudi spezzoni) per oltre un anno e mezzo e dall'enorme peso del cumulo di macerie rovinare su quegli spezzoni residui di pareti sui quali sono state poi eseguite appunto le suddette prove di carico (cfr. es. le dichiarazioni dei periti in trascr. ud. GIP 15/12/04, pagg. 48 e 60: "... *man mano che dal cumulo delle macerie emergevano i muri, almeno per le parti rimaste in piedi...* ").

E' del tutto ovvio che, in simili condizioni, i coefficienti di sicurezza dovevano risultare più bassi di quelli effettivi, perché, a parte il discorso sull'altezza di quegli spezzoni (che, come dicono i periti a pag. 184 trascr. ud. 9/6/06, ne aumentava semmai la resistenza), resta il fatto che si trattava di pezzi di muro già notevolmente indeboliti dagli agenti atmosferici e soprattutto dalle precedenti scosse sismiche, dal crollo e dal peso delle macerie, come rilevato pure dai CT della difesa prof.ri Menditto e Coppola




(cfr. relazione del gennaio 2007 cit., 2^a parte, pag. 18 ed ancor più le dichiarazioni dibattimentali del prof. Menditto di cui alla trascr. ud. 5/1/07, pagg. 86-87).

Gli stessi periti d'ufficio, del resto, hanno esplicitamente ammesso questa circostanza allorchè, a fronte di una specifica domanda sul punto posta loro da un difensore (avv. Santoro: trascr. ud. 9/6/06, pag. 165) e cioè a fronte della domanda se il crollo avesse potuto incidere sulla consistenza e sulla coesione dei muri, hanno onestamente risposto che (ibid., pagg. 165-166) *"assolutamente non si può escludere"*. E ciò significa che, se essi avessero tenuto conto di questo fattore, avrebbero dovuto incrementare i coefficienti di sicurezza così come determinati a seguito del fenomeno dello *splitting* verificatosi durante le prove di carico su quegli spezzoni di muro.

 Nella loro perizia (pag. 44) ed anche in sede dibattimentale (trascr. ud. 9/6/06, pag. 165), i periti hanno affermato che tuttavia la scelta dei campioni è caduta (di comune accordo con i CTP) su quegli spezzoni che presentavano i rivestimenti e gli intonaci ancora sostanzialmente integri. Ma, di contro, si deve osservare che sono stati proprio i periti ad avere aggiunto (cfr. pag. 47 della perizia e v. pure le quattro fotografie ivi riportate alla figura 4-5) che il fenomeno dello *splitting*, ossia la separazione dei paramenti con conseguente fessurazione del muro, *"si è puntualmente manifestato ... molto prima che il distacco dalla parete degli intonaci e dei rivestimenti rivelasse l'inizio dello schiacciamento della muratura"* (e v. pure trascr. ud. GIP 15/12/04, pag. 69: *"i due paramenti murari tendono a separarsi al crescere del carico ... a seguire si distaccano gli intonaci e si lesionano gli intonaci"*). Dal che consegue però, ai fini che qui interessano,

che l'integrità dei rivestimenti e degli intonaci non garantiva affatto l'integrità delle pareti prese a campione, nel senso che queste potevano essere (come del resto erano) al loro interno già gravemente indebolite dal sisma, dal crollo, dal peso delle macerie lungamente sostenute e dagli agenti atmosferici, pur in mancanza di segni esteriori (cioè appunto di segni visibili sui rivestimenti e sugli intonaci) e quindi, in conseguenza di detto grave indebolimento, potevano giungere (come del resto giungevano, messe sotto pressione durante le prove di carico) allo *splitting* ben prima di quanto vi sarebbero giunte in condizioni normali (qualora non vi fossero stati il sisma ed il crollo). Né varrebbe obiettare che i paramenti interni dei campioni si presentavano ancora visivamente uniti prima di essere sottoposti alle prove di carico, perché, di contro, è chiaro che i gravissimi traumi subiti sempre a causa dei fattori anzidetti (sisma, crollo, peso delle macerie, agenti atmosferici), li avevano già gravemente indeboliti e predisposti allo *splitting*, sebbene lo stesso non fosse ancora visivamente riscontrabile neppure osservando detti paramenti.

I coefficienti di sicurezza determinati dai periti si presentano dunque sicuramente viziati per difetto, senza che tuttavia risulti possibile stabilire a questo punto (soprattutto perché i campioni più significativi sono andati distrutti proprio a causa delle prove di carico che li hanno portati a rottura; e perché altri eventuali campioni residui sono non solo meno significativi, ma anche ormai inesorabilmente pregiudicati dall'ulteriore esposizione agli agenti atmosferici nel successivo decorso di tutti questi anni) quali sarebbero stati i maggiori coefficienti effettivi ove si fosse tenuto conto (ammesso che fosse stato possibile tenerne conto in termini percentuali) di



tutti i traumi già subiti dai campioni utilizzati per le prove di carico a causa dei fattori anzidetti.

Né, tanto meno, risulta possibile stabilire quale decremento questi ultimi (non determinati, ma più alti) coefficienti avrebbero potuto subire a causa della ridotta altezza dei 5 spezzoni di pareti presi a campione e dei ridotti intervalli di tempo (di cui tra l'altro i CT/PM prof.ri Augenti e Vitone avevano chiesto il prolungamento, come pure da pag. 4 della 2^a relazione, depositata il 15/12/04, oltre che da trascr. ud. 23/6/06, pagg. 19-20) intercorrenti nell'aumento dei carichi nell'ambito delle prove di rottura, così come, per converso, non risulta parimenti possibile stabilire quale incremento dei suddetti (non determinati) coefficienti avrebbe potuto sortire in una prova la perfetta aderenza della piastra di ripartizione con il cappaggio (la quale imperfezione viene lamentata e documentata dalla citata CT Menditto/Coppola a pag. 10 e v. pure la relativa fotografia 3/1 a pag. 11; e v. pure le dichiarazioni dibattimentali rese dal prof. Menditto di cui alla trascr. ud. 5/1/05, pag. 88 -si tralascia qui l'esame delle ulteriori critiche di costoro in relazione alle modalità esecutive delle cinque prove sui campioni ed alla mancanza dei certificati relativi ai macchinari utilizzati-).

La suddetta inattendibilità delle prove di carico e relative verifiche e coefficienti dal punto di vista assoluto trova conferma, del resto, anche nel dato empirico.


Difatti, nell'effettuare le 4 verifiche come da perizia (pagg. 98 e ss.), i periti, premesso che quella effettuata col metodo delle tensioni ammissibili "*non permette di valutare in modo realistico*" la situazione (pag. 101), deducono che: in presenza dei massimi carichi verticali, almeno sei maschi murari

(quelli 1-2, 1-3, 1-4, 13-2, 14-3 e 16-2) indicavano *"una situazione molto critica, prossima al collasso che si sarebbe manifestato senza preavviso"*

(pag. 104); in presenza dei carichi verticali minimi, detti sei maschi sarebbero stati predisposti *"al collasso in presenza di azioni verticali maggiori di quelle usuali, situazione che potrebbe essersi verificata, ad esempio, appena iniziato il terremoto"* (pag. 106); e, in presenza dei carichi verticali più probabili, vi sarebbe stato addirittura *"il rischio di splitting anche in presenza dei soli carichi verticali di esercizio"* (ibid.).

Conclusioni, queste, conformemente riferite dai periti alla situazione dell'intera ala della scuola (poi crollata) sia prima della sopraelevazione del 2002 su parte di essa che dopo, come dimostrano le tabelle relative alle ultime tre verifiche riportate rispettivamente alle pagg. 102, 105 e 107, ove i coefficienti dei maschi ritenuti *pericolanti* (ad eccezione di quello 1-2, che scende notevolmente in tutte e tre le verifiche dopo la sopraelevazione e, solo per la prima verifica, di quello 13-2 che, rispettivamente, scende leggermente, sale leggermente e resta uguale), ivi inclusi quelli dei maschi 16-2 e 13-2 cui si fa specifico riferimento a pag. 106, rimangono del tutto identici sia prima della sopraelevazione che dopo. Non a caso, in sede dibattimentale essi hanno dichiarato che, anche in assenza di sopraelevazione, a seguito del sisma del 2002 la scuola *"sarebbe crollata lo stesso"* a causa della sua vulnerabilità intrinseca (trascr. ud. 9/6/06, fine pag. 159), concetto questo poi ripreso pure a pag. 60 dell'impugnata sentenza.

Ma, a parte il fatto che, anche se per assurdo si fosse in presenza di conclusioni fondate, tanto non escluderebbe in alcun modo la sussistenza del nesso eziologico (come si dirà nel successivo paragrafo n. 4 del presente



Capitolo), c'è però da aggiungere ed anche da sottolineare che, invece, si tratta di conclusioni assurde e contrarie alla realtà, oltre che contraddittorie e smentite dalle emergenze processuali, rispetto sia alla situazione precedente che a quella successiva alla sopraelevazione.


Per comprendere l'assurdità ed irrealtà delle anzidette conclusioni e della succitata conseguente asserzione, è sufficiente un semplice dato empirico, evidentemente non tenuto nel dovuto conto dai periti ma evidenziato pressocchè unanimemente dai CT della difesa: se, difatti, la struttura originaria fosse stata così prossima al collasso tanto da non sorreggere neppure i soli carichi verticali (anche indipendentemente dal terremoto) com'essi asseriscono, la stessa non avrebbe retto per oltre quaranta anni le forti nevicate verificatesi in San Giuliano, né, soprattutto, avrebbe retto per oltre cinque mesi il gravosissimo carico aggiuntivo della sopraelevazione (che l'avrebbe fatta crollare non appena iniziata, anziché in conseguenza del sisma) ed ancor meno avrebbe potuto reggere questa sopraelevazione più le prime scosse sismiche della notte tra il 30 ed il 31 ottobre 2002 (i c.d. *preshocks*, con una *magnitudo* fino a circa 3.5 Richter).

Per cui, la struttura preesistente doveva avere dei valori di rottura per forza più alti di quelli emergenti dalle prove di carico dei periti (ed ancor più rispetto a quanto sostengono i CT/PM), perché altrimenti non avrebbe retto per oltre 40 anni a tutto quanto si è detto sopra.


Inoltre, come si diceva si tratta di conclusioni peritali anche contraddittorie, perché, come già si è ampiamente illustrato nei Cap. XII (lett. a-b) e XIX (lett. b, c), gli stessi periti hanno sostenuto, in altra parte della perizia e delle loro dichiarazioni dibattimentali, che la struttura originaria della scuola,

quella ultimata nel 1960, si presentava sì vulnerabile, ma di una vulnerabilità non elevata e comunque non dissimile da quella propria delle altre costruzioni consimili realizzate nella zona appenninica e quindi anche a San Giuliano in quel periodo. Discorso, questo della media appenninica anche delle altre costruzioni, dagli stessi riferito, come si è già detto nei succitati Capitoli, sia al tipo di malte utilizzate, sia all'utilizzo di ciottoli non squadrati, in certi casi spaccati ed in altri no ("*muratura di pietrame rozzamente squadrata*") e sia alla mancata realizzazione dei legami tra i paramenti dei muri. Ma allora, basta fare ricorso ad una hegeliana *verkehrung*, ad un'*inversione (rovesciamento)*, per annullare la *dominanza* del concetto *mistificato* sostituendolo con il *nucleo razionale*, per dimostrare cioè la fallacità e contraddittorietà dell'asserzione peritale sul fatto che la scuola ultimata nel 1960 "*sarebbe crollata lo stesso*" a seguito del sisma anche in assenza della sopraelevazione del 2002: se così fosse, sarebbero quindi dovute crollare anche le suddette costruzioni consimili realizzate a San Giuliano in quel periodo, ossia gran parte degli edifici di San Giuliano aventi la sua stessa tipologia edilizia, tanto più quelle ubicate nella stessa zona della scuola (cfr. Cap. XIX, par. 1, lett. b, c); cosa che invece non è affatto accaduta, essendo anzi rimaste in piedi tutte le costruzioni di San Giuliano (a parte le altre due già gravemente ammalorate).

Infine, come si diceva, si tratta di conclusioni peritali contrarie alle emergenze processuali, perché l'anzidetto discorso della media appenninica emerge pure, in maniera evidente, da tutte le molteplici, attendibili e qualificate prove testimoniali raccolte (cfr. es. quelle dei manovali Forte e Mancino, riportate alla lett. a-b del Cap. XII, secondo cui in altri lavori



eseguiti negli edifici degli anni '50-'60 erano state trovate "murature uguali a quelle" della scuola poi crollata o addirittura talvolta "ancora più scadenti ... ancora più fragili di quella esistente", con malte meno buone) e dalla documentazione in atti, ivi comprese le schede redatte dal Servizio sismico della Protezione civile che, al 19/12/96 (e dunque prima che fosse stata realizzata la sopraelevazione del 2002), avevano attribuito alla scuola elementare e media, a quasi quaranta anni dalla sua realizzazione e tenendo conto anche di un profilo sismico, un grado di vulnerabilità solo medio-basso (cfr. Cap. XII, lett. a-b; Cap., XIX, par. 1, lett. b; ed il presente Capitolo, par. 2, lett. c, d).

Risulta dunque evidente, sulla base di tutte le sovraesposte considerazioni, la totale inattendibilità dei valori assoluti individuati dai periti nelle loro prove di carico. Essi avrebbero dovuto mediare detti valori col dato relativo all'esposizione al sisma, al crollo, al peso delle macerie ed agli agenti atmosferici che quei residui campioni di pareti avevano subito e poi con gli ulteriori fattori di decremento ed incremento di cui si è già detto e trarne le relative conseguenze.


D'altronde, se quest'ultimo dato fosse risultato di difficile o impossibile quantificazione in percentuale e quindi non fosse stato rapportabile ai valori assoluti emergenti dalle prove di carico, meglio sarebbe stato scriverlo apertamente e così fare a meno delle espletate inattendibili verifiche.

a2) Ma, come si diceva, le 4 verifiche ed i relativi valori scaturiti dalle 5 prove di carico eseguite dai periti si presentano inattendibili (oltre che in


termini assoluti) anche in termini relativi, ossia con riferimento al reciproco rapporto tra i coefficienti di sicurezza tra i diversi maschi murari e, in particolare, sia al rapporto tra i coefficienti dei maschi sottostanti la sopraelevazione del 2002 ed i coefficienti degli altri maschi sottostanti la restante struttura della scuola elementare e media già sopraelevata fin dal 1960, e sia al rapporto tra i coefficienti dei singoli maschi sottostanti la sola sopraelevazione del 2002 prima che questa fosse eseguita ed i coefficienti dei medesimi singoli maschi dopo la sua esecuzione.

In primo luogo, difatti, il non avere inserito nell'analisi il dato concreto e storico del sisma/crollo subito dai campioni presi in esame (e della loro prolungata esposizione al peso delle macerie ed agli agenti atmosferici) ha finito per falsare non soltanto i singoli valori assoluti correlati ai coefficienti di sicurezza, ma pure il reciproco rapporto tra i coefficienti dei singoli campioni, oltre che il rapporto tra i singoli campioni prima e dopo la sopraelevazione.

In altri termini, solo se un crollo fosse avvenuto in senso verticale (come i periti suggeriscono a pag. 121 della perizia, a pag. 125 trascr. ud. 9/6/06 ed alle pagg. 8-14 trascr. ud. 2/3/07), il trauma risentito dai residui campioni dei maschi murari si sarebbe magari potuto equamente distribuire tra questi. Ma un crollo a seguito di onde orizzontali (come invece ricavabile dal riferimento dei periti alla rototraslazione della scuola a pag. 128 trascr. ud. 9/6/06) avrebbe potuto comportare, così come avrebbe comportato un indebolimento alquanto diversificato tra i singoli residui campioni delle pareti e ciò sia perché alcune di queste erano state colpite maggiormente dal



sisma in direzione X mentre altre maggiormente dal sisma in direzione Y e sia soprattutto per il diversificato effetto del crollo non-in verticale da ciascuna di esse variamente risentito. Sicché le citate tabelle riportate nella perizia, inutilizzabili quanto ai valori assoluti da esse espressi, divengono inutilizzabili anche quanto ai loro valori relativi, essendo impossibile in base alle stesse stabilire con certezza quale maschio avesse effettivamente un coefficiente di resistenza maggiore o minore rispetto ad un altro.




In secondo luogo, vi è poi anche un altro profilo d'inattendibilità dei valori relativi di quei coefficienti, insito nel fatto che, come si diceva in precedenza, i periti paiono non avere debitamente tenuto conto, nei calcoli scaturiti dalle loro prove e verifiche (ci si riferisce qui sempre alla 2^a, 3^a e 4^a verifica, dato che gli stessi periti a pag. 101 reputano la prima come irrealistica), del fatto che, prima della sopraelevazione del 2002, una parte dei maschi murari portati a rottura (quelli sui quali è poi stata poggiata la sopraelevazione del 2002) reggeva solo il solaio del sottotetto (oltre il tetto) mentre l'altra stava sorreggendo già un piano sopraelevato (oltre il solaio del sottotetto ed il tetto). Perché delle due l'una (si prescinde qui di seguito dai coefficienti di resistenza dei maschi murari 1-1 e 5-2, perché questi attengono al corpo sopraelevato e, quindi, non hanno a che vedere col discorso che qui si sta svolgendo in ordine ai maschi del corpo sottostante, sul quale anzi andavano ulteriormente a gravare):

- o la consistenza e la resistenza dei maschi su cui dal 1960 non insisteva alcuna sopraelevazione era la stessa rispetto a quella dei maschi su cui già gravava il piano superiore, ed allora i valori riportati nelle tabelle (sotto la

voce "Prima della sopraelevazione" -ovviamente qui il riferimento è alla sopraelevazione del 2002-) alle pagg. 102, 105 e 107, relative alle verifiche conseguite alle prove di carico effettuate sui primi, avrebbero dovuto essere molto, ma molto più alti rispetto ai valori delle verifiche conseguite alle prove di carico effettuate su quelli su cui gravava già il peso del piano superiore, dato che i primi avrebbero potuto sopportare anch'essi carichi aggiuntivi pari almeno ad un altro piano. Ci si riferisce qui ai valori (e, cioè, ai coefficienti di resistenza) in neretto che i periti indicano a pag. 105 come "*rapporto f_m/σ_{es} tra tensione di rottura e tensione di esercizio*" e che a pagg. 102, 105 e 107 riportano in capo a ciascuna tabella con la sigla " *f_r/σ_{es}* " (anziché con la sigla " *f_m/σ_{es}* "). Ed invece, dalle citate tabelle (confrontate con le informazioni di cui alla figura 7-1 a pag. 99 ed avendo sempre a mente la figura 1-1 a pag. 16) non solo ciò non risulta assolutamente (cfr. es. i maschi 1-3, 1-4 11-1, 11-2, 11-3 rispetto a tanti altri), ma, per di più, i valori più alti (fino ad oltre 40) si trovano riferiti proprio a maschi su cui già gravava il piano superiore (es. i maschi 9-1, 10-1, 6-2, 8-1, ecc.). Anzi, gli stessi valori (sempre cioè i coefficienti di resistenza) riferiti a vari tra i soli maschi murari sottostanti la sopraelevazione del 2002, sempre prima che quest'ultima venisse eseguita (ossia, nelle citate tabelle, sempre alla voce "Prima della sopraelevazione"), come ad esempio i maschi 11-1, 11-2 ed 11-3, invece di diminuire, aumentano dopo la sua realizzazione (cfr. le citate tabelle, alla voce "Dopo la sopraelevazione"); ma, al contrario, sarebbero dovuti diminuire, stante il considerevole peso statico aggiuntivo della sopraelevazione ed il pacifico mancato consolidamento (v. Cap. XIV, lett. a) di detti muri sottostanti;






- oppure la consistenza e la resistenza dei maschi su cui dal 1960 non insisteva alcuna sopraelevazione era minore rispetto a quella dei maschi su cui già gravava il piano superiore, ed allora i valori riportati nelle tabelle (sotto la voce "Dopo della sopraelevazione" -ovviamente qui il riferimento è ugualmente alla sopraelevazione del 2002-) sempre alle pagg. 102, 105 e 107, relative alle verifiche conseguite alle prove di carico effettuate sui primi, avrebbero dovuto essere molto, ma molto più bassi rispetto ai valori delle verifiche conseguite alle prove di carico effettuate su quelli su cui gravava già il peso del piano superiore, dato che i primi non erano stati progettati e realizzati per sopportare anch'essi carichi aggiuntivi pari almeno ad un altro piano. Ed invece, sempre dopo la sopraelevazione del 2002, dalle citate tabelle (confrontate con le informazioni di cui alla figura 7-1 a pag. 99 ed avendo sempre a mente la figura 1-1 a pag. 16) non solo ciò non risulta assolutamente, ma, per di più, anche tra i maschi su cui già gravava il piano superiore (es. i maschi 13-2, 14-2, 14-3, 16-1, 16-2, 16-3, 16-4, ecc.) si ritrovano valori molto bassi e più o meno corrispondenti a quelli dei primi, i quali ultimi risultano addirittura talora anche più alti (es. i maschi 11-1, 11-2, 11-3, 12-1, ecc.). Anzi, gli stessi valori (sempre cioè i coefficienti di resistenza) riferiti a vari tra i soli maschi murari sottostanti la sopraelevazione del 2002 prima che quest'ultima venisse eseguita (ossia, nelle citate tabelle, alla voce "Prima della sopraelevazione"), come ad esempio sempre i maschi 11-1, 11-2 ed 11-3, sarebbero dovuti a maggior ragione diminuire dopo la realizzazione di detta sopraelevazione (perché, appunto, nell'ipotesi in esame la struttura sottostante non era stata pensata e realizzata per sorreggerla, né era stata consolidata); ed invece, essi risultano

addirittura aumentati dopo la sua realizzazione (cfr. le citate tabelle, alla voce "Dopo la sopraelevazione").

Né valga obiettare che le 5 prove di carico effettuate dai periti, che hanno portato a rottura i maschi murari, ne hanno misurato la capacità di resistenza in senso assoluto e, cioè, indipendentemente dal carico soprastante. Ciò è vero (cfr. al riguardo specialmente l'all. 7 alla perizia), ma è parimenti vero che, allorché i periti hanno poi eseguito le conseguenti citate 4 verifiche traendone i relativi valori in termini di coefficienti di resistenza come risultanti dalla perizia (pagg. 98 e ss.), essi, come si è detto, si sono basati sul rapporto " f_m/σ_{es} " (ossia " f_r/σ_{es} ") e quindi hanno tenuto ben conto del coefficiente " σ_{es} ", ossia di quello che, come si legge ad es. a pag. 102 della perizia, esprime la "*tensione agente*" e cioè appunto il carico, il peso che gravava sopra ciascun maschio murario. Ed allora, le gravi obiezioni già svolte sopra (con riferimento ai coefficienti di resistenza e, cioè, al rapporto " f_m/σ_{es} " o " f_r/σ_{es} " che dir si voglia) si ripropongono questa volta con riferimento proprio al coefficiente " σ_{es} ". Quest'ultimo, difatti, sempre in ordine alla 2^a, 3^a e 4^a verifica ed alle tabelle di cui alle pagg. 102, 105 e 107 (confrontate con le informazioni di cui alla figura 7-1 a pag. 99 ed avendo sempre a mente la figura 1-1 a pag. 16) della perizia, quanto ai maschi murari strettamente sottostanti la sopraelevazione del 2002, prima che quest'ultima venisse eseguita ("Prima della sopraelevazione") sarebbe dovuto risultare di norma molto più basso (perché vi gravava un peso minore e quindi la tensione era più ridotta) rispetto a quelli sottostanti la parte già sopraelevata sin dal 1960, per poi accrescersi dopo la sopraelevazione ("Dopo la sopraelevazione") e venire ad aggirarsi



all'incirca e sia pure con un certo margine di variabilità (in più o in meno) intorno a quello correlato ai maschi sottostanti la parte già sopraelevata sin dal 1960; inoltre, quanto ai soli maschi murari strettamente sottostanti la sopraelevazione del 2002, il medesimo coefficiente tensionale sarebbe dovuto risultare, per gli stessi motivi, di norma più basso prima che questa fosse eseguita e più alto dopo la sua esecuzione.




Ed invece, i valori di " σ_{es} " dei maschi murari strettamente sottostanti la sopraelevazione del 2002, prima che quest'ultima venisse eseguita, risultano spesso molto ma molto più alti (cfr. ad es. i maschi 1-3, 1-4, 11-1, 11-2, 11-3) rispetto ai valori tensionali della quasi totalità dei maschi murari sottostanti la parte già sopraelevata sin dal 1960 (eccezion fatta per i maschi 13-2, 14-3 e 16-2; i maschi 14-2, 16-1 e 16-3 presentano invece valori suppergiù equivalenti, ma talora anche più bassi, di quelli dei succitati maschi 1-3, 1-4, 11-1, 11-2, 11-3). Quanto poi ai soli maschi murari strettamente sottostanti la sopraelevazione del 2002, i valori di " σ_{es} " (come risultanti prima della sua esecuzione) dopo la sua esecuzione talora salgono solo di poco (v. es. il maschio 5-1 a pagg. 102, 105 e 107), talaltra restano uguali (v. es. i maschi 1-3, 1-4, 1-5 pagg. cit.) e talaltra addirittura si riducono (v. es. i maschi 11-1, 11-2 e 11-3 pagg. cit.).

Vero è che l'aggiunta di un corpo (la sopraelevazione del 2002) su un altro può redistribuire diversamente i carichi tra i vari maschi murari sottostanti (e, cioè, sia quelli strettamente sottostanti la struttura sopraelevata nel 2002 che quelli sottostanti l'intera struttura preesistente, già sopraelevata sin dal 1960) e quindi anche giungere a sgravare qualche maschio murario aggravandone altri. Però, se e come ciò possa essere eventualmente accaduto

nel caso di cui è processo e, in particolare, quale sia stato l'effettivo rapporto tra i coefficienti di resistenza dei maschi strettamente sottostanti la sopraelevazione del 2002 e tutti gli altri sia prima che dopo la sua esecuzione (a parte il reciproco rapporto tra i soli maschi ad essa strettamente sottostanti) non può assolutamente ritenersi accertato in maniera valida ed incontrovertibile dal punto di vista scientifico, sulla base della determinazione peritale dei valori tratti dalle effettuate prove di carico e relative verifiche, principalmente per i seguenti quattro ordini di motivi.

x) Non è logicamente possibile che la diversa redistribuzione dei carichi sia stata così consistente come quella ipotizzata dai periti e, soprattutto, non è logicamente possibile che, già in partenza, il corpo non-sopraelevato potesse presentare dei valori tensionali (ossia un carico sovrastante, un peso sovrastante) molto ma molto più alti rispetto ai valori tensionali della quasi totalità dei maschi murari sottostanti la parte già sopraelevata sin dal 1960 (v. *supra*). Questo dato irrealistico, che ricorre in tutte le verifiche eseguite dai periti, ha concorso notevolmente a falsare non solo il coefficiente " σ_{es} ", ma anche il rapporto " f_m/σ_{es} " (o " f_r/σ_{es} " che dir si voglia), con conseguente totale inattendibilità dei valori di resistenza tra tutti i maschi murari in senso relativo (ma anche in senso assoluto) sia prima che dopo la sopraelevazione del 2002 e della stessa diversa redistribuzione dei carichi dopo la sopraelevazione del 2002 ipotizzata dai periti.

xx) Le citate tabelle relative alla seconda, terza e quarta verifica (la prima, come ripetesì, risulta inattendibile anche a giudizio degli stessi periti, come da pag. 101 della perizia), rispettivamente riferite al possibile collasso "*in presenza dei massimi carichi verticali*", "*in presenza dei minimi carichi*



verticali” ed *“in presenza dei carichi verticali più probabili”*, espongono valori tra loro contraddittori, perché se è normale che, a seconda di ciascuna delle tre anzidette ipotesi, i relativi coefficienti mutino, così non è allorché, tanto per fare un esempio (ma potrebbero farsene anche altri), in presenza di carichi verticali (massimi, minimi o più probabili) presumibilmente distribuiti in maniera uniforme, il coefficiente di un medesimo maschio quale quello 9-1 *“Prima della sopraelevazione”* si abbassi nella seconda verifica *“Dopo la sopraelevazione”* (cfr. tabella 7-4 a pag. 102), all’opposto s’innalzi sempre *“Dopo la sopraelevazione”* nella terza verifica (cfr. tabella 7-5 a pag. 105) e resti tale e quale sempre *“Dopo la sopraelevazione”* nella quarta verifica (cfr. tabella 7-7 a pag. 107). Il che induce a dubitare fortemente sull’attendibilità di valori così determinati, dubbio che, a tal punto, investe tutti i maschi murari sottostanti la scuola elementare e media (sia strettamente sottostanti la sopraelevazione del 2002 che non), ivi incluso il loro reciproco rapporto ed ivi incluso, in particolare, il rapporto tra i coefficienti di resistenza dei maschi sottostanti la sopraelevazione del 2002 rispetto a quelli dei maschi sottostanti l’altra porzione già sopraelevata sin dal 1960.


xxx) Le prove e verifiche dei periti ed i valori da essi ricavati non tengono conto del fatto che, secondo l’ipotesi di crollo più altamente probabile di cui si dirà nel successivo paragrafo 5, il crollo è partito in verticale proprio dalla porzione della scuola elementare e media sopraelevata nel 2002, che si è poi tirata dietro anche la restante porzione già sopraelevata sin dal 1960, la quale ultima ha dunque subito un crollo non-in verticale, per rototraslazione. E, come si diceva in precedenza, il crollo non-in verticale ha falsato i valori dei

relativi maschi nel loro reciproco rapporto, falsando altresì anche il rapporto tra i coefficienti di resistenza dei maschi strettamente sottostanti la sopraelevazione del 2002 (crollati in verticale) rispetto a quelli dei maschi sottostanti l'altra porzione già sopraelevata sin dal 1960 (che ha subito il crollo non-in verticale). Di ciò i periti non hanno tenuto alcun conto, anche perché essi hanno ipotizzato un crollo in verticale dell'intera scuola elementare e media (cfr. perizia, pag. 121; e v. pure le dichiarazioni dei periti in trascr. ud. 9/6/06, pag. 125 ed in trascr. ud. 2/3/07, pagg. 8 e ss. e spec. 14), salvo poi anche qui a contraddirsi allorchè in udienza hanno parlato di un crollo per rototraslazione (trascr. ud. 9/6/06, pag. 126: ma, sull'effettiva portata di tale contraddizione, si parlerà sempre nel successivo paragrafo n. 5).

xxxx) Le prove e verifiche dei periti ed i valori da essi ricavati non tengono conto del fatto che, come si esporrà subito in maniera più approfondita, la struttura sottostante la sopraelevazione eseguita nel 2002 doveva sorreggere, a differenza della restante porzione già sopraelevata sin dal 1960, il peso rilevante di un doppio solaio in cemento armato tra il primo ed il secondo piano. Ed anche questa circostanza, non tenuta presente dai periti nell'ambito della loro determinazione dei coefficienti di resistenza, ha falsato il reale rapporto esistente tra i coefficienti di resistenza dei maschi strettamente sottostanti la sopraelevazione del 2002 rispetto a quelli dei maschi sottostanti l'altra porzione già sopraelevata sin dal 1960.

Per tutti e quattro gli ordini di motivi appena esposti, dunque, non risulta possibile condividere in alcun modo le risultanze degli accertamenti peritali di cui si sta discutendo.





In terzo luogo, infine, sempre per quanto concerne l'inattendibilità in termini relativi dei coefficienti ricavati dalle verifiche conseguite alle prove di carico eseguite dai periti, costoro, come da ultimo accennato, non hanno considerato, nei calcoli scaturiti da dette verifiche (cfr. sempre la perizia, spec. pagg. 97 e ss. e l'all. n. 7 alla stessa), il fatto che, dopo la sopraelevazione del 2002, una parte dei maschi murari portati a rottura (quelli strettamente sottostanti la struttura poi sopraelevata nel 2002) venne a dover sorreggere, come successivamente riferito pure dagli stessi periti (cfr. trascr. verb. ud. 9/6/06, pagg. 92-93, 101, 132-133), il peso di un doppio solaio in cemento armato tra il primo ed il secondo piano (oltre il solaio del sottotetto e quello inclinato del tetto), mentre l'altra parte già sopraelevata sin dagli anni '60 ne sorreggeva uno solo (sempre oltre il solaio del sottotetto e quello inclinato del tetto).

A pag. 118 della perizia, difatti, gli stessi scrivono testualmente che i lavori della sopraelevazione del 2002 consistettero *"nella demolizione del tetto e del sottotetto ... e nella sua successiva sopraelevazione"*. In sede di udienza dibattimentale, però, a fronte della specifica contestazione sul punto da parte del PM (trascr. ud. 9/6/06, pag. 44-45), i periti hanno risposto invece che *"questa demolizione non è stata fatta"* perché *"venne disposto al di sopra del solaio del sottotetto un nuovo solaio"* (ivi, pag. 45: su questo dato i periti tornano pure alle successive già citate pagg. 92-93, 101, 132-133 della loro deposizione dibattimentale ed il punto ha trovato specifiche conferme anche nelle deposizioni dei manovali che lavorarono alla sopraelevazione, di cui si è già parlato nei Cap. XIII e XVII, lett. d), aggiungendo di averlo

evidenziato "nel rilievo". Questo rilievo cui i periti fanno riferimento è presumibilmente quello di cui alle "~~schede di rilievo degli elementi strutturali~~" allegate alla perizia (in Faldone 22), nelle quali, per la verità, non si parla chiaramente di un solaio sopra l'altro, ma vi sono una serie di fotografie con relativa "Descrizione elemento" del tipo, ad es., "Trave sottotetto piano sopraelevato, poggiata sul vecchio cordolo di sottotetto della struttura ante-sopraelevazione" (cfr. es. schede cit., Livello III, pag. 22) oppure "Trave-cordolo della copertura della zona sopraelevata, poggiata direttamente sulla muratura" (cfr. es. schede cit., Livello III', pagg. 13, 14 e 15). Comunque sia, resta il fatto che, come si diceva, non risulta in alcun modo che i periti abbiano poi tenuto conto del dato relativo al doppio solaio tra il primo ed il secondo piano della porzione di struttura sopraelevata nel 2002 nell'ambito dei calcoli/verifiche eseguiti sulla base ed a seguito delle effettuate prove di carico. Sia nel corpo della relazione peritale che nell'all. 7 alla stessa non vi è proprio traccia di quanto sopra. E questa è stata una dimenticanza grave, perché, ai fini della determinazione dei coefficienti di resistenza, non si è tenuto conto di tale rilevante aggravio di carico.



////////////////////////////////////

Tutti i sovraesposti vizi che hanno caratterizzato le verifiche per i carichi verticali si sono poi riflessi sulle verifiche per carichi orizzontali (pagg. 108-114, 114-115 e 115-116), conducendo alle conclusioni contraddittorie ed aberranti, oltre che contrarie al comune buon senso ma anche alle regole tecniche, secondo cui la sopraelevazione in discussione, quanto al comportamento dell'edificio scolastico, "per sisma in direzione X lo ha

lievemente peggiorato secondo ambedue i modelli, per sisma in direzione Y lo ha lievemente migliorato secondo il modello Mas3D, mentre lo ha lievemente peggiorato secondo il modello POR" e secondo cui, quindi, *"la sopraelevazione ha avuto una ridotta influenza sul comportamento sismico dell'edificio"* (pag. 116), concetto quest'ultimo poi ripreso pure a pag. 60 dell'impugnata sentenza.

Conclusioni contraddittorie, perché, quanto al sisma in direzione Y, vi è stato dunque un contrasto tra le risposte ottenute dall'utilizzo dei due diversi modelli (Mas3D e POR), l'uno dei quali ha portato al risultato di un miglioramento di quel comportamento e l'altro, all'opposto, di un suo peggioramento, sicché le risultanze di un metodo hanno contraddetto quelle dell'altro e risultano perciò processualmente inutilizzabili.


Conclusioni contraddittorie, ancora, perché il perito prof. Braga, all'udienza innanzi al GIP del 15/12/04, alla domanda se l'eccessività del carico verticale della sopraelevazione sulla struttura preesistente avesse comunque inciso sul crollo della scuola, aveva risposto che *"sì, lo abbiamo già detto"* (ud. cit., pag. 140 -in Vol. I del fascicolo d'ufficio di I° grado, nel Faldone n. 30-).

Conclusioni aberranti, perché a pag. 106, nell'eseguire la verifica 4 riferita al *"possibile collasso in presenza dei carichi verticali più probabili"* (e riferita come già esposto alla situazione dell'intero edificio sia prima della sopraelevazione del 2002 che dopo), i periti avevano evidenziato, a loro dire, *"il rischio di splitting anche in presenza dei soli carichi verticali di esercizio"* (ossia anche in assenza di sisma). Ed allora, proprio non si vede in alcun modo come invece, sempre a dire degli stessi periti (v. *supra*), il

ben gravoso carico aggiuntivo della sopraelevazione potesse avere un'influenza solo "~~ridotta~~" in caso di sisma e, si badi, di sisma le cui onde

P (che comportano sostanzialmente un incremento di carico in senso verticale) secondo i periti avrebbero prodotto il crollo e quindi un crollo in verticale (cfr. es. perizia, pag. 121 e trascr. ud. 2/3/07, pagg. 9-14; salvo poi gli stessi a fare altrove riferimento alla rototraslazione: cfr. trascr. ud. 9/6/06, pag. 128: ma sul punto cfr. il successivo paragrafo 5).

A ben vedere, anche i consulenti del PM hanno ripreso poi questo discorso dei periti, tendendo a svalutare l'incidenza della sopraelevazione sul comportamento sismico della struttura, perché a loro dire si tratterebbe più di un problema di carattere statico (cfr. trascr. ud. 23/6/06, pag. 80). Però, alla fondata domanda di un difensore di p.c. (avv. Foresta: *ibid.*, pag. 81) volta sostanzialmente ad evidenziare la non conciliabilità di questa tesi con quella (propria anche di essi consulenti del PM) del crollo derivato dalle onde sismiche sussultorie (appunto le onde P, che comportano sostanzialmente, come ripetesì, un incremento di carico in senso verticale), gli stessi (uno di essi) s'incartano e cercano di eludere la domanda, spostando il discorso sul fatto che il crollo sarebbe avvenuto (a loro dire) non per quelle onde ma "*in occasione*" di quelle onde, le quali "*hanno determinato un incremento dei carichi verticali che in altra maniera si sarebbe potuto verificare anche in presenza di un notevole sovraccarico ... un incremento ulteriore dei carichi verticali"* (*ibid.*, pag. 81): ma, allora, ciò significa appunto che anche il ben gravoso carico aggiuntivo (ossia proprio quel "*sovraccarico*") della sopraelevazione ha e deve avere per forza inciso in maniera determinante non solo sul comportamento statico ma pure sul



comportamento sismico dell'edificio rispetto a quella che era la situazione della struttura preesistente, e non può non essere che così.

Perciò, come si diceva, le conclusioni dei periti (e, sul punto, anche dei CT/PM) sono anche contrarie al comune buon senso ed alle regole tecniche, perché non risulta sostenibile che un corpo poggiato su di un altro non ne aggravi complessivamente il peso (al di là del fatto che poi quest'ultimo possa ridistribuirsi, eventualmente sgravando qualche maschio a carico di qualche altro) e quindi non lo esponga maggiormente al rischio sismico, quanto meno sotto l'aspetto sussultorio (onde P) e tanto più trattandosi di sottostante struttura non-antisismica. Ciò che è a dirsi, a maggior ragione, se il corpo sottostante e cioè i suoi maschi murari sono già in una posizione ritenuta tanto precaria dal punto di vista dei carichi verticali. Ed a maggior ragione ciò è a dirsi, ancora, se il nuovo corpo soprastante viene realizzato con un abnorme doppio solaio tra il primo e secondo piano che, oltre ad aggravare ulteriormente il corpo sottostante, finisce per determinare uno sbilanciamento del peso statico della struttura complessiva, ossia tanto di quella sopraelevata nel 2002 quanto di quella già sopraelevata nel 1960 (cfr. Cap. XIII), e così anche per esporla maggiormente al rischio sismico, posto che invece la restante porzione già sopraelevata sin dagli anni '60 aveva ovviamente un solo solaio tra i due piani (e, nel successivo par. n. 5 del presente Capitolo si dirà come, secondo l'ipotesi più altamente probabile, il crollo è partito proprio dalla porzione più appesantita, ossia da quella sopraelevata nel 2002).

Quindi, risulta evidente che di questo aggravio/sbilanciamento di peso e di questo maggior rischio sismico non può non risentire anche la restante

struttura che forma un tutt'uno col corpo sul quale l'altro (la ~~sopraelevazione del 2002) viene direttamente poggiato, ancorchè~~ quest'ultimo (la sopraelevazione del 2002) non sia stato poggiato anche sulla restante struttura (sulla quale già insisteva sin dal 1960 un piano superiore). Ma è chiaro che, se da un lato quest'ultima non si aggrava direttamente di quel peso (ed anzi potrebbe in qualche punto persino essere in ipotesi parzialmente sgravata dal proprio peso, come dicono i periti facendo riferimento al modello *Mas3D* per sisma in direzione Y: ma l'assunto, come si diceva già precedentemente, resta tutto da dimostrare, stante inattendibilità in senso sia assoluto che relativo delle prove di carico in discussione e relative verifiche e coefficienti), dall'altro lato il crollo della struttura aggravata trasmetterà inevitabilmente i suoi influssi/vibrazioni/scuotimenti, tanto più sotto l'effetto di un sisma e delle relative onde, anche alla restante struttura, inestricabilmente unita alla prima (le cui rispettive porzioni concorrono insieme a formare un inscindibile *unicum* strutturale), facendola crollare a sua volta (anzi, se il crollo avvenisse sotto il treno delle onde S, i relativi carichi orizzontali verrebbero direttamente trasmessi dall'una all'altra parte). D'altronde, trattandosi di una struttura unitaria, in seguito alla frattura di una parte della sua muratura portante "*è come privare il tavolino di una delle gambe*" (come ricordano gli stessi CT/PM a pag. 42 trascr. ud. 23/6/06), col conseguente crollo del tutto.

Vero è che i periti, in risposta alla domanda di un legale (avv. Messere), hanno asserito che il crollo totale dell'ala della scuola sarebbe partito



proprio dai maschi non interessati dalla sopraelevazione del 2002 (trascr. ud. 9/6/06, pagg. 198-199), evidentemente perché, secondo loro, li vi sarebbero stati i maschi più deboli.

Ma pure in detta risposta ricorrono un vizio, due contraddizioni ed un contrasto con le altre emergenze processuali.

Il vizio, perché, caduta ogni valenza delle prove di carico e relative verifiche e coefficienti (per tutti i motivi sin qui esposti), quell'asserzione peritale si presenta del tutto apodittica ed assolutamente priva di qualsivoglia fondamento e riscontro.

La prima contraddizione, perché quell'asserzione peritale è stata smentita dagli stessi periti, dato che nella perizia (pagg. 108 ss. e spec. 111) essi avevano individuato come punto di partenza del crollo correlato all'ipotesi di onde sismiche in direzione X, "nell'ordine, i maschi 1, 11, ...", ossia come primo maschio proprio quello ubicato sotto la sopraelevazione del 2002, seguito dal secondo maschio parimenti ubicato sotto quest'ultima; e poi da tutti gli altri (cfr. fig. 7-5 a pag. 112).

La seconda contraddizione, perché quell'asserzione peritale è stata altresì smentita sempre dagli stessi periti, dato che, come pocanzi esposto (e cfr. pure Cap. XII, lett. a-b e Cap. XIX, lett. b, c), essi hanno sostenuto, in altra parte della perizia e delle loro dichiarazioni dibattimentali, che la struttura originaria della scuola, quella ultimata nel 1960, si presentava sì vulnerabile, ma di una vulnerabilità non elevata e comunque non dissimile da quella propria delle altre costruzioni consimili realizzate nella zona appenninica e quindi anche a San Giuliano in quel periodo (discorso riferito sia al tipo di malte utilizzate, sia all'utilizzo di ciottoli non squadrate e sia alla mancata

realizzazione dei legami tra i paramenti dei muri). Per cui, ricorrendo anche

~~qui alla già citata *verkehrs*, emerge evidente la fallacità e contraddittorietà~~

dell'asserzione peritale sul fatto che il crollo possa essere partito dai maschi

non interessati dalla sopraelevazione del 2002, ossia da quelli realizzati sin

dal 1960: se così fosse, sarebbero allora dovute crollare anche le altre

costruzioni consimili realizzate a San Giuliano in quel periodo, ossia gran

parte degli edifici di San Giuliano aventi la sua stessa tipologia edilizia,

tanto più quelle ubicate nella stessa zona della scuola (cfr. Cap. XIX, par. 1,

lett. b, c); cosa che invece non è affatto accaduta, essendo anzi rimaste in

piedi tutte le costruzioni di San Giuliano (a parte le altre due già gravemente

ammalorate).

Infine, come si diceva, si tratta di asserzione peritale contraria alle

emergenze processuali, perché l'anzidetto discorso della media appenninica

emerge pure, in maniera evidente, da tutte le molteplici, attendibili e

qualificate prove testimoniali raccolte (cfr. es. quelle già citate dei manovali

Forte e Mancino, riportate alla lett. a-b del Cap. XII, secondo cui in altri

lavori eseguiti negli edifici degli anni '50-'60 erano state trovate "*murature*

uguali a quelle" della scuola poi crollata o addirittura talvolta "*ancora più*

scadenti ... ancora più fragili di quella esistente", con malte meno buone) e

dalla documentazione in atti, ivi comprese le schede redatte dal Servizio

sismico della Protezione civile che, al 19/12/96 (e dunque prima che fosse

stata realizzata la sopraelevazione del 2002), avevano attribuito alla scuola

elementare e media, a quasi quaranta anni dalla sua realizzazione e tenendo

conto anche di un profilo sismico, un grado di vulnerabilità solo medio-

basso (cfr. Cap. XII, lett. a-b; Cap., XIX, par. 1, lett. b; ed il presente

Capitolo, par. 2, lett. c, d). Ulteriori emergenze processuali contrarie all'asserzione peritale in esame sono, poi, quelle di cui si dirà nel successivo paragrafo quinto.

////////////////////////////////////

Per tutti gli spiegati motivi, risulta evidente come le prove di carico ed i valori ricavate in termini tanto assoluti quanto relativi (ossia tanto quelli concernenti i carichi sopportabili quanto quelli concernenti il rapporto dei carichi sopportabili tra i diversi maschi murari -e sia prima che dopo la sopraelevazione del 2002-) sono frutto di premesse, prove, metodi e risultati inattendibili e dunque non possono essere posti a base della presente decisione.

E tanto è a dirsi sia per i carichi verticali che per quelli orizzontali, per cui le conseguenti argomentazioni e conclusioni dei periti non sono per nulla condivisibili e risultano anzi inservibili ai fini del presente processo.

////////////////////////////////////

Quanto sopra fa giustizia anche dell'altra asserzione, non meno inattendibile ed erronea, contenuta a pag. 61 dell'impugnata sentenza, secondo cui la sopraelevazione del 2002 avrebbe addirittura migliorato le condizioni di stabilità della struttura ad essa sottostante.

Asserzione inattendibile, perché discende direttamente dalle verifiche e dai coefficienti ricavati dai periti sulla base delle loro prove di carico, della cui totale inattendibilità (in senso sia assoluto che relativo) si è sin qui parlato diffusamente.


////////////////////////////////////

In chiusura, vale la pena di precisare che i suddetti totalmente inattendibili accertamenti peritali erano già a suo tempo atti irripetibili, a causa della successiva modificazione non evitabile che avrebbero subito i luoghi a causa del decorso del tempo e degli agenti atmosferici ed ambientali quali vento, pioggia e gelo, come la stessa difesa degli imputati aveva evidenziato in sede di richiesta d'incidente probatorio ex art. 360 cpp (cfr. es. il fascicolo di I° grado, vol. I, pagg. 173 e ss. e spec. 174, in Faldone n. 30) e come lo stesso GIP ha poi ritenuto nel disporre appunto detto incidente probatorio (ivi, pagg. 178 e ss. e spec. 179).

A maggior ragione, dunque, i suddetti accertamenti peritali non sono ripetibili allo stato attuale perché, come si diceva in precedenza, gli spezzoni di muro più significativi (ossia quelli che, a differenza degli altri, presentavano i rivestimenti e gl'intonaci ancora sostanzialmente integri: cfr. pag. 44 della perizia e trascr. ud. 9/6/06, pag. 165), presi a campione dai periti di comune accordo con i CTP, sono andati ormai distrutti proprio a causa delle prove di carico che li hanno portati a rottura. E perché gli altri eventuali nudi spezzoni di muro residui (i quali, peraltro, hanno subito a loro volta il trauma delle ripetute scosse sismiche del 2002 e del crollo) sono non solo molto meno significativi per quanto testè esposto, ma sono anche ormai inesorabilmente ammalorati e pregiudicati a causa dell'ulteriore decorso del tempo e della loro ulteriore esposizione agli agenti atmosferici ed ambientali (pioggia, vento e neve/gelo) in tutti questi anni, essendo detti reperti rimasti depositati all'aperto nell'apposita area recintata (cfr. fig. 0-4 a pag. 12 della perizia). In simili condizioni, risulterebbe impossibile o, comunque, estremamente controvertibile (e quindi proccssualmente del tutto



inutile) cercare di stabilire *ex novo*, oggi (nel 2009), quali sarebbero stati i loro effettivi coefficienti di resistenza all'epoca del crollo della scuola del 2002.



Il che esclude in radice la possibilità di una ripetizione delle prove in questione, ripetizione che, non a caso, non è stata richiesta a questa Corte da nessuna delle parti processuali, così come non lo è stata neppure per altre prove eseguite dai periti o dagli altri tecnici cui essi stessi hanno fatto ricorso (e peraltro, anche se richiesta, non sarebbe stata accoglibile per i sovraesposti motivi). Di conseguenza, in conformità alla riserva (di rivalutazione della questione da parte di questo Collegio giudicante) contenuta nel provvedimento della Corte di Appello del 29/8/2008, l'intera area in sequestro può essere senz'altro dissequestrata (sulla base del già espresso parere del PG), al fine di consentire la realizzazione del "*Parco della Memoria*", dedicato alle povere vittime del sisma. Dissequestro cui non provvede questo Collegio, non essendosi allo stato verificata la condizione (nuova sottoposizione al Collegio della medesima questione -tramite reiterazione della medesima istanza di dissequestro da parte del sindaco-) di cui sempre al citato provvedimento della Corte di Appello del 29/8/2008.

c) Il grado di vulnerabilità della scuola elementare e media ultimata nel 1960

Stante l'inservibilità dei risultati delle prove di carico e relative verifiche e coefficienti di cui si è parlato nel precedente paragrafo, allo scopo della verifica intrinseca della vulnerabilità della struttura originaria della scuola

elementare e media poi crollata (ossia di una verifica rapportata all'epoca della sua ultimazione, nel 1960), soccorrono le prove in laboratorio di carattere chimico/qualitativo (ossia le prove "diffrattometriche") delegate al prof. Rossetti e riportate nell'Allegato 6.1 alla perizia (oltre che riassunte dai periti alle pagg. 40 e ss.), le quali si presentano invece molto valide, anche perché basate su incontrovertibili dati scientifici di carattere oggettivo.

Questo argomento è stato già approfondito nel Capitolo XII (lett. a-b, cui si rinvia specificamente per i maggiori approfondimenti), ove si è tra l'altro spiegato come le prove anzidette permettano di valutare la qualità ed il grado di consistenza delle malte adoperate nell'originaria realizzazione (nel 1960) della scuola poi crollata. E si è anche aggiunto come i periti abbiano condivisibilmente recepito (cfr. es. perizia, pag. 43; trascr. ud. 9/6/06, pagg. 66, 180-181, 183) le conclusioni cui è pervenuto il prof. Rossetti, nel senso che *"la muratura era sicuramente povera, con poco legante"*. Gli stessi periti hanno però precisato, come si fosse in presenza di *"una tipologia costruttiva, in termini di qualità, tipicamente appenninica, tipicamente povera, però non ... più povera di altre soluzioni analoghe"* (trascr. ud. cit., pagg. 66, 80, 183), di una costruzione *"sostanzialmente allineata al modo nel quale si costruiva, vuoi all'epoca della costruzione vuoi alla zona in esame"* (trascr. ud. GIP 15/12/04, pag. 95). E, sempre nel Cap. XII, si è illustrato come questo discorso i periti lo hanno esteso anche alla presenza delle argille nei campioni murari (come emerge dalla combinazione del contenuto della trascr. ud. 9/6/06, pagg. 180-181 con la pag. 43 della perizia, oltre che con la pag. 3 dell'All. 6.1 a cura del prof. Rossetti. Quanto, poi,



alla presenza solo limitata della pulverulenza, cfr. trascr. ud. cit., combinando le pagg. 135 e 80), nonché pure alle pietre non squadrate ma grossolanamente sbazzate (cfr. perizia, pag. 47, anche in combinazione con trascr. ud. GIP 15/12/04, pagg. 44, 74, 94; con trascr. ud. 9/6/06, pag. 178; con le fotografie a, c della figura 4-5 sempre a pag. 47 della perizia. E cfr., a riscontro, le fotografie riprodotte nell'allegato 03, tomo 4 alla consulenza dei CT/PM, ad es. nn. 129-001, 129-003, 129-009, 129-017, 130-011, 130-012, 130-013, 130-028, 130-029 e 130-041, 130-045, 130-046, 131-008, 131-011, 131-012, 131-014, 131-022, 132-002) ed alla mancanza di paramenti tra i muri delle pareti di cui si è parlato nel Cap. XII, lett. d (cfr. perizia, ancora a pag. 47, anche in combinazione con trascr. ud. 9/6/06, pagg. 76, 79; con la figura 4-5 sempre a pag. 47 della perizia. E cfr., a riscontro, le fotografie riprodotte nell'allegato 03, tomo 4 alla consulenza dei CT/PM, ad es. nn. 130-029 e 130-041).

E si è visto come le anzidette risultanze peritali trovino preciso riscontro e conferma anche in altro materiale probatorio, come ad esempio le deposizioni dei manovali (che lavorarono alla sopraelevazione del 2002) Forte (cfr. trascr. ud. 21/4/06, pagg. 30, 33, 36, 47), Di Iorio (trascr. ud. 3/11/06, pagg. 15, 32), Mancino (trascr. ud. 3/11/06, pagg. 74, 75), oltre che di altri soggetti che, nel tempo, hanno lavorato o comunque reso prestazioni professionali per quella scuola, quali Vincenzo Palladino (trascr. ud. 3/11/06, pag. 95), Francario (trascr. ud. 21/4/06, pag. 119) e Macchiarolo (trascr. ud. 3/11/06, pag. 164).


Circa la sporgenza di un muro e, cioè, il disassamento della parete in elevazione (cfr. perizia: pag. 37 e figura 3-7; trascr. ud. 9/6/06, pagg. 25, 35

e ss.), nel Cap. XII, lett. c si è poi detto come i periti abbiano precisato che questo, pur non rispondendo alle regole dell'arte, avrebbe potuto comportare una rottura della fondazione, ma che nel caso di specie tanto non si era verificato (ibid., pagg. 37-38, 88, 107) e come ciò abbia trovato preciso riscontro nella deposizione del teste Nardelli (trascr. ud. 7/4/06, pagg. 96-98).

Si è dunque concluso nel senso della sussistenza di una serie di violazioni nella realizzazione della struttura originaria, sebbene le stesse non fossero anormali in quanto costituivano una pratica comune a quell'epoca nelle zone appenniniche ed anche nella specifica zona di San Giuliano.

Peraltro, si è anche rilevato come la scuola ultimata nel 1960 abbia poi retto per oltre quaranta anni alle forti nevicate ed ai sismi intermedi (come, ad esempio, quello notoriamente verificatosi il 7/5/84 a San Donato Val di Comino, ma avvertitosi con una qual certa forza anche nel territorio del Molise), all'anomalo spostamento (in origine non certo previsto né prevedibile) nel 1979 da parte di terzi soggetti della scala interna tramite sua demolizione e ricostruzione con taglio di una trave portante ed appoggio senza ancoraggio su un pilastro ed abbia retto persino, per oltre cinque mesi, al gravosissimo carico aggiuntivo della sopraelevazione ultimata nel 2002 (del pari non certo in origine prevista né prevedibile) e peraltro abnormemente realizzata con doppio solaio in cemento armato tra il primo ed il secondo piano, a differenza della restante parte della struttura che di solaio intermedio ne aveva uno solo (sicché si è avuto anche uno sbilanciamento del peso statico della complessiva struttura: e, nel successivo par. n. 5 si dirà come, secondo l'ipotesi più altamente probabile, il crollo è





partito appunto dalla porzione più appesantita), oltre che, con tutta la sopraelevazione del 2002 ed i suoi due solai intermedi, alle prime scosse sismiche della notte tra il 30 ed il 31 ottobre 2002 (con una *magnitudo* fino a circa 3,5 Richter). E vi ha resistito senza che, sia prima che dopo dette scosse, sui muri si manifestassero segni di crepe o lesioni, circostanza questa coralmente esclusa dai numerosi testi escussi sul punto (cfr. es. depp. Colombo: trascr. ud. 24/3/06, pag. 129; Barbieri: ibid., pagg. 188 e 191; Picanza: trascr. ud. 7/4/06, pag. 70; Bertoldo: ibid., pag. 101; Spina: ibid., pag. 110; Colasurdo: ibid., pag. 123; Cordone: ibid., pag. 135; Francario: trascr. verb. 21/4/06, pag. 128; Di Stefano: ibid., pag. 133; Di Iorio: trascr. ud. 3/11/06, pag. 32). Sulle pareti vi era solo una grande umidità, ma questa dipendeva in gran parte da infiltrazioni di acqua e dall'impianto di riscaldamento che perdeva acqua anche per via della vetustà dei tubi e radiatori, non adeguati a tempo debito da chi di dovere (cfr. es. dep. Di Stefano, in trascr. verb. 21/4/06, pagg. 133-134; dep. Francario, ivi, pag. 118), circostanza anche questa in origine non prevista né prevedibile.


Il giudizio conclusivo, formulato sempre nel Cap. XII, è stato dunque quello di una vulnerabilità non elevata ed anzi bassa della struttura originaria, al pari della media delle altre strutture realizzate in quel periodo nella stessa zona.

d) Il grado di vulnerabilità della scuola elementare e media prima della realizzazione della sopraelevazione del 2002

Ovviamente, come già illustrato sempre nel Cap. XII (cui si rinvia specificamente per i maggiori approfondimenti), col passare del tempo, la

vetustà dell'edificio ne ha aumentato il grado di vulnerabilità. E' normale che, a causa delle successive testè menzionate circostanze (gran parte delle quali peraltro impreviste ed imprevedibili), ciò sia accaduto. Così come è normale che il tipo di malta usata a quei tempi, passato qualche decennio, andasse incontro a degrado e quindi il grado di vulnerabilità aumentasse; lo ha ricordato anche il teste Francario (trascr. ud. 21/4/06, pag. 122). Infine, è normale che, se nella valutazione sul grado di vulnerabilità si aggiunga anche un profilo sismico (di cui però a San Giuliano non si doveva tenere conto negli anni '60 -laddove nella sopraelevazione del 2002 si sarebbe dovuto tenere conto non solo di un generico profilo sismico, bensì dell'elevato rischio sismico-), così come vi è stato aggiunto nella valutazione della Protezione civile rapportata al 1996 di cui si dirà subito, il grado di vulnerabilità aumenti.


Sempre nel Cap. XII, poi, sono stati richiamati sia il Progetto e cioè il *"Censimento di vulnerabilità degli edifici pubblici, strategici e speciali nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia"* a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri/Dipartimento Protezione civile/Ministero del lavoro/Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti-C.N.R. in 3 volumi inserito nel Faldone n. 11, nel quale si attribuisce alla scuola di San Giuliano un indice di vulnerabilità "MB" e cioè medio basso (vol. 3, pag. 568), e sia la *"Scheda di 1° livello per il rilevamento dell'esposizione e della vulnerabilità degli edifici"* (contenuta nel Faldone 12, cartellina 11) del 19/12/96, con la quale, alla terza facciata, primo riquadro in alto a destra, alla voce *"Richiami (muratura) Parametro 3. Resistenza convenzionale"*, i tecnici della Protezione civile avevano




valutato, al 19/12/96, l'indice di vulnerabilità della scuola nello "0,33". Al riguardo, i responsabili di questo Progetto, i cui risultati furono poi molto divulgati ed inviati anche a tutti i Comuni interessati (cfr. dep. Cherubini, trascr. ud. 7/7/06, pagg. 71, 72, 74, 75, 77), hanno confermato che, a tale epoca, la vulnerabilità della scuola era "medio bassa", il che significava "in una scala da uno a cento una vulnerabilità fino al trentatré per cento circa" (cfr. dep. La Ponzina: trascr. ud. 7/7/06, pagg. 58 e ss. e spec. 59, 60, 61 e 65; dep. Cherubini: ibid., pagg. 67 e ss. e spec. 69), grado di vulnerabilità, questo, calcolato scientificamente attraverso un algoritmo (cfr. dep. Cherubini: ibid., pag. 79). Hanno anche aggiunto che detto grado di vulnerabilità fu calcolato in via generale, ma tenendosi conto anche di un profilo sismico, sotto l'aspetto della risposta della struttura ad un eventuale sisma (cfr. dep. La Ponzina: trascr. ud. cit., pagg. 59, 61, 64; dep. Cherubini: ibid., pagg. 67 e 68), sebbene prescindendosi dalle norme antisismiche e dalla classificazione sismica (o meno) del Comune e, soprattutto, che fu calcolato prima che San Giuliano fosse ritenuto e qualificato (sebbene non formalmente classificato) nel 1998 come un Comune ad elevato rischio sismico (cfr. dep. Cherubini, trascr. ud. cit., pagg. 69 e ss. e spec. pagg. 71-72; e v. pure dep. La Ponzina, ibid., pag. 66). Sicché, ove nella valutazione del 1996 fosse stato possibile tenere presente anche quest'ultimo dato (del 1998), certamente il complessivo grado di vulnerabilità della scuola sarebbe aumentato, così come questa Corte ritiene essere aumentato, quanto meno da medio basso a medio.

E tale era dunque il grado di vulnerabilità anche degli altri edifici non-antisismici di San Giuliano, ivi inclusi quelli circostanti la scuola elementare

e media aventi un tipologia costruttiva (muratura di malta e pietrame) consimile a quella della scuola crollata, i quali, a seguito del sisma del 2002, hanno invece subito gravi danni ma non il crollo totale (a parte quegli altri due già gravemente ammalorati come la scuola poi crollata). Della natura non-antisismica della massima parte degli edifici di San Giuliano si è detto nel primo paragrafo (sub lett. a, cui si rinvia) del precedente Capitolo, sulla base del confronto tra la "Suddivisione in zone di rilievo" a cura di Dolce/Masi/Zuccaro, allegata alla Relazione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia depositata il 19/5/06 (ed inserita nel Faldone 9) con la ripresa aerofotogrammetrica del 7/11/02 (ossia la grande fotografia/manifesto depositata in atti il 2/2/07 -all. al Faldone n. 14 ed inserita al suo interno), o anche con la Tav. A1 dell'allegato 04 alla relazione dei CT/PM (in Faldone n. 23/bis). Della circostanza che molti edifici circostanti la scuola avessero una tipologia costruttiva (muratura di malta e pietrame) consimile a quella della scuola crollata si è parimenti detto nel primo paragrafo (sub lett. b, cui si rinvia) del precedente Capitolo, sulla base delle dichiarazioni dei CT/PM (trascr. ud. 23/6/06, pag. 7), del teste dott. Galli, funzionario del SSN-Servizio sismico nazionale (trascr. ud. 1°/12/06, pag. 28), della stessa memoria depositata il 7/2/09 (pag. 7 e 15) dal difensore dell'imputato Abiuso ed ancora del confronto tra la "Suddivisione in zone di rilievo" a cura di Dolce/Masi/Zuccaro, allegata alla Relazione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia depositata il 19/5/06 (ed inserita nel Faldone 9) con la ripresa aerofotogrammetrica del 7/11/02 (ossia la grande fotografia/manifesto depositata in atti il 2/2/07 -all. al Faldone n. 14 ed inserita al suo interno) o anche con la Tav. A1





dell'allegato 04 alla relazione dei CT/PM (in Faldone n. 23/bis) e con le dichiarazioni dei periti rese all'udienza del 9/6/06 (pag. 66). Dei gravi danni, ma non crollo totale, subiti dagli altri edifici di San Giuliano a seguito del sisma, ivi inclusi quelli circostanti la scuola elementare e media ed aventi tipologia edilizia consimile alla sua, si è parlato sempre nel primo paragrafo del precedente Capitolo (sub lett. c, cui si rinvia), richiamandosi le dichiarazioni dei CT/PM (trascr. ud. 23/6/06, pagg. 7-8), la deposizione del prof. Prestininzi, componente della Commissione ministeriale istituita per esaminare la situazione e relazionarla ad un mese dal sisma (trascr. ud. 1°/12/06, pagg. 4 e 9) e la già menzionata ripresa aerofotogrammetrica del 7/11/02. Infine, quanto agli unici altri due edifici crollati ed alle loro gravi carenze strutturali, di ciò si è parlato sempre nel primo paragrafo del precedente Capitolo (sub lett. d, cui si rinvia), con riferimento alla parte seconda della CT/PM (pagg. 67-68), alle stesse dichiarazioni del CTP dell'imputato La Serra, prof. Menditto (trascr. ud. 5/1/07, pagg. 66-67), alla nota del (nuovo) sindaco di San Giuliano dell'8/2/05, con planimetria e fotografie allegate ed alle conformi dichiarazioni del Mar.llo Ruggiero (trascr. ud. 5/5/06, pag. 33).

Tornando alla scuola elementare e media, come si diceva il suo livello di vulnerabilità, nel 1998 e cioè dopo l'inserimento di San Giuliano tra i Comuni ad elevato rischio sismico (di cui non si era potuto tenere conto nella valutazione della Protezione civile del 1996), ma prima della sopraelevazione pensata nel 1999 e realizzata nel 2002, era dunque, come ripetesi, un livello quanto meno di grado medio.

e) **Il grado di vulnerabilità della scuola elementare e media dopo la realizzazione della sopraelevazione del 2002**

Nel Cap. XII (cui si rinvia specificamente per i maggiori approfondimenti), si è già detto che la valutazione della Protezione civile relativa al grado di


vulnerabilità della scuola nel 1996 non tenne conto, né poteva tenere conto, non solo dell'inserimento del 1998 del Comune di San Giuliano tra quelli ad elevato rischio sismico (come testè illustrato), ma non tenne conto, né poteva tenere conto, neppure dell'aggravio d'incidenza della sopraelevazione (e di quella specifica malprogettata e malrealizzata sopraelevazione) del 2002 sul grado di vulnerabilità della scuola.

Una scuola rispetto alla quale, proprio perché realizzata tanti anni prima con malte povere, il cui legante dopo un certo numero di anni "*svanisce*" (cfr. la già citata dep. Francario, trascr. ud. 21/4/06, pag. 122), sebbene nel caso di specie quella malta povera funzionasse ancora come legante nella struttura sottostante come hanno riferito i periti (i quali però hanno anche aggiunto che detto legante stava cominciando a presentare dei segni di degrado: trascr. ud. 9/6/06, pagg. 80 e 135), è evidente che si stava ormai avvicinando il tempo di un consolidamento della struttura e non già dell'aggiunta su di essa di una sopraelevazione, peraltro non preceduta da alcuna verifica né consolidamento, né tanto meno da un adeguamento antisismico, realizzata con l'anomalo appoggio di un nuovo solaio in cemento armato sul precedente tra il primo ed il secondo piano, col difettoso collegamento del cordolo soprastante con quello sottostante, senza un progetto strutturale



esecutivo e senza i calcoli, senza il collaudo statico, senza le prescritte
previe denunce ed autorizzazioni, ecc. .

Tutti gli argomenti testè citati, relativi alle modalità di progettazione e di
esecuzione della sopraelevazione pensata nel 1999 e realizzata nel 2002,
sono stati trattati approfonditamente nei Capitoli XIII, XIV, XV, XVI e
XVII.



In particolare, nel Cap. XIII (cui si rinvia per gli approfondimenti) si è
esposto che, stante la presenza di numerosi elementi in cemento armato con
funzione statica (cfr. la relativa descrizione dei periti in trascr. ud. 9/6/06,
pagg. 26, 27, 28), si sarebbe dovuto procedere alla previa denuncia dei
lavori al Genio civile, alla redazione ed al deposito del progetto esecutivo
coi calcoli ed al collaudo statico (artt. 4, 1° co., 2, 1° co., 4, 3° co., 7 L. n.
1086/71 e connesso DM 9/1/96), come per giurisprudenza consolidatasi già
all'epoca della sopraelevazione (cfr. es. Cass., 33489/06, Cass., 2101/02,
Cass., n. 6814/02, Cass., 5220/2000, Cass., 7083/96, Cass., 10847/95, ecc., a
parte un solo isolato precedente contrario) e che nulla di tutto ciò è stato
fatto. Si è pure evidenziato che, anziché demolire il vecchio solaio e
ricostruirne uno nuovo, il nuovo solaio in cemento armato venne appoggiato
sul vecchio (cfr. le dichiarazioni dei periti in trascr. ud. 9/6/06, pagg. 92,
101, 133; e v. pure il teste Forte, che eseguì i lavori, in trascr. ud. 21/4/06,
pagg. 22, 23), con abnorme aggravio del peso statico sulla sottostante
muratura che, peraltro, non era stata neppure consolidata (nonostante la sua
già presente vulnerabilità di grado medio o comunque, se medio basso, non
inferiore al 33%, di cui si è detto nel paragrafo precedente), e con difettoso
collegamento al cordolo in cemento armato sottostante (cfr. le dichiarazioni

dei periti in trascr. ud. 9/6/06, pagg. 92, 101; e v. pure le dichiarazioni dei

CT/PM in trascr. ud. 23/6/06, pagg. 61, 99, 146-147, 151-152). E si è anche

detto che, se pure si fosse proceduto alla prescritta denuncia d'inizio lavori


al Genio civile ai sensi della L. n. 1086, l'opera non sarebbe poi stata

comunque collaudabile a causa dei vizi sostanziali innanzi segnalati.

Ancora, nel successivo Cap. XIV (cui si rinvia per gli approfondimenti) si è
esposto che, ai sensi del DM 20/11/87, prima di eseguire la sopraelevazione
si sarebbe dovuto procedere alle verifiche ed ai consolidamenti obbligatori
della struttura sottostante, la quale di detti previ consolidamenti abbisognava
assolutamente anche alla luce della preesistente vulnerabilità (di grado
medio o, comunque, se medio basso, non inferiore al 33%) della struttura di
cui si è detto pure nei precedenti paragrafi. Lo sottolineano i periti (cfr.
trascr. ud. 9/6/06, pagg. 77-78) e lo dice pure il teste Francario, che negli
anni '80 aveva realizzato l'impianto termico ed il casotto in muratura
anch'esso non antisismico aderente all'ala della scuola poi crollata e,
ciononostante, rimasto in piedi (trascr. ud. 21/4/06, pag. 131-132; e, quanto
al casotto, pagg. 119, 120-121, 125). Verifiche e consolidamenti che
avrebbero dovuto riguardare l'intera struttura della scuola elementare e
media, tanto più perché si trattava di un corpo unitario (cfr. dichiarazioni dei
periti, in trascr. ud. 9/6/06, pagg. 169, 189; e v. pure le figure 0-7, 1-1, 1-2,
1-3 e 1-4 riportate rispettivamente alle pagg. 14, 16, 17 18 e 19 della perizia,
lo stesso plastico approntato dai periti ed allegato agli atti in apposito
contenitore giallo -all. 4 alla perizia-), verifiche e consolidamenti mai
effettuati né rispetto all'intera struttura e neppure rispetto al corpo
strettamente sottostante la realizzanda sopraelevazione (a differenza di



quanto avvenne invece per il III° lotto dei lavori, relativo alla scuola materna: cfr. delibera giunta n. 32 del 27/3/01, relazione La Serra del 2/4/01 e connessa e determina n. 132 del 22/6/01). Per questi motivi, l'opera non sarebbe stata neppure collaudabile (cfr. dichiarazioni periti, trascr. ud. 9/6/06, pag. 160), fermo restando che neppure il collaudo statico fu mai eseguito e che lo stesso non poteva essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 28 L. n. 109/94 e 188, 6° co. DPR n. 554/99, applicabili solo al collaudo tecnico-amministrativo (come precisato pure dalla deliberazione dell'Autorità di Vigilanza n. 82/07 del 27/3/07, di cui si è parlato sempre nel Cap. XIV, sub lett. b).

 Ancora, nel successivo Cap. XV (cui si rinvia per gli approfondimenti) si è esposto che, ai sensi della L. n. 109/94 e connesso DPR n. 554/99 (oltre che, per la materia del cemento armato, anche ai sensi della L. n. 1086/71, come già visto), sarebbe stato indispensabile predisporre/presentare/approvare il progetto strutturale esecutivo coi relativi calcoli, mai presentato, tale non essendo quello di cui al Doc. 313, nell'all. 2 alla CT/PM, III tomo, pagg. 1154 e ss. Sulla mancanza del progetto esecutivo coi calcoli, cfr. poi la CT/PM, parte prima, pagg. 133, 139; le dichiarazioni dei CT/PM, in trascr. ud. 23/6/06, pagg. 182, 183; la deposizione del Mar.llo Ruggiero, in trascr. ud. 5/5/06, pagg. 25, 27; la deposizione del teste Guglielmi, in trascr. ud. 7/4/06, pag. 80; le dichiarazioni dei periti, in trascr. ud. GIP 15/12/04, pagg. 49 e ss., 52, 55, 113-114, 115. E si è già detto nel Cap. XV come la mancanza del progetto strutturale esecutivo coi calcoli sia stato anch'esso un fatto gravissimo, perché, se esso fosse stato doverosamente predisposto e se questi calcoli fossero stati doverosamente compiuti, ne sarebbe risultata

immediatamente evidente la necessità di consolidare la struttura preesistente, prima di procedere alla sopraelevazione. Oltre a ciò, sempre nel medesimo Capitolo XV si è poi parlato pure del "piccolo disegno" su di un foglio che avrebbe dovuto integrare la perizia di variante, nel quale non manca solo il progetto strutturale esecutivo coi calcoli, ma manca tutto (per i riferimenti, cfr. delibera n. 53 del 4/5/01: doc. 334, pag. 1227 e ss. in all. 2 alla CT/PM, tomo III; e delibera giunta n. 56 del 18/5/2001: ivi, doc. 336, pagg. 1239 e ss.; foglio di cui sempre all'all. 2 alla CT/PM, tomo III, doc. 379, pag. 1309). Ancora, nel Cap. XV (sub lett. b) si è parlato della carenza del certificato di collaudo statico imposto anche dalla disciplina in esame e della giuridica inesistenza del "*verbale di presa in consegna provvisoria dei lavori*" (cfr. all. n. 2 alla CT/PM, tomo III, doc. n. 374, pag. 1305), senza di che quest'ultima presa in consegna provvisoria dei lavori da parte del Comune non si è mai perfezionata e dunque il Comune, sia per questo motivo che, a monte, per la ridetta mancanza del certificato statico (ma anche di quello di uso/agibilità, che non poteva essere rilasciato in mancanza del collaudo statico), giammai avrebbe potuto farvi accedere gli alunni, i docenti, il personale ausiliario ed il pubblico in genere.

Ancora, nel successivo Cap. XVI (cui si rinvia per gli approfondimenti) si è esposto che, ai sensi dell'art. 2 L. 64/74, specificamente applicabile a San Giuliano perché soggetto al consolidamento di frane in forza della L. n. 445/1908 e del DPR n. 1099/1956, prima di procedere alla sopraelevazione si sarebbe dovuta ottenere la mai richiesta autorizzazione regionale, sulla base di apposita perizia geologica (dep. Reale, trascr. ud. 24/3/06, pagg. 164-166, 174-175, 176, 177; dep. Macchiarolo, trascr. ud. 21/4/06, pagg.



165, 171; dep. Mar. Ilo Ruggiero, trascr. ud. 5/5/06, pag. 27). Autorizzazione che veniva invece regolarmente richiesta tanto per gli interventi edilizi sia pubblici che privati da compiersi sia in altri Comuni vicini (cfr. dep. arch. Fracassi, dirigente dell'Ufficio tecnico del Comune di Castelmauro: trascr. ud. 24/3/06, pagg. 211, 218, 219) quanto per quelli da compiersi nello stesso Comune di San Giuliano (cfr. pratiche Porrazzo e Barbieri, tra l'altro aventi ad oggetto specificamente delle sopraelevazioni: in Faldone n. 6. Anzi, si è visto come, nella scheda relativa proprio alla scuola di cui è processo, fosse stato fatto espresso riferimento all'applicabilità dell'art. 2 L. n. 64/74, poi rimasto invece disapplicato) e che talora non veniva neppure rilasciata date le condizioni geologiche di quest'ultimo, in cui ricadevano aree "*con pericolosità geologica di valore eccezionale*" (come da parere negativo dell'Ufficio Beni ambientali dell'Assessorato all'Urbanistica sulla citata pratica del Barbieri) o comunque medio (come da perizia geologica del geol. Salvatore del maggio 1995, allegata alla citata pratica del Barbieri). Ora, come spiegato sempre nel Cap. XVI, sebbene sotto la scuola di San Giuliano non fosse in atto un fenomeno franoso (cfr. la consulenza geologica del prof. Guericchio, all. n. 5 alla CT/PM, pagg. 23, 25, 27; e v. pure dep. dott. Galli, trascr. ud. 1°/12/06, pagg. 29-30) e sebbene il crollo non è dipeso da problemi di fondazioni (come accertato e dichiarato dai periti in trascr. ud. 9/6/06, pagg. 37-38, 88, 107; dato questo confermato pure dal teste Nardelli, in trascr. ud. 7/4/06, pagg. 96-98), tuttavia la doverosa e prescritta perizia geologica avrebbe altresì confermato la natura argillosa del suolo su cui ricadeva (anche) la scuola e quindi la sua idoneità ad amplificare le onde sismiche (c.d. *effetto di sito*), circostanza questa che non avrebbe potuto essere certo ignorata in un Comune, quale quello di San Giuliano, che, nel

1998, era già stato inserito tra quelli ad elevato rischio sismico: il che avrebbe a tal punto vieppiù imposto non soltanto le mai eseguite opere di consolidamento in discussione rispetto al suolo ed al sottosuolo, ma anche le mai eseguite opere di consolidamento della struttura preesistente ed anche le necessarie opere di adeguamento antisismico; oppure, in alternativa, avrebbe dovuto portare ad escludere la stessa realizzabilità della sopraelevazione.

Infine, nel successivo Cap. XVII (cui si rinvia per gli approfondimenti) si è esposto come, sebbene al Comune di San Giuliano non fosse direttamente applicabile la disciplina antisismica di cui alla L. n. 64/74 e collegato DM 16/1/96, i criteri sostanziali (non quelli procedurali) prescritti dalla medesima disciplina avrebbero dovuto essere utilizzati quali parametri di riferimento nel realizzare la sopraelevazione del 2002, in rispondenza ai precetti di diligenza, prudenza e perizia di cui all'art. 43 cp, dato che detto Comune era stato inserito tra quelli ad elevato rischio sismico, in forza dell'OPCM n. 2788/1998 ed Elenco allegato; fatto questo notorio, sia perché tale ordinanza era stata pubblicata sulla G.U. (n. 146 del 1998) e sia perché al menzionato Elenco fu data ampia pubblicità, anche sui siti *Internet* (cfr. informativa del 27/1/03 -inserita nel Vol. II del fascicolo d'ufficio di I° grado, in Faldone n. 31, prodotta ed allegata al verb. ud. 7/7/06- del capo Dipartimento della Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Bertolaso). Si è poi spiegato quale fosse il coefficiente di sismicità ($S=6$) cui, quanto meno, si sarebbe dovuto fare riferimento. Si è spiegato come la mancata formale classificazione sismica per via dei ritardi burocratici (dep. Barberi, in trascr. ud. 29/9/06, pag. 9) non escludeva affatto la doverosa applicazione dei parametri anzidetti. Si è spiegato anche come la pericolosità sismica (sismicità) è alla base tanto della formale classificazione



di un Comune quanto della valutazione in termini di rischio sismico (in aggiunta, quanto a quest'ultima, ai criteri della vulnerabilità e dell'esposizione); pericolosità su cui s'impenna il concetto di probabilità (del sisma) e quindi quelli di prevedibilità/prevenibilità (del sisma e dell'evento crollo, fermo restando il fatto che, come già spiegato nel Cap. XVII, lett. b, la prevedibilità del sisma in una determinata zona geografica va correlata ad un *dies certus an, sed incertus quando*); il che, in caso di mancata adozione dei criteri sostanziali antisismici nell'edificazione in zone ad elevato rischio sismico, integra appunto la colpa (generica). Sul predetto collegamento tra rischio sismico e pericolosità (e dunque prevedibilità/prevenibilità), v. poi quanto dichiarato dai testi Malagnini (trascr. ud. 3/11/06, pagg. 47, 49), Boschi (trascr. ud. 19/5/06, pagg. 3, 6, 37, 38, 39, 40-41, 50-51), Barberi (trascr. ud. 29/9/06, pagg. 6-7, 8, 9, 10) e Calvi (trascr. ud. 19/5/06, pagg. 137, 138, 139, 154). E, sempre nel Cap. XVII, si è pure parlato dell'applicabilità, sempre sotto l'aspetto antisismico, del DM 18/12/75, la cui violazione ha integrato una colpa specifica, aggiungendosi comunque che, se anche quest'ultimo DM non fosse stato applicabile alla progettazione/approvazione/esecuzione della scuola di San Giuliano, sarebbero stati, cionondimeno, applicabili i conformi criteri sostanziali antisismici dettati dalla L. n. 64/74 e dal DM 16/1/96 di cui si è appena detto, ai quali gl'imputati avrebbero comunque dovuto parametrare la propria condotta (per non incorrere nella colpa generica). Infine, si è ricordato che, nel caso di specie, pure a prescindere dall'applicazione delle anzidette cautele antisismiche, se solo fossero state rispettate le norme comuni di cui si è detto in precedenza, la scuola non sarebbe crollata (su

quest'ultimo punto, si rinvia anche a tutto quanto già ampiamente illustrato ed approfondito nel precedente Cap. XIX).


Sulla base di tutte le sovraespresse circostanze, risulta evidente come quel livello di vulnerabilità della scuola elementare e media che, nel 1998, era di grado medio (cfr. il precedente paragrafo), dopo la progettazione ed esecuzione della sopraelevazione del 2002 ascese, alla luce delle molteplici e gravi violazioni tanto della disciplina comune quanto dei criteri sostanziali della disciplina antisismica, ad un grado molto elevato.

D'altra parte, anche prescindendosi del tutto dall'inserimento di San Giuliano tra le zone ad elevato rischio sismico di cui all'OPCM n. 2788/98 (e, quindi, assumendo a base la vulnerabilità medio bassa, ma comunque non inferiore al 33%, come valutata dalla Protezione civile nel 1996 -cfr. sempre il precedente paragrafo- e prescindendosi altresì anche dall'applicabilità dei criteri sostanziali di carattere antisismico cui si è fatto da ultimo riferimento), le illustrate molteplici e gravi violazioni della disciplina comune commesse nella progettazione/approvazione/esecuzione della sopraelevazione del 2002 innalzarono comunque il livello di vulnerabilità della scuola elementare e media ad un grado elevato, rendendola già *ex se* altamente vulnerabile. Il che già sarebbe stato più che sufficiente ad incardinare il nesso causale, perché, come già esposto nel Cap. XVII (sub lett. b), la SC ritiene giustamente che, in simili condizioni di anormale fragilità, qualora sopravvenga un movimento tellurico che cagioni la rovina dell'edificio non può accamparsi l'imprevedibilità del terremoto,

dato che lo stesso rientra comunque tra gli accadimenti dei quali deve tenersi conto (Cass., 16/11/89, n. 17492).

Ma, come si diceva, San Giuliano era stato già notoriamente inserito tra i Comuni ad elevato rischio sismico, per cui, ove nell'analisi s'inserisca anche il mancato rispetto dei criteri sostanziali fissati nella disciplina antisismica nella realizzazione della sopraelevazione del 2002, quell'alto grado di vulnerabilità della scuola elementare e media di cui si è detto diviene ancor più elevato. Di ciò si è detto anche in chiusura del Cap. XII (e v. pure Cap. XIV, lett. b), ove si è anche aggiunto che quest'ultima conclusione non risulta smentita dal fatto che la scuola, dopo la sopraelevazione, resse per qualche mese e che essa resse anche le sollecitazioni sismiche notturne (peraltro non elevate, con *magnitudo* Richter fino a circa 3,5), perché il fatto che una struttura regga per qualche tempo un'opera soprastante non significa per ciò stesso che la continuerà necessariamente a reggere ancora per altro tempo ed il fatto che una struttura regga qualche scossa non significa per ciò stesso che ne reggerà anche altre, dato che, se quella struttura presenta un'elevata vulnerabilità (così come la presentava la scuola dopo la sopraelevazione del 2002), un'altra scossa magari anche di minore forza (la famosa goccia che fa traboccare il vaso) o di uguale forza o di forza maggiore potrà farla crollare, come avvenuto appunto nel caso di cui è processo.

In conclusione, riassumendo sul punto, le molteplici e gravi violazioni della normativa comune, nella progettazione e realizzazione della sopraelevazione del 2002, hanno innalzato il livello di vulnerabilità della scuola elementare e media dal grado medio del 1998 (o, se medio basso come nel 1996,



comunque non inferiore al 33%) ad un grado elevato, l'hanno resa altamente vulnerabile anche a prescindere dal rispetto dei criteri sostanziali fissati nella disciplina antisismica. Inserendo nell'analisi anche il (peraltro doveroso) rispetto di detti criteri sostanziali antisismici, quel livello di vulnerabilità sale ad un livello ancor più elevato, ad un livello molto elevato.

In simili condizioni la scuola elementare e media è giunta all'appuntamento con il sisma del 31/10/2002.

3) Lo scuotimento del suolo

a) La media entità della scossa del 31/10/2002

Deve a tal punto passarsi all'altro fattore cui faceva riferimento il prof. Boschi, ossia a quello relativo alla violenza dello scuotimento del suolo a seguito della scossa che colpì la scuola alle ore 11,32 del 31 ottobre 2002.

Si sa, al riguardo, che la *magnitudo* locale della scossa sismica principale delle ore 11,32 del 31/10/2002 è stata pari a M/L 5.4, come riferiscono i periti (trascr. ud. 9/6/06, pag. 220). Secondo i calcoli dell'Università di Harvard, quel sisma ha avuto poi una *magnitudo* momento M/W pari a 5.7 ed una *magnitudo* di onde superficiali M/S pari a 5.6 (sulla misura della M/W e della M/S, cfr. la relazione del Boschi cit., pag. 2[^]; e v. pure, conformemente, dep. dott. Malagnini, trascr. ud. 3/11/06, pag. 57).

Pervero, nella sua memoria depositata il 7/2/09, il difensore dell'Abiuso, avv. Cecanese, nel richiamare la deposizione del prof. Malagnini, ha criticato (alle pagg. 1 e ss.) sia la misurazione peritale della M/L pari a 5.4 (sostenendo che la stessa sarebbe stata pari a 5.9) e sia il ricorso stesso a tale



tipo di grandezza (M/L), asserendo la sua insufficienza perché essa è soggetta a saturazione, per cui si sarebbe dovuto fare ricorso alla grandezza M/W o comunque alla grandezza M/S di 5.6.

Per quanto riguarda la prima censura difensiva, la misura M/L=5.4 cui fanno riferimento i periti trova piena conferma e riscontro sia in quella ufficiale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia-INGV, come confermato dal suo presidente prof. Boschi (cfr. trascr. ud. 19/5/06, pag. 27. E v. pure l'elenco dell'INGV allegato alla relazione del prof. Boschi datata 30/1/07 e contenuta nel Faldone 9) e sia in quella del prof. Silvestri il quale, nella sua relazione (all. n. 6 alla CT/PM, pagg. 28-29), ha dato riscontro appunto alla misurazione ufficiale dell'INGV (M/L=5.4), anziché a quella del CPTI (ML=5.6, la quale ultima è comunque diversa e minore rispetto a quella di 5.9 stimata dal Malagnini, cui si richiama la difesa), affermando che *“il valore medio della distanza epicentrale relativa al sisma del 31.X.2002 è all'incirca 10 km, prossimo quindi a quello corrispondente alla localizzazione 'ufficiale' iniziale dell'INGV”*, per cui il citato evento principale ha avuto una *“magnitudo locale M=5.4”*.

Per quanto riguarda la seconda censura difensiva, nella sua deposizione il prof. Malagnini ha in realtà spiegato (cfr. trascr. ud. 3/11/06, pag. 55) che *“la magnitudo locale, questa che venne inventata da Richter, aveva la tendenza a saturare. Ad un certo punto il terremoto diventava sempre più grande, ma la magnitudo rimaneva sempre quella. Perché era un limite della strumentazione esistente all'epoca”*, per cui più tardi venne introdotta la magnitudo M/S e poi ancora quella M/W. Però, subito prima, il Malagnini aveva spiegato che *“un terremoto grande può essere quello [di] Sumatra,*

che ha provocato una frattura che aveva una lunghezza di mille e cinquecento chilometri ed una larghezza di duecento chilometri" (ivi, pag.

54). Il terremoto del 31/10/02, dunque, è stato enormemente meno grande rispetto alla misura cui fa riferimento il Malagnini e, all'evidenza, non ha affatto portato a saturazione la grandezza M/L, essendosi questa fermata alla misura di 5.4, come si è detto.

Tornando alla scossa principale delle ore 11,32 del 31/10/02, essa fu preceduta da altre, iniziate la notte tra il 30 ed il 31 ottobre 2002, con una *magnitudo* Richter M/L fino a circa 3,5 (per l'esattezza, il citato elenco dell'INGV riporta 4 scosse notturne: quella delle ore 1,25 di *magnitudo* 3.2; quella delle ore 1,30 di *magnitudo* 2.6; quella delle ore 3,27 di *magnitudo* 3.5; e quella delle ore 7,15 di *magnitudo* 2.9), e fu seguita da uno sciame sismico composto di centinaia di scosse, tra cui quella del giorno successivo e, cioè, del 1°/11/02, ore 16,08, di *magnitudo* M/L pari a 5.3 (come riportata sempre nel suddetto elenco dell'INGV), ossia quasi equivalente alla *magnitudo* della scossa principale del giorno prima.

Diversamente da quanto asserisce il PM appellante, non si trattò, comunque, di un terremoto "*marginale*", né di un terremoto enfatizzato a fini contributivi dal "*partito della ricostruzione*" (cfr. appello PM, pagg. 9 e ss., 14, 49, ecc.), non si trattò, insomma, di un terremoto debole o leggero (come leggere erano state invece le scosse notturne e buona parte di quelle che seguirono la scossa principale), pur non essendosi trattato neppure di un terremoto fortissimo, di un'indomita furia devastatrice dalla violenza inusitata, come invece vorrebbe la difesa degl'imputati.



Si trattò, in realtà, di un terremoto di *magnitudo* media, di media energia, che produsse diffusi e non lievi danni all'edificato dei numerosi paesi che ne vennero colpiti.

Per quanto riguarda San Giuliano, poi, gli effetti del sisma subirono anche, come si accennava in precedenza, un'amplificazione nella zona argillosa del paese (quella in cui era ubicata anche la scuola) a causa della composizione del sottosuolo, come si dirà (e dagli atti del processo si evince che, tra tutti i Comuni colpiti dal sisma, ve n'erano anche vari altri esposti a frane, le quali pure amplificano i terremoti). In quest'ultima zona di San Giuliano, come si è già esposto nel Cap. XIX, par. 1 (lett. c, alla cui lettura si rinvia), sia i CT/PM (trascr. ud. 23/6/06, pagg. 7-8) che il prof. Prestininzi, componente della Commissione ministeriale istituita per esaminare la situazione e relazionarla ad un mese dal sisma (trascr. ud. 1°/12/06, pag. 4), rilevarono gravi danni all'edificato ivi incluso anche il crollo di qualche parete o solaio, sebbene nessun crollo totale come quello della scuola e degli altri due edifici già gravemente ammalorati (di cui si è già detto nel Cap. XIX, par. 1, lett. d).

Non può, dunque, parlarsi (a differenza di quanto fa il PM appellante) di un "*partito della ricostruzione*", non essendovi state speculazioni conseguenti al crollo della scuola al fine di ottenere interventi pubblici in favore dei Comuni colpiti dal sisma, interventi resi invece opportuni e necessari dall'entità dei danni che ne sono derivati.

Per quel che possa valere ai presenti fini, l'intensità del sisma è stata calcolata, a seconda delle diverse zone di San Giuliano, tra il settimo (zona chiesa) ed il nono (zona scuola) grado della scala Mercalli modificata

(MCS, ossia Mercalli/Cancani/Siberg: cfr. sempre la relazione cit. alla 3^a

facciata). Peraltro, l'intensità e cioè la valutazione in termini di scala

Mercalli non misura di per sé lo scuotimento del suolo e può portare a

conclusioni errate, come già spiegato ampiamente nel precedente Cap. XIX

(par. 6). Nella zona del paese in cui era ubicata anche la scuola, difatti,

intanto l'intensità è stata del nono grado (equivalente al crollo totale) in

quanto sono totalmente crollati la scuola (del cui elevato grado di

vulnerabilità, dopo la realizzazione della sopraelevazione del 2002, si è già

detto nel precedente paragrafo di questo Capitolo) e gli altri due edifici già

gravemente ammalorati di cui si è parlato nel precedente Capitolo (par. 1,

lett. d). Se questi tre edifici non fossero crollati, il grado d'intensità del

sisma in quella zona non sarebbe arrivato al nono grado, ma si sarebbe

fermato ad un grado più basso (sebbene più alto di quello della zona chiesa,

che non aveva subito l'effetto di sito), presumibilmente all'ottavo.

Perciò, se tali edifici sono crollati totalmente, così come lo sono, per i loro

gravi difetti intrinseci (o meglio, anche per i loro difetti intrinseci,

unitamente allo scuotimento del suolo), la misurazione dell'intensità del

sisma in termini di scala Mercalli è inservibile ai fini della misurazione dello

scuotimento del suolo.

Ciò che può dirsi, in termini d'intensità, è solo che, come si è già accennato

e come si vedrà pure oltre, l'edificato della zona nuova del paese in cui era

ubicata anche la scuola ha subito danni maggiori rispetto alla zona vecchia

in cui era ubicata anche la chiesa, laddove, dato il differente grado di vetustà

dell'edificato in dette zone, sarebbe semmai dovuto accadere il contrario.

Questa è una riprova del fatto che lo scuotimento del suolo è stato maggiore

nella zona in cui era ubicata la scuola rispetto a quella in cui era ubicata la



chiesa, ossia che nella prima zona si è avuta un'amplificazione sismica, un effetto di sito. Ed è dunque su quest'ultimo tipo di analisi che, qui di seguito, ci si soffermerà.

Ai fini dell'accertamento di quale sia stato lo scuotimento del suolo nel sito della scuola, bisogna considerare che, a parità di *magnitudo* (Richter), lo scuotimento del suolo può variare a seconda della distanza di quest'ultimo dall'epicentro e dall'ipocentro del sisma. E, al riguardo, si sa che l'epicentro del sisma fu nel basso Molise, tra i Comuni di Santa Croce di Magliano, San Giuliano di Puglia (appunto) e Larino, a circa dieci chilometri dal paese di San Giuliano (su questa distanza, conformemente misurata anche dall'INGV, cfr. la relazione del prof. Silvestri in all. n. 6 alla CT/PM, pagg. 28-29, già citata all'inizio del presente paragrafo) e che l'ipocentro fu ad oltre venti chilometri di profondità rispetto alla superficie terrestre (cfr. pure i richiami di cui al Cap. I).

Inoltre, sempre a parità di *magnitudo*, l'accelerazione delle onde sismiche (PGA) può variare a seconda della conformazione del suolo (sottosuolo), per cui quel che qui interessa capire è quale scuotimento del suolo possa essersi sviluppato nella zona della scuola e, cioè, se vi sia stato o meno un cosiddetto *effetto di sito* ossia un'amplificazione locale di quel sisma.

b) L'effetto di sito nel paese di San Giuliano

Per quanto concerne l'effetto di sito, vi è concordia, nelle varie verifiche di carattere tecnico-scientifico effettuate, sul fatto che il territorio di San Giuliano di Puglia comprende due formazioni geologiche, che attecnicamente verranno qui definite *fasce*, una delle quali è ubicata sotto il

centro storico in cui si trova anche la chiesa e l'altra delle quali è ubicata sotto la parte relativamente nuova posta sul crinale del paese in cui si trovava pure la scuola.

Per quanto nessuna delle due fasce di San Giuliano sia esente da fenomeni di amplificazione, la prima fascia tuttavia è di tipo prevalentemente calcareo (calcari marnosi e marne), che meglio assorbe le scosse sismiche perché più rigido, mentre la seconda fascia è di tipo prevalentemente argilloso (argille marnose compatte), che invece amplifica lo scuotimento del terreno cagionato dal sisma (cfr. relazione Boschi cit., pag. 9[^]; e v. pure relazione della Protezione civile nazionale del febbraio 2003 a cura di Gorini/Marcucci/Marsan/Milana, pag. 4; perizia d'ufficio, pagg. 68-69, 69 e ss., 85; dichiarazioni dei periti, in trascr. ud. 9/6/06, pagg. 73-74, 121-122; dep. Galli, in trascr. ud. 1°/12/06, pagg. 25 e 28-29).

I periti d'ufficio aggiungono che le registrazioni effettuate in entrambe le suddette fasce durante lo sciame sismico successivo all'evento principale del 31/10/02 (ed alla replica pomeridiana del 1°/11/02), quanto all'ampiezza del segnale sismico in corrispondenza della scuola, hanno evidenziato *"valori di accelerazione dei picchi nello spettro che sono anche il doppio, delle volte più del doppio, di quelli registrati in corrispondenza della chiesa"* (trascr. ud. 9/6/06, pag. 122).

A sua volta, il dott. Galli, funzionario del Servizio sismico nazionale (SSN) della Protezione civile (che, a meno di due ore dalla scossa principale del 31/10/02, fu sul posto al fine dell'assegnazione ufficiale del grado dell'intensità macrosismica in tutta la zona), ha evidenziato un'intensità *"molto anomala"* nella parte nuova del paese rispetto alla parte vecchia

(trascr. ud. 1°/12/06, pag. 23), rapportando tale amplificazione sismica sia alla morfologia del sito (crinale) che alla litologia prevalentemente argillosa (ibid., pag. 29).

Dal canto suo, il prof. Boschi (presidente dell'INGV - Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) scrive che *"dalle registrazioni delle repliche del terremoto del 31/12/2002 è emerso che ... le ampiezze del moto della banda delle frequenze ... risultavano fino ad un fattore di 5 più alte rispetto alla zona meno danneggiata"* (relaz. cit., pagg. 12[^]-13[^], in Faldone 9). Nella fascia argillosa vi sono state cioè, come dimostra anche l'analisi sismometrica, *"forti amplificazioni"* del sisma, con una estesa banda di frequenze (1-10 Hz) e picco intorno a 6 Hz, frequenza quest'ultima molto vicina a quella di 5 Hz che sollecita un'abitazione civile a due piani (relaz. cit. pag. 9[^], anche in relazione alla pag. 1[^]).

Ed anche nella citata relazione del Servizio sismico/Servizio sistemi di monitoraggio della Protezione civile del febbraio 2003 (a cura di Gorini/Marcucci/Marsan/Milana, pagg. 7 e 9) si conferma che, in corrispondenza della scuola (dov'erano stati posti un accelerometro -un altro fu posto sotto la chiesa- e due tra le 6+6 stazioni sismiche, in corrispondenza del giardino e della palestra: rispettivamente le stazioni sismiche SGO1 e SGO2), sono stati registrati *"valori abbastanza rilevanti di amplificazione, tra 2 e 10 Hz"*.

La conclusione unanime è quella secondo cui l'area su cui era edificata la scuola ha subito *"consistenti effetti di amplificazione locale"* (cfr. relazione Protezione civile cit., pag. 11) ed anzi il Boschi specifica nella sua relazione (pag. 12[^]) che *"la causa primaria della più alta intensità macrosismica di*



San Giuliano va ricercata in termini di una maggiore forza dello scuotimento provocata dalle condizioni locali del terreno". Non senza aggiungere, però, il medesimo prof. Boschi, che detta amplificazione comunque non è stata "straordinaria in assoluto, non è in ogni caso una cosa drammatica, in questo senso, cioè. Confrontando con tutto quello che è successo attorno a questa zona, si nota quest'aumento dell'intensità, però complessivamente non è che sia stato una cosa drammatica, sempre un terremoto di magnitudo 5,4 resta" (trascr. ud. 19/5/06, pagg. 30-31).

Quindi, quell'amplificazione locale, quell'effetto di sito di cui ha parlato l'impugnata sentenza e sul quale hanno insistito i difensori degli imputati nelle loro arringhe e memorie (cfr. es. memoria avv. Messere depositata il 20/2/09, pag. 89; memoria avv. Cecanese depositata il 7/2/09, pag. 10 e ss.), effettivamente vi è stato, sebbene non è stato in assoluto straordinario né drammatico e sebbene, come si chiarirà diffusamente nel paragrafo successivo, esso non abbia interessato solo la scuola, ma un'ampia zona del paese (nella quale, ciononostante, non vi sono stati crolli totali, ad eccezione appunto di quell'ala della scuola e degli altri due edifici già gravemente ammalorati di cui si è parlato nel precedente Capitolo -par. 1, lett. d-).

Non può, peraltro, condividersi quanto asserito dall'avv. Messere, sia nella sua arringa che in memoria (cit., pagg. 89-90), secondo cui l'evento sismico del 31/10/02 sarebbe stato caratterizzato da una "eccezionalità intrinseca", essendosi trattato di evento del tutto imprevedibile e neanche lontanamente preventivabile e non essendo conoscibile l'amplificazione locale derivante




dalla conformazione geologica del sottosuolo nel sito ov'era ubicata la scuola.

Di contro, quanto al primo aspetto (quello dell'asserita imprevedibilità/imprevenibilità del sisma in oggetto), all'epoca in cui la sopraelevazione fu pensata e poi progettata ed eseguita (1999/2002) il Comune di San Giuliano era stato già notoriamente inserito nell'Elenco (allegato all'OPCM n. 2788/1998) dei Comuni "ad elevato rischio sismico" e, tra l'altro, vi era stato inserito (sempre nel 1998) proprio per un'intensità massima osservata (e quindi con probabilità di replica) pari al nono grado della scala Mercalli (crolli totali), per cui un evento sismico anche di carattere consistente o comunque non moderato era perfettamente prevedibile/prevenibile e quindi i suoi effetti erano prevenibili (attraverso l'adozione di adeguate misure antisismiche nell'edificare). Di ciò si è già parlato ampiamente nel Capitolo XVII (lett. b), ove si è anche spiegato come la valutazione in termini di pericolosità sismica (sismicità) posta a base (unitamente a quelle della vulnerabilità e della esposizione) del rischio sismico è la medesima di quella posta a base della formale classificazione sismica. In quel Capitolo, si è, altresì, spiegato come rischio sismico, pericolo sismico (sismicità), probabilità di sisma, prevedibilità del sisma (in una determinata zona geografica, sia pure sotto l'aspetto del *dies certus an, sed incertus quando*), prevenibilità dei suoi effetti disastrosi (attraverso l'adozione di idonee misure antisismiche), sono, al pari dei concetti di rischio, pericolo, probabilità, prevedibilità (e prevenibilità), le molteplici facce di una stessa medaglia. Ed anzi si è pure aggiunto come, in presenza di una "anormale fragilità" dell'edificio (qual era l'alta vulnerabilità che ha

caratterizzato la scuola elementare e media dopo la sopraelevazione del 2002, come ampiamente illustrato nel precedente paragrafo di questo Capitolo), la Cassazione afferma condivisibilmente che, in caso di terremoto che lo faccia crollare, non possa essere accampata l'imprevedibilità o eccezionalità del sisma (imprevedibilità/eccezionalità peraltro insussistenti, come ripetesi, in un Comune ad elevato rischio sismico quale quello di San Giuliano), dato che il terremoto rientra tra gli accadimenti dei quali deve comunque tenersi conto nell'esplicazione delle attività professionali connesse all'edificazione (Cass., 16/11/89, n. 17492). Ma, per l'approfondimento di questi ed altri argomenti, ad evitare ripetizioni si rinvia a quanto già esposto nel citato Capitolo.


Quanto al secondo aspetto della tesi difensiva, relativo ad una pretesa non conoscibilità dell'amplificazione locale nella zona in cui era ubicata la scuola, anche questo si presenta infondato. L'amplificazione locale, al contrario, fermo restando il fatto che essa, come già esposto, non è stata *"straordinaria in assoluto, non è [stata] in ogni caso una cosa drammatica"* (cfr. dep. prof. Boschi cit., in trascr. ud. 19/5/06, pagg. 30-31), era anche perfettamente conoscibile e, addirittura, da molti già conosciuta.

Circa la sua conoscibilità, vi è da dire che, se gl'imputati avessero rispettato le molteplici norme e prescrizioni invece violate, la doverosa previa esecuzione delle perizie geologiche, geotecniche e geognostiche imposte dalla legge li avrebbe messi perfettamente in grado di rendersi conto dell'esposizione all'amplificazione sismica del sito. Alla previa esecuzione delle anzidette perizie essi erano tenuti sulla base di quanto prescritto non da una soltanto, ma da diverse discipline, tutte violate:



- avrebbero dovuto espletare quelle perizie in osservanza dei criteri sostanziali contenuti nella disciplina antisismica, da rispettare in forza del DM 18/12/75 e, comunque, dei doveri di diligenza, prudenza e perizia imposti dall'art. 43 cp in relazione all'OPCM n. 2788/98 (che aveva inserito San Giuliano tra i Comuni ad elevato rischio sismico: cfr. Cap. XVII, lett. b, d);

- avrebbero dovuto necessariamente espletare quelle perizie, indipendentemente dall'applicabilità o meno della disciplina antisismica e per il solo fatto che San Giuliano era un Comune soggetto a consolidamento di frane, in forza del comb. disp. dell'art. 2 L. n. 64/74, della L. n. 445/1908 e del DPR n. 1099/1956 (cfr. Cap. XVI);

 - avrebbero dovuto necessariamente espletare quelle perizie in forza della disciplina sui lavori pubblici (e la sopraelevazione della scuola era ovviamente un'opera pubblica), ossia della L. n. 109/94 e del connesso DPR n. 554/99. Questa disciplina è stata già presa in esame, sotto altri aspetti (mancanza del progetto strutturale esecutivo e mancanza del collaudo statico) nel Cap. XV. Ai fini che qui interessano, deve aggiungersi che l'art. 16, 4° co. L. n. 109/94 impone tra l'altro, con riferimento al progetto definitivo, l'esecuzione di studi ed indagini "*di tipo geognostico, idrogeologico, sismico*" ed il successivo 5° co. prescrive che il progetto esecutivo venga "*redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari*". A sua volta, l'art. 25, 2° co. lett. b DPR n. 554/99 ribadisce che il progetto definitivo deve comprendere le "*relazioni geologica, geotecnica, idrogeologica, idraulica, sismica*"; ed il successivo art. 27 DPR cit. specifica che "*1. La*

relazione geologica comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo; definisce il modello geologico-tecnico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litotecnici e fisici nonché il conseguente livello di pericolosità geologica e il comportamento in assenza ed in presenza delle opere.

2. La relazione geotecnica definisce, alla luce di specifiche indagini geotecniche, il comportamento meccanico del volume di terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenzerà il comportamento del manufatto stesso. Illustra inoltre i calcoli geotecnici per gli aspetti che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno”.

Ma nessuno di questi studi, indagini né progetti fu compiuto nel caso di specie, pur se imposti come ripetesi da svariate normative: negli elaborati allegati al cosiddetto “progetto esecutivo” del La Serra di adeguamento funzionale del II° lotto del plesso scolastico e nella relazione allegata (cfr. doc. n. 313 e v. poi la delibera ivi richiamata, concernente appunto il citato II° lotto di cui al doc. n. 312, rispettivamente a pag. 1154 e pagg. 1150 e ss. dell’all. 02 alla relazione dei CT/PM, tomo III; la relazione al progetto si trova invece alle pagg. 1156 e ss.) non figura né viene menzionato alcunchè di carattere geologico/geotecnico/geognostico, né, tanto meno, detti studi, indagini e progetti di carattere geologico/geotecnico/geognostico furono compiuti in occasione della cosiddetta “perizia di variante” del II° lotto (cfr. tomo III cit., doc. n. 335 alle pagg. 1230 e ss. e doc. n. 379 a pag. 1309). La carenza delle suddette indagini, del resto, è stata espressamente



ammessa anche dallo stesso CTP ing. Bongiovanni (trascr. ud. 1°/12/06, pag. 138).

Dunque, come si diceva, quell'effetto di sito era perfettamente conoscibile, sol che non si fossero violate le normative vigenti.

Ma, per di più, la natura argillosa del suolo sottostante (anche) la scuola, causa determinante dell'amplificazione sismica, oltre che conoscibile era anche, come si diceva, da molti già anche conosciuta.

90

Agli atti (Faldone 6) vi è, ad esempio, la pratica di tale Pompeo Barbieri (prodotta dal difensore di pc, avv. Cerulli), il quale, dovendo realizzare proprio una sopraelevazione in San Giuliano, aveva richiesto (lui sì) l'autorizzazione regionale ex art. 2 L. n. 64/74, allegando alla propria richiesta appunto la perizia geologica/geotecnica/geognostica a firma di tale geol. Salvatore e datata maggio 1995 (ossia ben sette anni prima circa rispetto alla realizzazione della sopraelevazione della scuola del 2002 di cui è processo). Ebbene, in detta perizia si legge, tra l'altro, che (pag. 4) *"l'area in esame è costituita da una formazione flyscioide denominata Daunia che da punto di vista litostratigrafico è suddivisibile in un membro argilloso-arenaceo basale ed un membro calcareo-marnoso superiore"*: appunto i due siti del paese, quindi, ossia quello prevalentemente argilloso in cui ricadeva anche la scuola e quello prevalentemente calcareo in cui ricadeva e ricade anche la chiesa, dei quali hanno poi parlato anche i qualificati tecnici già precedentemente menzionati (cfr. le già cit. relazione Boschi cit., pag. 9[^]; e v. pure relazione della Protezione civile nazionale del febbraio 2003 a cura di Gorini/Marcucci/Marsan/Milana, pag. 4; perizia d'ufficio, pagg. 68-69, 69 e ss., 85; dichiarazioni dei periti, in trascr. ud. 9/6/06, pagg. 73-74,

121-122; dep. Galli, in trascr. ud. 1°/12/06, pagg. 25 e 28-29). La perizia del 1995 del geol. Salvatore prosegue nel senso che (ibid.) "le argille, spesso bentonitiche, sono suddivisibili in grosse scaglie" e che (pag. 5) "i fattori che condizionano la stabilità dell'area in oggetto ... sono geologici, morfologici, idrogeologici e meccanici. L'area ad ovest del centro-abitato [ossia proprio quella in cui era ubicata la scuola - n.d.e.] ... è costituita nella parte superficiale da terreno argilloso e di alterazione per uno spessore variabile da 1.00-1,50 m; indi da argilla marnosa debolmente sabbiosa con elementi lapidei di scarsa consistenza; poi da argilla con trovanti calcarei decalcificati, argilla verdastra per circa m. 3,00; infine alternanze di calcarenti ed argilla limosa giallastra per uno spessore di circa m. 10,00".

C'è pure da aggiungere che, precedentemente, il medesimo Barbieri aveva anche scritto al sindaco di San Giuliano (cfr. prodotta missiva del 27/8/92), lamentando che la Regione Molise aveva espresso parere negativo sulla sua pratica di sopraelevazione per la pericolosità geologica dell'area d'intervento, problema poi evidentemente superato a seguito della nuova richiesta del 1995, tant'è che il sindaco Borrelli (ossia proprio l'odierno imputato) gli rilasciò poi la concessione edilizia n. 2/96 del 20/3/96 in ordine a quell'intervento.


Ma l'avv. Cerulli ha puntualmente prodotto nel precedente grado anche un'altra pratica, quella delle Porrizzo, pure relativa ad un'autorizzazione regionale ex art. 2 L. n. 64/74 per la realizzazione di una sopraelevazione in San Giuliano, autorizzazione richiesta (da loro sì, al pari del Barbieri) il 2/1/02 sulla base di apposita perizia geologica a cura del geol. Di Stefano (non prodotta, ma il riferimento è nell'autorizzazione regionale n. 001 del



7/1/02), rilasciata il 7/1/02 e trasmessa dal Funzionario responsabile della Regione Molise dott. Reale, si badi bene, proprio al Comune di San Giuliano di Puglia che la protocollò al n. 119 dell'11/1/02.

Queste richieste di autorizzazione regionale ex art. 2 L. n. 64/74, come è già spiegato nel Cap. XVI, venivano dunque normalmente formulate da coloro che intendevano eseguire interventi edificatori in San Giuliano e, dovendo alle stesse essere allegate le prescritte perizie geologiche/geotecniche/geognostiche, è evidente che (al di là dell'effettiva conoscenza che il Borrelli o il Marinaro e gli altri imputati possano avere avuto delle due citate pratiche del Barbieri e delle Torrazzo o di altre consimili pratiche, conoscenza che peraltro, come si è visto, per i primi due sembra emergere *ex actis*) la composizione del sottosuolo di quel paese era un fatto noto e risaputo (tanto più nell'ambiente dei tecnici, degli amministratori e dei costruttori) già prima e, anzi, già da molti anni prima rispetto all'epoca (2002) di esecuzione dei lavori di sopraelevazione. Se poi, in concreto, gli odierni imputati, nonostante le loro qualifiche, di tanto non erano al corrente, ciò incide sul loro grado di colpa (escludendo, sotto questo aspetto, la colpa cosciente), ma non esclude che, alla luce di quanto testè esposto, la loro ignoranza sia dipesa da colpa (incosciente), perché essi avrebbero potuto e dovuto appunto esserne al corrente.

Circostanza, questa dell'amplificazione sismica nella zona in discussione, conosciuta dunque già prima della progettazione/approvazione/esecuzione della sopraelevazione e comunque doverosamente conoscibile, sia alla luce della notoria composizione del sottosuolo del paese di cui si è appena detto e sia, soprattutto, sol che non si fossero violate le molteplici norme di legge



precedentemente citate, che ne imponevano per l'appunto la verifica attraverso le apposite prescritte perizie geologiche/geotecniche/geognostiche.

c) La pretesa amplificazione dell'amplificazione nel perimetro strettamente sottostante la scuola di San Giuliano

Resta il fatto che, come si diceva nel paragrafo precedente, nella zona in cui era ubicata (anche) la scuola vi è stato, effettivamente, un effetto di sito, ossia un'amplificazione sismica del terremoto del 2002.


Tuttavia, intanto, come ripetesi, detta amplificazione non è stata *"straordinaria in assoluto, non è [stata] in ogni caso una cosa drammatica"* (cfr. dep. prof. Boschi cit., in trascr. ud. 19/5/06, pagg. 30-31), laddove, come spiegato nel precedente paragrafo, tanto la sismicità del territorio di San Giuliano quanto detta amplificazione in quella sua specifica zona erano fatti perfettamente conoscibili ed anzi conosciuti.

Inoltre, tanto i periti d'ufficio quanto tutti gli altri menzionati tecnici hanno concordemente escluso che questo effetto di sito, questo maggiore scuotimento del suolo abbia riguardato solo l'area strettamente sottostante la scuola, sottolineando che l'amplificazione sismica in esame è riferita a *"tutta l'area più o meno caratterizzata dal sottosuolo argilloso, rispetto all'area caratterizzata dal sottosuolo calcareo"* (periti: trascr. ud. 9/6/06, pag. 122), riguardando la fascia argillosa tutta la zona nuova e quindi circa *"i due terzi almeno"* del paese di San Giuliano (ibid., pag. 74).

A sua volta, la menzionata relazione della Protezione civile nazionale del 2003 a cura di Gorini/Marcucci/Marsan/Milana specifica anzi a pag. 11 che




"in altre parti del centro abitato si sono misurati effetti di amplificazione maggiori rispetto a quelli relativi alla scuola, senza che si verificassero crolli totali ma solo danneggiamenti seppur molto significativi", sebbene, quanto a questi maggiori effetti di amplificazione in altre parti dell'abitato, non possano qui condividersi i dati apoditticamente riferiti dai CT/PM e basati peraltro su rilievi neppure direttamente da essi effettuati (v. trascr. ud. 23/6/06, pag. 72, ove si pone un rapporto pari al doppio di amplificazione a carico di altre parti dell'abitato rispetto alla scuola: precisamente, di 2, 2.5 in corrispondenza della scuola rispetto addirittura a 3 o 4 in altre zone).


 I dati emergenti dalla menzionata relazione della Protezione civile del 2003, invece, ancorchè acquisiti con riferimento allo sciame sismico successivo e cioè agli *aftershocks*, possono ragionevolmente prendersi quanto meno a parametro di riferimento al fine di valutare la dinamica più altamente e logicamente probabile della precedente scossa sismica delle ore 11,32 del 31/10/02. Questi dati, infatti, come precisato dalla dott.ssa Gorini all'udienza dibattimentale del 19/5/06 (pag. 87), sebbene indicativi, derivano da un metodo *"stocastico/statistico, che consente di parametrizzare e dare dei valori a certi parametri che servono per ricostruire il percorso del raggio sismico, dalla sorgente alla superficie"*.

La dott.ssa Gorini ha altresì evidenziato sempre in sede dibattimentale (ibid., pagg. 77 e ss.) che il picco massimo di accelerazione è stato registrato nella stazione SGO5 sita nella parte orientale del paese, parte franosa (e da questo dipende il picco così alto) ma sulla quale c'è uno stabile e la stazione era stata posta proprio presso il suo garage (ibid., pagg. 77, 80, 101), stabile che non crollò a seguito del sisma del 31/10/02; seguono i picchi delle due

stazioni ubicate presso la scuola, a monte ed a valle e distanti tra loro circa 50 mt., ossia le stazioni SG01 e SG02 (con alcune differenze di valori tra loro, che potrebbero però essere dipese anche da fonti di rumore, sicché "fondamentalmente non c'è una variazione sostanzialmente tra i due siti" - ibid., pagg. 78, 82-) e poi il picco registrato presso la stazione SG10 ubicata "nel centro abitato, praticamente lungo il corso principale, poco più a sud della scuola" (ibid., pag. 78).

I picchi massimi di accelerazione raggiunti nelle menzionate stazioni sismiche (ed anche nelle altre) sono riportati alle pagg. 16-17 (e v. pure pagg. 18-19) della citata relazione della Protezione civile del 2003 a cura di Gorini/Marcucci/Marsan/Milana. Anzi, andando a controllare dette pagg. 16-17 di quest'ultima relazione a cura (anche) della dott.ssa Gorini, si ricava come il picco massimo della stazione SG10 (da 2 a poco più di 7) è anche più alto dei picchi sia della stazione SG01 (da 2 a circa 5) che della stazione SG02 (da 2 a poco più di 6): sicché i picchi più alti sono stati, in ordine decrescente, quelli delle stazioni SG05, SG10, SG02 (senza dire che i picchi massimi della stazione SG06 equivalgono ed anzi superano anch'essi, sia pure di poco, quelli della stazione SG02) ed SG01. Presso queste altre due stazioni e, in particolare, presso le citate stazioni SG05 e SG10 (con picchi massimi più alti di quelle ubicate presso la scuola), tuttavia, non vi è stato il crollo totale di nessun altro edificio; e, come si è visto, sotto la stazione SG05 vi era una frana, ma, ciononostante, nonostante cioè la relativa abnorme amplificazione sismica, la più alta di tutte quelle osservate, neppure il sovrastante stabile è crollato.





Andando a raffrontare i valori dei picchi massimi di cui alle citate pagg. 16-17 con la fotografia del paese riportata a pag. 14 della medesima relazione, in cui sono indicati i punti esatti ove sono state ubicate sia le stazioni sismiche che le due stazioni accelerometriche (A1 e A2), trova inoltre piena conferma quanto dichiarato dalla Gorini (v. *supra*) in ordine alla circostanza che l'anzidetta stazione SG05 era sostanzialmente attaccata all'edificio (che non è crollato, a differenza della scuola, come si ricava pure dalla citata fotografia). Si possono altresì controllare le ubicazioni delle stazioni SG10 ed SG06. Si può rilevare che le due stazioni SG01 ed SG02 (quelle ubicate a monte ed a valle della scuola) erano tra loro ravvicinate. E, ponendo sempre a confronto la medesima fotografia con i picchi massimi di cui alle successive pagg. 16-17, si può rilevare come nella stazione SG04, ubicata nel sito chiesa (parte vecchia del paese), il picco massimo sia stato effettivamente più basso (da poco più di 1 a meno di 4).

Quanto sopra offre ulteriore conferma e riscontro da un lato all'effettiva attendibilità dei dati emergenti dalle anzidette registrazioni, nel senso che tali dati, ancorchè acquisiti con riferimento allo sciame sismico successivo alla scossa principale del 31/10/02 (ed anche a quella del giorno successivo, di *magnitudo* pressochè equivalente) e cioè agli *aftershocks*, offrono però un valido parametro di riferimento al fine di valutare la dinamica più altamente e logicamente probabile della scossa sismica delle ore 11,32 del 31/10/02, trattandosi di dati i cui risultati oggettivi e scientifici sono perfettamente rispondenti e compatibili con le analisi contenute in tutte le relazioni e deposizioni (di cui si è già detto e di cui si dirà) aventi ad oggetto lo studio del sottosuolo del paese e la differente tipologia di danni riportati

dall'edificato nelle due diverse zone in occasione della scossa principale. Da un altro lato, offre ulteriore conferma e riscontro alla circostanza (di cui hanno parlato tutte le relazioni ed i molteplici qualificati testi già menzionati in precedenza) dell'effetto di sito e cioè dell'amplificazione sismica nel sito in cui era ubicata anche la scuola rispetto a quello della chiesa. E, da un altro lato ancora, offre ulteriore conferma e riscontro alla circostanza (di cui si sta trattando) che tale amplificazione sismica ha riguardato tutto il sito e non solo la scuola (con accelerazioni maggiori, anzi, in altri punti del medesimo sito diversi da quelli della scuola, come già esposto).


A sua volta, il dott. Marsan, anch'egli tra gli autori della citata relazione del 2003 del SSN (Servizio sismico nazionale) della Protezione civile, ha confermato che è stata "la configurazione geomorfologica e strutturale, sottostante non solo all'area della scuola, ma a tutta la parte centrale del centro abitato, che ha portato a quella [amplificazione n.d.r.] ... non c'è solo il sito della scuola, è un contorno che come ho detto prima arriva anche lungo tutto il vialetto del paese, fino alle pendici del rilievo dove sorge la chiesa" (trascr. ud. 19/5/06, pagg. 132 e 133-134).

Ed infine, anche il prof. Boschi (presidente dell'INGV-Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), nella sua deposizione dibattimentale del 19/5/06, ha ulteriormente confermato che l'effetto di sito può estendersi anche per diversi chilometri e che, nel caso di San Giuliano, riguarda "tutta la zona nuova del Comune" (trascr., pag. 59) e quindi, scala alla mano, "sarà almeno un chilometro" (ibid., pag. 61). Nella sua menzionata relazione del 30/1/07 (pag. 12^), egli ha aggiunto e sottolineato, altresì, che "è da escludere, nel modo più assoluto, la concentrazione di un effetto di



amplificazione locale soltanto al di sotto della scuola che è crollata a San Giuliano".

L'amplificazione sismica, dunque, ha riguardato non solo la scuola, ma una vasta area del paese, nella quale era ubicata anche la scuola. Ciononostante, in detta area ed anzi in tutto il paese nessun edificio è totalmente crollato, tranne quell'ala della scuola e gli altri due edifici che, al pari della scuola (o meglio, della scuola dopo la sopraelevazione del 2002), presentavano gravi difetti strutturali (cfr. Cap. XIX, par. 1, lett. d).



E le sovraesposte molteplici, sicure, precise e concordi conclusioni di carattere tecnico, le quali hanno recisamente escluso che l'amplificazione locale abbia potuto riguardare il solo perimetro della scuola, si presentano pienamente condivisibili, non essendo ipotizzabile né credibile, come si diceva già al Cap. XIX, par. 7, che un effetto di sito si sia potuto "chirurgicamente" concentrare solo sotto l'area strettamente sottostante la scuola, perché allora quella scossa, quella indomita forza della natura, avrebbe dovuto essere una specie di *siluro* capace di colpire dall'ipocentro sotterraneo la sola scuola di San Giuliano ed anzi addirittura solo una sua ala, lasciando in piedi persino l'aderente casotto in muratura non antisismico ov'era ubicato l'impianto termico ed anche il pilastro in mattoni privo di fondazioni ubicato all'interno della scuola crollata sul quale era appoggiata la trave di sostegno del solaio/pianerottolo del primo piano (crollato lateralmente a detto pilastro) e lasciando altresì in piedi anche gli altri due corpi, sebbene di differente tipologia ma a loro volta non antisismici, della palestra e della scuola materna, quest'ultima a sua volta parzialmente aderente all'ala crollata (cfr. Cap. I). Una specie di *siluro* capace di colpire

quell'ala della scuola con una precisione chirurgica, che neppure le più moderne tecniche militari dei c.d. missili intelligenti riescono a raggiugnere.

Ma proprio quest'ultima ipotesi, di per sé assolutamente inverosimile, è invece quella infondatamente accampata da vari CT di parte degli imputati

(cfr. la relazione del gennaio 2007, 1^a parte, pagg. 5 e ss. e 53 dei prof.ri Menditto e Coppola e l'altra del prof. Coppola per l'udienza del 5/1/07, pagg. 30 e 38; la relazione del 5/1/07 dei prof.ri Righi e Madiari, pagg. 4 e ss., 6, 11, 19; la relazione dell'ing. Bongiovanni datata 28/10/06, pagg. 62 ss., 71, 79, 97), oltre che dai loro difensori.

Questa tesi difensiva, la quale giunge sostanzialmente ad ipotizzare che, nel perimetro strettamente sottostante la scuola, si sia prodotto un ulteriore effetto amplificativo, una sorta di amplificazione nell'amplificazione delle onde sismiche, viene sostenuta sotto due aspetti, in parte peraltro anche accomunabili.


Stando al primo aspetto, il difensore dell'Abiuso, avv. Cecanese, sia nell'arringa che nella memoria depositata il 7/2/09 (pagg. 11 e ss.), ha sostenuto che il Prog. Guericchio, ossia il geologo cui si sono rivolti i CT/PM, avrebbe individuato sotto la scuola un fenomeno gravitativo legato alle caratteristiche geomorfologiche del terreno; in particolare, nel sottosuolo di San Giuliano vi sarebbero quattro grandi rotture attribuibili a deformazioni gravitative profonde, una delle quali passerebbe appunto sotto la scuola, come risulterebbe sia dalla relazione del Guericchio (all. n. 05 alla CT/PM, pagg. 17 e ss.) che dalla carta geologica ad essa allegata (all. 5, sez. 3: si tratterebbe della rottura riportata sotto la lett. c). Tanto avrebbe

comportato, a dire dell'avv. Cecanese, una differente risposta sismica dei diversi corpi della scuola Jovine e spiegherebbe dunque il crollo dell'uno ed il mancato crollo degli altri, come dimostrerebbero pure i differenti valori tra i picchi massimi di accelerazione registrati dalle stazioni sismiche SG01 e SG02 (delle quali si è detto in precedenza). E su quest'ultimo punto ha altresì insistito in sede di arringa anche l'altro difensore dell'Abiuso, avv. Ruggiero.

Di contro, è vero che, a pag. 18 della sua relazione, il prof. Guerricchio ha rilevato la presenza di quattro grandi deformazioni gravitative profonde di versante (DGPV), che tagliano in senso trasversale la dorsale, come riportate alle lettere a, b, c, d della carta geologica allegata alla relazione medesima (all. n. 5, sez. 3). Però è parimenti vero che, approfondendone lo studio e, in particolare, approfondendo lo studio di quella sottostante (sub lett. c) la scuola Jovine e dell'altra ad essa più prossima (sub lett. d), lo stesso prof. Guerricchio ha concluso che l'ipotesi di un *"ruolo sismomoltiplicatore"* da parte di una deformazione gravitativa di versante *"non trova riscontro nel caso in esame. Infatti, la rottura anzidetta, per l'assenza di segni leggibili in superficie, ad esempio in corrispondenza dei piani viabili, ha le caratteristiche di una rottura da Deformazione Gravitativa antica non riattivatasi, si ribadisce in misura quantomeno apprezzabile, a seguito dell'evento sismico del 31/10/2002"* (ivi, pag. 23); e, a pag. 25, ha confermato che *"più prossime al complesso scolastico possono essere le due rotture da Deformazioni Gravitative Profonde di Versante (DGPV), indicate con le lettere 'c' e 'd' nella carta geologica ... Va comunque ribadito che la rottura identificata con la lettera 'c' è appena percettibile in*

superficie in prossimità dell'edificio scolastico. Infatti, dall'esame delle foto aeree stereoscopiche (sia recenti sia riferibili al periodo 1954-55), si colgono i segni di un'antica flessura di modesta altezza, in parte obliterata dalla coltre detritica, ubicabile fra il corpo di fabbrica crollato, a monte, e la palestra, a valle; in corrispondenza di tale flessura, però, come già detto, non si notano segni di rimobilitazione in superficie. Della rottura 'd', invece, non si evince alcun segno morfologico apprezzabile, né antico né recente, in superficie". Infine, anche a pag. 27, il prof. Guerricchio ha evidenziato che la deformazione gravitativa profonda che passerebbe per l'area della scuola è "quella più incerta" e, comunque, "non ha dato luogo a leggibili deformazioni e/o rotture dei piani viabili delle strade latitanti l'edificio scolastico 'F. Iovine' mentre effetti più marcati sono risultati presenti lungo le curve ed il tornante della strada esistente nel versante orientale dell'abitato, attribuibili, però, a movimenti franosi relativamente superficiali ed ampiamente diffusi in tale versante". Movimento franoso che, come si è già visto in precedenza, non interessava la zona della scuola (ossia la zona ovest) ma, appunto, il versante est, il versante orientale, ov'è stata poi (durante gli *aftershocks*) posta la menzionata stazione sismica SG05, la quale ha registrato il più alto picco massimo di accelerazione delle onde sismiche (a causa dell'amplificazione sismica derivante appunto dalla frana), senza che, ciononostante, lo stabile presso il quale era stata posta detta stazione SG05 fosse crollato a seguito del sisma del 31/10/02.

Tornando alla deformazione gravitativa profonda di versante, le conclusioni del prof. Guerricchio sono dunque esattamente opposte rispetto a quanto vorrebbe trarne l'avv. Cecanese. La verità è che la deformazione gravitativa



profonda che passerebbe per l'area della scuola, ammesso che vi sia, non si è riattivata in occasione del sisma del 31/10/02 e dunque non ha sortito alcun effetto sismomoltiplicatore, non ha dato luogo ad alcuna ulteriore amplificazione sismica, né ad alcuna differente risposta sismica dei diversi corpi della scuola Jovine. Ed il prof. Guerricchio, come si è visto, lo ha affermato e spiegato a chiare lettere.


D'altra parte, quanto sopra e, in particolare, l'assenza (di cui ha parlato appunto il Guerricchio) di segni leggibili di deformazioni e/o rotture, trova riscontro e conferma pure nella deposizione del dott. Marsan (dirigente del gruppo che ha redatto l'apposita relazione del 2003 della protezione civile nazionale di cui si è detto in precedenza), il quale ha confermato che "nei pressi della scuola non abbiamo notato nessun tipo di cedimento [del terreno]" (trascr. ud. 19/5/06, pag. 107).

Ad ulteriore riscontro e conferma di quanto sopra e, in particolare, dell'assenza di attivazione o riattivazione di una deformazione gravitativa sotto la scuola, il teste Galli (funzionario del SSN-Servizio sismico nazionale della Protezione civile), alla domanda se sotto la scuola potesse esservi un fenomeno gravitativo, ha espressamente risposto che "non c'è nessuna faglia attiva sotto la scuola ... c'è un fenomeno gravitativo, che per quanto mi risulta non passa sotto la scuola, passa al di fuori della scuola" (trascr. ud. 1°/12/06, pagg. 29-30).

Infine, quanto alle differenze tra i picchi massimi di accelerazione registrati dalle stazioni sismiche SG01 e SG02, si è già precedentemente illustrato come la dott.ssa Gorini (funzionaria del Servizio sismico nazionale della Protezione civile, anch'essa tra i redattori della relazione del 2003) abbia


escluso che le stesse possano essere addebitate a qualche variazione del terreno sottostante dette due stazioni, spiegando che le differenze possono essere dipese da "fonti di rumore" e che, comunque, "fondamentalmente non c'è una variazione sostanzialmente tra i due siti" (trascr. ud. 19/5/06, inizio pag. 82, in risposta alla domanda dell'avv. De Caro alla pagina precedente); discorso, quest'ultimo, confermato anche dal già citato teste dott. Marsan, nel senso che "le due stazioni hanno avuto un contenuto, diciamo in frequenza abbastanza simili" (trascr. ud. 19/5/06, pag. 120), sicché "nella zona della scuola è abbastanza omogenea l'amplificazione" (ivi, pag. 121). Ed in effetti, come pure già esposto, andando a controllare le pagg. 16-17 della citata relazione Gorini/Marcucci/Marsan/Milana del 2003, si ricava come il picco massimo della stazione SG01 va da 2 a circa 5 e che quello della stazione SG02 va da 2 a poco più di 6.

D'altronde, se, al contrario, la tesi della difesa degl'imputati fosse rimasta dimostrata e, cioè, se fosse stato dimostrato ciò che invece è stato apertamente smentito (amplificazione nell'amplificazione, derivante dalla presenza di un fenomeno gravitativo profondo sotto la scuola e che anzi passerebbe in mezzo tra la parte a monte e quella a valle della scuola, fenomeno gravitativo attivo o riattivatosi a seguito del terremoto dell'ottobre 2002), tanto non avrebbe in nessun caso escluso o potuto escludere la loro penale responsabilità perché, se essi, prima di procedere alla sopraelevazione del 2002, avessero proceduto ad espletare le perizie geologiche/geotecniche/geognostiche imposte da svariate norme di legge (di cui si è parlato nel precedente paragrafo), avrebbero rilevato la presenza dell'asserita deformazione gravitativa e quindi avrebbero dovuto, a maggior



ragione, porre in essere tutte le necessarie cautele, tanto più in un territorio ad elevato rischio sismico quale notoriamente quello di San Giuliano, oppure non avrebbero dovuto proprio procedere a sopraelevare, se tanto fosse stato sconsigliato appunto dalla presenza di quell'asserita anomala deformazione gravitativa.

Ma, come si è detto, la presenza di questa deformazione gravitativa sotto la scuola e comunque la circostanza di una sua attivazione o riattivazione a seguito del sisma in discussione è rimasta ampiamente esclusa.


 Sempre al fine di cercare di dimostrare la tesi dell'amplificazione nell'amplificazione sotto il solo perimetro della scuola, non è mancato chi invece, sulla premessa asserita inattendibilità delle modellazioni monodimensionale e bidimensionale utilizzate dai periti d'ufficio (pagg. 68 ss. e spec. 71 ss., 74 ss. e, per la simulazione, 84 ss. della perizia) e dai CT/PM anziché tridimensionale, si è spinto (partendo dalla citata relazione del Guerricchio -sia pure interpretata a proprio uso e consumo- ed andando oltre la stessa) fino al tentativo di congetturare addirittura la presenza di un mal precisato e non individuato né meglio spiegato "oggetto" nel terreno sottostante il solo perimetro della scuola, che avrebbe abnormemente amplificato le onde sismiche soltanto rispetto ad essa (così espressamente il CTP degl'imputati Abiuso e Martino, ing. Bongiovanni, in trascr. ud. 1°/12/06, pagg. 143-144).

Di contro, deve rilevarsi che, quanto alle simulazioni, i CT/PM avevano già incontestatamente chiarito in dibattimento che il modello tridimensionale non è supportato da studi e risultati praticati o comunque attendibili allo


stato della scienza, essendo la simulazione bidimensionale, già di per sé molto complessa, quella che assicura il maggior grado di approssimazione alla realtà (cfr. trascr. ud. 23/6/06, pagg. 137-138). A riscontro di ciò, proprio il CTP dell'imputato La Serra, prof. Coppola, ha poi a sua volta confermato ed ammesso a chiare lettere in dibattimento che "fino ad ora, fino ad oggi insomma, questo modello tridimensionale ancora non è stato chiarito, non si conosce", aggiungendo che solo con la prodotta pubblicazione *Progetto s3* ne sono stati effettuati *"i primi studi"* (cfr. trascr. ud. 5/1/07, pag. 54), che egli ha cercato poi di valorizzare ma sulla cui base è giunto ad una conclusione in termini meramente possibilistici (ibid., pag. 56), il che rafforza appunto il convincimento sulla persistente inattendibilità allo stato dei pochi studi in materia e sul fatto che sono i modelli monodimensionali e bidimensionali quelli che tuttora offrono maggiore garanzia di attendibilità dal punto di vista scientifico.

E queste ultime simulazioni hanno escluso o comunque non hanno rilevato alcun *"oggetto"* misterioso sotto il perimetro della scuola, di modo che, venuta meno la possibilità di dimostrare l'indimostrabile, la pretesa esistenza dell'*"oggetto"*, di questa sorta di pseudo *noumeno* kantiano, resta un dato inconoscibile e sconosciuto, una mera supposizione se non una pura invenzione, e comunque un elemento del tutto inutilizzabile sul piano processuale.

Tanto chiarito, se solo per un istante si volesse opinare nel senso della fondatezza dell'ipotesi difensiva in discussione, relativa alla supposta concentrazione di un ancor più abnorme effetto di sito nel sottosuolo della sola area perimetrale della scuola a causa della presenza di un sottostante



"oggetto" non rilevabile attraverso le normali perizie geologiche/geotecniche/geognostiche, resta il fatto che, allora, altrettanti indimostrabili "oggetti" misteriosi avrebbero dovuto sottostare anche a ciascuna delle due aree perimetrali degli altri due edifici totalmente crollati, visto che le costruzioni ad essi circostanti sono rimaste in piedi (laddove si è invece dimostrato che gli stessi, al pari della scuola per come sopraelevata nel 2002, presentavano già gravi difetti strutturali intrinseci: cfr. Cap. XIX, n. 1, lett. d).



E, soprattutto, sempre se solo per un istante si volesse opinare nel senso della fondatezza dell'ipotesi difensiva in discussione, relativa alla supposta concentrazione di un ancor più abnorme effetto di sito nel sottosuolo della sola area perimetrale della scuola a causa della presenza di un sottostante "oggetto" non rilevabile attraverso le normali perizie geologiche/geotecniche/geognostiche, resta il fatto che, allora, sarebbero dovuti crollare anche gli altri due corpi ultimati nel 1967 facenti parte della medesima scuola (scuola materna e palestra, la prima delle quali addirittura in parte aderente al corpo interamente crollato: cfr. Cap. I). Difatti, se è vero che questi altri due corpi non erano stati realizzati in muratura di malta e pietrame (ma in mattoni il primo ed in cemento armato il secondo), è altrettanto vero che essi, al pari dell'ala della scuola totalmente crollata, non erano affatto antisismici, per cui un'eventuale violentissimo e rabbioso scuotimento del suolo specificamente incentrato soltanto sotto l'area perimetrale della scuola, talmente abnorme da comportare addirittura un'ulteriore impetuosa amplificazione nell'ambito dell'amplificazione che nella fascia nuova del paese come si è visto è stata già di per sé consistente

ed ha prodotto (a parte i crolli totali degli altri due edifici già gravemente ammalorati, come lo divenne la scuola elementare e media dopo la sopraelevazione del 2002) molti gravi danni ed anche dei crolli parziali di pareti o solai (cfr. es. le depp. del Funzionario del Servizio sismico nazionale della Protezione civile, dott. Galli, trascr. ud. 1°/12/06, pagg. 23-24 e 28-29; del delegato della Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Prestininzi, trascr. ud. 1°/12/06, pagg. 4-5, 7 e 9; del geom. Persichillo, trascr. ud. 7/4/06, pag. 59; ecc.; dello stesso CT della difesa prof. Menditto, trascr. ud. 5/1/07, pag. 67; ecc.), detto ipotetico violentissimo, abnorme e rabbioso scuotimento del suolo specificamente incentrato soltanto sotto l'area perimetrale della scuola non avrebbe di certo risparmiato neppure quegli altri due corpi non-antisismici della stessa scuola ubicati nella medesima area perimetrale ed uno dei quali addirittura parzialmente aderente all'ala crollata (ancorché in presenza di loro eventuali differenti "frequenze" e quindi di differenti "risonanze", cui hanno fatto cenno sia il CT della difesa prof. Menditto: trascr. ud. 5/1/07, pag. 105, che l'avv. Cecanese nell'arringa e nella citata memoria, a pag. 10), li avrebbe colpiti con l'identica forza distruttiva con cui ha colpito l'ala adiacente/aderente della stessa scuola facendoli crollare a loro volta. Stessa cosa è a dirsi per il casotto in muratura ov'era ubicata la centrale termica, anch'esso non antisismico, anch'esso aderente all'ala crollata e, ciononostante, anch'esso rimasto in piedi (cfr. dep. Francario, in trascr. ud. 21/4/06, pagg. 119, 120-121, 125) e per la colonna non-antisismica in mattoni e senza fondamenta ubicata addirittura all'interno della scuola crollata ed anch'essa rimasta in piedi (cfr. Cap. I).



Inoltre, l'ipotesi difensiva in questione (dell'amplificazione nell'amplificazione sotto la sola area perimetrale della scuola) non si concilia neppure col fatto che, come si è già detto e ripetuto, in altri punti della medesima fascia argillosa del paese (stazioni sismiche SG05 e SG10 - ma anche la SG06-) sono stati rilevati picchi di accelerazione ancor più elevati di quello della scuola (cfr. soprattutto le figure a pagg. 16-17 in combinazione con la fotografia a pag. 14 della citata relazione della Protezione civile del 2003, a cura di Gorini, Marcucci, Marsan, Milana), il che dovrebbe portare ad ipotizzare la presenza di altrettanti "oggetti" più o meno misteriosi o comunque di altrettante ed anzi ancor più elevate amplificazioni nell'amplificazione anche sotto questi altri singoli punti: ma, se pure così fosse (e lo è per ciò che concerne la stazione SG05, sotto la quale vi era una frana, ma, cionondimeno, il sovrastante stabile non è crollato -v. *supra*-), resta comunque il fatto che, ciononostante, nessuna costruzione ivi ubicata ha subito un crollo totale (a parte sempre quei due edifici già gravemente ammalorati di cui si è detto al Cap. XIX, par. 1, lett. d), mentre l'ala della scuola in discussione, nonostante i rilevati picchi di accelerazione minori rispetto alle stazioni anzidette, è crollata totalmente.

A smentire dunque le cennate prospettazioni difensive stanno l'assoluta non-ipotizzabilità/credibilità delle stesse e comunque le sovraesposte molteplici, sicure, concordi e precise risultanze di carattere sia tecnico/scientifico che logico.

d) Conclusione

Concludendo, deve ritenersi che, effettivamente, il terremoto del 31 ottobre 2002, di media *magnitudo*, sul piano dello scuotimento del suolo abbia avuto un consistente effetto di amplificazione locale nella fascia argillosa in cui era situata anche la scuola di San Giuliano, fermo restando però il fatto che la fascia argillosa che ha risentito di questo effetto copriva circa i 2/3 del paese (la zona nuova) e che in taluni punti del paese detti effetti di sito sono stati anche maggiori rispetto a quelli verificatisi sotto la scuola, senza che si siano verificati altri crolli totali (a parte, lo si ripete, i due edifici già gravemente ammalorati, di cui si è detto nel Cap. XIX, par. 1, lett. d), oltre quello dell'ala della scuola di cui è processo.

4) La combinazione tra la vulnerabilità della scuola e lo scuotimento del suolo

Tanto chiarito con riferimento alla violenza dello scuotimento del suolo in occasione del sisma in discussione e combinando quest'ultimo dato con quello già illustrato nel secondo paragrafo relativo alla vulnerabilità intrinseca della scuola, si perviene alle seguenti considerazioni.

Il sisma del 31/10/02 non ha costituito la mera occasione (come vorrebbero taluni appellanti) né la causa esclusiva (come vorrebbero gl'imputati), ma una vera e propria concausa del crollo.

Il prof. Boschi, come si è visto (v. *supra*, par. n. 3, lett. b), con riferimento all'effetto di sito parla ad un certo punto addirittura di causa *primaria*, ma, anche se così fosse (pur non stando così effettivamente le cose, come si spiegherà subito), non ne sarebbe comunque stata la causa *esclusiva*, sicché

resterebbe applicabile l'art. 41, 1° co. cp anche con riferimento a questo prevedibile e previsto (sebbene sotto il profilo del *dies certus an, sed incertus quando*) evento. Al riguardo, non si dimentichi che, nell'inserimento di San Giuliano tra i Comuni ad elevato rischio sismico di cui all'OPCM n. 2788/98, ne era stato pronosticato proprio il rischio di un sisma pari al 9° grado della scala Mercalli (del quale quindi era stato previsto anche il *quomodo*).

Resta il fatto, peraltro, che il prof. Boschi, quando parla di "*causa primaria*", riferisce questo discorso non già specificamente al crollo della scuola, bensì alla "*più alta intensità macrosismica di San Giuliano*" (cfr. la sua Relazione del 30/1/07, in Faldone 9), ossia ai maggiori danni ("*più alta intensità macrosismica*") complessivamente osservati in tutta quella zona del paese. La quale più alta intensità macrosismica egli ricollega giustamente all'effetto di sito ossia all'amplificazione sismica, la quale ultima amplificazione è stata appunto la causa primaria di detti maggiori danni (egli scrive infatti, testualmente, alla 12^ pag. della sua citata Relazione, che: "*la causa primaria della più alta intensità macrosismica di San Giuliano va ricercata in termini di una maggiore forza dello scuotimento provocata dalle condizioni locali del terreno*") e, peraltro, come già spiegato nel precedente terzo paragrafo (lett. b, c), non è stata "straordinaria in assoluto, non è in ogni caso una cosa drammatica" (dep. Boschi, in trascr. ud. 19/5/06, pagg. 30-31) ed ha interessato una vasta zona del paese, dovendosi "*escludere, nel modo più assoluto, la concentrazione di un effetto di amplificazione locale soltanto al di sotto della scuola che è crollata a San Giuliano*" (Relaz. Boschi cit., pag. 12^).

In altri termini, stando a quanto appena esposto, quei maggiori danni degli edifici ubicati nella zona argillosa di San Giuliano sono stati causati primariamente dall'amplificazione sismica (loro *causa primaria*) e secondariamente dalla loro vulnerabilità, dato che si trattava in massima parte di edifici non-antisismici (cfr. Cap. XIX, par. 1, lett. a), molti dei quali realizzati con muratura in malta e pietrame non a regola d'arte al pari dell'ala della scuola elementare e media ultimata nel 1960 (cfr. Cap. XIX, par. 1, lett. b); resta il fatto, però, che nessuno di essi, ivi inclusi quelli circostanti la scuola, ha subito il crollo totale (a parte gli altri due già gravemente ammalorati: cfr. Cap. XIX, par. 1, lett. c, d), per cui la causa primaria del crollo totale dell'ala della scuola non può essere ricercata nell'amplificazione sismica, ma dev'essere ricercata proprio nella vulnerabilità di detta ala della scuola, per come risultante dopo la sopraelevazione del 2002.

Perciò, il sisma e la sua amplificazione hanno costituito solo una concausa (peraltro, per quanto testè chiarito, neppure primaria) del crollo della scuola, laddove la descritta elevata vulnerabilità di quell'ala della scuola dopo la sopraelevazione del 2002 (v. *supra*, par. n. 2), ivi incluse le colpevoli condotte che l'hanno posta in essere, è stata pienamente idonea ad avviare la serie causale.

D'altra parte, come si ripete, il terremoto di San Giuliano del 31/10/02 non ha colpito in maniera più amplificata il sottosuolo della sola scuola (tanto è stato escluso, come si è visto, con assoluta certezza), ma circa i due terzi del paese ed anzi ha colpito qualche zona in maniera anche più forte di quella in cui era ubicata la scuola (cfr. il precedente paragrafo 3, sub lett. c), ma,



ciononostante, nessun edificio è crollato totalmente (cfr. Cap. XIX, par. 1, lett. c: a parte i famosi due edifici già gravemente ammalorati, di cui si è detto nel Cap. XIX, par. 1, lett. d), mentre quell'ala della scuola ha subito il crollo totale. E tutti questi edifici, nessuno dei quali ha subito il crollo totale, erano anch'essi in massima parte non-antisismici (cfr. Cap. XIX, par. 1, lett. a); anzi, molti di quelli circostanti la scuola presentavano una consimile tipologia edilizia di muratura in malta e pietrame non a regola d'arte (ma evidentemente con difetti strutturali meno gravi di quelli derivati alla scuola dopo la sopraelevazione del 2002: cfr. Cap. XIX, par. 1, lett. b). Crollo totale che non hanno subito neppure la palestra e neppure la scuola materna (anch'esse non-antisismiche, ancorchè realizzate con differenti materiali), la quale ultima era parzialmente aderente all'ala della scuola elementare e media poi crollata, né lo ha subito il casotto in muratura in cui era ubicato l'impianto termico, anch'esso aderente alla scuola poi crollata e non-antisismico, né lo ha subito il pilastro in mattoni privo di fondazioni ubicato addirittura all'interno della scuola crollata, sul quale poggiava la trave di sostegno del solaio/pianerottolo del primo piano (cfr. Cap. I).


Ne discende che il sisma in questione non ha costituito nella specie né una imprevedibile "*causa eccezionale sopravvenuta*", idonea di per se sola ad interrompere il nesso causale, essendosi invece trattato di un episodio nella specie perfettamente prevedibile ed anzi già notoriamente ed ufficialmente previsto (appunto nel 1998, e per un'intensità rapportata proprio al 9° grado della scala Mercalli); e né un "*fattore alternativo*" idoneo ad elidere o ridurre l'alta probabilità logica che, qualora la scuola fosse stata lasciata così

com'era oppure la sopraelevazione fosse stata eseguita a regola d'arte (cioè previa verifica e consolidamento della struttura sottostante, ecc., ancorchè senza il rispetto dei criteri sostanziali della disciplina antisismica), il crollo totale sicuramente non si sarebbe verificato o, al limite, si sarebbe potuto verificare un altro tipo di evento *hic et nunc* con minore intensità lesiva, analogo o prossimo ai gravi danneggiamenti delle tante altre costruzioni parimenti non-antisismiche del paese di San Giuliano. Molte delle quali costruzioni erano anche di tipologia consimile a quella della scuola elementare e media (muratura in pietrame) e non erano state neppure realizzate a regola d'arte, ma presentavano difetti strutturali minori di quelli della scuola sopraelevata nel 2002 e consimili invece a quelli della scuola prima della sua sopraelevazione (cfr. Cap. XIX, par. 1, lett. b, c).

A maggior ragione, qualora la sopraelevazione del 2002 fosse stata doverosamente realizzata nell'osservanza dei criteri sostanziali antisismici, la scuola elementare e media, oltre a non andare parimenti incontro al crollo totale, non avrebbe neppure riportato danni o comunque avrebbe riportato danni ancora minori.

In definitiva, la sopraelevazione del 2002, in quanto eseguita in violazione di tutte le discipline già passate in rassegna, ivi compreso il mancato rispetto dei criteri sostanziali antisismici, ha reso la complessiva struttura della scuola elementare e media gravemente vulnerabile, accrescendone altresì l'esposizione agli eventi sismici.

E, rispetto al problema della vulnerabilità, dalla seguente alternativa non si esce:



- se, prima della sopraelevazione, la scuola era in grado di resistere al sisma del 2002 (così come lo era e come lo erano tutte le altre costruzioni di San Giuliano sia pure non-antisismiche che vi hanno resistito, anche ad essa circostanti e di consimile tipologia edilizia -eccetto i due edifici già gravemente ammalorati e perciò crollati totalmente-), allora il suo crollo dimostra che è stata proprio la sopraelevazione del 2002 a pregiudicarla strutturalmente e renderla gravemente vulnerabile;


- se, invece, per pura ipotesi già prima della sopraelevazione del 2002 la scuola non fosse stata in grado di resistere al sisma, allora prima di detta sopraelevazione del 2002 sarebbe stato necessario e doveroso (previe le mai eseguite verifiche obbligatorie) consolidarla ed adeguarla sismicamente, considerata pure l'inclusione di San Giuliano tra i Comuni ad elevato rischio sismico del 1998, oppure non eseguirla affatto. Peraltro, essa avrebbe resistito a quel sisma sol che fosse stata previamente consolidata (e, quindi, anche indipendentemente dall'adeguamento sismico), come dimostra il fatto che, appunto, vi hanno resistito tutte le altre costruzioni non-antisismiche di San Giuliano (eccetto i due edifici già gravemente ammalorati e perciò crollati totalmente), ivi incluse quelle ad essa circostanti e di consimile tipologia edilizia.

Perciò, le affermazioni del CT di parte della difesa, ing. Bongiovanni, contenute alle pagg. 80 e ss. della sua relazione datata 28/10/06, secondo cui la struttura originaria aveva *"un'elevata vulnerabilità sismica"* (pagg. 83 e 90), *"una struttura come la scuola, ad elevata vulnerabilità sismica, sarebbe crollata con elevata probabilità sotto l'azione del terremoto del 31.10.2002"* (pag. 91) in quanto *"progettata e realizzata alla fine degli anni*

20

'50 in assenza di classificazione sismica del territorio, quindi le opere portanti, in muratura, dovevano svolgere il compito di sostenere solamente carichi verticali" (pag. 99, e v. pure pagg. 98 e 99-100), queste affermazioni, come si diceva (al pari di quelle di chi, come il CT della difesa prof. Menditto, ha parlato di possibili diverse "frequenze" anche tra immobili adiacenti e quindi di un c.d. "effetto di risonanza" in dipendenza delle loro caratteristiche geometriche quali altezza, lunghezza e larghezza: trascr. ud. 5/1/07, pag. 105), alla luce di quanto esposto suonano piuttosto come esplicite ammissioni di responsabilità. E non diversamente è a dirsi rispetto all'asserzione degli stessi periti, prof.ri Braga e Burghignoli (trascr. ud. 9/6/06, fine pag. 159), poi ripresa pure a pag. 60 dell'impugnata sentenza, secondo cui, anche in assenza di sopraelevazione, a seguito del sisma del 2002 la scuola "sarebbe crollata lo stesso" a causa della sua vulnerabilità intrinseca, asserzione (basata sui risultati delle loro prove di carico e relative verifiche e coefficienti assolutamente inattendibili, in senso sia assoluto che relativo), questa, della cui absurdità, irrealtà, contraddittorietà e contrarietà alle emergenze processuali si è già parlato nel precedente paragrafo n. 2 (sub lett. b), alla cui lettura si rinvia per evitare ripetizioni.

Per converso, è chiaro che, quanto più fosse elevata la vulnerabilità sismica cui la scuola era esposta, tanto maggiore avrebbe dovuto essere l'oculatezza ed accortezza di chi (soprattutto dopo l'inserimento di San Giuliano appunto tra i Comuni ad elevato rischio sismico del 1998) pretendeva di andare a rimaneggiarla aggravandola di un'ulteriore sopraelevazione, oculatezza ed accortezza consistenti nella previa doverosa esecuzione sulla struttura



complessiva di tutte le verifiche, i consolidamenti e gli adeguamenti del caso previsti sia dalla disciplina ordinaria che da quella antisismica; e, qualora dette verifiche/consolidamenti/adeguamenti non avessero potuto risolvere il problema, ci si sarebbe dovuti semplicemente astenersi del tutto dal compiere alcunchè su quella struttura originaria.


Ed invece, oltre l'assoluta carenza di dette verifiche/consolidamenti/adeguamenti, prima della sopraelevazione gl'imputati non provvidero neppure a far espletare alcuna pur doverosa indagine geologica/geotecnica/geognostica, come risulta ampiamente dagli atti e come confermato proprio dalle stesse successive dichiarazioni dibattimentali del medesimo CTP Bongiovanni (trascr. ud. 1°/12/06, pag. 138). Indagini, queste, del resto imposte dalla legge (e non solo sulla base del doveroso rispetto dei criteri sostanziali della disciplina antisismica, ma specificamente imposte anche dall'art. 2 L. n. 64/74, in relazione alla L. n. 445/1908 ed al DPR n. 1099/1956, oltre che dalla stessa disciplina sui lavori pubblici di cui all'art. 16, 4° e 5° co. L. n. 109/94 ed agli artt. 25, 2° co., lett. b e 27 DPR n. 554/99) che, come già illustrato pure nel precedente par. 3 (lett. b), se doverosamente eseguite avrebbero permesso loro di rilevare la natura argillosa del sottosuolo e quindi la presenza dell'effetto di amplificazione sismica in quella zona, ricadente in un Comune già notoriamente ad elevato rischio sismico.

Inoltre, deve aggiuntivamente evidenziarsi che, se anche si volesse solo per un attimo ipotizzare la fondatezza della suesposta asserzione peritale (secondo cui, anche in assenza di sopraelevazione, a seguito del sisma del 2002 la scuola "*sarebbe crollata lo stesso*" a causa della sua vulnerabilità


intrinseca), cionondimeno non ne resterebbe affatto esclusa né revocabile in dubbio la sicura sussistenza del nesso causale, perché, qualora al contrario la scuola fosse stata lasciata così com'era, quell'asserito crollo totale avrebbe sicuramente avuto conseguenze meno gravi (ed anzi assai meno gravi, in mancanza del corpo sopraelevato aggiuntivamente rovinato su chi vi stava sotto) e quindi si sarebbe certamente verificato un altro tipo di evento *hic et nunc*, con sicura minore intensità lesiva (sul punto, cfr. quanto già esposto nel Cap. XIX, par. n. 3, specie il relazione agli esposti principi di cui alla nota sentenza *Franzese*).

Infine, sempre nel precedente paragrafo n. 2 (lett. b), si è altresì evidenziato come contraddittoria ed aberrante, oltre che contraria al comune buon senso ma anche alle regole tecniche, è l'altra affermazione dei periti, secondo cui, addirittura, *"la sopraelevazione ha avuto una ridotta influenza sul comportamento sismico dell'edificio"* (perizia, pag. 116), concetto anche questo poi ripreso pure a pag. 60 dell'impugnata sentenza. Tale asserzione (anch'essa basata sui risultati delle loro prove di carico e relative verifiche e coefficienti assolutamente inattendibili, in senso sia assoluto che relativo) è stata già ampiamente confutata e nettamente respinta perchè contraddittoria e addirittura aberrante, oltre che contraria al comune buon senso ma anche alle regole tecniche, come si diceva, nel precedente paragrafo n. 2 (sub lett. b), cui si rinvia sempre al fine di evitare ripetizioni.

Quel che, anche qui, conta aggiuntivamente evidenziare è che, se anche si volesse solo per un attimo ipotizzare la fondatezza pure di quest'altra conclusione peritale, cionondimeno non ne resterebbe affatto esclusa né



revocabile in dubbio la sicura sussistenza del nesso causale; al contrario, ne sarebbe comunque confermata l'influenza della sopraelevazione sul comportamento sismico dell'edificio, sia pure in misura "ridotta". Difatti, dalla misura o influenza "ridotta" scaturisce comunque un apporto causale e quindi, com'è ovvio, tanto non esclude in alcun modo ed anzi conferma apertamente l'eziologia, nell'ambito della teoria condizionalistica fatta propria dall'art. 41 cp.

 In chiusura, va solo ribadito che, come già ricordato in più punti della presente sentenza, se anche la sopraelevazione del 2002 fosse stata realizzata senza l'osservanza dei criteri sostanziali antisismici, ma comunque a regola d'arte e, cioè, senza quelle molteplici e gravi violazioni della disciplina cautelare comune, delle quali si è già parlato nei precedenti Capitoli (dal XIII al XVI) oltre che nel secondo paragrafo (sub lett. e) del presente Capitolo, che hanno reso altamente vulnerabile la scuola elementare e media, questa struttura non avrebbe subito il crollo totale così come non l'hanno subita tutti gli altri edifici (a parte quegli altri due già gravemente ammalorati), in massima parte non-antisismici, del paese; essa avrebbe riportato, semmai, solo lesioni più o meno gravi, al pari di quelle riportate da questi ultimi (cfr. Cap. XIX, par. 1, lett. a, b, c, d).

Al riguardo, Cass., 16/11/89, n. 17492, già richiamata pure nel Cap. XVII (sub lett. b, ove si sono pure confutate le argomentazioni difensive che vorrebbero escluderne l'applicabilità nel caso di specie), ha condivisibilmente affermato il principio secondo cui, anche nelle zone in cui non viga l'obbligo di osservanza delle norme antisismiche, il progettista, il

costruttore ed il direttore dei lavori non vanno esenti da penale responsabilità, ove l'edificio sia stato progettato e/o realizzato con "anormale fragilità" ed un terremoto ne cagioni poi la rovina, non potendo in tal caso accamparsi neppure l'imprevedibilità del sisma, del quale, pur nella sua eccezionalità, deve comunque tenersi conto nell'esplicazione delle anzidette attività professionali.

Vieppiù, nel caso su cui verte il presente processo, mentre per un verso un consistente terremoto a San Giuliano di Puglia, quale quello verificatosi nel 2002 ed amplificatosi per l'effetto di sito, era peraltro ampiamente prevedibile ed anzi già previsto (sia pure sotto il profilo del *dies certus an, sed incertus quando*, e proprio, nel *quomodo*, per un'intensità pari al 9° grado della scala MCS), in forza dell'inserimento di San Giuliano nell'Elenco allegato all'OPCM n. 2788/98 ed ma anche in forza della già acquisita conoscenza *in loco* della natura argillosa del sottosuolo della parte nuova del paese (come già spiegato nel precedente terzo paragrafo, alla lett. b), per altro verso la sopraelevazione era stata realizzata con tutte quelle citate violazioni della disciplina comune che, anche a prescindere dalla mancata applicazione dei criteri sostanziali antisismici, avevano reso la scuola elementare e media vulnerabile ad un livello elevato e quindi l'avevano caratterizzata per "anormale fragilità".

Di conseguenza, gl'imputati (a parte l'Uliano) non possono accampare l'imprevedibilità del sisma, ostandovi per un verso l'OPCM n. 2788/98 (oltre che la già acquisita conoscenza *in loco* della natura argillosa del sottosuolo della parte nuova del paese) e, per altro verso, l'"anormale

fragilità" derivata alla scuola elementare e media dalla realizzazione della sopraelevazione del 2002.

In conclusione, nella fattispecie i gravi difetti strutturali della scuola come sopraelevata nel 2002 (e le condotte colpose che li hanno determinati) hanno avuto una sicura efficienza causale rispetto all'evento o meglio agli eventi (evento-crollo, eventi-morte, eventi-lesioni) che ne sono derivati, rispetto al quale nesso eziologico il sisma in sé, pur se amplificato (sisma e sua amplificazione peraltro prevedibili e già previste, come testè ribadito) sotto l'intera zona di espansione del paese nella quale era ubicata anche la scuola (e, in qualche punto, amplificato in misura anche superiore che sotto la scuola), ha costituito solo una concausa sopravvenuta (art. 41,1° co. cp), senza che vi sia stata alcuna interruzione o interferenza di fattori alternativi nella produzione degli eventi medesimi ex art. 41, 2° co. cp.

5) L'altamente probabile dinamica del crollo

Ultimata l'analisi sulle cause del crollo, risulta a questo punto possibile anche ricostruire l'altamente probabile dinamica del crollo dal punto di vista logico, sempre però nella consapevolezza che, qualunque possa essere stata detta dinamica, le responsabilità degl'imputati connesse al grave indebolimento strutturale della scuola attraverso la sua sopraelevazione del 2002 e quindi al suo crollo non ne resterebbero in alcun modo escluse né attenuate, alla luce di tutto quanto si è fin qui illustrato.

Come si diceva sia nel precedente Capitolo che nel primo paragrafo di questo Capitolo, difatti, ai fini del giudizio sulla sussistenza o meno della

penale responsabilità degli imputati, le cause del crollo non vanno dedotte dalla dinamica del crollo ma, al contrario, occorre andare direttamente ad individuare le cause del crollo e poi da queste dedurre la probabile dinamica del crollo. La quale ultima può offrire una riprova (in sé peraltro neppure indefettibile, ove di dette cause vi sia già, così come nella specie vi è, alla luce di tutto quanto sin qui illustrato, la prova certa) dell'esatta individuazione di quelle cause.

Ricorrere alla dinamica del crollo per ricostruirne le cause (e cioè fare ricorso a detta dinamica come un'inferenza, anziché come una riprova ossia come un riscontro) avrebbe avuto difatti un senso ed un'utilità, ai fini del giudizio sulla probabilità logica, solo qualora la prova di quelle cause fosse mancata o fosse stata claudicante, mentre la dimostrazione della dinamica del crollo avesse presentato un sufficiente grado di solidità.

Ma, nella fattispecie, le cose stanno diversamente, perché, mentre la ricostruzione diretta della dinamica del crollo (senza prima averne indagato le cause) si presenta molto incerta e controvertibile come si è visto nel precedente Capitolo, nel processo vi è invece ricco e solido materiale probatorio, così come fin qui illustrato, che permette di dimostrare con certezza in via diretta le effettive cause del crollo.

Dalle anzidette cause può dunque, nella fattispecie, dedursi anche la più altamente probabile dinamica del crollo, una dinamica che tra l'altro finisce per sciogliere le contraddizioni in cui, su questo punto specifico, sembrano (ma solo in apparenza) essere caduti taluni testi ed i periti.



Secondo questa Corte, dunque, l'ipotesi più altamente probabile correlata alla dinamica del crollo si presenta quella secondo cui detto crollo è partito proprio dalla porzione della struttura preesistente sulla quale è stata direttamente poggiata la sopraelevazione ultimata nel 2002:

- se il crollo di quest'ultima porzione della struttura preesistente è avvenuto in verticale all'arrivo delle onde P, allora la restante porzione della scuola è caduta (non sulla propria verticale, perchè trascinata appunto da detto crollo e quindi in parte spostata orizzontalmente rispetto al proprio asse verticale) subito dopo, a causa degli influssi/vibrazioni/scuotimenti derivanti da quel crollo (i quali si sono così andati a sommare alle onde P o magari anche alle prime onde S che stavano investendo anche questa restante porzione) e soprattutto perché, in seguito al crollo di una parte della muratura portante di un medesimo corpo di fabbrica unitario e fuso, "è come privare il tavolino di una delle gambe" (secondo un'azzeccata espressione dei CT/PM adoperata in trascr. ud. 23/6/06, pag. 42 e già richiamata nel Cap. XIV, lett. a);

- se, invece, la porzione della struttura preesistente su cui è stata direttamente poggiata la sopraelevazione ultimata nel 2002 avesse resistito alle onde P ed il suo crollo fosse avvenuto (non in verticale) al sopraggiungere delle onde S (ma questa è un'ipotesi che, come si vedrà subito, trova precise smentite in atti), allora la restante porzione colpita da queste ultime sarebbe a sua volta caduta (e sempre non in verticale) subito dopo, perché anche in tal caso le sarebbe venuto meno quell'appoggio laterale (e sempre fermo restando pure il negativo effetto dei succitati influssi/vibrazioni/scuotimenti), oppure perché sarebbe stata sospinta


dall'onda sull'altro lato insieme all'altra porzione che le stava crollando addosso.

Una conferma del crollo non in verticale di quest'ultima porzione è data dal fatto che la trave già tagliata e poi poggiata ma non ancorata sul pilastro (nato dallo spostamento nel 1979 della scala ubicata nella porzione della scuola già sopraelevata *sin ab origine*: cfr. Cap. I) è stata trovata atterrata col sovrastante ballatoio e solaio non sulla verticale del pilastro stesso (ché, in tal caso, avrebbe dovuto abbattere anche il pilastro, che non era nemmeno in cemento armato ma in mattoni, non aveva neppure una fondazione e purtuttavia, come riferiscono gli stessi periti, rimase in piedi: trascr. ud. 9/6/06, pagg. 187 e poi v. pure pagg. 89 ss. e spec. 91 e 102), ma lateralmente, ossia "*non in corrispondenza del pilastro, ma dall'altro lato*" (ibid, pag. 187). Ovviamente, questo pilastro si trovava nella porzione della scuola elementare e media sopraelevata sin dal 1960, perché reggeva appunto il soprastante pianerottolo cui adduceva la scala, la quale ultima non poteva stare nella porzione poi sopraelevata nel 2002 appunto perché in precedenza questa non aveva ancora un piano superiore; tanto del resto, lo si può riscontrare visivamente anche all'interno del plastico predisposto dai periti (all. n. 4 alla perizia).

Vi è poi un'altra specifica conferma non solo del crollo non in verticale di quest'ultima porzione, ma anche, per converso, del crollo in verticale della porzione sulla quale era stata realizzata la sopraelevazione del 2002.



Conferma offerta da quella che alla sentenza impugnata (pagg. 71-72) è parsa come una contraddizione tra le deposizioni di due maestre, testimoni oculari del crollo e rimaste sotto le macerie, le maestre Simone e Giannone, dato che dalla descrizione della prima si evince un crollo istantaneo, dopo un sobbalzo, mentre nella descrizione della seconda si nota che è passato qualche attimo in più: per la rispettiva descrizione degli eventi (del resto ampiamente riportata pure alle citate pagg. 71-72 dell'impugnata sentenza), ad evitare di dilungarsi, si rinvia quanto alla Simone alla trascr. ud. 24/3/06, pagg. 2 e ss. e spec. 3-4, 27, 29, 32 e, quanto alla Giannone, alla trascr. ud. 29/9/06, pagg. 26-27.

 Effettivamente, comunque, dalle loro deposizioni, contrariamente a quanto asseriscono sia l'accusa che diverse altre parti appellanti, emerge la percezione di un differente lasso temporale nel verificarsi del crollo, più immediato per la Simone e meno immediato per la Giannone; e tanto, del resto, viene ammesso anche da qualche parte appellante (cfr. es. gli atti di appello di pc dell'avv. Di Cesare, pagg. 13-14 e dell'avv. Gnocchini, pag. 10). Però, mentre la Giannone si trovava sotto la porzione della scuola elementare non sopraelevata nel 2002 (trascr. ud. 29/9/06, pag. 27: alla domanda se l'aula in cui si trovava stesse sotto il piano sopraelevato nel 2002, essa risponde testualmente "*no, penso che non coincide, assolutamente*"), la Simone era invece in una delle due aule sottostanti la sopraelevazione del 2002 (trascr. ud. 24/3/06, pag. 11: alla domanda se l'aula in cui si trovava stesse sotto il piano sopraelevato nel 2002, essa risponde testualmente "*si ... le due aule laterali, dove era[no] state aggiunte le altre due aule* " ed alla richiesta di precisare ulteriormente se

sopra di lei vi fosse un altro piano, ripete "*quello penso, sia stato aggiunto*"

Ed allora, se le loro rispettive ricostruzioni dei fatti sono entrambe attendibili, come non ritenuto dal primo giudice e come invece questa Corte ritiene che lo siano, è evidente che la porzione su cui insisteva la sopraelevazione del 2002 (sotto la quale era la maestra Simone) crollò immediatamente al sopraggiungere delle onde P, mentre l'altra parte (sopraelevata sin dal 1960, sotto la quale era la maestra Giannone) cadde qualche attimo dopo proprio perché aveva perso il sostegno (e mentre contemporaneamente veniva colpita anch'essa dalle onde P o magari dalle prime onde S, ma non direttamente a causa delle onde sismiche) dell'altra porzione ad essa inscindibilmente fusa, la porzione sopraelevata nel 2002: è stato, secondo quanto si diceva sopra, "*come privare il tavolino di una delle gambe*".

D'altronde, la circostanza che (almeno per una porzione della struttura) vi sia stato un crollo in verticale trova riscontro non soltanto nella deposizione della maestra Simone, ma anche in molteplici altri elementi, erroneamente tralasciati dal Tribunale e giustamente evidenziati invece dal PM appellante (cfr. il suo atto di gravame, a pagg. 9 e ss. e spec. 34 e ss.), quali le deposizioni:

- del teste Persichillo (geometra, che fece pure una consulenza per la scuola media nel 1984), che ha riferito di avere visto "*la scuola tutta appiattita su se stessa ... era tutta crollata su se stessa, non era più in piedi ... il tetto i piani superiori erano completamente crollati su se stessi" ((trascr. ud.*

7/4/06, pag. 29) ed ha precisato che la scuola era appiattita nel senso che “appiattirsi è qualcosa che cade su se stessa ... tecnicamente vuol dire che la scuola non è stata sobbalzata fuori dall'incidenza perimetrica di come era la struttura, è caduta all'interno del perimetro della sua struttura” (ivi, pag. 45);

- del teste Spina (ingegnere che realizzò l'impiantistica di prevenzione incendi per la scuola), che ha confermato che la scuola “sembrava caduta su se stessa” (ivi, pag. 116);

- del teste Cordone (collaboratore scolastico), che ha confermato che la scuola era “crollata su se stessa” (ivi, pag. 134) ed ha aggiunto che “stava una sopra l'altra la scuola, stava così” (ivi, pag. 138);

- del teste Petacciato, che ha confermato di essere arrivato ed avere visto che “quella scuola si era sbriciolata su se stessa, per il semplice fatto che quella scuola non aveva pareti che potevano sorreggere il peso ... le pareti che ho avuto modo di avere in mano, il risultato dell'implosione della scuola, del crollo totale della scuola, era solo sabbia” (trascr. ud. 21/4/06, pag. 160).

Vi sono, altresì, le fotografie e le molteplici schede e relazioni dei Vigili del Fuoco intervenuti nell'imminenza del crollo (come richiamate dal PM nel suo appello alle pagg. 43 e ss. e comunque da questo prodotte pure all'udienza del 24/3/06 ed inserite nella cartellina rossa contenuta nel Faldone 12), dalle quali emerge che la scuola “è crollata su se stessa” (espressione compatibile col crollo in verticale), ovvero che l'edificio è crollato “incartocciandosi su se stesso” (espressione compatibile invece con


un crollo non in verticale, per rototraslazione). Insomma, queste due espressioni risultano compatibili con la tesi del crollo parte in verticale e parte in orizzontale, quale quello di cui qui si sta trattando.

E vi è anche, sempre a specifica riprova della dinamica del crollo della scuola per una porzione in verticale e per l'altra non in verticale, la deposizione del teste Di Stefano (insegnante in pensione della *Jovine*), il quale ha confermato che la scuola "è caduta su se stessa", ma ha pure aggiunto che "c'è stato uno scivolamento della falda sud del tetto, che ha invaso un po' il cortile della scuola" (trascr. ud. 21/4/06, pag. 136).

A sua volta, la collaboratrice scolastica Barbieri ha dichiarato di avere visto, al momento del crollo e prima che le macerie le crollassero addosso "il pilastro centrale accartocciarsi" (trascr. ud. 24/3/06, pag. 190), espressione questa compatibile col crollo non in verticale (per rototraslazione); ed il pilastro centrale si trovava proprio nella porzione sopraelevata sin dal 1960, come può rilevarsi inequivocabilmente scoperchiando il plastico approntato dai periti ed allegato agli atti in apposito contenitore giallo (all. 4 alla perizia).

Un'ulteriore conferma della dinamica del crollo della scuola per una porzione in verticale e per l'altra non in verticale è data da quella che alla sentenza impugnata (pag. 74) è parsa come un'altra contraddizione emergente dagli atti di causa, per il fatto che i periti da un lato hanno parlato di un crollo in verticale, per avere essi riscontrato le macerie spostate "nell'ordine dei centimetri, di qualche centimetro o dei dieci centimetri" e

non con *"spostamenti orizzontali dell'ordine del metro"* (trascr. ud. 2/3/07, pagg. 8 e ss. e spec. 14. E v. pure trascr. ud. 9/6/06, pag. 125; nonché perizia, pag. 121); mentre, dall'altro lato, mostrate loro all'udienza del 9/6/06 due fotografie della scuola crollata ripresa dall'alto (trascr. ud. cit., pag. 126: si tratta delle fotografie nn. 020-014 e 020-020, ivi citate e contenute nell'all. 03 alla CT/PM, tomo 1, gruppi dal n. 010 al n. 108), hanno invece parlato di un crollo per rototraslazione con *"spostamenti orizzontali [delle macerie] nell'ordine dei sessanta-settanta centimetri"* (trascr. ud. 9/6/06, pag. 128) e quindi prossimi al metro.



In realtà, però, a giudizio di questa Corte i periti si sono contraddetti solo nel senso di avere da un lato collegato la posizione delle macerie spostate solo di qualche centimetro al crollo in verticale (a seguito delle onde P) dell'intera ala della scuola elementare e, dall'altro lato, di avere poi invece collegato il crollo sempre dell'intera ala anzidetta alla rototraslazione; contraddizione, questa, evidentemente dipesa dal fatto che costoro, per loro stessa esplicita ammissione (cfr. la loro risposta a pag. 200 alla domanda posta a pag. 198 dall'avv. Messere nella trascr. ud. GIP 15/12/04), nella perizia non avevano proceduto ad una comparazione della loro ipotesi di collasso in verticale con i rilievi fotografici dai quali appunto emergeva la rototraslazione.

La diversa posizione delle macerie riscontrata e riferita dai periti, invece, come si diceva costituisce l'ennesima riprova della dinamica del crollo sin qui esposta e, cioè, del crollo in verticale della porzione sopraelevata nel 2002 (alla quale deve evidentemente correlarsi la posizione delle macerie spostate solo di qualche centimetro), da cui è derivato/conseguito il

cedimento/crollo anche dell'altra porzione, che quindi non è caduta sulla propria verticale subendo invece la rototraslazione, ivi compresa pure la caduta laterale della trave accanto al pilastro della scala di cui si è detto (con spostamenti orizzontali delle macerie nell'ordine dei sessanta-settanta centimetri).

Infine, la sovraesposta dinamica del crollo trova un'ennesima oggettiva conferma e riscontro nella circostanza che i maschi sottostanti la porzione sopraelevata nel 2002 dovevano sorreggere, contro le *leges artis* e a differenza di quelli sottostanti la porzione sopraelevata sin dagli anni '60, il carico di un doppio solaio tra il primo ed il secondo piano (cfr. Cap. XIII, ove sono state richiamate sul punto le dichiarazioni dei periti, in trascr. ud. 9/6/06, pag. 92 -e 101, 103-, oltre che del teste Forte, in trascr. ud. 21/4/06, pagg. 22 e 23) e quindi si presentavano maggiormente vulnerabili ed indeboliti proprio a causa di questo ulteriore e grave sovraccarico, che aveva sbilanciato il peso statico della complessiva struttura appunto a carico della porzione sopraelevata nel 2002. Per cui, a fronte della spinta del terremoto, uniforme per tutta l'ala poi crollata, dovettero essere proprio questi maschi a cedere per primi.

Sulla base dei sovraesposti molteplici e solidi elementi probatori, di carattere oggettivo oltre che soggettivo e reciprocamente riscontrantisi tra loro, questa è dunque la dinamica del crollo più altamente probabile dal punto di vista logico: il crollo è partito in verticale all'arrivo delle onde P dalla porzione della struttura preesistente su cui è stata direttamente




poggiata la sopraelevazione ultimata nel 2002; la restante porzione della scuola elementare e media è caduta (non sulla propria verticale, perché trascinata appunto dal suddetto crollo e quindi in parte rototraslata rispetto al proprio asse verticale) subito dopo, a causa degli influssi/vibrazioni/scuotimenti derivanti da quel crollo (i quali si sono così andati a sommare alle onde P o magari anche alle prime onde S che stavano investendo anche questa restante porzione) e soprattutto perché, in seguito al crollo di una porzione della muratura portante del medesimo corpo di fabbrica unitario e fuso, *"è come privare il tavolino di una delle gambe"*, sicché quella porzione si è trascinata dietro tutto il resto.

////////////////////////////////////

D'altronde, ove anche il crollo totale dell'ala della scuola fosse partito, per pura ipotesi (ipotesi cui peraltro questa Corte non crede, alla luce di tutto quanto innanzi illustrato), proprio dalla caduta laterale (sempre a seguito delle onde S e della rototraslazione) della suddetta trave tagliata e poggiata ma non agganciata al pilastro, ossia se il crollo fosse per tale motivo partito proprio dalla restante porzione della scuola e poi si fosse trasmesso alla porzione sopraelevata nel 2002, anche in tal caso questa circostanza (mentre non implicherebbe comunque la responsabilità dell'Uliano, essendo stato questo intervento da altri realizzato nel 1979) non eliderebbe la responsabilità di chi progettò, approvò ed eseguì detta sopraelevazione.


E ciò in primo luogo per il fatto che, prima di realizzarla, costoro avrebbero dovuto verificare (sia in base alle prescrizioni di cui alle diverse normative già citate nei Capitoli precedenti ed anche nel precedente secondo paragrafo e sia in rispondenza agli elementari canoni di diligenza, prudenza e perizia



di cui all'art. 43 cp), secondo quanto specificamente contestato anche nel capo d'imputazione, tanto più in un Comune ad elevato rischio sismico, la stabilità dell'intera struttura unitaria preesistente e previamente consolidarla (anche a voler prescindere dall'adeguamento antisismico), ivi inclusa la sua porzione non direttamente sottostante alla sopraelevazione, posto che (come già si è detto in precedenza: cfr. pure Cap. XIV, lett. a) quest'ultima concorreva insieme all'altra a formare un inscindibile *unicum* strutturale, per cui è evidente che, in caso di crollo e tanto più sotto l'effetto di un sisma, l'una avrebbe fatto crollare l'altra (*"come il tavolino privato di una delle gambe"*). Non a caso, gli stessi periti hanno sottolineato che, se fossero state effettuate le dovute verifiche sia pure cominciando dalla parte sottostante il piano da sopraelevare, rilevata la (sia pur parziale) vulnerabilità della stessa, *"un tecnico accorto avrebbe proseguito il proprio esame anche alla parte non interessata dalla sopraelevazione, constatando che la zona nella quale trovava i risultati negativi aveva un piano, ma intorno c'era un edificio che ne aveva due di piani, quindi la preoccupazione avrebbe dovuto essere addirittura maggiore"* (trascr. ud. 9/6/06, pag. 189).

E, nel verificare la stabilità dell'intera struttura unitaria preesistente, si sarebbero dovuti esaminare tanto i muri esterni, quanto gli orizzontamenti interni, ivi compresi solai, pianerottoli, travi ed architravi (oltre gli stessi pilastri), sicché, così facendo, ci si sarebbe avveduti del mancato ancoraggio al pilastro di quella trave col sovrastante ballatoio e si sarebbe dunque finalmente proceduto ad ancorarvela.

In secondo luogo, la responsabilità di chi progettò, approvò ed eseguì la sopraelevazione del 2002 non sarebbe rimasta esclusa neppure secondo la



dinamica di crollo in questione perché, come si è visto, detta sopraelevazione fu realizzata attraverso l'anomalo appoggio di un solaio in cemento armato sull'altro, anziché attraverso la demolizione del precedente solaio e la sua ricostruzione (cfr. Cap. XIII), sicché, eliminando mentalmente consimile violazione, l'evento *hic et nunc* verificatosi (ancorché in ipotesi conseguito alla caduta laterale della suddetta trave tagliata e poggiata ma non agganciata al pilastro) sarebbe stato sicuramente meno grave, si sarebbe manifestato con minore intensità lesiva, con un minor numero di vittime e feriti tra coloro che stavano sotto la sopraelevazione realizzata nel 2002. E si rammenta che, a parte tutti i feriti, ben 15 tra i 27 bambini purtroppo deceduti si trovavano proprio nelle due aule dislocate sotto la porzione sopraelevata nel 2002 (cfr. dep. Simone, in trascr. ud. 24/3/06, pag. 21).

Resta fermo comunque il fatto che questa ipotesi (del crollo partito dalla restante porzione della scuola e poi trasmessosi alla porzione sopraelevata nel 2002) non si concilia né con la posizione delle macerie, come riscontrata e riferita dai periti e da tutti i numerosi altri testi succitati oltre che da parte delle relazioni dei VV.FF., le quali macerie avrebbero dovuto altrimenti essere trovate spostate non in verticale sotto la porzione sopraelevata nel 2002, dato che anche quest'ultima non sarebbe caduta sulla propria verticale; e non si concilia neppure con le deposizioni delle maestre Simone e Giannone, le quali deposizioni avrebbero dovuto altrimenti essere rese in maniera esattamente inversa, perché in tal caso il crollo avrebbe dovuto essere riferito dalla seconda come istantaneo e dalla prima a distanza di qualche attimo dalla scossa.

Per converso, tutti i molteplici e solidi elementi probatori, di carattere oggettivo oltre che soggettivo e reciprocamente riscontrantisi tra loro cui si è fatto precedentemente riferimento, nel dimostrare la dinamica del crollo in verticale (e dunque sotto l'effetto delle onde P, che sono le prime a sopraggiungere) della struttura preesistente su cui è stata direttamente poggiata la sopraelevazione ultimata nel 2002 e del crollo non in verticale della restante porzione (avvenuto quindi qualche attimo dopo: cfr. pure *supra*), confermano e dimostrano quindi anche la circostanza che il crollo è partito proprio dalla suddetta struttura preesistente su cui insisteva la sopraelevazione ultimata nel 2002 e si è poi da questa trasmesso pure alla restante porzione.

Per gli stessi motivi, anche l'ipotesi prospettata ad un certo punto dai periti, secondo cui il crollo totale dell'ala della scuola sarebbe partito dai maschi murari sottostanti la struttura già sopraelevata sin dal 1960, non può essere ritenuta in alcun modo attendibile.

Di ciò si è parlato già nel precedente secondo paragrafo (sub lett. b) e si è già spiegato come si tratti di una tesi viziata, contraddittoria e contrastante con le altre emergenze processuali.

E' qui il caso di ripetere che la tesi è viziata in quanto, caduta ogni valenza delle prove di carico e relative verifiche e coefficienti, quell'asserzione peritale si presenta del tutto apodittica ed assolutamente priva di qualsivoglia fondamento e riscontro.

Ma la tesi peritale è anche contraddittoria per due ordini di motivi.



In primo luogo, perché quell'asserzione peritale è stata smentita dagli stessi periti, dato che nella perizia (pagg. 108 ss. e spec. 111) essi avevano individuato come punto di partenza del crollo correlato all'ipotesi di onde sismiche in direzione X, "nell'ordine, i maschi I, II, ...", ossia come primo maschio proprio quello ubicato sotto la sopraelevazione del 2002, seguito dal secondo maschio parimenti ubicato sotto quest'ultima; e poi da tutti gli altri (cfr. fig. 7-5 a pag. 112).


In secondo luogo, perché quell'asserzione peritale è stata altresì smentita sempre dagli stessi periti, dato che essi hanno sostenuto, in altra parte della perizia e delle loro dichiarazioni dibattimentali, che la struttura originaria della scuola, quella ultimata nel 1960, si presentava sì vulnerabile, ma di una vulnerabilità non elevata e comunque non dissimile da quella propria delle altre costruzioni consimili realizzate nella zona appenninica e quindi anche a San Giuliano in quel periodo, discorso riferito sia al tipo di malte utilizzate, sia all'utilizzo di ciottoli non squadrate e sia alla mancata realizzazione dei legami tra i paramenti dei muri (cfr. pure sul punto Cap. XII, lett. a-b e Cap. XIX, lett. b, c). Per cui, ricorrendo anche qui alla già citata hegeliana *verkehrung*, emerge evidente la fallacità e contraddittorietà dell'asserzione peritale sul fatto che il crollo possa essere partito dai maschi non interessati dalla sopraelevazione del 2002, ossia da quelli realizzati sin dal 1960: se così fosse, sarebbero allora dovute crollare anche le altre costruzioni consimili realizzate a San Giuliano in quel periodo, ossia gran parte degli edifici di San Giuliano aventi la sua stessa tipologia edilizia, tanto più quelle ubicate nella stessa zona della scuola (cfr. Cap. XIX, par. 1, lett. a, b, c); cosa che invece non è affatto accaduta, essendo anzi rimaste in

piedi tutte le costruzioni di San Giuliano (a parte le altre due già gravemente ammalorate di cui si è detto al Cap. XIX, par. 2, lett. d).

Infine, come si diceva, si tratta di asserzione peritale contraria alle emergenze processuali, perché l'anzidetto discorso della media appenninica emerge pure, in maniera evidente, da tutte le molteplici, attendibili e qualificate prove testimoniali raccolte (cfr. es. quelle dei manovali Forte e Mancino, riportate alla lett. a-b del Cap. XII, secondo cui in altri lavori eseguiti negli edifici degli anni '50-'60 erano state trovate "*murature uguali a quelle*" della scuola poi crollata o addirittura talvolta "*ancora più scadenti ... ancora più fragili di quella esistente*", con malte meno buone) e dalla documentazione in atti, ivi comprese le schede redatte dal Servizio sismico della Protezione civile che, al 19/12/96 (e dunque prima che fosse stata realizzata la sopraelevazione del 2002), avevano attribuito alla scuola elementare e media, a quasi quaranta anni dalla sua realizzazione e tenendo conto anche di un profilo sismico, un grado di vulnerabilità solo medio-basso (cfr. Cap. XII, lett. a-b; Cap., XIX, par. 1, lett. b; ed il presente Capitolo, par. 2, lett. c, d). Ed a queste emergenze processuali si aggiungono, a questo punto, anche quelle sovraesposte, relative alle deposizioni della maestre Simone e Giannone oltre che di tutti gli altri succitati numerosi testimoni, alle relazioni dei VV.FF. ed alla diversa posizione delle macerie come riferita proprio dagli stessi periti (oltre che all'anomalo doppio solaio di cui pure si è già detto sopra).

Ad ogni modo, ove anche il crollo totale dell'ala della scuola fosse partito, per pura ipotesi (ipotesi cui peraltro questa Corte non crede assolutamente, alla luce di tutto quanto innanzi illustrato), proprio dai maschi murari





sottostanti la struttura già sopraelevata sin dal 1960 e poi si fosse trasmesso alla porzione sopraelevata nel 2002, tanto involgerebbe la responsabilità (anche) dell'Uliano, ma non eliderebbe la responsabilità di chi progettò, approvò ed eseguì quest'ultima sopraelevazione del 2002. Anche in tale ipotesi, difatti (così come in quella, parimenti smentita dalle menzionate numerose e solide emergenze processuali, del pocanzi discusso crollo totale generato dalla caduta laterale della trave tagliata e poggiata ma non agganciata al pilastro), non sarebbe venuto meno l'obbligo di chi progettò/approvò/eseguì la sopraelevazione di porre in essere le preve necessarie verifiche e consolidamenti sull'intera struttura unitaria del corpo sottostante, oltre che di evitare l'anomalo appoggio di un ulteriore solaio in cemento armato su quello preesistente così andando ad aggravare l'evento *hic ed nunc*. Valga, sul punto, tutto quanto pocanzi esposto con riferimento all'altrettanto non credibile ipotesi del crollo generato dalla caduta laterale della trave tagliata e poggiata ma non agganciata al pilastro.

6) Conclusioni

a) Sintesi conclusiva

Dopo avere esaminato nel presente Capitolo, sulla base soprattutto degli esposti accertamenti e valutazioni di carattere tecnico/scientifico, i due elementi della vulnerabilità intrinseca della scuola e dello scuotimento del suolo e dopo averli combinati tra loro, si perviene a conclusioni identiche rispetto a quelle cui si è pervenuti nel precedente Capitolo XIX. E l'illustrata più probabile dinamica del crollo dal punto di vista logico offre un preciso

riscontro e riprova (di per sé, peraltro, neppure strettamente indefettibile, come si è già spiegato) alle conclusioni anzidette.

Lo scuotimento del suolo, considerata da un lato la *magnitudo* della scossa del 31/10/02 e dall'altro lato l'effetto di sito (amplificazione sismica) nella zona in cui era ubicata (anche) la scuola, è stato consistente. Questo effetto di sito, peraltro, ha riguardato una vasta zona, circa i 2/3 del paese e non si è assolutamente concentrato né accresciuto solo sotto la scuola, essendo stato anzi ancora maggiore in altri punti della stessa zona senza che, ciononostante, si sia verificato alcun crollo totale (v. *supra*, par. n. 3). Da parte sua, l'ala della scuola poi crollata e, cioè, la scuola elementare e media era caratterizzata, dopo la realizzazione della sopraelevazione del 2002 sulla porzione sottostante non ancora sopraelevata, da un alto grado di vulnerabilità, da un'elevata vulnerabilità anche a prescindere dal rispetto dei criteri sostanziali fissati nella disciplina antisismica (e v. pure, sul punto, Cass., n. 17492/89, della cui applicabilità, in quest'ultimo caso, anche alla presente vicenda si è già detto nel Cap. XVII, sub lett. b); inserendo nell'analisi anche il (doveroso) rispetto di detti criteri sostanziali antisismici, quel livello di vulnerabilità sale ad un livello ancor più elevato, ad un livello molto elevato (v. *supra*, par. n. 2).

A loro volta, la massima parte degli edifici di San Giuliano presentavano a quell'epoca una tipologia non-antisismica, al pari della scuola (cfr. Cap. XIX, par. 1, lett. a). La scuola era ubicata nella zona di espansione, la più ampia ed edificata del paese, la cui edificazione era iniziata a partire dalla fine degli anni '30, e molti tra gli edifici circostanti la medesima scuola poi



crollata avevano una consimile tipologia edilizia, di muratura in malta e pietrame realizzata non a regola d'arte; e non a regola d'arte sia per il tipo di malte utilizzate, sia per l'utilizzo di ciottoli non squadrati, in certi casi spaccati ed in altri no ("*muratura di pietrame rozzamente squadrata*") e sia per la mancata realizzazione dei legami tra i paramenti dei muri (cfr. Cap. XIX, par. 1, lett. b), ma, evidentemente, senza difetti strutturali così gravi quali quelli derivati all'ala della scuola dopo la sopraelevazione del 2002.

Ciononostante, a seguito della scossa del 31/10/02, ma anche a seguito di quella del giorno successivo (di *magnitudo* pressochè equivalente: cfr. Cap. I), tutti gli altri edifici (in massima parte non-antisismici) del paese, compresi quelli ubicati nella zona di espansione in cui si trovava anche la scuola poi crollata e compresi pure quelli aventi una tipologia edilizia consimile a quest'ultima ed alla stessa circostanti, pur avendo riportato diversi danni (tanto più gravi per quelli ubicati appunto nella zona di espansione, ove vi è stato un effetto di sito, che peraltro, come ripetesì, sotto alcuni edifici è stato anche più elevato di quello risentito dalla scuola), non hanno subito il crollo totale (cfr. Cap. XIX, par. 1, lett. c), ad eccezione di altre due sole costruzioni a loro volta già gravemente vulnerabili (cfr. Cap. XIX, par. 1, lett. d).

E non hanno subito il crollo totale neppure la palestra e neppure la scuola materna, la quale ultima era parzialmente aderente all'ala della scuola elementare e media crollata, palestra e scuola materna aventi sì una tipologia diversa (rispettivamente in cemento armato ed in muratura di mattoni) da quella della scuola elementare e media, ma a loro volta paramenti non-antisismiche (cfr. Cap. I), il che dimostra tra l'altro che, sotto la scuola, non

si è avuta alcuna abnorme e rabbiosa amplificazione nell'amplificazione (cfr. il precedente par. n. 3, lett. c del presente Capitolo), del resto smentita anche dai rilievi delle stazioni sismiche ed accelerometriche in occasione degli *aftershocks* (né, come pure si è visto, sotto la scuola vi era alcun fenomeno franoso e neppure alcuna deformazione gravitativa profonda attiva o riattivatasi a seguito del sisma). Del pari, non ha subito il crollo totale neppure il casotto in muratura in cui era ubicato l'impianto termico, anch'esso aderente alla scuola poi crollata e non-antisismico ed anzi non è caduto neppure il pilastro in mattoni privo di fondazioni ubicato all'interno della scuola crollata sul quale poggiava la trave di sostegno del solaio/pianerottolo del primo piano (cfr. sempre Cap. I).


E' evidente, dunque, come qui la probabilità statistica (e, per giunta, la probabilità statistica ricavata non da una legge astratta, bensì dalle centinaia di repliche contestuali della medesima scossa sismica delle ore 11,32 del 31/10/02 negli altri centinaia edifici di San Giuliano, come già spiegato nel Cap. XIX, par. 5 -e 6-) coincida perfettamente con la probabilità logica scaturente dal procedimento induttivo proprio del ragionamento probatorio sul piano processuale, oltre che con le stesse generalizzate regole di esperienza tratte da attendibili risultati di generalizzazione del senso comune; è evidente come la corretta formulazione della prima coincida perfettamente col giudizio sulla probabilità logica.

Il percorso dialettico che, dall'incrocio tra la probabilità statistica con la probabilità logica, conduce alla sintesi in termini di certezza processuale, nel caso di specie vede questi due termini (la tesi e l'antitesi, la probabilità



statistica e la probabilità logica, la quantità e la qualità) fondersi perfettamente tra loro, intrecciarsi inestricabilmente in un processo di reciproca identificazione, dalla quale scaturisce appunto, nella fattispecie, la sintesi in termini di certezza processuale al di là di ogni ragionevole dubbio, come richiesto dall'art. 533 cp.

Nell'ambito del giudizio controfattuale, nel caso di specie il percorso sillogistico-deduttivo s'incrocia e s'incasta perfettamente dunque con l'incedere induttivo del ragionamento probatorio, conducendo in sintesi alle seguenti pur semplici e piane, ma granitiche conclusioni (già esposte nel Cap. XIX, ma che è qui il caso di ripetere), tutte fondate su un altissimo grado di credibilità razionale:

- 
- a seguito del sisma di San Giuliano, sono crollati totalmente solo tre edifici che presentavano gravi problemi strutturali, tra cui la scuola elementare e media come sopraelevata nel 2002;
 - nessun altro edificio è crollato totalmente, nonostante che gli edifici di San Giuliano fossero per la massima parte non-antisismici. E non sono crollati né gli edifici costruiti a regola d'arte, né quelli costruiti non-a regola d'arte (ma evidentemente senza difetti strutturali così gravi quali quelli dei tre edifici crollati), tanto che si trovassero nella fascia rocciosa quanto che si trovassero nella fascia argillosa del paese, ivi inclusi, tra questi ultimi, anche quelli intorno la scuola aventi una tipologia (muratura in pietrame) consimile a quest'ultima ed anche quelli che hanno subito un'amplificazione sismica superiore a quella subita dalla scuola;
 - se anche la sopraelevazione del 2002 fosse stata progettata e costruita a regola d'arte (previo consolidamento della struttura sottostante, ecc.),

sicuramente neppure quell'ala della scuola avrebbe subito il crollo totale, riportando semmai solo lesioni più o meno gravi al pari di quelle riportate dagli altri edifici non-antisismici del paese costruiti a regola d'arte. Anzi (sia qui detto solo per inciso, per quel che possa contare), persino se la sopraelevazione del 2002 fosse stata progettata e costruita non-a regola d'arte ma con difetti strutturali meno gravi (e, quindi, comunque consolidando previamente la struttura sottostante, ecc.), quell'ala della scuola avrebbe potuto non subire il crollo totale, riportando magari solo lesioni più o meno gravi al pari di quelle riportate dagli altri edifici (ivi inclusi quelli ad essa circostanti di consimile tipologia di muratura in pietrame) costruiti non-a regola d'arte e non-antisismici ma con difetti strutturali meno gravi; e di questi ultimi, anche nella zona circostante la scuola, ve n'erano molti come si è detto;

- a maggior ragione, essa non sarebbe sicuramente crollata (e non avrebbe riportato danni o comunque avrebbe riportato danni ancora minori) se fosse stata costruita nell'osservanza dei criteri sostanziali antisismici.

In definitiva, va nella fattispecie affermata la sicura sussistenza del nesso di causalità giuridica (oltre che materiale) tra i gravi difetti strutturali della scuola come sopraelevata nel 2002 e dunque tra le condotte (commissive ed omissive improprie) che li hanno generati da un lato e, dall'altro lato, l'evento o meglio gli eventi (evento-crollo, eventi-morte, eventi-lesioni) che ne sono derivati, rispetto al quale nesso eziologico il sisma in sé, peraltro anche prevedibile e già previsto (in forza del notorio ed ufficiale inserimento di San Giuliano tra i Comuni ad elevato rischio sismico sin dal 1998, ma



anche in forza della già acquisita conoscenza *in loco* della natura argillosa del sottosuolo della parte nuova del paese e quindi del relativo effetto di sito: cfr. *supra* il paragrafo 3, lett. b), ha costituito solo una concausa sopravvenuta (art. 41,1° co. cp), senza che vi sia stata alcuna interruzione o interferenza di eventuali fattori alternativi nella produzione degli eventi medesimi (cfr. *supra* il paragrafo 3, lett. b ed il paragrafo 4) .

E ciascuna delle anzidette colpevoli condotte commissive ed omissive improprie degli imputati, considerate sia singolarmente che (tanto più) nel loro complesso, ha concorso a determinare i gravi difetti strutturali della scuola come sopraelevata nel 2002 ed è quindi eziologicamente connessa al crollo (esclusa solo quella dell'Uliano, come meglio si spiegherà pure nel Cap. XXVII).

b) Confutazione finale dei singoli capi dell'impugnata sentenza in materia di nesso di causalità

Sulla base di tutto quanto esposto sia nel precedente Capitolo XIX che nel presente Capitolo, è possibile ora ritornare, per la completezza propria del ragionamento circolare (di storicistica, crociana memoria), al punto di partenza, ossia alla critica alla tesi dell'insussistenza del nesso causale (Cap. XIX), nel senso di passare qui di seguito a confutare specificamente le singole argomentazioni dell'impugnata decisione, sulla cui base il Tribunale ha infondatamente opinato l'insufficienza, contraddittorietà ed incertezza della prova sul concorso causale delle condotte umane (commissive e/o omissive improprie) degl'imputati nella produzione dell'evento-crollo dell'ala della scuola di San Giuliano.

Concorso causale, invece, indubitabilmente sussistente a giudizio di questa Corte dal punto di vista sia materiale che giuridico.

Si passeranno perciò in rassegna le anzidette argomentazioni dell'impugnata sentenza, pur senza però qui ripeterle (essendo state le stesse già enumerate e riassunte nel Capitolo III, sub n. 3, dalla lettera a alla lettera g della presente sentenza), al fine, come si diceva, di confutarle specificamente, una per una. Confutazione che, a questo punto, alla luce di tutto quanto già ampiamente e diffusamente esposto, può essere compiuta con opportuna sintesi, rinviandosi volta per volta ai già compiuti approfondimenti.

a) Così, si è già spiegato come le prove di carico e relative verifiche e coefficienti determinati dai periti si presentino totalmente inattendibili, in senso sia assoluto che relativo (v. *supra*, par. 2, lett. b). Sicché totalmente inattendibile, a sua volta, si presenta ogni argomentazione che volesse svilupparsi sulla loro base.

b) Si è pure spiegato quale sia stata la dinamica del crollo più altamente e logicamente probabile, crollo partito proprio dalla porzione sopraelevata nel 2002, che si è portata dietro pure la restante più ampia porzione della scuola elementare e media (è stato "*come privare il tavolino di una delle gambe*": v. *supra*, par. 5).

È si è aggiunto come anche altre eventuali ipotesi (peraltro inverosimili, per quanto già esposto) sulla dinamica del crollo non escluderebbero comunque la responsabilità degl'imputati che debbono risponderne; del tutto inaccettabile, poi, è anche quella che coinvolgerebbe la corresponsabilità dell'Uliano (v. sempre *supra*, par. 5).



c) Effettivamente, i materiali con cui erano state costruite la scuola elementare e media negli anni '60 (muratura in pietrame), la scuola materna (muratura in mattoni) e la palestra (cemento armato) erano diversi. Però, da un lato si sono ampiamente illustrati i gravi difetti strutturali da cui la scuola elementare e media risultò affetta dopo la realizzazione della sopraelevazione del 2002 (cfr. Cap. XIII-XVII e v. pure sul punto Cass., n. 17492/89, della cui riferibilità anche alla presente vicenda, ove si voglia prescindere dalla peraltro doverosa applicazione dei criteri sostanziali della disciplina antisismica, si è già detto nel Cap. XVII, sub lett. b); e, dall'altro lato, si è illustrato (cfr. *supra* par. 3, lett. c e par. 5) come pure gli altri due citati corpi della scuola materna e della palestra, il primo dei quali peraltro in parte aderente all'ala crollata, fossero non-antisismici e come dunque il loro mancato crollo dimostri, quanto meno, che, in quel sisma del 31/10/02 (ma anche in quello del giorno dopo, di *magnitudo* pressochè equivalente: cfr. Cap. I), non potette verificarsi alcuna abnorme e rabbiosa amplificazione nell'amplificazione nel solo perimetro sottostante la scuola. Anzi, l'effetto di amplificazione fu addirittura più alto al di sotto di qualche altro edificio, che, ciononostante, restò in piedi (cfr. sempre cfr. *supra* par. 3, lett. c).

Inoltre, si è pure detto come a restare in piedi, in quel perimetro, siano state non solo la scuola materna e la palestra, ma anche il casotto in muratura in cui era ubicato l'impianto termico, anch'esso aderente alla scuola poi crollata e non-antisismico, ed il pilastro in mattoni privo di fondazioni ubicato all'interno della scuola crollata, sul quale poggiava la trave di sostegno del solaio/pianerottolo del primo piano (cfr. Cap. I).

d) Gli unici altri due edifici che subirono il crollo totale erano comprovatamente affetti, al pari della scuola elementare e media dopo la sopraelevazione del 2002, da gravi difetti strutturali e si presentavano dunque a loro volta già altamente vulnerabili al momento del sisma (cfr. Cap. XIX, par. 1, lett. d).

Non è poi affatto vero che agli atti mancherebbe la prova delle caratteristiche costruttive degli altri edifici ubicati nella zona circostante la scuola. Al contrario, queste prove vi sono eccome e dimostrano che, intorno alla scuola, vi erano invece molti edifici non-antisismici aventi la sua stessa tipologia costruttiva (muratura in pietrame non a regola d'arte, ma evidentemente con difetti strutturali meno gravi di quelli derivati alla scuola dopo la sopraelevazione del 2002) e che tutti, ciononostante, rimasero in piedi (cfr. Cap. XIX, par. 1, lett. b. Quanto alla loro natura non-antisismica, cfr. Cap. XIX, par. 1, lett. a. Quanto al loro mancato crollo ed i danni riportati, cfr. Cap. XIX, par. 1, lett. c).

e) Circa l'errore occorso nella domanda del giudice e nella relativa risposta peritale con astratto riferimento alla possibilità di crollo, a seguito di un sisma di quella *intensità*, di un edificio antisismico, si rinvia a tutto quanto esposto nel Cap. XIX.

Invece, circa la diretta inapplicabilità a San Giuliano della disciplina antisismica, ma, cionondimeno, l'applicabilità dei criteri sostanziali (non delle norme procedurali) ivi contemplati, cfr. quanto già esposto nel Cap. XVII.



f) Circa l'errore occorso nella domanda del giudice e nella relativa risposta peritale con astratto riferimento alla possibilità di crollo, a seguito di un sisma di quella *intensità*, di un edificio costruito a regola d'arte (a prescindere dal rispetto della normativa antisismica), si rinvia parimenti a tutto quanto esposto nel Cap. XIX.

Ed a quest'ultimo Capitolo si rinvia pure con riferimento all'ulteriore errore nell'aver cercato di desumere le cause del crollo dalla sua dinamica, anziché seguire il percorso inverso. Comunque, quanto alla dinamica del crollo (crollo in verticale della porzione sopraelevata nel 2002 all'arrivo delle onde P, e crollo non-in verticale della restante porzione), si rinvia alle cose già illustrate *supra*, al paragrafo 5; del pari, si rinvia al precedente paragrafo 5 anche in ordine all'infondatezza della tesi secondo cui sia le testi Simone e Giannone (in relazione al momento del crollo) che i periti (in relazione alla posizione delle macerie) sarebbero caduti in contraddizione.


Infine, nei Cap. XII (in chiusura), XIV, lett. b ed anche nel secondo paragrafo (sub lett. e) del presente Capitolo, si è già spiegato come la dinamica del crollo in verticale (a seguito delle onde P) della porzione della scuola elementare e media sopraelevata nel 2002 non risulti contraddetta dal fatto che la scuola, dopo la sopraelevazione, resse per qualche mese e che resse anche alle sollecitazioni sismiche notturne, peraltro di *magnitudo* Richter non elevata (fino a circa 3,5), perché, di contro, il fatto che una struttura regga per qualche tempo un'opera soprastante non significa per ciò stesso che la continuerà necessariamente a reggere ancora per altro tempo ed il fatto che una struttura regga qualche scossa non significa per ciò stesso che ne reggerà anche altre, dato che, se quella struttura presenta un'elevata

90

vulnerabilità (così come la presentava la scuola elementare e media dopo la sopraelevazione del 2002), un'altra scossa magari anche di minore forza (la famosa goccia che fa traboccare il vaso) o di uguale forza o di forza maggiore potrà farla crollare, come avvenuto appunto nel caso di cui è processo.

g) Infine, nel precedente paragrafo terzo (sub lett. b) si è già spiegato come non solo il prof. Boschi, ma anche tanti altri tecnici del settore abbiano riscontrato un effetto di sito nella zona in cui era ubicata anche la scuola; questo è ormai un dato pacifico nel processo. Però, sempre nel precedente paragrafo terzo (sub lett. c), da un lato è rimasta esclusa la presenza sotto la scuola di una frana o di una deformazione gravitativa profonda attiva o riattivata a seguito del sisma e, dall'altro lato, lo stesso prof. Boschi ha escluso "nel modo più assoluto, la concentrazione di un effetto di amplificazione locale soltanto al di sotto della scuola che è crollata a San Giuliano", così come lo hanno escluso pure tutti i citati numerosi altri tecnici qualificati, così come lo hanno escluso pure le registrazioni delle stazioni sismiche ed accelerometriche in occasione degli *aftershocks*. Dalle quali registrazioni, cui può credibilmente parametrarsi anche la scossa principale come già si è spiegato, è emerso che, in altri punti del paese, l'amplificazione è stata anche più forte che sotto il perimetro della scuola ma, ciononostante, i soprastanti edifici non sono crollati, nessun altro edificio ha subito il crollo totale, al di fuori della scuola ed anzi di una sua sola ala e di quegli altri due edifici gravemente ammalorati come lo era divenuta anch'essa dopo la realizzazione della sopraelevazione del 2002.






avesse autorizzato prima del mai avvenuto collaudo statico l'utilizzazione della scuola come sopraelevata nel 2002 da parte dell'utenza come, in sostanza, accaduto con la missiva del 9/4/02 da lui diretta al dirigente della Scuola Jovine (cfr. Cap. I e Cap. XVIII, n. 6), l'utenza non avrebbe mai potuto indebitamente accedervi. In ogni caso, anche indipendentemente dalla succitata missiva, se il Borrelli, quale sindaco/legale rappresentante del Comune proprietario della scuola elementare e media (cfr. Cap. XXVIII, n. 1), non vi avesse consentito (magari anche facendo ricorso ai suoi poteri di cui agli artt. 50 e 54 D.Lgs. n. 267/2000 cit.) l'accesso in mancanza del prescritto ed indispensabile certificato di collaudo statico (v. pure art. 200 DPR n. 554/99, sul divieto di utilizzo ancorchè provvisorio o anticipato dell'opera prima dell'esecuzione del collaudo statico), l'utenza non avrebbe potuto indebitamente frequentarla e, quindi, non si sarebbero verificati i decessi e le lesioni in contestazione (cfr. pure Cap. XVIII, n. 6 e Cap. XXVI, lett. b).

Orbene, come risulta evidente, l'anzidetta distinta condotta o diversa angolazione della contestazione di cui al secondo profilo del capo B si sostanzia nell'aver consentito/favorito/autorizzato l'indebita frequentazione della scuola (dalla quale sono derivati i decessi e le lesioni plurimi di cui è processo); la quale si distingue, dunque, dalla contestazione di cui al capo A ed al primo profilo del capo B, ove vengono invece rimproverate agli'imputati, come ripetesi, le loro condotte colpose (in senso sia specifico che generico) sostanziatesi nelle violazioni di carattere sia commissivo che omissivo che hanno cagionato il crollo della scuola elementare e media

(capo A) e, mediatamente, i decessi e le lesioni plurimi di cui è processo (primo profilo del capo B). Insomma, mentre il capo A ed il primo profilo del capo B hanno ad oggetto il crollo della scuola, dal quale sono derivati i decessi e le lesioni, il secondo profilo del capo B ha invece ad oggetto l'indebita frequentazione della scuola dalla quale sono derivati (ovviamente, sempre a seguito del crollo) i medesimi decessi e lesioni. Col capo A e col primo profilo del capo B, si rimprovera direttamente agl'imputati di avere posto in essere una serie di violazioni, procedurali (cfr. pure Cap. XVIII, nn. 2-5 ed ulteriori Capitoli di riferimento) e sostanziali, che hanno prodotto il crollo e quindi i decessi e le lesioni; col secondo profilo del capo B, si rimprovera direttamente agl'imputati di avere illecitamente (illecitamente proprio perché erano state commesse quelle violazioni procedurali -ivi incluso il mancato collaudo statico di cui al Cap. XVIII, n. 6- e sostanziali) consentito/favorito/autorizzato l'indebita frequentazione della scuola dalla quale (a seguito del crollo) sono derivati i medesimi decessi e lesioni.

Da quanto sopra emerge chiaramente come la contestazione di cui al secondo profilo del capo B ha carattere solo aggiuntivo e comunque autonomo, così come autonoma resta quella di cui al capo A ed al primo profilo del capo B rispetto alla contestazione di cui al secondo profilo del capo B. La contestazione di cui al secondo profilo del capo B non costituisce dunque un elemento integrativo né indefettibile delle fattispecie criminose contestate al capo A ed al primo profilo del capo B.

Ne discende che se, in base a tutti gli elementi raccolti, si fosse ritenuta, così come questa Corte ritiene, la sussistenza del nesso di causalità materiale e giuridica dei reati di disastro colposo ed omicidi e lesioni colposi plurimi



come contestati ai capi A e B (primo profilo) della rubrica, la contestazione aggiuntiva di cui al secondo profilo sarebbe potuta, in ipotesi, anche mancare o essere ritenuta infondata, senza che, cionondimeno, fosse venuta meno la penale responsabilità dei prevenuti sulla base, appunto, dei capi A e B (primo profilo).

E, come si è ampiamente esposto nei Capitoli precedenti, l'anzidetto nesso causale correlato ai capi A e B (primo profilo) della rubrica risulta indubitabile. Tra l'altro, se si volesse andare alla ricerca del nesso di rischio anche con riferimento a dette contestazioni (capo A e primo profilo del capo B), questo sussiste sicuramente a sua volta ed a maggior ragione, come emergerà con evidenza dalle cose che si diranno nel Capitolo successivo.

Il Tribunale, invece, pur tenendo giustamente distinte le due contestazioni e non dubitando della loro reciproca autonomia (nel senso testè illustrato), ha però dubitato in ordine alla sussistenza del nesso causale rispetto alle contestazioni di cui ai capi A e B (primo profilo), mentre ha ritenuto (sia pure evidenziando l'opinabilità della propria tesi) l'insussistenza del nesso di rischio rispetto alla contestazione di cui al secondo profilo del capo B.

Peraltro, nell'ottica accusatoria la formulazione delle imputazioni prescinde dalla teoria del nesso di rischio o comunque ne dà sia pure implicitamente per scontata la sussistenza.

Tanto chiarito, può ora passarsi alla disamina della questione del nesso di rischio, con particolare riferimento al secondo profilo del capo B della

rubrica, cui è anche correlato per l'appunto questo capo dell'impugnata decisione.

2) Il nesso di rischio


Come si diceva, nell'ottica accusatoria, qualora non fosse stato illecitamente consentita/favorita/autorizzata l'indebita frequentazione dell'edificio scolastico da parte degli utenti, a seguito del crollo non vi sarebbero stati i purtroppo verificatisi decessi e lesioni.

Il Tribunale, tuttavia, non condivide questa impostazione, asserendo sostanzialmente che, sotto tale profilo, pur presentandosi nel caso in esame la condotta (ossia l'aver consentito/favorito/autorizzato illecitamente la frequentazione della scuola) come *condicio sine qua non* dell'evento, mancherebbe un nesso (il cosiddetto "*nesso di rischio*") tra la colpa ed il risultato. Nella specie, insomma, l'evento avrebbe rappresentato la materializzazione meramente naturalistica dell'anzidetta condotta, ma non della colpa insita in quest'ultima.

Gli appellanti, come si è già visto specialmente nei Cap. IV e ss., hanno invece coralmemente criticato (anche) questo capo dell'impugnata sentenza, sostenendo che precipuo scopo delle norme colpevolmente violate dagli'imputati (ivi incluse, tra tutte, proprio quelle di cui all'art. 7 L. n. 1086/71, al DM 20/11/87 -titolo I, Cap. IV- ed agli artt. 187 ss., 192 ss. e 200 DPR n. 554/99, sul collaudo statico e sul divieto di utilizzo ancorché provvisorio o anticipato dell'opera prima dell'esecuzione del collaudo statico) è proprio quello di prevenire e scongiurare i crolli dei manufatti e le conseguenti prevedibili morti e lesioni. La tesi è stata ripresa anche nel



corso della requisitoria del PG e delle arringhe delle p.c. . Così, ad esempio, l'avv. Bruno ha puntualmente osservato che il nesso di rischio altro non è che l'interesse protetto dalla norma, sicché detto nesso sarebbe mancato se, in assenza del certificato statico, un alunno fosse inciampato e fosse morto oppure un'insegnante si fosse sentita male e fosse morta nella scuola; non è mancato, invece, rispetto al crollo della scuola, perché le norme sul collaudo statico degli edifici sono volte appunto ad evitare il crollo e, contemporaneamente, a scongiurare gli effetti del crollo, ossia la morte o le lesioni a carico di chi vi si trova dentro.

 Dal canto loro, gl'imputati hanno invece insistito sulla tesi, fatta propria dal Tribunale, della carenza del nesso di rischio. Così, ad esempio, i difensori del Borrelli, avv.ti Ruta e Del Vecchio, nella memoria depositata il 13/2/09 (pag. 6) ed anche in sede di arringa, nel produrre uno studio dell'estensore della nota sentenza *Franzese*, hanno sostenuto che, ai fini della sussistenza del nesso eziologico, occorre andare oltre la teoria condizionalistica ed individuare qual è lo scopo di protezione della norma violata, cosicché nella specie il nesso di rischio sussisterebbe solo se, in mancanza del certificato di collaudo, l'edificio fosse crollato per la propria fragilità strutturale (che il collaudo avrebbe appunto dovuto verificare); ove invece, come ritenuto sia pure dubitativamente dal Tribunale, l'edificio fosse crollato per la forza del sisma, la mera violazione della norma sul collaudo non integrerebbe la sussistenza del nesso di rischio. A sua volta, il difensore del Marinaro, avv. Santoro, ha sostenuto nella sua arringa che il terremoto ha rappresentato un fattore alternativo (causa sopravvenuta, imprevedibile), che avrebbe eliso il prevedibile rischio derivante dalla violazione della norma cautelare; per cui, chi l'ha violata dovrebbe rispondere solo di questa violazione formale.

Le sovraesposte prospettazioni della difesa degli imputati non possono tuttavia essere condivise. Esse risultano apertamente smentite proprio da tutto quanto è rimasto inequivocabilmente accertato dall'analisi svolta nei precedenti Capitoli, ai quali non può che rinviarsi sia con riferimento al tema della deficienza strutturale e cioè dell'elevata vulnerabilità della scuola (che il collaudo avrebbe dovuto appunto verificare) per come sopraelevata nel 2002 (cfr. Cap. XX, spec. par. nn. 2, 4, 6 e gli altri Capitoli ivi richiamati) e sia rispetto all'efficienza solo concausale (e non già causale in via esclusiva) del sisma del 2002, oltre che alla sua ampia prevedibilità in quel Comune (sia pure sotto l'aspetto del *dies certus an, sed incertus quando*: cfr. Cap. XVII, lett. b), compreso l'effetto di sito (cfr. Cap. XX, spec. par. nn. 3, 4, 6 e gli altri Capitoli ivi richiamati).

Comunque, volendo approfondire il suddetto discorso sul nesso di rischio, occorre premettere che questa teoria, di derivazione tedesca, è stata affacciata da una parte della più recente dottrina ma non risulta ancora accolta dalla giurisprudenza. Ma, ove anche la si accolga, quel nesso di rischio risulta indubbiamente sussistente nel caso di cui è processo.

Secondo la teoria in questione, difatti, la spiegazione meramente naturalistica dell'evento sulla base del modello condizionalistico andrebbe superata in quanto insufficiente ai fini dell'attribuzione del fatto, dovendosi approdare perciò alla tesi che risolve il nesso d'imputazione nel nesso di rischio, nel senso che una condotta, per essere penalmente rilevante, deve: a) avere determinato o incrementato un rischio giuridicamente riprovato, facendosi riferimento allo scopo della norma incriminatrice; b) avere



realizzato effettivamente il rischio giuridicamente riprovato nel concreto prodursi dell'evento.

Orbene, scendendo al caso di cui è processo:

a) sotto il primo profilo, quello della determinazione o incremento del rischio giuridicamente riprovato (alla luce dello scopo della norma incriminatrice), le colpevoli condotte dei prevenuti, che hanno integrato appunto le violazioni delle norme di carattere procedimentale (cfr. Cap. XVIII) e sostanziale già prese in esame, ivi incluse quelle (artt. 7 L. n. 1086/71, DM 20/11/87 -titolo I, Cap. IV- ed artt. 187 ss., 192 ss. e 200 DPR n. 554/99) sul collaudo statico e sul divieto di utilizzo ancorchè provvisorio o anticipato dell'opera prima dell'esecuzione del collaudo statico, hanno difatti in primo luogo determinato un pericolo obiettivamente riprovato dall'ordinamento. In secondo luogo, hanno ecceduto i limiti di un rischio non giuridicamente apprezzabile o comunque consentito dall'ordinamento in situazioni tipiche o comuni della vita o in base al principio dell'affidamento. E, in terzo luogo, non hanno di certo diminuito il rischio (evitando o ritardando il prodursi di un evento più grave), rischio che anzi hanno incrementato notevolissimamente.


In proposito, nel precedente Capitolo si è spiegato come le violazioni delle molteplici norme cautelati già prese in esame (es. omissio progetto strutturale coi relativi calcoli, omesse verifiche e consolidamenti, doppio solaio tra primo e secondo piano, ecc.) abbiano reso la struttura poi crollata anormalmente fragile ed altamente vulnerabile, il che sarebbe bastato già di per sé ad incardinare il nesso causale pure rispetto alle zone non-sismiche (senza che si fosse potuta accampare l'eccezionalità del terremoto: Cass., n. 17492/89, della cui riferibilità anche alla presente vicenda, ove si voglia

prescindere dall'applicazione dei criteri sostanziali della disciplina antisismica, si è già detto nel Cap. XVII, sub lett. b), fermo restando il fatto che, peraltro, San Giuliano come ripetesì era invece una zona sismica (ancorchè non formalmente classificata) ed anzi ad elevato rischio sismico;

b) sotto il secondo profilo, quello dell'effettiva realizzazione del rischio giuridicamente riprovato nel concreto prodursi dell'evento, non può assolutamente dubitarsi del fatto che, anche sulla base di una valutazione *ex post*, le violazioni in questione abbiano concretamente realizzato lo specifico rischio penalmente riprovato in relazione alla causazione dell'evento concreto.

In proposito, si è già spiegato nel precedente Capitolo come il sisma (ed anche il suo stesso effetto di sito, come da perizie geologiche normalmente espletate in San Giuliano anche negli anni precedenti quel sisma del 2002, al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione regionale ex art. 2 L. n. 64/74) non era affatto una circostanza imprevedibile rispetto al territorio di San Giuliano (sia pure sotto il profilo del *dies certus an, sed incertus quando*), già notoriamente inserito sin dal 1998 tra i Comuni "*ad elevato rischio sismico*". E, sempre nel precedente Capitolo ed anche nel Cap. XIX, si è spiegato come, in presenza di un comportamento alternativo e, cioè, in assenza delle violazioni in questione, la scuola non sarebbe crollata, perché tutti gli altri edifici di San Giuliano rimasero in piedi (a parte quei due già gravemente malmessi), in piedi rimanendo pure quelli costruiti prima del 1998 (quindi non antisismici), pure quelli circostanti l'ala della scuola crollata, pure quelli ad essa parzialmente aderenti e pure quelli delle Porrazzo e del Barbieri (di cui si è già parlato pure nel Cap. XVI, sub lett. d) sui quali, sempre prima del 1998 e sempre quindi senza l'applicazione di

parametri antisismici, era stata realizzata una sopraelevazione. Anzi, sarebbe bastato già solo evitare l'anomalo appoggio (avvenuto sempre senza progetto strutturale esecutivo né calcoli) dell'ulteriore solaio in cemento armato su quello preesistente in laterocemento (procedendosi, invece, alla demolizione di quest'ultimo ed alla realizzazione di un unico nuovo solaio in cemento armato) per determinare, quanto meno, una minore intensità lesiva dell'evento (meno morti, meno feriti) e quindi per scongiurare quell'evento *hic et nunc* verificatosi; al riguardo, si rammenta che, a parte tutti i feriti, ben 15 tra i 27 bambini purtroppo deceduti si trovavano proprio nelle due aule dislocate sotto la porzione sopraelevata nel 2002 (cfr. dep. Simone, in trascr. ud. 24/3/06, pag. 21).


 Dunque, la violazione delle suddette norme cautelari di carattere sostanziale ha senz'altro determinato/incrementato il rischio giuridicamente riprovato e lo ha realizzato effettivamente nel concreto prodursi dell'evento.

Se, invece, le norme in questione di carattere sostanziale fossero state doverosamente rispettate, quella struttura così come risultante dalla sopraelevazione del 2002 non sarebbe stata mai stata realizzata in quel modo e, quindi, gli utenti non avrebbero mai frequentato né potuto frequentare quella struttura, ma una struttura a regola d'arte, che non sarebbe andata sicuramente incontro all'evento così come verificatosi *hic et nunc*.

Stessa cosa è a dirsi per le violazioni delle norme di carattere procedimentale di cui ai nn. da 2 a 5 del Cap. XVIII, violazioni che, come già illustrato, non si sono risolte in mere inosservanze formali, ma hanno

spiegato i loro gravissimi effetti anche sul piano sostanziale; il che conferma, appunto, la sussistenza del nesso di rischio anche rispetto alle stesse. Se difatti, in ossequio alle norme procedurali in questione, quei lavori non fossero stati mai iniziati o proseguiti, la sopraelevazione del 2002 non sarebbe mai stata realizzata, gli utenti non avrebbero mai frequentato quella scuola (come invece sopraelevata nel 2002) e l'evento *hic et nunc* non si sarebbe mai verificato.

E la stessa cosa, infine, è a dirsi per le violazioni delle norme di carattere procedimentale di cui al n. 6 del Cap. XVIII, ossia per il mancato collaudo statico e per il divieto di utilizzo ancorchè provvisorio o anticipato dell'opera prima dell'esecuzione del collaudo statico (artt. 7 L. n. 1086/71, DM 20/11/87 -titolo I, Cap. IV- ed artt. 187 ss., 192 ss. e 200 DPR n. 554/99); violazioni, anche queste, che, come pure già illustrato, non si sono risolte in mere inosservanze formali, ma hanno spiegato i loro gravissimi effetti anche sul piano sostanziale. Il che conferma, appunto, la sussistenza del nesso di rischio anche rispetto alle stesse. Se difatti, come si diceva pure al precedente primo paragrafo, in ossequio alle norme in questione si fosse provveduto a far eseguire doverosamente il collaudo statico dell'opera sopraelevata nel 2002, quest'ultimo avrebbe avuto esito negativo e tanto avrebbe espressamente impedito l'indebita frequentazione della scuola da parte dell'utenza; allo stesso modo, se, prima del mai avvenuto collaudo statico, il Borrelli non avesse autorizzato o comunque consentito l'utilizzazione della scuola come sopraelevata nel 2002 da parte dell'utenza, questa non avrebbe mai potuto accedervi e, quindi, non si sarebbero mai verificati i decessi e le lesioni in contestazione.



XXII) IL FALSO IDEOLOGICO

Al La Serra ed al Marinaro viene contestato, nel capo C della rubrica, il delitto di cui agli artt. 110 e 479 cp, per avere il primo (quale progettista/DL) formato ed il secondo (quale tecnico comunale/responsabile del procedimento) accettato il sedicente "*certificato di agibilità e staticità*" dell'11/9/02, arbitrariamente sostitutivo dell'atto di licenza d'uso e di abitabilità (presupponente il mai effettuato collaudo statico), col quale attestavano falsamente la sicurezza dell'immobile a sopraelevazione avvenuta, allo scopo di superare il mancato e pur necessario collaudo statico, anche in violazione del DM 18/12/75. In realtà, la scuola elementare e media, dopo la sopraelevazione del 2002, non venne mai collaudata dal punto di vista statico, a tanto non essendo idoneo il certificato di regolare esecuzione dei lavori (come già spiegato nel Cap. XIV, lett. b), né i precedenti certificati a firma dell'ing. Di Pietro nel 1994, 1996 e 1998 (di cui si dirà subito), né alcun altro certificato in atti; l'unico collaudo statico della scuola elementare e media fu quello della struttura originaria del 3/7/1965 (inserito nell'all. 2, tomo I alla CT/PM, doc. n. 65, pagg. 376 e ss.), a parte il collaudo statico della scuola materna dell'8/4/70 (ivi, doc. n. 106, pagg. 496 e ss.).


Il suddetto certificato dell'11/9/2002 si rinviene sia nel Faldone 12 (cartellina 10, sottocartellina relativa ai lavori del II° lotto; ed anche nella cartellina 13) che nell'all. 2, tomo III alla CT/PM (quale doc. n. 376, a pag. 1307). Esso, in massima parte (e salvo il suo riferimento agli ulteriori locali ricavati dalla sopraelevazione del 2002), ricalca meccanicamente i pressochè analoghi certificati redatti dall'ing. Di Pietro nel 1994, 1996 e

1998 (in Faldone 12, cartellina 13), della cui palese (*ictu oculi*, per un tecnico del mestiere) ed assoluta inidoneità si è già parlato nel Cap. XIV, lett. a.

L'impugnata sentenza ha assolto con formula piena ex art. 530 cp, perché il fatto non sussiste, entrambi gl'imputati da questo reato.

Quanto al Marinaro, l'assoluzione è stata motivata con la mancanza di suo apporto causale alla suddetta attestazione.

Quanto al La Serra, l'assoluzione deriva dal fatto che nessuna delle circostanze esposte nel suddetto certificato sarebbe risultata falsa, dato che egli aveva effettivamente eseguito il sopralluogo e non aveva dichiarato di avere compiuto appositi esperimenti tecnici (indispensabili ai fini del vero e proprio collaudo), che effettivamente aveva già redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori e che effettivamente (come confermato pure da tutti i testi escussi) non erano presenti anomalie quali crepe o lesioni nella struttura in oggetto. Inoltre, l'assoluzione del La Serra deriva dal fatto che detta certificazione è espressamente riferita all'efficienza degli impianti elettrici, idrici e termici ed è stata effettuata *"in osservanza a quanto disposto dal D.P.R. 01.12.1956, n. 1638 [rectius, n. 1688] e successive modifiche e integrazioni, nonché del D.M. 26.08.1992 in materia di prevenzioni incendi"*. Normativa, questa, avente ad oggetto prescrizioni relative alla progettazione di edifici ad uso scolastico quali ampiezza delle aule, luminosità, ecc. (il DPR n. 1688 cit.) e la prevenzione incendi (il DM cit.), sicché l'autore della certificazione avrebbe inteso, a dire del Tribunale, attestare l'agibilità e la staticità dei locali e l'efficienza degli impianti ai soli fini delle normative citate.



Il Tribunale conclude asserendo che il fatto che l'attestazione in questione possa essere stata utilizzata come mezzo per conseguire un risultato illecito (sostituire la licenza d'uso e di abitabilità, come ipotizzato nel capo d'imputazione) esulerebbe del tutto dalla fattispecie di cui all'art. 479 cp.


Le sovraesposte enunciazioni del primo giudice si presentano solo parzialmente condivisibili.

Innanzitutto, quanto all'ipotizzato concorso tra il La Serra ed il Marinaro, quest'ultimo non ha mai negato di avere ricevuto dal La Serra il certificato in questione, così come enunciato nel capo d'imputazione. E, in detto certificato, il La Serra scrive di averlo redatto "per incarico ricevuto dall'Amministrazione Comunale di S. Giuliano di Puglia", dovendo con ciò intendersi che detto incarico gli fu conferito proprio dal Marinaro, ossia dal tecnico comunale/responsabile del procedimento competente, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. n. 267/2000, a compiere tale atto di gestione (conferimento dell'incarico di redazione di certificato attinente all'intervento), al quale tecnico il La Serra consegnò poi quel documento. E non si dimentichi che, come si esporrà pure più diffusamente nel successivo Cap. XXIV (sub n. 1), il rapporto tra i due professionisti non ha avuto un carattere meramente, per così dire, *esterno*, ma si è variamente intrecciato e mescolato. In particolare, nel dispositivo della delibera giuntale n. 56/99 (doc. 294, pagg. 1088 e ss. in all. n. 2, III tomo, alla CT/PM) viene deciso che l'ing. La Serra debba "*eseguire la progettazione generale ed esecutiva in collaborazione del tecnico comunale [Marinaro] che darà le direttive in merito alla funzionalità dell'intero plesso scolastico*" ed anche nella

certificazione è assolutamente generica e non trova neppure riscontro nella parte motiva. Nella parte motiva, si fa invece riferimento alla "*assenza di lesioni, dissesti o comportamenti statici irregolari*", che nulla ha a che vedere con la prevenzione incendi, così come nulla ha a che vedere con quest'ultima materia la certificazione della "*agibilità e staticità dei locali anzidetti*".

Semmai, possono avere a che vedere con la materia della prevenzione incendi i "*lavori di adeguamento funzionale precedentemente appaltati ... e per i quali è stato redatto il certificato di regolare esecuzione*", ove tale concetto venga collegato non all'intervento edilizio della sopraelevazione, bensì alla parte del "*progetto generale di adeguamento funzionale*" trasmesso il 5/8/99 dal La Serra con acclusa relazione (ed approvato in pari data dalla Giunta con delibera n. 73, inserita quale doc. 299 a pagg. 1095 e ss. dell'all. 2, tomo III CT/PM), la quale riferisce il progetto esecutivo solo al I° lotto, relativo all'adeguamento dell'impianto termico per un importo di £. 80.000.000 (cfr. Cap. I), aggiudicato all'impresa Francario (cfr. pagg. 1133 e ss. dell'all. n. 2, tomo III, alla CT/PM) e peraltro facente parte del I° lotto esecutivo, laddove l'ultimo certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma del La Serra (del 24/6/02: cfr. pagg. 1299 e ss. dell'all. n. 2, tomo III, alla CT/PM) è relativo al II° lotto e quindi non include l'impianto termico (pur includendo costi per la sicurezza, peraltro ridotti, pari a £. 7.093.785).

Ad ogni modo, senza voler approfondire questi ultimi aspetti, ai fini che qui interessano deve rilevarsi come, nel certificato dell'11/9/02, sono stati intrecciati e confusi profili differenti, da un lato di carattere edilizio concernenti l'agibilità e staticità dei locali; e, dall'altro lato, di differente



normativa in materia di particolari requisiti delle scuole materne ed elementari e di prevenzione incendi, normativa, questa, che non concerne la certificazione di agibilità e staticità dei locali.

Sia l'uno che l'altro dei suddetti aspetti sono stati, peraltro, presi in esame in maniera assolutamente generica.


Qualora l'intreccio tra i suddetti differenti aspetti e la stessa genericità con cui sono stati trattati dovesse portare a ritenere che si sia voluto scientemente porre in essere una fraudolenta certificazione nel senso di strumentalizzare quest'ultima al risultato illecito di sostituire la licenza d'uso e di abitabilità (facendola artificiosamente apparire come tale), allora, a differenza di quanto opina o sembra opinare il Tribunale, resterebbe a pieno titolo integrata la fattispecie del falso ideologico nella sua tipicità.

Falso ideologico che sussisterebbe sulla base della sola potenzialità ingannevole (che va valutata in astratto) del documento e che, dal punto di vista oggettivo, potrebbe anche intravedersi nella certificazione in esame, perché, se è vero che la stessa risulta palesemente ed assolutamente inidonea a sostituire un certificato di collaudo ed anche un certificato di agibilità (v. *infra*), è parimenti vero che tanto risulta *ictu oculi* solo per un tecnico del mestiere (secondo quanto si è detto pure al Cap. XIV, lett. a con riferimento ai pressochè analoghi certificati del Di Pietro), mentre non lo risulta o può non risultarlo per i terzi non addetti ai lavori.

Vero è che, in concreto, la medesima certificazione non è stata conosciuta o comunque non ha ingannato, a differenza di quanto asseriscono i suoi difensori, il sindaco Borrelli (che non è un tecnico del mestiere), come si spiegherà partitamente nel Cap. XXVI. Ma, come si diceva, ai fini del falso ideologico la potenzialità ingannevole del documento va valutata in astratto;

e detto documento non si risolveva astrattamente ed oggettivamente, per i non addetti ai lavori, in un falso grossolano. Per cui il concreto inganno o meno del Borrelli rileva solo ai fini della penale responsabilità o meno di quest'ultimo in ordine ai reati a lui contestati ai capi A e B della rubrica, ma non ai fini della sussistenza del falso contestato al capo C al La Serra ed al Marinaro.

Tuttavia, quanto questi ultimi, la Corte non ritiene che gli elementi di cui si parlava in precedenza presenti nella certificazione (confusione/intreccio tra aspetti edilizi ed altri differenti aspetti; assoluta genericità del contenuto della certificazione riguardo a tutti detti aspetti) siano sufficienti a dare la certezza, al di là di ogni ragionevole dubbio ex art. 533, 1° co. cpp, della colpevolezza dei due imputati, della loro intenzione cioè di voler porre effettivamente in essere una frode nei confronti di terzi soggetti e, quindi, della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Se così fosse stato, allora se ne sarebbe dovuto ricavare che essi erano consapevoli della non certificabilità dell'agibilità dei locali per via della loro non-collaudabilità e che perciò erano ricorsi alla frode suddetta; ma questa loro consapevolezza avrebbe dovuto portare allora ad una contestazione dei reati sub A e B della rubrica a titolo di dolo eventuale o, quanto meno, di colpa cosciente, contestazione che nella stessa prospettazione accusatoria è mancata, laddove anche questa Corte ritiene che la loro colpa (così come quella degli altri imputati, sempre in ordine ai reati di cui ai capi A e B), pur essendo sotto vari aspetti ai limiti della soglia della colpa cosciente, non l'abbia varcata, come si avrà modo di illustrare diffusamente nel successivo Cap. XXIII (n. 3, lett. b).



Ricorre, dunque, riguardo al falso ideologico contestato al capo C, sotto il profilo della frode sinora esaminato, un'ipotesi d'insufficienza della prova ex art. 530, 2° co. cp.

Resta il problema dell'effettiva falsità o meno del contenuto intrinseco della certificazione dell'11/9/02.

Mettendo da parte gli altri aspetti di cui al DPR n. 1688 cit. ed al DM del 1992 cit. (che non interessano a questi fini) e soffermandosi solo su quello di carattere edilizio, certamente, come dice pure il Tribunale, ai fini del collaudo statico (che, peraltro, avrebbe dovuto essere eseguito e certificato da un soggetto terzo, ex art. 188, 4° co., lett. d DPR n. 554/99 ed art. 67, 2° co. DPR n. 380/01) sarebbero stati necessari appositi esperimenti tecnici e non sarebbe bastato un mero sopralluogo nel quale si è riscontrata solo visivamente l'assenza (come confermata pure dai numerosi testi escussi, secondo quanto si è già detto pure nella parte finale del Cap. XII) di lesioni o crepe esteriori. Ed il La Serra si è limitato a scrivere di avere effettuato solo un sopralluogo, non anche di avere svolto i suddetti esperimenti tecnici, quindi sotto questo aspetto quel certificato è genuino, non integra un falso né sotto l'aspetto soggettivo e né sotto quello oggettivo.


Tuttavia, è pur vero che egli ha parlato pure di assenza di *"dissesti o comportamenti statici irregolari"*, la quale assenza non può certo essere rilevata attraverso un semplice esame visivo di carattere esteriore. Così come è pur vero che egli ha certificato (non si sa bene in base a quale normativa) la staticità dei locali e, soprattutto, la loro agibilità; la quale ultima presuppone invece l'esistenza di un regolare certificato di collaudo statico (cfr. pure art. 8 L. n. 1086/1971 ed artt. 67, 8° co. e 25, 3° co., lett. a

DPR n. 380/01, sotto comminatoria di sanzioni penali ex artt. 17 L. cit. e 75 DPR cit. per "*chiunque*" consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del collaudo statico), oltre a dover essere certificata dal Comune (competente appunto al rilascio del certificato di agibilità) e non dal DL.

Si potrebbe ritenere che egli abbia usato i suddetti termini in maniera atecnica, che abbia peccato d'imperizia nell'adoperarli o che abbia erroneamente ritenuto l'equipollenza del certificato di regolare esecuzione (pure citato nel documento in questione) rispetto al certificato di collaudo statico (sulla loro non-equipollenza e sulla riferibilità dell'art. 28 L. n. 109/94 al solo collaudo tecnico-amministrativo e non anche al collaudo statico, cfr. quanto già esposto nel Cap. XIV, lett. b), sicché si verserebbe in una mera ipotesi di colpa, insufficiente ad integrare il dolo richiesto per il perfezionamento della fattispecie di cui all'art. 479 cp.

Resta il fatto che, sotto il profilo oggettivo, l'anomalo ed abnorme certificato in discussione si presenta come non-veritiero, perché quell'immobile, come risultante dalla sopraelevazione del 2002, non era stato collaudato e quindi non poteva essere agibile ed anche perché quell'immobile non era affatto statico, come ha dimostrato purtroppo il suo crollo, avvenuto a meno di due mesi dalla data del certificato medesimo. E si è già ampiamente spiegato nel corso della presente sentenza come detto crollo non sia dipeso solo dal sisma, ma anche e soprattutto dalle colpevoli condotte umane, ossia dalle molteplici e gravi violazioni che, a seguito della realizzazione della sopraelevazione del 2002, hanno reso quella struttura altamente vulnerabile (e, quindi, tutt'altro che statica).

Cionondimeno, sotto il profilo soggettivo, il grado di colpa degli'imputati, come si è già accennato e come s'illustrerà partitamente nel successivo Cap.



XXIII (sub n. 3, lett. b), sebbene elevato ed anzi sotto molti aspetti al limite della colpa cosciente, non ha superato detto limite. Se anche lo avesse superato (non avendo superato comunque il limite del dolo eventuale), gl'imputati avrebbero comunque agito con la sicura fiducia che, per la scuola elementare e media, il crollo non si sarebbe verificato; e tanto potrebbe spiegare (anche se oggettivamente non giustificare) quella certificazione di staticità dei locali, contenendone in qualche modo il profilo soggettivo sul piano della mera colpa (insufficiente, di nuovo, a perfezionare la fattispecie di cui all'art. 479 cp). Non avendo concretamente previsto il crollo come possibile, a maggior ragione, sotto il profilo soggettivo, quella certificazione di staticità della scuola, sebbene oggettivamente non-veritiera, non sembrerebbe avere integrato il dolo richiesto dall'art. 479 cp ai fini del falso ideologico. Ovviamente, alla luce di tutto quanto esposto nel corso della presente sentenza (e già solo alla luce di quanto innanzi esposto, indipendentemente dal sisma: il quale ultimo, peraltro, come si è spiegato ai Cap. XVII, lett. b e XX, n. 3, era a sua volta prevedibile in quel Comune sotto il profilo del *dies certus an, sed incertus quando*), gl'imputati avrebbero dovuto invece prevedere la possibilità del crollo della scuola, sicché la loro suddetta mancata previsione in concreto dell'evento rileva ai soli fini del tipo e grado della loro colpa (incosciente anziché cosciente), ma di certo non la esclude ed anzi concorre ad integrarla.


Ma questa colpa, che rileva ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo richiesto per i reati di cui ai capi A e B della rubrica, non parrebbe sufficiente ad integrare il dolo richiesto ai fini del falso in contestazione.

Peraltro, questa carenza di dolo ai fini del reato di falso non può essere ritenuta con certezza nel caso di specie e ciò alla luce della circostanza che

sia il La Serra che il Marinaro sono degli addetti ai lavori. E si è già spiegato come, per dei tecnici del mestiere, quel documento era palesemente (*ictu oculi*) ed assolutamente inidoneo a poter certificare tanto la staticità quanto (a maggior ragione, per quanto esposto precedentemente) l'agibilità dei locali. Può darsi che, come pure si diceva sopra, questi termini siano stati usati in maniera atecnica o con certa imperizia o che si sia incorso in qualche errore. Ma ciò continua ad apparire piuttosto strano per dei tecnici del settore, che dovrebbero ben conoscere la differenza tra un generico certificato di staticità ed il necessario (ed insostituibile) certificato di collaudo statico e che dovrebbero ben sapere che l'agibilità di una struttura non può essere certificata in mancanza del certificato di collaudo statico che ne sta e deve starne a monte (a parte il fatto che la competenza a certificarla è comunque del Comune e non del DL, laddove la competenza a redigere il certificato di collaudo statico è di un terzo e non del DL).

Quanto sopra conduce dunque a ritenere che, anche sotto il presente aspetto (al pari della ipotizzata fraudolenza di cui si è parlato precedentemente), ricorra un'ipotesi d'insufficienza della prova ex art. 530, 2° co. cp.

Il La Serra ed il Marinaro vanno dunque assolti dal reato di falso non per insussistenza del fatto (come aveva ritenuto il Tribunale), ma perché il fatto non costituisce reato, per carenza dell'elemento soggettivo; e non a termini dell'art. 530, 1° co. cp, ma ai sensi del 2° co. del medesimo articolo.



XXIII) LE SINGOLE POSIZIONI PROCESSUALI DEGLI
IMPUTATI: PROFILI COMUNI

1) Puntualizzazione sul capo A della rubrica

Previamente ed a scanso di equivoci, la fattispecie criminosa descritta al capo A va espressamente sussunta sotto la previsione di cui all'art. 449 cp. Il riferimento congiunto agli artt. 449 e 434 cp è dovuto, difatti, non ad un addebito del reato di crollo di costruzione a titolo di dolo (dalla lettura delle contestazioni, si evince del resto a chiare lettere l'enunciazione delle imputazioni sub A e B a titolo di colpa), bensì al rinvio operato dall'art. 449 al capo I dello stesso titolo, sicché il PM ha voluto solo indicare a quale delitto intendeva riferirsi.

Tanto chiarito, si può passare a questo punto ad esaminare nel paragrafo successivo le reciproche posizioni degli imputati (escluso l'Uliano, dato che per lui la verifica sulla sussistenza del nesso eziologico ha già sortito esito negativo: sul che, cfr. pure Cap. XXVII), con riferimento alle loro deduzioni formulate in via subordinata sempre in tema di nesso di causalità. Le si esaminano nel presente Capitolo anziché nei Capitoli successivi in quanto ciascuna di esse, ove fondata, escluderebbe la responsabilità di un imputato per involgere quella degli altri.

Così accertata definitivamente la sussistenza del nesso causale (Cap. XVIII, XIX, XX e XXI) e la sua mancata interruzione (come da paragrafo 2 del presente Capitolo), nel terzo paragrafo verrà quindi analizzato il profilo specificamente connesso all'elemento soggettivo della colpa, sotto gli aspetti della cooperazione colposa e del tipo e grado di colpa concretamente addebitabile agli imputati (escluso sempre l'Uliano, per il già spiegato motivo).

Nell'ultimo paragrafo sarà invece approfondito il discorso, comune a tutti gl'imputati (eccetto l'Uliano), del concorso formale ex art. 81 cp, del reato più grave nell'ambito di detto concorso e delle circostanze attenuanti ed aggravanti.

Dopodiché, nei Capitoli successivi si passerà all'illustrazione delle posizioni processuali dei singoli imputati, unificando in medesimi Capitoli (ma poi distinguendole in separati paragrafi) quelle che presentano maggiori collegamenti reciproci e trattando autonomamente le altre.

2) Ancora sul nesso di causalità, con riferimento alle reciproche posizioni degli imputati: in particolare, sua mancata interruzione in virtù del certificato dell'11/9/02, oppure in virtù delle condotte del dirigente scolastico e/o delle stesse famiglie delle vittime e/o del sindaco

A parte l'Uliano (della cui specifica posizione si parlerà a parte, nel Cap. XXVII), gli altri imputati sostengono, subordinatamente, che il nesso di causalità, ove anche sussistente, sarebbe stato interrotto dalla condotta di taluno di essi rispetto agli altri, ovvero dalla condotta di soggetti terzi.

Così, il difensore del La Serra e del Marinaro, avv. Messere, in sede di arringa ha sostenuto che il nesso di causalità sarebbe stato interrotto anche dalle condotte di chi (tra cui il preside e gli amministratori) non ha inibito l'ingresso alla scuola il 31/10/02; in particolare, quanto al preside Colombo, questi, pur avendo avvertito le scosse notturne, non si preoccupò di telefonare alla fiduciaria, che quel giorno era peraltro assente, né ad altri professori o personale e non chiuse la scuola. A sua volta, il difensore dell'Abiuso, avv. Ruggiero, ha sostenuto nella sua arringa che chi ha




eseguito la sopraelevazione dovrebbe al più rispondere del crollo, ma non delle morti/lesioni che ne sono conseguite; delle quali ultime dovrebbero invece rispondere solo coloro che hanno fatto entrare i bambini ed il personale e che non hanno chiuso la scuola quel giorno, nonostante le scosse sismiche della notte precedente.

Dal loro canto, per converso, i difensori del sindaco Borrelli, avv.ti Ruta e Del Vecchio, hanno sostenuto che il certificato del La Serra dell'11/9/2002 (al pari dei precedenti a firma del Di Pietro) aveva attestato la staticità e l'agibilità della scuola, che di detto certificato lo stesso PM aveva contestato al La Serra ed al Marinaro (ma non anche al Borrelli) la falsità/fraudolenza e che di detta frode era rimasto vittima proprio esso Borrelli, nel consentire l'accesso del pubblico alla scuola.

Questa circostanza, per la verità, viene posta in luce dai difensori del Borrelli sotto l'aspetto della sua (asserita) mancanza di colpa più che sotto quello del nesso eziologico. Ad ogni modo, nel successivo Cap. XXVI si avrà modo di spiegare diffusamente come il Borrelli non abbia avuto conoscenza o, comunque, non sia stato affatto in concreto ingannato dal citato certificato a firma del La Serra dell'11/9/2002 (come non ha avuto conoscenza o comunque non è stato in concreto ingannato neppure da quelli a firma del Di Pietro, né dagli altri certificati o verbali di cui si dirà), perché, se così fosse stato, egli avrebbe risposto alle specifiche, reiterate e pressanti richieste scritte e verbali dei dirigenti scolastici Di Falco e Colombo (di rilascio dei certificati di collaudo statico e di agibilità) inviando alla Direzione didattica oppure consegnando al preside Colombo il suddetto

certificato del La Serra dell'11/9/02 (e/o gli altri certificati o verbali anzidetti).

Circa le contrapposte deduzioni difensive degli altri imputati, deve innanzi tutto sgombrarsi il campo da quelle volte a censurare una pretesa condotta inadempiente del preside Colombo, per il fatto che questi, nonostante le scosse notturne, non chiuse la scuola. Si tratta, perverso, di un ragionamento che, gira e rigira, finirebbe per addebitare capziosamente la penale responsabilità dell'accaduto non soltanto al preside, ma, in concorso con quest'ultimo, anche alle stesse famiglie delle povere vittime (oltre i feriti), le quali, nonostante quelle scosse notturne (*i preshocks*), mandarono i loro figli a scuola. E, non a caso, nella memoria depositata il 20/2/09, il medesimo avv. Messere si spinge ad asserire (a pagg. 88-89) che le condotte degli odierni imputati sarebbero state nella specie interrotte da fattori eccezionali ed imprevedibili quali da un lato il terremoto e, dall'altro lato, appunto le *"condotte di insegnanti, dirigenti scolastici, pubblici amministratori e, finanche, genitori degli alunni che, ben coscienti delle scosse verificatesi la notte precedente al 31.10.2002, non hanno provveduto né a chiedere o disporre la chiusura cautelativa della scuola almeno per il giorno 31.10.2002 né, tanto meno, a far restare i bambini nelle proprie case; quasi interessasse di più una 'ricarica di cultura' che l'incolumità di tutte le persone che, per diverse ragioni, dovevano accedere all'istituto scolastico"*.


Si tratta, però, di una tesi palesemente infondata.

Difatti, le quattro scosse notturne erano state d'intensità non elevata, di *magnitudo* tra 2.6 e 3.5 (cfr. Cap. I), e dunque il preside non era certo tenuto a disporre o richiedere la chiusura della scuola, così come le famiglie non

erano certo tenute a non mandare i loro figli a scuola, perché non è che, ogni qualvolta in cui si verificano delle scosse sismiche (peraltro non elevate), le scuole (e magari anche gli altri pubblici uffici) debbano essere chiuse o comunque le famiglie non debbano mandarvi i propri figli.


Al riguardo, la passata esperienza dei terremoti ed anche gli appositi studi scientifici in materia insegnano che una o più leggere scosse sismiche possono avere anche carattere isolato e non preludere ad una scossa principale, così come uno sciame sismico può iniziare e finire autonomamente, senza perciò stesso sfociare in scosse di maggiore intensità; ed uno sciame sismico può talvolta durare anche molti e molti mesi, come spesso già accaduto per il passato (v. *infra*), sicché non è che, iniziato lo sciame sismico, si debba far luogo alla chiusura delle scuole a tempo indeterminato, finché questo non abbia termine.

A riprova di ciò, agli atti del processo vi è, tra gli altri documenti, uno studio a cura della Regione Molise/settore Protezione civile in collaborazione con l'Osservatorio vesuviano dell'INGV (*Quaderni di protezione civile*, in Faldone 12), il quale, a pag. 17, dopo avere citato i terremoti più fortemente distruttivi nel Molise (quello del 1456, che interessò una vasta area tra l'Abruzzo e la Basilicata e distrusse, tra le altre, le città di Campobasso e Isernia; quello del 1688; e quello del 1805, con epicentro alle falde del Matese, che provocò 5.573 morti e che distrusse tra le altre la città di Bojano. Una descrizione del primo e terzo dei suddetti terremoti si ritrova pure nel già menzionato "*Censimento*" inserito nel Faldone n. 11, vol. 2, pagg. 141 e ss.) ed avere citato a pag. 18 taluni segni precursori registrati nei giorni precedenti la scossa principale di tipo distruttivo (segni peraltro osservati in taluni forti sismi, tra cui quello del 1805, ma non in altri:

anomalie atmosferiche locali, incremento della torbidità e temperatura dell'acqua in alcune città, diminuzione del flusso dell'acqua nelle fontane di altre città, anomalo comportamento di alcuni animali, ecc.), afferma che il settore appenninico "è anche caratterizzato da sequenze sismiche di bassa energia che possono durare più mesi" (ivi, pag. 17), come quella di Isernia del 1986 e quella a confine tra il Molise e la Campania (tra i Comuni di Sepino, Morcone e Sassinoro) del 1997, la quale ultima "è durata circa un anno" (ivi, pag. 17).

Quanto appena esposto, del resto, è stato confermato a chiare lettere in sede di arringa dallo stesso co-difensore del Marinaro, avv. Santoro, il quale ha sottolineato appunto come la Commissione grandi rischi, nella relazione del 31/11/02, abbia scritto che i *preshocks* non permettevano di prevedere che a San Giuliano vi sarebbero state altre scosse, perché piccole scosse di quella entità si registrano mediamente di frequente: e tanto smentisce ulteriormente, per l'appunto, la tesi dell'avv. Messere.

Per converso, l'avv. Santoro vorrebbe, dalla riferita pacifica circostanza, desumere la carenza del nesso eziologico per l'imprevedibilità della scossa del mattino successivo, di *magnitudo* più elevata. Ma nel Cap. XVII (lett. b) e nel Cap. XX si è già spiegato come il sisma è sempre un fenomeno *certus an, sed incertus quando* e dunque prevedibile nel "*se*" (ossia prevedibile con riferimento alle zone in cui esso si verificherà) ma imprevedibile nel "*quando*"; ed è proprio per questo che, nell'edificare in determinate zone, bisogna adottare misure antisismiche e comunque evitare di porre in essere strutture vulnerabili, come invece, nel realizzare la sopraelevazione del 2002, non solo fu adottata nessuna misura antisismica ma anzi quell'ala della scuola poi crollata fu trasformata in una struttura altamente vulnerabile



anche indipendentemente dal rispetto dei criteri sostanziali antisismici (secondo quanto illustrato per tutto il corso della presente sentenza e specificamente riassunto nel Cap. XX, n. 2).

Tornando alle non elevate scosse notturne di San Giuliano, dunque, per tutto quanto esposto è chiaro che queste, di per se stesse, non avevano un significato univoco nel senso del probabile verificarsi di una scossa più forte; e tanto meno lo avevano nel senso del probabile verificarsi di una imminente scossa più forte proprio il mattino successivo.


Certo, seppure non vi era la probabilità che ciò accadesse, non se ne poteva peraltro escludere la possibilità, proprio perché, come si diceva, il terremoto è un fenomeno *certus an, sed incertus quando*.

Tuttavia, questa mera possibilità avrebbe potuto e dovuto destare preoccupazione sia nel preside che nelle famiglie, e quindi indurre alla chiusura della scuola o comunque a non farvi recare i propri figli, solo qualora si fosse stati al corrente della sua vulnerabilità. Se la scuola non fosse stata vulnerabile, difatti, non vi era motivo di temerne il crollo neppure a seguito di una scossa più forte.

Ma le famiglie non erano state poste in alcun modo al corrente di tale vulnerabilità e quindi, giuridicamente parlando, la loro condotta era assistita dalla presunzione di legittimità degli atti amministrativi. Certo, esse potevano magari non conoscere il diritto amministrativo, ma non vi è dubbio che, anche sotto l'aspetto fattuale, la circostanza che di recente fossero stati eseguiti dei lavori nella scuola elementare e media (ossia la sopraelevazione di cui è processo) e, ancor più, la circostanza che si consentisse all'utenza di accedere alla scuola faceva loro del tutto legittimamente presumere che quei lavori fossero stati eseguiti a regola d'arte e che tutto fosse in regola. D'altra

parte, come confermato dai molteplici testi escussi in primo grado e come già illustrato nella parte finale del precedente Cap. XII, sia prima che dopo quelle leggere scosse notturne, sulle pareti della scuola non erano presenti neppure crepe o lesioni esteriori (cfr. es. depp. Colombo: trascr. ud. 24/3/06, pag. 129; Barbieri: ibid., pagg. 188 e 191; Picanza: trascr. ud. 7/4/06, pag. 70; Bertoldo: ibid., pag. 101; Spina: ibid., pag. 110; Colasurdo: ibid., pag. 123; Cordone: ibid., pag. 135; Francario: trascr. verb. 21/4/06, pag. 128; Di Stefano: ibid., pag. 133; Di Iorio: trascr. ud. 3/11/06, pag. 32). Di conseguenza, le famiglie (ma anche chi lavorava in quella scuola, compreso il preside) non avevano alcun motivo di dubitare sul fatto che, anche in caso di una scossa sismica più forte (o magari anche del solo reiterarsi di quelle di non elevata entità), la scuola avrebbe retto e non sarebbe stata esposta al crollo. E dunque esse non avevano motivo per non mandare i propri figli a scuola, per farveli assentare oltre tutto non si sa per quanto tempo (dato che lo sciame sarebbe potuto anche durare molti e molti mesi, come negli altri casi precedenti di cui si è detto).

Per ciò che concerne il preside Colombo poi, come si spiegherà partitamente nel Cap. XXVI (n. 2, lett. b, con tutti i dovuti riferimenti e riscontri), egli aveva preso servizio quale dirigente di quell'Istituto comprensivo solo ai primi di settembre 2002 e, non appena preso servizio, aveva cercato la relativa documentazione. Non rinvenendola, l'aveva specificamente richiesta a chi di dovere, ivi compreso il sindaco Borrelli (al quale già il precedente dirigente scolastico Di Falco, con apposita missiva del 28/8/02 richiamata anche dal difensore di p.c., avv. Mancuso, aveva vanamente richiesto il certificato di collaudo statico con specifico riferimento alla scuola di San Giuliano, come risultante dopo la sopraelevazione del 2002) e,




non trovandolo al Comune dove si era recato più volte proprio per questo motivo, lo era andato appositamente a cercare persino a casa sua, facendolo scendere e consegnandogli a mano la propria richiesta scritta dell'11/10/2002, riferita, tra gli altri, proprio ai certificati di agibilità ed abitabilità (che presuppongono quello di collaudo statico) ed a quello di idoneità statica. Di tutto ciò, come ripetesi, si parlerà molto più diffusamente e più specificamente nel Cap. XXVI (n. 2, lett. b), cui si rinvia ad evitare ripetizioni. Quel che qui conta evidenziare è il fatto che, proprio in virtù di quanto appena esposto, vi è in atti la prova documentale (riscontrata da prove ulteriori, anche testimoniali, come si dirà sempre nel Cap. XXVI) che il preside Colombo non era a conoscenza dell'esistenza o meno delle certificazioni in questione e proprio per questo, già prima delle scosse notturne di cui si sta parlando, cercò di ottenerle, compulsando al riguardo specificamente e pressantemente il sindaco Borrelli. Non era a conoscenza, in altri termini, della pur sussistente vulnerabilità (e dunque non-collaudabilità e non-agibilità) della scuola e proprio per questo si diede doverosamente da fare per capire quale fosse effettivamente la situazione. Andò addirittura, al riguardo, a cercare il sindaco fin sotto casa, consegnandogli a mani la sua specifica richiesta dell'11/10/2002. Ma non ne ottenne nessuna risposta, se non quella che *"stavano organizzando, stavano facendo e che dovevo aspettare"* (cfr. sempre il successivo Cap. XXVI, n. 2, lett. b). In simili condizioni, non si vede proprio cos'altro avrebbe potuto o dovuto giuridicamente o umanamente fare il preside in questione, quale ulteriore condotta sarebbe stata da lui esigibile, non potendo certo egli assumersi unilateralmente la responsabilità di chiudere di propria iniziativa quella scuola (oltre tutto, non si sa bene per quanto tempo, perché lo sciame



sismico, come si torna a ripetere, sarebbe potuto durare anche molti e molti mesi), la quale peraltro, sia prima che dopo quelle leggere scosse notturne, non presentava neppure segni di crepe o lesioni esteriori sulle pareti (v. *supra*); decisione che si sarebbe rivelata senz'altro arbitraria ed ingiustificata, ove poi invece le certificazioni da lui richieste fossero risultate in ipotesi regolarmente esistenti.

Il preside Colombo, che l'avv. Messere vorrebbe vedere processato, merita dunque, all'opposto, un elogio ed un encomio per questa sua premura nel richiedere reiteratamente e pressantemente, sia per iscritto che verbalmente, gli specifici documenti in questione al sindaco Borrelli, per questo suo puntuale e scrupoloso adempimento del dovere di dirigente scolastico. Adempimento risultato purtroppo vano, perché quei documenti non gli furono consegnati, non venendogliene neppure peraltro negata, né espressamente né implicitamente, l'esistenza. Gli fu solo detto di attendere, il che gli lasciava legittimamente presumere che quei documenti vi fossero e che li stessero cercando per consegnarglieli; e, anche rispetto al preside, la condotta del sindaco, che continuava a consentire l'accesso dell'utenza alla scuola, era assistita sul piano giuridico dalla presunzione di legittimità degli atti amministrativi e sul piano fattuale da tutte le circostanze di cui si diceva sopra. Ma nel frattempo, dopo soli venti giorni dalla missiva del Colombo dell'11/10/2002 (ma dopo oltre due mesi da quella consimile rivolta al Borrelli dal dirigente Di Falco, missiva quest'ultima che probabilmente il Colombo neppure conosceva, dato che egli formulò la propria richiesta proprio perché non trovava la documentazione -cfr. Cap. XXVI- e, non a caso, nella propria richiesta non citò quella del Di Falco), la scuola crollò.




La verità è che proprio il Comune era invece specificamente tenuto a garantire la sicurezza della scuola e ciò sia perché ne era proprietario e custode (sul punto, si rinvia a tutta la normativa che verrà richiamata nel successivo Cap. XXVIII, par. n. 1) e sia perché, ai sensi dell'art. 4, 12° co. D.Lgs. n. 626/1994, come modificato dall'art. 3, 12° co. D.Lgs. n. 242/1996, *"gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici [e, dunque, anche per renderli collaudabili ed agibili] assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione".* E, per la scuola elementare e media (ma anche per quella materna) di cui è processo, gli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria (oltre che di ristrutturazione, ecc.) incombevano proprio al Comune, ai sensi dell'art. 2, 1° co. e dell'art. 3, 1° co. L. n. 23/1996 (cfr. sempre il successivo Cap. XXVIII, par. n. 1).

Vero è che il citato art. 4, co. 12 D.Lgs. cit. aggiunge che *"gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico"*. Tuttavia, i dirigenti scolastici succedutisi nel tempo, Di Falco e Colombo, come si illustrerà sempre nel successivo Cap. XXVIII, par. n. 1, per assolvere all'obbligo di richiedere al Comune gli interventi strutturali e di manutenzione necessari al fine di assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici, avevano appunto bisogno di verificare se questi interventi fossero o meno necessari e, quindi,

avevano innanzi tutto bisogno di verificare se esistessero o meno le dovute certificazioni, a partire da quelle di collaudo e di agibilità/abitabilità, documentazioni queste che essi, come si è già ampiamente spiegato e come si tornerà a dire nel Cap. XXVI (par. n. 2, lett. b), avevano richiesto pressantemente e specificamente al Comune e che erano tanto più necessarie per il fatto che i muri non presentavano crepe o lesioni (v. *supra*), sicché quei dirigenti scolastici, che oltre tutto non erano dei tecnici della materia, non avevano altri elementi per compiere l'anzidetta verifica se non le risultanze documentali. Anzi, le citate richieste dei dirigenti Di Falco e Colombo (inserite pure nell'all. 2, tomo III alla CT/PM rispettivamente quali doc. nn. 375 e 377, alle pagg. 1306 e 1308) richiamavano espressamente, per l'appunto, la prima la "legge 626" (e, cioè, il succitato D.Lgs. n. 626/94) e la seconda i succitati D.Lgs. "626/94 e 242/96". Ma il Comune non rilasciò mai la documentazione richiesta, fornendo loro risposte meramente evasive e soprassessorie.

Tanto chiarito, bisogna esaminare a questo punto la condotta del sindaco Borrelli, perché i difensori degli altri imputati hanno subordinatamente asserito, come si accennava in precedenza, che la mancata chiusura della scuola da parte sua, dopo le prime scosse notturne, avrebbe interrotto il nesso di causalità per quanto riguarda le loro condotte. L'unico responsabile dei decessi e delle lesioni in contestazione resterebbe, in tal modo, il solo sindaco Borrelli (ed essi risponderebbero, al più, soltanto del disastro colposo).

Pervero, non può sottacersi che stupisce il fatto che una simile eccezione provenga anche dai difensori del La Serra e del Marinaro, ossia proprio dagli



imputati che concorsero (cfr. Cap. XXII) nell'approntare quel certificato dell'11/9/02 di pretesa staticità ed agibilità della scuola elementare e media (crollata dopo meno di due mesi) e che ora vorrebbero rimproverare al sindaco Borrelli di non averla chiusa.

Ad ogni modo, neppure le argomentazioni difensive in esame, volte ad escludere il nesso eziologico per gli altri imputati in virtù della condotta omissiva del Borrelli, risultano fondate.

In proposito, fermo restando quanto si è testè esposto in ordine alla non necessaria ricollegabilità di singole scosse non elevate o anche di uno sciame sismico ad una scossa principale (la quale non risulta dunque probabile, pur presentandosi come possibile), c'è da premettere che, effettivamente, a differenza del preside Colombo, il sindaco Borrelli sapeva o comunque avrebbe dovuto sapere che la scuola era vulnerabile; e c'è da premettere, altresì, che il sindaco Borrelli non ebbe conoscenza o comunque non fu affatto in concreto ingannato dal citato certificato a firma del La Serra dell'11/9/2002, né da altri certificati o verbali. Anche di questo argomento, già affrontato peraltro nel corso della presente sentenza ed anche all'inizio del presente paragrafo, si tornerà a parlare molto più diffusamente e specificamente (con relativi riscontri e richiami) nel Cap. XXVI (n. 2, lett. b).


Tuttavia, la condotta omissiva del sindaco Borrelli, consistente nel non chiudere la scuola dopo le prime scosse notturne, avrebbe potuto interrompere il nesso causale, o comunque porsi come un fattore alternativo rispetto alle condotte (commissive ed omissive improprie) degli altri imputati, solo se essa fosse stata incoerente rispetto alla precedente condotta

del medesimo Borrelli e, quindi, si fosse posta come una causa sopravvenuta eccezionale ed imprevedibile ex art. 41, 2° co. cp.

Ma, nella specie, così non è stato perché, come si spiegherà sempre nel Cap. XXVI (n. 2, lett. a), già nell'approvare la delibera n. 48 del 9/6/2000, il Borrelli sapeva o, comunque, avrebbe dovuto sapere che stava approvando un intervento che presentava gravissime carenze strutturali.

Inoltre, come già esposto nel Cap. XIV (lett. a) e come si tornerà a dire nel successivo paragrafo (sub lett. b) del presente Capitolo (oltre che nel Cap. XXVI, n. 2, lett. a), facendo seguito alla delibera n. 48 del 9/6/2000, con delibera n. 56 del 18/5/2001 la Giunta presieduta dal Borrelli approvò il progetto di variante relativo al II° lotto relativo alla sopraelevazione di cui è processo della scuola elementare e media sempre senza le pur necessarie e comunque obbligatorie opere di consolidamento né verifiche della struttura sottostante, laddove con delibera n. 32 del 27/3/2001 affidò l'incarico di progettazione e direzione dei lavori del III° lotto per il consolidamento della scuola materna, lavori del II° e III° lotto che poi vennero eseguiti ed ultimati in contemporanea nello stesso plesso scolastico (come da certificati del 26/4/2002). Sicché, la Giunta presieduta dal Borrelli sapeva bene, in quel piccolo paesino di circa mille anime, che esigenze di consolidamento analoghe a quelle proprie della scuola materna, per la stessa ragione ed anzi a maggior ragione, erano proprie anche della scuola elementare e media. Anche in simile occasione, dunque, il sindaco Borrelli tenne una condotta colposa, sotto il profilo della negligenza e dell'imprudenza (oltre che, quale amministratore, dell'imperizia ed a parte i profili di colpa specifica).

Alle suddette condotte del sindaco Borrelli si aggiunge e si somma, altresì, quella tenuta in occasione dell'illegittima autorizzazione all'utilizzo



dell'aula multimediale sopraelevata del 9/4/2002 (inserita nel Faldone 12, cartellina 14-15) di cui si dirà sempre nel Cap. XXVI (n. 2, lett. b).

Ed a queste condotte del sindaco Borrelli si aggiunge e si somma, ancora, quella tenuta in occasione delle reiterate, specifiche e pressanti richieste, sia scritte che verbali, che gli provenivano da altri organi pubblici (i dirigenti scolastici Di Falco prima e Colombo poi) in ordine al chiesto rilascio di certificazioni afferenti ad aspetti di natura strutturale (certificati di collaudo e di idoneità statica) cui si faceva già cenno in precedenza; richieste, queste, che, come si spiegherà più diffusamente e specificamente nel Cap. XXVI (n. 2, lett. b), costituivano e dovevano costituire per lui altrettanti reiterati e forti campanelli di allarme, che avrebbero dovuto indurlo a ricercare detti certificati e, non trovandoli, a fare quanto necessario per disporre il collaudo o compulsare il Marinaro a disporlo (che, peraltro, avrebbe avuto esito negativo, per tutto quanto già illustrato nel corso della presente sentenza e spec. nei Cap. XIII, XIV, lett. b, e XV, lett. b) e, nelle more, a chiudere la scuola.

Ma, neppure in occasione dei suddetti reiterati, specifici, forti e pressanti campanelli di allarme (richieste scritte e verbali dei due dirigenti scolastici), il sindaco Borrelli provvide alla chiusura della scuola.


In simili condizioni, le successive sia pur leggere scosse notturne costituivano o comunque avrebbero dovuto costituire per il Borrelli un ulteriore campanello di allarme, perché se è vero che esse, di per sé, non lasciavano presagire l'arrivo di una scossa più forte (v. *supra*), è parimenti vero che il sindaco aveva già ricevuto i suddetti ripetuti e forti campanelli d'allarme ed è pur vero che il medesimo sindaco sapeva o comunque doveva sapere che quella sopraelevazione era stata (dalla Giunta da lui presieduta)

approvata e quindi poi eseguita senza un progetto strutturale esecutivo né calcoli, senza le preve necessarie opere di consolidamento della struttura sottostante (a differenza di quelle disposte in pari epoca dalla Giunta da lui presieduta per la scuola materna) e senza il rispetto dei criteri sostanziali della normativa antisismica (v. *supra* e cfr., più diffusamente, il successivo Cap. XXVI, n. 2, lett. a). Per cui un'eventuale scossa più forte o anche il semplice reiterarsi di qualche altra scossa più debole avrebbero potuto esporla al crollo.

Ma, neppure in occasione di questo ulteriore campanello di allarme (scosse sismiche notturne, sia pur leggere, ma che egli avrebbe dovuto porre in correlazione coi predetti campanelli di allarme), il sindaco Borrelli provvide alla chiusura della scuola, com'era nei suoi poteri (cfr. al riguardo sempre il Cap. XXVI) e com'era suo dovere fare.

Quel che preme rilevare, ai fini che qui interessano, è che questa mancata tempestiva adozione di un provvedimento contingibile e urgente ex art. 54, 2° co. D.Lgs. n. 267/2000 di chiusura della scuola dopo quelle scosse notturne e quindi la mattina presto del 31/10/02 da parte del sindaco Borrelli non si è posta in soluzione di continuità con la condotta da lui tenuta nei mesi e negli anni precedenti, con riferimento alla sopraelevazione pensata nel 1999 e poi progettata ed ultimata nel 2002 (come da certificato di ultimazione dei lavori del 26/4/02, inserito al n. 363, pag. 1281 dell'all. 2, tomo III alla CT/PM) e rispetto alla quale anzi egli aveva anche rilasciato la citata illegittima autorizzazione all'utilizzo del 9/4/2002.

La condotta del Borrelli, anche in questa occasione e, cioè, anche a seguito delle anzidette scosse notturne è stata invece del tutto coerente con la sua precedente condotta inadempiente tenuta fino a quel momento, perché, per



quanto esposto, egli non avrebbe dovuto sin *ab origine* approvare quel *progetto* (né il successivo *progetto* di variante); tanto meno egli avrebbe dovuto approvarlo, alla luce del progetto col quale sono state invece disposte le opere di consolidamento per l'altra struttura parzialmente aderente alla scuola non consolidata e poi crollata; egli non avrebbe dovuto poi rilasciare la citata autorizzazione all'utilizzo dell'aula multimediale sopraelevata del 9/4/02; egli non avrebbe dovuto, già a seguito del primo campanello di allarme (la missiva del dirigente Di Falco del 28/8/02), tralasciare di accertare l'esistenza dei chiesti certificati e, nella loro insussistenza, disporre o far disporre il collaudo statico e nelle more chiudere la scuola; parimenti, a maggior a maggior ragione egli non avrebbe dovuto, a seguito degli altri pressanti campanelli di allarme e sollecitazioni provenienti dal dirigente Colombo, tralasciare di accertare l'esistenza dei chiesti certificati e, nella loro insussistenza, disporre o far disporre il collaudo statico e nelle more chiudere la scuola; allo stesso modo, a maggior ragione egli non avrebbe dovuto tralasciare di chiudere la scuola, a seguito di quelle scosse notturne.

Ed invece, non solo egli inopinatamente approvò quelle delibere e non solo rilasciò quell'autorizzazione, ma non chiuse la scuola a seguito della missiva del Di Falco, così come non la chiuse neppure a seguito della missiva consegnatagli a mano dal dirigente Colombo, così come non la chiuse neppure a seguito delle scosse notturne.


Vi è stata, dunque, una precisa consequenzialità nella colpevole condotta del sindaco Borrelli, senza alcuna soluzione di continuità rispetto a questa sorta di illecita *fattispecie a formazione progressiva*, nell'ambito della quale la sua condotta (colposa sin *ab origine*) è rimasta sempre coerente ed è andata

mano a mano aggravandosi, fino all'evento finale del crollo della scuola elementare e media e delle morti e lesioni che ne sono derivate.

Con riferimento all'omessa chiusura della scuola dopo le prime scosse notturne da parte del Borrelli, ossia alla parte terminale della sua complessiva coerente condotta, non è possibile quindi, nella maniera più assoluta, poter parlare di una causa sopravvenuta di carattere eccezionale ed imprevedibile ex art. 41, 2° co. cp. Non è possibile poterne parlare proprio perché, come si è visto, la sua condotta è rimasta per l'appunto sempre uniforme, univoca e coerente, sicché la sua omessa chiusura della scuola dopo le prime scosse notturne ha integrato, sì, una causa sopravvenuta, ma una causa, per quanto esposto, ben prevedibile o comunque sicuramente non-imprevedibile e non-eccezionale, e, perciò, una causa sopravvenuta rientrante nel disposto dell'art. 41, 1° co. cp.

Anzi, sebbene in materia di nesso di causalità detta prevedibilità vada valutata sul piano oggettivo, così come oggettivamente, per quanto esposto, essa è presente, deve aggiungersi che la suddetta prevedibilità è stata sussistente nel caso di specie anche sotto il profilo soggettivo rispetto agli altri quattro imputati.

Questi ultimi, difatti, come si esporrà pure nel successivo paragrafo n. 3 (sub lett. a), nell'ambito della cooperazione colposa loro contestata e tenute presenti le loro qualifiche di progettista/DL che progettò e diresse la sopraelevazione (La Serra), di tecnico/comunale responsabile del procedimento che curò la pratica (Marinaro) e di costruttori che eseguirono l'opera (Martino ed Abiuso), erano tutti reciprocamente consapevoli della convergenza della propria condotta con quella altrui, ivi inclusa quella del sindaco Borrelli, verso un identico scopo ossia verso la realizzazione della



sopraelevazione e la sua concreta utilizzazione. Ed erano anzi anche certi dell'attribuibilità delle singole condotte ai cooperanti, conoscendo le specifiche condotte (oltre che le reciproche identità) di ciascuno di loro.

Essi sapevano che la Giunta presieduta dal Borrelli aveva approvato un progetto affetto da grave carenze strutturali; essi sapevano che, nonostante l'intervento di consolidamento della scuola materna approvato dalla Giunta presieduta dal sindaco Borrelli (intervento da essi stessi progettato -La Serra-, seguito -Marinara- e realizzato -Martino- ma ciò vale anche per l'Abiusò: cfr. il successivo par. n. 3), la medesima Giunta presieduta dal sindaco Borrelli non aveva approvato analogo intervento di consolidamento per il contemporaneo intervento di sopraelevazione della scuola elementare e media; essi sapevano che, nonostante le gravi carenze della struttura come risultante dalla sopraelevazione del 2002, il sindaco non era intervenuto per chiuderla ed anzi ne aveva sollecitato l'apertura (come pure da sua missiva del 29/5/02, diretta tra gli altri al La Serra ed al Martino -in Faldone 12, cartellina n. 14/15-); essi sapevano che il sindaco ne aveva consentito l'utilizzazione all'utenza (l'inaugurazione del 2002 venne *"pubblicizzata anche dai giornali dell'epoca"*, come riferito dalla teste Nunziatina Porrazzo in trascr. ud. 20/10/06, pag. 41: cfr. pure Cap. XXVI) prima del mai avvenuto collaudo statico, utilizzazione anzi mai venuta meno perché la scuola non venne mai propriamente chiusa e riaperta per l'esecuzione dei lavori di sopraelevazione (cfr. sul punto dep. Di Falco, in trascr. ud. 21/4/06, pagg. 154-155).

Per gli altri quattro citati imputati era perfettamente prevedibile, perciò, anche dal punto di vista soggettivo che, nonostante le scosse notturne, la

9)

successiva condotta del sindaco sarebbe rimasta o comunque avrebbe potuto rimanere coerente con quella antecedente. Detta persistente coerenza insita nella condotta del sindaco Borrelli non poteva dunque costituire, rispetto agli altri quattro citati imputati, neppure sotto l'aspetto soggettivo un fatto imprevedibile o eccezionale, foriero d'interrompere il nesso di causalità (o di costituire un idoneo fattore alternativo) tra le loro colpevoli condotte e l'evento morte e lesioni (a sua volta derivato dall'evento crollo) che ne è conseguito.

Ma tant'è.

Gli altri quattro imputati, pur conoscendo o dovendo conoscere a loro volta i gravi difetti di quella struttura, come derivati dalle loro stesse colpevoli condotte, si guardarono bene, la notte stessa o la mattina successiva, dopo quelle prime scosse notturne, dal compulsare il sindaco a chiudere la scuola.

3) Il tipo ed il grado di colpa addebitabile agl'imputati

a) La cooperazione colposa ex art. 113 cp

Quanto all'elemento della colpa e, in particolare, alle condotte colpose in contestazione e delle quali di cui si è trattato nei precedenti Capitoli della presente sentenza, secondo l'impugnata decisione gli odierni imputati sarebbero accusati *"di avere cooperato, con condotte colpose tra loro indipendenti"*, nella causazione degli eventi di cui è processo.

Il Tribunale intende evidentemente riferirsi (a parte l'uso del termine *"cooperato"*) a quello che sia la giurisprudenza che la migliore dottrina definiscono come il concorso di cause colpose (o fatti colposi, cioè condotte colpose) indipendenti, che va distinto dalla cooperazione nel delitto colposo (ex art. 113 cp) propriamente detta. La SC, in particolare, sostiene



condivisibilmente che, mentre nel concorso di cause colpose indipendenti (quella che il Tribunale chiama attecnicamente cooperazione con condotte colpose tra loro indipendenti) più soggetti contribuiscono colposamente a cagionare l'evento, senza tuttavia la consapevolezza di contribuire alla condotta altrui, nella cooperazione nel delitto colposo ex art. 113 cp, invece, esiste un legame psicologico tra le condotte dei concorrenti, nel senso che ciascuno dei compartecipi è reciprocamente consapevole della convergenza della propria condotta con quella altrui verso un identico scopo, senza però che tale consapevolezza investa l'evento richiesto per l'esistenza del reato e senza che rilevi l'eventuale incertezza sull'attribuibilità delle singole condotte ai cooperanti, anzi senza che rilevi neppure la conoscenza delle specifiche condotte e dell'identità dei cooperanti (Cass., 30/3/2004, n. 45069; Cass., 7/4/2004, n. 2331; Cass., 7/11/2007, n. 5111).


Ora, nella rubrica e, in particolare, all'inizio del capo A non si contesta quel concorso di condotte colpose tra loro indipendenti intravisto dal Tribunale, bensì il fatto che gl'imputati "cooperavano ... nel porre le condizioni per il crollo della scuola"; discorso, questo, viene ripreso successivamente, nel senso che i medesimi erano stati "tutti cooperanti nel porre le condizioni per il crollo dell'edificio scolastico". Ed anche nel capo B si contestano agl'imputati i delitti di omicidi e lesioni colposi plurimi "in cooperazione tra loro".

La cooperazione cui fa riferimento l'accusa non è dunque il concorso tra condotte (o cause) colpose indipendenti, bensì la cooperazione nel delitto colposo propriamente detta ex art. 113 cp, norma, quest'ultima, del resto espressamente citata ai capi A e B della rubrica.

Ipotesi, quest'ultima, fondata, perché tutti gl'imputati (a parte l'Uliano, il quale va assolto dai reati ascrittigli, come si dirà) e cioè tanto il progettista che redasse il progetto e diresse i lavori (La Serra) quanto il tecnico/comunale responsabile del procedimento che curò la pratica (Marinaro), quanto il sindaco che l'approvò (Borrelli), quanto i costruttori che eseguirono l'opera (Martino ed Abiuso) erano, tutti, per l'appunto reciprocamente consapevoli della convergenza della propria condotta con quella altrui verso un identico scopo ossia verso la realizzazione della sopraelevazione e la sua concreta utilizzazione. Inoltre, nel caso di specie, sussistono pure gli elementi (peraltro, come si è visto, neppure indispensabili ai fini della configurazione dell'istituto della cooperazione colposa ex art. 113 cp) della certezza sull'attribuibilità delle singole condotte ai cooperanti, della conoscenza delle specifiche condotte e della conoscenza dell'identità dei cooperanti.

Perciò, questa Corte ritiene che, nella fattispecie, ricorra l'ipotesi non del concorso di cause colpose indipendenti, bensì quella della cooperazione nel delitto colposo ex art. 113 cp propriamente detta.

Tanto si precisa, pur nella consapevolezza che, seppure la contestata cooperazione colposa non fosse stata sussistente ricorrendo invece (per pura ipotesi) la fattispecie del concorso di cause colpose indipendenti, ovvero seppure (per ipotesi) fosse stata contestata la fattispecie del concorso di cause colpose indipendenti ricorrendo invece la fattispecie della cooperazione colposa, tanto non avrebbe violato il principio della correlazione tra l'accusa e la presente sentenza (Cass., 27/1/2005, n. 27335). Infine, questa Corte non ritiene applicabili alla fattispecie di cooperazione colposa in esame e, in particolare, ad alcuno dei cooperanti le attenuanti di



cui all'art. 114 cp e ciò sia perché nessuna delle condotte contestate agl'imputati (escluso l'Uliano, che, come si dirà, va mandato assolto dai reati in contestazione) ha avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato (a parte il fatto che, essendo essi in numero di cinque, l'art. 112, 1° co., n. 1 cp esclude l'applicabilità dell'attenuante ai sensi dell'art. 114, 2° co. cp) e sia perché non ricorre alcuna delle ipotesi di cui al comb. disp. degli artt. 112, 1° co., nn. 3 e 4 e 3° co. e 114, 3° co. cp.

b) Il tipo ed il grado di colpa addebitabile agl'imputati

Passando più specificamente al tipo e grado di colpa degli imputati cooperanti (escluso sempre l'Uliano, dato che per lui la verifica sulla sussistenza del nesso eziologico ha già sortito esito negativo: sul che, cfr. pure Cap. XXVII), quest'ultima si è sostanziata, rispetto a tutti costoro, nella negligenza, imprudenza ed imperizia quanto alla colpa generica e, quanto alla colpa specifica, nella inosservanza di tutte le leggi, regolamenti, ordini o discipline di cui si è già detto nei precedenti Capitoli e su cui si tornerà pure nei Capitoli successivi.

Rispetto al La Serra, nell'ambito della colpa generica sembrerebbe a prima vista prevalere il profilo dell'imperizia, visto che egli è specializzato in ingegneria mineraria e non in ingegneria edile (sebbene la sua qualifica d'ingegnere gli permetta comunque di progettare opere edili). Il che incardinerebbe nel Borrelli un prevalente profilo d'imprudenza o comunque di negligenza nella scelta dello stesso (*culpa in eligendo*). Senonché, quanto sopra appare contraddetto dal fatto che, nel prevedere e progettare le opere di consolidamento di cui si dirà subito della scuola materna (III° lotto), egli non sembra essersi mostrato poi così inesperto.

In particolare, nel Cap. XIV (lett. a) si è già illustrato, ma qui è il caso di ripeterlo, con riferimento alla scuola elementare e media, che, a fronte delle mancate verifiche obbligatorie e del mancato consolidamento obbligatorio della struttura sottostante su cui doveva realizzarsi la sopraelevazione progettata tra il 1999 ed il 2001 (ivi incluso il progetto di variante approvato con delibera n. 56 del 18/5/2001: cfr. Cap. I) e poi eseguita del 2002, la Giunta comunale presieduta dallo stesso Borrelli, con delibera n. 32 del 27/3/2001 (inserita, unitamente ad altri documenti, nella sottocartellina relativa al III° lotto, a sua volta contenuta nella cartellina n. 10 del Faldone 12) affidò invece all'ing. La Serra l'incarico di progettazione e direzione lavori al fine, come si apprende dalla Relazione 2/4/2001 del La Serra (sempre inserita nella citata sottocartellina), di "consolidare la parete portante, il tetto ed i solai della scuola materna" (e quindi dell'ala che poi non crollò a seguito del sisma del 2002, parzialmente aderente alla scuola elementare e media invece crollata), ossia la sua "struttura portante nei suoi elementi principali". Intervento di consolidamento poi conseguentemente appaltato (con relativa determina n. 132 del 22/6/01 e successivo verbale di aggiudicazione) ed eseguito dalla ditta Martino, in cui l'ing. La Serra prevede, tra l'altro, il "ricorso alle malte composite rinforzate con fibre sintetiche rinforzanti al fine di evitare l'introduzione di rete elettrosaldata e conseguenzialmente uno spessore considerevole di malta quale copriferro ... Nel nodo denominato 'A' si è integrata la malta con ferri disposti ad U e ferri longitudinali, per l'intera altezza dell'edificio, al fine di realizzare un pilastro di circa 1,50 x 0,60 m. ... L'intervento proposto prevede l'inserimento di piattabande in ferro HEA 200 e si articola nelle seguenti fasi: a) esecuzione della traccia e messa in opera della prima trave HEA

200 forzata a mezzo di cunei in ferro su cuscinetto in ferro precedentemente messo a dimora; b) ripetizione della operazione precedente sul fronte opposto; c) alloggiamento di tiranti in ferro all'interno dei fori praticati nelle travi e stretta dei dadi; d) asportazione del materiale murario compreso fra le due travi e riempimento con getto di malta composita; e) consolidamento della fascia superiore con malta composita EXOCEM PVA TX; f) demolizione della muratura in corrispondenza dei vani da aprire; g) consolidamento del pilastro centrale che ne deriva e della fondazione con malta EXOCEM PVA TX".

Vada aggiunto che di quanto sopra era a conoscenza anche il Marinaro, dato che, con la citata delibera n. 32/01, era stato nominato responsabile del procedimento (anche) per questo intervento del III° lotto e che i certificati di ultimazione dei lavori sia del II° lotto che del III° lotto, che portano la firma del Marinaro, del La Serra e del Martino, sono stati redatti in pari data (26/4/02: rispettivamente inseriti come doc. nn. 363 e 364, alle pagg. 1281 e 1282 dell'all. 2, tomo III alla CT/PM). Di quanto sopra, inoltre, doveva essere evidentemente a conoscenza anche l'Abiuso, il quale, in quello stesso torno di tempo, lavorò, in qualità di subappaltatore del Martino, alla sopraelevazione della scuola elementare e media (II° lotto dei lavori) parzialmente aderente a quella materna oggetto dei lavori del III° lotto, lavori che furono ultimati, come ripetesì, in pari data (26/4/2002) di quelli del II° lotto.

Ebbene, se le succitate opere di consolidamento (dell'importo di £. 50.000.000: somma peraltro destinata, come si apprende dalla prima pagina della citata Relazione del La Serra, alla scuola elementare e media -per cui, per inciso, vi sarebbe anche da chiedersi se avrebbe potuto essere invece

destinata alla scuola materna: ma trattasi di profilo non costituente oggetto di contestazione-) erano necessarie nella scuola materna con muratura in mattoni ultimata nel 1967, a maggior ragione evidentemente dovevano esserlo, così come lo erano, per la scuola elementare e media con semplice muratura di malta e pietrame ultimata nel 1960, una cui porzione sarebbe stata anch'essa sopraelevata (peraltro, con l'abnorme doppio solaio tra il primo ed il secondo nuovo piano) tra il 1999 ed il 2002.

Qualora poi non vi fossero state le risorse per consolidare entrambe le scuole (scuola materna e scuola elementare/media), anche ammesso (e peraltro non concesso, alla luce di quanto testè esposto) che la scelta di quale consolidare potesse rientrare nella discrezionalità amministrativa o nella discrezionalità tecnica e che detta scelta fosse caduta così come cadde sulla scuola materna, si sarebbe allora dovuto quanto meno evitare di realizzare la sopraelevazione del 2002, nell'impossibilità del previo doveroso (specificamente imposto per le sopraelevazioni dal DM dell'87) consolidamento anche della scuola elementare e media.

Ma di ciò gl'imputati non tennero alcun conto e nella struttura sottostante la scuola elementare e media non prevedero e non eseguirono, benché invece obbligati a farlo e benché lo avessero contemporaneamente fatto per la più recente e più resistente scuola materna (parzialmente aderente alla scuola elementare e media poi invece crollata), né previe verifiche e né previe opere di consolidamento.

E, sempre, nel Cap. XIV (lett. a), si è pure aggiunto come il sovraesposto riferimento al III° lotto dei lavori, pur non trovando riscontro nel capo d'imputazione, sia perfettamente utilizzabile ai fini dell'analisi comparativa che si sta svolgendo, fermo restando che le cennate condotte omissive




relative al II° lotto dei lavori sono e restano comunque molto gravi, anche ove si prescinda del tutto dalla suddetta analisi comparativa correlata ai lavori del III° lotto.

Né, a discolpa degli imputati quanto alle condotte omissive relative al II° lotto dei lavori, potrebbe giammai addursi quanto il progettista La Serra aveva apoditticamente, unilateralmente e laconicamente scritto o declamato nella sua relazione acclusa al progetto generale del 5/8/99 (contenuta alle pagg. 1100 e ss. dell'all. n. 2, tomo III, alla CT/PM) in ordine allo stato della muratura della struttura preesistente (sulla quale, come ripetesì, erano mancati del tutto i dovuti saggi e prove da parte sua). Allo stesso modo, non possono assolutamente addursi a discolpa degli imputati né la circostanza della (pur comprovata) assenza sui muri di segni esteriori di crepe o lesioni, né tanto meno i tre certificati dell'ing. Di Pietro del 29/11/94, 25/9/1996 e 29/10/98: di ciò si è già parlato sempre nel Cap. XIV (lett. a), cui si rinvia ad evitare ripetizioni.

Sicché, alla luce di quanto innanzi illustrato, nella loro colpa, nella colpa generica (che si aggiunge a quella specifica) di tutti e cinque, il profilo della negligenza e dell'imprudenza diviene prevalente rispetto allo stesso profilo dell'imperizia. Per il Borrelli, in particolare, detta prevalenza si ha non più sotto l'aspetto della *culpa in eligendo*, ma sempre per le sovraesposte considerazioni, dato che fu proprio lui ad approvare in Giunta i lavori del III° lotto di consolidamento della scuola materna, così come fu proprio lui ad approvare i lavori del II° lotto relativi alla sopraelevazione di cui è processo.

E, con riferimento a tutti e cinque gli imputati, si badi bene che il progetto di variante relativo al II° lotto, sulla cui base venne poi concretamente eseguita

la sopraelevazione del 2002 della scuola elementare e media di cui è processo, fu approvato (con la citata delibera n. 56 del 18/5/2001) subito dopo l'affidamento (con la citata delibera n. 32 del 27/3/2001) dell'incarico di progettazione e direzione dei lavori del III° lotto per il consolidamento della scuola materna, lavori del II° e III° lotto che poi vennero eseguiti ed ultimati in contemporanea nello stesso plesso scolastico (come da citati due certificati del 26/4/2002). Sicché, chi progettò/approvò/diresse/esegui (ossia appunto i suddetti cinque imputati) questi ultimi lavori del II° lotto per la sopraelevazione della scuola elementare e media in quel piccolo paesino sapeva bene che, meno di due mesi prima, era stato invece affidato apposito incarico di consolidamento della scuola materna (III° lotto) e che a questo consolidamento si stava appunto provvedendo nel medesimo turno temporale in quello stesso plesso scolastico, senza che invece analogo consolidamento fosse stato previsto né si stesse eseguendo per la scuola elementare e media (lavori del II° lotto). Sapeva bene, dunque, che analoghe esigenze di consolidamento a quelle proprie della scuola materna, per la stessa ragione ed anzi a maggior ragione (v. *supra*), erano proprie anche della scuola elementare e media. Ma, ciononostante, al consolidamento di quest'ultima non si provvide così come non si provvide alle verifiche, prima di sopraelevarla (sopraelevazione, peraltro, realizzata, col carico aggiuntivo di un doppio solaio tra il primo e secondo piano, così da sbilanciarne il peso sul corpo sottostante rispetto alla restante porzione della scuola elementare e media già sopraelevata sin dal 1960: e nel Cap. XX, par. n. 5 si è già detto che, secondo l'ipotesi più altamente probabile, il crollo è partito appunto dalla porzione più appesantita). E si badi che si sta parlando di un paesino, quale San Giuliano di Puglia, di circa mille abitanti (per l'esattezza,



dall'Elenco allegato all'OPCM n. 2788/98, risultano, al 1991, n. 1.251 abitanti), dove tutto era sotto gli occhi di tutti, dove tutti sapevano tutto e dove non risulta neppure (per quel che possa valere) che si stessero eventualmente approvando o eseguendo altri lavori pubblici nello stesso periodo in cui si stavano approvando o eseguendo i lavori del II° e III° lotto della scuola.

Ai fini della valutazione di cui all'art. 133, 1° co., n. 3 cp, quanto sopra ha integrato dunque una colpa che, per grado, è veramente prossima ed anzi si pone, pur senza scavalcarlo, sul confine con la colpa cosciente (quest'ultima peraltro non specificamente contestata neanche in fatto agli'imputati, pure ai fini dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 3 cp) per tutti e cinque gl'imputati, nell'ambito della progettazione/approvazione/esecuzione della sopraelevazione del 2002, per come la stessa venne concretamente realizzata. Così come essi avevano ritenuto necessario consolidare la scuola materna, evidentemente nella previsione (sia pure astratta) di un pericolo di crollo insito nel suo mancato consolidamento, allo stesso modo avrebbero dovuto necessariamente (v. *supra*) prevedere un analogo pericolo insito nel mancato consolidamento della scuola elementare e media, ma, ciononostante, non vi hanno provveduto.

Certamente, essi non hanno con ciò preventivamente accettato il rischio del crollo della scuola elementare e media (il dolo eventuale non è stato mai contestato, né risulta sussistente), ma hanno agito con la sicura fiducia che, per la scuola elementare e media, detto crollo non si sarebbe verificato. Se avessero concretamente previsto tale crollo come possibile, si verserebbe a pieno titolo nella colpa cosciente (cfr. art. 61, n. 3 cp); non avendo concretamente previsto il crollo come possibile, cionondimeno essi

avrebbero dovuto necessariamente prevederlo quanto meno in astratto come tale proprio alla luce di quanto innanzi esposto (e già solo alla luce di quanto innanzi esposto, indipendentemente dal sisma; il quale ultimo, peraltro, come si è spiegato ai Cap. XVII, lett. b e XX, n. 3, era a sua volta prevedibile in quel Comune sotto il profilo del *dies certus an, sed incertus quando*), per cui la loro colpa, come si diceva, si pone sulla soglia (pur senza varcarla) della colpa cosciente.

Mancato superamento della soglia della colpa cosciente non contraddetto dalla loro cooperazione colposa di cui si è parlato alla precedente lett. a, dato che detta cooperazione è integrata, come già esposto, dalla reciproca consapevolezza della convergenza della propria condotta con quella altrui verso un identico scopo (senza che sia necessaria la certezza dell'attribuibilità delle singole condotte ai cooperanti e/o la conoscenza delle specifiche condotte e la conoscenza dell'identità dei cooperanti, certezza e conoscenze, queste, nel caso di specie peraltro anche ricorrenti) ossia verso la realizzazione della sopraelevazione, ma non anche dalla concreta consapevolezza della possibilità che quest'ultima potesse crollare.

Sotto altro e distinto aspetto, una colpa ai limiti con la colpa cosciente emerge, quanto meno per il Marinaro ed il Borrelli, pure con riferimento alla violazione dell'art. 2 L. n. 64/74, perché la loro conoscenza del fatto che per le pratiche del Barbieri e delle Porrizzo erano state presentate apposite perizie geologiche ed era stato richiesto il parere della Regione sembra emergere *ex actis* (cfr. Cap. XVI), così come emerge *ex actis* la conoscenza che alla scuola di San Giuliano fosse applicabile la disciplina in questione (cfr. sempre Cap. XVI). Quanto poi specificamente al Borrelli, la soglia



della colpa cosciente risulta lambita pure dalla condotta da questi tenuta in occasione delle segnalazioni pervenutegli dai dirigenti scolastici Di Falco e Colombo, di cui si parlerà nel Cap. XXVI (n. 2, lett. b).

Ed ancora, la soglia della colpa cosciente risulterebbe altresì varcata per tutti e cinque gl'imputati qualora, anche indipendentemente dalle sovraesposte circostanze ma a maggior ragione se unitamente ad esse, vi fosse stata agli atti la prova che gl'imputati (o taluno di essi) avessero effettivamente avuto conoscenza dell'OPCM n. 2788/98 d'inserimento di San Giuliano tra i Comuni ad elevato rischio sismico, senza essersi gli stessi minimamente curati di adottare qualsivoglia criterio sostanziale antisismico. Nel Cap. XVII, al riguardo, si è già detto come tale provvedimento fu pubblicato anche sulla G.U. (n. 146/98) e fu altresì molto pubblicizzato, pure su appositi siti *Internet* di carattere istituzionale. Ovviamente, la mancata prova certa sull'effettiva conoscenza del succitato OPCM incide solo sul grado della colpa, impedendo che essa varchi appunto la soglia della colpa cosciente, perché questo tipo di ignoranza non esclude né la legale conoscenza di quell'OPCM e neppure il fatto che essa ignoranza è dipesa da colpa, colpa di grado tanto più elevato (sia pure, lo si ripete, non fino a scavalcare la soglia della colpa cosciente) da un lato per il fatto che quel provvedimento era stato anche ampiamente pubblicizzato e, dall'altro lato, alla luce delle particolari e specifiche qualifiche professionali (sindaco, tecnici e costruttori edili) rivestite dai menzionati cinque imputati.


Ed analogo discorso è a farsi quanto all'aspetto della già conoscibile (cfr. quanto sul punto già illustrato nel Cap. XX, n. 3, lett. b) natura argillosa del suolo sottostante la scuola ed il resto di quella parte del paese.

Infine, il grado elevato della colpa in esame discende pure dalla molteplicità e gravità delle contestate e commesse violazioni, come passate in rassegna nei Capitoli dedicati appunto alle condotte colpevoli. Anche qui, non c'è superamento della soglia della colpa cosciente, ma, in simili condizioni e, cioè, con tutte quelle molteplici e gravi violazioni, ci si pone veramente sul confine che delimita la soglia della concreta previsione dell'evento.


Ed ancor più ci si pone su detto confine, ove i sovraesposti profili di colpa sia generica che specifica si sommino e si combinino tra di loro.

Specialmente quanto alla colpa specifica, poi, non varrebbe asserire che gl'imputati non conoscessero di fatto le discipline loro contestate o avessero errato nell'applicarle, perché si tratterebbe di un'ignoranza (fermo restando il principio secondo cui *ignorantia legis non excusat*) o di un errore che non ha inciso sul fatto costituente reato (cfr. art. 47, ult. co. cp) e perché, anche al di là di ciò, si tratterebbe comunque di un errore inescusabile e quindi colpevole, soprattutto alla luce delle loro specifiche qualifiche professionali, proprie degli addetti al settore, quali quelle di ingegnere, geometra/tecnico comunale/responsabile del procedimento e costruttori edili. Discorso, questo, estensibile anche al sindaco Borrelli, sulla base di quanto si esporrà diffusamente nel Cap. XXVI.

Né la colpa (ed il suo grado elevato grado di cui si diceva sopra) risulta smentita dalla circostanza che la figliola di qualcuno dei suddetti prevenuti (ossia proprio del Borrelli) frequentasse quella scuola e, purtroppo, vi è deceduta anch'essa, così aggiungendosi tragedia a tragedia. Come si è già detto, difatti, la soglia della concreta previsione dell'evento (crollo della



scuola) non è stata raggiunta; e comunque, anche se per ipotesi lo fosse stata, non sarebbe mai venuta meno negl'imputati la sicura fiducia nel concreto non-avveramento del possibile evento del crollo della scuola (si sarebbe sconfinati, altrimenti, nel non contestato e comunque nella specie insussistente, non credibile e non creduto dolo eventuale).



Il discorso sin qui svolto sul mancato raggiungimento della soglia della colpa cosciente e, quindi, della mancata concreta previsione dell'evento (ossia dell'evento crollo e quindi dell'evento morti e lesioni) si riferisce, per l'appunto, alla mancata sua concreta previsione, ma non sposta minimamente, com'è ovvio, l'altro discorso relativo alla prevedibilità e prevenibilità del crollo sulla base dell'alta vulnerabilità (e ciò anche indipendentemente dal profilo antisismico) della struttura come risultante a seguito della sopraelevazione del 2002, prevedibilità e prevenibilità di per sé sufficienti e idonee al tempo stesso ad integrare (sempre indipendentemente dal profilo sismico) l'elemento soggettivo della colpa (incosciente); così come non sposta minimamente neppure l'ulteriore discorso relativo alla prevedibilità del sisma (e prevenibilità dei tragici effetti che ne sono derivati: sul che cfr. quanto già esposto spec. nei Cap. XVII e XX, oltre che nel precedente paragrafo del presente Capitolo), sempre fermo restando il fatto che, come già si diceva nel Cap. XVII (lett. b), prevedibilità del sisma non significa, per lo meno allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, possibilità di prevedere quando il sisma si verificherà, bensi solo se e dove esso si verificherà (*dies certus an, sed incertus quando*) e, dunque, dove sia necessario, nel costruire, adottare misure antisismiche.

4) Il concorso formale ex art. 81 cp, il reato più grave e le circostanze

Alla luce di tutte le motivazioni della presente sentenza sin qui esposte, in parziale riforma dell'impugnata decisione gli imputati La Serra, Marinaro, Martino, Abiuso e Borrelli vanno ritenuti responsabili dei reati di cui ai capi A e B della rubrica, in concorso formale tra loro ex art. 81, 1° co. cp e ritenendosi più grave il delitto di cui al capo B, ossia quello di omicidi e lesioni colposi plurimi ai sensi dell'art. 589, 1° e 3° co. cp.

Quest'ultimo reato si presenta nella specie in astratto più grave in ragione della maggiore entità della pena edittale. D'altra parte, questa maggiore gravità ricorre anche in concreto in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata ed al giudizio di comparazione fra di esse (Cass., 9/10/2007, n. 47144).

Circostanze che, nella specie e sempre ai fini della valutazione relativa al reato più grave, giocano peraltro non diversamente per entrambi i reati: ci si riferisce, in particolare, alle circostanze attenuanti generiche in ragione dell'incensuratezza di tutti gl'imputati. Va invece esclusa l'aggravante di cui all'art. 112, n. 3 cp, contestata al capo A della rubrica al La Serra, al Marinaro, al Martino ed al Borrelli.

Quest'ultima aggravante, richiamata nel capo A, non risulta sussistente in quanto dagli atti non emerge che taluno degl'imputati abbia determinato, nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza a commettere il reato persone ad esso soggette. Tra l'altro, dall'imputazione non si capisce bene neppure chi avrebbe determinato chi, perché pare che l'aggravante sia stata contestata a tutti e quattro i citati imputati, come se questi avessero poi determinato i soli Uliano ed Abiuso, ma non si vede perché ed in che modo. Ove, invece, l'aggravante fosse riferita al solo Borrelli, anche in tal caso

manca la prova che questi abbia determinato gli altri e che il suo ruolo sia stato più rilevante di quello di altri. In realtà, nessuno ha determinato altri, nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, a commettere i reati in contestazione, che derivano da una cooperazione colposa ex art. 113 cp (e non dal concorso di condotte colpose indipendenti), come già spiegato nel precedente paragrafo n. 3 (lett. a) del presente Capitolo.

In quest'ultimo paragrafo, si è comunque esclusa, per converso, anche l'applicabilità alla fattispecie in esame e, in particolare, ad alcuno dei cooperanti (e ciò con riferimento tanto al capo A quanto al capo B della rubrica) delle attenuanti di cui all'art. 114 cp, sia perché nessuna delle condotte contestate agl'imputati (escluso l'Uliano, che, come si dirà, va mandato assolto dai reati ascrittigli) ha avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione dei reati in contestazione (a parte il fatto che, essendo essi in numero di cinque, l'art. 112, 1° co., n. 1 cp esclude l'applicabilità dell'attenuante ai sensi dell'art. 114, 2° co. cp) e sia perché non ricorre alcuna delle ipotesi di cui al comb. disp. degli artt. 112, 1° co., nn. 3 e 4 e 3° co. e 114, 3° co. cp.

Tornando al reato più grave ex art. 81, 1° co. cp, come si diceva questo risulta dunque integrato da quello di cui al capo B della rubrica, ossia dal delitto di concorso tra omicidi colposi e lesioni colpose plurimi ex art. 589, 1° e 3° co. cp. Vero è che, a parità di massimo edittale (cinque anni) tra le pene di cui all'art. 449, 1° co. cp ed all'art. 589, 1° co. cp, la prima di queste due norme contiene un minimo edittale più elevato (un anno anziché sei mesi); però è anche vero che la SC ha condivisibilmente stabilito come, ai fini che interessano, non vada considerata la pena di cui al 1° co. dell'art. 589 cp, bensì quella di cui al suo 3° co., che prevede una pena fino ad un

massimo di dodici anni e quindi, dal punto di vista della valutazione astratta di tipo sanzionatorio, punisce la relativa violazione con una pena sicuramente più severa (Cass., 15/4/2008, n. 15551). Precisa, in particolare, la Cassazione (cfr. la motivazione della sentenza cit.) che, sebbene la pena ex art. 589 cp è quella *“che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo”* (con il limite massimo di dodici anni di reclusione) e sebbene quindi la relativa modalità di calcolo di detta pena è analoga a quella contemplata nell'art. 81 cp in materia di concorso formale e di continuazione dei reati, *“tuttavia la unificazione quoad poenam da parte del legislatore dei singoli eventi nel caso di morte di più persone ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, con determinazione della pena nel modo contemplato dalla norma in esame non configura ne' una ipotesi di concorso formale ne' di continuazione (trattasi del resto di reati colposi), e nulla ha a che vedere, pertanto, con il disposto dell'art. 81 c.p., trattandosi, invece, di una pena unica (sia pur determinabile con il calcolo, e con il limite edittale, di cui si è detto) prevista per le ipotesi delittuose de quibus, contemplate in una specifica fattispecie delittuosa che le comprende unificandole, appunto, sotto il profilo sanzionatorio”*.

Di modo che, ai soli fini del suddetto calcolo *quoad poenam*, questa Corte ritiene come più grave, tra gli omicidi colposi e le lesioni colpose in contestazione, la violazione consistente nell'omicidio colposo. Ma, ai fini di cui all'art. 81, 1° co. cp, la fattispecie criminosa di cui all'art. 589, 3° co. cp va considerata unitariamente, ossia come delitto di omicidio colposo plurimo e lesioni colpose plurime, e, nel raffronto tra quest'ultima



violazione e quella del crollo colposo, questa Corte, come si diceva, ritiene più grave appunto il delitto di cui all'art. 589, 3° co. cp.

Ed il menzionato più recente indirizzo della Cassazione, che parla espressamente, riguardo alla fattispecie criminosa di cui all'art. 589, 3° co. cp, di "*delitto di omicidio colposo plurimo e lesioni colpose plurime ex art. 589, comma 3 c.p.*" (cfr. sempre la motivazione della sentenza cit.) e che come si è visto esclude espressamente che trattisi di "*ipotesi di concorso formale*" di reati, potrebbe riverberare i suoi effetti anche sull'istituto della prescrizione, che ad esempio Cass., 15/6/2000, n. 12472 riteneva doversi invece computare con riferimento a ciascun evento di morte o di lesioni (dal momento in cui ciascuno di essi si è verificato), sul presupposto che l'art. 589, 3° co. cp non configurasse un reato unico ma desse invece luogo (in ciò venendo oggi smentita appunto da Cass., n. 15551/2008 cit.) ad un concorso formale di reati. Quest'ultimo problema connesso alla prescrizione, comunque, non interessa nella presente sede e viene perciò qui solo accennato per inciso, senza approfondimenti ulteriori.

XXIV) LE SINGOLE POSIZIONI PROCESSUALI DEGLI

IMPUTATI (CONTINUA):


POSIZIONI DEL LA SERRA E DEL MARINARO.

1) Premessa

Il La Serra ed il Marinaro sono gl'imputati cui, dal punto di vista processuale, fanno carico le posizioni più gravose, in relazione ai ruoli dagli stessi rivestiti e quindi alle relative condotte poste in essere.

Il geom. Marinaro, in particolare, è il responsabile dell'ufficio tecnico comunale che, in tale veste (come emerge pure dal contenuto della delibera giuntale n. 56/99 di cui si dirà), nel maggio 1999 evidenziò in apposita relazione l'esigenza di realizzare nuovi spazi interni al fine di rendere indipendenti le tre scuole e che (sempre quale responsabile del servizio) rilasciò l'apodittico e colpevolmente errato parere favorevole sulla cui base venne approvato con delibera giuntale n. 48/2000 il cosiddetto *progetto esecutivo* del La Serra per la sopraelevazione della scuola (sul punto, v. *infra*, Cap. XXVI, lett. a). Il Marinaro venne poi anche nominato responsabile del procedimento con specifico riferimento ai lavori del II° lotto ossia della sopraelevazione di cui è processo, come risulta dalle sue stesse note del 26/6/2001 (cfr. Cap. I e v. pure doc. n. 346 a pagg. 1251-1252 e 1253, in all. n. 2, tomo III alla CT/PM); nomina avvenuta, con specifico riferimento ai suddetti lavori, con la delibera giuntale n. 42 del 9/5/2000 (contenuta nel Faldone 12, cartellina 10, sottocartellina relativa al II° lotto; e v. pure doc. n. 312, inserito alle pagg. 1150 e ss. nell'all. n. 2, tomo III, alla CT/PM). Queste sue qualifiche sono state del resto confermate anche dalla teste arch. Porrazzo (componente della commissione edilizia di San Giuliano, oltre che ex presidente del consiglio d'istituto della scuola: cfr. trascr. ud. 21/4/06, pagg. 66, 68), la quale ha dichiarato che il Marinaro era appunto il responsabile dell'ufficio tecnico e che le riferì di essere divenuto successivamente anche responsabile del procedimento (ivi, rispettivamente a pagg. 81 e 84).

Il La Serra, a sua volta, è l'ingegnere (minerario) cui la Giunta comunale presieduta dal Borrelli, con delibera n. 56 del 4/6/1999, affidò l'incarico di redigere un progetto generale sulla base delle indicazioni della citata



relazione del Marinaro ed in collaborazione con quest'ultimo (cfr. ancora Cap. I).

Progetto generale che il La Serra trasmise al sindaco Borrelli il 5/8/99 (con progetto esecutivo riferito solo al I° lotto, relativo all'adeguamento dell'impianto termico) e che quest'ultimo portò in Giunta il giorno stesso, la quale lo approvò sempre lo stesso giorno (delibera n. 73 del 5/8/99). Con successiva delibera n. 42 del 9/5/2000, la Giunta comunale affidò poi al medesimo La Serra l'incarico di progettazione e direzione lavori del II° lotto esecutivo (quello riguardante, appunto, la sopraelevazione poi eseguita nel 2002), che il La Serra redasse nel giro di un mese, essendo stato detto *progetto esecutivo* (ma delle cui gravi carenze si è già detto nel Cap. XV, lett. a) approvato con delibera n. 48 del 9/6/2000 (cfr. sempre Cap. I).


Consegnati i lavori relativi al suddetto *progetto esecutivo* alle ditte esecutrici, il La Serra venne quindi nominato direttore dei lavori. Dopodichè, con delibera giuntale n. 53 del 4/5/2001, il La Serra venne autorizzato a redigere una perizia di variante, che fu poi approvata con successiva delibera giuntale n. 56 del 18/5/2001 (*perizia di variante* delle cui gravi carenze si è detto nel Cap. XV, lett. a) e, in data 24/6/02, fu redatto dal D.L. La Serra il certificato di regolare esecuzione dei lavori.

L'11/9/02, l'ing. La Serra redasse materialmente e poi consegnò al Marinaro il certificato (della cui grave anomalia si è già detto al Cap. XXII) di "*agibilità e staticità*" dei locali, di efficienza degli impianti, di rispetto delle norme di sicurezza in genere e di loro idoneità "*per la specifica destinazione d'uso*" (cfr. sempre Cap. I).

I succitati atti si rinvennero tutti nel Faldone 12, cartellina 10, sottocartelline relative al 1° ed al 2° lotto, nonché nell'all. n. 2 (tomo III) alla CT/PM.

In definitiva, nella presente vicenda il geom. Marinaro ha rivestito i ruoli di responsabile dell'ufficio tecnico comunale e di responsabile del procedimento, laddove l'ing. La Serra ha rivestito i ruoli di progettista e di direttore dei lavori.

Tuttavia, il rapporto tra i due professionisti non ha avuto un carattere meramente, per così dire, *esterno*, ma si è variamente intrecciato e mescolato. Nella parte motiva della citata delibera giuntale n. 56/99 (doc. 294, pagg. 1088 e ss. in all. n. 2, III tomo, alla CT/PM) difatti, si menziona espressamente la relazione del tecnico comunale (Marinaro) e si ritiene di *"dover recepire quanto relazionato dal tecnico comunale"*, secondo il cui parere *"è necessario predisporre un progetto generale"* che, tra l'altro, *"deve prevedere la realizzazione di nuovi spazi interni"* al fine di rendere indipendenti le tre scuole. Nel dispositivo della menzionata delibera, quindi, la Giunta delibera che l'incaricato ing. La Serra debba *"eseguire la progettazione generale ed esecutiva in collaborazione del tecnico comunale che darà le direttive in merito alla funzionalità dell'intero plesso scolastico"*. Ed anche nella successiva delibera giuntale n. 53/01 (doc. 334, pagg. 1227 e ss. in all. n. 2, III tomo, alla CT/PM) il La Serra viene autorizzato a redigere la *perizia di variante* relativa sempre ai lavori del 2° lotto (ossia alla sopraelevazione in discussione), *"che tenga conto ... delle indicazioni dettate dal tecnico comunale"*.



Sin dalla fase progettuale, insomma, si è creato anche in via formale un rapporto di tipo collaborativo tra il geom. Marinaro e l'ing. La Serra, che ha

finito in qualche modo, se non per confonderne, quanto meno per mescolarne almeno in parte i rispettivi ruoli. E tanto è avvenuto pure in concreto e trova conferma e riscontro negli atti processuali.

Così, ad esempio, i quattro manovali che eseguirono i lavori hanno tutti concordemente ed attendibilmente confermato che il La Serra, in qualità di direttore dei lavori, si recava sul cantiere e vedeva qual era la situazione (delle malte e quant'altro), *"perché l'ingegnere comunque stava là sul posto, non è che noi riuscivamo a fare i varchi in mezza giornata e l'ingegnere non vedeva niente"* (cfr. dep. Forte: trascr. ud. 21/4/06, pagg. 33-34); che, anzi, egli impartiva *"gli ordini"*, ossia le direttive tecniche, che essi riferivano poi sia all'Abiuso che al Martino, nel senso che l'ing. La Serra *"diceva: 'dovete fare questo, questo, questo' sarebbe 'dovete procedere in questo sistema', dopo dicevo, con Martino e con Abiuso: 'vedi che l'ingegnere ha detto in questo sistema qua' "* (ivi, pagg. 19, 38, 48); che il La Serra era *"presente nei lavori"* e *"veniva spesso sul cantiere"* impartendo le *"istruzioni"* (cfr. dep. Di Iorio, trascr. ud. 3/11/06, pagg. 14-15; dep. Mancino, trascr. ud. ult. cit., pag. 71; dep. Moffa, trascr. ud. ult. cit., pag. 89 -quest'ultimo lo ha visto solo una volta, ma ciò in quanto egli lavorò alla sopraelevazione solo per 7/8 giorni, come ha precisato a pagg. 86 e 89-). D'altronde, il La Serra, nella sua qualità di direttore dei lavori, era tenuto a recarsi sul cantiere, perché se ciò non avesse fatto sarebbe colpevolmente venuto meno alle proprie funzioni. Cionondimeno, questo suo ruolo di direttore dei lavori, questa sua assidua presenza e questo suo impartire direttive ed istruzioni tecniche alle ditte ed ai loro dipendenti ne hanno incardinato la penale responsabilità non solo nella fase progettuale (dato che

egli aveva redatto i progetti, con tutte le lacune di cui si è parlato anche nel Cap. XV, lett. a), ma anche in quella più strettamente esecutiva.

Passando al Marinaro, questi, nella sua veste di tecnico comunale/responsabile del procedimento, non soltanto non ha doverosamente ovviato a tutte le gravi deficienze dei progetti del La Serra ma vi ha addirittura concorso, anche a mente del già citato contenuto della delibera giunta n. 56/99 (e della successiva n. 53/01). Responsabilità che, sulla base di detto rapporto collaborativo e del relativo parziale intreccio dei ruoli cui si è fatto cenno, si è estesa anche alla fase esecutiva, come dimostra il fatto che pure lo stesso Marinaro si recava sul cantiere (dep. Forte, in trascr. ud. 21/4/06, inizio pag. 39) e quindi ha avuto modo di rendersi ben conto dei gravi difetti (malte sui muri preesistenti, realizzazione di un doppio solaio tra primo e secondo piano, ecc.) con cui la sopraelevazione del 2002 è stata eseguita, oltre che progettata.

Detto questo e rinviandosi al precedente Cap. XXIII specialmente per quel che concerne la colpa ed il grado di colpa del La Serra e del Marinaro oltre che per il nesso causale relativamente alle loro specifiche condotte (fermo restando, comunque, quanto già esposto in tutti i precedenti Capitoli con riferimento alle condotte colpevoli ed al nesso di causalità), è ora il caso di passare ad esaminare singolarmente le posizioni del La Serra e del Marinaro, con riferimento alle violazioni loro specificamente contestate nei singoli capi d'imputazione ad essi rispettivamente intestati, oltre che in generale nella rubrica.



2) La posizione del La Serra

Quanto segue verrà esposto, come si diceva, con riferimento alle violazioni contestate al La Serra (quale progettista/direttore dei lavori) in generale nella rubrica e, più specificamente, nei singoli capi d'imputazione a lui intestati.

Gli elaborati (comprensivi dei calcoli, dell'indicazione dell'ubicazione, tipo e dimensioni delle strutture in cemento armato, delle caratteristiche, qualità e dosature dei materiali impiegati, ecc.) di cui all'art. 4, 3° co., punti a, b L. n. 1086/71 non sono stati mai redatti dal La Serra (a parte la mancata tenuta in cantiere dei documenti e del libro giornale, queste ultime costituenti violazioni di carattere amministrativo poco rilevanti o irrilevanti sotto il profilo causale), né è stata rispettata alcuna altra disposizione sia formale che sostanziale (ivi incluse le prove di carico ed il deposito al Genio civile della relativa relazione da parte del DL La Serra ex art. 6 L. cit., da cui risultasse accertata la capacità di resistenza della struttura sottostante) della L. n. 1086 e connesso DM 9/1/96. In particolare, il La Serra non ha provveduto neppure a controllare che il costruttore avesse presentato la denuncia dei lavori, prima del loro inizio (denuncia del resto mai presentata, né prima né dopo), al Genio civile ex art. 4, 1° co., controllo che avrebbe necessariamente dovuto effettuare, imponendo al costruttore la (omessa) denuncia con apposito ordine di servizio, perché il direttore dei lavori è poi tenuto ad una serie di adempimenti di carattere sia sostanziale che formale ai sensi della citata L. n. 1086 (ivi inclusa la citata relazione al Genio civile a firma del DL ex art. 6 cit., contenente le mai effettuate prove di carico e quant'altro). Questa mancata ottemperanza alle prescrizioni della L. n. 1086 viene espressamente ammessa dalla stessa difesa del La Serra e trova del resto ampi riscontri in atti, sebbene essa sostenga l'inapplicabilità della

disciplina in questione; disciplina invece sicuramente applicabile, alla luce di tutto quanto già esposto nel Cap. XIII, cui si rinvia (e, sul nesso causale correlato alla pura e semplice violazione procedimentale correlata all'omessa denuncia dei lavori, denuncia che come ripetesì il La Serra era tenuto ad imporre al costruttore, cfr. pure Cap. XVIII, n. 2. Sul nesso causale correlato alle violazioni di carattere sostanziale, cfr. invece Cap. XIX, XX, XXI e XXIII, n. 2).

La preventiva autorizzazione al Genio civile o alla Regione ex art. 2 L. n. 64/74, con allegate perizie geologiche e geotecniche (imposte del resto anche dalla stessa disciplina sui lavori pubblici di cui all'art. 16, 4° e 5° co. L. n. 109/94 ed agli artt. 25, 2° co., lett. b e 27 DPR n. 554/99), avrebbe dovuto essere invece richiesta, a differenza di quanto pare ipotizzare il capo d'imputazione, dal responsabile del procedimento, geom. Marinaro, sebbene tanto sia stato specificamente contestato a quest'ultimo solo sotto il profilo dell'omessa vigilanza. Tuttavia, deve ritenersi che il DL dovesse quanto meno controllare (e questa condotta costituisce un *minus* rispetto alla contestazione di cui alla rubrica e quindi non la eccede, non ne fuoriesce) l'effettivo assolvimento di questo adempimento, tanto più per il fatto che, come si è detto, nel caso di specie tra lui ed il Marinaro si era instaurato, sia formalmente che sostanzialmente, un rapporto di stretta collaborazione nella fase sia progettuale che esecutiva, alla luce di quanto disposto nella delibera giunta n. 56/99 (cfr. *supra*, par. n. 1). In mancanza del quale adempimento, il DL La Serra avrebbe potuto/dovuto sospendere i lavori. Della violazione in questione si è già parlato nel Cap. XVI, cui si rinvia (e, quanto al nesso causale, v. pure Cap. XVIII, par. n. 5. Sul nesso causale correlato alle



violazioni di carattere sostanziale, v. sempre invece Cap. XIX, XX, XXI e XXIII, n. 2).

Il La Serra, prima quale progettista e poi quale direttore dei lavori, avrebbe dovuto prevedere sin dal progetto (con relativo computo metrico sui costi, di certo non irrilevanti) e far eseguire, ai sensi del DM 20/11/87, le verifiche e le opere di consolidamento sulla struttura sottostante la realizzanda sopraelevazione del 2002 (si rammenta che il titolo II, Cap. 1, punto 1.1 DM cit. fa "obbligo di procedere al consolidamento a chiunque intenda: a) sopraelevare o ampliare l'edificio"). In mancanza, i lavori di sopraelevazione non avrebbero potuto/dovuto proseguire e neppure essere iniziati. Tra l'altro, egli presenziava nel cantiere ed impartiva direttive come si è detto nel precedente paragrafo, per cui dovette rilevare (e, se non lo fece, tanto è nondimeno imputabile a sua colpa) la cattiva qualità della muratura sottostante realizzata nel 1960, sebbene detta cattiva qualità rientrasse nella media costruttiva di quell'epoca nelle zone appenniniche ed anche nella specifica zona di San Giuliano. Ma quest'ultimo avrebbe dovuto essere semmai un motivo in più per procedere a verifiche e consolidamenti (cui peraltro stava procedendo in quello stesso periodo presso l'adiacente scuola materna, come già esposto nel Cap. XXIII, n. 3), oppure per ordinare la sospensione dei lavori, anche perché dal 1960 erano ormai trascorsi circa quaranta anni e quindi quella cattiva qualità media si era ulteriormente aggravata ed anche perché nel frattempo San Giuliano era stato inserito tra i Comuni ad elevato rischio sismico. Di ciò si è ampiamente parlato nel Cap. XII, lett. a-b e nel Cap. XIV, lett. a, cui si rinvia (e, quanto al nesso causale, v. pure Cap. XVIII, par. n. 3. Sul nesso causale correlato alle violazioni di carattere sostanziale, v. sempre invece Cap. XIX, XX, XXI e XXIII, n. 2).

Il La Serra era tenuto, quale progettista e direttore dei lavori, a prevedere l'adeguamento della struttura che si andava ad eseguire così come di quella preesistente ai criteri sostanziali previsti dalla normativa antisismica (L. n. 64/74 e connesso DM 16/1/96, pur non direttamente applicabili e comunque inapplicabili quanto ai loro aspetti procedurali), stante il notorio inserimento di San Giuliano tra i Comuni ad elevato rischio sismico ad opera dell'OPCM n. 2788/98 ed anche in base al DM 18/12/75. Di ciò si è ampiamente parlato nel Cap. XVII, cui si rinvia. Sul nesso causale correlato alle violazioni dei cennati criteri sostanziali, v. sempre invece Cap. XIX, XX, XXI e XXIII, n. 2, ove peraltro si è già avuto modo di dire che, comunque, anche a prescindere dall'applicazione dei criteri sostanziali antisismici, se la sopraelevazione fosse stata realizzata in osservanza delle comuni norme cautelari o persino con violazioni meno gravi, il crollo totale non si sarebbe verificato o, comunque, l'evento *hic et nunc* non si sarebbe verificato con quella gravissima intensità lesiva con cui si è purtroppo avverato.

Il La Serra ha omesso di redigere gli elaborati imposti dalla L. n. 109/94 e connesso DPR n. 554/99 e, in particolare, ha omesso di redigere la parte più importante, il cuore di questi elaborati, ossia il progetto strutturale esecutivo coi relativi calcoli (e le prove di carico sulle strutture sottostanti), il che ha impedito di valutare la capacità resistenza del non demolito solaio e dei muri della struttura sottostante, poi crollati. Di ciò si è già parlato ampiamente nel Cap. XV, lett. a, cui si rinvia (e, quanto al nesso causale, v. pure Cap. XVIII, par. n. 4. Sul nesso causale correlato alle violazioni di carattere sostanziale, v. sempre invece Cap. XIX, XX, XXI e XXIII, n. 2).



Il collaudo statico avrebbe dovuto essere disposto, diversamente da quanto contestato nel capo d'imputazione al Borrelli, dal responsabile del servizio tecnico/responsabile del procedimento, geom. Marinaro, per conto dell'Ente committente, ai sensi dell'art. 67, 2° co. DPR n. 380/01 (il cui art. 136, lett. m ha abrogato il previgente DPR n. 425/94) e comunque dell'art. 28, 4° co. L. n. 109/94 e degli artt. 187 e ss. e 192 e ss. DPR n. 554/99, dell'art. 7 L. n. 1086/1971 e tenendosi anche conto dei parametri sostanziali della disciplina antisismica (cfr. pure il successivo Cap. XXVI). Tuttavia, il DL era tenuto quanto meno a compulsare l'esecuzione del medesimo adempimento (cui pure si fa riferimento nel suo capo d'imputazione), posto che egli doveva poi, ai sensi dell'art. 191, 1° e 5° co. DPR n. 554/99, presenziare obbligatoriamente alle visite di collaudo e, ai sensi del successivo art. 194, 4° co. DPR n. 554, firmare obbligatoriamente i verbali redatti dal collaudatore, oltre che, ai sensi dell'art. 200, 2° co. DPR n. 554 cit., firmare obbligatoriamente il verbale redatto dal collaudatore in caso di presa in consegna anticipata dell'opera (quale quella, peraltro inesistente e comunque del tutto illegittima, che si è avuta col "verbale" sottoscritto dal solo Martino il 19/7/02: cfr. Cap. XV, lett. b). Inoltre, ai sensi dell'art. 65, 8° co. DPR n. 380 cit. relativo alle opere di cui alla L. n. 1086/71 (applicabile come si è detto anche all'opera in questione), il direttore dei lavori doveva consegnare al collaudatore la relazione unitamente alla documentazione prevista in detta norma; e tale previsione si applica all'opera pubblica in oggetto ai sensi dell'art. 63 DPR n. 380 cit. (riferito alle "norme della presente parte" e cioè della parte II, in cui rientra anche il capo II), in quanto non diversamente disposto dalla relativa disciplina. Ad ogni modo, ove anche si dovesse ritenere inapplicabile quest'ultima previsione di cui al




citato DPR 380/01 (peraltro non specificamente contestata al La Serra), resta il discorso innanzi svolto con riferimento agli artt. 191, 1° e 5° co. e 194, 4° co. e 200, 2° co. DPR n. 554/99. Ed infine, anche al di là di ciò, resta il fatto che, come si è detto sopra, deve ritenersi che il DL dovesse quanto meno controllare/compulsare l'effettivo assolvimento di questo adempimento, tanto più per il fatto che, nel caso di specie, tra lui ed il Marinaro si era instaurato, sia formalmente che sostanzialmente, un rapporto di stretta collaborazione nella fase sia progettuale che esecutiva, alla luce di quanto disposto nella delibera giuntale n. 56/99 (e di quella n. 53/01: cfr. *supra*, par. n. 1). Della violazione in questione si è già parlato nei Cap. XIII, XIV, lett. b e XV, lett. b cui si rinvia (e, quanto al nesso causale, v. pure Cap. XVIII, par. n. 6. Sul nesso causale correlato alle violazioni di carattere sostanziale, v. sempre invece Cap. XIX, XX, XXI e XXIII, n. 2). Ed invece, anziché controllare/compulsare l'adempimento in oggetto ossia la nomina del collaudatore ai fini del collaudo statico (che, per quanto esposto nei richiamati Capitoli, avrebbe sicuramente avuto esito negativo, sicché la scuola non si sarebbe a tal punto potuta aprire agli utenti e la tragedia sarebbe stata evitata), il La Serra si è andato autonomamente ed indebitamente ad ingerire nella questione della staticità/agibilità della struttura, attraverso la formazione di quell'anomalo certificato di cui si è già parlato nel precedente Capitolo XXII.

Discorso, quello sin qui svolto, relativo tanto alla sopraelevazione del 2002 quanto alla preesistente struttura sottostante tanto detta sopraelevazione che la restante parte della scuola elementare e media poi crollata (come già spiegato nel Cap. XIV, lett. a).



La quale sopraelevazione era a sua volta in sé “*priva dei necessari requisiti di sicurezza prescritti dalla legge e tale da rendere altamente pericoloso l'edificio scolastico*” (cfr. sempre il capo d'imputazione), essendo stata tra l'altro realizzata, sempre in violazione delle *leges artis*, con un doppio solaio tra il primo ed il secondo piano (cfr. Cap. XIII) e quindi con un aggravio del peso statico sulla struttura ad essa strettamente sottostante rispetto alla restante porzione della scuola elementare e media già sopraelevata sin dal 1960, struttura il cui peso complessivo è così rimasto anche sbilanciato a carico della porzione sopraelevata nel 2002 (che, non a caso, è stata la prima a crollare, tirandosi dietro tutto il resto, come da più altamente probabile dinamica del crollo già descritta al Cap. XX, n. 5).

 La scuola elementare e media nel suo complesso, insomma, dopo la sopraelevazione del 2002, si presentava altamente vulnerabile (cfr. Cap. XX, par. n. 2) ed il La Serra, che era un ingegnere, avrebbe dovuto rendersene conto sia nella fase progettuale che, anche di persona, in quella esecutiva dato che egli si recava spesso sul cantiere impartendo istruzioni e direttive alle ditte ed ai loro dipendenti, come già spiegato nel primo paragrafo.

Le condotte contestate al La Serra al capo A della rubrica si riverberano poi, alla luce di quanto già esposto nel Cap. XXI, sul capo B. Capo, quest'ultimo, sussistente rispetto al La Serra in entrambi i già illustrati profili, fermo restando che l'eventuale insussistenza del secondo profilo non ne farebbe certamente venire meno il primo (cfr. sempre Cap. XXI).

Della contestazione relativa al falso ideologico si è già detto nel Cap. XXII, cui si rinvia.

Circa le argomentazioni difensive e tecniche correlate alla posizione processuale del La Serra, queste sono state già ampiamente illustrate,

approfondite e confutate in tutto il corso della presente sentenza, sicché non vi si ritorna al fine di evitare ripetizioni.

3) La posizione del Marinaro

Anche rispetto al geom. Marinaro (quale tecnico comunale/responsabile del procedimento), quanto segue verrà esposto con riferimento alle violazioni contestategli in generale nella rubrica e, più specificamente, nei singoli capi d'imputazione a lui intestati.

La preventiva autorizzazione al Genio civile (o meglio alla Regione) ex art. 2 L. n. 64/74, con allegate perizie geologiche e geotecniche (imposte del resto anche dalla stessa disciplina sui lavori pubblici di cui all'art. 16, 4° e 5° co. L. n. 109/94 ed agli artt. 25, 2° co., lett. b e 27 DPR n. 554/99), avrebbe dovuto essere richiesta proprio dal responsabile del procedimento, geom. Marinaro (e non dal La Serra, come sembra ipotizzare il PM). Peraltro, nel capo d'imputazione gli viene contestata solo l'omessa vigilanza sull'osservanza delle relative norme tecniche. Se questa omessa vigilanza si riferisce, come deve ritenersi, alla norma di natura procedimentale di cui appunto all'art. 2 L. n. 64 cit., allora questa contestazione (o questa parte di contestazione) costituisce un *minus* rispetto alla condotta integrante la mancata richiesta di autorizzazione ex art. 2 e deve ritenersi ammissibile a livello di contestazione e sussistente, perché il Marinaro avrebbe dovuto non solo vigilare, ma addirittura richiedere quell'autorizzazione, sebbene, sotto quest'ultimo profilo della mancata richiesta dell'autorizzazione in sé, la sua condotta non risulta invece vagliabile, essendo mancata la relativa contestazione; per meglio dire, l'omessa preventiva autorizzazione del Genio civile ex art. 2 L. n. 64/74 viene contestata a tutti gl'imputati in via



generale, ma poi riferita al solo La Serra nel capo d'imputazione a lui specificamente dedicato, mentre al Marinaro, nel capo d'imputazione a lui specificamente dedicato, viene contestata solo appunto la mancata vigilanza sull'osservanza delle norme tecniche ai sensi dell'art. 2 L. cit.

Se l'omessa vigilanza si riferisce pure, come deve ritenersi, alla mancata acquisizione delle perizie geologiche e geotecniche (anche questo rientrando nelle citate norme tecniche), quest'ultima violazione è del pari sussistente, perché il responsabile del procedimento avrebbe dovuto controllare che le stesse fossero presenti nella pratica ed allegate alla mai formulata richiesta alla Regione ex art. 2 L. n. 64.

Della violazione in questione si è già parlato nel Cap. XVI, cui si rinvia (e, quanto al nesso causale, v. pure Cap. XVIII, par. n. 5. Sul nesso causale correlato alle violazioni di carattere sostanziale, v. sempre invece Cap. XIX, XX, XXI e XXIII, n. 2).

Il Marinaro, nelle sue spiegate qualità, avrebbe dovuto vigilare sull'osservanza dei criteri sostanziali previsti dalla normativa antisismica (L. n. 64/74 e connesso DM 16/1/96, pur non direttamente applicabili e comunque inapplicabili quanto ai loro aspetti procedurali), stante il notorio inserimento di San Giuliano tra i Comuni ad elevato rischio sismico ad opera dell'OPCM n. 2788/98 e stante anche il DM 18/12/75. Di ciò si è ampiamente parlato nel Cap. XVII, cui si rinvia. Sul nesso causale correlato alle violazioni dei cennati criteri sostanziali, v. sempre invece Cap. XIX, XX, XXI e XXIII, n. 2: in particolare, si è avuto modo di dire che, comunque, anche a prescindere dall'applicazione dei criteri antisismici, se la sopraelevazione fosse stata realizzata in osservanza delle comuni norme cautelari o persino con violazioni meno gravi, il crollo totale non si sarebbe

verificato o, comunque, l'evento *hic et nunc* non si sarebbe verificato con quella gravissima intensità lesiva con la quale si è purtroppo avverato.

Il Marinaro, sempre nelle sue spiegate qualità, avrebbe dovuto vigilare sull'osservanza della L. n. 1086/71, controllando che il costruttore avesse presentato la denuncia dei lavori, prima del loro inizio (ma detta denuncia non è stata mai presentata, né prima e né dopo), al Genio civile ex art. 4, 1° co., oltre che, sul piano sostanziale, vigilare sull'osservanza delle norme in materia di progetto strutturale con verifica delle opere in cemento armato (compresi calcoli e prove di carico), di relazione a struttura ultimata, di licenza d'uso, ecc. . Questa mancata ottemperanza alle prescrizioni della L. n. 1086 viene espressamente ammessa dalla stessa difesa del Marinaro e trova del resto ampi riscontri in atti, sebbene essa sostenga l'inapplicabilità della disciplina in questione; disciplina invece sicuramente applicabile, alla luce di quanto già esposto nel Cap. XIII cui si rinvia (e, sul nesso causale correlato alla pura e semplice violazione procedimentale correlata all'omessa denuncia dei lavori, denuncia che come ripetesi il Marinaro era tenuto a verificare, cfr. pure Cap. XVIII, n. 2. Sul nesso causale correlato alle violazioni di carattere sostanziale, cfr. invece Cap. XIX, XX, XXI e XXIII, n. 2).

Il Marinaro, sempre nelle sue spiegate qualità, avrebbe dovuto vigilare sull'osservanza del DM 20/11/87, quanto alle mai effettuate verifiche ed opere di consolidamento sulla struttura sottostante la realizzanda sopraelevazione del 2002 (si rammenta che il titolo II, Cap. 1, punto 1.1 DM cit. fa "obbligo di procedere al consolidamento a chiunque intenda: a) sopraelevare o ampliare l'edificio"). Tra l'altro, egli, che è un geometra, si recava anche nel cantiere come si è detto nel precedente paragrafo, per cui



dovette rilevare (e, se non lo fece, tanto è nondimeno imputabile a sua colpa) la cattiva qualità della muratura sottostante realizzata nel 1960, sebbene detta cattiva qualità rientrasse nella media costruttiva di quell'epoca nelle zone appenniniche ed anche nella specifica zona di San Giuliano. Ma quest'ultimo avrebbe dovuto essere semmai un motivo in più per procedere a verifiche e consolidamenti (cui peraltro stava procedendo in quello stesso periodo presso l'adiacente scuola materna, come già esposto nel Cap. XXIII, n. 3), oppure per ordinare la sospensione dei lavori, anche perché dal 1960 erano ormai trascorsi circa quaranta anni e quindi quella cattiva qualità media si era ulteriormente aggravata ed anche perché nel frattempo San Giuliano era stato inserito tra i Comuni ad elevato rischio sismico. Di ciò si è ampiamente parlato nel Cap. XII, lett. a-b e nel Cap. XIV, lett. a, cui si rinvia (e, quanto al nesso causale, v. pure Cap. XVIII, par. n. 3. Sul nesso causale correlato alle violazioni di carattere sostanziale, v. sempre invece Cap. XIX, XX, XXI e XXIII, n. 2).

Il Marinaro, sempre nelle sue spiegate qualità, avrebbe dovuto vigilare sull'osservanza della L. n. 109/94 e connesso DPR n. 554/99 e, in particolare, sulla redazione e presentazione da parte del progettista La Serra della parte più importante della progettazione, ossia del mai redatto progetto strutturale esecutivo coi relativi calcoli (e le prove di carico sulle strutture, ivi incluse in particolare quelle sottostanti la realizzanda sopraelevazione del 2002), il che ha impedito di valutare la capacità resistenza del non demolito solaio e dei muri della struttura sottostante, poi crollati. Di ciò si è già parlato ampiamente nel Cap. XV, lett. a, cui si rinvia (e, quanto al nesso causale, v. pure Cap. XVIII, par. n. 4. Sul nesso causale correlato alle

violazioni di carattere sostanziale, v. sempre invece Cap. XIX, XX, XXI e XXIII, n. 2).

Il collaudo statico avrebbe dovuto essere disposto, diversamente da quanto contestato nel capo d'imputazione al Borrelli, proprio dal Marinaro quale responsabile del servizio tecnico/responsabile del procedimento, per conto dell'Ente committente, ai sensi dell'art. 67, 2° co. DPR n. 380/01 (il cui art. 136, lett. m ha abrogato il previgente DPR n. 425/94) e comunque dell'art. 28, 4° co. L. n. 109/94 e degli artt. 187 e ss. e 192 e ss. DPR n. 554/99, dell'art. 7 L. n. 1086/1971 e tenendosi anche conto dei parametri sostanziali della disciplina antisismica (cfr. pure il successivo Cap. XXVI). Nel capo d'imputazione, si contesta invece al Marinaro solo la mancata vigilanza sull'omesso collaudo statico. Tuttavia, questa contestazione costituisce un *minus* rispetto alla condotta integrante la mancata disposizione del collaudo statico e la nomina del collaudatore, per cui deve ritenersi ammissibile a livello di contestazione e sussistente, perché il Marinaro avrebbe dovuto non solo vigilare, ma addirittura disporre quel collaudo e nominare il collaudatore, sebbene, sotto quest'ultimo profilo della mancata disposizione del collaudo statico e della mancata nomina del collaudatore in sé, la sua condotta non sia vagliabile, essendo mancata la relativa contestazione; per meglio dire, l'omesso collaudo statico/omessa nomina del collaudatore viene contestato a tutti gl'imputati in via generale, ma poi riferito al solo Borrelli in uno dei capi d'imputazione a lui specificamente dedicati, mentre al Marinaro, nel capo d'imputazione a lui specificamente dedicato, viene contestata solo appunto la mancata vigilanza sul rispetto della normativa relativa al collaudo statico.



Della violazione in questione si è già parlato nei Cap. XIII, XIV, lett. b e XV, lett. b cui si rinvia (e, quanto al nesso causale, v. pure Cap. XVIII, par. n. 6. Sul nesso causale correlato alle violazioni di carattere sostanziale, v. sempre invece Cap. XIX, XX, XXI e XXIII, n. 2).

Ed invece, anziché disporre o comunque vigilare sull'adempimento in oggetto (eventualmente facendone richiesta al sindaco, che lo avrebbe poi magari compulsato a provvedere direttamente), ossia sul collaudo statico inclusa la nomina del collaudatore (collaudo statico che, per quanto esposto nei richiamati Capitoli, avrebbe sicuramente avuto esito negativo, sicché la scuola non si sarebbe a tal punto potuta aprire agli utenti e la tragedia sarebbe stata evitata), il Marinaro ha concordato e comunque accettato quell'anomalo certificato materialmente redatto dal La Serra di cui si è già parlato nel precedente Capitolo XXII, del tutto inidoneo ai fini di certificare la staticità/agibilità della struttura, certificazione che non sarebbe comunque potuta provenire dal DL La Serra.

Discorso, quello sin qui svolto, relativo tanto alla sopraelevazione del 2002 quanto alla preesistente struttura sottostante sia detta sopraelevazione che la restante parte della scuola elementare e media poi crollata (come già spiegato nel Cap. XIV, lett. a).

La quale sopraelevazione aveva reso la struttura, se non "*al limite del collasso*" (cfr. sempre il capo d'imputazione), comunque altamente vulnerabile (cfr. Cap. XX, par. n. 2) ed il Marinaro, che era un geometra, avrebbe dovuto rendersene conto tanto nella fase progettuale quanto pure, di persona, in quella esecutiva dato che egli, come si è detto nel primo paragrafo, si recava anche nel cantiere avendo instaurato, sia formalmente

che sostanzialmente, un rapporto di stretta collaborazione col La Serra, alla luce di quanto disposto nella delibera giuntale n. 56/99 (e n. 53/01).


Le condotte contestate al Marinaro al capo A della rubrica si riverberano poi, alla luce di quanto già esposto nel Cap. XXI, sul capo B. Capo, quest'ultimo, sussistente rispetto al Marinaro in entrambi i già illustrati profili, fermo restando che l'eventuale insussistenza del secondo profilo non ne farebbe certamente venire meno il primo (cfr. sempre Cap. XXI).

Della contestazione relativa al falso ideologico si è già detto nel Cap. XXII, cui si rinvia.

- Circa le argomentazioni difensive e tecniche correlate alla posizione processuale del Marinaro, queste sono state già ampiamente illustrate, approfondite e confutate in tutto il corso della presente sentenza, sicché non vi si ritorna al fine di evitare ripetizioni.

4) La quantificazione delle pene, le pene accessorie, i risarcimenti e le spese

Nel Cap. XXIII (n. 3) si è già parlato del tipo e grado di colpa addebitabile agl'imputati, ivi inclusi il La Serra ed il Marinaro e si è detto come tale colpa, sebbene non superi la soglia della colpa cosciente, si presenti comunque di grado elevato (cfr. art. 133 cp). A loro volta, sempre a mente dell'art. 133 cp, tutte le condotte colpose passate in rassegna rispetto a ciascuno dei due imputati sono talmente molteplici e gravi ed hanno cagionato danni talmente rilevanti (decesso di 28 persone e lesioni a carico di altre 39 persone, oltre il crollo) che, se anche qualcuna delle anzidette condotte dovesse essere ritenuta insussistente o comunque non addebitabile specificamente al La Serra e/o al Marinaro, tanto non eliderebbe né



ridurrebbe in alcun modo la gravità delle restanti condotte (dalle quali sono nondimeno derivati i relevantissimi danni di cui si è detto, nessuno escluso), considerate sia singolarmente che, a maggior ragione, nel loro insieme. E, dunque, tanto non ridurrebbe neppure l'entità della pena, così come di seguito quantificata.

Nel Cap. XXIII (n. 4) si è poi parlato del concorso formale tra i delitti di cui all'art. 589, 1° e 3° co. cp ed all'art. 449 cp e si è già detto come il primo costituisca il reato più grave. Nell'ambito di quest'ultimo (art. 589, 3° co. cp), ai fini della pena la violazione più grave va ritenuta quella dell'omicidio colposo, sicché, valutate tutte le circostanze del caso concreto, a ciascuno degli'imputati va applicata per quest'ultima violazione la pena di anni quattro di reclusione, aumentata fino ad anni nove alla luce del rilevante numero dei decessi (28) e delle lesioni di varia entità (39).

Sempre nel Cap. XXIII (n. 4) si è detto come vada esclusa la contestata aggravante e vadano invece riconosciute le attenuanti generiche, così da ridurre la suddetta pena-base di anni nove ad anni sei, quest'ultima aumentata, nell'ambito del citato concorso formale ex art. 81, 1° co. cp col crollo colposo, fino ad anni sei e mesi dieci per ciascuno dei due imputati. In virtù dell'art. 1 L. n. 241/2006, le anzidette pene detentive vanno condonate per la durata di anni tre.

La condanna alle pene suddette comporta *ex lege*, per entrambi gl'imputati, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ai sensi degli artt. 28 e 29 cp.


La suddetta interdizione incide direttamente sulla pubblica funzione svolta allo stato dal Marinaro. Peraltro, essendo i reati in contestazione strettamente connessi e dipendenti anche dall'esercizio della professione del

La Serra, quest'ultimo va interdetto dalla stessa ai sensi dell'art. 30 cp per la durata di anni cinque.

Il La Serra ed il Marinaro vanno poi condannati, in solido sia tra loro che con gli altri imputati (eccetto l'Uliano, che va assolto) e col responsabile civile Comune di San Giuliano di Puglia, in persona del suo legale rappresentante in carica, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore delle parti civili appellanti e non appellanti (ad eccezione dello Stato italiano -la cui pretesa risarcitoria va rigettata- e di Antonietta Tomaro -la cui costituzione deve intendersi revocata-), da liquidarsi in separato giudizio, oltre che al pagamento di una provvisoria provvisoriamente esecutiva, da liquidarsi secondo i criteri e nella specifica quantificazione di cui si dirà nei Cap. XXVIII e XXX, oltre che nel dispositivo.

Il La Serra ed il Marinaro vanno altresì condannati, in solido sia tra loro che con gli altri imputati (eccetto l'Uliano, che va assolto) e col responsabile civile Comune di San Giuliano di Puglia, in persona del suo legale rappresentante in carica, al pagamento delle spese processuali del doppio grado sostenute dalle parti civili (compensandosi quelle relative all'Avvocatura dello Stato), da liquidarsi secondo i criteri e nella specifica quantificazione di cui si dirà nei Cap. XXVIII e XXX, oltre che nel dispositivo.

Infine, il La Serra ed il Marinaro vanno condannati, in solido sia tra loro che con gli altri imputati (eccetto l'Uliano, che va assolto) e col responsabile civile Comune di San Giuliano di Puglia, in persona del suo legale rappresentante in carica, alla refusione delle spese di giustizia del doppio grado del giudizio, ivi incluse quelle per gli accertamenti tecnici.



XXV) LE SINGOLE POSIZIONI PROCESSUALI DEGLI IMPUTATI

(CONTINUA):

POSIZIONI DEL MARTINO E DELL'ABIUSO

1) Premessa

I lavori per la sopraelevazione furono consegnati alla ditta di Giovanni Martino a seguito del pubblico incanto di cui alla delibera giuntale n. 70 del 31/10/2000 (inserita nel Faldone 12, cartellina 10, sottocartellina relativa al I° lotto; e v. pure doc. n. 319, a pagg. 1185-1188 nell'all. 2, tomo III alla CT/PM) ed alle determine del segretario comunale n. 20 del 2/2/01 e n. 64 del 20/3/01 (entrambe inserite nel Faldone 12, cartellina 10, sottocartellina relativa al II° lotto; la determina n. 64/01 si rinviene pure quale doc. 327, a pagg. 1202-1203 nell'all. 2, tomo III alla CT/PM).

A sua volta, il Martino, in data 5/7/01, richiese al Comune di San Giuliano di poter concedere in subappalto i suddetti lavori relativi appunto al 2° lotto alla ditta dell'Abiuso (doc. n. 349, a pag. 1258 nell'all. 2, tomo III alla CT/PM) ed il direttore generale/responsabile del servizio/segretario comunale a tanto lo autorizzò appositamente in pari data, con determina n. 144 del 5/7/01 (doc. n. 350, a pagg. 1259-1261 nell'all. 2, tomo III alla CT/PM).

Non è vero dunque che, come sostenuto nelle rispettive arringhe, sia pure approfondite e circostanziate, dai difensori dell'Abiuso, avv.ti Ruggiero e Cecanese, mancherebbe agli atti la prova del subappalto tra lui ed il Martino e che si sarebbe trattato solo di prestito di manodopera e di fornitura di materiali al Martino da parte dell'Abiuso: al contrario, come si è detto (e

salvo quanto si dirà oltre), il suddetto rapporto trova agli atti precisi riscontri documentali in atti pubblici fidefacienti.

Del pari, non è vero che l'Abiuso non avrebbe partecipato ai lavori e non sarebbe stato sul cantiere: al contrario, come si vedrà subito, la sua partecipazione ai lavori e la sua presenza in cantiere trova agli atti precisi riscontri di carattere testimoniale. Partecipazione ai lavori e presenza in cantiere che vengono peraltro riferite dai testi escussi non soltanto all'Abiuso, ma anche allo stesso Martino.

In sostanza, dalle acquisite prove testimoniali risulta che costoro eseguirono insieme i lavori della sopraelevazione in questione.

Così, uno dei quattro manovali che eseguì materialmente detti lavori, ossia il teste Forte, ha testualmente dichiarato che *"il primo giorno ci siamo recati sul cantiere, dall'impresa Abiuso e Martino. Che erano tutti e due insieme"* (trascr. ud. 21/4/06, pag. 58) e che esso Forte ricevette gli elaborati progettuali (o meglio il *"piccolo progettino"*, ossia il *"piccolo schema"* della perizia in variante di cui parla il Forte in trascr. cit., pagg. 57-58 e di cui si è già detto in chiusura della lett. a del Cap. XV) materialmente dall'Abiuso, ma in presenza del Martino (*"c'erano entrambi"*: ivi, pag. 59). Ha aggiunto che l'Abiuso fornì anche *"i solai"* ed i *"travetti precompressi"* (ivi, pagg. 43-44). Vero è che il teste ha precisato che l'Abiuso li accompagnò il primo giorno sul cantiere *"perché era un posto nuovo, che noi ... non ci eravamo mai recati in questo luogo"* (ivi, pag. 61), che esso Forte lavorava *"per l'impresa Martino, che Abiuso ... mi aveva mandato ... alle dipendenze, come prestito operaio per l'impresa Martino"* (ivi, pag. 40; e v. pure pag. 43), che l'Abiuso continuò a recarsi nel cantiere anche qualche altra volta per *"vedere a che termini eravamo con il lavoro per*



mandarci ad un'altra parte, gli altri suoi lavori che aveva" (ivi, pag. 62) e che la ditta esecutrice dei lavori secondo esso teste era l'impresa Martino (ivi, pag. 56). Però è parimenti vero che il medesimo Forte, su questo specifico punto, si è contraddetto dato che ha poi invece precisato di non conoscere i rapporti che intercorrevano tra l'Abiuso ed il Martino e se tra loro ci fosse un accordo (ivi, pagg. 65-66) e; soprattutto, ha poi invece precisato che egli riceveva dall'ing. La Serra gli ordini, che poi comunicava sia all'Abiuso che al Martino (ivi, fine pag. 38), specificando ulteriormente che *"l'ingegnere diceva: 'dovete fare questo, questo, questo' sarebbe 'dovete procedere in questo sistema', dopo dicevo, con Martino e con Abiuso: 'vedi che l'ingegnere ha detto in questo sistema qua' "* (ivi, pag. 48). Pervero, il Forte ha poi anche aggiunto che egli riferiva gli ordini del La Serra tanto all'Abiuso quanto al Martino (*"quando passavamo all'ufficio"*) solo quando l'uno o l'altro glielo chiedevano (ivi, pag. 65): ma ciò dimostra ulteriormente che entrambi comunque glielo chiedevano e che quindi entrambi (sia il Martino che l'Abiuso) s'interessavano dell'opera in corso di realizzazione e delle specifiche direttive che venivano al riguardo impartite dal DL.

A sua volta, l'altro manovale, Di Iorio, ha confermato che l'Abiuso fornì le travi precomprese per il solaio (trascr. ud. 3/11/06, pag. 17) e che il suo datore di lavoro era l'Abiuso, che lo prestò al Martino (ivi, pag. 13), accompagnandolo in cantiere (ivi, pag. 28). Stranamente, però, il teste, a specifica domanda, ha risposto di non ricordare se qualche appaltatore andasse in cantiere (ivi, sempre pag. 18); dimenticanza, questa, tanto più strana dato che invece, riguardo al La Serra, egli ha ricordato bene che questi *"veniva spesso sul cantiere"* (ivi, pag. 15).

Ed anche l'altro manovale, Mancino, ha affermato di essere stato dipendente di Abiuso ma *"trasferito sotto Giovanni Martino"* (trascr. 3/11/06, pag. 69) perché quest'ultimo *"non aveva operai per realizzare, Abiuso ha prestato questi operai, siamo andati noi ad aiutare"* (ivi, pag. 80). Però poi ha aggiunto che chi lo pagava era proprio l'Abiuso nel senso che *"la busta [paga] me la doveva fare sempre Abiuso"* (ivi, pag. 81, salvo poi a correggersi e dire di non ricordare).

Il quarto manovale, Moffa, ha riferito a sua volta di avere eseguito i lavori per conto dell'Abiuso, ma *"in prestito alla ditta Martino"*, nel senso che *"l'impresa Martino non aveva operai disponibili, ha chiamato l'impresa Abiuso per dargli una mano"* (trascr. ud. 3/11/06, pag. 86).

Vi è poi un quinto operaio, il manovale Colasurdo (che lavorò solo per una settimana, prima che s'iniziasse materialmente a sopraelevare: trascr. ud. 7/4/06, pagg. 123 e 124), il quale, nel confermare che non vide alcun progetto né opere di consolidamento (ivi, pagg. 122 e 123), ha specificato di avere lavorato alle dipendenze del Martino (ivi, pag. 122) e di non conoscere neppure l'Abiuso (ivi, pag. 124).

E vi è infine un sesto operaio, che però all'epoca era apprendista muratore, ossia il Pasquale, il quale lavorò per circa quindici giorni alla sopraelevazione, che ha dichiarato di avervi lavorato per conto di Abiuso (trascr. ud. 3/1/06, pag. 37) e che, alla domanda su chi gli dava le istruzioni, ha risposto testualmente: *"io ho visto due-tre volte Abiuso"* (ivi, pag. 38).

A sua volta, il teste Vasile (che realizzò gli impianti elettrici della scuola prima del sisma) ha dichiarato di avere ricevuto dal Martino *"una pianta con le indicazioni schematiche dei punti elettrici da realizzare"* (trascr. ud. 7/4/06, pag. 130).



Ora, sulla base di tutto quanto sopra esposto, sebbene non possa dirsi con certezza se i citati quattro manovali abbiano voluto in qualche modo aiutare il loro datore di lavoro (come parrebbe emergere dalle loro spiegate parziali reticenze e/o contraddizioni), allorchè hanno riferito di essere stati da lui prestati al Martino, oppure se l'Abiuso avesse loro effettivamente presentato la questione in questi termini, sta di fatto che detto mero prestito di manodopera risulta smentito da una serie di oggettivi dati processuali, emergenti proprio dalle succitate deposizioni testimoniali, oltre che dai documenti in atti.

Dalle quali deposizioni, relativamente all'Abiuso, sono emerse incontestatamente le seguenti circostanze obiettive: sul cantiere vi erano i soli operai dell'Abiuso (a parte il Colasurdo); l'Abiuso si è recato più volte in quel cantiere, sin dal primo giorno; l'Abiuso consegnò materialmente ad uno dei suoi operai gli elaborati progettuali (o meglio il "*piccolo progettino*", ossia il "*piccolo schema*" di perizia in variante), sulla cui base essi eseguirono la sopraelevazione; l'Abiuso s'informava in ordine alle direttive che venivano impartite ai suoi operai dal DL La Serra; l'Abiuso fornì i materiali ai fini dell'esecuzione della sopraelevazione, quanto meno quelli per la realizzazione dei solai; l'Abiuso corrispondeva la retribuzione ai suoi operai per i lavori di detta sopraelevazione.

Tutte le anzidette circostanze smentiscono dunque inequivocabilmente, una per una e tanto più se considerate nel loro complesso, l'asserto difensivo secondo cui l'Abiuso si sarebbe limitato a fornire al Martino la manodopera ed i materiali.

Asserto, quest'ultimo, ulteriormente smentito dalla citata deposizione dell'apprendista Pasquale di avere lavorato alla sopraelevazione proprio per

conto dell'Abiuso e, a ben vedere, dalla deposizione dello stesso Moffa, secondo cui il Martino aveva chiamato l'Abiuso (non per prestargli semplicemente gli operai, bensì) "*per dargli una mano*".

Asserto difensivo smentito, ancora, anche documentalmente, perché, se le cose stessero come dice la difesa dell'Abiuso, allora il Martino non avrebbe chiesto di essere autorizzato a concedergli i lavori in subappalto, autorizzazione regolarmente ottenuta con la citata determina n. 144 del 5/7/01.

Vero è invece che l'Abiuso non fu solo sul cantiere a compiere quei lavori, perché insieme a lui, nonostante l'instaurato rapporto di subappalto, continuò di fatto a presenziare e ad interessarsi dell'intervento anche il Martino.

E, riguardo a quest'ultimo, sempre dalle menzionate prove testimoniali sono emerse incontestatamente le seguenti circostanze obiettive: il Martino si è recato più volte in quel cantiere, sin dal primo giorno; il Martino fu presente allorchè l'Abiuso consegnò materialmente al Forte gli elaborati progettuali (o meglio il "*piccolo progettino*", ossia il "*piccolo schema*" di perizia in variante), sulla cui base essi eseguirono la sopraelevazione; il Martino diede al Vasile la piantina degli impianti elettrici da realizzare; gli operai dell'Abiuso erano in contatto anche col Martino e frequentavano il suo ufficio (cfr. dep. Forte cit.); il Martino in tali circostanze s'informava in ordine alle direttive che venivano impartite agli operai dal DL La Serra; il Martino chiese all'Abiuso (non di sostituirsi ad esso, bensì) di "*dargli una mano*" (cfr. dep. Moffa cit.); il Colasurdo, che neppure conosceva l'Abiuso, ha lavorato in cantiere proprio alle dipendenze del Martino. Non si dimentichi, inoltre, che, in quello stesso torno di tempo ed in quello stesso



plesso scolastico, il Martino stava eseguendo in proprio anche i lavori del III° lotto, relativo alla scuola materna (cfr. supra, Cap. XIV, lett. b e XXIII, n. 3, lett. b); scuola, quest'ultima, parzialmente aderente a quella elementare e media su cui si stavano eseguendo i lavori di sopraelevazione (II° lotto), sicché dunque, di fatto, il cantiere era unico ed il Martino non faceva altro che spostarsi al suo interno, così seguendo ed interessandosi di persona degli uni e degli altri lavori.

Insomma, tutte le sovraesposte circostanze portano a ritenere con assoluta certezza che il Martino e l'Abiuso, sebbene tra loro si fosse formalmente instaurato un rapporto di subappalto, abbiano collaborato insieme alla realizzazione della sopraelevazione del 2002, nell'ambito di una sorta di società di fatto. Tra di loro è sorto un legame ancor più stretto di quello tra il La Serra ed il Marinaro di cui si è parlato nel Capitolo precedente. I loro ruoli (di Martino ed Abiuso) si sono completamente intrecciati, fusi e confusi nell'ambito della comune realizzazione dell'*opus*.

Detto questo e rinviandosi al precedente Cap. XXIII specialmente per quel che concerne la colpa ed il grado di colpa del Martino e dell'Abiuso oltre che per il nesso causale relativamente alle loro specifiche condotte (fermo restando, comunque, quanto già esposto in tutti i precedenti Capitoli con riferimento alle condotte colpevoli ed al nesso di causalità), è ora il caso di passare alle specifiche posizioni processuali dei due imputati, le quali, proprio alla luce della totale commistione dei loro ruoli di cui si diceva in precedenza, possono essere esaminate congiuntamente, con riferimento alle violazioni loro altrettanto congiuntamente contestate nel capo d'imputazione ad essi specificamente intestato, oltre che in generale nella rubrica.

2) La posizione del Martino e dell'Abiuso


Quanto segue verrà esposto, come si diceva, con riferimento alle violazioni congiuntamente contestate al Martino ed all'Abiuso nel capo d'imputazione ad essi specificamente intestato, oltre che in generale nella rubrica.

L'art. 4, 1° co. L. n. 1086/71 impone proprio al costruttore l'obbligo di denuncia al Genio civile delle opere in conglomerato cementizio armato normale o precompresso (o in struttura metallica), prima del loro inizio. Denuncia che dev'essere corredata dai prescritti elaborati (comprensivi dei calcoli, dell'indicazione dell'ubicazione, tipo e dimensioni delle strutture in cemento armato, delle caratteristiche, qualità e dosature dei materiali impiegati, ecc.) di cui all'art. 4, 3° co., punti a, b L. n. 1086/71 e connesso DM 9/1/96. Detta denuncia, però, non è stata mai presentata dai costruttori Martino ed Abiuso, né costoro si sono interessati di far redigere i suddetti elaborati, che avrebbero dovuto appunto obbligatoriamente allegare alla medesima denuncia. Questa mancata ottemperanza alle prescrizioni della L. n. 1086 viene espressamente ammessa dalla stessa difesa dei costruttori e trova ampi riscontri in atti, sebbene essa sostenga l'inapplicabilità della disciplina in questione; disciplina invece sicuramente applicabile, alla luce di tutto quanto già esposto nel Cap. XIII, cui si rinvia (e, sul nesso causale correlato alla pura e semplice violazione procedimentale correlata all'omessa denuncia dei lavori, cfr. pure Cap. XVIII, n. 2. Sul nesso causale correlato alle violazioni di carattere sostanziale, cfr. invece Cap. XIX, XX, XXI e XXIII, n. 2).

Il Martino e l'Abiuso hanno eseguito i lavori di sopraelevazione senza gli elaborati imposti dalla L. n. 109/94 e connesso DPR n. 554/99 e, in




particolare, senza il progetto strutturale esecutivo coi relativi calcoli (e le prove di carico sulle strutture, ivi incluse in particolare quelle sottostanti la realizzanda sopraelevazione del 2002), il che ha impedito di valutare la capacità resistenza soprattutto del non demolito solaio e dei muri della struttura sottostante, poi crollati. Essi hanno operato solo sulla base di un "piccolo progettino" ossia di un foglio di carta, oltre che sulla base di mere direttive verbali impartite dal DL ai manovali, come già esposto nel precedente paragrafo. Per il resto, si rinvia a quanto già ampiamente illustrato nel Cap. XV, lett. a (e, quanto al nesso causale, v. pure Cap. XVIII, par. n. 4. Sul nesso causale correlato alle violazioni di carattere sostanziale, v. sempre invece Cap. XIX, XX, XXI e XXIII, n. 2).

 Il Martino e l'Abiuso avrebbero dovuto eseguire, ancorchè tanto non fosse stato progettualmente previsto, le necessarie verifiche ed opere di consolidamento di cui al DM 20/11/87 sulla struttura sottostante la realizzanda sopraelevazione del 2002 (si rammenta che il titolo II, Cap. 1, punto 1.1 fa "obbligo di procedere al consolidamento a chiunque intenda: a) sopraelevare o ampliare l'edificio"), oppure rifiutarsi di realizzare la sopraelevazione in ossequio ai comuni canoni di diligenza, prudenza e perizia. Tra l'altro, poiché entrambi presenziavano nel cantiere e poiché gli operai dialogavano con entrambi, riferendo anche le direttive che il La Serra impartiva, essi dovettero rilevare (e, se non lo fecero, tanto è nondimeno imputabile a loro colpa) la cattiva qualità della muratura sottostante realizzata nel 1960, sebbene detta cattiva qualità rientrasse nella media costruttiva di quell'epoca nelle zone appenniniche ed anche nella specifica zona di San Giuliano. Ma quest'ultimo avrebbe dovuto essere semmai un motivo in più per procedere a verifiche e consolidamenti (cui peraltro

proprio il Martino stava procedendo in quello stesso periodo presso l'adiacente scuola materna ed anche l'Abiuso doveva esserne consapevole, come già esposto nel Cap. XXIII, n. 3), oppure per rifiutarsi di andare avanti, anche perché dal 1960 erano ormai trascorsi circa quaranta anni e quindi quella cattiva qualità media si era ulteriormente aggravata ed anche perché nel frattempo San Giuliano era stato inserito tra i Comuni ad elevato rischio sismico. Di ciò si è ampiamente parlato nel Cap. XII, lett. a-b e nel Cap. XIV, lett. a, cui si rinvia (e, quanto al nesso causale, v. pure Cap. XVIII, par. n. 3. Sul nesso causale correlato alle violazioni di carattere sostanziale, v. sempre invece Cap. XIX, XX, XXI e XXIII, n. 2).

Passando a quanto contestato più in generale nella rubrica, il Martino e l'Abiuso erano tenuti, ancorchè tanto non fosse stato progettualmente previsto, a rispettare i criteri sostanziali previsti dalla normativa antisismica (L. n. 64/74 e connesso DM 16/1/96, pur non direttamente applicabili e comunque inapplicabili quanto ai loro aspetti procedurali) oppure a rifiutarsi di eseguire l'opera in ossequio ai comuni canoni di diligenza, prudenza e perizia, stante il notorio inserimento di San Giuliano tra i Comuni ad elevato rischio sismico ad opera dell'OPCM n. 2788/98 ed anche in base al DM 18/12/75. Di ciò si è ampiamente parlato nel Cap. XVII, cui si rinvia. Sul nesso causale correlato alle violazioni dei cennati criteri sostanziali, v. sempre invece Cap. XIX, XX, XXI e XXIII, n. 2: in particolare, si è avuto modo di dire che, comunque, anche a prescindere dall'applicazione dei criteri sostanziali antisismici, se la sopraelevazione fosse stata realizzata in osservanza delle comuni norme cautelari o persino con violazioni meno gravi, il crollo totale non si sarebbe verificato o,



comunque, l'evento *hic et nunc* non si sarebbe verificato con quella gravissima intensità lesiva con cui si è purtroppo avverato.

Discorso, quello sin qui svolto, relativo tanto alla sopraelevazione del 2002 quanto alla preesistente struttura sottostante sia detta sopraelevazione che la restante parte della scuola elementare e media poi crollata (come già spiegato nel Cap. XIV, lett. a).

La quale sopraelevazione rese l'intera struttura della scuola elementare e media, se non "*prossima al collasso*" (come ipotizzato sia nella parte generale della rubrica che in quella specificamente riferita ai due imputati), comunque altamente vulnerabile, essendo stata tra l'altro eseguita, sempre in violazione delle *leges artis*, con un doppio solaio tra il primo ed il secondo piano (cfr. Cap. XIII) e quindi con un aggravio del peso statico sulla struttura ad essa strettamente sottostante (che, non a caso, è stata la prima a crollare, tirandosi dietro tutto il resto, come da più altamente probabile dinamica del crollo già descritta al Cap. XX, n. 5) rispetto alla restante porzione della scuola elementare e media.

La scuola elementare e media nel suo complesso, insomma, dopo la sopraelevazione del 2002, si presentava altamente vulnerabile (cfr. Cap. XX, par. n. 2) ed il Martino e l'Abiuso, nella loro qualità di costruttori edili, avrebbero dovuto rendersene conto con riferimento sia alla fase progettuale che a quella esecutiva.

Le condotte contestate al Martino ed all'Abiuso al capo A della rubrica si riverberano poi, alla luce di quanto già esposto nel Cap. XXI, sul capo B. Capo, quest'ultimo, sussistente rispetto al Martino ed all'Abiuso in entrambi i già illustrati profili, fermo restando che l'eventuale insussistenza del

secondo profilo non ne farebbe certamente venire meno il primo (cfr. sempre Cap. XXI).

Circa le argomentazioni difensive e tecniche correlate alle anzidette specifiche posizioni processuali, queste sono state già ampiamente illustrate, approfondite e confutate in tutto il corso della presente sentenza, sicché non vi si ritorna al fine di evitare ripetizioni. Peraltro, rispetto al Martino ed all'Abiuso sono state sollevate talune questioni particolari finora non esaminate in correlazione con la loro specifica qualifica di costruttori, delle quali alcune e, in particolare, quelle sollevate dai difensori dell'Abiuso, sono state già prese in esame nel precedente paragrafo, mentre altre verranno esaminate qui di seguito.

Nella loro memoria depositata il 23/2/09, i difensori del Martino, avv. ti De Caro ed Elia, obiettano tra l'altro, nella parte specificamente riferita al Martino (ma il discorso è estensibile anche all'Abiuso), che: a) le verifiche ed i consolidamenti avrebbero dovuto essere previsti nella fase progettuale e quindi la loro mancata esecuzione non potrebbe essere addebitata al costruttore (cfr. memoria cit., pagg. 11 e ss.). Del resto (ivi, pag. 17), lo stesso progettista, nella relazione acclusa al progetto generale del 5/8/99, aveva scritto che *"le strutture portanti in muratura sono risultate in ottimo stato"*; b) non spettava al costruttore compiere o disporre il collaudo statico, il quale doveva essere inoltre eseguito da un soggetto terzo (ivi, pag. 14); c) non sarebbe vero che non esisteva un progetto e che tutto si sarebbe basato su mere direttive verbali del La Serra, dato che il progetto invece vi era e fu anche approvato dal Comune (pag. 15). In particolare, vi era anche il progetto esecutivo e ciò ha consentito all'impresa di eseguire la

sopraelevazione conformemente alle previsioni ed alle direttive impartite dal progettista, altrimenti il DL sarebbe dovuto intervenire per riportare le strutture al rispetto degli schemi progettuali (ivi, pag. 15. Su questo punto, cfr. pure quanto asserito dal CTP dell'Abiuso, prof. Cestelli Guidi, alle pagg. 7, 9-10 e 10-11 nella sua relazione di 1° grado, il quale, oltre che al progettista/DL La Serra, fa aggiuntivamente riferimento pure al responsabile del procedimento Marinaro). D'altra parte, le eventuali incompletezze formali della documentazione non potevano essere imputate al costruttore (cfr. sempre memoria degli avv.ti De Caro/Elia cit., pag. 15), che, oltre tutto, non aveva le capacità tecniche ed i requisiti per rivalutare le previsioni progettuali, né per rilevare eventuali carenze non rilevabili con la normale diligenza (ivi, pag. 16); d) non vi sarebbe stato né sarebbe stato contestato il benché minimo errore in fase esecutiva (ivi, pagg. 15 e 17).

Tutte queste argomentazioni, pur pregevolmente esposte, non possono essere però condivise. Prendendole in esame una per una, valgano in risposta le seguenti considerazioni.

a) Ferma restando l'irrelevanza di quanto il progettista La Serra ha apoditticamente scritto o declamato nella sua relazione acclusa al progetto generale del 5/8/99 (contenuta alle pagg. 1100 e ss. dell'all. n. 2, tomo III, alla CT/PM) in ordine allo stato della muratura della struttura preesistente (sulla quale, come ripetesì, erano mancati del tutto i dovuti saggi e prove) ed al di là della stessa mancata previsione progettuale di verifiche e consolidamenti, si è già detto sopra come il costruttore sia tenuto comunque ad eseguirli, specie ove si renda conto della loro necessità o, in alternativa, a rifiutarsi di eseguire l'opera per come commissionata. Ed essi erano o comunque avrebbero dovuto essere ben consapevoli della necessità di

procedere alle suddette verifiche e consolidamenti. Sul punto, ad evitare ripetizioni, si rinvia a quanto pocanzi esposto con riferimento al DM 20/11/87, oltre che, molto più diffusamente, al Cap. XIV (lett. a).


b) La mancata esecuzione del collaudo statico non è stata contestata al Martino ed all'Abiuso nel capo d'imputazione loro specificamente dedicato, posto che, effettivamente, essi non erano tenuti a disporlo e neppure a controllare che venisse disposto.

Vero è, peraltro, che essi (il Martino, in particolare), stante il divieto di cui all'art. 200, 1° co. DPR n. 554/99, in mancanza del certificato di collaudo statico non avrebbero potuto procedere alla consegna provvisoria/anticipata dei lavori al Comune, come invece risultante dal certificato del 19/7/02, consegna di fatto avvenuta nonostante l'inesistenza e comunque palese illegittimità incidentalmente rilevabile di detto certificato, di cui si è già parlato nel Cap. XV (lett. b).

Di conseguenza, quanto alla parte generale del capo d'imputazione, quella relativa all'omesso collaudo statico può essere ad essi riferita solo sotto quest'ultimo profilo, nel senso ad avere (entrambi) di fatto proceduto a consegnare o comunque far prendere in consegna i lavori al Comune, in mancanza del previo imprescindibile collaudo statico.

c) Della mancanza del progetto strutturale esecutivo coi calcoli, ossia della carenza della parte centrale e fondamentale di ogni progettazione, si è già parlato sia pocanzi che, molto più diffusamente, nel Cap. XV (lett. a), cui si rinvia ad evitare ripetizioni.

Dal canto suo, il costruttore edile non può certo accontentarsi o ritenersi pago, nella maniera più assoluta, del fatto che un progetto sia stato approvato dal Comune, né può limitarsi ad eseguire un'opera



conformemente alle previsioni del progettista, né rassicurarsi del fatto che il DL e/o il responsabile del procedimento e/o quant'altri non intervenga o intervenga impartendo altre direttive, qualora quel progetto sia carente di requisiti fondamentali, tra i quali, primi tra tutti, il progetto strutturale esecutivo con i relativi calcoli. La cui carenza espone a gravissimo pericolo la pubblica e privata incolumità, oltre che la stabilità dell'opera che si va a realizzare, la quale potrà crollare (anche, in ipotesi, per il solo peso aggiuntivo dei carichi verticali).

E la carenza del suddetto progetto strutturale esecutivo completo dei calcoli non costituiva di certo una mera incompletezza formale della documentazione.

Il Martino e l'Abiuso, nella loro qualità di costruttori edili, avevano o comunque dovevano avere la capacità, quanto meno, di rendersi conto della mancanza del progetto strutturale esecutivo e dei calcoli, trattandosi di una carenza assolutamente rilevabile e da rilevarsi, tanto più per dei costruttori edili, col ricorso alla normale diligenza.

Era dunque (anche) loro preciso dovere accertare l'esistenza di detto progetto strutturale esecutivo e dei relativi calcoli e, nella sua insussistenza, pretendere la previa redazione di detto progetto e la previa esecuzione di detti calcoli, rifiutandosi in caso contrario di iniziare e proseguire i lavori.

d) Quanto sopra basta e avanza per incardinare la penale responsabilità dei due costruttori in ordine ai reati contestati. Ad ogni modo, nella parte generale del capo d'imputazione (e tanto è riferito anche ai due imputati in questione), viene tra l'altro contestata anche la circostanza di avere eseguito, nel porre in essere la sopraelevazione, "*interventi sul solaio di sottotetto esistente*", interventi che, come si è visto e come confermato dall'istruttoria

dibattimentale, consistettero nell'abnorme aggravio del peso statico sulla porzione strettamente sottostante quella sopraelevata nel 2002, a causa della mancata demolizione del solaio di sottotetto esistente (con successiva ricostruzione di un nuovo solaio), essendosi invece appoggiato su quest'ultimo un ulteriore solaio in cemento armato tra il primo ed il secondo piano, con relativo ulteriore aggravio di peso sulla porzione sottostante la sopraelevazione del 2002 ed anche sbilanciamento a carico di quest'ultima del peso statico della complessiva struttura (cfr. Cap. XIII: e, nel Cap. XX, par. n. 5 si è già detto dirà come, secondo l'ipotesi più altamente probabile, il crollo è partito proprio dalla porzione più appesantita, ossia quella sopraelevata nel 2002). I difetti, dunque, hanno riguardato anche la fase strettamente esecutiva della sopraelevazione.

3) La quantificazione delle pene, le pene accessorie, i risarcimenti e le spese

Nel Cap. XXIII (n. 3) si è già parlato del tipo e grado di colpa addebitabile agli'imputati, ivi inclusi il Martino e l'Abiuso e si è detto come tale colpa, sebbene non superi la soglia della colpa cosciente, si presenti comunque di grado elevato (cfr. art. 133 cp). A loro volta, sempre a mente dell'art. 133 cp, tutte le condotte colpose passate in rassegna rispetto a ciascuno dei due imputati sono talmente molteplici e gravi ed hanno cagionato danni talmente rilevanti (decesso di 28 persone e lesioni a carico di altre 39 persone, oltre il crollo) che, se anche qualcuna delle anzidette condotte dovesse essere ritenuta insussistente o comunque non addebitabile specificamente al Martino e/o all'Abiuso, tanto non eliderebbe né ridurrebbe in alcun modo la gravità delle restanti condotte (dalle quali sono nondimeno derivati i



rilevantissimi danni di cui si è detto, nessuno escluso), considerate sia singolarmente che, a maggior ragione, nel loro insieme. E, dunque, tanto non ridurrebbe neppure l'entità della pena, così come di seguito quantificata. Nel Cap. XXIII (n. 4) si è poi parlato del concorso formale tra i delitti di cui all'art. 589, 1° e 3° co. cp ed all'art. 449 cp e si è già detto come il primo costituisca il reato più grave. Nell'ambito di quest'ultimo (art. 589, 3° co. cp), ai fini della pena la violazione più grave va ritenuta quella dell'omicidio colposo, sicché, valutate tutte le circostanze del caso concreto, a ciascuno degli imputati va applicata per quest'ultima violazione la pena di anni tre di reclusione, aumentata fino ad anni sei e mesi nove alla luce del rilevante numero dei decessi (28) e delle lesioni di varia entità (39).

Sempre nel Cap. XXIII (n. 4) si è detto come vada esclusa la contestata aggravante e vadano invece riconosciute le attenuanti generiche, così da ridurre la suddetta pena-base di anni sei e mesi nove ad anni quattro e mesi sei, quest'ultima aumentata, nell'ambito del citato concorso formale ex art. 81, 1° co. cp col crollo colposo, fino ad anni cinque per ciascuno dei due imputati. In virtù dell'art. 1 L. n. 241/2006, le anzidette pene detentive vanno condonate per la durata di anni tre.

Le suddette pene del Martino e dell'Abiuso risultano meno gravi di quelle inflitte al La Serra ed al Marinaro, perché le condotte colpose dei due costruttori, seppur molteplici e gravi nonché causa di danni molto rilevanti come già detto, sono state comunque meno gravi di quelle del citato progettista/direttore dei lavori e del citato tecnico comunale/responsabile del procedimento, avuto specialmente riguardo, tanto singolarmente che nel loro insieme, alle seguenti circostanze: il numero e la gravità delle violazioni commesse, le specifiche modalità con cui dette violazioni sono state


concretamente poste in essere, i diversi ruoli ricoperti e le relative specifiche competenze e connesse responsabilità.

La condanna alle pene suddette comporta *ex lege*, per entrambi gl'imputati, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ai sensi degli artt. 28 e 29 cp.

Essendo i reati in contestazione strettamente connessi e dipendenti anche all'esercizio dell'industria e mestiere del Martino e dell'Abiuso, gli stessi vanno interdetti da queste ai sensi dell'art. 30 cp per la durata di anni cinque.

Il Martino e l'Abiuso vanno poi condannati, in solido sia tra loro che con gli altri imputati (eccetto l'Uliano, che va assolto) e col responsabile civile Comune di San Giuliano di Puglia, in persona del suo legale rappresentante in carica, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore delle parti civili appellanti e non appellanti (ad eccezione dello Stato italiano -la cui pretesa risarcitoria va rigettata- e di Antonietta Tomaro -la cui costituzione deve intendersi revocata-), da liquidarsi in separato giudizio; oltre che al pagamento di una provvisionale provvisoriamente esecutiva, da liquidarsi secondo i criteri e nella specifica quantificazione di cui si dirà nei Cap. XXVIII e XXX, oltre che nel dispositivo.

Il Martino e l'Abiuso vanno altresì condannati, in solido sia tra loro che con gli altri imputati (eccetto l'Uliano, che va assolto) e col responsabile civile Comune di San Giuliano di Puglia, in persona del suo legale rappresentante in carica, al pagamento delle spese processuali del doppio grado sostenute dalle parti civili (compensandosi quelle relative all'Avvocatura dello Stato), da liquidarsi secondo i criteri e nella specifica quantificazione di cui si dirà nei Cap. XXVIII e XXX, oltre che nel dispositivo.



Infine, il Martino e l'Abiuso vanno condannati, in solido sia tra loro che con gli altri imputati (eccetto l'Uliano, che va assolto) e col responsabile civile Comune di San Giuliano di Puglia, in persona del suo legale rappresentante in carica, alla rifusione delle spese di giustizia del doppio grado del giudizio, ivi incluse quelle per gli accertamenti tecnici.

XXVI) LE SINGOLE POSIZIONI PROCESSUALI DEGLI

IMPUTATI (CONTINUA):

POSIZIONE DEL BORRELLI

26

1) Premessa: la ripartizione delle competenze tra gli organi elettivi e quelli tecnico-amministrativi

A partire dalla L. n. 142/90 (art. 51), il legislatore ha voluto operare una ripartizione delle competenze tra gli organi elettivi (politici) e quelli tecnico-amministrativi degli enti locali, assegnando ai primi competenze/poteri (e connesse responsabilità) di indirizzo e di controllo ed ai secondi competenze/poteri (e connesse responsabilità) di gestione, nell'ambito dell'azione amministrativa. Tale scelta è stata poi estesa, rafforzata ed integrata con l'emanazione di una serie di successivi provvedimenti normativi, tra i quali:

- il D.Lgs. n. 29/93, riferito a tutte le amministrazioni pubbliche e poi abrogato in forza dell'art. 72 D.Lgs. n. 165/2001, di cui si dirà subito;
- la L. n. 127/97, il cui art. 6 ha tra l'altro modificato l'art. 51 della L. n. 142/90 cit. e demandato ai Comuni ed alle Province di disciplinare con appositi regolamenti, in conformità con lo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed

economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità;

- la legge-quadro n. 59/97, che ha delegato al Governo l'emanazione di norme per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

- il D. Lgs. n. 80/98, che, in attuazione dell'art. 11, 4° co. della legge-quadro n. 59/97 cit., ha specificato (cfr. es. art. 3) le funzioni di indirizzo politico-amministrativo (di competenza degli organi di governo) e quelle di gestione e di organizzazione (di competenza degli organi dirigenziali);

- il T.U. degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, che ha tra l'altro fissato le attribuzioni/competenze dei Consigli (art. 42), delle Giunte (art. 48) e dei sindaci e presidenti delle Province, stabilendo che questi ultimi *"sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia"* (art. 50, 1° co.), che rappresentano *"e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti"* (art. 50, 2° co.), esercitando, salvo quanto previsto dall'art. 107, *"le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti"* oltre a sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune ed alla provincia (art. 50, 3° co.) ed esercitando altresì il sindaco *"le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge* (art. 50, 4° co.). L'art. 54 stabilisce poi che il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, tra l'altro, *"alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica"* (art. 54, , 1° co., lett. b) ed *"alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico"* (art. 54, , 1° co., lett. c), aggiungendo (art. 54, 2° co.) che, sempre in veste di



ufficiale di Governo, il sindaco "adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' dei cittadini". A sua volta, l'art. 107 fissa le funzioni/responsabilità dei dirigenti, "secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti", i quali ultimi "si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e' attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo" (art. 107, 1° co.), spettando ai dirigenti "tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108" (art. 107, 2° co.), ed essendo attribuiti ai medesimi dirigenti "tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi ... secondo le modalita' stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente" tra cui quelli specificamente elencati al 3° co. dell'art. 107. L'art. 109, 1° co. prevede poi tra l'altro che gli incarichi dirigenziali "sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento";

- il D.Lgs. n. 165/2001, intervenuto a dettare norme generali sull'ordinamento delle amministrazioni pubbliche (e non dei soli enti

locali), ha a sua volta confermato (cfr. es. art. 4, 1° e 2° co.) il sovraesposto principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo (proprie degli organi di governo) da quelle di gestione (proprie dei dirigenti).

Dall'anzidetto *excursus* normativo e tenendo a mente soprattutto le disposizioni del D.Lgs. n. 267/2000 (già vigente all'epoca della sopraelevazione di cui è processo), si ricava da un lato il principio della sicura distinzione che il legislatore ha voluto operare così come ha operato tra le competenze e connesse responsabilità di indirizzo politico-amministrativo e di controllo, demandate agli organi elettivi (sull'espressa attribuzione *sin ab origine* agli organi elettivi anche delle funzioni di controllo, cfr. espressamente quanto disposto dall'art. 51, 2° co. L. n. 142/90) e le competenze e connesse responsabilità di gestione, demandate agli organi tecnico-amministrativi.

Tra le competenze di controllo, attribuite ai primi, rientrano però, altrettanto sicuramente, anche quelle di controllo sull'operato dei secondi (non si vede, altrimenti, a cos'altro dovrebbe riferirsi detto controllo) e ciò proprio perché questi ultimi, non avendo natura elettiva, non possono sottrarsi, nell'esercizio (o colpevole mancato esercizio) delle proprie attribuzioni gestorie, al controllo da parte degli organi elettivi. Se così non fosse, gli organi tecnico-amministrativi finirebbero per svincolarsi ed autonomizzarsi completamente dagli organi elettivi nell'ambito dell'attività gestoria, cionondimeno continuando ad impegnare la responsabilità politica degli organi elettivi nei confronti del corpo elettorale; i quali organi elettivi, sotto quest'ultimo profilo, finirebbero per rispondere anche della cattiva gestione



o della colpevole inerzia nella gestione da parte degli organi tecnico-amministrativi, senza potervi cionondimeno in alcun modo porvi riparo e risultando così di fatto anche condizionati dall'apparato burocratico. Con conseguente grave *vulnus* al principio della sovranità popolare, principio-cardine di ogni sistema democratico (e cfr. pure art. 1, 2° co. Cost.).

Ecco perché il legislatore ha voluto lasciare agli organi elettivi la funzione di controllo (oltre quella di indirizzo politico-amministrativo), ossia il controllo sull'esercizio (o mancato esercizio) delle attività di gestione da parte degli organi tecnico-amministrativi.

Al disposto dell'art. 51, 2° co. L. n. 142/90, in tema di controllo, ha fatto perciò riscontro (a parte la menzionata normativa intermedia) l'art. 50 D.Lgs. n. 267/2000, che ha conservato in capo agli organi elettivi degli enti locali (Comuni e Province), come si è visto, più in generale la responsabilità e la rappresentanza dell'ente e, nello specifico, la sovrintendenza sul "funzionamento dei servizi e degli uffici e [sul]l'esecuzione degli atti". A sua volta, l'art. 54 D.Lgs. cit. ha esteso detto potere di sovrintendenza fino all'adozione diretta da parte del sindaco (quale ufficiale di Governo), ove ne ricorrano le condizioni di legge (prevenzione e/o eliminazione di gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini), di provvedimenti contingibili e urgenti anche oltre le proprie competenze d'indirizzo politico-amministrativo e, quindi, anche in materia di gestione. Ancora, l'art. 107 D.Lgs. cit., nel ribadire e confermare la distinzione tra "i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo" (spettanti agli organi di governo dell'ente) e quelli di gestione (spettanti ai dirigenti), ha rinviato, quanto a questi ultimi, ai criteri ed alle norme dettati dagli statuti e dai regolamenti, che dovranno uniformarsi appunto alla distinzione anzidetta. Ed infine,

quale ulteriore corollario della citata funzione di controllo, l'art. 109 D.Lgs. cit. ha attribuito al sindaco (ed al presidente della Provincia), come si è visto, un potere di revoca dell'incarico dirigenziale in caso d'inosservanza delle proprie direttive (direttive evidentemente da impartirsi nelle ipotesi d'inerzia, ritardi o gravi errori o carenze gestionali).

Orbene, il Consiglio comunale di San Giuliano di Puglia, con delibera n. 19 del 22/6/2000, poi integrata da quella n. 25 del 5/9/2000 (precedenti alla pubblicazione sulla GU del 28/9/2000 del D.Lgs. n. 267/2000, ma rimaste in vita anche dopo la sua entrata in vigore), ha approvato il proprio statuto (prodotto all'udienza del 17/3/06 dalla difesa del Borrelli, in Faldone n. 7), il quale risulta già uniformato al principio (del resto vigente anche all'epoca, alla luce della disciplina in vigore già prima della pubblicazione del D.Lgs. n. 267/2000) della separazione tra i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo da quelli di gestione. Principio ribadito da detto statuto all'art. 57, secondo cui *"spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente"*. E il successivo art. 58 dello statuto comunale costituisce, a sua volta, un'applicazione proprio dell'anzidetto potere di controllo da parte dell'organo elettivo sull'organo tecnico-amministrativo, laddove stabilisce che il sindaco, pur non potendo revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi (se così fosse stato, ne sarebbe poi derivato un contrasto col 4° co. dell'art. 107 D.Lgs. n. 267/2000), può

però, "in caso d'inerzia o di ritardo" da parte di questi ultimi, "fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il sindaco può attribuire la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente". E quest'ultima previsione si presenta del tutto conforme all'art. 109 D.Lgs. n. 267/2000 (ancorchè entrato in vigore successivamente allo statuto in questione), che anzi prevede la sanzione ancor più grave della revoca dell'incarico dirigenziale "in caso di inosservanza delle direttive del sindaco".


In definitiva, il sindaco Borrelli poteva (e doveva) legittimamente esercitare tanto una funzione di indirizzo politico-amministrativo (art. 107 D.Lgs. n. 267/2000 ed art. 57 statuto), quanto una funzione di controllo sulla gestione tecnico-amministrativa (artt. 107 e 109 D.Lgs. n. 267 cit. ed art. 58 statuto); aveva, altresì, il potere/dovere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire (o eliminare) gravi pericoli che minacciassero l'incolumità dei cittadini (art. 54, 2° co. D.Lgs. n. 267 cit.).

Restando al potere/dovere di controllo dei sindaci sulla gestione tecnico-amministrativa, ovviamente detto potere non può e non deve essere così penetrante da comportare nella sostanza un annientamento o una deroga delle attribuzioni gestorie dirigenziali, perché altrimenti si finirebbe per violare la disciplina in esame, la quale invece può essere derogata "soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative" (così art. 107, 4° co. D.Lgs. n. 267 cit.). Ipotesi, quest'ultima, ricorrente ad esempio, per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a termini dell'art. 53, co. 23 L. n. 388/2000 (come modificato dall'art. 29, co. 4 L. n. 448/01), ma che non riguarda il caso di cui è processo, ove non erano state

adottate disposizioni regolamentari organizzative derogatrici della competenza tecnico-gestionale dell'organo amministrativo in favore di quello elettivo (esecutivo).

Quanto al potere di controllo di cui si diceva innanzi, la giurisprudenza si è dunque chiesta fin dove può (e deve) spingersi questo potere da parte dell'organo elettivo sull'organo tecnico-amministrativo, fin dove, cioè, il primo ha il potere/dovere d'intervenire. E la Cassazione, sia in sede civile che in sede penale, ha individuato questa linea di demarcazione.

In particolare, Cass. civ., I, 27/9/2006, n. 21010 ha affrontato un caso in cui ad un assessore comunale era stato addebitato di avere tollerato che la refezione agli alunni di alcune scuole materne ed elementari venisse effettuata in locali con carenze igienico-strutturali; e la Corte, avendo rilevato che nel caso gli interventi omessi (la cui necessità, peraltro, non era nota all'assessore) consistevano in modeste opere interne di manutenzione ordinaria dei locali, ha escluso che la responsabilità per la loro mancata esecuzione potesse essere ascritta all'organo politico. Nel giungere a questa conclusione, la SC ha dunque giustamente escluso che si possa automaticamente imputare al sindaco e/o agli assessori di un Comune (ancorché di modeste dimensioni) qualsiasi violazione, allorché sussista un'apposita articolazione burocratica preposta allo svolgimento delle relative attività (con apposito dirigente dotato di autonomia decisionale e di spesa); e però ha aggiunto, per converso, che (cfr. la motivazione della sentenza cit.) *"una responsabilità dell'organo politico di vertice è di contro configurabile, in simile situazione, solo in presenza di specifiche condizioni, correlate alle attribuzioni proprie di tale organo: e, cioè, quando si sia al*



cospetto di violazioni derivanti da carenze di ordine strutturale, riconducibili all'esercizio dei poteri di indirizzo e di programmazione; ovvero quando l'organo politico sia stato specificamente sollecitato ad intervenire (in primis, dallo stesso funzionario preposto, il quale abbia segnalato difficoltà od ostacoli di natura economico-finanziaria che solo gli organi politici potrebbero affrontare e risolvere); ovvero ancora quando sia stato a conoscenza della situazione antigiuridica derivante dalle inadempienze dell'apparato competente, e abbia ciò nondimeno omissso di attivarsi, con i suoi autonomi poteri, per porvi rimedio (cfr., con vari accenti, nell'ambito della giurisprudenza penale, Cass. pen., 17 settembre 2004, n. 36760; Cass. pen., 21 giugno 2002, n. 23855; Cass. pen.; 23 febbraio 1999, n. 2297; Cass. pen., 18 dicembre 1997, n. 11819; e, proprio con riferimento a fattispecie concreta concernente la carente manutenzione di un edificio scolastico, Cass. pen., 1 agosto 2000, n. 8615)''.

A sua volta, la Cassazione penale, pur essendo compatta nell'affermare il principio della separazione delle competenze e connesse responsabilità tra gli organi elettivi e quelli tecnico-amministrativi, non manca di aggiungere che al sindaco residua "un più generale dovere di controllo e direttiva nei confronti degli uffici tecnici ed amministrativi del comune, affinché sia assicurata la corretta osservanza delle procedure" (cfr. es. Cass. pen., 28/1/2004, n. 8615).

Tanto premesso, nel caso di cui è processo nella condotta del sindaco Borrelli ricorrono non una (che già sarebbe di per sé sufficiente), ma tutte le

anzidette condizioni richieste dalla giurisprudenza di legittimità, nel senso che, come si è visto nel corso della presente sentenza e come si specificherà nel paragrafo successivo: a) si è in presenza di violazioni derivanti da carenze di ordine strutturale, riconducibili all'esercizio dei poteri di indirizzo e di programmazione o comunque di controllo da parte dell'organo politico; b) l'organo politico ossia il sindaco Borrelli conosceva o comunque avrebbe dovuto necessariamente conoscere tali violazioni derivanti da carenze di ordine strutturale e, cionondimeno, omise di attivarsi con i suoi autonomi poteri per porvi rimedio; anzi, egli si ingerì attivamente nella procedura, portando a compimento ed aggravando gli effetti delle violazioni anzidette; c) l'organo politico e cioè il sindaco Borrelli era stato specificamente sollecitato ad intervenire ma, ciononostante, non intervenne.

Nel paragrafo successivo, dunque, i suddetti profili verranno esaminati in correlazione con le violazioni contestate al Borrelli nei capi d'imputazione a lui specificamente intestati, oltre che in generale nella rubrica.



2) La posizione del Borrelli

Qui di seguito, verranno esaminati i profili di cui si parlava nel paragrafo precedente, in correlazione con le violazioni contestate al Borrelli nei capi d'imputazione a lui specificamente intestati, oltre che in generale nella rubrica.

a) Approvazione del progetto esecutivo nonostante le sue carenze di ordine strutturale

Al Borrelli viene contestata l'approvazione, con delibera del 9/6/2000, n. 48, del *progetto esecutivo* del La Serra di sopraelevazione della scuola, nonostante le sue carenze di ordine strutturale, come determinate: a1) dalla mancanza dei calcoli e degli elaborati grafici strutturali; a2) dalla sua mancata previsione degli interventi di consolidamento di cui al DM 20/11/87; a3) dalla sua violazione della normativa in materia antisismica, di cui al DM 18/12/75, al DM 16/1/96 ed all'OPCM n. 2788/98.

Con la suddetta delibera, come già esposto nel Cap. I, la Giunta comunale, richiamato il progetto generale redatto dall'ing. La Serra (ossia quello già approvato con la citata delibera n. 73/99) e richiamata altresì la propria precedente delibera n. 42/2000 (con cui al La Serra era stato affidato l'incarico di progettazione e direzione lavori del II° lotto esecutivo avente l'importo omnicomprensivo di £. 200.000.000), approvò il progetto esecutivo di adeguamento funzionale del plesso scolastico per il II° lotto.

Orbene, va intanto premesso che, nel piccolo Comune di San Giuliano (di circa 1.000 abitanti), la Giunta comunale era composta da sole tre persone e, cioè, dal sindaco e da due assessori (v. pure art. 25 del suo statuto, laddove il successivo art. 27 rinvia al regolamento in ordine al funzionamento della Giunta).

Alla delibera n. 48/2000 in questione (come inserita nel Faldone 12, cartellina 10, sottocartellina relativa al 2° lotto; ed inserita pure quale doc. 314 a pagg. 1173 e ss. dell'all. 2, tomo III alla CT/PM), però, risultano presenti solo il sindaco Borrelli ed un assessore, tale Antonio Serrecchia, mentre l'altro assessore risulta assente. Il Serrecchia venne inizialmente anche coindagato ma poi prosciolto dal GUP di Larino, con sentenza n.

112/2005 del 17/10/05: la difesa del Borrelli invoca l'estensione anche a quest'ultimo delle motivazioni (riferite al Serrecchia) di questa sentenza del GUP, come pure dell'ordinanza di rigetto di richiesta di applicazione di misura cautelare emessa dal GIP di Larino il 25/3/04 (entrambe prodotte dalla difesa ed inserite nel Faldone n. 7), motivazioni che invece questa Corte non condivide, alla luce di quanto già esposto e di quanto si continuerà ad esporre.

Tornando alla delibera n. 48/2000, stante la sola presenza del sindaco e di un assessore, risulta dunque evidente che, in caso di parità di voti, il voto del primo avrebbe prevalso comunque, per cui, qualunque fosse stata la sua decisione (di approvare oppure di non approvare il progetto), la stessa sarebbe stata quella adottata. Insomma, il sindaco ha avuto in questa delibera un ruolo assolutamente decisivo e determinante. Per cui, anche allorchè qui di seguito si farà riferimento alla Giunta, detto riferimento va specificamente correlato proprio alla posizione del Borrelli.

Scendendo più specificamente alle carenze di ordine strutturale del progetto approvato, verranno di seguito passate in rassegna le tre sovraesposte carenze individuate nel capo d'imputazione.

a1) Come già spiegato sia nel Cap. I che, molto più diffusamente, nel Cap. XV (lett. a), cui si rinvia, il cosiddetto *progetto esecutivo* che venne approvato con la delibera in questione era una mera "*documentazione progettuale*", totalmente priva del progetto strutturale esecutivo comprensivo dei calcoli strutturali, ossia della parte più importante e comunque assolutamente imprescindibile di un progetto esecutivo, del suo cuore, del suo nucleo essenziale. Proprio sulla base del progetto strutturale



esecutivo coi calcoli sarebbe stato difatti possibile stabilire se i muri sottostanti la realizzanda sopraelevazione sarebbero stati o meno in grado di sorreggerla, così come invece non la sorressero.

96
In proposito, i difensori del Borrelli, avv.ti Ruta e Del Vecchio, sia nelle arringhe che nella pur approfondita e circostanziata memoria depositata il 13/2/09, sostengono che questa approvazione era avvenuta ai soli fini economici e finanziari, laddove sarebbe nella competenza consiliare l'approvazione dei soli progetti preliminari (ai sensi della L. n. 216/95) e nella competenza dirigenziale l'approvazione appunto dei progetti esecutivi (cfr. memoria cit., pag. 56). Aggiungono che, anche se vi fosse una concorrente competenza giuntale nell'approvazione del progetto esecutivo, il responsabile del procedimento Marinaro aveva rilasciato comunque parere favorevole a detta approvazione (ibid., pag. 57).

Le sovraesposte argomentazioni difensive non possono essere condivise. Valgano, al riguardo, le seguenti considerazioni.

Effettivamente, nel corpo della delibera giuntale n. 48/2000, come risulta specie dal suo dispositivo, si fa riferimento solo ad aspetti economici e finanziari, omettendosi completamente l'esame ed anche la semplice visione del progetto esecutivo.


Ciò, però, ha costituito un grave e colpevole errore, perché: x) non è vero che la competenza all'approvazione del progetto esecutivo spetti al dirigente e tanto meno all'organo tecnico ovvero al responsabile del procedimento; xx) comunque, anche se così fosse, l'organo tecnico-amministrativo non aveva affatto approvato nel caso di specie il progetto esecutivo (essendosi limitato a rilasciare un mero parere alla Giunta) e l'unico organo che procedette ad approvarlo fu, per l'appunto, la Giunta comunale presieduta

dal Borrelli (del cui ruolo determinante e decisivo nell'ambito di detta approvazione si è già parlato).

x) Sul primo aspetto, in materia di opere pubbliche, ai sensi degli artt. 47 e 48 DPR n. 554/99, il responsabile del procedimento procede (in contraddittorio col progettista) solo alla validazione del progetto esecutivo; dopodichè, a termini del successivo art. 49 DPR cit., la conferenza dei servizi, acquisiti tutti i pareri tecnici necessari, procede a "nuovo esame del progetto" e, svolta detta conferenza, la "amministrazione aggiudicatrice procede alla approvazione del progetto secondo i modi e i tempi stabiliti dal proprio ordinamento".

E per "amministrazione aggiudicatrice" deve intendersi appunto la Giunta comunale, quale organo esecutivo del Consiglio comunale che ha approvato il progetto preliminare, fermo restando il fatto che, nel caso di specie, il progetto preliminare (e cioè il "progetto generale" del La Serra) era stato peraltro approvato non dal Consiglio ma dalla stessa Giunta comunale con la precedente delibera n. 73 del 5/8/99 (adottata nello stesso giorno in cui il La Serra aveva trasmesso il suddetto "progetto generale" al Borrelli: cfr. Cap. I), la quale Giunta aveva poi affidato al La Serra, con successiva delibera n. 42 del 9/5/2000, l'incarico di redigere appunto il progetto esecutivo, poi approvato sempre dalla Giunta con la delibera n. 48/2000 in questione (cfr. Cap. I).

A scanso di equivoci, va chiarito che per "amministrazione aggiudicatrice" non può invece intendersi l'organo del Comune che aggiudica materialmente i lavori, perché detto organo è di regola il segretario comunale (e quindi non è neppure un organo tecnico) e perché la fase di aggiudicazione dei lavori è successiva a quella dell'approvazione del



progetto. Nel caso di specie, i lavori vennero appunto aggiudicati alla ditta Martino dal segretario comunale, come da successiva determina n. 64 del 20/3/01 (cfr. Faldone 12, cartellina 10, sottocartellina relativa al 2° lotto). Il riferimento dell'art. 49 DPR cit. alla "*amministrazione aggiudicatrice*" non è perciò all'organo che aggiudica successivamente i lavori, bensì alla Giunta quale amministrazione che approva per l'appunto il progetto esecutivo.

xx) Ma, se anche le cose stessero diversamente, nel senso che la competenza ad approvare il progetto esecutivo fosse del dirigente della struttura tecnica o del responsabile del procedimento o, addirittura, del segretario comunale (competenza che, quanto al segretario comunale, andrebbe peraltro esclusa con assoluta certezza), resta il fatto che, nel caso di cui è processo, né il responsabile del procedimento e né il responsabile del servizio (entrambi questi ultimi in persona del Marinaro) né il segretario comunale hanno mai approvato quel cosiddetto "*progetto esecutivo*" del La Serra, il quale è stato invece per l'appunto unicamente approvato (su parere del responsabile del servizio Marinaro relativo alla "*regolarità tecnica*" del progetto) solo a mezzo della menzionata delibera giuntale n. 48 del 9/6/2000, di cui al capo d'imputazione. La Giunta, in tal modo, accontentandosi del mero parere dell'organo tecnico di cui si dirà sulla regolarità del progetto, ha finito per ingerirsi nella materia di competenza di quest'ultimo quale organo di amministrazione attiva (sempre che si condivida la tesi in esame sulla competenza dell'organo tecnico all'approvazione del progetto esecutivo), spogliandolo di detta competenza ed assumendo essa stessa quella competenza, divenendo essa stessa l'organo di amministrazione attiva (avendo degradato la competenza dell'organo tecnico alla cennata mera

funzione consultiva) ai fini dell'approvazione di quel progetto esecutivo del

La Serra.

Di conseguenza, tanto nel caso in cui si ritenga che quella competenza apparteneva effettivamente alla Giunta, quanto nel caso in cui si ritenga che quella competenza appartenesse invece all'organo tecnico (o addirittura al segretario comunale) ma di fatto la Giunta vi si è ingerita, appropriandosene attraverso l'approvazione di quel *progetto esecutivo* (su mero parere dell'organo tecnico), nell'uno come nell'altro caso la Giunta e, per essa, il sindaco Borrelli (che, come si è detto, in tale approvazione ha assunto un ruolo decisivo e determinante) avrebbe dunque dovuto, quanto meno, verificare l'idoneità di quel progetto sotto l'aspetto strutturale e, in particolare, da un lato l'esistenza del progetto strutturale esecutivo coi calcoli e, dall'altro lato, la loro esattezza (pur potendo al riguardo rimettersi al parere dell'organo tecnico-amministrativo, come si dirà subito).

Ora, è vero che l'organo politico non dev'essere munito delle capacità e competenze tecniche per valutare nel merito l'esattezza o meno del progetto strutturale esecutivo e dei relativi calcoli, potendo e dovendo a tal fine rivolgersi alla struttura tecnica. Né esso, una volta ottenuto il parere, è poi tenuto ad accertare se questo si soffermi sull'osservanza di tutti gli adempimenti e su tutti i profili normativi, tecnici e procedurali in materie che, per gli amministratori, possono risultare peraltro complesse. Il Borrelli, poi, è un medico, come evidenziato dai suoi difensori e, quindi, egli non aveva neppure le competenze tecniche per vigilare direttamente sull'osservanza ad esempio della L. n. 1086/71 (cheché ne dica in altro punto il capo d'imputazione), sulla necessità di produrre le perizie



geologiche ai sensi dell'art. 2 L. n. 64/74 (per quanto, su questo punto specifico, nel Cap. XVI si è già spiegato come per il Borrelli -oltre che per il Marinaro- sembra emergere *ex actis* la conoscenza che a San Giuliano si applicava detta normativa e che la stessa era stata già applicata anche per altre pratiche analoghe) e quant'altro. Su tutti questi ed altri aspetti tecnici, bene egli avrebbe potuto rimettersi all'apposito parere dell'organo tecnico, senza che, in caso di suoi vizi o inesattezze o omissioni su uno o più aspetti connessi all'osservanza delle discipline anzidette, esso sindaco o la Giunta potessero esserne chiamati a risponderne, salvo il caso di motivazione del parere *ictu oculi* lacunosa o abnorme (nel qual caso se ne sarebbe dovuta chiedere l'integrazione, oppure si sarebbe dovuto bocciare motivatamente il progetto).

E deve ritenersi che l'organo politico possa rivolgersi alla struttura tecnica anche ai fini della stessa verifica della completezza o meno del progetto, ossia perché venga verificata l'effettiva natura di "progetto" degli elaborati che essa va ad approvare, perché venga cioè verificata l'effettiva esistenza o meno in quel progetto anche del suo nucleo centrale ed essenziale e, cioè, del progetto strutturale esecutivo coi calcoli. La Giunta potrebbe difatti non avere il tempo o il modo o le competenze per accertare neppure quest'ultimo dato, relativo alla completezza degli elaborati sotto l'aspetto strutturale.

Però è altrettanto vero che, allorchè la Giunta procede essa stessa ad approvare il progetto esecutivo, essa non può e non deve accontentarsi di un mero apodittico parere dell'organo tecnico-amministrativo sulla regolarità tecnica punto e basta, dovendo in tal caso richiederne un'integrazione pretendendo che il parere sia specificamente riferito, quanto meno sotto il profilo strutturale, alla completezza formale degli elaborati ed alla loro


intrinseca idoneità tecnica. Una volta ottenuta la quale integrazione del parere, se detto parere integrato è favorevole, non è più l'organo politico ma quello tecnico a rispondere di ogni eventuale incompletezza e/o inidoneità tecnica dei medesimi elaborati.

Ed invece, nel caso di cui è processo, il parere rilasciato alla Giunta dal Marinaro in qualità di responsabile del servizio (parere non presente nelle copie della delibera n. 48/2000 acquisite d'ufficio, ma prodotto quale all. n. 4 dalla difesa del Borrelli all'udienza dibattimentale di I° grado del 17/3/06 ed inserito nel Faldone n. 7) si è risolto nella seguente frase: *"visto: si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica"*.

Tutto qui, punto e basta.

Ora, questo parere da un lato dimostra che non è vero che, come invece sostiene la difesa (cfr. es. memoria degli avv.ti Ruta e Del Vecchio depositata il 13/2/09, pag. 77), l'approvazione del progetto esecutivo di cui alla delibera n. 48/2000 era finalizzata ai soli aspetti economici e finanziari, perché, con riferimento a detta approvazione, era stato invece rilasciato, per l'appunto, anche un parere di natura tecnica e, dunque, la medesima approvazione era finalizzata anche ad approvare il progetto dal punto di vista tecnico.

Ma, dall'altro lato, questo parere dimostra al tempo stesso che la Giunta presieduta dal Borrelli, con l'approvare la delibera n. 48/2000, ha colpevolmente errato nel prendere in esame solo aspetti economici e finanziari, omettendo del tutto l'esame ed anche la semplice visione del progetto esecutivo, perché quel colpevolmente errato parere del Marinaro,



come si è visto, era del tutto inidoneo, per la sua totale genericità ed apoditticità, a supplire al suddetto omesso esame da parte della Giunta.

Quest'ultima avrebbe dovuto o astenersi dall'approvare quel *progetto esecutivo* (o meglio, non-progetto, come si dirà), qualora non lo avesse ritenuto approvabile o qualora non si fosse ritenuta competente a farlo; oppure, prima di approvarlo, avrebbe dovuto esaminare la pratica o, in alternativa, avrebbe dovuto quanto meno richiedere al Marinaro di integrare il suo apodittico parere con riferimento ai segnalati aspetti della completezza formale degli elaborati (in particolare, di quelli strutturali) e della loro intrinseca idoneità tecnica.

Non avendo la Giunta presieduta dal Borrelli bocciato il progetto né richiesto l'integrazione del parere, la valutazione dei profili strutturali è stata sostanzialmente omessa in sede sia di delibera che di parere (stante l'assoluta apoditticità/genericità di quest'ultimo, rilevabile *ictu oculi*) e, comunque, ne è mancata qualsivoglia motivazione (requisito indefettibile del provvedimento amministrativo sotto il profilo della legittimità, ad evitare l'eccesso di potere e la stessa violazione di legge ex art. 3 L. n. 241/90, non ricorrendo nella specie l'ipotesi di cui all'art. 21-octies, 2° co. L. n. 15/2005) tanto nel contesto della delibera quanto nell'apodittico parere di cui si è detto. D'altra parte, quanto ai suddetti profili strutturali, c'era ben poco ed anzi niente da motivare, perché il progetto esecutivo strutturale coi calcoli mancava del tutto.

Senza il quale progetto strutturale esecutivo coi calcoli, quella documentazione progettuale si risolveva dunque, in realtà, in un non-progetto, come i periti hanno detto a chiare lettere (cfr. Cap. XV, lett. a),


sicch  la Giunta ha finito per approvare sostanzialmente un non-progetto, che non ha neppure esaminato.

Se invece la Giunta presieduta dal Borrelli avesse chiesto l'integrazione del parere sotto il profilo strutturale, essa non avrebbe neppure potuto approvare quel *progetto esecutivo*, perch  il tecnico Marinaro, gi  per il solo aspetto della completezza formale (senza contare poi quelli dell'intrinseca non- idoneit  tecnica degli elaborati sotto il profilo strutturale, specialmente a causa di tutte le colpevoli violazioni di carattere sia procedimentale che sostanziale delle svariate normative gi  ampiamente descritte nei precedenti Capitoli di questa sentenza), non avrebbe potuto non segnalare, salvo a commettere un falso, la carenza del nucleo fondamentale di ogni progetto esecutivo e, cio , la mancanza del progetto strutturale esecutivo coi calcoli. Discorso, questo, che vale anche per gli altri carenti profili strutturali di cui si parler  alle successive lett. a2 e a3.

E, si badi, qui si sta parlando non soltanto di una semplice illegittimit  di carattere amministrativo (come incidentalmente innanzi rilevata), ma di un'illegittimit  da cui   derivata una gravissima carenza di ordine strutturale, ossia una di quelle carenze che la Cassazione riconnette anche sotto il profilo penale alla competenza/responsabilit  propria appunto dell'organo politico.

Attraverso la descritta condotta omissiva, la Giunta presieduta dal Borrelli   dunque venuta meno alla funzione, che continua ad essere propria dell'organo elettivo (nella specie politico-esecutivo), di scongiurare che l'esercizio dei propri poteri di indirizzo e di programmazione (quelli


attraverso i quali era stata decisa la realizzazione della sopraelevazione con la prima delibera n. 56 del 4/6/99 e quelli attraverso i quali era stato poi approvato il "progetto generale" del La Serra con la successiva e già citata delibera n. 71 del 5/8/99) dia luogo a carenze di ordine strutturale. O, comunque, è venuta meno alla funzione di controllare (funzione anche questa propria dell'organo politico, come si diceva nel paragrafo precedente) che l'intervento, deciso attraverso il ricorso a quei poteri di indirizzo e di programmazione, non dia luogo, nella fase successiva ivi inclusa quella gestionale, a carenze di ordine strutturale.

 Per inciso, deve rilevarsi che analoga condotta ha poi altresì caratterizzato l'approvazione, con delibera n. 56 del 18/5/2001 (inserita nell'all. n. 2, tomo III, alla CT/PM, doc. 336, pagg. 1239 e ss.), della "perizia di variante" da parte della Giunta presieduta dal sindaco Borrelli (sempre con la presenza di due sole persone, lui ed un assessore, per cui, anche qui, egli ha assunto un ruolo decisivo e determinante), la cui progettazione si è risolta in un semplice foglio con tre disegni, come già esposto al Cap. XV, par. n. 1, cui si rinvia ad evitare ripetizioni.

a2) Quando si parla del profilo strutturale, si fa riferimento non soltanto all'effettiva esistenza di un progetto strutturale esecutivo coi calcoli (di cui si è detto alla lettera precedente), ma anche alla previsione delle opere di consolidamento (si rammenta che il DM 20/11/1987, al titolo II, Cap. 1, punto 1.1 fa "obbligo di procedere al consolidamento a chiunque intenda: a) sopraelevare o ampliare l'edificio").

Circa quest'ultimo aspetto, anzi, il fatto che quando si esegue una ~~sopraelevazione occorre procedere~~ ~~previamente ad opere di consolidamento~~ o, almeno, verificare se queste siano o meno necessarie, al di là del dato normativo, costituisce una nozione di comune esperienza e non bisogna certo essere dei tecnici per pensarvici.

Ed allora, la Giunta e per essa il Borrelli, ben lungi dall'accontentarsi del citato generico, inidoneo ed apodittico parere colpevolmente redatto dal Marinaro ("*visto: si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica*", punto e basta), avrebbe dovuto pretendere l'integrazione del parere anche rispetto a questo aspetto, parimenti di carattere strutturale. Una volta ottenuto il quale parere, se favorevole, non sarebbe stato più l'organo politico (ma quello tecnico) a rispondere di ogni eventuale incompletezza e/o inidoneità tecnica degli elaborati in punto di necessità o meno di verifiche e consolidamenti (salvo sempre il caso di motivazione del parere *ictu oculi* lacunosa o abnorme, nel qual caso se ne sarebbe dovuta richiedere l'integrazione, oppure bocciare motivatamente il progetto). In realtà, peraltro, in sede di specifica integrazione del parere sul punto, il Marinaro non avrebbe potuto sottacere, salvo a commettere un falso, la carenza della previsione progettuale delle pur obbligatorie verifiche ed opere di consolidamento rispetto alla struttura *de qua*.



D'altra parte, nel Cap. XXIII (sub n. 3, lett. b) ed ancor più diffusamente nel Cap. XIV (lett. a), si è già riferito, ma qui è il caso di ripeterlo in sintesi, che, facendo seguito alla delibera n. 48 del 9/6/2000, con la già citata delibera n. 56 del 18/5/2001 venne approvato il progetto di variante relativo al II° lotto e cioè alla sopraelevazione di cui è processo della scuola

elementare e media, sempre senza le pur necessarie e comunque obbligatorie opere di consolidamento né verifiche della struttura sottostante. Delibera, quest'ultima, che venne approvata dopo l'affidamento (con la delibera n. 32 del 27/3/2001) dell'incarico di progettazione e direzione dei lavori del III° lotto per il consolidamento della scuola materna (con somme peraltro destinate alla scuola elementare e media: ma questo specifico profilo non costituisce oggetto di contestazione), lavori del II° e III° lotto che poi vennero eseguiti ed ultimati in contemporanea nello stesso plesso scolastico (come da certificati del 26/4/2002: per i riferimenti sul rinvenimento di tutta la citata documentazione, cfr. sempre Cap. XXIII, n. 3, lett. b).

90
Per gli ulteriori approfondimenti del discorso in questione, si rinvia a tutto quanto già illustrato nei succitati Capitoli, ove si è pure aggiunto come il sovraesposto riferimento al III° lotto dei lavori, pur non trovando riscontro nel capo d'imputazione, sia perfettamente utilizzabile ai fini dell'analisi comparativa di cui sopra, fermo restando che la condotta omissiva di cui si sta trattando relativa al II° lotto dei lavori è e resta comunque molto grave, anche ove si prescinda del tutto dalla suddetta analisi comparativa correlata ai lavori del III° lotto.


Ciò che qui conta sottolineare è il fatto che, alla luce di quanto testè esposto, la mancata previsione delle opere di consolidamento o, comunque, la mancata richiesta quanto meno di idoneo parere specificamente riferito alle stesse nell'ambito della delibera n. 48 del 9/6/2000 non ha comportato soltanto un'ulteriore (rispetto a quanto già riportato sub a1) gravissima carenza di ordine strutturale.

In realtà, la successiva previsione delle opere di consolidamento della scuola materna, con la citata delibera n. 32 del 27/3/2001, dimostra che la Giunta

presieduta dal Borrelli si era posta il problema della necessità delle opere di consolidamento a tutela della pubblica incolumità e lo aveva risolto appunto nel prevederle, per la scuola materna. Ma allora, La Giunta presieduta dal Borrelli avrebbe dovuto allo stesso modo ed anzi a maggior ragione necessariamente prevedere altrettante opere di consolidamento per la scuola elementare e media o, quanto meno, pretendere il rilascio di apposito parere da parte della struttura tecnica avente ad oggetto (anche) dette opere già all'atto dell'approvazione della delibera n. 48 del 9/6/2000 (oltre che dell'approvazione della perizia di variante con la delibera n. 56 del 18/5/01, dove neppure peraltro furono previste).

In mancanza di quelle opere di consolidamento, o, quanto meno, in mancanza del parere che relazionasse sulle stesse (parere che, lo si ripete, avrebbe potuto deresponsabilizzare l'organo politico, nella persistenza della responsabilità di quello tecnico), la Giunta presieduta dal Borrelli non avrebbe dovuto approvare la delibera n. 48/2000 (e si è già visto quale ruolo decisivo e determinante il Borrelli abbia avuto in tale approvazione).

Inoltre, una volta approvata quest'ultima delibera e tanto più a seguito dell'approvazione di quella n. 32/01 relativa alle opere di consolidamento della scuola materna, la Giunta presieduta dal Borrelli, ben lungi dall'approvare il progetto di variante per il II° lotto con la citata delibera n. 56/01 (ossia per la sopraelevazione della restante porzione della scuola elementare e media, senza alcuna previsione di verifiche né opere di consolidamento), avrebbe invece semmai dovuto revocare la precedente delibera n. 48/2000, o, quanto meno, richiedere integrativamente (almeno ora) idoneo parere alla struttura tecnica sull'effettiva non-necessità di analoghe opere di consolidamento anche della preesistente struttura della



scuola elementare e media, la quale era tra l'altro più vecchia (1960) e tipologicamente meno resistente (muratura in pietrame e malta) della scuola materna con muratura in mattoni del 1967.

E, lo si ripete, San Giuliano era un piccolo paesino di circa 1.000 abitanti, per cui tutto era sotto gli occhi di tutti, tutti sapevano tutto e non risulta neppure (per quel che possa valere) che si stessero eventualmente approvando o eseguendo altri lavori pubblici nello stesso periodo in cui si stavano approvando o eseguendo i lavori del II° e III° lotto della scuola.

Quanto sopra, dunque, oltre ad avere integrato la cennata ulteriore gravissima carenza di ordine strutturale, di per se sola idonea a far sorgere la penale responsabilità a carico dell'organo politico (come si diceva nel precedente paragrafo n. 1), testimonia altresì il fatto che il Borrelli conosceva o, comunque, avrebbe dovuto conoscere la situazione antigiuridica derivante dalle inadempienze dell'apparato tecnico competente (nel non avere detto apparato tecnico preteso dal progettista la previsione delle previe obbligatorie verifiche ed opere di consolidamento anche per la scuola elementare e media) e testimonia, altresì, come il Borrelli abbia, cionondimeno, omesso di attivarsi, con i suoi autonomi poteri, per porvi rimedio.

Conoscenza da parte del Borrelli, quella anzidetta, che integra un'ulteriore specifica condizione, tra quelle previste dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, come si diceva sempre nel precedente paragrafo n. 1, è, a sua volta, anch'essa di per se sola idonea a far sorgere la penale responsabilità a carico dell'organo politico (o meglio, del soggetto che lo ricopre).

a3) Circa la normativa in materia antisismica, innanzi tutto il campo va sgombrato dalla contestazione nei confronti del Borrelli relativa alla violazione dell'art. 4 DM 28/9/98, n. 499, per avere omesso l'avviso pubblico ivi previsto. Dell'irrelevanza di questa violazione si è già parlato nel Cap. XVII, lett. c, alla cui lettura si rinvia ad evitare ripetizioni.

Tornando al profilo strutturale, il Borrelli avrebbe dunque dovuto pretendere che il parere fosse specificamente riferito alla completezza formale degli elaborati ed alla loro intrinseca idoneità tecnica.

E, quando si parla del profilo strutturale, si fa riferimento non soltanto all'effettiva esistenza di un progetto strutturale esecutivo coi calcoli (cfr. quanto esposto sub a1), ma anche alla previsione delle opere di consolidamento (cfr. quanto esposto sub a2) ed al rispetto dei criteri sostanziali della disciplina antisismica, in un Comune quale quello di San Giuliano che, al momento in cui la sopraelevazione venne pensata e poi realizzata (tra il 1999 ed il 2002), risultava inserito tra quelli ad elevato rischio sismico.

Su tutto il discorso di carattere antisismico, sulla conoscenza o comunque conoscibilità dell'OPCM n. 2788/98 e degli altri provvedimenti normativi, sulla conoscenza o comunque conoscibilità dello stesso effetto di sito nella zona in cui era ubicata la scuola, sulla prevedibilità sia del sisma che dell'effetto di sito (*dies certus an, sed incertus quando*) e quant'altro, comunque, ad evitare ripetizioni si rinvia a quanto già ampiamente esposto nel Cap. XVII e nel Cap. XX (nn. 3, 4 e 5).

Quel che qui conta aggiuntivamente evidenziare è il fatto che, anche sotto questo profilo, si è in presenza di una gravissima carenza di ordine strutturale, ossia di una di quelle carenze che la giurisprudenza di legittimità

riconnette alla competenza/responsabilità propria appunto dell'organo politico.

Anche sotto il profilo in esame, difatti, la Giunta e per essa il Borrelli, non si sarebbe potuto né dovuto accontentare del citato generico, inidoneo ed apodittico parere del Marinaro ("*visto: si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica*", punto e basta), del tutto scollegato dal rispetto dei criteri sostanziali della disciplina antisismica, ma avrebbe dovuto preoccuparsi di acquisire un parere specificamente riferito anche all'osservanza di detti criteri, trattandosi di un ulteriore fondamentale aspetto di carattere strutturale.


Una volta ottenuto il quale parere, se favorevole, non sarebbe stato più l'organo politico (ma quello tecnico) a rispondere di ogni eventuale incompletezza e/o inidoneità tecnica degli elaborati in punto di rispetto (o meno) dei criteri sostanziali della disciplina antisismica, salvo il caso di motivazione del parere *ictu oculi* lacunosa o abnorme (nel qual caso se ne sarebbe dovuta richiedere l'integrazione, oppure bocciare motivatamente il progetto).

Ciò che, al contrario, la Giunta presieduta dal Borrelli non ha fatto riguardo alla delibera n. 48 del 9/6/2000 (né nella successiva delibera n. 56/01), accontentandosi del citato generico, inidoneo ed apodittico (oltre che colpevolmente errato) parere del Marinaro. In realtà, se di detto parere fosse stata richiesta la necessaria specifica integrazione, il Marinaro non avrebbe potuto sottacere, salvo a commettere un falso, la mancata previsione progettuale dei criteri sostanziali antisismici.

La Giunta presieduta dal Borrelli è dunque anche qui venuta meno alla ~~funzione, che continua ad essere propria dell'organo elettivo (nella specie politico-esecutivo), di scongiurare che l'esercizio dei propri poteri di indirizzo e di programmazione (quelli attraverso i quali era stata decisa la realizzazione della sopraelevazione con la prima delibera n. 56 del 4/6/99 e quelli attraverso i quali era stato poi approvato il "progetto generale" del La Serra con la successiva e già citata delibera n. 71 del 5/8/99) dia luogo a carenze di ordine strutturale. O, comunque, è venuta meno alla funzione di controllare (funzione anche questa propria dell'organo politico, come si diceva nel primo paragrafo) che l'intervento, deciso attraverso il ricorso a quei poteri di indirizzo e di programmazione, non dia luogo, nella fase successiva ivi inclusa quella gestionale, a carenze di ordine strutturale.~~

b) Autorizzazione all'utilizzazione della costruzione da parte degli utenti prima del (mai avvenuto) collaudo statico

Al Borrelli viene specificamente contestato di non avere proceduto, una volta realizzata la sopraelevazione del 2002, alla nomina del collaudatore statico e quindi, in sostanza, di non avere disposto il collaudo statico. Se questo fosse stato invece doverosamente disposto, l'opera non sarebbe risultata comunque collaudabile a causa dei suoi gravissimi difetti strutturali e quindi il collaudo avrebbe avuto esito sicuramente negativo ed il relativo certificato non sarebbe stato rilasciato (come già spiegato nei Cap. XIII, XIV, lett. b, XV, lett. b, XVIII, n. 6 e, quanto al nesso di rischio, XXI, nn. 1-2).



Ora, per tutto quanto già esposto nel primo paragrafo del presente Capitolo, deve ritenersi che la competenza a disporre il collaudo statico ed a nominare il collaudatore non fosse del sindaco Borrelli, bensì del responsabile del servizio tecnico/responsabile del procedimento (Marinaro), trattandosi di un mero atto di gestione e non di un atto d'indirizzo politico-amministrativo.

Sempre in base alla normativa (anche statutaria) ed alla giurisprudenza richiamata nel primo paragrafo del presente Capitolo, però, deve parimenti ritenersi che sul sindaco Borrelli incombesse un preciso potere/dovere di controllo su questo imprescindibile atto di gestione tecnico-amministrativa, senza l'esecuzione del quale atto di gestione il Comune non avrebbe potuto, stante il divieto di cui all'art. 200, 1° co. DPR n. 554/99, neppure prendere provvisoriamente in consegna i lavori come invece di fatto accaduto sulla base del *verbale* del 19/7/2002 (della cui giuridica inesistenza e comunque palese illegittimità amministrativa -incidentalmente rilevata- si è peraltro già detto nel Cap. XV, lett. b), né tanto meno consentire l'utilizzo della scuola (e di tutta la scuola elementare e media dato che, se anche fosse crollata la sola porzione sopraelevata nel 2002, si sarebbe portata via tutto il resto così come poi accaduto, perché, trattandosi di un *unicum* strutturale, era "come privare il tavolino di una delle gambe": cfr. Cap. XIV, lett. a).

E, non avendo provveduto il responsabile del servizio tecnico/responsabile del procedimento Marinaro a disporre il collaudo statico ed a nominare il collaudatore terzo (ex art. 188, 4° co., lett. d DPR n. 554/99), il sindaco Borrelli avrebbe potuto e dovuto, se non procedervi egli stesso con provvedimento contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50 e 54 D.Lgs. n. 267/2000 (ma magari avrebbe potuto fare anche questo), quanto meno


fissare un termine perentorio al Marinaro, ai sensi dell'art. 58 dello statuto del Comune di San Giuliano e connesso art. 107 D.Lgs. cit., entro il quale questi avrebbe dovuto adottare gli omessi provvedimenti. In caso di persistente inerzia da parte del Marinaro, il Borrelli avrebbe potuto/dovuto attribuirne la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente (art. 58 statuto cit.), oltre che poter anche giungere a revocare il Marinaro dal suo incarico ex art. 109 D.Lgs. cit.

Ma a tanto il Borrelli non provvide in alcun modo.

Anzi, egli s'ingerì nelle competenze del Marinaro rilasciando egli stesso al dirigente scolastico Di Falco il sostanziale certificato di agibilità del 9/4/2002 della struttura per come sopraelevata nel 2002 (v. *infra*), certificato che giammai avrebbe potuto rilasciare in mancanza del previo indispensabile certificato di collaudo statico che ne sta a monte (cfr. pure art. 8 L. n. 1086/1971 ed artt. 67, 8° co. e 25, 3° co., lett. a DPR n. 380/01).

Comunque, anche a prescindere dalla natura di certificato di agibilità della suddetta missiva del 9/4/2002, con quest'ultima il Borrelli autorizzò l'utilizzazione dell'aula sopraelevata e quindi anche di quelle che ne stavano sotto (v. *infra*).

Ma, volendosi altresì prescindere anche da quest'ultima missiva e dall'autorizzazione dalla stessa integrata, resta il fatto che il Borrelli, nella sua veste di sindaco/legale rappresentante dell'Ente proprietario della scuola elementare e media (v. Cap. XXVIII, par. n. 1), consentì o comunque continuò a consentire l'utilizzazione dell'intera struttura unitaria di detta scuola (v. *infra*), pur in assenza del collaudo statico a seguito della sopraelevazione del 2002, così violando anche sotto questo aspetto il divieto



di cui alla L. n. 1086/71 ed il DPR n. 380/01, i cui rispettivi artt. 17 e 75 sanzionano tra l'altro penalmente "chiunque" consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del collaudo statico.

E non è a dire che, in quel piccolo paesino di circa mille anime, il Borrelli ignorasse il fatto che la scuola continuava ad essere utilizzata, nonostante la carenza del collaudo statico.

Quanto alla conoscenza del persistente utilizzo della scuola, difatti, la stessa veniva frequentata anche dalla figliola del sindaco.

Quanto alla conoscenza della mancanza del collaudo statico a seguito della sopraelevazione del 2002, il sindaco da un lato se ne mostrò consapevole nella sua successiva missiva del 29/5/2002 (v. *infra*), mancanza di collaudo statico del resto espressamente risultante anche dal già menzionato *verbale* di presa in consegna provvisoria dei lavori da parte del Comune del 19/7/02 (v. *infra*). E, dall'altro lato, il Borrelli ne venne reso esplicitamente edotto dalle specifiche, pressanti e reiterate richieste (vertenti, appunto, sulla certificazione in questione) da parte dei Dirigenti scolastici Di Falco e Colombo, che, non a caso, egli non provvide mai ad evadere (v. *infra*).

Quanto appena esposto, tenuto conto della giurisprudenza di legittimità sia penale che civile richiamata nel primo paragrafo del presente Capitolo, dimostra come, anche con riferimento al mancato collaudo statico (al pari che per l'approvazione del cosiddetto *progetto esecutivo* di cui si è parlato sub lett. a):

a) si è in presenza di violazioni derivanti da carenze di ordine strutturale, riconducibili al mancato esercizio dei poteri/doveri di controllo da parte

dell'organo politico. E l'omesso collaudo statico attiene appunto all'aspetto strutturale, ~~laddove le carenze di ordine strutturale che detto omesso collaudo avrebbe dovuto accertare, così come avrebbe accertato se fosse stato compiuto (come già spiegato nei Cap. XIII, XIV, lett. b, XV, lett. b, XVIII, n. 6 e, quanto al nesso di rischio, XXI, nn. 1-2), erano molteplici e molto gravi, secondo quanto già illustrato per tutto il corso della presente sentenza;~~

b) l'organo politico ossia il sindaco Borrelli conosceva o comunque avrebbe dovuto necessariamente conoscere tali violazioni derivanti da carenze di ordine strutturale (v. *supra*, lett. a1, a2, a3) e, cionondimeno, omise di attivarsi con i suoi autonomi poteri per porvi rimedio. Anzi, egli si ingerì attivamente nella procedura, portando a compimento ed aggravando gli effetti delle violazioni anzidette, attraverso la succitata missiva del 9/4/02 e comunque nel consentire o continuare a consentire l'utilizzazione dell'intera struttura unitaria della scuola elementare e media, pur in mancanza del collaudo statico (e del relativo certificato) della scuola a seguito della sopraelevazione del 2002;

c) l'organo politico e cioè il sindaco Borrelli era stato specificamente, reiteratamente e pressantemente sollecitato sia per iscritto che verbalmente ad intervenire ma, ciononostante, non intervenne.

E, si badi, sempre secondo la Cassazione (cfr. par. n. 1), perché sorga la responsabilità propria appunto dell'organo politico, gli aspetti anzidetti non debbono necessariamente concorrere (come, peraltro, per quanto detto, nella specie concorrono) tra loro, dato che anche la presenza di uno solo di essi è di per se sola idonea e sufficiente a far sorgere l'anzidetta

competenza/responsabilità e, quindi, la penale responsabilità a carico dell'organo politico (o meglio, del soggetto che lo ricopre).

In conclusione, all'atto di gestione del collaudo statico attraverso la nomina del collaudatore avrebbe dovuto provvedere, a differenza di quanto ipotizza il capo d'imputazione, non il sindaco Borrelli ma il responsabile del servizio tecnico/responsabile del procedimento, geom. Marinaro, sebbene tanto sia stato specificamente contestato a quest'ultimo solo sotto il profilo dell'omessa vigilanza. Tuttavia, il sindaco avrebbe dovuto al riguardo esercitare i suoi poteri/doveri di controllo di cui si è fin qui discusso; condotta del Borrelli, quest'ultima, che costituisce un *minus* rispetto alla contestazione della mancata nomina del collaudatore di cui alla rubrica e quindi non la eccede, non ne fuoriesce.

////////////////////////////////////

Al Borrelli viene altresì specificamente contestato di avere autorizzato o comunque consentito la frequentazione della scuola da parte degli utenti prima del mai avvenuto collaudo statico (a parte quello del lontano 3/7/1965, di cui si è detto al Cap. I e di cui si tornerà a dire pure oltre).

Quanto alla suddetta autorizzazione, il sia pur implicito riferimento di questa parte della rubrica è evidentemente alla già citata missiva del 9/4/2002 (inserita nel Faldone 12, cartellina 14-15) che il sindaco Borrelli scrisse al dirigente dell'Istituto comprensivo statale "*Francesco Jovine*" di Bonefro (che comprendeva anche la scuola di San Giuliano), avente ad oggetto la "agibilità aula informatica nel plesso scolastico", del seguente tenore: "*il sindaco, riscontrato che i lavori di adeguamento effettuati dalla*

ditta Martino Giovanni e C. di Collotorto nel plesso scolastico sono stati ultimati, dichiara che l'aula informatica nel plesso scolastico è stata completata da oltre un mese e la stessa è perfettamente funzionale e idonea allo scopo cui è destinata".

La suddetta missiva è stata già richiamata nel Cap. I, ove si è pure specificato che il dirigente scolastico dell'epoca, ossia il teste Di Falco, ha confermato che l'aula informatica (peraltro mai entrata concretamente in funzione) era proprio quella cui erano destinati gli ambienti all'interno della sopraelevazione del 2002 (cfr. trascr. ud. 21/4/06, pagg. 143-145) ed ha altresì confermato di avere ricevuto la suddetta "certificazione" del sindaco Borrelli (ivi, pagg. 145 e 148).

Con questa missiva, in sostanza, il sindaco Borrelli rilasciò un certificato di agibilità (cfr. appunto il suo oggetto, ma anche il suo contenuto) dell'aula sopraelevata e, quindi, anche della struttura sottostante, perché non poteva essere agibile quella sopraelevata se non fosse stata staticamente agibile anche quella che la sorreggeva. Certificato che, però, giammai avrebbe potuto rilasciare in mancanza del certificato di collaudo statico che ne sta a monte (cfr. pure art. 8 L. n. 1086/1971 ed artt. 67, 8° co. e 25, 3° co., lett. a DPR n. 380/01). E poco conta ribattere che la competenza a disporre il collaudo statico e nominare il collaudatore, così come la competenza a rilasciare il certificato di agibilità non era la sua, ma (trattandosi di meri atti di gestione) apparteneva effettivamente al dirigente/responsabile del procedimento, perché, di fatto, quanto al certificato di agibilità in questione, il sindaco s'ingerì nella competenza e dunque anche nella connessa responsabilità di quest'ultimo.




Vero è, invece, che il dirigente Di Falco, sempre nella sua citata deposizione, ha aggiunto che egli il 31/8/2002 andò in pensione (ivi, pag. 143), che quella missiva del sindaco l'aveva chiesta lui stesso per ottenere dei finanziamenti (ivi, pagg. 145-146) e che, a suo giudizio, per "*agire in questi ambienti*", egli avrebbe dovuto poi "*reiterare una richiesta di agibilità*" (ivi, pagg. 151-152). Presumibilmente, a proposito di detta reiterazione, egli voleva riferirsi alla missiva che, subito prima di andare in pensione e, cioè, in data 28/8/02, egli rivolse al sindaco Borrelli (missiva inserita quale doc. 375 a pag. 1306 nell'all. 2, tomo III alla CT/PM), con la quale gli richiese appunto, tra l'altro, il "*certificato di staticità e di collaudo*", certificato però mai rilasciato né a lui e né al dirigente scolastico Colombo che gli successe. Ma sul punto si tornerà in seguito. Resta il fatto che il dirigente Di Falco andò in pensione nell'agosto 2002 e che quella missiva del sindaco, relativa all'asserita agibilità/funzionalità/idoneità dei locali, rimase agli atti sia del Comune che della scuola.

Ed è parimenti vero che il capo d'imputazione non ha qualificato la suddetta missiva come un certificato di agibilità, ma l'ha presa (implicitamente) in esame solo come un'autorizzazione alla frequentazione della scuola da parte dell'utenza (per cui la stessa verrà presa qui in esame solo sotto quest'ultimo profilo). Autorizzazione che, ugualmente ed anzi a maggior ragione, non avrebbe potuto però essere rilasciata in mancanza del certificato (di agibilità e del certificato) di collaudo statico.

Più precisamente, con la citata missiva del 9/4/2002 il sindaco Borrelli autorizzò l'utilizzazione dell'aula sopraelevata nel 2002 (mai peraltro entrata concretamente in funzione), ma, con ciò, come ripetesì autorizzò

implicitamente anche l'utilizzazione della struttura sottostante, perché non poteva essere utilizzabile quella sopraelevata se non fosse stata (così come di fatto, peraltro, non era) staticamente idonea anche quella che la sorreggeva. Rispetto a quest'ultima, che già veniva precedentemente utilizzata (vi erano ubicate due aule scolastiche: cfr. Cap. I), mancò un'esplicita autorizzazione evidentemente perché la scuola non venne mai propriamente chiusa per l'esecuzione dei lavori di sopraelevazione e poi riaperta (cfr. sul punto dep. Di Falco, in trascr. ud. 21/4/06, pagg. 154-155).

Il sindaco era al corrente che la scuola continuava ad essere utilizzata (anche sua figlia la frequentava) e ne autorizzò o comunque continuò a consentirne l'utilizzo pure dopo l'esecuzione della sopraelevazione del 2002. Dopodiché la scuola venne anche ufficialmente inaugurata per l'anno scolastico 2002/2003 e detta inaugurazione venne "*pubblicizzata anche dai giornali dell'epoca*" (dep. Nunziatina Porrazzo, in trascr. ud. 20/10/06, pag. 41). Per l'esattezza, non è rimasto chiarito se l'inaugurazione abbia riguardato la sola scuola materna come riferito dalla teste Simone (in trascr. ud. 24/3/06, pag. 49), oppure "*tutto il complesso scolastico*" ... *materne, elementari e medie*" come riferito dalla teste Rachele Porrazzo (in trascr. ud. 21/4/06, pag. 86); ad ogni modo, se anche riguardò solo la prima, peraltro parzialmente aderente all'altra, resta il fatto che l'inaugurazione si svolse il "*primo giorno di scuola*", in cui "*si fece la festa*" e "*tutti i bambini, materne, elementari e medie ... si riunirono tutti insieme*", come riferito sempre dalla teste Rachele Porrazzo (in trascr. ud. 21/4/06, pag. 86).




Orbene, se le condotte del Borrelli di cui si è parlato alla precedente lett. a si connettono alla lett. A ed al primo profilo della lett. B del capo d'imputazione, la presente condotta (contestata sia alla lett. A che, più genericamente, alla lett. B della rubrica) si connette direttamente al secondo profilo del capo B, come già spiegato nel Cap. XXI (n. 1), ove si è confermata la sussistenza del nesso causale anche sotto l'aspetto del nesso di rischio (cfr. sempre Cap. XXI, nn. 1 e 2).

In particolare, nel Cap. XXI si è già detto come, se il Borrelli non avesse autorizzato, prima del mai avvenuto collaudo statico, l'utilizzazione della scuola come sopraelevata nel 2002 secondo quanto, in sostanza, accaduto con la suddetta missiva del 9/4/02, l'utenza non avrebbe mai potuto indebitamente accedervi.

Sotto questo aspetto, è vero che, allorchè il dirigente scolastico Colombo prese servizio, il 2/9/02 (cfr. dep. Colombo, in trascr. ud. 24/3/06, pag. 86) nel medesimo Istituto comprensivo statale "*Francesco Jovine*" di Bonefro (che comprendeva anche la scuola di San Giuliano) al posto del dirigente Di Falco, col quale peraltro non ebbe contatti (ivi, pag. 88), non rinvenne quella missiva così come non rinvenne neppure altra documentazione (ivi, pagg. 88-89). Però è parimenti vero che quella missiva autorizzativa del 9/4/02 era stata inviata al precedente dirigente scolastico (Di Falco) e si trovava protocollata non solo agli atti della scuola (Prot. n. 114 9 F 12 del 10/4/02) ma anche a quelli del Comune (Prot. n. 1399: cfr. il frontespizio di detta missiva nell'all. 2, tomo III alla CT/PM, doc. n. 362, pag. 1280), il che era già di per sé sufficiente ad autorizzare l'accesso dell'utenza alla scuola.

Ad ogni modo, nel citato Cap. XXI si è pure aggiunto (sempre con riferimento al secondo profilo del capo B ed alla sussistenza del nesso di rischio, sotto il quale secondo profilo viene espressamente contestato di avere agito "consentendo, favorendo ed autorizzando illecitamente...") che, anche indipendentemente dalla succitata missiva autorizzativa, se il Borrelli, quale sindaco/legale rappresentante del Comune proprietario della scuola elementare e media, non vi avesse comunque (magari anche facendo ricorso al suo potere cautelare ex art. 54 D.Lgs. n. 267/2000) consentito l'accesso in mancanza del prescritto ed imprescindibile certificato di collaudo statico, l'utenza non avrebbe potuto indebitamente frequentarla e, quindi, non si sarebbero verificati i decessi e le lesioni in contestazione (cfr. pure Cap. XVIII, n. 6 ed ulteriori Capitoli di riferimento, anche con riferimento alla non-collaudabilità della struttura).

Sul punto deve anche ribadirsi (cfr. Cap. I) che il Borrelli, successivamente alla sua menzionata missiva del 9/4/2002 diretta al dirigente scolastico, ne scrisse un'altra in data 29/5/2002 (inserita nel Faldone 12, cartellina 14-15), indirizzandola tra gli altri al progettista/DL La Serra ed all'impresa Martino, con la quale, contemporaneamente e contraddittoriamente confermando e smentendo il contenuto della succitata missiva del 9/4/02, sulla premessa che "i lavori pubblici ... risultati ultimati, sono ancora in corso e non consegnati a questa Amministrazione", li invitò in Municipio "al fine di risolvere i problemi e stabilire i tempi brevi per l'ultimazione e la consegna definitiva degli stessi". Dopodichè, il 24/6/02, il D.L. La Serra redasse il certificato di regolare esecuzione dei lavori (inserito pure quale doc. 372 alle pagg. 1299-1304 dell'all. n. 2, tomo III, alla CT/PM) ed il 19/7/02 fu redatto




un verbale, con la sottoscrizione però della sola impresa Martino e non anche del D.L. e del responsabile del procedimento (documento inserito al n. 372 a pag. 1305 dell'all. n. 2, tomo III, alla CT/PM) di presa in consegna provvisoria dei lavori (da parte del Comune) in considerazione della "necessità espressa dall'Ente di poter disporre delle opere eseguite prima della loro collaudazione definitiva o dell'emissione del certificato di regolare esecuzione". E nel Cap. XV (lett. b) si è già spiegato come questo "verbale" del 19/7/02 di presa in consegna provvisoria dei lavori (da parte del Comune) è innanzi tutto giuridicamente inesistente, in quanto sottoscritto solo dall'impresa e come, anche se lo stesso fosse stato esistente, sarebbe risultato (come incidentalmente rilevabile, ai fini che qui interessano) cionondimeno palesemente illegittimo per la violazione, parimenti contestata in rubrica, dell'art. 200 DPR n. 554/99 (sul divieto di utilizzo ancorchè provvisorio o anticipato dell'opera prima dell'esecuzione del collaudo statico), perché nessun collaudo statico, né in corso d'opera, né provvisorio, né definitivo, era stato mai effettuato dopo la realizzazione della sopraelevazione del 2002.

Sicché, in realtà, il Comune non ha mai preso validamente o comunque legittimamente in consegna i lavori e, dunque, anche sotto questo aspetto, mai il Borrelli, quale sindaco/legale rappresentante del Comune proprietario della scuola (cfr. Cap. XXVIII, n. 1), avrebbe potuto autorizzare o comunque consentirne l'accesso all'utenza. E non lo avrebbe potuto consentire in nessun ambiente della scuola elementare e media dato che, come si ripete, se anche fosse crollata la sola porzione sopraelevata nel 2002, si sarebbe portata via tutto il resto così come poi accaduto, perché,

trattandosi di un *unicum* strutturale, era "come privare il tavolino di una delle gambe" (cfr. Cap. XIV, lett. a).

Tornando al preside Colombo, nella sua richiamata deposizione egli ha aggiunto che, non trovando la documentazione, egli capì "che qualcosa non andava" (trascr. ud. 24/3/06, pag. 89) ancorchè le condizioni dell'edificio non si presentassero esteticamente precarie (ivi, pagg. 129), sicché s'informò informalmente, venendogli risposto che "era tutto a posto" (ivi, pag. 106). Ma, poiché queste risposte "che mi davano erano evasive, io ho formalizzato la richiesta" (ivi, pag. 106), nel senso che "il giorno 9 settembre [2002: dunque prima della riapertura della scuola per l'anno scolastico 2002/2003, anche se, come poi precisato a pag. 122, quel giorno il sindaco non c'era], *personalmente ... ho formalizzato, ho presentato la richiesta, si sono tutti irrigiditi e via dicendo, allora ho ritenuto opportuno di portare personalmente, consegnare a mano questo documento*" (ivi, pagg. 106-107) ai tre sindaci dell'Istituto comprensivo (compreso il Borrelli). Tale documento poi portato a mano è la missiva datata 11/10/2002, con richiesta di rilascio di una serie di certificati relativi alle varie scuole e, quanto a San Giuliano, non alla sola parte sopraelevata nel 2002 ma all'intero plesso (ivi, pagg. 116, 117, 118, 119, 120, 121), ossia dei certificati "di abitabilità, di agibilità, di staticità, di idoneità statica e via scorrendo" (ivi, pag. 89). Tuttavia, recatosi il Colombo presso il Comune di San Giuliano per consegnare personalmente al sindaco detto documento, gli veniva risposto che il Borrelli non c'era perché stava svolgendo la sua professione (ivi, pag. 93), per cui "ci sono andato di nuovo, sono andato a




chiamarlo a casa. Sono andato a casa, è sceso e glielo ho dato" (ivi, pag. 107). Ciononostante, il dirigente Colombo non ricevette alcun documento (ivi, pag. 91 e 92) né alcuna risposta se non quella che *"stavano organizzando, stavano facendo e che dovevo aspettare"* (ivi, pagg. 89 e 94). La missiva cui il Colombo fa riferimento si rinviene sia nel Faldone 12 (inserita come primo documento nella cartellina rossa relativa agli atti depositati dal PM alle udienze del 24/3/06 e del 7/4/06) e sia nell'allegato 2, tomo III (doc. 377, pag. 1308) alla CT/PM. Ebbene, in tale missiva, richiamata la normativa in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.Lgs. nn. 626/94 e 242/96), il dirigente Colombo chiede appunto ai tre sindaci *"di far pervenire"* una serie di documenti relativi all'Istituto comprensivo, tra i quali: *"1. Certificato di agibilità; 2. Certificato di abitabilità; 3. Certificato di idoneità statica (D.M. 18.12.75 – punto 5.5)"* ed altro ancora.

La deposizione del Colombo, oltre il succitato riscontro documentale, trova ulteriore conferma e riscontro nella deposizione dell'arch. Rachele Porrizzo (componente della commissione edilizia, nonché ex presidente del consiglio d'istituto della scuola Jovine di San Giuliano), la quale ha confermato che *"una prima formale richiesta fu fatta prima dell'inaugurazione della scuola"* (cfr. trascr. ud. 21/4/06, pag. 86), *"dal 12 al 15, 18 [settembre 2002], non mi ricordo esattamente il giorno in cui si è aperta"* (ivi, pag. 98: il riferimento è alla formalizzazione della prima richiesta di cui ha parlato pure il Colombo, il quale come si è visto l'ha rapportata al 9/9/2002) e che pure nel consiglio d'istituto si era parlato del problema perché, pur non essendoci lesioni sulla struttura (ivi, pag. 92), *"comunque c'erano stati degli*

stravolgimenti, come dire, si erano create nuove aule, comunque la struttura era stata modificata rispetto a prima e quindi era corretto verificarla" (ivi, pag. 91). La teste ha aggiunto di avere chiesto o essersi raccomandata anche col preside Colombo di preoccuparsi del collaudo delle strutture prima dell'apertura delle scuole, considerando a tal fine la scuola di San Giuliano *"nella sua interezza, perché ha una struttura unica, un complesso unico"* (ivi, pag. 97, anche in relazione alla contestazione di cui a pag. 94; e v. pure pag. 101).

A sua volta, il teste D'Addario (insegnante, nonché responsabile del servizio prevenzione nella scuola Jovine di San Giuliano) ha offerto un'ulteriore e precisa conferma e riscontro, in ordine sia alla formalizzazione della successiva richiesta (quella dell'11/10/02, che, del resto, lo stesso Borrelli non ha mai negato essergli stata consegnata dal Colombo ed anzi i suoi difensori l'hanno ammesso espressamente a pag. 81 della memoria depositata il 13/2/09) che alla mancata risposta alla suddetta missiva (cfr. trascr. ud. 20/10/06, pag. 32).


Ma il sindaco Borrelli non ha ricevuto solo le anzidette segnalazioni formali e di persona da parte del dirigente scolastico Colombo, perché colui che lo precedette e, cioè, il già citato dirigente scolastico Di Falco, proprio tre giorni prima di andare in pensione (v. *supra*) e, cioè, in data 28/8/2002, aveva già inviato al sindaco Borrelli e, per conoscenza, al presidente del consiglio d'istituto, la missiva (inserita quale doc. 375 a pag. 1306 dell'all. 2, tomo III alla CT/PM) con cui, con specifico riferimento proprio alla *"aula multimediale della Scuola Media di S. Giuliano di Puglia"* (ossia all'aula d'informatica sopraelevata nel 2002: cfr. dep. Di Falco, in trascr. ud.



21/4/06, pagg. 143-145 e v. pure dep. Nunziatina Porrazzo di cui si dirà subito), il medesimo dirigente Di Falco richiese *"all'Amministrazione comunale da Lei presieduta, unitamente al certificato di staticità e di collaudo la predisposizione, ai sensi della legge 626, delle postazioni dove dovranno essere collocate le apparecchiature"*. Il sindaco, tuttavia, neppure a seguito di questa prima specifica richiesta aveva mai inviato gli anzidetti certificati al Di Falco o alla Direzione didattica, tant'è che poi il nuovo dirigente Colombo fu costretto a chiederglieli di nuovo, peraltro altrettanto vanamente.

Ora, non è chiaro se, nella deposizione resa a distanza di circa quattro anni, il dirigente Di Falco non abbia conservato memoria della suddetta missiva (come sembra emergere dalla sua risposta a pag. 152 della trascr. ud. 21/4/04), oppure se anche a questa richiesta del 2002 abbia inteso riferirsi allorchè, alla domanda dell'avv. Del Vecchio: *"intorno al 1997-1998, grosso modo, ricorda se ha chiesto una certificazione di ... (parola non chiara)"* (ivi, pag. 155), ha risposto che *"io adesso non posso giurare sui tempi di richiesta, ma devo dire che l'ho richiesta in più occasione questo"* (ivi, pag. 156), precisando di averne interessato l'Amministrazione comunale e cioè *"il sindaco"* (ibid.). Ma sta di fatto che la teste Nunziatina Porrazzo (teste di riferimento, rappresentante del consiglio d'istituto e sorella dell'altra già citata teste, arch. Rachele Porrazzo) si è mostrata perfettamente a conoscenza del fatto che il dirigente Di Falco aveva scritto la suddetta missiva al sindaco Borrelli, confermando testualmente che, a parte un'altra lettera scritta dalle insegnanti, *"la lettera che il preside Di Falco aveva scritto al sindaco e, per conoscenza, al presidente del consiglio*

di Istituto, riguardava la richiesta di un collaudo di staticità e del collaudo della scuola, menzionava anche la 626, per quanto riguardava le due aule sopraelevate che dovevano ospitare l'aula multimediale (trascr. ud. 20/10/06, pag. 40), precisando la stessa teste di essere "a conoscenza di entrambe le lettere", di averle anche lette e che quella inviata dal preside Di Falco al sindaco portava la data di "fine agosto 2002" (ivi, pag. 41). Dunque, si tratta proprio della menzionata missiva del 28/8/2002 (inserita, lo si ripete, quale doc. 375 a pag. 1306 dell'all. 2, tomo III alla CT/PM), perché corrispondono sia l'epoca (fine agosto 2002), sia il mittente (Di Falco), sia i destinatari (il sindaco Borrelli e, per conoscenza, il presidente del consiglio di Istituto), sia il luogo di riferimento (le due aule sopraelevate che dovevano ospitare l'aula multimediale), sia il riferimento normativo ("la 626" di cui parla la teste, che nella missiva viene indicata come la "legge 626", ossia il D.Lgs. n. 626/94, in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro) e sia il restante oggetto (richiesta dei certificati di staticità e di collaudo).




Ma, come si diceva, il sindaco Borrelli, pur avendo ricevuto questa prima istanza da parte del dirigente scolastico Di Falco, specificamente riferita alla richiesta del certificato di collaudo statico della scuola di San Giuliano sopraelevata nel 2002, e pur avendo successivamente ricevuto analoghe richieste di certificazioni di agibilità/abitabilità/idoneità statica da parte del nuovo dirigente scolastico Colombo, il quale, a tal fine, si era anche recato "tantissime volte", "continuamente" (cfr. trascr. ud. 24/3/06, pag. 93) in Comune e, non avendolo trovato, lo andò addirittura a chiamare a casa, lo

fece scendere e gli consegnò personalmente la lettera a mani, sotto casa sua, il sindaco Borrelli, come si diceva, non fornì alcun documento né risposta in relazione a quanto specificamente, reiteratamente e pressantemente richiestogli sia verbalmente che per iscritto.

E, si badi, dette reiterate, specifiche e pressanti richieste provenivano da altri organi pubblici (nella specie, i due dirigenti scolastici succedutisi nel tempo) e riguardavano aspetti strutturali, di collaudo e di agibilità della scuola.

Pochi giorni dopo l'ultima di queste richieste rimaste inevase, sopraggiunse il sisma e la scuola elementare e media crollò.


 Ora, come si diceva già all'inizio della presente lett. b, le suddette reiterate e specifiche richieste rivolte al sindaco Borrelli: a) riguardavano aspetti strutturali; b) testimoniano che questi era stato messo a conoscenza della situazione antigiuridica derivante dalle inadempienze dell'apparato tecnico competente; c) testimoniano che questi era stato specificamente sollecitato ad intervenire.

In sostanza, il sindaco Borrelli, oltre a dover esercitare il proprio potere/dovere di controllo sul responsabile del servizio tecnico/responsabile del procedimento Marinaro secondo quanto si diceva all'inizio della presente lett. b con riferimento all'altro aspetto del capo d'imputazione a lui specificamente intestato, avrebbe comunque dovuto (sotto il profilo del capo d'imputazione che si sta qui esaminando) revocare la propria autorizzazione all'accesso alla scuola di cui al proprio certificato/missiva del 9/4/2002 e, comunque, eventualmente anche a mezzo provvedimento contingibile e

urgente ex art. 54, 2° co. D.Lgs. n. 267/2000, inibire o comunque ~~sospendere l'accesso degli utenti alla scuola.~~

Se a tanto il Borrelli avesse doverosamente provveduto, da un lato il collaudo avrebbe avuto esito sicuramente negativo (per tutti i gravi difetti strutturali frutto delle colpevoli violazioni di cui si è ampiamente parlato nei Capitoli precedenti) e la scuola avrebbe dovuto essere conseguenzialmente dichiarata inagibile. E, dall'altro lato, anche in attesa di detto esito, l'utenza non avrebbe in ogni caso potuto accedere alla scuola, che sarebbe ugualmente crollata a seguito del sisma del 31/10/2002 (nella persistenza di tutte le anzidette violazioni, ivi incluse quelle imputabili anche al Borrelli ai sensi della precedente lett. a), ma il crollo non avrebbe fatto alcun morto né ferito.


Ed invece, neppure a seguito delle prime scosse sismiche, nella notte tra il 30 ed il 31/10/02, il sindaco Borrelli, nonostante i ripetuti e forti campanelli d'allarme da lui ricevuti (le reiterate, specifiche e pressanti richieste scritte e orali formulategli dai menzionati organi pubblici, ossia dai dirigenti scolastici), neppure a seguito di dette scosse si preoccupò, la mattina presto (quando la scuola ancora non era crollata), di emanare un'ordinanza contingibile e urgente per inibire l'accesso a quella scuola non-collaudata e quindi non-agibile, ossia uno di quegli atipici "*provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini*", che egli avrebbe avuto il potere ed il dovere di adottare ai sensi dell'art. 54, 2° co. D.Lgs. n. 267/2000 e che invece adottò solo a crollo avvenuto (questo provvedimento contingibile e urgente del sindaco Borrelli, ossia l'ordinanza n. 2 del 31/10/2002 di evacuazione delle



abitazioni, adottata espressamente ai sensi appunto dell'art. 54, 2° co. D.Lgs. n. 267/2000, è contenuta nel fascicolo d'ufficio n. 2 del Tribunale inserito nel Faldone n. 31, in allegato al verbale di udienza del 17/3/06). Provvedimento che avrebbe dovuto invece adottare prima del crollo delle 11,30 del 31/10/02 (non avendolo doverosamente assunto già sin dai primi menzionati campanelli di allarme, ossia dalle segnalazioni del Di Falco e del Colombo), perché se è vero che, di per sé, quelle leggere scosse non lasciavano presagire l'arrivo di una scossa più forte (e ciò in quanto non sempre uno sciame sismico sfocia in una o più scosse principali, per cui non è che, ogniqualvolta vi sono delle scosse non elevate, le scuole vadano chiuse, come si è già esposto nel Cap. XXIII, n. 2), è parimenti vero che il sindaco aveva già ricevuto quei ripetuti e forti campanelli d'allarme (le reiterate, specifiche e pressanti richieste scritte e orali formulate dai menzionati dirigenti scolastici) sulla mancanza del collaudo e dell'agibilità della struttura come sopraelevata nel 2002 ed è parimenti vero che, anzi, il medesimo sindaco già sapeva o comunque doveva sapere che (per tutto quanto già esposto in questo paragrafo, alla precedente lett. a) quella sopraelevazione era stata eseguita senza un progetto strutturale esecutivo né calcoli, senza le preve necessarie opere di consolidamento della struttura sottostante e senza il rispetto dei criteri sostanziali della normativa antisismica.

In difesa del Borrelli, gli avv.ti Ruta e Del Vecchio, sia nelle arringhe che nelle loro memorie, hanno tra l'altro sostenuto che: b1) la nomina del collaudatore non è un atto d'indirizzo politico, ma un atto di gestione di

competenza dirigenziale (cfr. memoria depositata il 13/2/09, pagg. 41 e ss.)
o comunque di competenza del responsabile del procedimento (cfr. memoria
cit., pagg. 46 e ss.; e v. pure memoria depositata il 18/2/09, pagg. 1 e ss.);
b2) il certificato di collaudo statico avrebbe potuto essere sostituito da
quello di regolare esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 28, 3° co. L. n.
109/94, che era stato regolarmente redatto dal DL La Serra, e comunque si
trattava di una materia complessa che sfuggiva alle cognizioni del Borrelli,
al quale nessuno all'interno del Comune aveva segnalato la necessità di altre
forme di collaudo (cfr. memoria depositata il 13/2/09, pagg. 60 e ss.); b3) il
DL La Serra aveva redatto, in data 11/9/02, il certificato di agibilità e
staticità dei locali del plesso scolastico in questione ed Marinaro lo aveva
acquisito, del quale certificato il PM ha anche contestato la fraudolenza,
sicché il sindaco Borrelli non potrebbe che essere stato la vittima di detta
frode (cfr. memoria depositata il 13/2/09, pagg. 65-67); b4) il sindaco
Borrelli non aveva mai rilasciato l'autorizzazione all'apertura della scuola e
la stessa, al pari di quella di chiusura immediata della scuola, sarebbe di
competenza del dirigente/responsabile del servizio ex art. 107, 3° co. D.Lgs.
n. 267/2000 (cfr. memoria depositata il 13/2/09, pagg. 69 e ss.; e v. pure
memoria depositata il 18/2/09, pagg. 1 e ss.); b5) le ordinanze contingibili e
urgenti non possono riferirsi ad un'attività ordinaria, ma solo ad un'attività
straordinaria, essendo riconducibili a circostanze imprevedibili e urgenti non
gestibili con l'esercizio dei poteri ordinari (cfr. memoria depositata il
13/2/09, pagg. 19 e 71); b6) Nunziatina Porrazzo si sarebbe confusa nel fare
riferimento ad una lettera del preside Di Falco, trattandosi invece della
lettera del preside Colombo dell'11/10/02 rivolta ai tre sindaci (cfr. memoria
depositata il 13/2/09, pag. 80); b7) al sindaco Borrelli non sarebbe stata



segnalata alcuna situazione di pericolo strutturale dell'edificio scolastico, avendo escluso il preside Colombo di essere a conoscenza del fatto che era stata eseguita la sopraelevazione; avendo quest'ultimo correlato la sua missiva dell'11/10/02 solo al D.Lgs. n. 626/94 ed avendo chiesto al Borrelli la relativa documentazione solo per far fronte a problemi di disorganizzazione della propria struttura; facendo detta missiva riferimento non al collaudo statico (ma solo al collaudo dell'impianto elettrico e di messa a terra), bensì al certificato di agibilità o comunque di idoneità statica ai sensi del punto 5.5 del DM 18/12/75, peraltro già redatto dal La Serra l'11/9/02 ed il vaglio della cui idoneità non rientrava nelle competenze del sindaco; ed avendo il Colombo parlato col Borrelli solo di problemi inerenti il parcheggio antistante la scuola, allorchè gli consegnò personalmente la lettera dell'11/10/02 (cfr. memoria depositata il 13/2/09, pagg. 79-81; memoria depositata il 23/2/09, pagg. 1-3; e memoria depositata il 24/2/09, pagg. 1-2); b8) il sindaco Borrelli, ricevuta *brevi manu* dal preside Colombo quella missiva, la girò alla struttura tecnica, per cui gl'impiegati riferivano al Colombo di stare provvedendo; peraltro, dalla data della missiva a quella del sisma non era decorso il termine dei 30 giorni di cui alla L. n. 241/90 (cfr. memoria depositata il 13/2/09, pagg. 81-82); b9) i locali ricavati dalla sopraelevazione (aula informatica multimediale) non sarebbero mai concretamente entrati in funzione.

Tutte le sovraesposte deduzioni difensive non possono però essere condivise. In particolare, esaminandole una ad una, valga quanto appresso.

b1) Pur avendo accolto il Collegio la tesi che la nomina del collaudatore è un atto di gestione (v. *supra*), resta il fatto che il responsabile del servizio tecnico/responsabile del procedimento Marinaro non aveva nominato alcun


collaudatore, per cui, a tal punto e tanto più a seguito delle specifiche, ~~reiterate e pressanti richieste scritte e verbali prima del responsabile~~ scolastico Di Falco e poi del responsabile scolastico Colombo, il sindaco Borrelli avrebbe dovuto esercitare necessariamente i propri poteri di controllo, come attribuitigli dagli artt. 107 e 109 D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 58 dello statuto comunale, secondo quanto già precedentemente esposto.

b2) Il certificato di collaudo non avrebbe potuto assolutamente essere sostituito da quello di regolare esecuzione dei lavori del DL La Serra (inserito al n. 372, pagg. 1299-1304 dell'all. 2, tomo III alla CT/PM). Di ciò si è già parlato ampiamente nel Cap. XIV (lett. b), cui si rinvia al fine di evitare ripetizioni.

E non è vero che il Borrelli abbia (sia pure erroneamente) ritenuto l'equipollenza di quest'ultimo certificato a quello di collaudo statico (o di agibilità) perché, se così fosse stato, egli avrebbe risposto alle anzidette specifiche, reiterate e pressanti richieste scritte e verbali dei due dirigenti scolastici (a cominciare dalla prima, di cui alla già citata missiva del 28/8/2002 del preside Di Falco, specificamente riferita appunto al "*certificato di staticità e di collaudo*") inviando al Di Falco o (dato che il Di Falco era intanto andato in pensione) alla Direzione didattica oppure rilasciando al preside Colombo il suddetto certificato di regolare esecuzione dei lavori del DL La Serra redatto il 24/6/02. Per cui, o il Borrelli non conosceva il suddetto certificato del La Serra, oppure si è reso conto che lo stesso non poteva sostituire il certificato di collaudo (né quello di agibilità).

b3) Come già spiegato al Cap. XXII, l'abnorme certificato dell'11/9/02 a firma del La Serra (inserito al n. 376, pag. 1307 dell'all. 2, tomo III alla

CT/PM) non è affatto un certificato di collaudo, che avrebbe richiesto previ appositi esperimenti tecnici e che comunque avrebbe dovuto essere redatto non dal DL ma da un collaudatore terzo ex art. 188, 4° co., lett. d DPR n. 554/99; né è un certificato di agibilità, che avrebbe dovuto essere rilasciato non dal DL ma dal Comune e che comunque presupponeva il mai rilasciato certificato di collaudo statico (cfr. pure art. 8 L. n. 1086/1971 ed artt. 67, 8° co. e 25, 3° co., lett. a DPR n. 380/01, sotto comminatoria di sanzioni penali ex artt. 17 L. cit. e 75 DPR cit. per "*chiunque*" consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del collaudo statico).

 E, anche in questo caso, non è vero che il Borrelli abbia ritenuto (sia pure erroneamente) l'equipollenza del certificato del La Serra dell'11/9/02 a quello di collaudo statico (o di agibilità) perché, se così fosse stato, egli avrebbe risposto alle anzidette specifiche, reiterate e pressanti richieste scritte e verbali dei due dirigenti scolastici (a cominciare dalla prima, di cui alla già citata missiva del 28/8/2002 del preside Di Falco, specificamente riferita appunto al "*certificato di staticità e di collaudo*") inviando al Di Falco o alla Direzione didattica oppure consegnando al preside Colombo il suddetto certificato del La Serra dell'11/9/02. Per cui, anche qui, o il Borrelli non conosceva il suddetto certificato del La Serra, oppure si è reso conto che lo stesso non poteva sostituire il certificato di collaudo (né quello di agibilità).

La stessa cosa è a dirsi per il certificato di ultimazione dei lavori del 26/4/02 (inserito al n. 363, pag. 1281 dell'all. 2, tomo III alla CT/PM), che peraltro precede il collaudo ed il certificato di collaudo.

La stessa cosa è a dirsi pure per il verbale di presa in consegna provvisoria dei lavori (inserito come doc. n. 374, pag. 1305 dell'all. 2, tomo III alla

CT/PM), che peraltro presuppone il collaudo ed il certificato di collaudo, verbale di presa-in-consegna-provvisoria della cui giuridica inesistenza e comunque palese illegittimità si è già parlato sia nel presente paragrafo che nel Cap. XV (lett. b).

E la stessa cosa è a dirsi pure per i certificati di agibilità e staticità dei locali scolastici del 29/10/98, del 25/9/96 e del 28/11/94 a firma dell'ing. Di Pietro (inseriti nel Faldone 12, cartellina 13 e della cui palese *-ictu oculi*, per un tecnico del mestiere- ed assoluta inidoneità si è già parlato nel Cap. XIV, lett. a), che peraltro sono antecedenti alla realizzazione della sopraelevazione del 2002, a seguito della quale la struttura avrebbe dovuto invece necessariamente essere collaudata di nuovo, rispetto all'unico valido collaudo della scuola elementare e media, che vi era stato peraltro ben circa quaranta anni prima, ossia il 3/7/1965 (cfr. Cap. I. Detto certificato risulta inserito nell'all. n. 2, tomo I alla CT/PM, doc. n. 65, pagg. 376 e ss.; un ulteriore collaudo ha poi riguardato la scuola materna in data 8/4/1970, ivi, doc. n. 106, pagg. 496 e ss.). Ed era proprio questo nuovo mai redatto certificato di (mai effettuato) collaudo oltre che quello di agibilità che venivano appunto richiesti al Borrelli.

Anche rispetto a tutti i suddetti atti, ove mai il Borrelli avesse potuto ritenerne (sia pure erroneamente) l'equipollenza a quello di collaudo statico (o di agibilità), li avrebbe senz'altro inviati al Di Falco o alla Direzione didattica o consegnati al preside Colombo, a seguito delle specifiche, reiterate e pressanti richieste ricevute. Ed anche rispetto a tali atti, perciò, o il Borrelli non li conosceva, oppure si è reso conto che questi non potevano sostituire il certificato di collaudo (né quello di agibilità) che gli veniva richiesto.



b4) Come già esposto, il sindaco Borrelli rilasciò, sostanzialmente, l'autorizzazione non all'apertura (perché la scuola non venne mai propriamente chiusa e riaperta per l'esecuzione dei lavori di sopraelevazione: cfr. sul punto dep. Di Falco, in trascr. ud. 21/4/06, pagg. 154-155), ma all'utilizzazione della struttura come sopraelevata nel 2002 da parte degli utenti prima del (mai avvenuto) collaudo statico, a mezzo della sua citata missiva del 9/4/2002. Autorizzazione espressamente riferita all'aula sopraelevata, ma ovviamente riferibile anche alla struttura sottostante, perché non poteva essere utilizzabile quella sopraelevata se non fosse stata staticamente idonea anche quella che la sorreggeva; ed ovviamente riferibile anche a tutta la scuola elementare e media dato che, se anche fosse crollata la sola porzione sopraelevata nel 2002, si sarebbe portata via tutto il resto così come poi accaduto, perché, trattandosi di un *unicum* strutturale, era "come privare il tavolino di una delle gambe" (cfr. Cap. XIV, lett. a)

E poco conta ribattere che la competenza a rilasciare quell'autorizzazione non era la sua, ma (trattandosi di un mero atto di gestione) apparteneva al dirigente/responsabile del servizio, perché, di fatto, il sindaco s'ingerì nella competenza e dunque anche nella connessa responsabilità di quest'ultimo.

Inoltre, si è già spiegato che, anche al di là della suddetta autorizzazione, il sindaco Borrelli non avrebbe comunque dovuto consentire l'accesso alla scuola elementare e media da parte dell'utenza, in mancanza del certificato di collaudo statico ed in presenza delle istanze/segnalazioni ufficiali che egli riceveva al riguardo da altri organi pubblici (i due dirigenti scolastici Di Falco e Colombo). Egli aveva i poteri per inibire questo accesso ed il dovere

d'inibirlo: di ciò si è già trattato in precedenza, ivi compresa la normativa di riferimento (artt. 107 e 109 D.Lgs. n. 267/2000; art. 58 dello statuto comunale; art. 54 D.Lgs. n. 267/2000) e perciò si rinvia a quanto già esposto ad evitare ripetizioni.

b5) E' vero che le ordinanze contingibili e urgenti non possono riferirsi ad un'attività ordinaria, ma solo ad un'attività straordinaria, essendo riconducibili a circostanze imprevedibili e urgenti non gestibili con l'esercizio dei poteri ordinari. Ma la mancanza del certificato di collaudo statico e di quello di agibilità imponeva al sindaco Borrelli di compulsare il responsabile del servizio/responsabile del procedimento Marinaro a nominare un collaudatore; nelle more, il Borrelli avrebbe potuto/dovuto ovviare a questa imprevedibile ed urgente esigenza inibendo l'accesso alla scuola, appunto attraverso un'apposita ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 D.Lgs. n. 267 cit. . Se il Marinaro avesse perseverato nel non nominare il collaudatore, il Borrelli avrebbe potuto/dovuto fare ricorso ai suoi poteri di cui all'art. 109 D.Lgs. n. 267/2000 ed all'art. 58 dello statuto comunale e, per quanto riguarda l'accesso alla scuola, se non lo aveva già inibito avrebbe dovuto farlo secondo quanto testè esposto.

Inoltre, anche a seguito delle prime scosse sismiche notturne ricorrevano ulteriormente i presupposti per l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 D.Lgs. n. 267 cit. (che poi, non a caso, il sindaco Borrelli adottò il 31/10/02, ma a crollo già avvenuto, dopo le 11,32) e ciò non in virtù di quelle sole scosse, ma (anche e soprattutto) degli altri elementi che dal punto di vista sia oggettivo che soggettivo hanno caratterizzato il caso di specie, come già precedentemente illustrato.

b6) Non è vero che Nunziatina Porrazzo si sarebbe confusa nel fare riferimento ad una lettera del preside Di Falco e che si sarebbe trattato invece della lettera del preside Colombo rivolta ai tre sindaci. La teste si riferisce, invece, inequivocabilmente, proprio alla lettera del dirigente Di Falco del 28/8/02 (come inserita al n. 375, pag. 1306 dell'all. 2, tomo III alla CT/PM): si rinvia, al riguardo, a quanto già diffusamente esposto in precedenza, nella presente lett. b.

b7) Non è vero che al sindaco Borrelli non sarebbe stata mai segnalata alcuna situazione di pericolo strutturale dell'edificio scolastico, perché, come appena detto, il primo a produrre un'istanza in proposito fu proprio il dirigente Di Falco con la sua citata missiva del 28/8/02. E questa istanza di rilascio del certificato di collaudo statico integrava un'altrettanta segnalazione, perché a seguito dell'istanza medesima il sindaco avrebbe dovuto attivarsi per ricercare/rilasciare quel certificato, riscontrando così l'inesistenza sia del certificato che del (mai eseguito) collaudo statico che avrebbe dovuto costituirne l'oggetto.

Ma tanto è a dirsi anche per le richieste del dirigente Colombo, perché, seppure è vero che egli (a differenza peraltro dal Di Falco, che aveva specificamente riferito la sua richiesta proprio all'aula ricavata dalla sopraelevazione: v. *supra*) riferì la sua richiesta alle scuole di tutti e tre i Comuni interessati, in quanto, avendo preso servizio da poco e non avendo avuto rapporti col Di Falco, non sapeva specificamente della sopraelevazione e non trovava agli atti le certificazioni di dette scuole (cfr. trasr. ud. 24/3/06, pagg. 88-89, 116, 117, 118, 119, 120, 121), è però altrettanto vero che, come già ampiamente illustrato, il teste Colombo ha

anche specificato che, non trovando quella documentazione, aveva capito ~~“che qualcosa non andava”~~ (trascr. ud. 24/3/06, pag. 89), che allorché chiedeva questi documenti gli veniva risposto che “era tutto a posto” (ivi, pag. 106) ma che queste risposte “erano evasive”, sicché lui ha “formalizzato la richiesta” (ivi, pag. 106) e, allorché la formalizzò, “si sono tutti irrigiditi” (ivi, pag. 107), dal che ritenne di “consegnare a mano” la propria istanza ai tre sindaci (compreso il Borrelli) dell’Istituto comprensivo (ivi, pag. 107).

E, sempre restando alle argomentazioni difensive, è vero che la missiva del Colombo (così come, del resto, anche quella del Di Falco) era correlata al D.Lgs. n. 626/94 (oltre che al D.Lgs. n. 242/96), ma è altrettanto vero che questo D.Lgs. ha ad oggetto proprio la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. E, non a caso, il Colombo conclude la sua missiva dell’11/10/02 chiedendo specificamente (ma, anche qui, vanamente) al Borrelli appunto “*di voler cortesemente designare un responsabile, in possesso di specifiche competenze, per la valutazione dei rischi relativi alla sicurezza e alla salute dei lavoratori di questa istituzione scolastica*”. Senza contare poi che, comunque, nella medesima missiva viene citato pure il DM 18/12/75, come si dirà subito.

Ed ancora, sempre restando alle argomentazioni difensive, è vero che in quella missiva dell’11/10/02 (ai nn. 6 e 7) il Colombo chiede al Borrelli il certificato di collaudo solo con riferimento all’impianto elettrico ed a quello di messa a terra, ma è altrettanto vero che, per primi (ai nn. 1 e 2), il Colombo gli chiede proprio i certificati di agibilità e di abitabilità, i quali, anche ai sensi dell’art. 8 L. n. 1086/1971 e degli artt. 67, 8° co. e 25, 3° co.,

lett. a DPR n. 380/01 (e sotto la comminatoria di sanzioni penali ex artt. 17 L. cit. e 75 DPR cit. per “*chiunque*” consente l’utilizzazione delle costruzioni prima del collaudo statico), presuppongono appunto proprio il certificato di collaudo statico, collaudo statico nella specie mai effettuato. Inoltre, il Colombo chiede altresì (al n. 3) al Borrelli il certificato di idoneità statica e glielo chiede, espressamente, ai sensi del punto 5.5 del DM 18/12/75 (che è proprio quel DM avente ad oggetto anche la materia antisismica riguardo alle scuole, di cui si è parlato nel Cap. XVII, lett. d). Probabilmente egli intendeva riferirsi al punto 5.4 di detto DM, ossia ad una certificazione correlata alle condizioni di sicurezza concernenti “*i la stabilità degli edifici in condizioni normali o eccezionali (terremoti, alluvioni, ecc.)*”, ma, se anche il riferimento del preside voleva essere proprio al punto 5.5 menzionato nella missiva, quest’ultimo punto concerne tra l’altro, a sua volta, “*a) il raggiungimento e la conservazione delle condizioni di agibilità di cui alle presenti norme*”, e si è appena spiegato come l’agibilità presupponga appunto il collaudo statico. Né potrebbe essere diversamente, perché, anche sulla base del comune buon senso, è fin troppo ovvio che una struttura non-collaudabile perciò stesso non è e non può essere neppure agibile né abitabile.

Ancora, non è vero che il La Serra avesse già redatto la certificazione richiesta al sindaco dal preside Colombo e non è vero che il sindaco (non avendo le competenze per vagliare l’idoneità della certificazione del La Serra) abbia potuto ritenerla equipollente al certificato di agibilità: per non ripetersi, si rinvia a quanto appena esposto in proposito nel precedente punto b3.

Ancora, non è vero che il Colombo parlò col Borrelli solo di problemi inerenti il parcheggio antistante la scuola, allorchè gli consegnò personalmente la lettera dell'11/10/02. Di contro, al Colombo era stato chiesto in udienza dal PM se, oltre alla richiesta di cui alla citata missiva dell'11/10/02, egli avesse eventualmente "fatto anche altre richieste" (cfr. trascr. verb. ud. 24/3/06, pag. 90) al sindaco Borrelli; ed il Colombo, in risposta a questa specifica domanda, ha fatto appunto riferimento alla richiesta orale sui parcheggi da lui fatta al Borrelli (ivi, sempre a pag. 90). Ma, allorchè andò a San Giuliano per consegnare personalmente la lettera al sindaco e non lo trovò in Comune e poi vi tornò e quindi andò a casa sua facendolo scendere e consegnandogli la lettera a mano (ivi, pag. 107), il Colombo non potette che parlare ovviamente del contenuto di quella missiva e comunque la sua richiesta era stata ivi formalizzata, per cui era proprio per richiedere i certificati ivi menzionati che gliel'aveva portata. D'altronde, a specifica domanda se, in quella occasione, avesse "*chiesto altro che non risulti dallo scritto*" (ivi, pag. 108), il Colombo ha risposto che chiese al Borrelli anche "*la pianta e sezione dell'edificio, o degli edifici. Con indicazione della destinazione d'uso e via dicendo. Per elaborare il così detto documento dei rischi. Perché non ho trovato alcun documento agli atti della scuola*" (ivi, pag. 108); richiesta ulteriore verbalmente formulata in quella occasione, dunque, sempre al fine della prevenzione dei rischi.

b8) Per quanto riguarda il termine dei 30 giorni ai sensi della L. n. 241/90, cui fa riferimento la difesa, questo era comunque decorso dalla prima richiesta del dirigente Di Falco (28/8/02) rispetto all'epoca del sisma (31/10/02), senza che né a lui personalmente e né alla Direzione didattica

(dato che quel dirigente era andato in pensione) sia mai stata data risposta alcuna.

A parte ciò, è fin troppo ovvio che, in materia di sicurezza e pubblica incolumità, quel termine dei trenta giorni non si applica in nessun modo, perché, in dette materie, le risposte debbono intervenire immediatamente e, comunque, senza ritardo (come dimostra pure il comb. disp. del 1° e 2° co. dell'art. 328 cp).

Quanto all'altro aspetto evidenziato dai difensori, in realtà il Colombo ha riferito di essersi recato "*tantissime volte*", "*continuamente*" al Comune (cfr. trascr. ud. 24/3/06, pag. 93), chiedendo del sindaco (ivi, pagg. 93 e 94), ma che gli veniva risposto che questi non c'era perché stava svolgendo la sua professione (ivi, pag. 93). Gli veniva anche detto che "*stavano organizzando, stavano facendo e che dovevo aspettare*" (ivi, pagg. 89 e 94). Orbene, quest'ultima risposta non dimostra, di per sé, che il sindaco avesse girato alla struttura la lettera dell'11/10/02 che il Colombo gli consegnò a mano, perché il Colombo, per l'appunto, si recava "*continuamente*" al Comune chiedendo vanamente del sindaco, per cui dovette evidentemente parlare del contenuto delle proprie istanze anche con i funzionari lì presenti e, di rimando, costoro dovettero evidentemente rispondergli, appunto, che anch'essi "*stavano organizzando, stavano facendo e che dovevo aspettare*". Pur non conservandone un preciso ricordo, è lo stesso Colombo a dire che ai funzionari Ritucci (ivi, pag. 126) ed al tecnico comunale (Marinaro: ivi, pagg. 127 e 94) "*penso di avere detto qualcosa a questo livello*" (ivi, pag. 126) "*io stavo lì per queste ragioni, non per altro*" (ivi, pag. 127).

Comunque, anche volendo ammettersi che il sindaco Borrelli avesse girato alla struttura la missiva dell'11/10/02 consegnatagli a mano dal Colombo

(ma, a questo punto, anche la precedente missiva del Di Falco del 28/8/02),

~~ciò non farebbe in alcun modo venire meno la sua colpa, ma, al più, sotto~~

questo specifico profilo, l'allontanerebbe dal confine della colpa cosciente

(sul cui confine, cfr. quanto già esposto, per tutti e cinque gl'imputati, nel

Cap. XXIII, n. 3, lett. b), spostandola verso quello della colpa incosciente.

Dimostrerebbe solo, semmai, che egli non si pose il problema dell'effettiva

esistenza o meno delle certificazioni richiestegli dal Colombo. Ma tanto non

farebbe venire meno, per l'appunto, la sua grave negligenza ed imprudenza

(oltre che imperizia in veste di amministratore) nel non essersi posto quel

problema, soprattutto alla luce delle seguenti circostanze:

- oltre un mese prima, come si diceva, consimile richiesta di certificazione di collaudo statico, specificamente peraltro riferita proprio alle aule sopraelevate nel 2002, gli era stata formulata dal dirigente Di Falco, il che avrebbe dovuto indurre il Borrelli quanto meno a riflettere sul come mai il Colombo gli venisse nuovamente a richiedere fin sotto casa certificazioni d'idoneità statica e di agibilità/abitabilità presupponenti detto certificato di collaudo statico. Se il Borrelli aveva girato alla struttura anche la precedente missiva del Di Falco, si sarebbe dovuto chiedere come mai la struttura, a distanza di oltre un mese, ancora non forniva risposta alcuna e quindi interessarsene direttamente di persona;
- il Colombo lo stava pressando, avendolo già cercato ripetutamente in Comune ed essendo andato a chiamarlo fin sotto casa, facendolo scendere e consegnandogli a mano quella lettera, il che poneva esso Borrelli in una posizione di particolare, diretta responsabilizzazione;
- egli stesso (il Borrelli) aveva rilasciato una precedente dichiarazione scritta (quella del 9/4/02, di cui si è già detto) sull'agibilità/funzionalità/idoneità

proprio di quella struttura come sopraelevata, dichiarazione scritta che era rimasta agli atti del Comune e della scuola, il che avrebbe dovuto farlo ulteriormente preoccupare di chiarire (anche appunto ai fini delle proprie responsabilità) come mai i dirigenti scolastici continuassero a segnalare/richiedere certificati attinenti al collaudo statico ed all'agibilità della scuola (e specificamente di quella struttura sopraelevata nel 2002, per quanto riguarda la richiesta del Di Falco);

- egli (il Borrelli) sapeva, per quanto esposto sub a2, che, per quella scuola elementare e media, non erano state poste in essere opere di consolidamento prima di eseguire la sopraelevazione del 2002, a differenza dell'adiacente e parzialmente aderente scuola materna (v. *supra*, sub a2 e cfr. pure Cap. XIV, lett. a, XXIII, n. 3) e che dunque avrebbero potuto esservi problemi di staticità, collaudabilità e quindi agibilità anche della prima;

- egli (il Borrelli) sapeva o comunque avrebbe dovuto sapere, per quanto esposto sub a1 ed a3, che per quell'intervento non era stato approvato un progetto esecutivo coi calcoli, né era stato rispettato alcun criterio sostanziale di natura antisismica.

b9) Al di là del concreto accesso o meno degli utenti ai locali sopraelevati, non si sarebbe dovuto consentire, a seguito della sopraelevazione del 2002 ed in mancanza dei certificati di collaudo e di agibilità dell'intera struttura (quella soprastante e specie quella sottostante), che gli utenti avessero accesso né alle due aule strettamente sottostanti la suddetta sopraelevazione e né alla restante parte della scuola elementare e media (già sopraelevata sin dagli anni '60), la quale integrava un corpo unico ed unitario, senza soluzione di continuità tra la porzione sopraelevata nel 2002 e la restante porzione (sicché, secondo la più altamente probabile dinamica di cui si è


parlato nel Cap. XX, par. 5, il crollo della prima porzione si è tirata dietro anche la seconda): E si rammenta che, a parte tutti i feriti, nelle due aule dislocate sotto la porzione sopraelevata nel 2002 sono purtroppo deceduti 15 bambini, mentre nella restante porzione ne sono purtroppo morti altri 12 (cfr. dep. Simone, in trascr. ud. 24/3/06, pag. 21).

c) Conclusione

Per tutte le sovraesposte considerazioni, la richiesta assolutoria della difesa del sindaco Borrelli non può essere accolta.

Certo, questa Corte non ignora il dramma umano e familiare del Borrelli, il quale, in quel crollo della scuola, ha perso anche lui una propria figliola.

La frequentazione di quella scuola da parte della figlia del Borrelli, peraltro, come si diceva già nel Cap. XXIII (par. n. 3, lett. b), non vale ad escludere la di lui colpa (di grado elevato, come pure si è detto) e ciò in quanto la soglia della concreta previsione dell'evento non è stata raggiunta; e comunque, anche se per ipotesi lo fosse stata, non sarebbe mai venuta meno negl'imputati la sicura fiducia nel concreto non-avveramento del possibile evento del crollo della scuola (si sarebbe sconfinati, altrimenti, nel non contestato e comunque nella specie insussistente, non credibile e non creduto dolo eventuale). In altri termini, il Borrelli, nell'ambito della sua illustrata colpevole condotta, non si è proprio posto il problema della possibilità del crollo della scuola (e, anche qualora per ipotesi se lo fosse posto, avrebbe comunque agito nella sicura fiducia del suo non verificarsi): ma la sua colpa sta proprio qui, è proprio la descritta negligenza ed imprudenza (oltre che imperizia, rispetto ai profili connessi alla sua carica di



amministratore) che gli viene contestata sotto il profilo della colpa generica ed è proprio l'inosservanza delle menzionate leggi, regolamenti, ordini o discipline che gli viene contestata sotto il profilo della colpa specifica.

Questa Corte tiene certamente conto, comunque, del dramma umano e familiare del Borrelli e tanto si riflette direttamente e favorevolmente, in maniera molto sensibile, sulla quantificazione della pena, come si spiegherà al successivo paragrafo n. 3.

Oltre questo, però, la Corte non ritiene potersi spingere, nell'ambito della presente pur sofferta decisione.

Vi ostano le considerazioni svolte nel precedente paragrafo n. 1 e nel presente paragrafo n. 2 (lett. a, b).

Senza contare, poi, gli altrettanti drammi umani e familiari dei parenti degli altri ventisei bambini e della maestra parimenti deceduti sotto le macerie e dei tanti altri feriti, che si sono pure costituiti parti civili (anche nei confronti del Borrelli) nel presente processo.

E senza contare, altresì, il fatto che, come sovente accade, la presente decisione non riguarda solo la persona del sindaco Borrelli, ma riguarda la posizione di tutti i sindaci (e non soltanto dei sindaci, ma anche di altri pubblici amministratori) d'Italia, rispetto alla quale posizione costituisce un precedente.

Un'eventuale accoglimento della richiesta difensiva di assoluzione del sindaco Borrelli comporterebbe l'affermazione del principio (peraltro avversato come si è detto dalla giurisprudenza di legittimità) che l'organo politico è sempre e comunque irresponsabile:

- anche quando, facendo uso dei propri poteri oppure ingerendosi di fatto nell'attività di gestione e degradando la competenza dell'organo tecnico alla

mera funzione consultiva (ammesso e non concesso -v. *supra*, par. 2, lett.

~~al. che la competenza alle approvazioni di cui appresso appartenga~~
all'organo tecnico) approva progetti strutturalmente carenti ed anzi non-progetti, in quanto privi del loro nucleo essenziale, ossia del progetto strutturale esecutivo coi calcoli;

- anche quando li approva senza prenderli neppure in esame e senza motivare sulla completezza formale degli elaborati strutturali e sulla loro intrinseca idoneità tecnica dal punto di vista strutturale;

- anche quando li approva non solo senza l'esame e la motivazione anzidetti, ma anche senza che detta motivazione sia presente, quanto meno, nel parere tecnico allegato alla delibera;

- anche quando, sempre in mancanza di qualsivoglia motivazione sia nella delibera che (quanto meno) nell'allegato parere tecnico, approva un progetto di sopraelevazione (peraltro realizzato in un piccolo paesino di circa 1.000 anime, dove tutto era sotto gli occhi di tutti e dove tutti sapevano tutto) senza opere di consolidamento della struttura sottostante, mentre, in pari epoca, approva un altro progetto finalizzato proprio al consolidamento strutturale di altro corpo adiacente e parzialmente aderente a quello oggetto della suddetta sopraelevazione e peraltro più recente e tipologicamente più resistente rispetto a quello oggetto della sopraelevazione;

- anche quando approva progetti in zone sismiche non adeguandoli al rispetto dei criteri sostanziali fissati nella normativa antisismica, sempre in mancanza di qualsivoglia motivazione sul profilo strutturale/antisismico sia nella delibera di approvazione che (quanto meno) nell'allegato parere tecnico;

- anche quando l'organo politico si è di fatto ingerito nell'attività di gestione dichiarando agibile una struttura o comunque autorizzandovi l'accesso dell'utenza;
- anche quando l'organo politico, seppur reiteratamente e specificamente sollecitato di persona sia verbalmente che per iscritto da altri organi pubblici (nella specie, dirigenti scolastici) su profili di carattere strutturale, attinenti nella fattispecie alle (carenti) certificazioni di collaudo e di agibilità della struttura, abbia ommesso di provvedere e di attivarsi, nel doveroso esercizio dei propri poteri di controllo sull'organo di gestione;
- anche quando l'organo politico abbia (se non autorizzato, comunque) consentito l'accesso alla struttura nonostante le anzidette segnalazioni;
- anche quando l'organo politico abbia ommesso di adottare i dovuti provvedimenti contingibili e urgenti di propria competenza a tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica, nonostante i suddetti reiterati, specifici, pressanti e forti campanelli di allarme (e, a tal punto, nonostante le stesse prime scosse sismiche, in correlazione coi predetti campanelli di allarme).


3) La quantificazione delle pene, le pene accessorie, i risarcimenti e le spese

Le condotte contestate al Borrelli al capo A della rubrica si riverberano, alla luce di quanto già esposto nel Cap. XXI, sul capo B. Capo, quest'ultimo, sussistente rispetto al Borrelli in entrambi i già illustrati profili, fermo restando che l'eventuale insussistenza del secondo profilo non ne farebbe certamente venire meno il primo (cfr. sempre Cap. XXI).

Nel Cap. XXIII (n. 3) si è poi già parlato del tipo e grado di colpa addebitabile agli imputati, ivi incluso il Borrelli e si è detto come tale colpa, sebbene non superi la soglia della colpa cosciente, si presenti comunque di grado elevato (cfr. art. 133 cp). A loro volta, sempre a mente dell'art. 133 cp, tutte le condotte colpose passate in rassegna rispetto al Borrelli sono talmente molteplici e gravi ed hanno cagionato danni talmente rilevanti (decesso di 28 persone e lesioni a carico di altre 39 persone, oltre il crollo) che, se anche qualcuna delle anzidette condotte dovesse essere ritenuta insussistente o comunque non addebitabile specificamente al Borrelli, tanto non eliderebbe né ridurrebbe in alcun modo la gravità delle restanti condotte (dalle quali sono nondimeno derivati i relevantissimi danni di cui si è detto, nessuno escluso), considerate sia singolarmente che, a maggior ragione, nel loro insieme. E, dunque, tanto non ridurrebbe neppure l'entità della pena, così come di seguito quantificata.

Nel Cap. XXIII (n. 4) si è poi parlato del concorso formale tra i delitti di cui all'art. 589, 1° e 3° co. cp ed all'art. 449 cp e si è già detto come il primo costituisca il reato più grave. Nell'ambito di quest'ultimo (art. 589, 3° co. cp), ai fini della pena la violazione più grave va ritenuta quella dell'omicidio colposo, sicché, valutate tutte le circostanze del caso concreto e valutato soprattutto l'aspetto di cui all'art. 133, 2° co., n. 4 (sul quale si tornerà in chiusura del presente paragrafo), al Borrelli va applicata per quest'ultima violazione la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione, aumentata fino ad anni quattro alla luce del rilevante numero dei decessi (28) e delle lesioni di varia entità (39).

Sempre nel Cap. XXIII (n. 4) si è detto come vada esclusa la contestata aggravante e vadano invece riconosciute le attenuanti generiche, così da



ridurre la suddetta pena-base di anni quattro ad anni due e mesi otto, quest'ultima aumentata, nell'ambito del citato concorso formale ex art. 81, 1° co. cp col crollo colposo, fino ad anni due e mesi undici di reclusione.

In virtù dell'art. 1 L. n. 241/2006, l'anzidetta pena detentiva va interamente condonata.

Il Borrelli va poi condannato, in solido con gli altri imputati (eccetto l'Uliano, che va assolto) e col responsabile civile Comune di San Giuliano di Puglia, in persona del suo legale rappresentante in carica, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore delle parti civili appellanti e non appellanti (ad eccezione dello Stato italiano -la cui pretesa risarcitoria va rigettata- e di Antonietta Tomaro -la cui costituzione deve intendersi revocata-), da liquidarsi in separato giudizio, oltre che al pagamento di una provvisionale provvisoriamente esecutiva, da liquidarsi secondo i criteri e nella specifica quantificazione di cui si dirà nei Cap. XXVIII e XXX, oltre che nel dispositivo.

Il Borrelli va altresì condannato, in solido con gli altri imputati (eccetto l'Uliano, che va assolto) e col responsabile civile Comune di San Giuliano di Puglia, in persona del suo legale rappresentante in carica, al pagamento delle spese processuali del doppio grado sostenute dalle parti civili (compensandosi quelle relative all'Avvocatura dello Stato), da liquidarsi secondo i criteri e nella specifica quantificazione di cui si dirà nei Cap. XXVIII e XXX, oltre che nel dispositivo.

Infine, il Borrelli va condannato, in solido con gli altri imputati (eccetto l'Uliano, che va assolto) e col responsabile civile Comune di San Giuliano di Puglia, in persona del suo legale rappresentante in carica, alla refusione

delle spese di giustizia del doppio grado del giudizio, ivi incluse quelle per gli accertamenti tecnici.

La pena detentiva irrogata al Borrelli è stata contenuta nella menzionata misura in considerazione della gravissima perdita da lui subita a seguito del crollo della scuola di San Giuliano. Anch'egli, difatti, al pari di tante altre famiglie, come si diceva già nel precedente paragrafo, in quel crollo ha perso purtroppo una sua figliola.

Sempre nel precedente paragrafo (oltre che nel Cap. XXIII, n. 3, lett. b), si è pure spiegato come la frequentazione di quella scuola da parte della figlia del Borrelli non vale, peraltro, ad escludere la di lui colpa e sul punto, ad evitare ripetizioni, si rinvia a quanto già esposto.

Tuttavia, si è anche aggiunto che questa Corte tiene certamente conto del dramma umano e familiare del Borrelli e tanto si riflette direttamente e per lui favorevolmente, in maniera molto sensibile, sulla quantificazione della pena.

La funzione dello Stato non è e non può essere difatti quella di un temibile e terribile Leviatano, di un mostro inumano che deve terrorizzare i propri stessi consociati.

Questa concezione politico-filosofica dello Stato, risalente ad Hobbes e peraltro nettamente contrastata da altre (quale quella del Rousseau, che si pone ai suoi antipodi), viene rifiutata non solo dalle moderne dottrine dello Stato, ma anche dallo stesso codice penale vigente, come dimostra l'avvenuto innesto della concezione della pena come emenda in quelle tradizionali di tipo intimidatorio (di matrice appunto hobbesiana, ma anche kantiana) e retributivo (di matrice feuerbachiana e contrattualista). Ma è

stata vieppiù rifiutata dalla Carta Costituzionale che, all'art. 27, 3° co., correla espressamente il trattamento penale al "*senso di umanità*" e prescrive che le pene "*devono tendere alla rieducazione del condannato*". Le fa eco l'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sul divieto di pene o trattamenti "*inumani*".

Il diritto, insomma, è scritto dalle persone umane ed è rivolto alle persone umane, non potendo risolversi dunque in freddi e rigidi formalismi, a prescindere dal senso di umanità.

E, sotto questo aspetto, nell'ambito di applicazione della pena l'art. 133, 2° co., n. 4, sulla cui portata non ci si è forse sinora soffermati abbastanza, costituisce un importante veicolo, dal punto di vista della giuridicizzazione di valutazioni che, altrimenti, verrebbero relegate nel campo metagiuridico.

Un importante veicolo nel senso del formale inserimento, nell'ambito del potere discrezionale di applicazione della pena da parte del giudice di cui all'art. 132 cp, del senso di umanità ed anzi del dovere (art. 133, 2° co.: "*il giudice deve tener conto*") di umanità, in correlazione con le particolari "*condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo*", per come emergenti dagli atti processuali. L'art. 133, 2° co., n. 4 cp può dunque interpretarsi, sostanzialmente, come una norma di rinvio, sebbene non di rinvio ad altra fonte di cognizione (norma giuridica) o di produzione normativa, bensì a delle specifiche situazioni di fatto (le "*condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo*"), le quali acquistano, ai fini di cui alla citata norma e nella misura in cui emergono dagli atti processuali, rilevanza ai fini dell'ordinamento giuridico venendo in tal modo giuridicizzate. E non è questa l'unica ipotesi di giuridicizzazione di

situazioni di fatto: si pensi, ad esempio, alla tutela offerta dall'ordinamento giuridico in campo civile alle situazioni di fatto del possesso e della detenzione (tanto più se *qualificata*), ai fini di cui agli artt. 1168 e ss., 1158 e ss., 1153 e ss. cc, ecc. .

Ebbene, nel caso della quantificazione della pena nei confronti del Borrelli, nella doverosa applicazione del suddetto precetto, questa Corte non può assolutamente ignorare la tragedia umana cui, dal punto di vista individuale e familiare (oltre che sociale), egli è andato incontro proprio nell'ambito di questa così dolorosa vicenda del crollo della scuola, a seguito del quale crollo anche lui (come tante altre famiglie) ha perso sua figlia.

Sotto questo aspetto, il Borrelli la sua pena purtroppo l'ha già avuta e la sta già scontando, ed è una pena ben più grave di qualsiasi altra pena irrogabile da parte degli uomini.

Sotto un aspetto più propriamente tecnico, quest'ultima è una *pena* che, ancorchè non di natura giuridica, è stata ed è sicuramente in grado, se non di escludere (verrebbe meno, in tal caso, la funzione dell'emenda, sebbene permarrrebbero comunque quelle dell'intimidazione e della retribuzione della sanzione penale), comunque di attenuare grandemente quella che il 2° co. dell'art. 133 cp definisce come la "*capacità a delinquere del colpevole*" e che perciò conduce questa Corte a ritenere che egli non debba concretamente scontare alcuna altra pena; conduce questa Corte ad irrogargli una pena detentiva volutamente contenuta, come ripetesi, all'interno del condono e quindi interamente condonabile e condonata.

Oltre questo, come si diceva già nel paragrafo precedente e per tutti i motivi ivi esposti, la Corte non può spingersi con la presente pur sofferta decisione.



XXVII) LE SINGOLE POSIZIONI PROCESSUALI DEGLI

IMPUTATI (CONTINUA):

POSIZIONE DELL'ULIANO

Nel Cap. XII (cui si rinvia per maggiori approfondimenti), si è già ampiamente parlato della colpevole condotta dell'Uliano, consistita nell'aver questi, nell'ambito dell'edificazione originaria della scuola elementare e media poi crollata, commesso quattro violazioni del RDL n. 2105/1937, convertito nella L. n. 710/1938, consistenti: a) nell'utilizzo di ciottoli di forma rotonda non convenientemente spaccati; b) nel mancato utilizzo di buoni materiali come adottati nei rispettivi territori (avendo fatto invece ricorso a malte di qualità medio-bassa, con ridotto contenuto di legante e con tracce di argilla); c) nella sporgenza di uno dei muri esterni rispetto alla fondazione di circa 10 cm.; d) nella mancata realizzazione di legami tra i paramenti dei muri.

Sempre nel Cap. XII e pure nel Cap. XX (n. 2, lett. c), si è però aggiunto come la suddetta sporgenza di uno dei muri esterni rispetto alla fondazione non può essere posta in relazione causale col crollo. E si è aggiunto, altresì, quanto alle altre tre violazioni, che queste da un lato avevano comportato una vulnerabilità non elevata ed anzi bassa della struttura originaria e, dall'altro lato, ne avevano comportato una vulnerabilità comunque non anormale in quanto non dissimile da quella propria delle altre costruzioni realizzate nella zona appenninica e quindi anche a San Giuliano in quel periodo.

Non a caso, come esattamente ed efficacemente sottolineato in sede di ~~arringa pure dal difensore dell'Uliano, avv. Rizzi,~~ quella struttura originaria, ultimata nel 1960 e che venne anche collaudata (il 3/7/1965: cfr. Cap. I. Il certificato di collaudo è inserito nell'all. 2, tomo I alla CT/PM, doc. n. 65, pagg. 376 e ss.), ha poi retto per oltre quaranta anni alle forti nevicate ed ai sismi intermedi (come, ad esempio, quello notoriamente verificatosi il 7/5/84 a San Donato Val di Comino, ma avvertitosi con una qual certa forza anche nel territorio del Molise), ha retto all'anomalo spostamento (in origine non certo previsto né prevedibile) nel 1979 da parte di terzi soggetti della scala interna tramite sua demolizione e ricostruzione con taglio di una trave portante ed appoggio senza ancoraggio su un pilastro ed ha retto persino, per oltre cinque mesi, al gravosissimo carico aggiuntivo della sopraelevazione ultimata nel 2002 (del pari non certo in origine prevista né prevedibile) e peraltro realizzata con un abnorme doppio solaio in cemento armato tra il primo ed il secondo piano (a differenza della restante struttura, che tra i due piani aveva un solo solaio), oltre che, con tutta la sopraelevazione del 2002 ed i suoi due solai intermedi (a parte quelli del sottotetto e del tetto), alle prime scosse sismiche della notte tra il 30 ed il 31 ottobre 2002 (con una *magnitudo* fino a circa 3,5 Richter). E vi ha resistito senza che, sia prima che dopo dette scosse, sui muri si manifestassero segni di crepe o lesioni, circostanza questa coralmemente esclusa dai numerosi testi escussi sul punto (cfr. es. depp. Colombo: trascr. ud. 24/3/06, pag. 129; Barbieri: *ibid.*, pagg. 188 e 191; Picanza: trascr. ud. 7/4/06, pag. 70; Bertoldo: *ibid.*, pag. 101; Spina: *ibid.*, pag. 110; Colasurdo: *ibid.*, pag. 123; Cordone: *ibid.*, pag. 135; Francario: trascr. verb. 21/4/06, pag. 128; Di Stefano: *ibid.*, pag. 133; Di



Iorio: trascr. ud. 3/11/06, pag. 32). Sulle pareti vi era solo una grande umidità, ma questa dipendeva in gran parte da infiltrazioni di acqua e dall'impianto di riscaldamento che perdeva acqua anche per via della vetustà dei tubi e radiatori, non adeguati a tempo debito da chi di dovere (cfr. es. dep. Di Stefano, in trascr. verb. 21/4/06, pagg. 133-134; dep. Francario, ivi, pag. 118).

Il giudizio conclusivo, formulato sempre nel Cap. XII e poi ripreso nel Cap. XX (n. 2, lett. c), è stato dunque quello di una vulnerabilità non elevata ed anzi bassa della struttura originaria, al pari della media delle altre strutture realizzate in quel periodo nella stessa zona.

Ovviamente, come già illustrato nel Cap. XII e nel Cap. XX (n. 2, lett. d), cui si rinvia specificamente per i maggiori approfondimenti, col passare del tempo, la vetustà dell'edificio ne ha aumentato il grado di vulnerabilità. E' normale che, a causa delle successive testè menzionate circostanze (gran parte delle quali peraltro impreviste ed imprevedibili), ciò sia accaduto. Così come è normale che il tipo di malta usata a quei tempi, passato qualche decennio, andasse incontro a degrado e quindi il grado di vulnerabilità aumentasse; lo ha ricordato anche il teste Francario (trascr. ud. 21/4/06, pag. 122). Infine, è normale che, se nella valutazione sul grado di vulnerabilità si aggiunga anche un profilo sismico (di cui però a San Giuliano non si doveva tenere conto negli anni '60 -laddove nella sopraelevazione del 2002 si sarebbe dovuto tenere conto non solo di un generico profilo sismico, bensì dell'elevato rischio sismico-), così come vi è stato aggiunto nella valutazione della Protezione civile rapportata al 1996 di cui si dirà subito, il grado di vulnerabilità aumenti.

In proposito, nei testè citati Capitoli è stata richiamata la "Scheda di 1° livello per il rilevamento dell'esposizione e della vulnerabilità degli edifici" (contenuta nella cartellina 11 del Faldone 12) del 19/12/96, con la quale, alla terza facciata, primo riquadro in alto a destra, alla voce "Richiami (muratura) Parametro 3. Resistenza convenzionale", i tecnici della Protezione civile avevano valutato, al 19/12/96 e dunque prima che fosse stata realizzata la sopraelevazione del 2002, l'indice di vulnerabilità della scuola nello "0,33". Al riguardo, i responsabili di questo Progetto, i cui risultati furono poi molto divulgati ed inviati anche a tutti i Comuni interessati (cfr. dep. Cherubini, trascr. ud. 7/7/06, pagg. 71, 72, 74, 75, 77), hanno confermato che, a tale epoca, la vulnerabilità della scuola era "medio bassa", il che significava "in una scuola da uno a cento una vulnerabilità fino al trentatrè per cento circa" (cfr. dep. La Ponzina: trascr. ud. 7/7/06, pagg. 58 e ss. e spec. 59, 60, 61 e 65; dep. Cherubini: ibid., pagg. 67 e ss. e spec. 69), grado di vulnerabilità, questo, calcolato scientificamente attraverso un algoritmo (cfr. dep. Cherubini: ibid., pag. 79). Hanno anche aggiunto che detto grado di vulnerabilità fu calcolato in via generale, ma tenendosi conto anche di un profilo sismico, sotto l'aspetto della risposta della struttura ad un eventuale sisma (cfr. dep. La Ponzina: trascr. ud. cit., pagg. 59, 61, 64; dep. Cherubini: ibid., pagg. 67 e 68), sebbene prescindendosi dalle norme antisismiche e dalla classificazione sismica (o meno) del Comune e, soprattutto, che fu calcolato prima che San Giuliano fosse ritenuto e qualificato (nel 1998) come un Comune ad elevato rischio sismico (cfr. dep. Cherubini, trascr. ud. cit., pagg. 69 e ss. e spec. pagg. 71-72; e v. pure dep. La Ponzina, ibid., pag. 66).



Sicché, ove nella valutazione del 1996 fosse stato possibile tenere presente anche quest'ultimo dato (del 1998), certamente il complessivo grado di vulnerabilità della scuola sarebbe aumentato, così come questa Corte ritiene essere aumentato, quanto meno da medio basso a medio.

E tale era dunque il grado di vulnerabilità anche degli altri edifici non-antisismici di San Giuliano, ivi inclusi quelli circostanti la scuola elementare e media aventi la medesima sua tipologia costruttiva (muratura di malta e pietrame), i quali, a seguito del sisma del 2002, hanno subito gravi danni ma non il crollo totale (a parte quegli altri due già gravemente ammalorati come la scuola poi crollata). Della natura non-antisismica della massima parte degli edifici di San Giuliano si è detto nel Cap. XIX (par. n. 1, lett. a, cui si rinvia), sulla base del confronto tra la *"Suddivisione in zone di rilievo"* a cura di Dolce/Masi/Zuccaro, allegata alla Relazione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia depositata il 19/5/06 (ed inserita nel Faldone 9) con la ripresa aerofotogrammetrica del 7/11/02 (ossia la grande fotografia/manifesto depositata in atti il 2/2/07 -all. al Faldone n. 14 ed inserita al suo interno) o anche con la Tav. A1 dell'allegato 04 alla relazione dei CT/PM (in Faldone n. 23/bis). Della circostanza che molti edifici circostanti la scuola avessero la sua stessa tipologia costruttiva (muratura di malta e pietrame non a regola d'arte) si è parimenti detto nel Cap. XIX (par. n. 1, lett. b, cui si rinvia), sulla base delle dichiarazioni dei CT/PM (trascr. ud. 23/6/06, pag. 7), del teste dott. Galli, funzionario del SSN-Servizio sismico nazionale (trascr. ud. 1°/12/06, pag. 28), della stessa memoria depositata il 7/2/09 (pagg. 7 e 15) dal difensore dell'imputato Abiuso ed ancora del confronto tra la *"Suddivisione in zone di rilievo"* a cura di

Dolce/Masi/Zuccaro, allegata alla Relazione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia depositata il 19/5/06 (ed inserita nel Faldone 9) con la ripresa aerofotogrammetrica del 7/11/02 (ossia la grande fotografia/manifesto depositata in atti il 2/2/07 -all. al Faldone n. 14 ed inserita al suo interno) o anche con la Tav. A1 dell'allegato 04 alla relazione dei CT/PM (in Faldone n. 23/bis) e con le dichiarazioni dei periti rese all'udienza del 9/6/06 (pag. 66). Dei gravi danni, ma non crollo totale, subito dagli altri edifici di San Giuliano a seguito del sisma, ivi inclusi quelli circostanti la scuola elementare e media ed aventi la sua stessa tipologia, si è parlato sempre nel Cap. XIX (par. n. 1, lett. c, cui si rinvia), richiamandosi le dichiarazioni dei CT/PM (trascr. ud. 23/6/06, pagg. 7-8), la deposizione del prof. Prestininzi, componente della Commissione ministeriale istituita per esaminare la situazione e relazionarla ad un mese dal sisma (trascr. ud. 1°/12/06, pagg. 4 e 9) e la già menzionata ripresa aerofotogrammetrica del 7/11/02. Infine, quanto agli unici altri due edifici crollati ed alle loro gravi carenze strutturali, di ciò si è parlato sempre nel Cap. XIX (par. n. 1, lett. d, cui si rinvia), con riferimento alla parte seconda della CT/PM (pagg. 67-68), alle stesse dichiarazioni del CTP dell'imputato La Serra, prof. Menditto (trascr. ud. 5/1/07, pagg. 66-67), alla nota del (nuovo) sindaco di San Giuliano dell'8/2/05, con planimetria e fotografie allegate ed alle conformi dichiarazioni del Mar.llo Ruggiero (trascr. ud. 5/5/06, pag. 33).

Nel Cap. XII e nel Cap. XX (par. 2, lett. e), cui si rinvia specificamente per i maggiori approfondimenti, si è infine esposto come la valutazione della Protezione civile relativa al grado di vulnerabilità della scuola nel 1996 non tenne conto, né poteva tenere conto, non solo della classificazione del 1998



del Comune di San Giuliano tra quelli ad elevato rischio sismico (come testè illustrato), ma non tenne conto, né poteva tenere conto, neppure dell'aggravio d'incidenza della sopraelevazione (e di quella specifica malprogettata e malrealizzata sopraelevazione) del 2002 sul grado di vulnerabilità della scuola.

Una scuola rispetto alla quale, proprio perché realizzata tanti anni prima con malte povere, il cui legante dopo un certo numero di anni "*svanisce*" (cfr. la già citata dep. Francario, trascr. ud. 21/4/06, pag. 122), sebbene nel caso di specie quella malta povera funzionasse ancora come legante nella struttura sottostante come hanno riferito i periti (i quali però hanno anche aggiunto che detto legante stava cominciando a presentare dei segni di degrado: trascr. ud. 9/6/06, pagg. 80 e 135), è evidente che si stava ormai avvicinando il tempo di un consolidamento della struttura (proprio come nel 2002 si andò contemporaneamente a consolidare la più recente e più resistente scuola materna, parzialmente aderente a quella elementare e media di cui è processo) e non già dell'aggiunta su di essa di una sopraelevazione, peraltro non preceduta da alcuna verifica né consolidamento, né tanto meno da un adeguamento antisismico, realizzata con l'anomalo appoggio di un nuovo solaio in cemento armato sul precedente tra il primo ed il secondo piano, col difettoso collegamento del cordolo soprastante con quello sottostante, senza un progetto strutturale esecutivo e senza i calcoli, senza il collaudo statico, senza le prescritte preve denunce ed autorizzazioni, ecc. .

Tutti gli argomenti testè citati, relativi alle modalità di progettazione e di esecuzione della sopraelevazione pensata nel 1999 e realizzata nel 2002,

sono stati trattati approfonditamente nei Capitoli XIII, XIV, XV, XVI e XVII.

Il giudizio conclusivo (cfr. spec. Cap. XX, n. 2, lett. e) è stato quello che le molteplici e gravi violazioni della normativa comune, nella progettazione e realizzazione della sopraelevazione del 2002, hanno innalzato il livello di vulnerabilità della scuola elementare e media dal grado medio del 1998 (o, se medio basso come nel 1996, comunque non inferiore al 33%) ad un grado elevato, l'hanno resa altamente vulnerabile anche a prescindere dal rispetto dei criteri sostanziali fissati nella disciplina antisismica. Inserendo nell'analisi anche il (doveroso) rispetto di detti criteri sostanziali antisismici, quel livello di vulnerabilità sale ad un livello ancor più elevato, ad un livello molto elevato.

Di questi aspetti rispondono tutti e cinque gli altri imputati.

Per quanto concerne, invece, l'Uliano, è chiaro che a lui non possono in alcun modo essere imputate le condotte successive, le quali, rispetto alla sua, si pongono come anomale ed eccezionali cause sopravvenute, del tutto imprevedute ed imprevedibili all'epoca in cui egli realizzò la struttura originaria.

Giammai si sarebbe potuto prevedere (né oggettivamente, né soggettivamente) che, nel corso degli anni, la scala interna sarebbe stata da terzi spostata e che detto intervento sarebbe stato realizzato tramite l'anomalo taglio di una trave e l'appoggio senza ancoraggio di questa su un pilastro.


Giammai (per passare specificamente agli altri cinque odierni imputati) si sarebbe potuto prevedere (né oggettivamente, né soggettivamente) che, nel corso degli anni, sulla porzione non sopraelevata sarebbe stata aggiunta una sopraelevazione, quella del 2002 (peraltro realizzata con tutte le gravi anomalie di cui si è detto). Negli anni '60, difatti, mentre buona parte della scuola elementare e media fu realizzata su due piani, una porzione fu realizzata su un solo piano. Quest'ultima non era stata pensata e realizzata per sorreggere un corpo sovrastante, né era prevedibile che tanto potesse accadere; d'altronde, anche se essa avesse potuto sorreggerlo allorchè venne realizzata negli anni '60, comunque non era prevedibile che una successiva sopraelevazione potesse essere realizzata in quelle condizioni e, cioè, a distanza di circa quaranta anni, senza alcuna verifica né consolidamento, né tanto meno adeguamento antisismico, con l'anomalo appoggio di un nuovo solaio in cemento armato sul precedente tra i due piani (oltre quelli del sottotetto e del tetto) a differenza della restante porzione già sopraelevata che aveva un solo solaio intermedio (così sbilanciandosi il peso statico della complessiva struttura, il cui crollo, secondo l'ipotesi più altamente probabile già illustrata nel Cap. XX, par. n. 5, è partito appunto dalla porzione più appesantita), col difettoso collegamento del cordolo sovrastante con quello sottostante, senza un progetto strutturale esecutivo e senza i calcoli, senza il collaudo statico, senza le prescritte previe denunce ed autorizzazioni, ecc. .

Alla verifica della prova controfattuale, dunque, da un lato non risulta applicabile nella specie all'Uliano la statuizione di Cass., n. 17492 del 16/11/1989 (richiamata invece, quanto agli altri imputati, ad es. nel Cap.

XVII, lett. b), la quale incardina la penale responsabilità, sotto il profilo del nesso causale, anche quando l'opera sia stata realizzata “senza l'osservanza delle norme della buona tecnica di edilizia civile e delle regole comunemente adottate in materia, sì da porre in essere una costruzione caratterizzata da anormale fragilità, qualora sopravvenga un movimento tellurico che ne cagioni la rovina ... , senza che possa accamparsi l'imprevedibilità del terremoto, il quale, pur nella eccezionalità, rientra tra gli accadimenti dei quali deve tenersi conto nell'esplicazione delle considerate attività professionali”.

Statuizione, questa, che non risulta riferibile all'Uliano proprio perché, come si è detto, la sua costruzione ultimata nel 1960 presentava un basso grado di vulnerabilità (e dunque non una *“anormale fragilità”*), bassa vulnerabilità peraltro non dissimile da quella propria delle altre costruzioni realizzate nella zona appenninica e quindi anche a San Giuliano in quel periodo (e dunque non *“anormale”* e non discostatesi dalle regole *“comunemente”* adottate in materia).


L'Uliano, dunque, oltre l'imprevedibilità delle sopravvenute anomale ed eccezionali condotte degli altri cinque imputati di cui si è detto e su cui si tornerà subito, si giova su questo punto anche dell'imprevedibilità del sisma (negli anni '60 San Giuliano non era ancora ritenuto a rischio sismico), non avendo egli realizzato una costruzione caratterizzata da *“anormale fragilità”*. Per converso, nel Cap. XX (par. 4) ed anche altrove si è già detto come l'imprevedibilità del sisma non può essere accampata dagli altri cinque imputati e ciò sia perché, prima della sopraelevazione del 2002, San Giuliano era stato inserito tra i Comuni ad elevato rischio sismico (a mezzo



XVII, lett. b), la quale incardina la penale responsabilità, sotto il profilo del nesso causale, anche quando l'opera sia stata realizzata *“senza l'osservanza delle norme della buona tecnica di edilizia civile e delle regole comunemente adottate in materia, sì da porre in essere una costruzione caratterizzata da anormale fragilità, qualora sopravvenga un movimento tellurico che ne cagioni la rovina ... , senza che possa accamparsi l'imprevedibilità del terremoto, il quale, pur nella eccezionalità, rientra tra gli accadimenti dei quali deve tenersi conto nell'esplicazione delle considerate attività professionali”*.

Statuizione, questa, che non risulta riferibile all'Uliano proprio perché, come si è detto, la sua costruzione ultimata nel 1960 presentava un basso grado di vulnerabilità (e dunque non una *“anormale fragilità”*), bassa vulnerabilità peraltro non dissimile da quella propria delle altre costruzioni realizzate nella zona appenninica e quindi anche a San Giuliano in quel periodo (e dunque non *“anormale”* e non discostatesi dalle regole *“comunemente”* adottate in materia).

L'Uliano, dunque, oltre l'imprevedibilità delle sopravvenute anomale ed eccezionali condotte degli altri cinque imputati di cui si è detto e su cui si tornerà subito, si giova su questo punto anche dell'imprevedibilità del sisma (negli anni '60 San Giuliano non era ancora ritenuto a rischio sismico), non avendo egli realizzato una costruzione caratterizzata da *“anormale fragilità”*. Per converso, nel Cap. XX (par. 4) ed anche altrove si è già detto come l'imprevedibilità del sisma non può essere accampata dagli altri cinque imputati e ciò sia perché, prima della sopraelevazione del 2002, San Giuliano era stato inserito tra i Comuni ad elevato rischio sismico (a mezzo



definitivo del codice penale, "le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità non sono solo quelle che innescano un percorso causale completamente autonomo rispetto a quello determinato dall'agente, bensì anche quelle che, pur inserite in un percorso causale ricollegato alla condotta (attiva od omissiva) dell'agente, presentino caratteri di assoluta anomalia, eccezionalità ed imprevedibilità" (cfr. es., da ultimo, Cass., 30/1/2008, n. 13939; Cass., 11/7/2007, n. 39617; Cass., 16/5/2006, n. 20272).

////////////////////////////////////

Né, per converso, conta qui stabilire, ai fini del giudizio controfattuale, se il crollo della scuola si sarebbe verificato o meno anche qualora quella porzione della scuola non fosse stata sopraelevata nel 2002. Difatti, a parte il fatto che certamente esso, in mancanza della sopraelevazione del 2002, avrebbe avuto un'intensità lesiva nettamente minore per chi vi stava sotto e quindi si sarebbe sicuramente verificato un altro tipo di evento *hic et nunc*, con minore intensità lesiva (sul punto, cfr. quanto già esposto nel Cap. XIX, par. n. 3, specie il relazione agli esposti principi di cui alla nota sentenza *Franzese*), vi sono poi agli atti molteplici e specifiche prove sul fatto che, se la sopraelevazione del 2002 non fosse stata realizzata, quella scuola avrebbe retto, non sarebbe crollata.

I periti, per la verità, hanno opinato al riguardo cosa diversa ed il punto è stato già preso in esame nel Cap. XX (par. 2, lett. b), ma qui è il caso di ribadirlo.

Difatti, nell'effettuare le quattro verifiche come da perizia (pagg. 98 e ss.), i periti, premesso che quella effettuata col metodo delle tensioni ammissibili

"non permette di valutare in modo realistico" la situazione (pag. 101), deducono che: in presenza dei massimi carichi verticali, almeno sei maschi murari (quelli 1-2, 1-3, 1-4, 13-2, 14-3 e 16-2) indicavano *"una situazione molto critica, prossima al collasso che si sarebbe manifestato senza preavviso"* (pag. 104); in presenza dei carichi verticali minimi, detti sei maschi sarebbero stati predisposti *"al collasso in presenza di azioni verticali maggiori di quelle usuali, situazione che potrebbe essersi verificata, ad esempio, appena iniziato il terremoto"* (pag. 106); e, in presenza dei carichi verticali più probabili, vi sarebbe stato addirittura *"il rischio di splitting anche in presenza dei soli carichi verticali di esercizio"* (ibid.).


Conclusioni, queste, conformemente riferite dai periti alla situazione dell'intera ala della scuola (poi crollata) sia prima della sopraelevazione del 2002 su parte di essa che dopo, come dimostrano le tabelle relative alle ultime tre verifiche riportate rispettivamente alle pagg. 102, 105 e 107, ove i coefficienti dei maschi *pericolanti* (ad eccezione di quello 1-2, che scende notevolmente in tutte e tre le verifiche dopo la sopraelevazione e, solo per la prima verifica, di quello 13-2 che scende leggermente), ivi inclusi quelli dei maschi 16-2 e 13-2 cui si fa specifico riferimento a pag. 106, rimangono del tutto identici sia prima della sopraelevazione che dopo. Non a caso, in sede dibattimentale essi hanno dichiarato che, anche in assenza di sopraelevazione, a seguito del sisma del 2002 la scuola *"sarebbe crollata lo stesso"* a causa della sua vulnerabilità intrinseca (trascr. ud. 9/6/06, fine pag. 159), concetto questo poi ripreso pure a pag. 60 dell'impugnata sentenza.

Ma, nel Cap. XX (par. 2, lett. b), si è già esposto come si tratti di ~~conclusioni assurde e contrarie alla realtà, oltre che contraddittorie e smentite dalle emergenze processuali, rispetto sia alla situazione precedente che a quella successiva alla sopraelevazione.~~

Per comprendere l'assurdità ed irrealtà delle anzidette conclusioni e della succitata conseguente asserzione, è sufficiente un semplice dato empirico, evidentemente non tenuto nel dovuto conto dai periti ma evidenziato pressochè unanimemente dai CT della difesa: se, difatti, la struttura fosse stata così prossima al collasso tanto da non sorreggere neppure i soli carichi verticali (anche indipendentemente dal terremoto) com'essi asseriscono, la stessa non avrebbe retto per oltre quaranta anni le forti nevicature verificatesi in San Giuliano, né, soprattutto, avrebbe retto per oltre cinque mesi il gravosissimo carico aggiuntivo della sopraelevazione (che l'avrebbe fatta crollare non appena iniziata, anziché in conseguenza del sisma) ed ancor meno avrebbe potuto reggere questa sopraelevazione più le prime scosse sismiche della notte tra il 30 ed il 31 ottobre 2002 (i c.d. *presheocks*, con una *magnitudo* fino a circa 3.5 Richter).

Per cui, la struttura preesistente doveva avere dei valori di rottura per forza più alti di quelli emergenti dalle prove di carico dei periti (ed ancor più rispetto a quanto sostengono i CT/PM), perché altrimenti non avrebbe retto a tutto quanto si è detto sopra.

Inoltre, come si diceva si tratta di conclusioni peritali anche contraddittorie, perché, come già si è ampiamente illustrato nei Cap. XII (lett. a-b) e XIX (par. 1, lett. b, c) e come si è ribadito anche in questo paragrafo, gli stessi periti hanno sostenuto, in altra parte della perizia e delle loro dichiarazioni




dibattimentali, che la struttura originaria della scuola, quella ultimata nel 1960, si presentava sì vulnerabile, ma di una vulnerabilità non elevata e comunque non dissimile da quella propria delle altre costruzioni consimili realizzate nella zona appenninica e quindi anche a San Giuliano in quel periodo. Discorso, questo della media appenninica anche delle altre costruzioni, dagli stessi riferito sia al tipo di malte utilizzate, sia all'utilizzo di ciottoli non squadrate, in certi casi spaccati ed in altri no ("*muratura di pietrame rozzamente squadrate*") e sia alla mancata realizzazione dei legami tra i paramenti dei muri. Ma allora, basta fare ricorso ad una hegeliana *verkehrung*, ad un'*inversione (rovesciamento)*, per annullare la *dominanza* del concetto *mistificato* sostituendolo con il *nucleo razionale*, per dimostrare cioè la fallacità e contraddittorietà dell'asserzione peritale sul fatto che la scuola ultimata nel 1960 "*sarebbe crollata lo stesso*" a seguito del sisma anche in assenza della sopraelevazione del 2002: se così fosse, sarebbero allora dovute crollare anche le suddette costruzioni consimili realizzate a San Giuliano in quel periodo, ossia gran parte degli edifici di San Giuliano aventi la sua stessa tipologia edilizia, tanto più quelle ubicate nella stessa zona della scuola (cfr. Cap. XIX, par. 1, lett. b, c); cosa che invece non è affatto accaduta, essendo anzi rimaste in piedi tutte le costruzioni di San Giuliano (a parte le altre due già gravemente ammalorate).

Infine, come si diceva, si tratta di conclusioni peritali contrarie alle emergenze processuali, perché l'anzidetto discorso della media appenninica emerge pure, in maniera evidente, da tutte le molteplici, attendibili e qualificate prove testimoniali raccolte (cfr. es. quelle dei manovali Forte e

Mancino, riportate alla lett. a-b del Cap. XII, secondo cui in altri lavori eseguiti negli edifici degli anni '50-'60 erano state trovate "murature uguali a quelle" della scuola poi crollata o addirittura talvolta "ancora più scadenti ... ancora più fragili di quella esistente", con malte meno buone) e dalla documentazione in atti, ivi comprese le schede redatte dal Servizio sismico della Protezione civile che, al 19/12/96 (e dunque prima che fosse stata realizzata la sopraelevazione del 2002), avevano attribuito come ripetesì alla scuola elementare e media, a quasi quaranta anni dalla sua realizzazione e tenendo conto anche di un profilo sismico, un grado di vulnerabilità solo medio-basso (cfr. Cap. XII, lett. a-b; Cap., XIX, par. 1, lett. b; e Cap. XX, par. 2, lett. c, d).

Parimenti, sempre nel Cap. XX (par. 2, lett. b) si è illustrato come non meno contraddittorie ed aberranti, oltre che contrarie al comune buon senso ma anche alle regole tecniche siano le altre conclusioni dei periti secondo cui "la sopraelevazione ha avuto una ridotta influenza sul comportamento sismico dell'edificio" (pag. 116), concetto quest'ultimo poi ripreso pure a pag. 60 dell'impugnata sentenza. Ad evitare ripetizioni, su questo punto specifico si rinvia alla lettura del citato Capitolo, dovendo qui solo ribadirsi aggiuntivamente come il problema sismico giochi diversamente per l'Uliano rispetto agli altri cinque imputati. Difatti, all'epoca di realizzazione della struttura originaria della scuola elementare e media (1960), San Giuliano non era stato ancora inserito tra i Comuni ad elevato rischio sismico (come poi avvenne invece nel 1998) né veniva comunque ritenuto una zona sismica, per cui l'Uliano non era tenuto ad adottare misure sostanziali



antisismiche, ma solo ad evitare di realizzare una struttura caratterizzata da "anormale fragilità" secondo la normativa comune all'epoca vigente (RDL n. 2105/1937, convertito nella L. n. 710/1938), dovendo in caso contrario farsi applicazione dell'indirizzo più sopra richiamato di Cass., n. 17492/89. E si è già precedentemente esposto come l'originaria scuola elementare e media da lui realizzata non fosse caratterizzata da "anormale fragilità".

La verità è che le prove di carico eseguite dai periti e le relative verifiche e coefficienti di resistenza dei maschi murari ottenuti sulla base di dette prove si presentano completamente inattendibili, in senso sia assoluto che relativo, come già ampiamente illustrato nel Cap. XX (par. 2, lett. b).

////////////////////////////////////

E detta totale inattendibilità delle verifiche/coefficienti/prove di carico peritali vale a fare giustizia anche di un'altra fallace asserzione dei periti, ossia quella secondo cui il crollo sarebbe partito proprio dai maschi non interessati dalla sopraelevazione del 2002 (trascr. ud. 9/6/06, pagg. 198-199: evidentemente perché, secondo loro, lì vi sarebbero stati i maschi più deboli).

Peraltro, nel Cap. XX (n. 5) si è già spiegato come, ove anche il crollo della scuola fosse partito, per pura ipotesi (ipotesi cui peraltro questa Corte non crede assolutamente, alla luce di tutto quanto si dirà subito), proprio dai maschi murari sottostanti la struttura già sopraelevata sin dal 1960 e poi si fosse trasmesso alla porzione sopraelevata nel 2002, tanto involgerebbe la responsabilità (anche) dell'Uliano, ma non eliderebbe la responsabilità di

chi progettò, approvò ed eseguì quest'ultima sopraelevazione del 2002. Ad

~~evitare ripetizioni, si rinvia sul punto a quanto già esposto in quel Capitolo.~~

Ma, come si diceva, pure nella suddetta asserzione peritale ricorrono (secondo quanto già esposto nel Cap. XX, lett. b, ma come è qui il caso di ripetere) un vizio, due contraddizioni ed un contrasto con le altre emergenze processuali.

Il vizio, perché, caduta ogni valenza delle prove di carico e delle relative verifiche e coefficienti (per tutti i motivi esposti in quel Capitolo, cui sul punto si rinvia), quell'asserzione peritale si presenta del tutto apodittica ed assolutamente priva di qualsivoglia fondamento e riscontro.

La prima contraddizione, perché quell'asserzione peritale è stata smentita dagli stessi periti, dato che nella perizia (pagg. 108 ss. e spec. 111) essi avevano individuato come punto di partenza del crollo correlato all'ipotesi di onde sismiche in direzione X, "nell'ordine, i maschi 1, 11, ...", ossia come primo maschio proprio quello ubicato sotto la sopraelevazione del 2002, seguito dal secondo maschio parimenti ubicato sotto quest'ultima; e poi da tutti gli altri (cfr. fig. 7-5 a pag. 112).

La seconda contraddizione, perché quell'asserzione peritale è stata altresì smentita sempre dagli stessi periti, dato che, come pocanzi esposto (e cfr. pure Cap. XII, lett. a-b e Cap. XIX, par. 1, lett. b, c), essi hanno sostenuto, in altra parte della perizia e delle loro dichiarazioni dibattimentali, che la struttura originaria della scuola, quella ultimata nel 1960, si presentava sì vulnerabile, ma di una vulnerabilità non elevata e comunque non dissimile da quella propria delle altre costruzioni consimili realizzate nella zona appenninica e quindi anche a San Giuliano in quel periodo (discorso riferito



sia al tipo di malte utilizzate, sia all'utilizzo di ciottoli non squadrati e sia alla mancata realizzazione dei legami tra i paramenti dei muri). Per cui, ricorrendo anche qui alla succitata *verkehrung*, emerge evidente la fallacità e contraddittorietà dell'asserzione peritale sul fatto che il crollo possa essere partito dai maschi non interessati dalla sopraelevazione del 2002, ossia da quelli realizzati sin dal 1960: se così fosse, sarebbero allora dovute crollare anche le altre costruzioni consimili realizzate a San Giuliano in quel periodo, ossia gran parte degli edifici di San Giuliano aventi la sua stessa tipologia edilizia, tanto più quelle ubicate nella stessa zona della scuola (cfr. Cap. XIX, par. 1, lett. b, c); cosa che invece non è affatto accaduta, essendo anzi rimaste in piedi tutte le costruzioni di San Giuliano (a parte le altre due già gravemente ammalorate).

Infine, come si diceva, si tratta di asserzione peritale contraria alle emergenze processuali già sopra menzionate (ma che qui si tornano ad esporre), perché l'anzidetto discorso della media appenninica emerge pure, in maniera evidente, da tutte le molteplici, attendibili e qualificate prove testimoniali raccolte (cfr. es. quelle dei manovali Forte e Mancino, riportate alla lett. a-b del Cap. XII, secondo cui in altri lavori eseguiti negli edifici degli anni '50-'60 erano state trovate "*murature uguali a quelle*" della scuola poi crollata o addirittura talvolta "*ancora più scadenti ... ancora più fragili di quella esistente*", con malte meno buone) e dalla documentazione in atti, ivi comprese le schede redatte dal Servizio sismico della Protezione civile che, al 19/12/96 (e dunque prima che fosse stata realizzata la sopraelevazione del 2002), avevano attribuito alla scuola elementare e media, a quasi quaranta anni dalla sua realizzazione e tenendo conto anche

di un profilo sismico, un grado di vulnerabilità solo medio-basso (cfr. Cap. XII, lett. a-b; Cap., XIX, par. 1, lett. b; e Cap. XX, par. 2, lett. c, d). Ulteriori emergenze processuali contrarie all'asserzione peritale in esame sono, poi, quelle relative alla più altamente probabile dinamica del crollo di cui si è già detto nel Cap. XX (par. n. 5), cui si rinvia.

////////////////////////////////////

In conclusione, sulla base di tutte le sovraesposte considerazioni, la sia pur colpevole condotta dell'Uliano non può eziologicamente ricollegarsi all'evento crollo ed alle morti e lesioni che ne sono conseguite. Il relativo nesso di causalità ne risulta sicuramente spezzato, o comunque le sopravvenute imprevedibili, anomale ed eccezionali condotte degli altri cinque imputati, unitamente al sisma (della cui imprevedibilità del pari può giovare, così come si giova l'Uliano, a differenza degli altri cinque imputati, come si è già detto), hanno rappresentato altrettanti fattori alternativi certamente idonei a deviare il percorso causale, a termini dell'art. 41, 2° co. cp.

Stante la sin qui descritta sicura carenza del nesso eziologico, imprescindibile requisito integrativo/tipizzante della fattispecie penalmente rilevante, l'Uliano va dunque assolto dai reati ascrittigli con formula piena, per non aver commesso il fatto, ai sensi dell'art. 530, 1° co. cp.



XXVIII) LA CONDANNA AL RISARCIMENTO DEI DANNI ED
ALLE SPESE IN FAVORE DELLE PARTI CIVILI

1) La posizione del Comune di San Giuliano di Puglia quale responsabile civile

Preliminarmente, si ricorda che, come già esposto nel Cap. XI (n. 4), a seguito di apposita eccezione di rito sollevata da taluni difensori degl'imputati, la Corte, con ordinanza resa all'udienza del 19/11/08, ha disposto la notifica dell'atto di appello del PM nei confronti di tutti quegli imputati e loro difensori che non avessero già ritirato l'atto medesimo, notifica ritualmente eseguita dalla Cancelleria penale di questa Corte anche nei confronti del responsabile civile Comune di San Giuliano di Puglia.

Quest'ultimo, a mezzo del suo difensore, avv. Marinelli, come già accennato nel Cap. IX, in sede di conclusioni ha chiesto anch'esso la riforma dell'impugnata sentenza, associandosi alle motivazioni delle parti appellanti.

Sempre in sede di arringa, l'avv. Marinelli ha però aggiunto che il Comune avrebbe dovuto rivestire nel presente processo la qualità di parte civile e non di responsabile civile. Ha, inoltre, richiesto di rigettare la domanda di propria condanna solidale al risarcimento dei danni (oltre che alla provvisoria, della quale si parlerà nel successivo par. n. 6), non risultando provati, a termini dell'art. 538, 3° co. cpp, né la propria responsabilità e né i danni.

Le suesposte richieste del Comune di reiezione delle avverse pretese civilistiche non possono essere accolte.

Intanto, con riferimento all'eccezione relativa alla veste di responsabile civile anziché di parte civile del Comune, la stessa non risulta fondata, secondo quanto già illustrato nel Cap. XI (par. n. 2), cui si rinvia al fine di evitare ripetizioni.

Nel merito, non è vero che la responsabilità civile del Comune ed i lamentati danni non risultino provati nel presente processo.


Quanto alla prova di questi ultimi, dell'argomento si tratterà nei paragrafi nn. 5 e 6 del presente Capitolo, cui si rinvia.

Quanto, invece, allo specifico profilo relativo alla responsabilità civile del Comune (in solido con quella degl'imputati, eccetto l'Uliano), deve sottolinearsi come anche questa responsabilità risulta pienamente provata nel caso di cui è processo.

Difatti, innanzi tutto il Comune era proprietario della scuola crollata, oltre che tenuto alla relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché a garantirne la sicurezza ed a custodirla.

In particolare, la proprietà della scuola elementare e media (poi crollata) da parte del Comune emerge a chiare lettere innanzi tutto dalla lettera del RD n. 577/1928, ossia del T.U. dedicato alla "istruzione elementare, post-elementare, e sulle sue opere di integrazione", che, all'art. 107, 1° co., dispose che "le spese per la costruzione e l'acquisto e per adattamento e riparazione degli edifici scolastici sono a carico dei comuni", pur potendo usufruire gli stessi di agevolazioni (2° co. e ss.) e sussidi (art. 114, come sostituito dal RD n. 727/1930) statali.

Di conseguenza, la L. n. 645/1954 intervenne (tra le altre) a concedere contributi "per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il



riattamento e l'arredamento principale di edifici scolastici" destinati a "scuole materne e dell'obbligo (elementare e dell'avviamento)" (art. 1, 1° co., lett. a, b) in favore dei Comuni ubicati nel Mezzogiorno e nelle isole o in condizioni ritenute similari, ovvero in favore dei "Comuni che, pur non essendovi obbligati, intendono costruire edifici ad uso di scuole legalmente riconosciute, quando nei comuni stessi non esista scuola del medesimo ordine e tipo" (2° co.).

Ed il Comune di San Giuliano di Puglia procedette alla realizzazione dell'edificio scolastico (a partire dall'affidamento dell'incarico di progettazione di cui alla delibera n. 24 del 12/4/1954, inserita nell'all. n. 2, tomo I alla CT/PM, doc. n. 2, pagg. 221) beneficiando appunto dei contributi previsti dalla suddetta L. n. 645/1954 (oltre che della L. n. 589/1949), come risulta anche dalla delibera giuntale n. 40 del 13/9/1958 (ivi, doc. n. 25, pag. 281), edificio adibito a scuola elementare e media (I° lotto esecutivo di quei lavori), assumendo l'obbligo *"di destinare l'edificio in perpetuo ed esclusivo uso scolastico"* (come da delibera consiliare n. 2 del 20/1/1958: ivi, doc. n. 12, pag. 257). Con successiva delibera consiliare n. 8 del 30/5/1959 (ivi, doc. n. 40, pag. 335), il Comune affidò l'incarico per la progettazione del II° lotto esecutivo di quei lavori (per la scuola materna e la palestra), sempre beneficiando dei contributi previsti appunto dalla suddetta L. n. 645/1954, come emerge appunto dalla citata delibera; progetto esecutivo poi approvato con delibera consiliare n. 12 del 29/6/1960 (ivi, doc. n. 46, pag. 344).

L'intero plesso scolastico (scuola materna, elementare e media, più la palestra) è stato, dunque, sin dalla sua originaria realizzazione, di proprietà

del Comune di San Giuliano di Puglia, che a tale realizzazione ha provveduto in proprio (sia pure beneficiando di contributi statali).

Successivamente, l'art. 85 D.Lgs. n. 297/1994 ha stabilito che "il comune esercita in materia di edilizia scolastica i compiti attribuiti dalla legislazione statale e regionale che sono connessi alla istruzione materna, elementare e media", con l'aggiunta, all'art. 87, che "le opere realizzate ai sensi dell'articolo 86 appartengono al patrimonio indisponibile degli enti competenti con destinazione ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione".

A sua volta, l'art. 14, 1° co. L. n. 142/1990 ha attribuito alla Provincia "le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori: ... i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale". Ma l'art. 3 L. n. 23/1996, al 1° co., ha stabilito che, "in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici: a) i Comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie", rimettendo (alla lett. b) analoghi compiti alle Province quanto agli edifici da destinare, invece, "a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali". I Comuni, per gli edifici da essi realizzati e destinati a scuole materne, elementari e medie, debbono altresì



provvedere, ai sensi del 2° co. della norma in esame, alle *“spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti”*.

A sua volta, l'art. 2, 1° co. L. n. 23/96 cit. prevede al 1° co. la possibilità di concedere ai Comuni appositi finanziamenti tra l'altro per *“la costruzione e il completamento di edifici scolastici”* (lett. a) o per *“le ristrutturazioni e le manutenzioni straordinarie dirette ad adeguare gli edifici alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche”* (lett. b), laddove il 2° co. estende le predette disposizioni di cui al 1° co. *“anche agli edifici sedi di uffici scolastici provinciali e regionali”* (riferendo al 3° co. il finanziamento, come rilevato dal difensore di p.c., avv. Liguori, anche al collaudo statico ed alle indagini, mai peraltro eseguiti rispetto alla sopraelevazione in discussione).

Ebbene, per la realizzazione della sopraelevazione della restante porzione della scuola elementare e media di cui è processo, il Comune di San Giuliano fece ricorso appunto ai finanziamenti di cui alla succitata L. n. 23/96, come si ricava pure dalla delibere n. 56 del 4/6/99 e n. 48 del 9/6/2000 (inserite nell'all. 2, tomo III alla CT/PM, rispettivamente quali doc. n. 294, pagg. 1088 e ss., e doc. n. 314, pagg. 1173 e ss.), con cui la Giunta conferì all'ing. La Serra l'incarico di redigere un progetto generale sulla base delle indicazioni della relazione del Marinaro del 13/5/99 ed in collaborazione con quest'ultimo (cfr. Cap. I). Anzi, anche per gli stessi lavori di consolidamento della scuola materna del 2002 (consolidamento invece colpevolmente non eseguito per la scuola elementare e media: cfr.

S

Cap. XIX, lett. a), il Comune fece ricorso ai finanziamenti di cui alla succitata L. n. 23/96, come si ricava pure dalla delibera n. 32 del 27/3/01 (inserita nell'all. 2, tomo III alla CT/PM, doc. n. 329, pagg. 1199 e ss.: e nel Cap. XIV, lett. a si è già incidentalmente accennato al fatto che la relativa somma utilizzata per consolidare la scuola materna risultava peraltro destinata alla scuola elementare e media).

In definitiva, a partire dall'originaria realizzazione dell'intero plesso scolastico, ivi inclusa in particolare la scuola elementare e media, e fino alla realizzazione della sopraelevazione del 2002 di cui è processo, il Comune di San Giuliano di Puglia è sempre stato l'esclusivo proprietario dell'intera struttura, da esso realizzata in proprio (sia pure beneficiando di pubblici contributi). Non a caso, il Comune non ha neppure inviato, né era tenuto a farlo, alcun progetto né altro documento al Provveditorato agli studi, come riferito dal Provveditore Meleo (cfr. trascr. ud. 24/3/06, pag. 80). Ed al Comune, come si è visto, incombevano altresì gli oneri/obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria (oltre che di ristrutturazione) della medesima scuola.

Ma il medesimo Comune, a termini dei D.Lgs. n. 626/1994 e n. 242/1996, (che dettano norme in materia di *"misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici"*: art. 1, 1° co. D.Lgs. n. 626 cit.), era pure specificamente tenuto a garantire la sicurezza della scuola. In particolare, l'art. 4, co. 12 D.Lgs. n. 626 cit., come modificato dall'art. 3, co. 12 D.Lgs. n. 242 cit., sancisce che *"gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi*

20

comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione". E, come si è testè illustrato, per la scuola elementare e media (ma anche per quella materna) di cui è processo, gli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria (oltre che di ristrutturazione, ecc.) incombevano proprio al Comune, ai sensi dell'art. 2, 1° co. e dell'art. 3, 1° co. L. n. 23/1996. Vero è che il citato art. 4, co. 12 D.Lgs. cit. aggiunge che *"gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico"*. Tuttavia, i dirigenti scolastici succedutisi nel tempo, Di Falco e Colombo, per assolvere all'obbligo di richiedere al Comune gli interventi strutturali e di manutenzione necessari al fine di assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici, avevano bisogno di verificare se questi interventi fossero o meno necessari e, quindi, avevano innanzi tutto bisogno di verificare se esistessero o meno le dovute certificazioni, a partire da quelle di collaudo e di agibilità/abitabilità, documentazioni queste che essi, come si è già ampiamente spiegato nei Cap. XXIII (par. n. 2) e XXVI (par. n. 2, lett. b) cui si rinvia ad evitare ripetizioni, avevano richiesto pressantemente e specificamente al Comune e che erano tanto più necessarie per il fatto che i muri non presentavano crepe o lesioni (come già spiegato sempre nei citati Capitoli) sicché quei dirigenti scolastici, che oltre tutto non erano dei tecnici della materia, non avevano altri elementi per compiere l'anzidetta verifica se non le risultanze documentali. Anzi, come spiegato sempre nei predetti Capitoli, le richieste dei dirigenti Di Falco e Colombo

(inserite pure nell'all. 2, tomo III alla CT/PM rispettivamente quali doc. nn. 375 e 377, alle pagg. 1306 e 1308) richiamavano espressamente proprio la normativa sulla sicurezza e, cioè, la prima la "legge 626" (e, cioè, la succitata D.Lgs. n. 626/94) e la seconda i succitati D.Lgs. "626/94 e 242/96". Ma il Comune non rilasciò mai la documentazione richiesta, fornendo loro risposte meramente evasive e soprassessorie.

Infine, il Comune era tenuto pure alla custodia della scuola elementare ex art. 159 D.Lgs. n. 297/1994.

Ne consegue l'irrelevanza della intestazione della scuola quale "Istituto comprensivo statale F. Iovine" (come rilevasi dall'intestazione delle menzionate missive dei dirigenti Di Falco e Colombo), perché intanto la dicitura concerne la sede di Bonefro (risultando San Giuliano di Puglia solo come una delle due "sezioni associate ... scuola materna - elementare e media") e poi, in particolare, perché quella dicitura risulta evidentemente riferita all'inquadramento del corpo docente e dirigenziale, ma non sposta assolutamente né potrebbe giammai vanificare o modificare in alcun modo (detta mera dicitura) l'originaria sussistente e persistente proprietà comunale dell'edificio realizzato proprio dal Comune (e facente parte, come si è detto, del suo patrimonio indisponibile) e gli obblighi di quest'ultimo di provvedere, sulla base di tutta la menzionata copiosa ed inequivocabile normativa, alla sua custodia e, soprattutto, alla sua sicurezza.

Risulta evidente, in definitiva, come il Comune, quale proprietario della scuola nonché tenuto alla sua manutenzione anche straordinaria (e, eventualmente, anche alla sua ristrutturazione) al fine di garantirne la sicurezza, risponde e deve rispondere, in veste di responsabile civile,

solidalmente con gl'imputati dei danni cagionati dal suo crollo. Crollo derivato (a parte la concausalità del sisma) dalle gravi carenze strutturali che hanno caratterizzato la scuola elementare e media di proprietà del Comune dopo la realizzazione della sopraelevazione del 2002 (di cui si è parlato per tutto il corso della presente sentenza), realizzazione avvenuta proprio ad opera del Comune committente.


Sotto altro distinto profilo, il Comune di San Giuliano risponde e deve rispondere, in veste di responsabile civile, solidalmente con gl'imputati dei danni cagionati dal crollo della scuola elementare e media, per il fatto che il Borrelli, il Marinaro ed il La Serra hanno posto in essere le loro rispettive condotte commissive ed omissive non in veste di privati cittadini, bensì, rispettivamente, di sindaco, di tecnico comunale/responsabile del procedimento e di progettista/direttore dei lavori e, quindi, quali organi incardinati in detto Comune. A loro volta, il Martino e l'Abiuso hanno posto in essere le loro rispettive condotte commissive ed omissive non in veste di privati cittadini, bensì di appaltatore e subappaltatore (subappalto formalmente autorizzato dallo stesso Comune, come si è già esposto nel Cap. XXV) del Comune committente.

Sotto l'aspetto della committenza (e, quindi, dei rapporti tra il Comune e gli esecutori materiali dell'opera appaltata), nel caso di specie il Comune risponde solidalmente verso i terzi danneggiati quale corresponsabile con l'appaltatore (e con il subappaltatore: ma, sull'inestricabile rapporto di fatto intercorso tra il Martino e l'Abiuso, cfr. quanto già illustrato nel Cap. XXV), avendo esso Comune violato, attraverso le già ampiamente illustrate colpevoli condotte commissive ed omissive del sindaco, del tecnico

comunale/responsabile del procedimento e del progettista/direttore dei lavori, le regole di cautela nascenti ex art. 2043 cc (cfr., in tal senso, Cass., 1/6/2006, n. 13131).

Sotto l'aspetto dell'immedesimazione organica, il Comune risponde solidalmente verso i terzi danneggiati quale responsabile civile, perché sia il sindaco Borrelli che il tecnico comunale/responsabile del procedimento Marinaro ed il progettista/direttore dei lavori La Serra (quest'ultimo temporaneamente inserito quale DL nell'apparato organizzativo della P.A., quale organo tecnico e straordinario della stessa: cfr. es. Cass., ss.uu., 2/12/2008, n. 28537) non hanno posto in essere la loro condotta colposa come semplici privati e per finalità strettamente personali ed egoistiche o comunque al di fuori di ogni collegamento (neppure con nesso di occasionalità necessaria) con le attribuzioni loro affidate, ma l'hanno posta in essere, come ripetesì, quali suoi organi ed anche attraverso l'adozione (o mancata adozione) di appositi e molteplici atti amministrativi (di natura sia provvedimentale che non). Per cui non si è determinata alcuna c.d. *frattura* del rapporto organico ed anche la PA deve rispondere solidalmente del loro operato (cfr. es. Cass., III, 30/1/2008, n. 2089; Cass., III, 18/3/2003, n. 3980; Cass., III, 22/5/2000, n. 6617; Cass., III, 6/12/96, n. 10896; Cass., III, 17/12/96, n. 7631).

Nessun dubbio, dunque, può nutrirsi sulla responsabilità risarcitoria da parte del Comune di San Giuliano in favore delle costituite parti civili, danno alla cui liquidazione, come si dirà nei successivi paragrafi nn. 5 e 6 del presente Capitolo, dovrà provvedersi in separato giudizio.



Un dubbio, semmai, potrebbe porsi in ipotesi con riferimento alla questione di quale debba essere la sede di questo *separato giudizio* (e la questione non riguarda solo il Comune di San Giuliano, ma potrebbe riguardare anche lo Stato italiano, ove lo stesso dovesse essere eventualmente convenuto in un *separato giudizio* ritenendosene, in ipotesi, la corresponsabilità ai fini civili). Si tratta di una questione sulla quale questa Corte, a differenza di quanto normalmente accade, deve prendere specificamente posizione già in questa sede, per quanto si dirà oltre.

Con riferimento alla suddetta questione, dunque, va premesso che nel caso di specie, come si è visto, al Comune vengono imputate condotte di tipo sia commissivo che omissivo.

Ora, secondo l'indirizzo da ultimo espresso dalle sezioni unite della Suprema Corte (Cass., ss.uu., ord. nn. 13659/2006 e 13660/2006 cit.; e v. pure Cass., ss.uu., ord. 19/4/2007, n. 9322), la giurisdizione sul piano della tutela risarcitoria contro l'agire illecito della PA continua ad appartenere al GO in taluni casi marginali e cioè, in sostanza, allorchè la PA si presenti di fronte al privato (intendendosi ai fini che qui interessano con tale termine il soggetto leso, tale essendo uno o più soggetti privati, ma tale potendo essere anche altro ente pubblico) non in veste di autorità, ossia non come PA/Autorità (che non abbia cioè esercitato -legittimamente o meno- pubblici poteri autoritativi).

Negli altri casi, la giurisdizione appartiene al GA, fermo restando che la tutela risarcitoria innanzi a quest'ultimo può essere richiesta sia insieme o successivamente a quella demolitoria (ossia di annullamento dell'atto amministrativo) e sia indipendentemente da questa, sicché anche l'atto amministrativo (illegittimo e dannoso) divenuto inoppugnabile può dare

luogo alla tutela risarcitoria innanzi al GA (Cass., ss.uu., ord. 13/6/2006, n. 13659; Cass., ss.uu., ord. 13/6/2006, n. 13660; Cass., ss.uu., ord. 15/6/2006, n. 13911; Cass., ss.uu., ord. 12/1/2007, n. 416; Cass., ss.uu., ord. 19/4/2007, n. 9322). Discorso, questo, rispetto al quale dissente peraltro la giurisprudenza amministrativa (v. es. Cons. Stato, ad. plen., 22/10/2007, n. 12; Cons. Stato, ad. plen., 30/8/2005, n. 8; Cons. Stato, ad. plen., 26/3/2003, n. 4; Cons. Stato, VI, 18/6/2002, n. 3338), laddove le ss.uu. della SC replicano che il rifiuto da parte del GA della tutela risarcitoria, chiesta con riferimento ad un atto amministrativo illegittimo e dannoso divenuto inoppugnabile, equivale in sostanza ad una ricusazione della giurisdizione e quindi in tal caso la relativa decisione del GA si presta a cassazione da parte della SC ex art. 362, 1° co. cpc (cfr. es. Cass., ss.uu., ord. 16/11/2007, n. 23741 e Cass., ss.uu., ord. n. 13659/2006 cit.).

Tornando ai casi marginali nei quali ricorre la giurisdizione del GO, cui si faceva riferimento in precedenza, le ss.uu. della SC sostengono che questa ricorre nelle seguenti ipotesi.

a) Quando l'agire della PA sia lesivo di c.d. diritti incompressibili, come ad esempio quelli alla salute o all'integrità personale.

In proposito, Cass., ss.uu., ord. 8/3/2006, n. 4908 (in materia di risarcimento danni da campo elettromagnetico generato dalla realizzazione di un elettrodotto) ha tra l'altro affermato in motivazione che *"nelle controversie che hanno per oggetto la tutela del diritto alla salute, garantito dall'art. 32 Cost., la pubblica amministrazione è priva di qualunque potere di affievolimento della relativa posizione soggettiva. La domanda di risarcimento del danno proposta da privati nei confronti della pubblica amministrazione o di suoi concessionari per conseguire il risarcimento dei*

danni alla salute, quindi, è devoluta al giudice ordinario". Aggiunge la SC che, nel caso sottoposto al suo esame, non vi erano inoltre neppure provvedimenti amministrativi di cui si chiedeva l'annullamento, *"ma solo comportamenti della pubblica amministrazione e dei suoi concessionari, che non possono incidere negativamente sulle posizioni di diritto soggettivo fatte valere dagli interessati"*. Analogo indirizzo è stato ribadito da Cass, ss.uu., 8/11/2006, n. 23735 e da Cass, ss.uu., ord. n. 9322/2007 cit. .

Tuttavia Cass., ss.uu., 28/12/2007, n. 27187 (in materia di ordine giudiziale al commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Campania di astenersi dall'installare e porre in esercizio l'impianto di discarica dei rifiuti nel territorio del Comune di Serre, asseritamente lesivo del diritto alla salute dei suoi abitanti e della salubrità ambientale per le imprese casearie ivi ubicate) sembra avere capovolto questo orientamento, distinguendo in motivazione i *"comportamenti di mero fatto della PA"* dai *"comportamenti materiali"* della PA. I primi vanno intesi come quei comportamenti non riconducibili, nemmeno mediamente, all'esercizio di un pubblico potere. I secondi, invece, conseguono a provvedimenti amministrativi o comunque esprimono poteri della PA collegati ad un fine pubblico (insomma, trattasi di comportamenti della PA-Autorità e cioè di comportamenti riconducibili all'esercizio di un pubblico potere). In quest'ultimo caso (così come, a maggior ragione, quando siasi in presenza di attività provvedimentale della PA), la SC afferma dunque oggi che la tutela inibitoria, demolitoria (dell'atto amministrativo) e risarcitoria rientra nella giurisdizione del GA, ancorchè si verta in materia di lesione di diritti fondamentali e costituzionalmente tutelati (art. 32 Cost.), quali quello alla salute. A sua volta, Cons. Stato, ad. plen. 22/10/2007, n. 12 ricorda in motivazione che la

stessa legge n. 205/2000 ha espressamente demandato al GA la tutela cautelare in materia di *"diritto alla salute, alla integrità dell'ambiente, ovvero altri beni di primario rilievo costituzionale"*. La citata Cass., ss.uu., n. 27187/2007, peraltro, sembra riportare tra questi *"comportamenti materiali"* della PA solo quelli posti in essere in materie riservate alla giurisdizione esclusiva del GA (tra le quali rientra anche quella dell'urbanistica o edilizia, intesa come attinente all'uso o gestione del territorio) e ciò sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale 11/5/2006, n. 191, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 53 D.Lgs. n. 325/01 come trasfuso nel DPR n. 327/01, in materia di espropriazione per pubblica utilità, *"nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del GA le controversie relative a 'i comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati', non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere"*.

b) Quando l'agire della PA scaturisca da atti paritari, nei quali cioè la PA agisca in posizione di parità con i privati (es. contratti *iure privatorum*, ecc.).

c) Quando l'agire della PA si risolva in realtà in un non-agire (estraneo all'esercizio -o mancato esercizio- da parte sua di poteri autoritativi nei confronti del privato), da cui scaturisca la violazione della regola del *neminem laedere*, nel qual caso il GO può anche condannare la PA ad un *facere* (Cass., ss.uu., ord. 13/12/2007, n. 26108 -in materia di condanna della PA, oltre che al risarcimento dei danni, all'esecuzione delle opere necessarie ad evitare la periodica fuoriuscita delle acque da una condotta


collegata al depuratore comunale, esondanti nel terreno limitrofo di un privato-).

In presenza del mancato esercizio (es. mancata o tardiva emissione di un provvedimento amministrativo favorevole, silenzio, ecc.) da parte della PA di poteri autoritativi nei confronti del privato, ossia allorquando essa si ponga quale autorità nei confronti di quest'ultimo, l'inerzia della PA non integrerebbe invece un *comportamento di mero fatto* (omissivo), ma la violazione (a mezzo di un "*comportamento materiale*", come si diceva sub a) di una norma procedimentale e quindi di un interesse legittimo pretensivo, la cui tutela rientra nella giurisdizione del GA (così pure Cass., ss.uu., ord. n. 13659/2006).

26
d) Quando l'agire della PA scaturisca da meri comportamenti perpetrati (ancorchè eventualmente a mezzo provvedimenti) in assoluta e totale carenza di potere, come nel caso della c.d. occupazione usurpativa ossia dell'occupazione del suolo del privato in assenza della dichiarazione di pubblica utilità (es. Cass., ss.uu., ord. 20/12/2006, n. 27192; Cass., ss.uu., 19/2/2007, n. 3723). In proposito, però, occorrerebbe distinguere (come già ricordato sub a) i "*comportamenti materiali*" della P.A. (rientranti nella giurisdizione del GA) dai "*comportamenti di mero fatto della PA*" (rientranti nella giurisdizione del GO).

Tornando al caso di cui è processo, le condotte che vengono addebitate agli imputati (e quindi al Comune nella qualità di responsabile civile) sono condotte di tipo sia commissivo che omissivo, come da capi d'imputazione. La soluzione della questione di giurisdizione, ossia l'individuazione della sede del *separato giudizio* di cui si parlava in precedenza (cui va rimessa la

liquidazione dei danni in favore delle costituite parti civili, appellanti e non appellanti, ad eccezione di quelle di cui si dirà nei successivi paragrafi nn. 3 e 4 del presente Capitolo), rispetto alla responsabilità del Comune dal punto di vista risarcitorio, risiede, allora, nello stabilire se, nella lesione dei diritti incompressibili delle persone offese quali il diritto alla vita e quello all'integrità psicofisica, debba aderirsi al primo oppure al secondo indirizzo giurisprudenziale delle ss.uu. della SC più sopra richiamato (sub a). E, nel caso in cui dovesse aderirsi al secondo indirizzo, la soluzione della questione di giurisdizione risiederebbe nello stabilire se, nel caso di specie, siasi in presenza di un "*comportamento di mero fatto*" oppure di un "*comportamento materiale*" del Comune posto in essere in materie riservate alla giurisdizione esclusiva del GA qual è ad esempio quella dell'edilizia (v. *supra*, sempre sub lett. a), e tanto sarebbe a dirsi anche con riferimento alle condotte di tipo omissivo (v. *supra*, sub lett. c) di cui alla rubrica, come contestate agli odierni imputati.



Ora, come precedentemente accennato, questa Corte deve prendere posizione sulla sovraesposta questione di giurisdizione (ossia su quella della sede del *separato giudizio*), perché, qualora si aderisse a quest'ultimo indirizzo giurisprudenziale, ne discenderebbe l'inammissibilità della costituzione delle odierne parti civili nei confronti del Comune di San Giuliano (e, per converso, l'inammissibilità della presenza di quest'ultimo in questo processo penale quale responsabile civile), perché non si verterebbe più in tema di costituzione di parte civile nel procedimento penale, ossia di esercizio dell'azione civile nel presente procedimento penale.

Vero è che, come si diceva nel Cap. XI (par. n. 8), dopo le sentenze delle ss.uu. della SC nn. 500 e 501 del 1999, dopo l'entrata in vigore della L. n. 205/2000 e dopo le successive sentenze e ordinanze delle ss.uu. della SC (cfr. es. Cass. ord. 13/6/2006, n. 13659; Cass., ord. 13/6/2006, n. 13660; Cass., ord. 15/6/2006, n. 13911; Cass., ord. 12/1/2007, n. 416; Cass., ord. 19/4/2007, n. 9322; Cass., ord. 16/11/2007, n. 23741; Cass., 23/12/2008, n. 30254; Cass., ord. 26/1/2009, n. 1853 -dalle quali dissente peraltro il Consiglio di Stato: cfr. es. Cons. Stato, ad. plen., 22/10/2007, n. 12; Cons. Stato, ad. plen., 30/8/2005, n. 8; Cons. Stato, ad. plen., 26/3/2003, n. 4; Cons. Stato, VI, 18/6/2002, n. 3338-), una volta che la tutela risarcitoria innanzi al giudice amministrativo è stata estesa a tutte le situazioni giuridiche giustiziabili innanzi a detto giudice (e con l'aggiunta che anche l'atto amministrativo illegittimo e dannoso divenuto inoppugnabile può dare luogo alla tutela risarcitoria innanzi al GA), non si è avuta una semplice estensione della tutela propria dei diritti soggettivi agli interessi legittimi (ossia la c.d. risarcibilità della lesione degli interessi legittimi, come si era cominciato a dire e come tutt'oggi suole ripetersi), ma in realtà, nella sostanza, è venuta meno la stessa distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi sul piano della tutela (risarcitoria: per equivalente e/o reintegratoria), nel senso che *"in rapporto alla tutela risarcitoria, è venuta meno sul piano del diritto sostanziale la differenza tra le situazioni che nell'ordinamento trovano protezione. L'evoluzione dell'ordinamento ha cioè condotto ad omologare gli interessi legittimi ai diritti quanto al bagaglio delle tutele"* (cfr. la motivazione di Cass. civ., ss.uu., n. 13659/06 cit.).

Tuttavia, quanto sopra non risulta sufficiente a poter ammettere, allo stato, una costituzione di parte civile nel processo penale finalizzata ad una tutela risarcitoria rientrante nella giurisdizione del GA. Vero è che le norme del cpp sulla costituzione di parte civile sono state emanate (prima delle succitate sentenze delle ss.uu. della SC del 1999 e prima dell'entrata in vigore della L. n. 205/2000) quando ancora la risarcibilità degli interessi legittimi appariva come un qualcosa d'impensabile. Però è parimenti vero che dette norme del cpp sono state strutturate in maniera tale da non poter essere estese ad azioni risarcitorie esperibili innanzi a giurisdizione diversa da quella ordinaria. Gli artt. 74 e ss. cpp, difatti, sono stati inequivocabilmente e testualmente strutturati e modellati con riferimento alla "azione civile" (cfr. es. artt. 74, 75 ecc.), alla "azione civile proposta davanti al giudice civile" e che in certi casi "prosegue in sede civile" mentre in altri "il processo civile è sospeso" (cfr. es. art. 75, 1°, 2° e 3° co.; e v. pure il riferimento al "giudice civile" di cui all'art. 539 cpp). Il che non permette di superare, in via ermeneutica, questo ostacolo. Sarà, semmai, il legislatore a doversi porre il problema (ossia il problema della costituibilità di una parte nel processo penale anche al fine dell'azione risarcitoria rientrante nella giurisdizione del GA), anche in rispondenza, a questo punto, ai precetti costituzionali in tema di diritto di azione e di tutela giurisdizionale (spec. artt. 24 e 113 Cost.).

Ed allora, si torna al problema cui si faceva precedentemente riferimento, ossia di quale sia la giurisdizione competente a vagliare la pretesa risarcitoria nei confronti del Comune di San Giuliano, di cui è processo, perché, ove si ritenga che detta giurisdizione appartenga al GA, la costituzione di parte civile nei confronti del Comune risulterebbe



inammissibile e quest'ultimo dovrebbe essere spogliato, anche d'ufficio (trattandosi di questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo ex art. 37 cpc, sia pure coi temperamenti introdotti da Cass., ss.uu. civ., 9/10/2008, n. 24833), della veste di responsabile civile.

Sul punto, questa Corte aderisce al primo dei due indirizzi delle ss.uu. della Cassazione, cui si faceva più sopra riferimento, ossia a quello espresso da Cass., ss.uu., ord. 8/3/2006, n. 4908, Cass., ss.uu., 8/11/2006, n. 23735 e Cass., ss.uu., ord. 19/4/2007, n. 9322. D'altronde, ove anche si aderisse invece all'indirizzo di Cass., ss.uu., 28/12/2007, n. 27187, resterebbe da dire che la materia di cui si discute nella presente fattispecie non è tanto quella dell'edilizia in sé (rientrante, come già si è visto, nella giurisdizione esclusiva del GA), quanto, in via diretta, quella della sicurezza delle persone quale riflesso della sicurezza degli edifici, ossia della tutela diretta del diritto alla salute intesa quale tutela del diritto all'integrità psicofisica e del diritto alla vita stessa delle persone e quindi, in ultima analisi, del rispetto della regola del *neminem laedere*, il che incardina per l'appunto la giurisdizione del giudice ordinario e rende ammissibile sia l'attribuzione della veste di responsabile civile al Comune di San Giuliano che la costituzione di parte civile nei suoi confronti. L'anzidetta materia, connessa alla tutela del diritto alla salute ed alla vita stessa, risulta difatti prevalente rispetto a quella dell'edilizia; né varrebbe replicare che (come sostiene in motivazione Cons. Stato, ad. plen. 22/10/2007, n. 12) la stessa legge n. 205/2000 ha espressamente demandato al GA all'art. 3, 1° co. la tutela cautelare in materia di "*diritto alla salute, alla integrità dell'ambiente, ovvero altri beni di primario rilievo costituzionale*", perché qui si fa riferimento ad una tutela di tipo solo cautelare e peraltro connessa alla lesione di interessi legittimi,

mentre nel caso di specie si sta trattando di un'azione ordinaria e di una lesione di diritti soggettivi. E, nonostante il fatto che la distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi sia venuta meno in termini di tutela (v. *supra*), nel Cap. XI (par. n. 8) si è già spiegato come, *de iure condito*, detta distinzione permanga e sia tuttora alla base, per l'appunto, del riparto di giurisdizione (salvi i casi di giurisdizione esclusiva) tra GO e GA, costituzionalmente previsto. In senso conforme a quanto si va qui sostenendo si è posta pure del resto, da ultimo, la recentissima Cass., ss.uu., 15/1/2009, n. 794, in materia di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da danno alla salute o esistenziale, sostenendo la giurisdizione del GO alla luce (cfr. spec. la relativa motivazione) della natura di diritto soggettivo della posizione fatta valere in giudizio e della natura meramente inibitoria della tutela innanzi al GA prevista dall'art. 7, co. 12 D.Lgs. n. 74/92 (successivamente art. 26, co. 13 del Codice del consumo, di cui al D.Lgs. n. 206/2005, poi art. 27, co. 14 stesso Codice, come introdotto dal D.Lgs. n. 146/2007, attuativo della direttiva 2005/29/CE).

Anche se si aderisse all'indirizzo di Cass., ss.uu., n. 27187/2007 (cui questa Corte peraltro, come ripetesì, non aderisce, condividendo invece l'altro già menzionato indirizzo delle ss.uu. della SC), ciò cui dunque nella specie deve guardarsi non è la materia dell'edilizia in sé (rientrante nella giurisdizione esclusiva del GA), bensì quella della sicurezza in connessione diretta col diritto alla salute della persona umana.

La giurisdizione appartiene dunque, a giudizio di questo Collegio, al giudice civile (questa essendo la sede del *separato giudizio* di cui si diceva), il che rende ammissibile in questa sede la costituzione di parte civile nei confronti



del Comune di San Giuliano e, per converso, la sua presenza nel processo in qualità di responsabile civile.

2) La responsabilità civile a carico degli imputati

Della responsabilità solidale di tipo risarcitorio a carico degli odierni imputati (eccetto l'Uliano) si è già parlato nei vari Capitoli ad essi specificamente dedicati (Cap. XXIV, n. 4; XXV, n. 3; XXVI, n. 3), cui si rinvia sul punto.

Qui va solo precisato, quanto al sindaco Borrelli, al tecnico comunale/responsabile del procedimento Marinaro ed al progettista/direttore dei lavori La Serra (quest'ultimo temporaneamente inserito quale DL nell'apparato organizzativo della P.A., quale organo tecnico e straordinario della stessa: cfr. es. Cass., ss.uu., 2/12/2008, n. 28537), che il funzionario risponde verso il danneggiato solo nei casi di dolo o colpa grave da parte sua, stante il disposto degli artt. 22 e 23 DPR n. 3/1957 sugli impiegati civili dello Stato (e sempre che non ricorrano circostanze giustificatrici, quali ad esempio quelle di cui agli artt. 29, 28 e 18, 2° co. DPR cit.), esteso anche ad altri pubblici dipendenti (non a tutti), tra i quali (ex art. 93 D.Lgs. n. 267/2000) gli stessi amministratori ed il personale degli enti locali.

L'accertamento dell'elemento soggettivo costituisce, comunque, una questione di merito e non di giurisdizione e, nel caso di cui è processo, nel corso di tutta la presente sentenza (e spec. nel Cap. XXIII, n. 3, lett. b) si sono già illustrate le molteplici e gravi condotte colpose, sia commissive che omissive, a carico degli imputati e si è già spiegato come detta colpa sia di grado elevato e quindi grave, molto prossima alla soglia della colpa cosciente.

C'è solo da aggiungere che, come già illustrato nel precedente paragrafo, gl'imputati di cui trattasi non hanno posto in essere la loro condotta colposa come semplici privati e per finalità strettamente personali ed egoistiche o comunque al di fuori di ogni collegamento (neppure con nesso di occasionalità necessaria) con le attribuzioni loro affidate, ma l'hanno posta in essere, come ripetesi, quali suoi organi ed anche attraverso l'adozione (o mancata adozione) di appositi e molteplici atti amministrativi, per cui non si è determinata alcuna c.d. *frattura* del rapporto organico ed anche la PA deve rispondere solidalmente del loro operato (cfr. es. Cass., III, 30/1/2008, n. 2089; Cass., III, 18/3/2003, n. 3980; Cass., III, 22/5/2000, n. 6617; Cass., III, 6/12/96, n. 10896; Cass., III, 17/12/96, n. 7631).

Orbene, al riguardo deve segnalarsi, per completezza (ma anche qui questa Corte, a differenza di quanto normalmente accade, deve prendere specificamente posizione sulla questione dell'individuazione della sede del *separato giudizio*, per quanto si dirà oltre), che, secondo Cons. Stato, VI, 23/6/2006, n. 3981, nei confronti del funzionario sussisterebbe la giurisdizione del GA "quando il danno richiesto sia diretta conseguenza di una illegittimità provvedimentoale e non derivi da meri comportamenti dei pubblici dipendenti"; in tal caso, nella giurisdizione del GA rientrerebbe la pretesa risarcitoria nei confronti sia della PA che del funzionario. A supporto di questa tesi, la citata sentenza porta una serie di argomenti, tra cui non un motivo di connessione (perché, come concordemente affermano anche le ss.uu. della SC, la giurisdizione non può essere condizionata da ragioni di connessione, salvo che non sia lo stesso legislatore a prevederlo), ma l'esigenza di consentire che una responsabilità solidale (solidarietà che

pervero, ai sensi dell'art. 28 Cost., si ha nel senso che la responsabilità civile del funzionario "si estende allo Stato e agli enti pubblici" -per cui, secondo taluni, non si sarebbe in presenza di una solidarietà in senso tecnico-, mentre ai sensi dell'art. 22 DPR n. 3/57 è l'azione risarcitoria nei confronti del funzionario a poter essere esercitata "congiuntamente con l'azione diretta nei confronti dell'Amministrazione") possa venire accertata in una medesima sede, l'esigenza della concentrazione dei processi e quella di evitare possibili contrasti di giudicati, oltre che il disposto dell'art. 22 DPR n. 3/57 (che prevede la possibilità di esercizio congiunto dell'azione nei confronti del funzionario e della PA) e dell'art. 35 D.Lgs. n. 80/98 (che non limita la giurisdizione del GA alle domande proposte nei confronti della sola PA). Ciò detto, Cons. Stato, n. 3981/2006 cit. aggiunge che la responsabilità dei pubblici dipendenti va riferita sia agli atti lesivi di diritti soggettivi che a quelli lesivi di interessi legittimi (*contra*, cfr. peraltro Cons. Stato, n. 4153/2005, che la limita solo ai primi), dovendosi leggere in chiave storica il riferimento dell'art. 28 Cost. e dell'art. 23 (non, peraltro, dell'art. 22) DPR n. 3/57 ai soli diritti soggettivi e dovendosi condividere l'indirizzo di Cass., ss.uu., n. 500/1999 che ha esteso il concetto d'ingiustizia del danno anche alla lesione degli interessi legittimi. Ed aggiunge, altresì, che, ai fini del risarcimento del danno, dovendo accertarsi la sussistenza del requisito dell'elemento soggettivo (oltre che del danno ingiusto e del nesso causale tra la condotta e l'evento), questo va diversamente valutato per la PA e per il funzionario e comunque non può (come già esattamente affermato pure da Cass., ss.uu., n. 500/99) ricavarsi *ex se* dalla semplice illegittimità dell'atto. Rispetto alla PA/apparato, tanto più in presenza di atti vincolati, dall'illegittimità dell'atto può ricavarsi una presunzione semplice di colpa

ex artt. 2727 e 2729 cc, spettando alla PA dimostrare che si è trattato eventualmente di un *errore scusabile* (ad es. in dipendenza di contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione di una norma, o di formulazione incerta di norme poco chiare da poco entrate in vigore, o di rilevante complessità del fatto, o di influenza determinante di comportamenti di altri soggetti, o di illegittimità derivante dalla successiva dichiarazione d'incostituzionalità di una norma). Rispetto alla responsabilità del funzionario, invece, a carico del danneggiato si richiede di assolvere in maniera più pregnante all'onere probatorio in ordine alla dimostrazione dell'elemento soggettivo (peraltro in tal caso di regola limitato al dolo o alla colpa grave). Così, nel caso concreto sottoposto al suo esame, il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistente la colpa in capo alla PA (perché la norma di legge male applicata era stata emanata da oltre un anno, la sua interpretazione appariva chiara e sulla stessa era intervenuta una Circolare ministeriale interpretativa ancor prima dell'emanazione dell'atto illegittimo), ma ha negato la colpa in capo al funzionario (perché il proprio ufficio non lo aveva messo a conoscenza della menzionata Circolare interpretativa e la mancata sua conoscenza di tale atto non poteva integrare colpa grave).

Se questa tesi venisse condivisa, si riaffaccerebbe non solo la questione dell'inammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti del Comune e l'inammissibilità della presenza di quest'ultimo quale responsabile civile nel presente processo (di cui si è già trattato nel precedente paragrafo), ma, sempre per quanto esposto nel precedente paragrafo, diverrebbe inammissibile anche la costituzione di parte civile nei confronti degli stessi imputati Borrelli, Marinaro e La Serra, parimenti

rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo ex art. 37 cpc (sia pure coi temperamenti introdotti da Cass., ss.uu. civ., 9/10/2008, n. 24833).

Tuttavia, mentre da un lato si è già ampiamente spiegato, nel precedente paragrafo, come questa Corte, tra i due indirizzi delle ss.uu. della SC, aderisca a quello che riporta nel caso di specie la responsabilità risarcitoria della PA e cioè del Comune nella giurisdizione del GO (e non del GA), dall'altro lato c'è da aggiungere che il sovraesposto indirizzo del Consiglio di Stato è rimasto non solo alquanto isolato nella stessa giurisprudenza amministrativa, ma, soprattutto, non viene condiviso dalla Corte di Cassazione.

In proposito, Cass., ss.uu. n. 4591/2006 (in materia di danni conseguiti ad un'illegittima tardiva assunzione in servizio presso la CCIAA di Campobasso) aveva affermato, anche sulla scorta di altri precedenti giurisprudenziali, tra cui Cass., ss.uu., n. 113/99, la giurisdizione del GO sulle domande di risarcimento dei danni *"che deriverebbero da comportamenti arbitrari o comunque illegittimi"* del funzionario. Sennonché, questo indirizzo, laddove fa appunto riferimento ai comportamenti arbitrari del funzionario (o, come si legge nella citata Cass., n. 113/99, al suo *"comportamento arrogante, arbitrario e volutamente pretestuoso"*), parrebbe correlabile piuttosto all'ipotesi in cui si sia verificata una *frattura* del rapporto organico, mentre, nel caso su cui verte il presente processo, questa *frattura* è mancata, come si è già spiegato.


Da parte sua, Cass., ss.uu., ord. 13/6/2006, n. 13659 (e da ultimo v. pure, conformemente, Cass., ss.uu., 5/3/2008, n. 5914) afferma invece con chiarezza che il GO ha giurisdizione sul piano della tutela risarcitoria nei confronti del funzionario resosi responsabile della condotta pregiudizievole

per il privato, giurisdizione altresì sussistente in tutte le materie giustiziabili innanzi al GA (alla cui base vi è un'attività provvedimentoale o comunque un comportamento materiale della PA/Autorità), per le quali dunque la tutela risarcitoria nei confronti della PA spetta solo alla giurisdizione del GA. Si legge tra l'altro nella motivazione di Cass., ss.uu. n. 13659/2006 che, al fine della soluzione del problema processuale, non rileva neppure stabilire se il funzionario *"abbia agito quale organo dell'Università, ovvero, a causa del perseguimento di finalità private, si sia verificata la c.d. 'frattura' del rapporto organico. Nell'uno, come nell'altro caso, l'azione risarcitoria è proposta nei confronti del funzionario in proprio e, quindi, nei confronti di un soggetto privato, distinto dall'amministrazione, con la quale, al più, può risultare solidalmente obbligato (art. 28 Cost.)"*. Né potrebbe sostenersi che sia il GA ad avere giurisdizione in simili ipotesi anche nei confronti del funzionario quale organo della PA, perché, come prosegue sempre la SC cit., *"l'art. 103 Cost. non consente di ritenere che il giudice amministrativo possa conoscere di controversie di cui non sia parte una pubblica amministrazione, o soggetti ad essa equiparati"* (es. concessionari di pubblici servizi). Quest'ultimo principio *"ha trovato specifica applicazione per il caso di pretesa risarcitoria avanzata nei confronti del funzionario cui era imputata l'adozione di un provvedimento illegittimo (Cass., S.U., 3357/1992)"*, in cui è stata appunto ritenuta la giurisdizione del GO.

Certo, quanto sopra potrebbe all'atto pratico condurre in certi casi ad un'indebita duplicazione di liquidazioni risarcitorie in ordine ad un medesimo evento dannoso (da parte del GA a carico della PA e da parte del GO a carico del funzionario), problema che, allo stato, né il legislatore e né la giurisprudenza paiono essersi posti concretamente. Ma questo è un altro

discorso, che oltre tutto non interessa il caso di cui è processo perché nel presente caso, come ripetesì, questa Corte di Appello ritiene che la materia *de qua* sia (e debba essere) giustiziabile innanzi al GO anche rispetto alla PA. Dal che consegue, a maggior ragione, la giurisdizione del GO anche rispetto al funzionario e, di conseguenza, risultano ammissibili le costituzioni di parte civile nel presente processo penale nei confronti degli'imputati di cui trattasi.

3) L'infondatezza delle pretese di merito sia dello Stato italiano, in persona della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della Protezione civile che del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica



Con memoria depositata il 3/3/2006 (contenuta nel Faldone n. 5), lo Stato italiano, in persona della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della Protezione civile ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica si sono costituiti in I° grado parti civili nel presente procedimento penale a mezzo della locale Avvocatura dello Stato, chiedendo, *“alla luce dell'illegittimo depauperamento del Dipartimento attore e del pregiudizio non patrimoniale subito anche dall'Amm.ne dell'Istruzione ... che all'affermazione di responsabilità degli imputati in ordine ai reati ascritti segua la condanna dei medesimi alle sanzioni penali di legge ed altresì ai risarcimenti, rimborsi e restituzioni per i motivi sopraindicati, con le conseguenziali pronunce in ordine a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese”*.

Sia nell'anzidetta memoria che all'udienza del 10/3/2006, la parte aveva altresì richiesto tra l'altro l'esclusione dal processo del Ministero (M.I.U.R.)

quale responsabile civile con sua (oltre che della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della Protezione civile) ammissione quale parte civile ed il Tribunale, con ordinanza in pari data, aveva accolto dette richieste (in particolare, quanto all'esclusione quale responsabile civile, per motivi di rito e cioè per la mancata evocazione del MIUR nel processo all'epoca dell'incidente probatorio). L'anzidetta ordinanza è stata poi impugnata in questa sede.

Dovendosi rigettare quest'ultima impugnazione, per i motivi già esposti nel Cap. XI (par. n. 3, cui si rinvia ad evitare ripetizioni), deve qui verificarsi la fondatezza o meno delle predette richieste di merito, esaminandole separatamente.

Quanto alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della Protezione civile, nella *causa petendi* della citata memoria di prime cure essa aveva avanzato una richiesta di € 15.792.051,96 a titolo di spese sostenute, come da allegata documentazione, "*per la realizzazione della struttura provvisoria adibita a Scuola in San Giuliano di Puglia -e per le connesse attività strumentali: occupazioni, espropriazioni ecc.-*"; nel *petitum*, come si è detto, ne aveva poi chiesto la liquidazione a titolo di "*risarcimenti, rimborsi e restituzioni per i motivi sopraindicati*". Nell'atto di appello presentato in questa sede, l'Avvocatura ha invece ridotto la predetta richiesta a complessivi € 13.975.438,69, di cui € 863.071,23 per la realizzazione della scuola temporanea ed € 13.112.367,46 per la realizzazione della nuova scuola, chiedendone espressamente la liquidazione a titolo di "*richiesta risarcitoria*" (cfr. pag. 57 dell'appello cit.).



Orbene, se effettivamente si fosse stati in presenza di un danno risarcibile, allora bisognava porsi d'ufficio il problema se la tardiva classificazione sismica (di cui si dirà pure nel Cap. XXIX) del Comune di San Giuliano di Puglia da parte del danneggiato/creditore (lo Stato) potesse avere integrato un concorso di quest'ultimo con i danneggianti/debitori (ossia con gl'imputati, oltre che con lo stesso Comune quale responsabile civile) nella causazione dell'evento dannoso ai sensi del comb. disp. degli artt. 2056 e 1227, 1° co. cc, essendo tale questione rilevabile anche d'ufficio dal giudice (e quindi, nel presente processo penale, pure indipendentemente dalla presenza del danneggiato/creditore/parte civile in veste -anche, sempre che la doppia veste fosse in questa sede ammissibile- di responsabile civile), a differenza di quella di cui al 2° co. dell'art. 1227 cc (Cass. civ., 2/3/2007, n. 4954; Cass. civ., 19/12/2006, n. 27123; Cass. civ., 12/3/2004, n. 5127; Cass. civ., 22/8/2003, n. 12352; Cass. civ., 28/4/2002, n. 5024; Cass. civ., 19/11/98, n. 11654; Cass. civ., 22/5/86, n. 3408).

Senonché, nel caso di specie non si è in presenza di alcun *danno ingiusto ex* artt. 2043 e ss. di natura patrimoniale, di cui lo Stato abbia risentito o potesse risentire a seguito della commissione dei reati in contestazione, dato che la scuola, come già spiegato nel primo paragrafo di questo Capitolo e come sostiene la stessa Avvocatura dello Stato (cfr. spec. la sua memoria depositata in questa sede il 2/2/09), era di proprietà del Comune, sicché il suo crollo non ha né può avere in alcun modo leso il patrimonio (inteso in senso ampio e cioè come comprensivo del demanio, del patrimonio indisponibile e di quello disponibile) dello Stato.

Casomai, lo stanziamento delle dedotte somme a seguito del crollo della scuola, al fine di realizzare altra scuola temporanea e poi quella definitiva,

avrebbe potuto essere indennizzato a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041-cc-e quindi di "restituzioni" ex art. 74 cpp.

Sotto quest'ultimo profilo, però, c'è da rilevare che, mentre la sia pur generica richiesta di cui al *petitum* di I° grado avrebbe potuto essere interpretata come comprensiva anche dell'anzidetta domanda (sulla base del suo riferimento all'"*illegittimo depauperamento*" ed ai "*rimborsi e restituzioni*"), in questa sede l'Avvocatura dello Stato ha espressamente qualificato la sua domanda come "*richiesta risarcitoria*" e così, del resto, la spiegata azione risulta anche giuridicamente qualificabile sulla base del complessivo contenuto dell'atto di appello. Atto di appello che, poi, trova riscontro sotto il presente profilo risarcitorio nella domanda dei "*risarcimenti*" di cui al *petitum* della menzionata memoria di I° grado.

Di conseguenza, un'eventuale azione di arricchimento senza causa non può qui essere accolta, perché mai spiegata o, comunque, perché, se spiegata in I° grado (unitamente o alternativamente a quella risarcitoria), non reiterata nel presente grado ed anzi implicitamente rinunciata in quanto espressamente sostituita con quella risarcitoria già spiegata pure in prime cure.

D'altra parte, se anche un'azione di arricchimento senza causa fosse stata ammissibilmente reiterata in questa sede, la stessa si sarebbe dovuta rigettare nel merito, in primo luogo perché l'azione restitutoria non era nella fattispecie correlabile alla commissione in sé dei reati di cui alla rubrica, avendo lo Stato per sua libera scelta deciso di realizzare una struttura temporanea e poi la nuova scuola dopo la commissione di detti reati; sicché l'azione di arricchimento, in quanto non direttamente connessa ai reati in contestazione, avrebbe dovuto essere esercitata in separata sede. E, in

secondo luogo, perché, ammesso e non concesso che l'azione restitutoria fosse stata esercitabile in questa sede, lo Stato non ha dimostrato né chiesto di dimostrare in alcun modo l'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti (tra cui, ad es., quello del riconoscimento anche implicito dell'*utilitas*, ecc.) che ne dimostrassero la fondatezza.

In definitiva, la domanda della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della Protezione civile va rigettata.

Per ciò che concerne il MIUR, l'appellante Avvocatura ha chiesto in questa sede il risarcimento del danno non patrimoniale in suo favore. Non è chiaro se la richiesta risarcitoria a questo titolo (non patrimoniale) fosse stata formulata in I° grado anche in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della Protezione civile, ma sta di fatto che, in questa sede, lo è stata, come ripetesì, solo in favore del MIUR (cfr. pag. 58 dell'atto di appello).

Inoltre, a differenza di quanto il Tribunale opina nella citata ordinanza del 10/3/06 (allegata al relativo verbale di udienza del fascicolo d'ufficio n. I del Tribunale, inserito nel Faldone n. 30), il MIUR non aveva chiesto nel precedente grado, né nella dichiarazione di costituzione di parte civile depositata il 3/3/06 e neppure all'udienza del 10/3/06, alcun danno per la perdita della docente deceduta a seguito del crollo (la povera Carmela Ciniglio). Lo stesso riferimento dell'Avvocatura dello Stato a questa docente, di cui al verbale dibattimentale di udienza del 10/3/06, è volto espressamente a far valere l'asserita qualità di persona offesa dello Stato (qualità peraltro incontestatamente poi negata dal Tribunale). In ogni caso, nessuna richiesta è stata al riguardo formulata in questa sede di appello.


Tornando al risarcimento del danno non patrimoniale in favore del MIUR, lo stesso viene chiesto in questa sede (come già nella precedente) per una supposta sua lesione del diritto all'immagine.

Senonché, essendo pacificamente la scuola crollata di proprietà del Comune, tenuto anche alla sua custodia ed alla vigilanza sulla sua sicurezza, come già spiegato nel primo paragrafo del presente Capitolo e come sostiene la stessa Avvocatura dello Stato (cfr. spec. la sua memoria depositata in questa sede il 2/2/09), nessun danno all'immagine può essere derivato a chi proprietario non ne era, né era tenuto alla sua custodia e neppure alla vigilanza sulla sua sicurezza. Danno di cui è mancata qualsivoglia prova sia nell'*an* che nel *quantum* e che, per quanto appena esposto, non risulta neppure presumibile in alcun modo.

Anche questa domanda risarcitoria dell'Avvocatura dello Stato, perciò, va rigettata.

Ultronea (pure alla luce del presente rigetto) è poi la richiesta della parte (cfr. Cap. VI) di procedere in questa sede alla correzione dell'errore materiale dell'impugnata sentenza.


Le spese processuali del doppio grado relative alla costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato vanno equamente compensate tra le parti, stante da un lato l'accoglimento delle sue domande in rito (ammissione della costituzione della parte civile sia della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della Protezione civile che del MIUR e conferma dell'esclusione di quest'ultimo quale responsabile civile) e, dall'altro lato, il rigetto delle sue domande di merito.



4) La mancata spettanza del risarcimento dei danni in favore di Tomaro Anna Antonietta

Anna Antonietta Tomaro, difesa in I° grado dall'avv. De Benedictis, non rassegnò in quella sede le conclusioni. Inoltre, la stessa, seppur citata in questo grado, vi è rimasta assente. Per cui, la sua costituzione di parte civile deve intendersi revocata e nulla può esserle liquidato a titolo di danni né di spese, ferma restando la possibilità di esercizio dell'azione in sede civile da parte sua, ai sensi dell'art. 82 cpp.

5) La spettanza del risarcimento dei danni e delle spese processuali del doppio grado in favore della parte civile non appellante "Cittadinanzattiva-ONLUS"

 Nel Capitolo XI (par. n. 8), si è già risolta positivamente la questione relativa all'ammissione della costituzione di parte civile nel presente processo penale dell'ente esponenziale "Cittadinanzattiva-ONLUS", per cui, ad evitare ripetizioni, si rinvia al riguardo a tutto quanto già ampiamente esposto.

Oltre che ammissibilmente proposta, la pretesa risarcitoria dell'ente in questione risulta anche fondata.

Al riguardo, sempre nel Cap. XI (sub n. 8) si è già illustrato come, a giudizio di questa Corte di Appello, mentre il "riconoscimento" dell'associazione ambientalista ex art. 13 cit. unitamente al suo scopo costituiscono condizioni sufficienti ai fini (non solo dell'intervento, ma anche) della costituzione di parte civile nel processo penale, tutti gli altri profili (effettività del perseguimento di detto scopo da parte dell'associazione, sua

stabilità, partecipazione alla stessa di un numero significativo di associati, suo radicamento nel territorio) attengono all'effettiva sussistenza del diritto al risarcimento del danno come integrato dalla lesione del diritto soggettivo assoluto *iure proprio* della personalità dell'associazione e del diritto soggettivo assoluto all'ambiente di cui essa è portatrice esponenziale. Si tratta, insomma, di profili connessi al merito e cioè alla fondatezza della domanda.

In particolare, va ribadito a questi fini che, ai sensi dell'art. 1, 1° co. del suo prodotto statuto, tra le finalità statutarie di detto ente vi è quella della "*tutela ... della salute e della sicurezza individuale e collettiva*" (scopo, questo, tra l'altro conforme a quello per il quale è avvenuta l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 L. n. 281/98). E la tutela della salute, sotto il profilo (che qui interessa) della sicurezza, si esplica innanzi tutto attraverso la tutela del diritto alla vita ed all'incolumità psicofisica della persona umana (art. 32 Cost.).

L'ente in questione ha altresì dimostrato, sempre attraverso la produzione (avvenuta sin dal I° grado) del suo statuto, di essere un'associazione di carattere nazionale, ma articolata anche a livello regionale (cfr. artt. 1, 3° co. e 10 e ss. dello statuto), all'uopo dotata di segretari regionali cui compete tra l'altro (in concorso o in alternativa col segretario generale, sentita la competente rete di cui all'art. 5) il potere di agire in giudizio ai sensi degli artt. 13 e 1, 3° co. dello statuto. Di fatto, il segretario regionale per il Molise è il commissario straordinario, avv. Mescia, nato a Campobasso ed ivi residente (come da atto di costituzione di parte civile), in persona del quale l'associazione "*Cittadinanzattiva-ONLUS*" si è per l'appunto costituita

parte civile nel presente processo penale (il suo atto di costituzione di parte civile di I° grado è contenuto nel Faldone n. 5).

Il medesimo ente ha dimostrato documentalmente sin dal precedente grado del giudizio (cfr. i relativi documenti, come inseriti nel Faldone 8), inoltre:


- di avere redatto proprio per la Regione Molise il progetto "*Impararesicuri*" (che ha anche prodotto) a firma del menzionato Mescia, finalizzato tra l'altro a "*favorire la diffusione ed il radicamento della cultura della sicurezza*", a "*creare un percorso di sensibilizzazione capillare di cittadini, genitori e personale della scuola*", a "*contribuire all'accelerazione della messa in sicurezza degli edifici scolastici molisani*", ecc.;
- di avere redatto il prodotto rapporto "*Scuola sicura*" per l'anno scolastico 2001-2002, monitorando numerose scuole di vari ordini e gradi (ivi comprese quelle elementari e medie) del nord, centro e sud Italia;
- di avere organizzato la manifestazione itinerante "*Obiettivo barriere*", che ha anche ottenuto l'alto patronato del Presidente della Repubblica;
- di avere stampato apposite locandine in occasione della II^ giornata della sicurezza nelle scuole, dal titolo "*Cosa fare per uscire dalla scuola in caso di pericolo*" (ivi comprese le ipotesi di terremoti o incendi);
- di avere predisposto il "*III° rapporto nazionale sulla sicurezza degli edifici scolastici*", dal titolo "*La scuola di sicurezza*".

Da tutti i molteplici e significativi elementi, risulta come, in capo all'associazione "*Cittadinanzattiva*", siano presenti (oltre che l'iscrizione

nell'elenco di cui all'art. 5 L. n. 281/98 che, unitamente al suo scopo specifico, stando a Cass., n. 35393/2008 cit. ne determina la legittimazione ad agire), anche una serie di specifici elementi ulteriori (cui fa riferimento Cass., n. 20681/2007 cit.), quali: il suo scopo, specificamente correlato alle finalità statutarie di tutela della salute e della sicurezza individuale e collettiva, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, 2° co. L. n. 281/98 già menzionato; la effettività del perseguimento di detto scopo, come da iniziative, pubblicazioni, progetti e riconoscimenti ufficiali dianzi menzionati; la sua stabilità, essendo stata essa costituita, sia pure con diversa denominazione (poi variata il 1°/8/2000 e quindi in tempo non sospetto), sin dal 3/4/81 e dunque non essendo stata certamente costituita solo in vista del presente processo; la notoria partecipazione al M.F.D. oggi "Cittadinanzattiva" di un numero significativo di associati; la sua localizzazione territoriale, ossia il suo radicamento (attraverso la propria articolazione regionale) nel territorio interessato dalla lesione, nel quale territorio essa, come si è visto, ha intrapreso anche apposite iniziative a tutela specifica della sicurezza nelle scuole e redatto progetti a firma del suo segretario regionale, a sua volta nato e residente *in loco*.

In definitiva, l'associazione "Cittadinanzattiva-ONLUS", nella sua articolazione regionale molisana, come legalmente rappresentata dal suo segretario regionale, ha sicuramente diritto ad ottenere il chiesto risarcimento del danno non patrimoniale.

Danno che le è stato cagionato dalle molteplici e gravi violazioni, approfonditamente vagliate e positivamente verificate in tutto il corso della presente sentenza, dei divieti imposti dalla legge a tutela della pubblica



incolumità e della stabilità delle costruzioni, ossia, in ultima analisi, a tutela della sicurezza e quindi della salute, dell'incolumità e della stessa vita dei consociati stanziati nel territorio in cui è radicato l'ente esponenziale attraverso la sua articolazione regionale.

Il danno in questione va dunque riconosciuto e liquidato a "Cittadinanzattiva" sotto il duplice profilo cui fa condivisibilmente riferimento la più recente ed affermata giurisprudenza della SC (es. Cass., n. 35393/2008 cit.: cfr. sempre Cap. XI), e, cioè, sia come titolare di un diritto della personalità connesso al perseguimento delle sue finalità statutarie e sia come ente esponenziale dei diritti assoluti alla salute ed alla sicurezza.

Considerato che le prove acquisite non consentono, allo stato, la liquidazione del danno nel *quantum*, detta liquidazione equitativa va rimessa a separato giudizio, tenuto conto di quanto su questo punto specifico (ossia sulla sede di questo *separato giudizio*) si è ampiamente già illustrato nel primo e secondo paragrafo del presente Capitolo.


Gli imputati La Serra, Marinaro, Martino, Abiuso e Borrelli, in solido fra loro e con il responsabile civile, vanno altresì condannati al pagamento delle spese processuali del doppio grado di questo processo sostenute dalla parte civile costituita non appellante in discussione, difesa dall'avv. Vittorio Piccirillo, spese che vanno liquidate in complessivi euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), dovendosene imputare i 2/3 al giudizio di I° grado ed 1/3 al presente grado del giudizio e, per ciascun grado, la metà a titolo di onorario e l'altra metà a titolo di diritti e spese vive, oltre quanto dovuto per legge.

6) La spettanza del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, della provvisionale e delle spese processuali del doppio grado in favore delle restanti costituite parti civili appellanti e non appellanti

Alle restanti costituite parti civili appellanti e non appellanti spetta il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, cui vanno condannati gl'imputati (eccettuato l'Uliano) solidalmente tra loro e con il responsabile civile Comune di San Giuliano di Puglia. Quanto alla prova degli stessi, il decesso delle 28 vittime del crollo è un dato del tutto pacifico e fuori discussione, laddove anche le lesioni a carico degli altri 39 soggetti di cui al capo B della rubrica, le spese documentate ed i relativi rapporti di parentela tanto con le vittime che con i feriti delle parti civili presenti nel processo risultano ampiamente dimostrati dalla copiosa documentazione appositamente prodotta dai difensori di ciascuna delle costituite parti civili o comunque esistente in atti, come inserita nei vari Faldoni del processo e particolarmente nei Faldoni nn. 6, 7, 9, 14, 32.

Documentazione, questa, di carattere anche sanitario (ivi incluse le prodotte CTP), la quale risulta del tutto idonea a fornire la sicura prova dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, risentiti dai danneggiati e che trova piena conferma e riscontro anche nella CT/PM, a cura del prof. Strada e della dott.ssa Laviola (inserita nel Faldone n. 10).

Anzi, rispetto all'entità delle lesioni riportate da molti tra i feriti ed alla durata dei giorni di malattia, come accertati nella suddetta CT/PM ed esposti al capo B della rubrica, l'anzidetta documentazione sanitaria prodotta dalle parti civili comprova anche un aggravamento di detta entità e durata.



Per il resto, lo stretto legame parentale porta a ritenere la sicura sussistenza del danno non patrimoniale ex art. 2059 cc a carico anche delle costituite parti civili che non hanno risentito direttamente di una lesione sotto il profilo fisico e/o psicofisico (biologico).

Quanto sopra, in ordine alla specifica e copiosa documentazione appositamente prodotta dai difensori di ciascuna delle costituite parti civili o comunque esistente in atti, con riferimento sia ai legami parentali con le vittime e con i feriti che alle lesioni di cui si diceva (per quanto riguarda i feriti), è stato riscontrato dalla Corte, con specifico riferimento a ciascuna delle costituite parti civili appellanti e non appellanti e, cioè, passandole in rassegna una per una, a Vassalli Remo e Liciani Michelina, prossimi congiunti di Vassalli Martina e costituiti parti civili anche per Vassalli Alessia; Occhionero Michele (in proprio e quale esercente la potestà genitoriale su Occhionero Giuseppe) e Lafratta Giulietta, prossimi congiunti di Occhionero Luigi; Francario Vincenzo e Ferrucci Adriana, prossimi congiunti di Francario Lorenzo e costituiti parti civili anche per Francario Raffaele e Francario Margherita; Riggio Ciro e Di Stefano Maria Ermelinda, prossimi congiunti di Riggio Luca e Riggio Gianmaria); Nardelli Arturo e Di Fiore Elena, prossimi congiunti di Nardelli Giovanna, costituiti parti civili anche per Nardelli Marilena e Nardelli Aurelio; Colantuono Michele e Di Pietro Rosina, prossimi congiunti di Colantuono Maria; Picanza Raffaele e Di Cesare Rosalba, prossimi congiunti di Picanza Maria Celeste e Picanza Valentina; Nardelli Giacomo e Barbiero Anna, prossimi congiunti di Nardelli Gianni e costituiti parti civili anche per Nardelli Crisante e Nardelli Carmela; Ianiri Pietro Antonio e Ceresetto Anna, prossimi congiunti di Ianiri Valentina, costituiti parti civili anche per Ianiri Maria e

Ianiri Teresa; Di Cera Amedeo Demetrio, e Di Rosa Maria, prossimi congiunti di Di Cera Sergio); Astore Felice e Robecchi Natalina, prossimi congiunti di Astore Antonio, costituiti parti civili anche per Astore Anna; Morelli Giovanni Antonio e Di Stefano Antonia, prossimi congiunti di Morelli Morena, costituiti parti civili anche per Morelli Nicola; Iacurto Lino e Barbieri Maria Luisa, prossimi congiunti di Iacurto Paolo Romano; Di Renzo Giovanni e Pistilli Caterina, prossimi congiunti di Di Renzo Maria, costituiti parti civili anche per Di Renzo Antonio; Di Renzo Raffaele e Tamaro Loredana, prossimi congiunti di Di Renzo Antonio, costituiti parti civili anche per Di Renzo Giuliana e Di Renzo Liliana; Lafratta Giuliano e Lafratta Maria Antonietta, prossimi congiunti di Lafratta Domenico; Buonagurio Vincenzo e Gentile Giulia, prossimi congiunti di Buonagurio Michela, costituita parte civile anche per Buonagurio Antonella; Iacurto Amedeo Giuseppe e Cerri Antonietta, prossimi congiunti di Iacurto Luca; De Lisio Nunzio e Gentile Felicetta Antonietta, prossimi congiunti di De Lisio Melissa; Picanza Paolo e Ciavarra Maria, prossimi congiunti di Picanza Raffaele; Ritucci Adriano e Di Cristofaro Lucietta, prossimi congiunti di Ritucci Giovanna, costituiti parti civili anche per Ritucci Arduino e Ritucci Clementina; Petacciato Modesto, Porrazzo Nunziatina, costituiti parti civili anche per Petacciato Michela; e Petacciato Mariangela, prossimi congiunti di Petacciato Luigi; Visconti Massimo e Ianiri Celestina, costituiti parte civile anche per Visconti Guido; e Ianiri Giuliano, prossimi congiunti di Visconti Umberto; Ianiri Francesco, prossimo congiunto di Ciniglio Carmela, costituito parte civile anche per Ianiri Mario e Ianiri Luca; Ianiri Elisabetta, madre di Ciniglio Carmela; Testa Mariarosaria, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul minore Androne Vito, entrambi




anche quali eredi di Androne Luigi; Astore Giovanni, costituito parte civile anche per le figlie minori Astore Marica e Astore Gioanna, Astore Rossella; Mastrantonio Elena, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla minore Astore Rossella, costituita parte civile (essa Mastrantonio Elena) anche per Astore Marica e Astore Gioanna; D'Ascenzo Franco e Porrazzo Rachele Antonietta, costituiti parte civile anche per D'Ascenzo Veronica; Ianiri Giuseppe e Nardelli Maria Grazia, costituiti parte civili anche per Ianiri Mario; Ferrante Andrea e Ianiri Nunziatina, costituiti parti civili anche per Ferrante Maria Pia; Macchiarolo Mario e Pasquale Maria Fernanda, costituiti parti civili anche per la minore Macchiarolo Irene; Sebastiano Claudio Maria e Piras Gigliola, costituiti parti civili anche per la minore Sebastiano Antonella; Astore Fedele e Cirinelli Giulietta, costituiti parti civili anche per il minore Astore Gianluigi; Russo Andrea e Macchiarolo Maria Domenica, costituiti parti civili anche per il minore Russo Giovanni; Di Renzo Michele e Calisto Filomena, costituiti parti civili anche per la minore Di Renzo Lilia; Cercé Michele e Di Biase Orientina, costituiti parti civili anche per il minore Cercé Vincenzo; Nardelli Pasquale e Silvestri Maria Rita, costituiti parti civili anche per la minore Nardelli Rachele; Di Renzo Giuseppe e Ferrante Filomena, costituiti parti civili anche per il minore Di Renzo Dino; Persichillo Umberto e Mascia Elisa; Ianiri Giuseppe e Pistilli Angela Maria, costituiti parti civili anche per la minore Ianiri Michela; Licursi Michele e Vitulli Anna, costituiti parti civili anche per il minore Licursi Angelo; Cirinelli Felice Antonio e Colantuono Giuseppina, costituiti parti civili anche per il minore Cirinelli Luigi; Patavino Ivano e Petti Margherita Maria, costituite parti civili anche per i minori Patavino Antonio e Patavino Marco;



Barbieri Giuseppina; Giannone Maria; Nalli Giovanna; Mucciaccio Rosalba;
Simone Clementina Grazia; Zeppetella Maria Lucia; Barbieri Vincenzo e
Barbieri Natalina, costituiti parti civili anche per il minore Barbieri Pompeo;
Antignani Domenico e Serrecchia Amantina, costituiti parte civile anche
per Antignani Pia Antonietta; Cicora Franca e Ferrucci Luigi, costituiti
parte civile anche per Ferrucci Michele; Nardelli Mario e Marino Rachelina
Antonietta, costituiti parti civili anche per la minore Nardelli Giulia; Iacurto
Giuseppe e Androne Nunzia, costituiti parti civili anche per il minore
Iacurto Paolo; Tolo Giuseppe Nicola e Di Stefano Clementina, costituiti
parti civili anche per la minore Tolo Maria Pia; Morelli Antonietta e Picanza
Michelangelo, costituiti parte civile anche per Picanza Michele; Ferrante
Pasqualino e Di Renzo Florestina, costituiti parte civile anche per Ferrante
Raffaele; Macchiarolo Ennio e Di Stefano Giovanna, costituiti parte civile
anche per Macchiarolo Gianni; Iarocci Luigi e Santoro Maria, costituiti
parte civile anche per Iarocci Raffaella, Di Tullio Giuseppe e Iacurto
Rosina, costituiti parti civili anche per Di Tullio Eleonora; Ianiri Maria
Rachele, costituita parte civile anche per Astore Ferdinando e Astore
Mariella.

Con riferimento al danno non patrimoniale, peraltro, rispetto tanto ai
numerosi citati feriti quanto ai numerosissimi citati parenti sia loro che delle
vittime, deve tenersi presente l'indirizzo da ultimo espresso da Cass., ss.uu.
civ., 11/11/2008, n. 26972, condiviso da questa Corte, che ha negato
l'esistenza di un'autonoma categoria di danno esistenziale nel nostro
ordinamento, sicché detta posta di danno non può ritenersi nel caso di specie
dimostrata nell'*an* (e neppure, ovviamente, nel *quantum*), in quanto
insussistente.



La liquidazione dei danni patrimoniali, così come quella equitativa dei danni non patrimoniali (ex artt. 2056 e 2059 cc e 185 cp), va rimessa in separato giudizio, tenuto conto di quanto su questo punto specifico (ossia sulla sede di questo *separato giudizio*) si è ampiamente già illustrato nel primo e secondo paragrafo del presente Capitolo.

Ai fini della liquidazione dei danni non patrimoniali in detto separato giudizio, si terrà conto, con specifico riferimento ai feriti rimasti in vita ed ai loro parenti costituiti parte civile, del più recente e condivisibile indirizzo della SC (Cass. civ., 13/1/2009, n. 469) in tema di "*equità circostanziata*" (art. 2056 cod. civ.), aumentando detto risarcimento tanto più quanto maggiore è stata la lesione a carico di ciascun ferito, lesione che, nei loro parenti costituiti parte civile, ha determinato la doverosità dell'assistenza familiare così accrescendo il relativo danno.

Gl'imputati (eccettuato sempre l'Uliano), in solido tra loro e con il responsabile civile Comune di San Giuliano di Puglia, vanno altresì condannati al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva *ex lege* in favore delle parti civili di cui si dirà. In particolare, quanto a detta provvisoria, poiché le prove acquisite non consentono, allo stato, la liquidazione del danno nel *quantum*, detta provvisoria va liquidata nei limiti per i quali, a giudizio di questa Corte e sulla base di quanto emergente dagli atti processuali, è stata già raggiunta la prova del danno.

In proposito, la quantificazione della provvisoria va distinta con criteri differenziati, a seconda che si sia o meno verificato il decesso, ovvero a seconda della gravità delle lesioni, restando la stessa esclusa per quelle di

minore entità. In particolare, la provvisionale va liquidata secondo la quantificazione ed i criteri di cui appresso:

- euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) in favore di ciascuna delle parti civili costituite, in riferimento a ciascun rispettivo congiunto deceduto;

- euro 100.000,00 (centomila/00) in favore delle parti civili costituite che, in

proprio e/o nella qualità, abbiano patito, come da capo di imputazione,

pericolo di vita e postumi penalmente rilevanti e dunque, specificamente, in

favore di Barbieri Pompeo, Giannone Maria e Mucciaccio Rosalba

Antonietta;

- euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) in favore di Licursi Michele e

Vitulli Anna, in proprio e nella qualità, costituiti parti civili per Licursi

Angelo;

- euro 50.000,00 (cinquantamila/00) in favore di Cicora Franca e Ferrucci

Luigi, in proprio e nella qualità, costituiti parti civili in favore di Ferrucci

Michele;

- euro 25.000,00 (venticinquemila/00) in favore delle costituite parti civili

che, in proprio e/o nella qualità, abbiano patito, come da capo di

imputazione, una malattia della durata superiore a giorni cento;

- euro 10.000,00 (diecimila/00) in favore delle costituite parti civili che, in

proprio e/o nella qualità, abbiano patito, come da capo di imputazione, una

malattia della durata superiore a giorni quaranta.

Le altre istanze di provvisionale, per una durata della malattia, come da capo

di imputazione, fino a giorni quaranta, non vanno accolte.


Infine, i medesimi imputati La Serra, Marinaro, Martino, Abiuso e Borrelli

vanno condannati, in solido fra loro e con il responsabile civile, al


pagamento delle spese processuali del doppio grado sostenute dalle parti civili, spese che vanno liquidate in misura maggiore per le costituite parti civili appellanti rispetto a quelle non appellanti e che vanno differenziate tenuto conto soprattutto nel numero delle parti difeso da ciascun difensore. Dette spese vanno dunque liquidate come di seguito (dovendosi imputare, per ciascuna delle somme sotto specificate, i 2/3 al giudizio di I° grado ed 1/3 al presente grado del giudizio e, per ciascun grado e per ciascuna somma, la metà a titolo di onorari e l'altra metà a titolo di diritti e spese vive):

- complessivi euro 33.000,00 (trentatremila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili appellanti difese dall'avv. Valentina Bozzelli;
- complessivi euro 22.000,00 (ventiduemila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili appellanti difese dall'avv. Sante Foresta;
- complessivi euro 12.000,00 (dodicimila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili appellanti difese dall'avv. Anna Ferreri;
- complessivi euro 11.000,00 (undicimila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili appellanti difese dall'avv. Giovanni De Notariis;
- complessivi euro 13.000,00 (tredicimila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili appellanti difese dall'avv. Arnaldo Tascione;
- complessivi euro 20.000,00 (ventimila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili appellanti difese dall'avv. Antonio Di Cesare;
- complessivi euro 17.000,00 (diciassettemila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili appellanti difese dall'avv. Massimo Dinoia;

- complessivi euro 23.000,00 (ventitremila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili appellanti difese dagli avv.ti Giuseppe Fusco e Giuseppe Vacca, con solidarietà attiva per questi ultimi;
- complessivi euro 12.000,00 (dodicimila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili appellanti difese dall'avv. Libero Mancuso;
- complessivi euro 12.000,00 (dodicimila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili appellanti difese dall'avv. Lorenzo Gnocchini;
- complessivi euro 7.750,00 (settemilasettecentocinquanta/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili costituite non appellanti, difese dall'avv. Antonio Zio;
- complessivi euro 6.250,00 (seimiladuecentocinquanta/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili costituite non appellanti, difese dall'avv. Michele Liguori ;
- complessivi euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore della parte civile costituita non appellante, difesa dall'avv. Andrea Petito;
- complessivi euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili costituite non appellanti, difese dall'avv. Nicola Cerulli;
- complessivi euro 6.000,00 (seimila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili costituite non appellanti, difese dall'avv. Giancarlo Ventrella;
- complessivi euro 6.000,00 (scimila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili costituite non appellanti, difese dall'avv. Maria Calabrese;



- complessivi euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore della parte civile costituita non appellante, difesa dall'avv. Roberto D'Aloisio;
- complessivi euro 6.000,00 (seimila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili costituite non appellanti, difese dall'avv. Duilio Bucci;
- complessivi euro 6.000,00 (seimila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili costituite non appellanti, difese dall'avv. Antonio Giannone;
- complessivi euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore della parte civile costituita non appellante, difesa dall'avv. Enrico Di Siena;
- complessivi euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore della parte civile costituita non appellante, difesa dall'avv. Elsa Pietroniro;
- complessivi euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili costituite non appellanti, difese dall'avv. Franco Cianci;
- complessivi euro 7.000,00 (settemila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili costituite non appellanti, difese dall'avv. Benedetto Cianci;
- complessivi euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore della parte civile costituita non appellante, difesa dall'avv. Domenico Bruno.



XXIX) LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA PROCURA DELLA
REPUBBLICA DI ROMA IN ORDINE ALL'EVENTUALE
CORRESPONSABILITÀ DI SOGGETTI INCARDINATI IN
ORGANI DELLO STATO ITALIANO

1) Premessa

Vari difensori degli imputati e di parte civile hanno insistito sulla corresponsabilità dello Stato italiano (o meglio, dei soggetti incardinati nei suoi organi politici e/o amministrativi) nei reati di omicidi e lesioni colposi plurimi di cui è processo, a causa della tardiva classificazione sismica del Comune di San Giuliano di Puglia, chiedendo conseguentemente la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica ai fini delle relative valutazioni.

Questa Corte, dovendo pronunciarsi sulle suddette istanze, deve dunque verificare se, nella specie, ricorra un'ipotesi di fatto *ictu oculi* penalmente irrilevante, ossia di un fatto che sarebbe meramente iscrivibile nel registro degli atti non costituenti notizia di reato (cosiddetto modello 45, di cui al DM 30/9/1989) da parte del PM o magari neanche in questo, in tal caso dovendosi rigettare le istanze in questione, oppure se invece ricorra un'ipotesi di un fatto che sarebbe da iscriversi nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 cpp (cosiddetto modello 21) da parte del PM. Iscrizione, quest'ultima, che ha come esito necessario l'inizio dell'azione penale o la richiesta di archiviazione e che comporta dunque una scelta che non è di compensa di questa Corte, imponendo la conseguente trasmissione degli atti alla competente Autorità Giudiziaria, ossia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.



Il PG si è opposto alla suddetta trasmissione, osservando in sostanza che la decisione sulla classificazione sismica o meno del Comune di San Giuliano avrebbe avuto natura squisitamente politica; si sarebbe, cioè, trattato di un provvedimento di carattere normativo, sicché non rientrerebbe nella funzione giurisdizionale (nella specie, penale) il compito di vagliare la liceità della sua emanazione o mancata emanazione.

Al fine di decidere se procedere o meno alla trasmissione degli atti in questione, deve perciò preliminarmente esaminarsi la suddetta questione, perché è chiaro che, se la tesi del PG fosse fondata, allora si verserebbe in una delle succitate ipotesi di fatto *ictu oculi* irrilevante ai fini penali. Se detta tesi fosse fondata, anzi, ne discenderebbe la non sindacabilità della condotta dello Stato e/o dei suoi organi neppure in sede civile (né giurisdizionale amministrativa), sebbene quest'ultimo problema non possa essere qui preso in esame in quanto lo Stato italiano non risponde in questa sede come responsabile civile, potendo semmai essere eventualmente convenuto a tal fine in separata sede (ma sempre che, nella materia *de qua*, si ritenga sussistente la giurisdizione del giudice comune nei suoi confronti). L'esame della suddetta questione va dunque specificamente condotta al fine di decidere se procedere o meno alla chiesta trasmissione degli atti alla competente A.G. penale.

Si tratta, pervero, di una questione che presenta implicazioni di non ridotta portata e che si risolve, in sostanza, nel più generale discorso relativo ai rapporti tra la giurisdizione, il potere legislativo ed il potere esecutivo nell'ambito del nostro ordinamento costituzionale, discorso che verrà approfondito nel paragrafo successivo, adattandolo quindi al caso di cui è processo.

2) Rapporti tra giurisdizione, potere legislativo e potere esecutivo, con particolare riferimento al caso di cui è processo

La separazione tra i poteri dello Stato, per come già teorizzata dal Locke maturo, teoria poi ripresa dalle correnti illuministiche e soprattutto dalla dottrina dello Stato di Montesquieu, costituì una delle rivendicazioni e delle conquiste più importanti della Rivoluzione francese, per come finalizzata, quest'ultima, a spezzare non soltanto i vincoli di casta medioevali in campo socio-economico, ma contestualmente (e specie sotto la spinta delle componenti giacobine e girondine) l'assolutismo monarchico in campo politico, ossia l'accentramento di tutto il potere nella mani del Sovrano. E questa conquista, ossia la scomposizione del potere assoluto in poteri separati e distinti (secondo la nota tripartizione tra potere legislativo, esecutivo e giudiziario), costituì uno dei capisaldi delle costituzioni emanate successivamente al 1789 sia negli Stati repubblicani che in quelli monarchico-costituzionali.

Al tempo stesso, però, ciascuno di detti poteri non può essere completamente avulso dall'altro, perché altrimenti ne verrebbe meno quella che Montesquieu definiva come la "*bilancia dei poteri*", ossia la garanzia contro l'abuso del potere. E' dunque necessario un sistema di reciproci controlli tra i pur separati poteri dello Stato, sistema recepito pure dagli Stati liberali ottocenteschi ed affinato nello Stato moderno, per tale intendendosi la forma di Stato scaturita in Occidente dalla grande crisi economica di *sovraproduzione* (ovvero, in termini keynesiani, di *sovrainvestimento*, con conseguente caduta dell'efficienza marginale del capitale) del 1929, la quale, sotto il successivo impulso del *New Deal* rooseveltiano e delle teorie keynesiane, ha segnato il passaggio




dall'economia liberista all'economia mista, dall'offerta alla domanda, dal risparmio al consumo, dall'*esercito industriale di riserva* alla tendenziale piena occupazione, dall'economia politica alla politica economica, e, con ciò, ossia con l'intervento dello Stato nell'economia, ha segnato il passaggio dallo Stato liberale allo Stato sociale (a parte la successiva crisi da stagflazione e quindi la crisi delle politiche economiche anticicliche dello *stop and go* imperniata sulla *curva di Phillips*, crisi che si è parzialmente riflessa anche su quest'ultima forma di Stato, le conseguenti scelte monetariste/neoliberiste e le relative nuove crisi cicliche, fino a quella dei giorni nostri e, per farvi fronte, alle rinnovate ricette d'interventismo pubblico nell'economia).

261

Nello Stato moderno, dunque, ed in particolare nel nostro, il suddetto sistema di reciproci controlli tra i pur separati poteri dello Stato è stato disegnato dalla parte II della Costituzione, la quale, pure alla luce dei totalitarismi di segno opposto che hanno caratterizzato il secolo scorso, tra l'altro sfociati nella nefasta esperienza bellica, ha voluto *blindare* la nascente democrazia, ancorandola ancor più saldamente ad un sistema di poteri e contropoteri separati ma che si controllano e si limitano reciprocamente. Sistema questo che, d'altronde, attraverso le varie forme di limiti/controlli sui poteri di diretta promanazione (sia pure a mezzo delega) popolare da parte di quelli che ne promanano solo indirettamente, risulta anche funzionale a salvaguardare i diritti degli individui e delle minoranze e quindi a scongiurare il pericolo (avvertito sin dai filosofi dell'antica Grecia) che la democrazia vada incontro ad eventuali derive populistico/maggioritarie (la cosiddetta *dittatura della maggioranza*), così degenerando nella demagogia.

Nella sua parte II, la Costituzione ha perciò da un lato superato la stessa tradizionale tripartizione dei poteri, dando vita ad una pluralità di organi/poteri/ordini/funzioni, a partire dal Parlamento, massima e primaria espressione del principio di sovranità popolare, al Presidente della Repubblica, al Governo, alla Corte Costituzionale (organo politico-giurisdizionale), alla Magistratura (la quale, peraltro, per come delineata, secondo i più costituisce piuttosto un ordine che esercita una funzione, anziché un organo che esercita un potere), fino agli organi di rilevanza costituzionale (tra i quali anche il Consiglio Superiore della Magistratura), per poi incrociare questa ripartizione per così dire in senso orizzontale del potere con una sua ripartizione in senso verticale, attraverso il decentramento e le autonomie locali, che vanno peraltro sempre più trasformandosi in autonomie federali e quindi in nuove forme di potere su piani orizzontali che si affiancano a quello statale.

Dall'altro lato, la Costituzione ha previsto appunto tutta una serie di reciproche interazioni ed interferenze (che, in certi momenti, si trasformano peraltro in veri e propri conflitti) tra i poteri, che si manifestano sotto forma di nomine, deleghe, approvazioni, autorizzazioni, incidenti, giudizi, concertazioni, ecc, che non è qui il caso di approfondire specificamente ma che sono tutte espressione di quella più generale esigenza, di cui si diceva sopra, del reciproco controllo tra i pur separati poteri dello Stato. Non senza aggiungere, peraltro, che oggi si va parallelamente affermando l'esigenza (nell'epoca dell'informatica e della crescente *globalizzazione*, con la relativa accelerazione delle dinamiche socio-economico-politiche storicamente determinate) di conciliare, attraverso un'apposita (ulteriore) riforma della



parte II della Costituzione, l'anzidetto reciproco controllo con una maggiore celerità ed incisività dei meccanismi e dei processi decisionali.

La parte I della Costituzione, a sua volta, ha voluto affiancare alla sovraesposta strutturazione democratica dei poteri istituzionali un altro cardine fondamentale di ogni democrazia, costituito dal sistema dei diritti *fondamentali ed inviolabili* della persona umana, ivi incluso, primo tra tutti, il diritto alla salute quale diritto alla vita ed all'integrità psicofisica ed ivi inclusi i diritti di libertà in campo civile, economico e politico, cui però, nell'ambito della reciproca mediazione tra i grandi filoni politico-culturali del Novecento (ma, per la verità, non solo del Novecento: quelli del liberalismo, del cattolicesimo e del socialismo) e tra le relative forze politiche che li hanno espressi nella Costituente, sono stati affiancati anche i doveri *inderogabili* di solidarietà politica, economica e sociale ed il principio di uguaglianza in senso sia formale che sostanziale.

Per quanto concerne, in particolare, il valore della salute e quindi dell'integrità psicofisica e della vita stessa della persona umana, come recepito nel comb. disp. degli artt. 2 e 32 Cost. e fortemente presente in tutti i succitati filoni politico-culturali, sulla sua essenza ontologica di diritto di natura primaria, assoluta, *fondamentale* (art. 32 Cost.) ed *inviolabile* (art. 2 Cost.) e sulla sua *incondizionata* tutelabilità concordano tanto la Corte Costituzionale (cfr. es. le sentenze nn. 87 e 88 del 1979, n. 184/1986, n. 641/1987, n. 372/1994, n. 399/1996; ecc.) che la Corte di Cassazione sia in sede civile (da ultimo, cfr. es. Cass., ss. uu., 6/2/2009, n. 2867, Cass., ss. uu., n. 8/11/2006, n. 23735; Cass., 1/8/2006, n. 17461; Cass., 7/3/2006, n. 4840; Cass., 14/11/2005, n. 22929; ecc.) che in sede penale (Cass., 16/1/2008, n. 5840; Cass., 5/5/2006, n. 17281; Cass., 17/2/2004, n. 13989;

Cass., 24/10/2003, n. 47678; ecc.) e la stessa giurisprudenza amministrativa (cfr. es. Cons. Stato, ad. plen., 22/10/2007, n. 12), cui l'art. 21, 7° co. L. n. 1043/1971, come sostituito dall'art. 3 L. n. 205/2000 ha espressamente demandato la tutela cautelare in relazione a provvedimenti amministrativi lesivi del diritto alla salute. D'altra parte, la vita e l'incolumità individuale costituiscono specifico oggetto primario anche della tutela offerta dal codice penale, il cui capo I del titolo XII del libro secondo (artt. 575 e ss.) è dedicato appunto a questo.

Orbene, se la vita e l'integrità psicofisica costituiscono come si diceva diritti fondamentali, primari, assoluti, inviolabili ed incondizionatamente tutelabili, occorre che vi sia, così come deve esservi, un giudice che offra e garantisca nel caso concreto detta tutela.

Il problema che si pone è però quello d'individuare quale sia questo giudice, allorchè la lesione di uno dei suddetti diritti discenda dalla condotta (commissiva o omissiva) di un altro potere dello Stato, ad esempio (per avvicinarsi al caso su cui verte il presente processo penale) attraverso l'emanazione o la mancata emanazione di una norma di legge.

Anche in quest'ultimo caso, difatti, i diritti in questione non cessano di appartenere al rango dei diritti fondamentali, primari, assoluti, inviolabili ed incondizionatamente tutelabili, come riconosciuti e garantiti dalla parte I della Costituzione. E, se non vi fosse anche in questo caso un giudice che ne attuasse la tutela in concreto, quel loro suddetto rango fondamentale, primario, assoluto ed inviolabile resterebbe un concetto vuoto, con grave *vulnus* dei principi propri di ogni democrazia liberale, come fondata sul carattere antinomico del rapporto individuo-Stato. Antinomia condivisa dalla stessa Costituzione, nella misura in cui essa *ricosce* (art. 2) i diritti

in questione, conseguentemente garantendoli: e questo *riconoscimento* è
pregno di reminiscenze e contenuti giusnaturalistici, nei quali affonda le
proprie radici, nel senso della natura innata dei diritti della persona umana, i
quali esistono già prima ed indipendentemente dallo Stato stesso e dal diritto
oggettivo (che li *riconosce* e non li crea). Concezione, quest'ultima, che la
rivalutazione del diritto obiettivo, come operata (secondo quanto si diceva
già nel Cap. XI, par. n. 8) già a partire dalle idee dei filosofi della
Restaurazione, dal criticismo kantiano, dall'idealismo tedesco (e soprattutto
dalla concezione hegeliana dello Stato assoluto), dalle filosofie
positivistiche e dalla concezione kelseniana del normativismo puro (scuole
di pensiero, queste appena richiamate, sia pure sotto tanti altri aspetti invece
diverse ed anzi talune di esse contrapposte alle altre), non è dunque riuscita
a scardinare. Per inciso e sempre a proposito del rapporto individuo-Stato,
vale la pena di precisare che si prescinde, qui, dalla contrapposta
impostazione armonicistica a sfondo solidaristico pur altrettanto presente
nelle citate (così come in altre) norme costituzionali, per come mutuata
soprattutto dai filoni di pensiero cattolico e socialista, ma il cui
approfondimento non interessa ai presenti fini.


D'altra parte, riprendendo il discorso che si stava svolgendo, se il giudice
preposto ad attuare in concreto la tutela dei diritti umani di cui alla parte I
della Costituzione, in caso di loro lesione causata dalla condotta commissiva
o omissiva del potere legislativo, venisse individuato nel giudice comune (in
sede sia penale, che civile, che amministrativa), si andrebbe a confliggere
con la parte II della Costituzione, perché, nell'attuale ordinamento
costituzionale, la Magistratura costituisce un potere (o meglio, come si
diceva sopra, un ordine che esercita una funzione) diffuso, che non solo non

gode di una investitura popolare diretta (come peraltro taluni propongono, *de iure condendo*) ma, in un sistema di *civil law* qual è il nostro, non risponde neppure al principio dello *stare decisis* (e cioè dell'efficacia vincolante del precedente, sancito da una Corte Suprema accentrata, come invece accade nei sistemi di *common law*). In simili condizioni, una tutela diretta dei pur inviolabili diritti in esame esercitata dal giudice comune allorchè la loro lesione discenda da una condotta (commissiva o omissiva) del potere legislativo esporrebbe quest'ultimo alle decisioni più disparate, *diffuse* e quindi anche contrastanti, non assistite neppure da una diretta legittimazione popolare: e la problematica del diritto alla vita ed all'integrità psicofisica, al di là del caso su cui verte il presente processo penale, riguarda tante altre delicate materie, ivi incluse quelle dell'eutanasia, dell'aborto, degli embrioni, della ricerca genetica, del trapianto degli organi e della bioetica più in generale, sulle quali materie sono possibili così come vi sono le più disparate e *diffuse* opinioni.

Ne discenderebbe, in questo caso, un grave *vulnus* (uguale e contrario a quello di cui si parlava in precedenza) stavolta per il principio democratico della sovranità popolare e della centralità del Parlamento, perché le sue condotte, o meglio le condotte commissive o omissive dei singoli parlamentari (nel regolamentare in un certo modo anziché in un altro quelle materie, o magari nel non regolamentarle affatto) potrebbero essere così assoggettate in ogni tempo alle più *diffuse* e disparate decisioni di questo o quel giudice comune (in campo sia civile, sia amministrativo e sia penale - a parte il discorso sulle immunità-), tra l'altro in tal modo finendosi per violare o comunque per aggirare lo stesso principio di soggezione del giudice (comune) alla legge, di cui all'art. 101, 2° co. Cost. .



Perciò, secondo questa Corte di Appello, qualora il giudice comune dovesse spingersi a vagliare in via diretta una condotta commissiva o omissiva del potere legislativo eventualmente lesiva dei diritti umani costituzionalmente garantiti, dovrebbe ritenersi che il Parlamento possa sollevare apposito conflitto di attribuzione innanzi alla Corte Costituzionale (ma sul punto, ovviamente, l'ultima parola spetterebbe a quest'ultima).



Eppure, per un certo tempo e rispetto a materie peraltro meno "pregnanti" di quella qui in discussione, ossia con riferimento all'abuso di ufficio (che è un delitto contro la pubblica amministrazione e non contro la vita o l'incolumità individuale), la Cassazione penale diceva o sembrava dire *a contrario* cosa diversa, allorchè affermava che "l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 323 cod. pen., come modificato dall'art. 13 legge 26 aprile 1990 n. 86 comprende una gamma di comportamenti molto più vasta di quella compresa nella precedente previsione normativa, giacché riferisce la condotta dell'agente a qualsiasi abuso della pubblica funzione riferendosi a qualsiasi strumentalizzazione dell'ufficio, senza necessità che l'abuso si concretizzi nel porre in essere atti legislativi, giurisdizionali e amministrativi, essendo sufficiente un qualsivoglia comportamento del pubblico ufficiale esplicantesi in un'illecita deviazione dai fini istituzionali della pubblica amministrazione" (Cass. pen., I, 27/2/93, n. 5340; Cass. pen., VI, 24/9/1990, n. 15482).

Orientamento giurisprudenziale questo che, sebbene autorevolmente espresso, non appare condivisibile, non potendo spingersi, per gli spiegati motivi, il giudice comune, né in sede civile, né in sede amministrativa e

neppure in sede penale, fino al vaglio diretto delle condotte commissive o commissive poste in essere nell'ambito dell'attività legislativa.

Quanto sopra non risulta contraddetto dal potere (anzi, dal potere/dovere) dei giudici comuni di disapplicazione diretta delle leggi interne, ancorchè di rango costituzionale, contrastanti con le norme comunitarie di cui al Trattato istitutivo della Comunità europea del 1957 (come modificato dal Trattato di Maastricht del 1992 e dal Trattato di Amsterdam del 1997) ed ai regolamenti comunitari (e, per taluno, anche alle direttive alla luce del nuovo testo dell'art. 117, 1° co. Cost., come sostituito dall'art. 3 L. cost. n. 3/2001), secondo l'interpretazione vincolante fornita dalla Corte di giustizia della Comunità europea del Lussemburgo. Questo potere, difatti, dimostra solo, in termini kelseniani, che la *piramide rovesciata* ha esteso il suo perimetro oltre i confini dei singoli Stati membri, sicché la *Grundnorm*, per lo meno nelle materie di competenza dell'Unione europea regolate dal Trattato, va ricercata non più nelle Costituzioni dei singoli Stati-membri, ma appunto nel Trattato; secondo altri e secondo la stessa Corte Costituzionale, il potere di disapplicazione della legge nazionale da parte del giudice ordinario discende invece dalla stessa Costituzione, che, all'art. 10, 1° co., attraverso la *conformazione* ordinamentale ivi prevista acconsente alle limitazioni di sovranità nazionale e così permette di attribuire forza prevalente alle suddette norme comunitarie (ancorchè ratificate con leggi ordinarie) sulle altre norme interne, comprese quelle costituzionali. Comunque sia, resta il fatto che questo potere di disapplicazione della legge nazionale da parte del giudice comune non inficia il principio della soggezione alla legge di quest'ultimo, di cui all'art. 101, 2° co. Cost. più sopra richiamato, perché, *in subiecta materia*, detta soggezione trae origine

appunto (a seconda della tesi che si segua) dal Trattato stesso, ovvero dall'art. 10, 1° co. Cost. .

Così non è, del resto, per le norme della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata in Italia con legge ordinaria al pari del Trattato istitutivo della CE ma, a differenza di quest'ultimo, non contemplante la sua diretta applicabilità nel diritto interno anche in deroga alle norme nazionali con essa contrastanti. In proposito, si era acceso un ampio dibattito giurisprudenziale e dottrinario, che aveva visto la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo schierarsi nel senso che il giudice nazionale deve, per quanto possibile, interpretare ed applicare il diritto interno in conformità della Convenzione europea, secondo l'interpretazione datane da detta Corte europea (cfr. es. la decisione del 17/5/2005, nel caso *Scordino c. Italia*) e la stessa Suprema Corte di Cassazione andare oltre il cosiddetto principio di *sussidiarietà* (come affermato da Cass., ss.uu., 14/4/2003, n. 6853 e da Cass., ss.uu., 6/5/2003, n. 5902), sostenendo, nel richiamarsi a Cass., I, 19/7/2002, n. 10542, che "l'applicazione della Convenzione, ove incorporata nel diritto interno, può comportare la disapplicazione delle norme interne ritenute incompatibili, senza attendere l'intervento adeguato del potere legislativo" (cfr. la motivazione di Cass., I, 11/3/2005, n. 5380, Cass., I, 15/2/2005, n. 3033 e Cass., I, 11/6/2004, n. 11096). Da ultimo, con le sentenze 22/10/2007, nn. 348 e 349, la Corte Costituzionale ha invece affermato la natura di *"fonte interposta"* (tra la Costituzione e le leggi ordinarie: e quindi di grado gerarchico intermedio tra le due anzidette fonti di diritto) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretata

dalla Corte di Strasburgo, la quale deve ritenersi inserita nell'ordinamento giuridico interno ai sensi dell'art. 117, 1° co. Cost. (nel testo sostituito dall'art. 3 L. costituz. n. 3/2001), sicché "il giudice comune non ha, dunque, il potere di disapplicare la norma legislativa ordinaria ritenuta in contrasto con una norma CEDU", spettando ad essa Corte Costituzionale, "in occasione di ogni questione nascente da pretesi contrasti tra norme interposte e norme legislative interne ... verificare congiuntamente la conformità a Costituzione di entrambe e precisamente la compatibilità della norma interposta con la Costituzione e la legittimità della norma censurata rispetto alla stessa norma interposta".

Escluso dunque, come si diceva, il potere del giudice comune di vaglio diretto, in sede sia civile che amministrativa che penale, delle condotte commissive o omissive poste in essere nell'ambito dell'attività legislativa ed escluso altresì il suo potere di disapplicazione diretta delle leggi interne (al di fuori delle materie regolate dal Trattato CE e conseguenti regolamenti), resta da stabilire a chi spetti la tutela dei diritti inviolabili di cui alla parte I della Costituzione in caso di loro lesione da parte di condotte commissive o omissive poste in essere nell'emanazione o mancata emanazione di atti legislativi. E, con ciò, ci si torna ad avvicinare al caso su cui verte il presente processo penale.

La tutela dei suddetti diritti è indispensabile, proprio perché gli stessi sono *inviolabili* e tali sono riconosciuti e garantiti dalla parte I della Costituzione. D'altronde, occorre evitare che detta tutela stravolga il principio di sovranità popolare e, quindi, il principio della soggezione del giudice (comune) alla

legge ex art. 101, 2° co. Cost. e lo stesso sistema democratico come disegnato e voluto dalla parte II della Costituzione.

Ora, per quanto concerne le condotte commissive poste in essere nell'emanazione di atti legislativi, non vi è in realtà alcun contrasto tra queste due parti della Costituzione, perché il problema è facilmente risolvibile, avendo la stessa Costituzione previsto come risolverlo. Queste condotte non sono valutabili direttamente dal giudice penale (e neppure da quello civile o amministrativo) e, però, il loro contrasto con i diritti inviolabili di cui alla parte I della Costituzione dà luogo ad una questione di costituzionalità delle leggi che scaturiscono da dette condotte commissive, che il giudice comune potrà/dovrà sollevare appunto in via incidentale innanzi alla Corte Costituzionale.

E' quest'ultima, dunque, il giudice avente l'attribuzione (attribuzione e non mera giurisdizione) di vagliare quelle condotte commissive ed a tutelare quei diritti inviolabili, garantendone così la concreta tutela attraverso l'annullamento delle norme eventualmente per gli stessi lesive. E' un giudice la cui investitura popolare, è vero, è indiretta; ma è un giudice accentrato che i Padri costituenti hanno voluto giustapporre al potere legislativo, nell'ambito di quella funzione di reciproco controllo tra i variegati e pur separati poteri dello Stato, necessaria, come si diceva all'inizio, a scongiurare i possibili abusi e le possibili degenerazioni del potere.

Risolto questo problema per quanto concerne le condotte commissive, si pone a questo punto l'altro problema, ossia quello di stabilire a chi spetti la tutela dei diritti inviolabili di cui alla parte I della Costituzione in caso di

condotte omissive concretatesi nella mancata emanazione di atti legislativi, dalla quale mancata emanazione derivi appunto una lesione dei diritti suddetti. E, con ciò, ci si avvicina ancor più al caso su cui verte il presente processo penale.

Qui, per la verità, la Costituzione non sembra risolvere il problema, perché

~~la Corte Costituzionale non è strutturata in maniera tale da poter intervenire~~
in consimile materia. Non vi è un meccanismo che glielo permetta, perché, in presenza di una condotta appunto omissiva da parte del legislatore, manca una norma rispetto alla quale il giudice comune possa sollevare incidente di costituzionalità innanzi a detta Alta Corte. E quest'ultima, all'atto pratico, non può spingersi oltre il confine delle sentenze *manipolative* di tipo *additivo*, perché l'aggiunta alla norma del dato omesso presuppone pur sempre l'esistenza della norma che sia stata appunto impugnata incidentalmente e quindi rimessa innanzi ad essa Corte.

Sembra, allora, essersi in presenza di una lacuna della Costituzione e di un possibile contrasto tra la sua parte I e la sua parte II, a tutto discapito della prima e, cioè, a tutto discapito della tutela dei diritti umani in simili circostanze. Ora, l'ordinamento giuridico, com'è noto, ha le sue esigenze di razionalità ed autosufficienza e perciò non può ammettere lacune, per cui si autocompleta attraverso il meccanismo dell'*analogia legis* e dell'*analogia iuris* (art. 11, 2° co. delle Preleggi). Tuttavia, nella specifica materia di cui si sta trattando, il ricorso all'analogia si appalesa impossibile, anche perché, per i già spiegati motivi, manca del tutto un meccanismo costituzionale che permetta di sottoporre al vaglio della Corte Costituzionale la questione della lesione di diritti umani ad opera di condotte omissive del potere legislativo e non vi è un altro meccanismo cui poter fare *analogicamente* ricorso.



In realtà, la soluzione del problema, a giudizio di questa Corte di Appello, risiede nell'estensione del concetto di *ordinamento giuridico*.

Estensione questa che però, nella materia di cui si sta trattando (la quale è estranea al Trattato della Comunità Europea -salvo che la violazione del Trattato o delle connesse norme comunitarie derivate di diretta applicabilità non comporti una lesione dei diritti qui in discussione- e riguarda inoltre condotte di tipo omissivo del legislatore), non va intesa nel senso della già cennata estensione del perimetro della *piramide rovesciata* oltre i confini dei singoli Stati membri e di una *Grundnorm* che legittimi il giudice comune a disapplicare le norme interne emanate dal potere legislativo (oppure, nella specie, a sindacare le condotte omissive di quest'ultimo).


Estensione del concetto di *ordinamento giuridico* che va invece correlata al processo d'integrazione europea come connesso all'entrata in vigore (non del Trattato CE, ma) della già menzionata Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 e Protocolli addizionali, come interpretata dalla Corte di Strasburgo.

Anche questa Convenzione (di qui in avanti definita come CEDU), difatti, nel prendere espressamente le mosse dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo proclamata dall'Assemblea delle Nazioni Unite nel 1948, all'art. 1 *riconosce*, in persona degli Stati contraenti, ad ogni individuo soggetto alla loro giurisdizione "*i diritti e le libertà definiti al titolo primo della presente Convenzione*" e, in detto titolo (oltre che nei successivi Protocolli addizionali), sono ricompresi tutta una serie di diritti di libertà a loro volta riconosciuti e garantiti anche dalla nostra Carta costituzionale. Tra questi, all'art. 2 della CEDU (da correlarsi, quanto alla pena di morte, col VI Protocollo addizionale del 1983 che l'ha emendata), vi è proprio il diritto

alla vita, laddove il diritto all'integrità psico-fisica trova tutela nell'art. 8 della medesima Convenzione, secondo l'interpretazione vincolante data dalla Corte europea di Strasburgo.

Ora, si è già esposto in precedenza come, al termine di un percorso giurisprudenziale in parte travagliato, la Corte Costituzionale, con le sentenze 22/10/2007, nn. 348 e 349, abbia affermato la natura della CEDU di "*fonte interposta*". Tanto, però, fa riferimento alla CEDU così come inserita ex art. 117, 1° co. Cost. nel nostro ordinamento giuridico interno, sicché, ancora una volta, sotto questo aspetto non vi è tutela per la lesione dei diritti umani derivata da un'attività omissiva del potere legislativo. Ai fini del discorso che ora si sta svolgendo, invece, occorre fare riferimento alla CEDU come fonte di diritto per così dire *esterna* all'ordinamento giuridico nazionale (ferma restando, all'interno di detto ordinamento, il suo già spiegato inserimento quale *fonte interposta*), sebbene non direttamente applicabile nel diritto interno anche in deroga alle norme nazionali con essa contrastanti (cfr. quanto già precedentemente illustrato) ed alla quale però ciascun ordinamento giuridico nazionale deve adeguarsi: si rammenta, al riguardo, che la CEDU è stata approvata dal Consiglio d'Europa (di cui fanno parte 46 Stati) ed ha la natura giuridica di un trattato internazionale (ratificato in Italia con legge ordinaria, al pari del Trattato CE), proteso a garantire una serie di diritti fondamentali ai cittadini degli Stati aderenti.

E' in questi sensi, quindi, che deve intendersi ai presenti fini il discorso che si sta svolgendo sulla estensione del concetto di *ordinamento giuridico* in correlazione col processo d'integrazione europea: è nell'*ordinamento giuridico*, esteso in questi sensi (ma anche con questi limiti, che non sono invece quelli della ben più pregnante *estensione* dell'ordinamento giuridico




nelle materie regolate dal Trattato CE, di diretta applicabilità negli ordinamenti giuridici interni), che la lacuna costituzionale cui si faceva precedentemente riferimento, in materia di tutela dei diritti umani a seguito di loro lesione ad opera di una condotta omissiva del potere legislativo, si manifesta solo apparente e viene così colmata.

A quest'ultimo proposito, l'indagine va spostata sugli artt. 19 e ss. CEDU, che hanno istituito la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo (di qui in avanti definita come Corte EDU, le cui sentenze sono impugnabili in casi eccezionali innanzi alla sezione allargata, ossia alla Grande Camera), la quale può essere adita, oltre che dagli Stati contraenti, anche (e questa è l'ipotesi che qui interessa) da singoli individui, associazioni non governative o gruppi di privati vittime di violazioni della CEDU da parte di uno Stato contraente. Vero è che l'art. 35 CEDU condiziona la ricevibilità del ricorso, tra l'altro, al previo esaurimento delle vie di ricorso interne (a differenza dei ricorsi innanzi alla Corte di Giustizia CE del Lussemburgo), e però, ove dette vie di ricorso interne manchino così come, per quanto sopra esposto, mancano nella materia di cui si sta trattando, è chiaro che il suddetto ricorso potrà essere direttamente proposto innanzi alla Corte EDU: ciò discende dal cosiddetto e già citato principio di *sussidiarietà*, sul quale concordano sia la nostra giurisprudenza interna che quella della Corte EDU e ciò era quanto del resto accadeva ad esempio in materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, prima dell'entrata in vigore della L. n. 89/2001.

Le sentenze della Corte EDU hanno, com'è noto, natura dichiarativa quanto all'accertamento della violazione, cui corrisponde l'obbligo dello Stato autore della violazione di conformarsi alle stesse (art. 46, 1° co. della

Convenzione) adottando tutte le misure, individuali (che consistono nella *restitutio in integrum* in favore del ricorrente) o generali (che concernono l'emanazione di provvedimenti validi *erga omnes*, laddove siasi in presenza di violazioni non episodiche), al fine di far cessare la violazione, eliminarne le conseguenze e prevenire altre analoghe violazioni; e/o natura costitutiva, allorchè accordano alla vittima della violazione un'equa soddisfazione (art. 41) ed in tal caso esse costituiscono titolo esecutivo. Ove il Comitato dei ministri, composto dai ministri degli esteri degli Stati contraenti, al quale le sentenze della Corte EDU vengono trasmesse, accerti, nell'ambito dell'apposito procedimento di sorveglianza (con l'entrata in vigore del Protocollo n. 14, già ratificato in Italia con la legge n. 280/2005, il controllo sull'esecuzione delle sentenze della Corte EDU viene peraltro demandato alla stessa Corte), accerti che lo Stato non abbia adottato le misure (legislative e/o amministrative e/o giudiziarie) ovvero abbia adottato misure inidonee per dare esecuzione alle sentenze della medesima Corte EDU, può aprirsi un autonomo procedimento sanzionatorio, che può giungere fino all'espulsione di detto Stato (decretata dal Consiglio d'Europa) resosi responsabile di sistematiche e gravi violazioni dei diritti umani.

E' la Corte EDU, dunque, il giudice avente l'attribuzione di vagliare le condotte omissive (ma anche quelle commissive) del legislatore interno ed a tutelare i diritti umani inviolabili che da dette condotte vengano eventualmente lesi, garantendo loro così la concreta tutela, attraverso il dovere di conformazione che obbliga il singolo Stato ad emanare le norme del caso finalizzate a porre rimedio a quella lesione, oltre che attraverso un'equa riparazione e, per quanto possibile, la *restitutio in integrum* in



favore del ricorrente. E' un giudice la cui investitura popolare, anche in questo caso, è indiretta; ma è un giudice accentrato che gli Stati aderenti alla CEDU hanno voluto giustapporre al potere legislativo di ciascuno Stato contraente, nell'ambito del processo d'integrazione europea, al fine di uniformare le singole legislazioni al principio-cardine del rispetto dei diritti umani, sanzionare le loro violazioni e porvi rimedio.

Tirando le somme da discorso sin qui svolto, si giunge alla conclusione che il giudice comune non è dotato dell'attribuzione di vagliare né le condotte commissive e né quelle omissive del potere legislativo che risultino lesive di diritti umani, essendo preposta al vaglio delle prime la Corte Costituzionale (su incidente di costituzionalità sollevato dal giudice comune) ed al vaglio di entrambe la Corte EDU.

Passando al caso di cui è processo, dunque, se qui fosse in discussione una condotta omissiva del Parlamento italiano riguardo alla tardiva classificazione sismica del Comune di San Giuliano di Puglia, l'Autorità Giudiziaria non sarebbe dotata dell'attribuzione di vagliarla in sede penale (ma neppure in sede civile o amministrativa) e, quindi, la richiesta di trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica andrebbe rigettata.

////////////////////////////////////

Senonché, le cose non stanno così, perché il Parlamento italiano non ha affatto posto in essere, a questo riguardo, una condotta omissiva, essendo invece appositamente intervenuto, attraverso l'art. 3, 2° co. lett. a L. n. 64/74

(a parte le altre leggi precedenti in materia) a demandare *"l'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche agli effetti della presente legge e delle disposizioni precedentemente emanate"* ad appositi *"decreti del ministro per i lavori pubblici emanati di concerto con il ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e le regioni*

interessate, sulla base di comprovate motivazioni tecniche". Il Parlamento italiano, dunque, ha approvato una precisa norma la quale, *in subiecta materia*, non ha operato solo un puro e semplice rinvio ad altro emanando provvedimento di competenza dell'organo esecutivo, ma ha impartito, come si dirà oltre, un vero e proprio comando al proprio braccio esecutivo.

Orbene, come già si è detto nel Cap. XVII (lett. a) e com'è qui il caso di ribadire, in esecuzione del citato art. 3 L. n. 64/74, tra il 1981 ed il 1984 si procedette a classificare sismici con appositi DM del Ministero LL.PP. vari Comuni d'Italia (complessivamente, n. 2.965 Comuni italiani su un totale di 8.102), ma non San Giuliano di Puglia.

E' poi intervenuto il D.Lgs. 31/3/98, n. 112 che, all'art. 94, 2° co., lett. a), ha devoluto alle Regioni le competenze già riservate allo Stato tra cui anche quelle relative alla *"individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone"*, mantenendo però allo Stato le funzioni relative *"ai criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e alle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone"* (art. 93, 1° co., lett. g).

Quest'ultima funzione di *"formulazione degli indirizzi e dei criteri generali di cui ... all'articolo 93, comma 1, lettera g del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"* venne quindi attribuita dall'art. 81, 1° co., lett. a D.Lgs.



30/7/1999, n. 300 alla neo-istituita Agenzia per la Protezione civile (cui erano state trasferite, ai sensi del precedente art. 79, tutte *“le funzioni ed i compiti tecnico-operativi e scientifici in materia di protezione civile svolti dalla direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del ministero dell'interno, dal dipartimento della protezione civile, istituito presso la Presidenza del consiglio dei ministri, e dal servizio sismico nazionale”*).

Il DPR n. 380 del 6/6/2001, all'art. 83, 2° co. ha invece trasferito il compito (già attribuito come si è visto all'Agenzia per la Protezione civile dall'art. 81, 1° co., lett. a D.Lgs. 30/7/1999, n. 300) di definire *“i criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche”* ad apposito *“decreto del ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata”* (parimenti è a dirsi per l'emanazione e gli aggiornamenti delle norme tecniche, ai sensi del 1° co. dell'art. 83 cit.), fermo restando, ai sensi del successivo 3° co. del medesimo art. 83, il compito delle Regioni, sentite le Province e i Comuni interessati, di provvedere *“alla individuazione delle zone dichiarate sismiche agli effetti del presente capo, alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone e dei valori attribuiti ai gradi di sismicità, nel rispetto dei criteri generali di cui al comma 2”* dell'art. 83 cit. .

Senonché, la L. 9/11/2001, n. 401, di conversione del DL n. 343/01, nel sopprimere l'agenzia della Protezione civile (abrogando i citati artt. 79 e ss. D.Lgs. n. 300/99 cit.), peraltro mai entrata in funzione, all'art. 5-bis, 7° co., ha stabilito che *"tutti i riferimenti all'agenzia di protezione civile, già prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, contenuti nella legislazione vigente, si intendono rivolti al Dipartimento della protezione civile"*; e, tra detti riferimenti all'agenzia di protezione civile di cui al citato D.Lgs. n. 300/99 cit., come si è visto vi era anche quello (ex art. 81, 1° co., lett. a D.Lgs. ult. cit.) della *"formulazione degli indirizzi e dei criteri generali di cui ... all'articolo 93, comma 1, lettera g del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"*. Sicché, essendo la L. 9/11/2001, n. 401 successiva al citato DPR 6/6/2001, n. 380, dovrebbe ritenersi che la funzione in questione sia refluita tra i compiti del Dipartimento della protezione civile.

Comunque sia, resta il fatto che, per poter intervenire nella classificazione sismica dei Comuni, le Regioni dovevano attendere, ai sensi della sovraesposta normativa, la formulazione dei succitati *"indirizzi e criteri generali"* da parte della neo-istituita Agenzia per la Protezione civile (peraltro, come ripetesì, mai concretamente entrata in funzione) ovvero l'emanazione da parte del ministro delle infrastrutture del citato decreto che li dettasse o comunque la loro formulazione da parte del Dipartimento della protezione civile. Nella quale attesa dovrebbe ritenersi che restasse ferma la competenza del ministro dei lavori pubblici ai fini della classificazione sismica di cui si è detto, salvo a non volersi invece opinare che i succitati provvedimenti normativi in tema di *"formulazione degli indirizzi e dei*



criteri generali" non lo avessero spogliato di detta competenza (essendosi così venuto a creare un "vuoto") .

Tuttavia, fino all'emanazione dell'OPCM n. 3274 del 20/3/2003 di cui si dirà subito, quegli "*indirizzi e criteri generali*" non vennero formulati dall'Agenzia, né venne emanato apposito DM finalizzato a dettarli da parte del Ministero delle infrastrutture, né essi vennero formulati dal Dipartimento della protezione civile, né venne emanato dal Ministero dei lavori pubblici alcun DM finalizzato alla classificazione sismica di altri Comuni e, in particolare, di quello di San Giuliano di Puglia.

Solo con l'emanazione dell'OPCM n. 3274 del 20/3/2003, adottata qualche mese dopo i tragici eventi di San Giuliano dal Presidente del Consiglio dei ministri facendo ricorso ai poteri straordinari di cui all'art. 5 L. n. 225/1992, sono stati approvati i suddetti "*criteri di individuazione delle zone sismiche – individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone, contenuti nell'allegato 1*"; quest'ultimo allegato 1 (al punto 3) ha individuato le zone sismiche sulla base della "*Proposta di riclassificazione sismica del territorio nazionale*" elaborata nel 1998 dal Gruppo di lavoro costituito a seguito della risoluzione della Commissione nazionale di previsione e prevenzione dei grandi rischi nella seduta del 23/4/1997; nell'allegato A all'allegato 1 alla citata Ordinanza n. 3274 del 20/3/03, è stato così inserito/classificato pure il Comune di San Giuliano di Puglia (secondo un valore di accelerazione di picco orizzontale del suolo *ag* pari al valore/zona 2 su 4), che in precedenza non era classificato. Per meglio dire, come si evince dal citato allegato A all'allegato 1 all'OPCM n. 3274/03, il Comune di San Giuliano di Puglia, risultante "*N.C.*" e cioè non classificato

ai fini sismici fino al 1997/1998, era stato poi inserito nella categoria sismica II nell'ambito della Proposta di classificazione del citato Gruppo di lavoro (GdL) del 1998, ma è stato poi formalmente classificato sismico in zona 2 (corrispondente alla precedente citata zona II) solo con l'OPCM n. 3274/03.

Tuttavia, come si è già illustrato nel Cap. XVII (lett. b), con l'OPCM n. 2788 del 12/6/1998 si era provveduto, dandosi seguito all'art. 12, 3° co. L. n. 449/97, a recepire l'Elenco approvato dalla Commissione per la previsione e prevenzione dei grandi rischi nella seduta del 20/4/98, in cui erano stati riportati i Comuni del territorio nazionale *"ad elevato rischio sismico"*, tra i quali anche quello di San Giuliano di Puglia. In particolare, l'articolo unico della predetta OPCM n. 2788/1998 stabilisce che *"sono individuati i comuni ad elevato rischio sismico, di cui all'allegato elenco che fa parte integrante della presente ordinanza, nei quali si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 1 della medesima legge. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana"*. Elenco dei Comuni *ad elevato rischio sismico*, tra i quali rientrava anche, come ripetesì, quello di San Giuliano di Puglia, peraltro ivi indicato come esposto ad un rischio sismico superiore alla media nazionale, con intensità massima prevedibile pari al nono grado della scala Mercalli (neanche a dirlo, proprio il grado d'intensità sismica poi raggiunto dal terremoto del 31/10/02, col crollo della scuola).

Ora, tra i qualificati specialisti della materia che hanno deposto in prime cure, il Calvi, presidente della sezione rischio sismico della Commissione Grandi Rischi (cfr. trascr. ud. 19/5/06, pag. 136), ha riferito che tra il suddetto Elenco e, cioè, *“tra [la] mappa del 1998 e [la] classificazione del 2003, la premessa scientifica è la stessa”* (ivi, pag. 146), *“il materiale scientifico è lo stesso”* (ivi, pag. 157), per cui sin dal 1998 *“l’unica cosa coerente con il passato sarebbe stato un decreto che in qualche modo riclassificasse integralmente il territorio nazionale”* (ivi, pag. 149).

A sua volta, il responsabile della Protezione civile Bertolaso ha riferito di essere *“entrato nel 2001”* (trascr. ud. 7/7/06, pag. 31) e che, in precedenza, il sottosegretario alla Protezione civile era Barberi ed il capo del Dipartimento della Protezione civile era tale Andrea Todisco (ivi, pag. 32). Ha aggiunto che, dal 1998 in poi, *“ci sono state tutta una serie di riunioni, di incontri, di seminari finalizzati ad arrivare a questo nuovo provvedimento”* di riclassificazione sismica (ivi, sempre pag. 32).

Ed il Barberi, sottosegretario alla Protezione civile dal 1995 al 2000, oltre che direttore per circa un anno e fino al 2001 della mai costituita Agenzia di Protezione civile (cfr. trascr. ud. 29/9/06, pag. 2), ha confermato quanto riferito dal presidente Calvi e, cioè, che, tra l’Elenco allegato all’OPCM del 1998 e la riclassificazione sismica del 2003 *“l’informazione scientifica era la stessa”* (ivi, pag. 8) e che le motivazioni tecniche della classificazione del 2003 rispetto a quelle dell’Elenco del 1998 furono *“sostanzialmente le stesse”* (ivi, pag. 10). A parte l’introduzione di una quarta zona, difatti, *“l’informazione era fundamentalmente quella”* (ivi, sempre pag. 10). Il Barberi ha spiegato che, ai fini agevolativi/incentivanti di cui al suddetto OPCM del 1998, si ritenne *“opportuno procedere ad un aggiornamento*

degli elenchi dei Comuni a rischio sismico, indipendentemente da quelli della classificazione di alcuni anni prima. Quindi abbiamo inserito un lungo elenco dei Comuni italiani ad elevato rischio sismico, alcuni di questi erano già classificati, altri non lo erano, come San Giuliano di Puglia, però quello era l'elenco che, pur non rivestendo dal punto di vista della classificazione potere di legge, rappresentava in quel momento, in effetti, l'elenco dei territori italiani in cui le informazioni scientifiche facevano capire che il livello di rischio era abbastanza alto" (ivi, pagg. 6-7). Per cui, ha aggiunto il Barberi, "ovviamente quello che si sarebbe dovuto fare, è quello di utilizzare quell'informazione per aggiornare la classificazione sismica" (ivi, pag. 7). In proposito, il Barberi ha quindi specificato che, "parallelamente all'avvio di quell'ordinanza [la n. 2788/1998 cit., di contenuto meramente incentivante come spiegato dal teste alle pagg. 4 e ss. e di ciò si è già parlato nel Cap. XVII, lett. b - n.d.e.], io insediai una commissione tecnica, fatta dai massimi esperti ... con l'incarico di elaborare una nuova proposta di classificazione sismica. Questa proposta fu elaborata, ovviamente l'elenco dei Comuni era quello dell'ordinanza [sempre l'OPCM n. 2788/98 - n.d.e.], fu trasmessa al Ministero dei lavori pubblici, che aveva la competenza all'adozione, lì purtroppo si impantanò nei meandri burocratici del Ministero, non è andata avanti. Finché non è stato ripreso sostanzialmente quello studio ed è diventato l'atto di indirizzo, perché la competenza, nel frattempo, era cambiata [cfr. quanto già esposto sopra - n.d.e.], toccava, secondo una norma, alle Regioni ad adottare, formalmente, le classificazioni del territorio sulla base, dice la norma, di indirizzi forniti dallo Stato. Il Dipartimento della Protezione civile, di fatto, riprese quello studio [posto a base dell'OPCM del 1998 - n.d.e.], lo



trasformò in atto di indirizzo, emanato con un'altra ordinanza del 2003, poi le Regioni lo hanno, via via, adottato" (ivi, pag. 9).

Tali dichiarazioni del Barberi trovano preciso riscontro e conferma (oltre che in quelle già richiamate del Calvi e dello stesso Bertolaso) nella deposizione del presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (I.N.G.V.), Boschi, il quale ha riferito che, dopo le classificazioni sismiche del 1981 e del 1983, gli studi continuarono senza però che sostanzialmente nessuno li chiedesse loro, fino a quando il "*Barberi ... diventa sottosegretario alla Protezione civile, riapre subito il problema, nel senso che crea un gruppo di lavoro per fare una proposta di riclassificazione sismica, che è pronta, sostanzialmente nel 1998 ... Questa proposta rimane lettera morta perché, spero di non sbagliarmi anche su questo, il Ministero dei lavori Pubblici non la trasforma in legge. Quindi rimane lettera morta* (cfr. trascr. ud. 19/5/06, pagg. 3-4).

In definitiva, stando alle sovraesposte qualificate deposizioni ed alle connesse emergenze normative/documentali, con l'OPCM 3274/2003 si procedette a classificare sismici i medesimi Comuni di cui all'Elenco allegato all'OPCM n. 2788/1998 (a parte quelli ivi contenuti che già erano stati precedentemente classificati sismici), sulla base di analoga "informazione scientifica" ed identiche "motivazioni tecniche". Già a seguito di quella "informazione scientifica" del 1998, dunque, "ovviamente quello che si sarebbe dovuto fare, è quello di utilizzare quell'informazione per aggiornare la classificazione sismica", ma tanto rimase "lettera morta" dal 1998 al 2003, nonostante la formulazione di apposita e tempestiva

proposta da parte del sottosegretario Barberi, a causa dei "meandri burocratici" in cui detta proposta "si impantanò".

Dunque, da un lato è vero che, come già spiegato nel Cap. XVII (lett. a, b), l'OPCM n. 2778/98 e la L. n. 449/97 avevano finalità di agevolazione fiscale e non riguardavano le nuove costruzioni né le sopraelevazioni quale quella di cui è processo, ma solo i preesistenti edifici da riparare o ricostruire. Ed è anche vero che, come spiegato sempre nel Cap. XVII (lett. b), con l'individuazione di quei Comuni "ad elevato rischio sismico" ai sensi dell'articolo unico dell'OPCM n. 2788/98 e con la pubblicazione sia di quest'ultimo che dell'Elenco ad esso allegato nella G.U. n. 146/98, divenne noto a tutti quel che magari, fino ad allora, era conosciuto solo da pochi esperti e, cioè, che i territori di una serie di Comuni, tra i quali anche quello di San Giuliano di Puglia, erano zone sismiche ed anzi ad elevato rischio sismico; per cui, chiunque ponesse in essere un intervento edilizio nel territorio di uno di questi Comuni, avrebbe dovuto necessariamente fare riferimento (in rispondenza ai precetti di diligenza, prudenza ed esperienza imposti *a contrario* dall'art. 43 cp) alle misure antisismiche previste nelle norme cautelari di carattere sostanziale contenute nella L. n. 64/74 e connesso DM 16/1/96.

Dall'altro lato, però, è parimenti vero che lo Stato italiano avrebbe dovuto utilizzare quell'informazione scientifica del 1998 per aggiornare prontamente la classificazione sismica dei Comuni ad elevato rischio sismico. Era stato proprio il Parlamento a conferire, al riguardo, apposito mandato all'esecutivo di provvedere "all'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche" (art. 3, 2° co., lett. a L. cit.); ed a questo

aggiornamento l'organo esecutivo avrebbe dovuto provvedere "sulla base di comprovate motivazioni tecniche" (art. 3, 2° co. cit.).


Ora, come si diceva in precedenza, il giudice comune non ha l'attribuzione di vagliare le condotte omissive del potere legislativo eventualmente lesive dei diritti umani. Ma, nel presente caso, il potere legislativo era per l'appunto intervenuto attraverso una norma (il citato art. 3, 2° co. L. n. 64 cit.) la quale, *in subiecta materia*, non ha operato solo un mero rinvio ad altro emanando provvedimento di competenza dell'organo esecutivo discrezionale nell'*an*, nel *quando* e nel *quomodo*, ma ha impartito un vero e proprio comando al proprio braccio esecutivo. In materia di diritti umani qual è, primo tra tutti, quello all'incolumità personale ed alla vita stessa, difatti, non è neanche pensabile che il Parlamento abbia potuto operare (così come non ha operato) il rinvio ad una mera scelta ampiamente discrezionale del potere esecutivo, così mettendo a repentaglio l'incolumità e la vita stessa dei consociati.

Risulta perciò del tutto infondata ed erronea, oltre che contraddittoria (rispetto alle sue stesse già riportate dichiarazioni), la personale opinione del citato teste Calvi, secondo cui la classificazione sismica si correlerebbe non tanto alla pericolosità sismica quanto a scelte "*diciamo di politiche economiche o di politiche di gestione del territorio*" (cfr. trascr. 19/5/06, pag. 139). Di contro, in presenza di pericolosità sismica ed anzi di elevato rischio sismico, il potere esecutivo aveva il dovere, specificamente impostogli dal legislatore ai sensi dell'art. 3, 2° co. L. n. 62 cit., di procedere alla classificazione sismica a tutela dell'incolumità privata e pubblica, a tutela del diritto alla salute, all'integrità personale ed alla vita stessa dei cittadini: e a dirlo non è solo il succitato sottosegretario Barberi


("ovviamente quello che si sarebbe dovuto fare, è quello di utilizzare quell'informazione per aggiornare la classificazione sismica") e addirittura lo stesso Calvi in altra parte della sua deposizione (*"l'unica cosa coerente con il passato sarebbe stato un decreto che in qualche modo riclassificasse integralmente il territorio nazionale"*), ma è proprio, per l'appunto, il menzionato art. 3, 2° co. attraverso il suo riferimento al fatto che *"si provvede"* (dunque: *"si deve provvedere"*, e non: *"si può provvedere"*) all'aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni sulla base di *"comprovate motivazioni tecniche"*, ossia allorchè sopraggiungano nuove e comprovate conoscenze tecniche in materia (cfr. pure, a quest'ultimo riguardo, il riferimento del 1° co. all'aggiornamento delle norme tecniche *"ogni qual volta occorra in relazione al progredire delle conoscenze dei fenomeni sismici"*).

Quella del potere esecutivo, in materia, è dunque solo una cosiddetta discrezionalità tecnica, la quale, com'è noto, a differenza della discrezionalità amministrativa propriamente detta, attiene non alla valutazione sulla mera opportunità (o meno) dell'agire, bensì all'accertamento della sussistenza (o meno) di determinati presupposti di natura tecnica (nel caso di specie, per il comb. disp. del 1° e 2° co. dell'art. 3 L. n. 64 cit., il *"progredire delle conoscenze dei fenomeni sismici"*, ossia il sopravvenire di nuove acquisizioni tecnico-scientifiche in campo sismologico).

Vero è che la giurisprudenza amministrativa, nel ricondurre nell'alveo della discrezionalità amministrativa anche quella tecnica, pone quest'ultima al riparo dal sindacato giurisdizionale (salva la sussistenza, sotto il profilo sintomatico dell'eccesso di potere, di evidenti macroscopici vizi logici o



manifesta arbitrarietà, irrazionalità, irragionevolezza e travisamento dei fatti o dei presupposti) ancor più della stessa discrezionalità amministrativa propriamente detta (cfr. es. da ultimo Cons. Stato, 9/1/2009, n. 1889; Cons. Stato, 13/5/2008, n. 846/09; ecc.). Così come è anche vero che dovrebbe escludersi che il sindacato del giudice comune, sante pure il suo carattere *diffuso*, possa spingersi a vagliare se siano o meno sopraggiunte le nuove e comprovate conoscenze tecniche sulla cui base il potere esecutivo è tenuto a dare attuazione al *comando* legislativo.



Tuttavia, nel caso di cui è processo, le cose stanno ben diversamente, perché era stato proprio l'organo esecutivo ad accertare positivamente, nell'ambito della propria discrezionalità tecnica, la sopravvenienza/sussistenza di quelle nuove e comprovate conoscenze tecnico-sismologiche (sulla base dei risultati del famoso *Gruppo di lavoro* istituito dal Barberi), allorché aveva proceduto alla formazione dell'Elenco dei Comuni ad elevato rischio sismico poi allegato all'OPCM n. 2788/1998. A tal punto, perciò, cessava ogni discrezionalità tecnica, perché l'organo esecutivo l'aveva già esercitata e, quindi, era di conseguenza inderogabilmente e vincolatamente tenuto a dare esecuzione al suddetto *comando* legislativo e quindi a procedere doverosamente anche alla classificazione sismica, a tutela dei diritti fondamentali ed inviolabili diritti umani alla vita ed all'incolumità personale. Ecco perché, come si è visto, il Barberi afferma che, sin dal 1998, *“ovviamente quello che si sarebbe dovuto fare, è quello di utilizzare quell'informazione per aggiornare la classificazione sismica”*.

Certo, come si torna a ripetere (e come già esposto nel Cap. XVII, lett. b), gli anzidetti diritti umani risultavano già tutelati dalla formazione di

quell'Elenco allegato all'OPCM n. 2788/1998 e dalla relativa pubblicazione sulla G.U., perché tanto già imponeva, sotto i profili della diligenza, prudenza e perizia (art. 43 cp), a chiunque realizzasse interventi edilizi nei Comuni ad elevato rischio sismico di rispettare le misure antisismiche previste nelle norme cautelari di carattere sostanziale contenute nella L. n.

64/74 e connesso DM 16/1/96. Tuttavia, qualora si fosse doverosamente proceduto anche alla tempestiva classificazione sismica di detti Comuni, sarebbero divenute applicabili pure le norme di carattere procedimentale contenute nella disciplina anzidetta (cfr. sempre Cap. XVII, lett. b) e, quindi, quei diritti umani avrebbero beneficiato di una tutela ancor più solida e pregnante.

Né, ai presenti fini, assume rilievo la natura giuridica dell'atto omesso, ossia la sua natura di provvedimento amministrativo (di carattere generale, regolamentare o quant'altro) oppure di atto rafforzato nella gerarchia delle fonti in virtù del rinvio ad esso operato da una legge dello Stato (la L. n. 64/74 appunto).

Difatti, in primo luogo, come si diceva in precedenza, l'art. 3, 2° co. non ha operato solo un puro e semplice rinvio ad altro emanando provvedimento di competenza dell'organo esecutivo, ma ha integrato un vero e proprio comando che il potere legislativo ha impartito al proprio braccio esecutivo; e, a sua volta, il potere esecutivo aveva sin dal 1998 già positivamente vagliato la sussistenza dei presupposti (sopravvenire di nuove conoscenze in campo scientifico-sismologico, come recepite nell'OPCM n. 2788/98 ed Elenco allegato) cui era subordinata l'esecuzione di quel comando. Per cui, qualunque veste in senso formale avesse poi potuto assumere l'atto (o il



mancato atto) di esecuzione, tanto non inibisce al giudice comune di valutare direttamente le condotte commissive o omissive che ne sono alla base (nel caso di specie, le condotte alla base dell'atto omesso), qualora dette condotte abbiano determinato una lesione dei diritti umani.

In secondo luogo poi, quanto al rinvio in sé, deve osservarsi che qui non si è in presenza di un rinvio legislativo di tipo recettizio ossia *statico* ad una specifica disposizione normativa (che viene *incorporata* dalla legge che ad essa rinvia), bensì di un rinvio legislativo di tipo formale ossia *dinamico* (*mobile*) ad una fonte di produzione ed a tutti i provvedimenti che di volta in volta (al sopravvenire delle nuove conoscenze tecniche) essa produce o comunque è tenuta (v. *supra*) a produrre, attraverso gli aggiornamenti della classificazione sismica. Provvedimenti, questi ultimi, che dunque non vengono incorporati nella norma che ad essi fa rinvio e conservano il loro grado (nella specie, quello di DM, peraltro omesso), nell'ambito della gerarchia delle fonti.

La condotta omissiva dello Stato, in questo caso, ha perciò costituito sostanzialmente l'estrinsecazione di una funzione di tipo amministrativo/esecutivo e non legislativo, non incontrando dunque il giudice comune i limiti di attribuzione che invece incontra rispetto alla funzione legislativa (sebbene Cass. pen., n. 5340/93 e Cass. pen, n. 15482/90 *supra* cit. sembrano avere detto *a contrario* che non li incontri neppure rispetto alla stessa attività legislativa), dei quali si è già precedentemente trattato.

Se, invece, dovesse ritenersi che il giudice comune incontri detti limiti di attribuzione anche nel caso di specie, allora la tutela per la lesione dei diritti

classificazione sismica di cui si sta trattando). La prescrizione che qui rileva è invece quella ai fini penali, che allo stato non si è ancora compiuta.

In conclusione, per tutti gli spiegati motivi, questa Corte ritiene che il denunciato colpevole ritardo nella classificazione sismica del Comune di San Giuliano di Puglia non possa considerarsi *ictu oculi* alla stregua di un fatto penalmente irrilevante. Sarà compito della competente Autorità Giudiziaria valutare se ed in quale misura condividere o meno le sovraesposte argomentazioni e, comunque, se ed in quale misura sussista o meno il suddetto denunciato ritardo e quindi accertare le eventuali corresponsabilità dello Stato italiano, in persona di suoi ministri (con ciò dovendosi intendere i soggetti che hanno ricoperto incarichi ministeriali e/o di sottosegretariato e/o quant'altro a livello politico-esecutivo, con relativa competenza funzionale, in ultima analisi, del Tribunale dei ministri) e/o di suoi funzionari, nei fatti di cui è processo.

3) Puntualizzazione sul nesso di causalità

Qualora la competente Autorità Giudiziaria ritenga sussistente il denunciato colpevole ritardo da parte di soggetti incardinati in organi (politici e/o amministrativi) dello Stato, tanto non sarebbe ancora sufficiente ad integrare un loro concorso nei reati in contestazione, perché, a tal fine, è altresì necessario accertare la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva dei suddetti soggetti e l'evento crollo/morti/lesioni di cui trattasi.

Ai fini del giudizio controfattuale, richiamati qui i principi già esposti in via generale nel Cap. XIX (par. n. 3) con riferimento alla sentenza *Franzese* di Cass., ss.uu. pen., n. 30328 del 10/7/2002, bisognerà perciò stabilire se,

umani dovrebbe essere negata non solo in sede penale, ma anche in sede civile ed amministrativa, il che risulterebbe veramente iniquo e riproporrebbe la questione del possibile contrasto tra la parte I e la parte II della Costituzione, perché neppure la Corte Costituzionale (ma solo dalla Corte EDU: v. *supra*) ha il potere di vagliare la condotta omissiva in discussione, con inammissibile ulteriore restringimento degli spazi di tutela e contrasto non solo con l'art. 24 Cost., ma anche con gli artt. 111 e 113 Cost. (questi ultimi due, oltre tutto, riportati nella stessa parte II della Costituzione).

Semmai, ferma restando l'anzidetta attribuzione del giudice comune, ivi incluso quello penale, potrebbe porsi un problema di riparto di giurisdizione agli eventuali fini risarcitori tra il giudice civile e quello amministrativo, dato che, pur essendosi in presenza di una lesione dei diritti assoluti della persona, la condotta omissiva in discussione è stata esercitata dallo Stato in veste di PA/Autorità: il discorso, però, non rileva ai presenti fini (dato che lo Stato italiano non ha assunto nel presente procedimento penale la veste di responsabile civile) e comunque è stato già ampiamente svolto, con riferimento al responsabile civile Comune di San Giuliano, nel Cap. XXVIII (par. n. 1). Per gli stessi motivi, ai presenti fini non rileva il problema di un'eventuale prescrizione (che, peraltro, in sede di arringa taluni difensori hanno sostenuto di avere interrotto) delle eventuali pretese risarcitorie dei danneggiati nei confronti dello Stato italiano, né se la stessa vada valutata a termini dell'art. 2947, 1° oppure 3° co. cc (ai fini dell'applicabilità del quale 3° co., rilevarebbe pur sempre comunque l'ascrivibilità del fatto/reato pure ai soggetti incardinati negli organi dello Stato, a seguito dell'omessa

rispetto alla mancata tempestiva classificazione sismica del Comune di San Giuliano (e sempre che si ritenga che la stessa abbia integrato una condotta omissiva colposa, vagliabile dal giudice penale), le successive condotte degli odierni imputati abbiano integrato una delle (con)cause di cui al 1° co. dell'art. 41 cp, oppure una causa sopravvenuta di carattere imprevedibile ed eccezionale e quindi idonea ad escludere, ai sensi del 2° co. del medesimo art. 41 cp, la sussistenza del nesso eziologico tra le condotte omissive dei soggetti incardinati in organi dello Stato e l'evento. A favore di quest'ultima soluzione militerebbe la circostanza che, come già spiegato sia nel precedente paragrafo del presente Capitolo che ancor più diffusamente nel Cap. XVII (lett. b), la pubblicazione sulla G.U. dell'OPCM n. 2788/1998 e dell'Elenco ad essa allegato obbligava comunque al rispetto dei criteri sostanziali della disciplina antisismica, sotto i profili della diligenza, prudenza e perizia di cui (*a contrario*) all'art. 43 cp, sicché il mancato rispetto di detti criteri da parte degli odierni imputati si presenterebbe, rispetto alle condotte omissive dei soggetti incardinati in organi dello Stato, come una causa sopravvenuta di carattere imprevedibile ed eccezionale ex art. 41, 2° co. cp. A favore dell'altra soluzione, invece, militerebbe la circostanza che la mancata classificazione è perdurata anche dopo che gli odierni imputati hanno posto in essere le loro condotte e perdurava anche al momento in cui si è verificato l'evento crollo/morti/lesioni del 31/10/2002. Ad ogni modo, trattasi di valutazioni che dovrà compiere la competente Autorità Giudiziaria, non risultando in questa sede *ictu oculi* l'insussistenza (o interruzione) dell'elemento anzidetto.

Anche se quest'ultima dovesse escludere ai fini penali la sussistenza del nesso causale rispetto ai soggetti incardinati in organi dello Stato in



applicazione dell'art. 41, 2° co. cp, comunque, ciò non riverbererebbe automaticamente i suoi effetti sull'esercizio di un'eventuale azione civile nei confronti dello Stato italiano. Difatti, la SC ha da ultimo precisato a sezioni unite civili che, sebbene le norme che regolano la materia anche nel settore civilistico siano quelle di cui agli artt. 40 e 41 cp secondo il criterio della causalità adeguata (con la particolarità però che, in campo civile, stanti le ipotesi codificate di responsabilità oggettiva, in questi casi il nesso eziologico andrà valutato "*non tra la condotta del soggetto chiamato a rispondere, ma tra l'elemento individuato dal criterio di imputazione e l'evento dannoso*"), tuttavia, in virtù dei diversi valori sottesi al processo penale ed a quello civile, mentre nel primo vige la regola dell' "*al di là di ogni ragionevole dubbio*" ex art. 533, 1° co. cpp, in quello civile vige la regola d'inferenza probatoria del "*più probabile che non*" ovvero, come pure da giurisprudenza della Corte di Giustizia CE, del "*sufficientemente probabile*" (cfr. spec. in motivazione Cass., ss. uu., 11/1/2008, n. 576). Difatti, il maggior rigore con cui va valutata la sussistenza del nesso eziologico in campo penale discende dal principio del *favor rei*, avvantaggiandosene dunque il debitore/danneggiante imputato, mentre in campo civile rilevano in pari misura anche le esigenze del creditore/danneggiato.

////////////////////////////////////

Al di là di ogni valutazione sul nesso causale relativo al rapporto tra la condotta dei soggetti incardinati in organi dello Stato e l'evento (valutazione, come ripetesì, di competenza di altra Autorità Giudiziaria), ciò che in questa sede preme invece puntualizzare è il fatto che, ai fini del giudizio controfattuale relativo al rapporto tra le condotte colpose

(commissive e omissive improprie) degli odierni imputati e l'evento, l'anzidetta condotta dei soggetti incardinati in organi dello Stato non assume rilevanza alcuna.

Infatti, quest'ultima condotta omissiva, sia che venga ritenuta nella sede competente come penalmente insussistente e sia che venga invece ritenuta come penalmente sussistente, resta comunque una condotta integrante una causa preesistente ex art. 41, 1° co. cp rispetto a quelle contestate agli odierni imputati (escluso sempre l'Uliano), che quindi non esclude né può escludere in alcun modo il rapporto di causalità tra queste ultime e l'evento. La classificazione sismica di San Giuliano, difatti, secondo la tesi del suo ritardo, avrebbe dovuto essere compiuta sin dal 1998, laddove la sopraelevazione di cui è processo è stata successivamente progettata (tra il 1999 ed il 2001) e, comunque, è stata eseguita nel 2002.

Né varrebbe sostenere che la causa integrante la mancata classificazione ossia la condotta dell'omessa classificazione sismica si è protratta nel tempo anche contestualmente alle condotte contestate agli odierni imputati e fino all'evento del 31/10/2002 (essendosi anzi protratta fino all'emanazione dell'OPCM n. 3274/2003), alcune delle quali ultime sono anche cessate prima di detto evento (non così, ad esempio, quella del Borrelli).

Di contro, la condotta integrante l'omessa classificazione sismica era già preesistente (sin, appunto, dal 1998) e, quindi, anche se perdurante nel tempo fino all'evento, la stessa non si può certo considerare come "sopravvenuta" a termini dell'art. 41, 2° co. cp, ma neppure ai sensi del 1° co. .

D'altra parte, proprio la sua preesistenza ne esclude altresì in radice qualunque ipotetica eccezionalità ed imprevedibilità (come richiesta dall'art.



41, 2° co. cp, il quale però, come ripetesi, è riferito e riferibile alle sole cause sopravvenute, quale non è stata quella qui in discussione), perché proprio detta preesistenza ne rendeva del tutto normale e prevedibile (oltre che verificabile in qualsiasi momento) la permanenza e perduranza. E quindi, ammesso e non concesso che sia possibile *sezionare* ed isolare la sola porzione di condotta dell'omessa classificazione sismica successiva alla cessazione delle condotte di alcuni tra gli odierni imputati (ad es., il Martino e l'Abiuso), la stessa ricadrebbe comunque nel disposto del 1° co. dell'art. 41 cp.



XXX) CONCLUSIONI

Alla fine di tutto, c'è da dire che questo è un processo sì molto complesso, ma la cui complessità discende dalla molteplicità delle norme violate, dalla gravità delle relative violazioni, dall'elevato numero delle vittime e dei feriti, dalle centinaia di parti civili, difensori, consulenti, testimoni, memorie, arringhe e relative deduzioni (cui si è dovuto motivatamente rispondere), ecc. e da taluni stessi non condivisibili profili dell'espletata perizia in correlazione con le dichiarazioni dibattimentali dei periti, di cui si è già diffusamente parlato (a parte la non condivisibile sentenza impugnata, le cui motivazioni sono state qui in gran parte capovolte).

Per nulla complesso invece è il fatto in sé, perché, sotto quest'ultimo aspetto, il presente pur così complesso processo può agevolmente riassumersi e sintetizzarsi nelle seguenti semplicissime, sintetiche e persino elementari constatazioni, di comune esperienza.

Chi progetta/approva/segue una sopraelevazione, prima di farlo, a parte il rispetto di tutti gli adempimenti formali richiesti ai fini delle diverse discipline (sulla denuncia d'inizio lavori, ecc.), deve predisporre un idoneo progetto strutturale e, comunque, deve eseguire tutte le verifiche (ivi inclusi i calcoli strutturali, le prove di carico, ecc.) ed i consolidamenti necessari del corpo sottostante.

Tanto più lo deve fare se le mura del corpo sottostante sono di semplice malta e pietrame.

Tanto più lo deve fare se le mura del corpo sottostante risalgono a circa quaranta anni prima.

Tanto più lo deve fare se va contemporaneamente a consolidare le mura di un altro corpo parzialmente aderente più recente e tipologicamente più resistente (perché in mattoni anziché in pietra).

Tanto più lo deve fare se, anziché demolire e poi ricostruire il preesistente solaio, abnormemente ve ne appoggia sopra un altro in cemento armato, così aggravando ancor più il peso statico del corpo soprastante e sbilanciando altresì il peso di quella porzione della struttura rispetto a quello della restante porzione già sopraelevata *sin ab origine*.

Tanto più lo deve fare se trattasi d'intervento in un Comune notoriamente a rischio sismico ed anzi ad elevato rischio sismico, al qual fine vi è anzi la necessità di procedere non solo al consolidamento del corpo sottostante, ma anche all'adeguamento della struttura ai fini antisismici.

E via di seguito.

Se quanto sopra non è fattibile (o per motivi tecnici, o perché mancano le risorse economiche, o per quant'altro ancora), allora bisogna semplicemente evitare di realizzare la sopraelevazione.



Se, invece, quanto sopra è fattibile e viene fatto (come, peraltro, non è stato fatto nel caso di cui è processo), c'è bisogno altresì di far collaudare la struttura come risultante a seguito della sopraelevazione e di ottenerne il certificato di agibilità.

In mancanza del quale collaudo e del certificato di agibilità, e tanto più nella sussistenza delle suddette numerose e gravi violazioni (e tante altre ancora se ne sono aggiunte nel corso della presente sentenza), bisogna guardarsi bene dal fare accedere gli utenti alla struttura, perché altrimenti c'è il rischio che, anche in assenza di un sisma ma tanto più se in presenza di un prevedibile sisma (in un Comune notoriamente ad elevato rischio sismico), quella struttura così sopraelevata crolli portandosi dietro anche la restante porzione ad essa unita, cosicché chi vi sta dentro resterà sotto le macerie, così com'è crollata quella di cui è processo e come vi sono morti sotto, purtroppo, tutti quei poveri bambini con la loro maestra, a parte i tanti altri feriti.

Crollo totale che, non a caso, non ha invece colpito né la restante e parzialmente aderente scuola materna e neppure nessuno degli altri edifici del paese (eccezion fatta per quegli altri due a loro volta già comprovatamente e gravemente ammalorati), ivi compresi quelli circostanti la scuola, ancorché neppure questi fossero antisismici ed ancorché molti di essi avessero una tipologia edilizia (muratura di malta e pietrame) consimile a quella della scuola elementare e media crollata.

////////////////////////////////////

Per tutto quanto esposto nel corso della presente sentenza, visto l'art. 605 c.p.p., in parziale accoglimento degli appelli avverso la sentenza n.75/07 pronunciata dal Tribunale Penale di Larino, in composizione monocratica, in

data 13 luglio 2007 e depositata in data 11 ottobre 2007, appelli proposti dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino e dalle parti civili Avvocatura Distrettuale dello Stato per conto dello Stato Italiano e, per esso, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento della Protezione Civile e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, nonché da Petacciato Modesto e Porrizzo Nunziatina (in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore Petacciato Micaela), Petacciato Mariangela; Di Renzo Giovanni e Pistilli Caterina, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Di Renzo Antonio, Visconti Massimo, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul minore Visconti Guido; D'Ascenzo Franco e Porrizzo Rachele Antonietta, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore D'Ascenzo Veronica; Mastrantonio Elena, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulle minori Astore Marica e Astore Gioanna; Di Renzo Giuseppe e Ferrante Filomena, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Di Renzo Dino; Di Renzo Michele e Calisto Filomena, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore Di Renzo Lilia; Nardelli Pasquale e Silvestri Maria, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore Nardelli Rachele; Ferrante Andrea e Ianiri Nunziatina, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore Ferrante Maria Pia; Ianiri Giuseppe e Nardelli Maria Grazia, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Ianiri Mario; Barbieri Giuseppina; Russo Andrea e Macchiarolo Maria Domenica, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Russo Giovanni; Nardelli Mario, in proprio e quale esercente la potestà sulla minore Nardelli Giulia;



Di Renzo Raffaele e Tamaro Loredana, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui minori Di Renzo Giuliana e Di Renzo Liliana; Astore Felice e Robecchi Natalina, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore Astore Anna; Nardelli Giacomo e Barbiero Anna, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui minori Nardelli Crisante e Nardelli Carmela; Cercè Michele e Di Biase Orientina, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Cercè Vincenzo; Astore Fedele e Cirinelli Giulietta, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Astore Gianluigi; Sebastiano Claudio Maria e Piras Gigliola, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore Sebastiano Antonella; Ianiri Giuseppe e Pistilli Angela Maria, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore Ianiri Michela; Marino Rachelina Antonietta, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla minore Nardelli Giulia; Antignani Domenico, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla minore Antignani Pia Antonietta, De Lisio Nunzio e Gentile Felicetta Antonietta; Nalli Giovanna, Iacurto Giuseppe e Androne Nunzia, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Iacurto Paolo; Macchiarolo Ennio e Di Stefano Giovanna, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Macchiarolo Gianni; Iarocci Luigi e Santoro Maria, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore Iarocci Raffaella; Di Tullio Giuseppe e Iacurto Rosina, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore Di Tullio Eleonora; Astore Giovanni, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulle minori Astore Marica, Astore Giovanna e Astore Rossella; Macchiarolo Irene, Macchiarolo Mario, Pasquale Maria Fernanda, Ritucci Adriano, Di Cristofaro Lucietta, Ritucci Arduino, Ritucci Clementina; Vassalli Remo e Li Cianci Michelina, in

proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore Vassalli Alessia; Nardelli Arturo e Di Fiore Elena, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui minori Nardelli Marilena e Nardelli Aurelio; Colantuono Michele e Di Pietro Rosina; Gentile Giulia, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla minore Buonagurio Antonella; Picanza Paolo e Ciavarra Maria; Ianiri Celestina, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Visconti Guido; Ianiri Giuliano; Patavino Ivano e Petti Margherita, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui minori Patavino Antonio e Patavino Marco; Ferrucci Adriana e Francario Vincenzo; Licursi Michele e Vitulli Anna, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Licursi Angelo; in parziale riforma della predetta sentenza, La Serra Giuseppe, Marinaro Mario, Martino Giovanni, Abiuso Carmine e Borrelli Antonio Mario vanno dichiarati responsabili dei reati di cui ai capi A) e B) della rubrica, in concorso formale tra loro ex art. 81, 1° co. c.p., previamente sussunta la fattispecie criminosa descritta al capo A) sotto la previsione di cui all'art. 449, 1° co. c.p., e, ritenuto più grave il delitto di cui al capo B), concesse a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche, esclusa l'aggravante di cui all'art. 112, n. 3 c.p., La Serra Giuseppe e Marinaro Mario vanno condannati alla pena di anni sei e mesi dieci di reclusione ciascuno, Martino Giovanni e Abiuso Carmine vanno condannati alla pena di anni cinque di reclusione ciascuno, Borrelli Antonio Mario va condannato alla pena di anni due e mesi undici di reclusione;

inoltre, gli imputati La Serra Giuseppe, Marinaro Mario, Martino Giovanni e Abiuso Carmine vanno dichiarati perpetuamente interdetti dai pubblici



uffici, nonché i soli La Serra, Martino ed Abiuso interdetti per anni cinque dalle rispettive professioni, industrie e mestieri;

in virtù dell'art. 1 L. n. 241/2006, le pene detentive inflitte agli imputati La Serra, Marinaro, Martino e Abiuso vanno dichiarate condonate per la durata di anni tre e la pena inflitta all'imputato Borrelli va dichiarata interamente condonata;

gli appelli avverso l'ordinanza relativa all'esclusione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica quale responsabile civile, ordinanza resa nel precedente grado di giudizio in data 10-3-2006 dal Tribunale Penale di Larino, in composizione monocratica, vanno rigettati;

le pretese risarcitorie tutte formulate dall'Avvocatura dello Stato sia per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione Civile e sia per conto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica vanno rigettate;

va ordinato che la presente sentenza, immediatamente dopo il deposito anche della motivazione in Cancelleria, sia trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ai fini dell'accertamento di eventuali corresponsabilità dello Stato Italiano, in persona di suoi ministri e/o funzionari, nei fatti di cui è processo, per il denunciato ritardo nella classificazione sismica del Comune di San Giuliano di Puglia;

gli imputati La Serra, Marinaro, Martino, Abiuso e Borrelli vanno condannati, in solido fra loro e con il responsabile civile Comune di San Giuliano di Puglia, in persona del legale rappresentante in carica, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore delle restanti parti civili appellanti e non appellanti, esclusa Tomaro Anna

Antonietta, la cui costituzione deve intendersi revocata, danni da liquidarsi
in separato giudizio;

i suddetti imputati vanno altresì condannati, sempre in solido fra loro e con
il succitato responsabile civile, al pagamento di una provvisionale,
immediatamente esecutiva, da liquidarsi come segue:

euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) in favore di ciascuna delle parti
civili costituite, in riferimento a ciascun rispettivo congiunto deceduto;

euro 100.000,00 (centomila/00) in favore delle parti civili costituite che, in
proprio e/o nella qualità, abbiano patito, come da capo di imputazione,
pericolo di vita e postumi penalmente rilevanti e dunque, specificamente, in
favore di Barbieri Pompeo, Giannone Maria e Mucciaccio Rosalba
Antonietta;

euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) in favore di Licursi Michele e Vitulli
Anna, in proprio e nella qualità, costituiti parti civili per Licursi Angelo;

euro 50.000,00 (cinquantamila/00) in favore di Cicora Franca e Ferrucci
Luigi, in proprio e nella qualità, costituiti parti civili in favore di Ferrucci
Michele;

euro 25.000,00 (venticinquemila/00) in favore delle costituite parti civili
che, in proprio e/o nella qualità, abbiano patito, come da capo di
imputazione, una malattia della durata superiore a giorni cento;

euro 10.000,00 (diecimila/00) in favore delle costituite parti civili che, in
proprio e/o nella qualità, abbiano patito, come da capo di imputazione, una
malattia della durata superiore a giorni quaranta;

le altre istanze di provvisionale non vanno accolte;

gli imputati La Serra, Marinaro, Martino, Abiuso e Borrelli vanno
condannati, in solido fra loro e con il responsabile civile, al pagamento delle

spese processuali del doppio grado sostenute dalle parti civili, spese che vanno liquidate come di seguito:

- complessivi euro 33.000,00 (trentatremila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili appellanti difese dall'avv. Valentina Bozzelli;
- complessivi euro 22.000,00 (ventiduemila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili appellanti difese dall'avv. Sante Foresta;
- complessivi euro 12.000,00 (dodicimila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili appellanti difese dall'avv. Anna Ferreri;
- complessivi euro 11.000,00 (undicimila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili appellanti difese dall'avv. Giovanni De Notariis;
- complessivi euro 13.000,00 (tredicimila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili appellanti difese dall'avv. Arnaldo Tascione;
- complessivi euro 20.000,00 (ventimila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili appellanti difese dall'avv. Antonio Di Cesare;
- complessivi euro 17.000,00 (diciassettemila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili appellanti difese dall'avv. Massimo Dinoia;
- complessivi euro 23.000,00 (ventitremila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili appellanti difese dagli avv.ti Giuseppe Fusco e Giuseppe Vacca, con solidarietà attiva per questi ultimi;
- complessivi euro 12.000,00 (dodicimila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili appellanti difese dall'avv. Libero Mancuso;
- complessivi euro 12.000,00 (dodicimila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili appellanti difese dall'avv. Lorenzo Gnocchini;

- complessivi euro 7.750,00 (settemilasettecentocinquanta/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili costituite non appellanti, difese dall'avv. Antonio Zio;
- complessivi euro 6.250,00 (seimiladuecentocinquanta/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili costituite non appellanti, difese dall'avv. Michele Liguori ;
- complessivi euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore della parte civile costituita non appellante, difesa dall'avv. Andrea Petito;
- complessivi euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili costituite non appellanti, difese dall'avv. Nicola Cerulli;
- complessivi euro 6.000,00 (seimila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili costituite non appellanti, difese dall'avv. Giancarlo Ventrella;
- complessivi euro 6.000,00 (seimila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili costituite non appellanti, difese dall'avv. Maria Calabrese;
- complessivi euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore della parte civile costituita non appellante, difesa dall'avv. Roberto D'Aloisio;
- complessivi euro 6.000,00 (seimila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili costituite non appellanti, difese dall'avv. Duilio Bucci;



- complessivi euro 6.000,00 (seimila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili costituite non appellanti, difese dall'avv. Antonio Giannone;

- complessivi euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore della parte civile costituita non appellante, difesa dall'avv. Enrico Di Siena;

- complessivi euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore della parte civile costituita non appellante, difesa dall'avv. Elsa Pietroniro;

- complessivi euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili costituite non appellanti, difese dall'avv. Franco Cianci;

- complessivi euro 7.000,00 (settemila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili costituite non appellanti, difese dall'avv. Benedetto Cianci;

- complessivi euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore della parte civile costituita non appellante, difesa dall'avv. Domenico Bruno;

- complessivi euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore della parte civile costituita non appellante, difesa dall'avv. Vittorio Piccirillo;


le spese relative alla costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato vanno dichiarate compensate;

gli imputati La Serra, Marinaro, Martino, Abiuso e Borrelli vanno condannati solidalmente alla refusione delle spese di giustizia del doppio grado del giudizio, ivi incluse quelle per gli accertamenti tecnici;

La Serra Giuseppe e Marinaro Mario vanno assolti dal delitto di falso di cui
~~al capo C) perché il fatto non costituisce reato;~~
ai sensi dell'art. 530, 1° co. c.p.p., Uliano Giuseppe va assolto dai delitti a
lui ascritti per non aver commesso il fatto;
ai sensi dell'art. 598 c.p., va rigettata l'istanza di trasmissione degli atti al
P.M. in sede in relazione a talune locuzioni contenute nel discorso difensivo
dell'avv. Foresta, reso all'udienza del 4 febbraio 2009, ferma restando ogni
eventuale azione, in separata sede, da parte dei diretti interessati;
la motivazione va riservata entro giorni novanta.

P. Q. M.

La Corte di Appello, visto l'art. 605 c.p.p., in parziale accoglimento degli
appelli avverso la sentenza n.75/07 pronunciata dal Tribunale Penale di
Larino, in composizione monocratica, in data 13 luglio 2007 e depositata in
data 11 ottobre 2007, appelli proposti dal Procuratore Generale presso la
Corte di Appello di Campobasso, dal Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Larino e dalle parti civili Avvocatura Distrettuale dello Stato
per conto dello Stato Italiano e, per esso, dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri- Dipartimento della Protezione Civile e del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, nonché da
Petacciato Modesto e Porrizzo Nunziatina (in proprio e quali esercenti la
potestà genitoriale sulla minore Petacciato Micaela), Petacciato Mariangela;
Di Renzo Giovanni e Pistilli Caterina, in proprio e quali esercenti la potestà
genitoriale sul minore Di Renzo Antonio, Visconti Massimo, in proprio e
quale esercente la potestà genitoriale sul minore Visconti Guido; D'Ascenzo




Franco e Porrizzo Rachele Antonietta, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore D'Ascenzo Veronica; Mastrantonio Elena, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulle minori Astore Marica e Astore Gioanna; Di Renzo Giuseppe e Ferrante Filomena, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Di Renzo Dino; Di Renzo Michele e Calisto Filomena, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore Di Renzo Lilia; Nardelli Pasquale e Silvestri Maria, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore Nardelli Rachele; Ferrante Andrea e Ianiri Nunziatina, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore Ferrante Maria Pia; Ianiri Giuseppe e Nardelli Maria Grazia, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Ianiri Mario; Barbieri Giuseppina; Russo Andrea e Macchiarolo Maria Domenica, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Russo Giovanni; Nardelli Mario, in proprio e quale esercente la potestà sulla minore Nardelli Giulia; Di Renzo Raffaele e Tamaro Loredana, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui minori Di Renzo Giuliana e Di Renzo Liliana; Astore Felice e Robecchi Natalina, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore Astore Anna; Nardelli Giacomo e Barbiero Anna, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui minori Nardelli Crisante e Nardelli Carmela; Cercè Michele e Di Biase Orientina, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Cercè Vincenzo; Astore Fedele e Cirinelli Giulietta, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Astore Gianluigi; Sebastiano Claudio Maria e Piras Gigliola, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore Sebastiano Antonella; Ianiri Giuseppe e Pistilli Angela Maria, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore Ianiri Michela; Marino

Rachelina Antonietta, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla minore Nardelli Giulia; Antignani Domenico, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla minore Antignani Pia Antonietta, De Lisio Nunzio e Gentile Felicetta Antonietta; Nalli Giovanna, Iacurto Giuseppe e Androne Nunzia, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Iacurto Paolo; Macchiarolo Ennio e Di Stefano Giovanna, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Macchiarolo Gianni; Iarocci Luigi e Santoro Maria, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore Iarocci Raffaella; Di Tullio Giuseppe e Iacurto Rosina, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore Di Tullio Eleonora; Astore Giovanni, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulle minori Astore Marica, Astore Giovanna e Astore Rossella; Macchiarolo Irene, Macchiarolo Mario, Pasquale Maria Fernanda, Ritucci Adriano, Di Cristofaro Lucietta, Ritucci Arduino, Ritucci Clementina; Vassalli Remo e Li Cianci Michelina, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore Vassalli Alessia; Nardelli Arturo e Di Fiore Elena, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui minori Nardelli Marilena e Nardelli Aurelio; Colantuono Michele e Di Pietro Rosina; Gentile Giulia, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla minore Buonagurio Antonella; Picanza Paolo e Ciavarra Maria; Ianiri Celestina, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Visconti Guido; Ianiri Giuliano; Patavino Ivano e Petti Margherita, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui minori Patavino Antonio e Patavino Marco; Ferrucci Adriana e Francario Vincenzo; Licursi Michele e Vitulli Anna, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Licursi Angelo; in parziale riforma della predetta sentenza, dichiara La Serra Giuseppe, Marinaro



Mario, Martino Giovanni, Abiuso Carmine e Borrelli Antonio Mario responsabili dei reati di cui ai capi A) e B) della rubrica, in concorso formale tra loro ex art. 81, 1° co. c.p., previamente sussunta la fattispecie criminosa descritta al capo A) sotto la previsione di cui all'art. 449, 1° co. c.p., ritenuto più grave il delitto di cui al capo B), concesse a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche, esclusa l'aggravante di cui all'art. 112, n. 3 c.p., condanna La Serra Giuseppe e Marinaro Mario alla pena di anni sei e mesi dieci di reclusione ciascuno, Martino Giovanni e Abiuso Carmine alla pena di anni cinque di reclusione ciascuno, Borrelli Antonio Mario alla pena di anni due e mesi undici di reclusione;

 dichiara inoltre gli imputati La Serra Giuseppe, Marinaro Mario, Martino Giovanni e Abiuso Carmine perpetuamente interdetti dai pubblici uffici, nonché i soli La Serra, Martino ed Abiuso interdetti per anni cinque dalle rispettive professioni, industrie e mestieri;

dichiara, in virtù dell'art. 1 L. n. 241/2006, le pene detentive inflitte agli imputati La Serra, Marinaro, Martino e Abiuso condonate per la durata di anni tre e interamente condonata la pena inflitta all'imputato Borrelli;

rigetta gli appelli avverso l'ordinanza relativa all'esclusione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica quale responsabile civile, ordinanza resa nel precedente grado di giudizio in data 10-3-2006 dal Tribunale Penale di Larino, in composizione monocratica;

rigetta le pretese risarcitorie tutte formulate dall'Avvocatura dello Stato sia per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione Civile e sia per conto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica;

ordina che la presente sentenza, immediatamente dopo il deposito anche della motivazione in Cancelleria, sia trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ai fini dell'accertamento di eventuali corresponsabilità dello Stato Italiano, in persona di suoi ministri e/o funzionari, nei fatti di cui è processo, per il denunciato ritardo nella classificazione sismica del Comune di San Giuliano di Puglia;


condanna gli imputati La Serra, Marinaro, Martino, Abiuso e Borrelli, in solido fra loro e con il responsabile civile Comune di San Giuliano di Puglia, in persona del legale rappresentante in carica, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore delle restanti parti civili appellanti e non appellanti, esclusa Tomaro Anna Antonietta, la cui costituzione deve intendersi revocata, danni da liquidarsi in separato giudizio;

condanna altresì i suddetti imputati, sempre in solido fra loro e con il succitato responsabile civile, al pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, che liquida come segue:

euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) in favore di ciascuna delle parti civili costituite, in riferimento a ciascun rispettivo congiunto deceduto;

euro 100.000,00 (centomila/00) in favore delle parti civili costituite che, in proprio e/o nella qualità, abbiano patito, come da capo di imputazione, pericolo di vita e postumi penalmente rilevanti e dunque, specificamente, in favore di Barbieri Pompeo, Giannone Maria e Mucciaccio Rosalba Antonietta;

euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) in favore di Licursi Michele e Vitulli Anna, in proprio e nella qualità, costituiti parti civili per Licursi Angelo;




euro 50.000,00 (cinquantamila/00) in favore di Cicora Franca e Ferrucci Luigi, in proprio e nella qualità, costituiti parti civili in favore di Ferrucci Michele;

euro 25.000,00 (venticinquemila/00) in favore delle costituite parti civili che, in proprio e/o nella qualità, abbiano patito, come da capo di imputazione, una malattia della durata superiore a giorni cento;

euro 10.000,00 (diecimila/00) in favore delle costituite parti civili che, in proprio e/o nella qualità, abbiano patito, come da capo di imputazione, una malattia della durata superiore a giorni quaranta;


non accoglie le altre istanze di provvisionale;

 condanna gli imputati La Serra, Marinaro, Martino, Abiuso e Borrelli, in solido fra loro e con il responsabile civile, al pagamento delle spese processuali del doppio grado sostenute dalle parti civili, spese che liquida come di seguito:

- complessivi euro 33.000,00 (trentatremila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili appellanti difese dall'avv. Valentina Bozzelli;
- complessivi euro 22.000,00 (ventiduemila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili appellanti difese dall'avv. Sante Foresta;
- complessivi euro 12.000,00 (dodicimila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili appellanti difese dall'avv. Anna Ferreri;
- complessivi euro 11.000,00 (undicimila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili appellanti difese dall'avv. Giovanni De Notariis;
- complessivi euro 13.000,00 (tredicimila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili appellanti difese dall'avv. Arnaldo Tascione;

- complessivi euro 20.000,00 (ventimila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili appellanti difese dall'avv. Antonio Di Cesare;
- complessivi euro 17.000,00 (diciassettemila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili appellanti difese dall'avv. Massimo Dinoia;
- complessivi euro 23.000,00 (ventitremila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili appellanti difese dagli avv. ti Giuseppe Fusco e Giuseppe Vacca, con solidarietà attiva per questi ultimi;
- complessivi euro 12.000,00 (dodicimila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili appellanti difese dall'avv. Libero Mancuso;
- complessivi euro 12.000,00 (dodicimila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili appellanti difese dall'avv. Lorenzo Gnocchini;
- complessivi euro 7.750,00 (settemilasettecentocinquanta/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili costituite non appellanti, difese dall'avv. Antonio Zio;
- complessivi euro 6.250,00 (seimiladuecentocinquanta/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili costituite non appellanti, difese dall'avv. Michele Liguori ;
- complessivi euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore della parte civile costituita non appellante, difesa dall'avv. Andrea Petito;
- complessivi euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili costituite non appellanti, difese dall'avv. Nicola Cerulli;
- complessivi euro 6.000,00 (seimila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili costituite non appellanti, difese dall'avv. Giancarlo Ventrella;



- 
- complessivi euro 6.000,00 (seimila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili costituite non appellanti, difese dall'avv. Maria Calabrese;
 - complessivi euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore della parte civile costituita non appellante, difesa dall'avv. Roberto D'Aloisio;
 - complessivi euro 6.000,00 (seimila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili costituite non appellanti, difese dall'avv. Duilio Bucci;
 - complessivi euro 6.000,00 (seimila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili costituite non appellanti, difese dall'avv. Antonio Giannone;
 - complessivi euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore della parte civile costituita non appellante, difesa dall'avv. Enrico Di Siena;
 - complessivi euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore della parte civile costituita non appellante, difesa dall'avv. Elsa Pietroniro;
 - complessivi euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili costituite non appellanti, difese dall'avv. Franco Cianci;
 - complessivi euro 7.000,00 (settemila/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore delle parti civili costituite non appellanti, difese dall'avv. Benedetto Cianci;

- complessivi euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore della parte civile costituita non appellante, difesa dall'avv. Domenico Bruno;

- complessivi euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), oltre quanto dovuto per legge, in favore della parte civile costituita non appellante, difesa dall'avv. Vittorio Piccirillo;

dichiara compensate le spese relative alla costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato;

condanna solidalmente gli imputati La Serra, Marinaro, Martino, Abiuso e Borrelli alla refusione delle spese di giustizia del doppio grado del giudizio, ivi incluse quelle per gli accertamenti tecnici;

assolve La Serra Giuseppe e Marinaro Mario dal delitto di falso di cui al capo C) perché il fatto non costituisce reato;

assolve, ai sensi dell'art. 530, 1° co. c.p.p., Uliano Giuseppe dai delitti a lui ascritti per non aver commesso il fatto;

rigetta, ai sensi dell'art. 598 c.p., l'istanza di trasmissione degli atti al P.M. in sede in relazione a talune locuzioni contenute nel discorso difensivo

dell'avv. Foresta, reso all'udienza del 4 febbraio 2009, ferma restando ogni eventuale azione, in separata sede, da parte dei diretti interessati;

motivazione riservata entro giorni novanta.

Campobasso, 25 febbraio 2009

IL PRESIDENTE

(dott. Mario Iapaolo)

Mario Iapaolo

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

(dott. Vincenzo Di Giacomo)

Vincenzo Di Giacomo

HCancelliere C2
(d.ssa *Enrica Pietroniro*)

Ri scossa € 166,38
per n. 800 aff. 7
19.05.08

[Handwritten signature]

[Faint, illegible text]